# Fisco religione Stato nell'età confessionale

a cura di
Hermann Kellenbenz
e Paolo Prodi

Società editrice il Mulino Bologna

Istituto storico italo-germanico in Trento

# Fisco religione Stato nell'età confessionale

*Atti della settimana di studio*
*21-25 settembre 1987*

Coordinatori:

Aldo De Maddalena
Hermann Kellenbenz

Annali dell'Istituto storico italo-germanico
Quaderno 26

# Fisco religione Stato nell'età confessionale

a cura di Hermann Kellenbenz e Paolo Prodi

Società editrice il Mulino Bologna

# Sommario

# Introduzione

di *Paolo Prodi*

Fisco, religione e Stato, «Fiskus, Kirche und Staat». Come si vede c'è una discrepanza, non senza significato, tra il titolo tedesco e quello italiano del seminario: non senza senso perché si è discusso tanto su questi termini. Il termine «religione» che è nel titolo italiano, nel senso di «confessione», di «religio», può anche avere un suo senso accanto a quello tedesco di «Fiskus, Kirche und Staat». E un segnale della scommessa culturale che si apre con la scelta di questo tema è proprio quello di inoltrarsi in un campo nuovo di riflessione. Non nuovo nelle singole componenti di questa riflessione, ma nuovo nel modo in cui queste componenti vengono proposte in rapporto fra di loro. Questo seminario infatti mi pare possa considerarsi come alla confluenza di due cicli di seminari che l'Istituto aveva prodotto in passato. Da una parte una serie di seminari, come quelli su «Finanza e ragion di Stato» e sulla «Repubblica internazionale del denaro» che hanno cercato di indagare i motivi di storia economica ed economico-statale della fine del Medioevo e della prima Età moderna; dall'altra una serie di seminari, da «Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea» a quello sulle «Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma», che hanno cercato di indagare al di là degli avvenimenti, l'evoluzione delle strutture di questo periodo nel mondo ecclesiastico. Noi vorremmo situare il presente lavoro alla confluenza di queste due serie. Questa è un po' una scommessa culturale, con l'accento posto sul terreno economico, ma con attenzione ad un tessuto complesso che naviga, tra il politico, il religioso, l'ecclesiastico: quindi un cammino difficile, non perché ci siano

delle singole novità, ma perché si vorrebbe percorrere questa strada complessa. Siamo consapevoli delle lacune che esistono nello stato attuale degli studi e nella nostra programmazione e che ancora più, spero, si noteranno al termine dei lavori, perché se i lavori funzioneranno ci renderemo ancora più consapevoli dei vuoti esistenti. Naturalmente, occorre che le ipotesi di partenza non siano del tutto astratte, che abbiano un principio di fondatezza. Riassumendo io le enuncerei in questi punti schematici. Da una parte vi è lo sforzo di delineare un ciclo storico, dalla metà del Quattrocento alla metà del Seicento, che si può indicare come età della confessionalizzazione, se vogliamo usare un termine che non sia limitativo rispetto ai concetti tradizionali di Riforma e Controriforma ma in qualche modo li comprenda e li superi. È l'arco cronologico che è caratterizzato dalla prima genesi dello Stato moderno: la prima ipotesi è che vi sia una connessione, in questo arco cronologico, particolarmente evidente come arco di costruzione delle strutture statali e delle nuove chiese territoriali; molto prima della biforcazione radicale provocata dalla Riforma, già a metà del Quattrocento con l'alleanza tra il papato e i principi – nella vittoriosa lotta contro il conciliarismo – e con l'inizio della politica concordataria abbiamo non soltanto un ridisegnarsi regionale delle strutture ecclesiastiche ma anche una loro trasformazione interna. La seconda ipotesi è che il nuovo Stato non si limita ad appropriarsi dei beni ecclesiastici ma tende ad estendere il proprio interesse ed anche controllo già prima della Riforma sull'apparato ecclesiastico nel suo insieme: questo è un tema che si è cominciato a studiare negli ultimi anni in terra tedesca e in terra italiana con ricerche che hanno aperto nuovi orizzonti [1]. Noi vorremmo cerca-

[1] Vedi ad esempio per la Germania P. MIKAT, *Bemerkungen zum Reformation*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt.», 98, 1981, pp. 264-309; per l'Italia A. PROSPERI, *«Dominus beneficiorum»: il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli Stati italiani tra '400 e '500*, in P. PRODI – P. JOHANEK (edd), *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno

re di andare un po' oltre in questa strada sostenendo l'ipotesi che non si tratti soltanto di appropriazione, di sfruttamento, di un controllo esterno, ma che lo Stato confessionalizzandosi si faccia, in qualche modo, Chiesa («Verwirklichung des Staats») in quanto non si limita ad un rapporto esterno di appropriazione o di sfruttamento di beni, ma, in qualche modo, assume una nuova entità nella teoria e nella prassi politica, mentre all'inverso e contemporaneamente la Chiesa si secolarizza con un processo di osmosi che ingloba le funzioni più interne della vita economica e della vita politica e statale [2]. In questo quadro di ipotesi il problema dell'espansione della finanza pubblica e della tassazione va colto non solo in relazione all'incameramento e allo sfruttamento dei beni ecclesiastici, non solo in relazione al reperimento delle entrate necessarie per la costruzione delle nuove strutture statali ma cercando di esplorare le interrelazioni più profonde.

Quanto la tassazione e la confisca della proprietà ecclesiastica sia stata importante per lo Stato moderno è cosa nota; negli ultimi anni questi temi hanno avuto uno sviluppo estremamente intenso, dal volume a cura di H.J. Cohn *Government in Reformation 1520-1560* nella cui introduzione si pone esplicitamente il problema se nel lungo periodo abbia ricevuto più utile lo Stato spagnolo dalla tas-

16), Bologna 1984, pp. 51-86; G. CHITTOLINI, *Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell'Italia centrosettentrionale del Quattrocento*, in «Storia d'Italia. Annali», IX, Torino 1986, pp. 147-193. Ora per la Toscana l'esemplare ricerca di R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 6); per la Lombardia le suggestioni di G. CHITTOLINI, *La politique ecclésiastique des ducs de Milan*, in *Pouvoir et institutions en Europe au XVI siècle*, ed. A. STEGMAN (27° Colloque International d'Études Humanistes, Tours), Paris 1987, pp. 65-74.

[2] Una prima illustrazione di questa ipotesi con suggestioni e riscontri molteplici è contenuta nel volume *État et Église dans la genèse de l'état moderne* (Actes du colloque organisé par le CNRS et la Cása Velázquez, Madrid 30 nov.-1er déc. 1984), a cura di J. PH. GENET e B. VINCENT, Madrid 1984, in particolare nei saggi di J. Verger, J.C. Schmitt, J. Bossy, W. Reinhard, C. Fernandez Albaladejo, G. Chittolini e nel «bilancio finale» di J. Chiffoleau e B. Vincent.

sazione del clero che non i governanti protestanti dalla vendita delle proprietà ecclesiastiche [3] fino al volume uscito qualche mese fa sulla *Genèse de l'état moderne. Prélèvement et redistribution* [4]. Bisogna prendere coscienza di quelli che sono stati gli sviluppi negli ultimi anni di questo tema e cercare di estenderli a tutto il contesto.

Vorrei ricordare come punto di partenza le note pagine del celebre cap. del libro I del *De Republica* di Bodin in cui il tema delle finanze è posto al centro dei problemi della costruzione dello Stato [5]: «Quanto al diritto di imporre ai sudditi gravami e imposte o di esentarne alcuni, questo appartiene a chi detiene il potere di dare la legge e di concedere i privilegi. Non già che lo Stato possa sussistere senza imposte ..., ma se vi è necessità di imporne o di esentare da esse, ciò non può essere fatto se non da chi ha il potere sovrano...». Il potere di tassazione è uno degli attributi fondamentali della sovranità. In relazione a quanto dicevo prima parlando delle ipotesi che guidano questi lavori, io credo che un progresso importante sia avvenuto anche negli ultimi tempi, anche nell'analisi stessa, sul significato del concetto di «fisco» sia nella riflessione giuridica, sia in relazione alle dottrine politiche, alla filosofia politica tardo-medievale e della prima Età moderna. L'analisi del concetto di fisco credo che abbia avuto cioè ampliamenti molto interessanti ed importanti di cui forse non si sono verificate ancora totalmente le conseguenze nell'analisi storica. La dottrina dei giuristi dell'età del diritto comune non soltanto distingue il fisco dai beni privati dei principi e riconosce ad esso, sulla ba-

[3] London 1971, in particolare pp. 16-18.

[4] Publiée par J. Ph. Genet – M. Le Mene, Paris 1987 (Actes du Colloque de Fontevrand 1984).

[5] J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, a cura di M. Isnardi Parente, Torino 1964, p. 526. Cfr. J.H. Franklin, *Bodin and Locke on consent to taxation: a brief note and observation*, in «History of Political Thought», VII, 1986, pp. 89-91; A. Marongiu, *Bodin et le consentement à l'impôt*, in *Jean Bodin. Actes du colloque interdisciplinaire d'Angers*, Angers 1985, pp. 365-73.

se del diritto romano, una personalità giuridica perpetua ed indipendente dai sovrani pro-tempore, ma ne sviluppa nuove potenzialità definendolo come *persona mystica*, trasferendo nel cuore stesso del nuovo Stato termini e concetti derivati dalla teologia e dal diritto canonico ed applicati alle strutture ecclesiastiche nei secoli precedenti [6]. Non si tratta di trapianti soltanto strumentali ed asettici ma di innesti carichi di conseguenze, che trasformano il pensiero e la prassi politica. Chi ha colto in modo geniale questo collegamento è stato E.H. Kantorowicz in un saggio dal titolo significativo *Christus-Fiscus* [7]. In sintesi il discorso di Kantorowicz è questo: accanto alle radici del diritto romano il contributo del pensiero religioso è importantissimo nella elaborazione, che avviene soprattutto nel secolo XIII, di un concetto dello Stato-Fisco come persona *ficta*, astratta ma reale, indipendente dalla persona del sovrano, indipendente dalla persona del titolare nell'ufficio. Il parallelo che emerge nelle opere dei glossatori *Christus-Fiskus* sembra astruso ma in realtà diviene il fondamento di questa nuova realtà che troverà poi nei secoli successivi la sua attuazione nel pensiero e nella prassi della nuova sovranità. Questo concetto è importantissimo non soltanto per discernere la corona, meta individuale, dall'individuo che la porta, l'ufficio del sovrano dalla persona del sovrano, ma anche per comprendere meglio, all'interno stesso delle idee e delle mentalità collettive, la dinamica complessa tra il religioso e il politico, tra l'economico e il religioso e il politico a cui accennavo all'inizio a proposito delle ipotesi di partenza di questo seminario.

[6] H. Coing, *Europäisches Privatrecht*, I, München 1985, pp. 266-67. Lo stesso Coing rinvia all'ampio e innovativo saggio di B. Clavero, *Hispanus fiscus, persona ficta. Concepción del sujeto político en el jus commune moderno*, in «Quaderni fiorentini», 11-12, 1982-83, pp. 95-167. Per l'elaborazione nel diritto romano e in quello medievale v. la voce *fisco* nel *Novissimo digesto italiano*, VII, 1967, pp. 381-386 di U. Coli e F. Di Rienzo.

[7] Edito originariamente nel 1948 esso è ora incluso in traduzione francese nel volume antologico dal titolo significativo *Mourir pour la patrie et autres textes*, Paris 1984, pp. 58-73.

Il Kantorowicz ricorda un processo che ebbe luogo presso la corte della tesoreria di Londra nel 1441 in cui nel corso del dibattito un certo Paston fece l'osservazione che rimase scolpita in una frase divenuta celebre: «Ciò che il Cristo non mette nella propria borsa, il fisco lo mette nella sua» («quod non capit Christus capit fiscus»). In sostanza si tratta di attribuire alle entrate statali un potenziale in qualche modo sacro e religioso, che viene ad esprimersi nel pensiero del Bracton, nel pensiero del fisco come «res quasi sacra» e questa è la definizione che negli ultimi secoli del Medioevo domina. Ma questa trasposizione, questa osmosi non è una pura cosa teorica e la nostra settimana dovrebbe proprio cercare di vedere concretamente come si verifica. Non è un problema di pura gestione di beni, è una strada che conduce anche al «pro patria mori», cioè alla formazione della religione della patria anche se al suo inizio l'interesse può sembrare limitato agli aspetti economici della finanza pubblica.

Il punto centrale è forse per questi ultimi secoli del Medioevo il diffondersi del concetto di un patrimonio impersonale che può essere sacro o secolare oppure con caratteristiche non ben definite mantenendo anche se secolare caratteri di sacralità e viceversa. La proprietà ecclesiastica (e in qualche modo anche quella fiscale) si afferma come proprietà collettiva, che non solo non è collegata ai singoli titolari dell'ufficio ecclesiastico, ma non è nemmeno collegata alla struttura ecclesiastica in quanto tale. Ricordo la definizione di Guglielmo Ockham per il quale i beni ecclesiastici «primo et principalissime post Deum sunt communitatis fidelium quoad dominium et proprietatem» [8], nella quale è nettissima la separazione tra l'aspetto di tipo gestionale, l'aspetto di godimento e invece l'appartenenza, una appartenenza che crea la *persona ficta* in rapporto al pontefice e al sovrano non come persone sin-

[8] J. MIETHKE, *Ockhams Weg zur Sozialphilosophie*, Berlin 1969, pp. 458-66 («das dominium am Kirchengut»); dello stesso, *Repräsentation und Delegation in den politischen Schriften Wilhelms von Ockham*, in *Der Begriff der Repräsentation im Mittelalter. Stellvertretung, Symbol, Zeichen, Bild*, hrsg. von A. ZIMMERMANN, Berlin 1979, pp. 163-185.

gole ma come rappresentanti della comunità dei fedeli: è quindi la comunità tout-court che incomincia a diventare protagonista nella sfera politica oltre che in quella religiosa. Io credo che dobbiamo sottolineare ancora questa confluenza del diritto romano da una parte e della concezione cristiana dall'altra per la costruzione di questa nuova anima della politica moderna. Oggetto quindi di questo seminario non sarà soltanto il problema del controllo dei beni ecclesiastici, del loro sfruttamento, della loro espropriazione anche se questo ovviamente rimane un tema centrale: credo che, almeno come proposizione, dovremo tener presente da una parte lo sforzo della Chiesa per sottrarre alla autorità del fisco i propri beni e quindi riprendere tutta la tematica (che credo sia abbastanza invecchiata negli studi italiani: non conosco molto la situazione tedesca) sul problema dell'immunità reale del clero, le note controversie giurisdizionali, tematica che può essere ripresa in termini estremamente più moderni, dopo le riflessioni degli ultimi anni. Credo però che sia venuto anche il momento di fare un passo avanti più in profondità. Dall'altro lato credo che sia anche importante soffermarci sul principio stesso della tassazione come elemento di novità della storia moderna, quindi connesso alla formazione della *persona ficta* del fisco e conseguentemente anche sul problema della legittimità morale prima ancora che giuridica dell'imposizione fiscale. E questo è un problema meno studiato. Nella tradizione medievale il sovrano deve vivere delle proprie rendite normalmente, i pesi possono essere imposti sui sudditi, le tasse possono essere raccolte solo per scopi particolari, per specifici e temporanei problemi come guerre, costruzioni di mura o di nuove strade etc., ma non per costruire il sangue, la linfa vitale della quale il nuovo Stato con i suoi costosi apparati aveva quotidiano bisogno. La battaglia che si apre sulla legittimità dell'imposizione fiscale e che verrà vinta dal nuovo Stato solo con una lotta secolare, cambierà il modo di vivere della società europea permettendo poi quegli sviluppi della successiva età delle riforme su cui soltanto sembra concentrarsi l'attenzione della storiografia. Ma il pro-

blema più profondo è il mutamento della coscienza politica fiscale che penso avvenga in questa età che noi possiamo chiamare l'età confessionale. Marco Bianchini in particolare esaminerà il problema della Seconda scolastica nei suoi approfondimenti teorici e quindi avremo occasioni di riflessione a proposito dei principi della tassazione. Io vorrei solo sottolineare che questa discussione non rimane teorica anche in questi anni tra Cinquecento e Seicento che vedono il grande momento della elaborazione intellettuale, ma diventa estremamente concreta in una lotta che trova nella controversia per la pubblicazione della *Bulla in coena Domini*, in particolare durante il pontificato di Pio V, forse la sua ultima e più drammatica espressione. La *Bulla in coena Domini* era, come è noto, una bolla pubblicata tutti gli anni il giovedì santo che contemplava la scomunica di particolari categorie di persone; essa aveva radici molto antiche nel XIV secolo e si sviluppò sino alla sua espressione definitiva sotto Urbano VIII nel 1627 [9]. Con Giulio II, nel 1511, noi troviamo già la formulazione delle varie categorie degli scomunicati abbastanza completa: la condanna degli eretici, di coloro che si appellano al Concilio generale, dei pirati, degli occupatori dei terreni della Chiesa etc. Il quinto punto è quello che a noi interessa ed è relativo alla condanna di coloro che impongono nuove tasse nei loro Stati. Leggiamo dalla formula di Pio V nel 1578: «Item excommunicamus et anathemizamus omnes, qui in terris suis nova pedagia seu gabellas, praeterquam in casibus sibi a iure seu ex speciali sedis apostolicae licentia permissis, imponunt vel augent, seu imponi vel augeri prohibita exigunt» [10]. Questo è il punto V della bolla che, sostanzialmente emanato in questi termini da Giulio II, aveva già dato luogo a dispute

[9] Non esistono studi recenti sulla *Bulla in coena Domini*; oltre alle voci delle varie enciclopedie cfr. K. PFAFF, *Beiträge zur Geschichte der Abendmahlsbulle vom 16. bis 18. Jahrhundert*, in «Römische Quartalschrift», 38, 1930, pp. 23-76.

[10] *Ibidem*, p. 37.

sulla sovranità concreta di alcuni principi [11]. Ma la grande controversia che si apre sulla pubblicazione della bolla nei vari Stati europei dopo il Concilio di Trento acquista una rilevanza universale: è proprio il problema della potestà contributiva, dell'imposizione di tasse e gabelle sulle quali è posta in gioco la concreta sovranità temporale degli stati e del papato. Non è possibile fare in questa sede la storia di questa clausola della bolla e delle sue ripercussioni. Il punto massimo del tentativo papale di imporre un controllo sulla tassazione è durante il papato di Pio V; nel papato di Gregorio XIII troviamo già la formulazione successivamente confermata e che implica la rinuncia della Chiesa sostanzialmente a dettare legge nel campo dell'imposizione fiscale. Al posto dell'inciso «praeterquam in casibus...permissis» viene posta l'espressione «ad id potestatem non habentes»: la condanna rimane soltanto per gli Stati non sovrani.

Anche questo però è interessante: nella stessa *Bulla in coena Domini* il principio della sovranità è direttamente connesso con la capacità impositiva e quindi viene messo a fuoco il problema delle imposizioni esigite dai baroni o da esponenti del vecchio feudalesimo; in qualche modo c'è una specie di alleanza, seppure pagata a caro prezzo e non senza controversie, anche nel campo dell'imposizione concentrando ogni sforzo nella ben più ristretta e misera difesa dell'immunità dei propri beni dalla tassazione statale. Per dare qualche esempio delle controversie vissute nella concretezza della vita diplomatica accenno allo scambio di corrispondenza, avvenuto nel maggio 1569, quindi in pieno pontificato di Pio V, tra il nunzio a Venezia, Giovanni Antonio Facchinetti e il cardinal nipote Michele Bonelli che governava la politica estera del papa. Il nunzio in altre lettere si scaglia contro gli autori della Seconda scolastica di cui parleremo oggi, perché in sostanza dice, questi grandi teorici francesi e spagnoli finiscono

[11] Cfr. P. Prodi, *Relazioni diplomatiche fra il ducato di Milano e Roma sotto il duca Massimiliano Sforza (1512-1515)*, in «Aevum», 30, 1956, p. 477.

per mettere in dubbio la sovranità temporale di Cristo e del papa sull'universo e quindi sono pericolosi perché in realtà hanno grosso influsso anche sui politici veneziani. Ma oltre tutto questo scrive: «Tutta la premura di questi signori [cioè del senato veneziano], per quello che potei comprendere dalle parole di Sua Serenità, consiste nel capo delle gabelle e di datii, et m'avidi che haveano fatto studiare questa difficoltà, dicendomi d'haver inteso che i Pontefici non havevano come principi temporali maggior autorità d'imporre datii et gravezze a i popoli di quello che havevano gli altri signori secolari; et sicome i papi pro tempore non s'erano astenuti da dette impositioni, che così Sua Serenità, con questo essempio et degli altri prencipi, era stato lecito di fare il medesimo, massime che se 'l mettere questi dazi e gabelle fosse peccato in sé i pontefici similmente non havriano continuato di farlo...» [12]. Qui ritorna il tema già da me trattato in passato del papato come prototipo e modello del nuovo Stato che tende a tutto inglobare [13]. Il veneziano del 1569 risponde come alcuni decenni più tardi farà più organicamente Paolo Sarpi che il papa è stato il primo che ha dato l'esempio, è stato il primo che, approfittando dell'unione del potere temporale e spirituale, ha potuto attuare quell'allargamento della sfera del potere politico che gli altri sovrani tentavano di imitare: se fosse stato peccato non lo avrebbe dovuto compiere lui stesso, se non è peccato, lo possiamo fare anche noi. Il segretario di Stato, il cardinal nipote Bonelli risponde che «non è dubio che Nostro Signore, per l'offitio suo di pastore universale, può, anzi è tenuto, di provedere alla indennità dei popoli in generale e di rimediare in quei modi che si conviene con l'auttorità

[12] *Nunziature di Venezia*, IX, a cura di A. Stella, Roma 1972 (Fonti per la storia d'Italia, 117), p. 60: G.A. Facchinetti a M. Bonelli, 11 maggio 1569.

[13] Cfr. P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 4), in particolare nella pagine conclusive.

sua alle gravezze che patiscono indebitamente» [14]. Il papa cioè riafferma il suo compito specifico di provvedere al benessere dei popoli: il controllo dell'imposizione fiscale esige ancora l'autorità universale del papa, proprio per evitare i soprusi, per evitare la spogliazione dei popoli. Il nunzio risponde ancora, dopo alcuni giorni, dopo aver parlato con i senatori veneziani e col doge, che anche coloro che mettono in discussione la sovranità temporale e universale del papa, possono aderire all'opinione della Santa Sede; cerca cioè di distinguere e di far confluire sul problema fiscale anche la dottrina che poi sarà quella del potere indiretto del Bellarmino, proprio in funzione di questo controllo morale che spetta al papa per impedire lo sfruttamento dei popoli: anche se il papa non ha il potere universale come erede di Cristo in senso temporale sull'universo terracqueo, in funzione del problema morale può controllare gli Stati. Egli scrive esplicitamente: «...La consideratione che mi fa V.S. ill.ma sopra li datii et gabelle è vera e manifesta, non solamente a chi siegue l'opinione che communemente è ricevuta da' canonisti, che la giurisditione de' prencipi temporali depende da Sua Beatitudine, ma ancora chi tiene che non deriva dalla sua Sede Apostolica, ma nasca da quei principî che li danno. Aristotile et tutti filosofi morali, cioè dal consenso de' popoli, la quale opinione è stata abbracciata da' Francesi come dal Soto, Francesco di Vittoria et altri, pensando forsi così d'aggrandire più l'auttorità dei re loro. Dico che detta consideratione è vera e manifesta, perché nessuno pone in dubbio che Nostro Signore per l'offitio di pastore universale non possi et non debba provedere all'indennità dei popoli in generale et di rimediare, con quei modi che si convengono all'autoritttà sua, alli aggravii che patiscono indebitamente, potendosi massimamente mostrare che l'imporre queste gravezze è molte volte non solamente contra le constitutioni civili et canoniche, ma etiamdio contro la legge politica, naturale et divina; et se i popoli

[14] *Nunziature di Venezia*, IX, cit., p. 66 (lettera in data 18 maggio 1569).

conoscessero il beneficio che potriano ricevere in ciò dalla protettione della Sede Apostolica, questo solo dovrebbe essere un possente stimolo et legame a fare che riverissero con ogni obedienza l'auttorità di Nostro Signore. Ma poiché i principi tutti non possono sentire di levare et restringere le facoltà di accrescere le loro entrate, et questa tale sopraintendenza di Nostro Signore li pare formidabile, et i popoli in gran parte sono devenuti heretici, et molti cattolici ciechi et ignoranti, Sua Beatitudine conosce la qualità del negotio et la calamità di questi tempi. Io non voglio già promettere che si possa ottenere qua che questi signori si debbano astenere dall'imporre datii et gabelle, ma credo ben che Nostro Signore, con la solita patienza et providenza sua, potrà, per mezo di questa bolla, rimediar a molti et molti abusi che si sono introdutti in questo Dominio contro la giurisditione ecclesiastica» [15].

[15] *Ibidem*, pp. 67-68 (lettera del 20 maggio 1569). La bolla *In coena Domini* continua ad impegnare il nunzio anche nei mesi successivi; il suo sforzo è concentrato nel dimostrare ai responsabili della politica veneziana che il nuovo testo non conteneva innovazioni di rilievo rispetto a quello dei pontefici precedenti mentre i veneziani rispondono che sono cambiate le condizioni politiche: «Di più, i popoli, per i tempi passati, non erano desti a considerare certi interessi loro, come si trovano adesso et i rispetti dei Stati sono d'altra natura di quello ch'erano già; onde avviene che noi non possiamo permettere la pubblicatione della bolla ...» (*ibidem*, p. 167, dalla lettera di G.A. Facchinetti a M. Bonelli, 7 dicembre 1569). Anche in queste trattative – che meriterebbero uno studio a parte – il tema dell'imposizione fiscale rimane centrale e le contropartite sono cercate anche sul piano della tassazione del clero (*ibidem*, pp. 198-99, lettera a M. Bonelli, 4 febbraio 1570): «Della bolla *In coena Domini* questi dimandano, come saria a dire una tacita concessione di poter esigere datii da preti e cose simili per trovargli la strada; Nostro Signore sarà servito di nuovo et più aggravi questo Dominio la bolla di Sua Beatitudine di quel che facessero le pubblicate da Clemente, Paolo Terzo, Giulio Terzo, Marcello, Paolo Quarto et Pio Quarto di santa memoria, perché, volendo l'ambasciatore parlare de' capi compresi nelle bolle precedenti, se gli può chiuder la bocca non mostrargli che questo in alcun modo non dee ascoltarsi poiché le dette bolle si sono pubblicate continuamente ogn'anno il giovedì santo nella chiesa patriarcale; onde, dovendo essi trattare solamente in parole che Sua Beatitudine habbia aggiunte nella bolla, il negotio si restringe né sarà forse impossibile circa dette parole

Quindi, la linea nuova che si afferma e che il nunzio consiglia al cardinal nipote e quindi al papa, è quella di un'azione di tutela che non deve coincidere con l'affermazione del potere universale e temporale del papa, ma che può trovare nel fondamento etico, in questa protezione degli oppressi di fronte all'invadenza dello Stato la sua giustificazione. La conclusione di tutto quest'episodio è naturalmente il rifiuto ufficiale della Repubblica di pubblicare la bolla, soprattutto proprio per il capitolo sulla tassazione: Venezia ha sempre avuto dalla sua nascita il diritto di imporre dazi e gabelle e non vuole certo ora vederlo posto in discussione.

Non possiamo qui approfondire ulteriormente il rapporto tra questa controversia e quella sul potere diretto e indiretto del pontefice. Credo sia sufficiente aver indicato la profondità a cui si spingono queste radici della riflessione sul fisco e aver visto che esse vanno collegate con la più generale riflessione sul problema della ideologia della Chiesa. Rimane la necessità di ripensare lo statuto dei beni ecclesiastici sia nelle regioni rimaste fedeli alla Chiesa

trovar dichiaratione che possi sodisfar loro senza pergiuditio della Sede Apostolica, o pure, se paresse a Sua Beatitudine, publicar questo anno *una bolla conforme a quelle degli antecessori* pontefici, perché, se bene nelle publicate da Sua Beatitudine vi è qualche differenza di parole, pur, quanto all'essentia et effetto, contengono le medesime prohibitioni. Non dico già che quella parola *seu gabellas* aggiunta a quel *pedagia* et alcune altre che tendono alla derogatione de' privilegi non possino essere di molto momento, ma non havendo mira Nostro Signore di voler in questa calamità de' tempi restringere a' principi la facultà d'imporre datii, non sarà forse contro la mente di Sua Beatitudine ommettere quella parola *seu gabellas*; et ancorché i principi molte volte imponendo datii peccano mortalmente, non però per ogni sorte di delitto Nostro Signore e S. Chiesa usa la severità di queste censure; et quanto a' privilegi, se non bastassero le derogationi delle bolle antecedenti, non sono legate mani a Sua Beatitudine che, inherendo a' canoni antichi et alla mente del sacro Concilio di Trento, non le possi far ad ogni suo volere con una bolla a parte. Conosco bene che del partito di pubblicar la bolla, conforme a quelle dei pontefici antecedenti, non bisogni dar punto d'intentione all'ambasciatore o a questi signori, ma vedere che vi cadino da loro et accettarlo poi se parerà salutare».

di Roma [16], sia il significato e la portata non solo economica ma anche politica, negli Stati passati alla Riforma, dell'inglobamento dei beni stessi all'interno dello Stato e quindi il loro contributo alla formazione della politica moderna, anche con l'assunzione corrispondente da parte dello Stato delle funzioni che nell'epoca precedente erano escluse dalla sfera del governo, nel controllo sociale, nell'assistenza, nell'istruzione, in sostanza, nello sforzo di modellare interamente l'uomo nuovo. Secolarizzazione della Chiesa ed ecclesiasticizzazione dello Stato, questo è in sostanza il complesso degli interscambi dei quali cercheremo nei prossimi giorni di cogliere alcune radici. È ciò che volevo dire all'inizio circa l'ampliamento del concetto stesso e della prassi politica: il primato nella modellazione dell'uomo nel suo insieme è connesso allo scioglimento dei nodi sul fisco.

Sento l'obbligo infine di ringraziare l'amico Aldo De Maddalena, che, dopo aver validamente collaborato all'impianto del seminario da cui questi saggi hanno avuto origine, ha voluto che, per un equilibrio di competenze – data la interdisciplinarità del tema trattato – affiancassi io l'amico Kellenbenz nella conduzione e nello sviluppo di questa iniziativa sino alla stampa di questo volume.

[16] Intelligenti spunti per la situazione italiana in E. BRAMBILLA, *Per una storia materiale delle istituzioni ecclesiastiche*, in «Società e storia», 1984, n. 24, pp. 395-450.

# Fisco, religione e Stato nell'antico Impero tedesco

di *Hermann Kellenbenz*

I.

Il tema del nostro seminario ruota attorno a tre parole chiave. Parliamo qui infatti del rapporto fra la sfera religiosa e l'autorità suprema, che trascriviamo con il concetto di Stato, e più in particolare parleremo del ruolo del fisco. Come ambito cronologico ci siamo prefissati l'età confessionale, in cui si verificarono gli eventi carichi di conseguenze della riforma e della controriforma, ovvero della riforma cattolica. L'ambito geografico è dato da un lato dal mondo degli Stati della penisola appenninica, dall'altro dall'impero e dai suoi territori, per cui noi, che qui rappresentiamo uno dei due gruppi, ci limiteremo ai problemi delle zone nordalpine.

In relazione alla definizione del termine 'fisco' vogliamo impiegare la concezione odierna che si ha di questa parola, diffusasi comunemente a partire dal XVIII secolo. Intendiamo dunque per fisco l'insieme delle entrate statali e il patrimonio finanziario dello Stato. Nelle nostre relazioni si affronteranno pertanto gli aspetti finanziari del rapporto fra Chiesa e Stato [1].

Come nella penisola appenninica, così anche in Germania, nell'arco di tempo in esame non abbiamo uno Stato, bensì una quantità disordinata di creazioni statali, per cui la situazione è caratterizzata dal dualismo fra il re/imperatore e l'impero. Di fronte al re, che con l'incoronazione a

[1] G. NEUSSER, *Fiskus*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG)*, I, Berlin 1971, pp. 1135-1139.

imperatore riceve una sanzione aggiuntiva come sovrano dell'impero, si trova l'impero come personificazione ideale di tutti i ceti. Il sistema dualistico di imperatore e impero ha conservato tutti i suoi connotati fin dalla fine del Medioevo, per cui l'impero è rappresentato dai ceti gerarchicamente suddivisi dei principi elettori e principi, prelati, signori e città, i quali si riuniscono in assemblee generali alle diete imperiali.

È interessante per noi notare inoltre in particolare come nell'ambito della struttura per ceti dell'impero, così come essa si presenta a partire dalla matricola di Worms (1521), il clero figuri in tre gruppi: fra i principi elettori, fra i principi e fra i cosiddetti ceti. All'interno di questi ultimi viene fatta un'ulteriore distinzione fra prelati, conti, signori e città. La matricola di Worms riporta complessivamente 384 ceti. Essi sono ripartiti nei seguenti gruppi: 7 principi elettori, 49 principi ecclesiastici dell'impero (oltre a 4 vescovi, di cui 3 sono principi elettori), 45 vescovi, quindi 31 principi temporali dell'impero, 65 prelati (cioè canonici e abati), 14 badesse, 4 superiori di ordini, 137 conti e signori, 84 città libere e imperiali [2].

## II.

Arriviamo così alla questione riguardante il modo in cui nell'impero si giunse ai particolari intrecci fra lo Stato (o i poteri pubblici che operavano nel senso del futuro Stato) e la Chiesa. Ciò era legato al fatto che nel corso delle generazioni l'alta nobiltà, i principi e i conti riuscirono in gran misura ad assicurarsi la trasmissione dei benefici ecclesiastici. Bastano alcune parole chiave per indicare la linea di sviluppo di tale processo: anzitutto il concordato di Worms del 1122, che pose i vescovi e gli abati imperiali (peraltro da eleggere liberamente in termini di diritto canonico) in quanto principi spirituali «in una posizione giuridica comparabile, accanto ai potenti temporali».

[2] A. Gerlich, *Reichsstände, Reichsstandschaft*, in *HRG*, III, pp. 760 ss.

Quindi la *Confoederatio cum principibus ecclesiasticis* dell'imperatore Federico II del 1220. Essa ridusse l'influenza del re sulle signorie ecclesiastiche e consentì a queste lo sviluppo di proprie signorie territoriali, le quali si differenziavano da quelle dei principi temporali solo per il fatto che contenevano contemporaneamente anche un ufficio ecclesiastico. Il fatto che Federico Barbarossa avesse posto dei ducati nelle mani del clero, come nella Westfalia a favore dell'arcivescovo di Colonia e nella Franconia a favore del vescovo di Würzburg, ha favorito tale sviluppo, e a partire dalla seconda metà del XIII secolo abbiamo nelle signorie territoriali ecclesiastiche significativi inizi di organizzazione territoriale, operante anche sul piano fiscale.

D'altra parte la duplice posizione di titolare di una dignità ecclesiastica e di principe temporale determinò caratteristiche che se da un lato contribuirono a stabilizzare la signoria territoriale, dall'altro però la limitarono. Non si arrivò alle divisioni territoriali spesso fatali. Il signore ecclesiastico era principe eletto e soggetto al suo *gremium* di elettori, il capitolo del duomo. L'influenza dei capitoli del duomo si manifestava nelle capitolazioni elettorali e nei diritti di controllo, cosa che si rese evidente soprattutto in riguardo alle finanze. In linea generale non era possibile tassare la nobiltà canonicale e inserirla così nella società dei sudditi.

Si è parlato delle debolezze dei rappresentanti della Chiesa imperiale di fronte agli Stati dei principi temporali, fondati sul principio dinastico, e si sono definiti i primi come fenomeni anacronistici. Per un altro verso è necessario tener conto dei servizi offerti dallo Stato ecclesiastico in relazione all'espansione territorial-statale [3].

[3] Cfr. *Säkulare Aspekte der Reformationszeit*, hrsg. von H. ANGERMEIER (unter Mitarbeit von R. Seyboth) (Schriften des Historischen Kollegs, 5) München-Wien 1987, pp. 10 s. Si veda inoltre H. LUTZ, *ibidem*, pp. 16 s.; W. REINHARD, *ibidem*, pp. 107 ss. pone l'accento sull'opposizione fra Chiesa universale e Stato della Chiesa richiamando il volume di P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografia 3), Bologna 1982.

In maniera analoga ai principi ecclesiastici, i titolari di territori temporali si sforzarono di far rientrare nella loro sfera di dipendenza le proprietà della Chiesa situate entro i confini del loro territorio. Le alterne vicende dell'epoca dello scisma e dei concili favorirono tali tendenze. Diversi principi riuscirono, aiutati da privilegi pontifici, a consolidare titoli giuridici come l'avvocazia, il patronato e il feudo ecclesiastico. Tali privilegi si resero più che mai evidenti nell'ambito della tassazione e della limitazione dell'acquisto di beni della «mano morta». Accadde così che le camere dei principi facessero sempre più conto sulle entrate provenienti dall'ambito dei beni ecclesiastici [4].

III.

Per comprendere meglio questi sforzi è utile volgere uno sguardo allo sviluppo dello Stato territoriale del principe nel periodo antecedente l'inizio della riforma, cioè in particolare a partire dal XV secolo. Si è soliti parlare dello sviluppo dello Stato territoriale del principe nel periodo di passaggio dal tardo Medioevo alla prima età moderna ricorrendo a una formulazione molto generale, e questo a spese dell'economia cittadina antecedente quest'epoca. Così facendo è stato spesso calcato eccessivamente l'accento sull'opposizione fra l'economia territoriale e l'economia cittadina quale conseguenza della discussione sulla teoria degli stadi. Un'osservazione più approfondita della situazione nell'impero ha mostrato come non si possano trascurare gli inizi di un'economia territoriale già nel XIII secolo. Dopo una fase critica questo impianto iniziale fu sviluppato ulteriormente da vari signori territoriali nel corso del XV secolo. La signoria territoriale deve essere considerata dunque come fattore codeterminante della vita economica. Qui ci interessa soprattutto la politica nei confronti della Chiesa. In tutta una serie di territori, ad esempio nella marca di Brandeburgo, in Pomerania, nello Schleswig-Holstein, in Sassonia e in Austria, si assiste alla

[4] H.-J. BECKER, *Kirchengut*, in *HRG*, II, Berlin 1978, pp. 753 ss.

nascita di un regime ecclesiastico di tipo signorile-territoriale [5].

Le varie divisioni presenti all'interno della Chiesa favorirono tale tendenza. Con l'ausilio dei *pacta conventa*, vale a dire di concessioni ai principi, i papi cercarono di rafforzare la loro posizione nei confronti del concilio. Martino V inaugurò questa politica nel 1418 a Costanza. Fu poi Eugenio IV a portarla avanti. Così, nel 1443 Federico III di Asburgo stipulò con la Chiesa un concordato che gli conferiva vari diritti relativi alla giurisdizione ecclesiastica nei territori austriaci. Il suo obiettivo era quello di sottrarre i territori austriaci alla dipendenza dal vescovo di Passavia. Questo non gli fu possibile, ma egli riuscì comunque poco dopo ad affermare due nuovi vescovadi a Vienna e a Wiener Neustadt (1469) [6]. La cosiddetta questione dell'obbedienza consentì a papa Eugenio IV e ai suoi negoziatori di sfondare, mediante concessioni nei cosiddetti concordati dei principi del febbraio 1447, il fronte dei principi che premevano per un'attuazione dell'idea conciliare, soprattutto principi elettori [7].

In questo contesto il duca Bogislavo X di Pomerania riu-

[5] H. SPANGENBERG, *Territorialwirtschaft und Stadtwirtschaft. Ein Beitrag zur Kritik der Wirtschaftsstufentheorie* («Historische Zeitschrift», Beiheft 24), München-Berlin 1932, pp. 14 ss.; O. HINTZE, *Die Epochen des evangelischen Kirchenregiments in Preussen*, in «Historische Zeitschrift», 97, 1906; A. WERMINGHOFF, *Neuere Arbeiten über das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland während des späteren Mittelalters*, in «Historische Vierteljahrschrift», 1908, pp. 173 ss.; U. STUTZ, *Die Anfänge des Landeskirchentums am Niederrhein*, in «Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein», 55, 1908.

[6] K. LECHNER, *Österreich*, in *Geschichte der deutschen Länder, Territorien* – PLOETZ, I: *Die Territorien bis zum Ende des Alten Reiches*, hrsg. von G.W. SANTE, Würzburg 1964, p. 463.

[7] A. WERMINGHOFF, *Nationalkirchliche Bestrebungen im deutschen Mittelalter*, 1910, pp. 22 ss., 33 ss., 86 ss.; E. CONCI, *La Chiesa cattolica e i vari Stati. Per una storia del diritto concordatario*, Napoli 1954; H.E. FEINE, *Kirchliche Rechtsgeschichte*, Köln-Graz 1964$^4$; H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Karlsruhe 1966, pp. 179 ss., 292 ss., 317 s.; H.-J. BECKER, *Konkordat* (Mittelalter und Neuzeit), in *HRG*, II, pp. 1067-1070.

scì con l'ausilio di consiglieri abbastanza colti e di una cancelleria modernizzata a riportare sotto l'amministrazione ducale i possessi con relative pertinenze dati in gran parte in pegno, nonché a trasformare le vecchie avvocazie in distretti d'ufficio ducali con capi di distretto e a rimodernare il sistema delle imposte, della moneta e della giustizia. Nei confronti della nobiltà si assistette ad un maggior rigore nell'applicazione del diritto feudale, i diritti e le franchigie doganali vennero ridotti, almeno là dove questo fu possibile. A ciò si conformarono le attenzioni per il commercio, gli affari e lo sviluppo della rete del traffico. In particolare, e questo ci interessa più di tutto, il duca riuscì a imporre la propria influenza sull'amministrazione dei monasteri e del patrimonio ecclesiastico. A Roma egli ottenne la nomina del proprio consigliere Dr. Martin Karith a coadiutore dell'episcopato di Kammin e questi amministrò poi su desiderio del duca la signoria ecclesiastica nelle vesti di vescovo (fino al 1521) [8].

Aggiungiamo poi a questo l'esempio dell'Assia, che soprattutto in questa sede rappresenta purtroppo un posto da colmare dopo che è rimasto vuoto in seguito alla scomparsa improvvisa del nostro stimato collega Ingomar Bog. La situazione dell'Assia è degna di nota già per il solo fatto che di fronte al langravio l'arcivescovo di Magonza rappresentava un dignitario che fin da principio fece apparire privo di prospettive il suo degradamento a vescovo territoriale, analogo a quello che si era reso possibile in altri territori [9]. Una particolare debolezza del langra-

[8] E. BÜTOW, *Staat und Kirche in Pommern im ausgehenden Mittelalter*, in «Baltische Studien», NF, 14, 1910, pp. 114 ss.; R. SCHMIDT, *Das Stift Cammin, sein Verhältnis zum Herzogtum Pommern*, in «Baltische Studien», NF, 61, 1975, pp. 23 ss.; R. SCHMIDT, *Bogislaw X., Herzog von Pommern*, in *Lexikon des Mittelalters*, II, München etc. 1985, pp. 326-328.

[9] W. HEINEMEYER, *Territorium und Kirche in Hessen vor der Reformation*, in «Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte», 6, 1956, pp. 138-163; W. HEINEMEYER, *Die Territorien zwischen Reichstradition, Staatlichkeit und politischen Interessen*, in *Säkuläre Aspekte der Reformationszeit*, cit., pp. 77-89.

viato dell'Assia era dovuta al suo accentuato frazionamento. Ma se da una parte i langravi lavorarono con risolutezza alla riduzione di questo frazionamento, dall'altra il loro avversario più pericoloso in questo sforzo era proprio l'arcivescovo di Magonza, impegnato a sua volta come principe territoriale a completare il proprio territorio. Ben lontano dal complesso principale del principato ecclesiastico di Magonza, distribuito attorno al corso inferiore del Meno, precisamente a nord del territorio dell'Assia, si trovava l'Eichsfeld. La superiorità del langravio Ludovico I in una contesa armata del 1427 assicurò per l'epoca successiva il predominio del langraviato sulla signoria del principe-vescovo. Inoltre, la faida di Magonza degli anni Sessanta del XV secolo favorì un notevole arricchimento dei possessi del langraviato. Nonostante le tensioni che alla fine (nel 1521) furono risolte mediante un accordo, all'arcivescovo rimasero tutta una serie di appigli giuridici all'interno del langraviato, che poterono essere sfruttati sul piano fiscale. Si trattava anzitutto della giurisdizione ecclesiastica, nella quale avevano parte anche i cosiddetti arcidiaconi, innanzitutto quelli di Amöneburg e di Fritzlar. Ciò rappresentava un grande ostacolo per l'espansione della sovranità del principe territoriale. Nel 1424 il langravio Ludovico si lamentò della citazione di alcune persone davanti ai tribunali ecclesiastici di Magonza, Höchst, Fritzlar e Amöneburg: queste persone sarebbero state ingannate in modo tale che egli stesso stimò il danno subito dal paese più di 3000 fiorini all'anno. La funzione religiosa poteva essere sospesa facilmente in caso di infrazioni minime. Se anche una sola persona fosse stata bandita la cosa sarebbe stata estesa immediatamente all'intera comunità, cosa che si sarebbe verificata peraltro solo a causa degli alti costi di assoluzione. Per ottenere l'assoluzione ciascuno doveva dare al giudice quanto questi richiedeva. Egli (così il margravio) «non conosce nulla, per temporale che sia, che i giudici ecclesiastici non portino davanti al loro forum». Egli sa bene che tutto ciò avviene solo per via di denaro e di pressione. La prima ordinanza giudiziaria valida per l'intero territorio si atteneva ancora al principio secondo cui le questioni ecclesiastiche

spettavano ai tribunali ecclesiastici, mentre le questioni temporali erano di competenza dei tribunali temporali. L'orientamento successivo fu tuttavia quello di eliminare il «ricorso» ai tribunali ecclesiastici. Così l'ordinanza giudiziaria del 1497 proibiva sotto punizione di esporre lagnanza presso tribunali temporali o ecclesiastici stranieri. Sebbene un accordo del 1502 fra Magonza e l'Assia riprendesse ancora una volta i vecchi principi in caso di diniego della giustizia anche in riguardo al ricorso ai tribunali ecclesiastici, di fatto l'influenza dei tribunali ecclesiastici andò sensibilmente diminuendo a partire dalla svolta del secolo. Dal 1500 il langraviato ebbe la sua massima istanza nel tribunale territoriale dell'Assia.

Un altro complesso di questioni riguarda il consolidamento del potere di avvocazia sui monasteri, là dove questo non fosse già accaduto. Alla fine del XV secolo quasi tutti i monasteri della regione settentrionale dell'Assia si trovavano in realtà sotto il potere di avvocazia dei langravi. In seguito vi furono, come del resto in altri territori, tentativi di opposizione all'espansione del possesso fondiario tramite la «mano morta». Allo stesso modo il langravio Guglielmo il Giovane proibì nel 1491 sotto pena di ammende la vendita di beni temporali a ecclesiastici. E la sorveglianza sui monasteri, così come la esercitò il signore territoriale fino all'epoca di Filippo il Magnanimo, attestava che i monasteri, allo stesso modo degli altri ceti, erano soggetti agli oneri comuni del paese. Di ciò si trova conferma ad esempio nell'opera di sostegno prestata al langravio durante la guerra dei contadini. La Lega sveva impose allora una contribuzione di 182.000 fiorini e delegò i suoi ceti a rinvenire la somma suddetta in denaro o argento «bey irn gaistlichen stifften, capittuln, clöster und pfarrern, under inen gesessen, an musteranzen und andern gezierden von silber». Analoghi decreti del langravio gravarono sui monasteri con un prestito forzoso. La provincia dell'Ordine Teutonico dell'Assia ad esempio dovette procurare 150 marchi in denaro liquido, in argento o in oro. Nella primavera del 1525 si fece una registrazione del patrimonio di chiese e monasteri in Assia. Heine-

meyer vide questo provvedimento «in relazione con la politica ecclesiastica tradizionale dei predecessori di Filippo, e non come un fatto preparatorio della secolarizzazione avvenuta solo due anni più tardi» [10]. Se da un lato Filippo motivò il suo provvedimento con l'abbandono dei monasteri da parte di molti monaci e suore e con il conseguente pericolo che la proprietà della Chiesa venisse alienata, Heinemeyer fa notare dall'altro come tale provvedimento fosse anche atto a rafforzare l'influenza del signore territoriale sull'amministrazione dei beni delle chiese e dei conventi. Egli vede qui un parallelo con l'elettorato di Sassonia, con il quale vi era un patto di successione reciproca. Anche nell'elettorato di Sassonia si ebbero sotto Federico il Saggio provvedimenti miranti ad un maggior controllo del patrimonio ecclesiastico. Fra questi vi fu ad esempio la pretesa di controllare la contabilità dei conventi, nonché di nominare e destituire gli amministratori dei beni dei monasteri [11]. È illuminante di una situazione che sotto molti aspetti va ben oltre l'Assia, il fatto che Heinemeyer sottolinei come la superiorità territoriale dei langravi si estendesse già alla vigilia della Riforma ad ampi ambiti della vita ecclesiastica, senza che si potesse parlare di una chiesa territoriale dell'Assia né fossero già visibili solidi ponti di passaggio dalla politica ecclesiastica tardo medioevale al governo delle chiese territoriali luterane da parte del principe territoriale [12].

Per quanto riguarda la politica fiscale dei signori territoriali nei confronti del clero nell'epoca antecedente la Riforma si registrano pochi lavori recenti. Ho qui a disposizione uno studio sulle imposte statali nei ducati del Reno inferiore Jülich e Berg [13]. Contrariamente ad altri territori,

[10] W. HENEMEYER, *Territorium und Kirche*, cit., p. 161.

[11] P. KIRN, *Friedrich der Weise und die Kirche*, in *Beiträge zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit*, hrsg. von W. GOETZ, 30, 1930, pp. 36 ss.

[12] W. HEINEMEYER, *Territorium und Kirche*, cit., pp. 162 ss.

[13] St. WAGNER, *Staatssteuern in Jülich-Berg. Von der Schaffung der Steuerverfassung im 15. Jahrhundert bis zur Auflösung der Herzogtümer*

qui i prelati non rientravano nei ceti provinciali almeno dalla fine del XIV secolo. In occasione di concessioni fiscali il signore li convocava in assemblee straordinarie. Mentre i ceti erano tenuti al pagamento delle imposte territoriali, al clero veniva richiesta una cosiddetta *Rentensteuer*, una specie di imposta sul reddito, documentabile per la prima volta nel 1440, quindi di nuovo negli anni 1505, 1526, 1532, 1535, 1542, 1552, prevalentemente destinata alla difesa dell'impero. A partire dal 1526 fu imposta una tariffa fissa, compresa fra un sesto e un decimo del reddito, e inferiore quindi alle imposte dei ceti laici. Ad accollarsi la maggior parte delle imposte autorizzate erano di regola i monasteri e le confraternite. I parroci e i vicari, i quali non arrivavano a percepire un reddito annuo di 50 fiorini, ne rimasero esonerati interamente nel 1582 e anche in seguito. Accanto a questa fascia di ecclesiastici più poveri vi erano però anche quelli più benestanti, i quali davano in affitto la loro parrocchia ad altri religiosi. In questo caso venivano tassati sia i locatari che gli affittuari (così nel 1522). Il clero di Colonia, che disponeva di vaste proprietà nei ducati, si adoperò per venir escluso dalle imposte sul reddito, cosa che peraltro il governo respinse il più possibile, a causa delle conseguenze che si sarebbero avute per il resto del clero.

Anche qui troviamo il tentativo di limitare quanto più possibile l'estensione del possesso della «mano morta». Così, in base ad una legge del 1478, non fu più concesso a religiosi di acquisire beni nobiliari esenti da tasse. Altre leggi in tal senso furono emanate negli anni 1511, 1514 e 1520.

La questione della tassazione del clero ebbe un ruolo importante nella discussione sulla guerra dei contadini. I sudditi del principe vescovo di Augusta pretesero che «gmain landsteuer... sollent die gaistlichen wie die weltlichen schuldig sein». Una richiesta analoga fu fatta nella contea di Rheinfelden, lungo il corso superiore del Reno,

*in den Jahren 1801 und 1806* (Kölner Vorträge und Abhandlungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Heft 27), Köln 1977.

nei confronti del commendatario della casa dell'Ordine Teutonico di Beuggen [14].

Il fatto che nei territori di Jülich e Berg il clero non avesse costituito una propria curia per rappresentare i propri interessi cetuali di fronte al signore territoriale è un caso del tutto particolare nella complessa storia costituzionale dei territori tedeschi nel tardo Medioevo. Là dove i prelati erano membri dei ceti provinciali essi rappresentavano alle diete il clero intero. Nei territori dei principi laici vi rientravano i vescovi soggetti al signore del territorio, i rappresentanti delle chiese canonicali e dei monasteri (preposito, abati e badesse). Nei territori ecclesiastici spettò fin da principio al capitolo del duomo una posizione preminente. A Colonia la cosiddetta nobiltà canonicale si spinse così avanti da suddividersi in una curia di conti e una di cavalieri. A Hildesheim il capitolo del duomo si separò dal ceto dei prelati. Fra i diritti più importanti delle diete territoriali vi erano, come già detto, l'autorizzazione delle imposte, soprattutto in riferimento alle imposte imperiali [15].

Per il nostro tema rivestono inoltre interesse le diete imperiali come rappresentanza dei ceti di fronte all'imperatore, soprattutto le diete dal 1498 al 1521, dove le discussioni intorno agli interessi finanziari portarono a decisioni destinate ad avere un significato fondamentale per l'evoluzione successiva. Con le due imposte dei *Römermonate* e dei *Kammerzieler* si rinvennero i mezzi che consentirono di affrontare i pericoli di guerra che minacciavano l'impero soprattutto da parte dei Turchi e da parte della Fran-

[14] P. BLICKLE, *«Der Sturn halb ist unser Beger uns zu ringen». Die Bedeutung des Steuerwesens für den Bauernkrieg von 1525*, in *Mit dem Zehnten fing es an. Eine Kulturgeschichte der Steuer*, hrsg. von U. SCHULTZ, München 1986, pp. 143-152.

[15] G. OESTREICH, *Geist und Gestalt des frühmodernen Staats*, Berlin 1969; V. PRESS, *Steuer, Kredit und Repräsentation. Zum Problem der Ständebildung ohne Adel*, in «Zeitschrift für Historische Forschung», 2, 1975, pp. 59 ss.; O. VON REHDEN-DOHNA, *Landständische Verfassungen*, in *HRG*, II, pp. 15-78 ss.

cia, nonché di finanziare un tribunale supremo dell'impero (*Reichskammergericht*) sottratto all'influenza diretta dell'imperatore. Il *Römermonat* si collegava all'antico obbligo dei membri dell'impero di prendere parte alla spedizione del re alla volta di Roma, dove doveva essere incoronato imperatore dal papa.

Come base di calcolo serviva la matricola imperiale, che consisteva in una lista delle prestazioni alle quali erano tenuti i ceti imperiali, innanzitutto con l'impiego di truppe. Il meccanismo della matricola imperiale cominciò ad essere impiegato a partire dal 1422, allorché si trattò di respingere la minaccia degli Ussiti. Con la compilazione e la continuazione della matricola imperiale si poneva di volta in volta la questione di quali territori fossero immediati dell'impero, soprattutto a partire dal 1471, quando i «ceti destinati al contributo» iscritto a matricola per allontanare la minaccia dei Turchi furono autorizzati a finanziare il loro contingente militare mediante imposte. Ciò doveva «nach Gehalt und Gelegenheit der Zinß, Nuz und Gült, so Im [al signore territoriale] in sein Cammer und zu seinem Fürstl. Wesen dienen». I signori territoriali usarono quest'occasione per imporre tributi anche a conti, vescovi e abati. In seguito sorsero numerose controversie attorno alla cosiddetta «esenzione» di questi titolari di signoria dal pagamento della tassa imperiale e intorno al problema se fossero soggetti al signore territoriale oppure immediati dell'impero [16].

IV.

Trasformazioni radicali subentrarono con la Riforma. Nei territori che aderirono alla dottrina luterana e ad altre

[16] J. SIEBER, *Zur Geschichte des Reichsmatrikelwesens im ausgehenden Mittelalter (1422-1521)*, 1910; J. MÜLLER, *Veränderungen im Reichsmatrikelwesen um die Mitte des 16. Jahrhunderts*, in «Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg», 23, 1896, pp. 115 ss.; D. WILLOWEIT, *Matrikel*, in *HRG*, III, pp. 389-391; P. MORAW, *Der «Gemeine Pfennig». Neue Steuern und die Einheit des Reichs im 15. und 16. Jahrhundert*, in *Mit dem Zehnten fing es an*, cit., pp. 130-142; P. SCHMID, *Reichssteuern, Reichsfinanzen und Reichsgewalt in der er-*

correnti riformatrici una gran parte dei beni ecclesiastici vennero secolarizzati [17]. Una certa parte di questi venne conservata per fini ecclesiastici, soprattutto per mantenere chiese e scuole e per pagare i parroci. Nel ducato di Hannover fu istituita una camera dei monasteri destinata a finalità caritative e religiose e soggetta al controllo del governo. Una gran parte dei beni secolarizzati andò peraltro a vantaggio della camera del principe e servì fra l'altro a saldare i debiti con i ceti del territorio. Un problema importante derivò dalla scomparsa delle istituzioni caritative della Chiesa cattolica. Si dovettero trovare allora nuove soluzioni. In parte le si rinvennero in casse particolari. Queste venivano alimentate dalle rendite dei beni ecclesiastici oppure si ricorreva a fondazioni benefiche. L'esempio più precoce è quello dell'ordinanza sulle elemosine di Wittenberg, istituita già nel 1522 sotto l'influenza di Karlstadt. L'anno successivo seguì, conseguentemente ad una sollecitazione di Martin Lutero, l'istituzione di una cassa nella cittadina di Leisnig. Nello stesso periodo o poco tempo dopo varie grandi città ebbero istituzioni analoghe, come ad esempio Augusta e Norimberga nel 1522, Strasburgo e Breslavia nel 1523. Nei territori settentrionali dell'impero Amburgo offre un esempio di rilievo. Il ritardo cronologico è indicativo della divergenza mano a mano che si sale verso il nord. Qui, nell'agosto 1527 la parrocchia di S. Nicolò iniziò con l'istituzione di una «cassa di Dio»; nel mese di dicembre il consiglio e la cittadinanza decisero di adottare l'innovazione di S. Nicolò anche per le altre tre parrocchie. In ciascuna parrocchia vi erano 12 sovrintendenti dei poveri, che assieme formavano il collegio dei Quarantotto. Più tardi questo si trasformò in collegio dei Sessanta. Da esso venivano prescelti tre *seniores* o anziani, designati, in qualità di rappresentanti della comunità, a controllare il senato in materia di chiesa e di istruzione. Infine fu istituita una quinta cassa

*sten Hälfte des 16. Jahrhunderts*, in *Säkuläre Aspekte der Reformationszeit*, cit., pp. 153-198.

[17] H.-J. BECKER, *Kirchengut*, cit.

detta «cassa generale di Dio» riservata alle faccende di monasteri e di ospedali. Nell'ottobre 1538 il dr. Johannes Bugenhagen, addetto all'ordinamento della nuova situazione della chiesa a Braunschweig, si trasferì ad Amburgo e dopo un'attività di otto mesi la città ebbe un ordinamento ecclesiastico adeguato anche agli svolgimenti successivi. Un sovrintendente quale capo supremo e una cassa comune contribuirono al processo di unificazione del tutto.

La scuola del duomo, ospitata nel monastero di S. Giovanni, venne sostituita dallo Johanneum, un nuovo tipo di scuola di eruditi. All'organizzazione scolastica Bugenhagen dedicò particolare attenzione. Oltre alla scuola di latino nel monastero di S. Giovanni doveva essere istituita una scuola tedesca e in ciascuna parrocchia una scuola per le ragazze che dovevano frequentare la scuola per uno o due anni, ma solo per una o due ore al giorno. Bugenhagen previde anche una biblioteca che avrebbe dovuto contenere non solo buoni libri, cioè testi di teologia, ma anche testi di letteratura scientifica non teologica. Il tutto doveva essere coronato da una sorta di accademia, un'idea destinata ad essere realizzata solo nel 1613 con la fondazione del ginnasio accademico. Tutto questo sta a dimostrare come il nuovo assetto sia derivato dalla combinazione di un patrimonio di idee teologico-riformato e umanistico. In questo processo gli strumenti ottenuti dalla secolarizzazione servirono da base materiale. Le trasformazioni trovarono la loro sanzione definitiva nel maggio 1529 ad opera del senato e della comunità. L'ordinanza ecclesiastica e il cosiddetto lungo recesso rappresentarono per l'epoca futura il fondamento dello stretto collegamento fra governo temporale e Chiesa. Il clero minore fu accontentato con il pagamento delle somme corrispettive, gli ospedali divennero strutture cittadine. Due monasteri (quello dei francescani e quello dei domenicani) vennero soppressi. Qualche difficoltà fu data dalle suore del convento di S. Giovanni a Harvestehude, situato davanti alle mura della città. Gli edifici furono abbattuti e le ricche proprietà nello Holstein vennero incamerate. Gli introiti

che ne derivarono formarono un tesoro destinato al sostentamento di vedove e ragazze non maritate appartenenti a famiglie cittadine eminenti.

Diversi problemi diedero i prebendari del capitolo del duomo. Come appartenenti all'arcivescovato di Brema essi insistettero sulla loro indipendenza dalla città, procurandosi dall'imperatore i relativi salvacondotti. Nacque da questo fatto un processo davanti al tribunale dell'impero (*Reichskammergericht*). Esso si concluse dopo 35 anni con un accordo. Ai prebendari, che nel frattempo erano passati per la maggior parte al luteranesimo, vennero restituiti i loro diritti temporali. Il duomo rimase la loro chiesa particolare, peraltro con un predicatore luterano. Essi rimasero in possesso delle fondazioni religiose, ad eccezione di 600 marchi destinati all'organizzazione scolastica. Rimasero a loro inoltre le entrate derivanti dai cereali e le imposte provenienti dai villaggi della città. Il capitolo aveva vaste proprietà nel ducato di Holstein. Lì esso perse anzitutto la giurisdizione ecclesiastica. I suoi villaggi passarono più tardi al conte di Schauenburg e al duca di Holstein-Gottorf [18].

Ho posto in risalto l'esempio di Amburgo perché esso consente di illustrare anche una delle situazioni costituzionali più complesse. La città stessa, membro eminente della Lega delle città anseatiche, non godeva minimamente dello stesso grado di libertà di città imperiali come Lubecca, in quanto i duchi di Holstein pretendevano di esercitare su di essa la signoria feudale. Signori territoriali erano i re di Danimarca e i duchi di Gottorf. Solo nel 1618 la città ottenne dall'imperatore il riconoscimento della sua immediatezza all'impero, anche se la casa Oldenburg non rinunciò del tutto ai suoi diritti. Il capitolo

[18] H. REINCKE, *Hamburg. Ein Abriss der Statdtgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Bremen 1926, pp. 43 ss. E. FEDDERSEN, *Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins*, II: *1517-1721*, Kiel 1935, 1. Lieferung, pp. 69 ss., 75 s.; G. APEL, *Die Güterverhältnisse des hamburgischen Domkapitels*, Hamburg 1934, pp. 75 ss.

del duomo tuttavia faceva parte, come già accennato, dell'arcivescovato di Brema.

Anche nello Holstein e nel ducato dello Schleswig uniti fra loro fin dal 1460, la via verso la Chiesa territoriale aveva fatto qualche passo in avanti già prima della riforma. Il signore territoriale era patrono di diverse chiese, in modo analogo a città, comuni rurali e nobili. In particolare il re di Danimarca, in quanto supremo feudatario del ducato dello Schleswig, esercitava un particolare diritto di patronato sull'unico vescovato nel territorio dello Schleswig. Questo si manifestava naturalmente soprattutto nel conferimento dei benefici. A ciò si aggiungeva poi il diritto di avvocazia sui conventi, la limitazione del possesso ecclesiastico e della giurisdizione ecclesiastica. Ciò nonostante si era ancora lungi dall'obiettivo a cui si tendeva, vale a dire l'istituzione della Chiesa territoriale. A ciò si opponevano tutta una serie di fattori. Si innestarono così nei ducati anche i vescovati di Ripen, Odense, Lubecca e Amburgo-Brema. Non esisteva inoltre una signoria territoriale unitaria. A partire dal 1490 i ducati erano divisi fra una linea regia e una ducale, entrambe della casa dei Gottorf. A questi si aggiunsero fino al 1559 la repubblica dei contadini di Dithmar e fino al 1640 la signoria di Pinneberg, appartenente agli Schauenburg.

Nei ducati la riforma si affermò nel corso degli anni '20. Gli articoli di Hadersleben del 1528 costituirono il più antico ordinamento ecclesiastico nel nord e fornirono il germe per la Chiesa territoriale danese-norvegese e dello Schleswig-Holstein. Nella signoria di Pinneberg la riforma venne introdotta peraltro solo nel 1561 con un atto amministrativo del governatore.

Nei ducati il signore territoriale (il duca Cristiano, il successivo re Cristiano III, nelle vesti di luogotenente) ridusse le decime dei contadini, e nel febbraio del 1526 gravò i beni della Chiesa e dei conventi di forti tasse. Quindi si avviò un intenso processo di secolarizzazione. Nelle città vennero chiusi i conventi degli ordini dei mendicanti. Furono conservati solo alcuni conventi femminili riservati alle ragazze di famiglie nobili. Rimasero pure i capitoli del

duomo con i loro introiti, ad eccezione della collegiata di Hadersleben. Lo stesso Lutero consigliò Cristiano III di destinarli ad alloggio per anziani predicatori o istitutori.

La rottura fu provocata poi da Cristiano, dopo che la guerra per la corona danese si era risolta a suo favore. Nel 1536 egli poté imporre la Riforma in Danimarca, impiegando come elemento di attrazione l'incameramento dei beni della Chiesa e grandi concessioni alla nobiltà. L'ordinanza ecclesiastica di Bugenhagen del 1537 si ricollegava strettamente agli articoli di Hadersleben, così che nacque «sotto molteplici aspetti una autentica struttura di Chiesa di Stato». Grazie alla collaborazione di Bugenhagen l'ordinanza ecclesiastica valida per la Danimarca venne accolta in forma parzialmente diversa anche dai ceti dei due ducati. In questo modo la Chiesa evangelica dei ducati divenne Chiesa di Stato. Dei sei capitoli dell'ordinanza ci interessano qui in particolare quelli riguardanti la situazione delle scuole, il sostentamento dei predicatori e dei poveri, gli emeriti, frati e suore, il vescovo, le visite e la scuola capitolare nello Schleswig [19].

## V.

Con l'espressione 'ordinanza ecclesiastica' (*Kirchenordnung*) viene inteso uno dei termini più importanti per la nuova situazione venutasi a creare con la Riforma. Tutti i territori che passarono alla nuova dottrina emanarono una simile ordinanza ecclesiastica, per lo più verso la fine del processo di trasformazione. Lo Schleswig Holstein arrivò relativamente tardi a compiere questo passo.

Fra le ordinanze ecclesiastiche più antiche, dotate di validità sul territorio soggetto alla signoria del principe rien-

[19] E. FEDDERSEN, *Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins*, cit., II, pp. 8 ss.; O. BRANDT, *Geschichte Schleswig-Holsteins*, Kiel 1981[8], p. 16; G.E. HOFFMANN – K. REUMANN, *Die Herzogtümer von der Landesteilung von 1544 bis zum Kopenhagener Frieden von 1660* (V. PAULS – O. KLOSE, *Geschichte Schleswig-Holsteins*, 5 Bde.), Neumünster 1986, 2. Lieferung, pp. 92 ss.; H. KELLENBENZ, *Schleswig in der Gottorfer Zeit 1544-1721*, Schleswig 1985, pp. 211 ss.

tra quella di Franz Lambert d'Avignone per l'Assia, risalente al 1526, che però per intervento di Lutero non arrivò ad ottenere alcuna obbligatorietà giuridica. Sono dello stesso anno le ordinanze di Schwäbisch-Hall e della terra di Hadeln. Seguono poi Braunschweig (1528), Amburgo (1529), Lubecca (1531), la Pomerania (1534), Braunschweig-Wolfenbüttel (1543). In questo processo si formarono diverse famiglie, fra le quali una costituiva il modello, come ad esempio le famiglie della Germania settentrionale, per le quali fu determinante Bugenhagen, quindi quelle di Norimberga o di Emden del 1571, queste per le chiese riformate [20].

Si trovano fra le altre cose in queste ordinanze sulle chiese dati riguardanti la formazione, la verifica, l'ordinazione e l'insediamento dei sacerdoti nonché la loro retribuzione, dati riguardanti poi l'organizzazione scolastica e dei poveri (con le già ricordate istituzioni di casse) e sull'amministrazione del possesso fondiario e del patrimonio della Chiesa.

Spesso le ordinanze ecclesiastiche vennero completate da ulteriori ordinanze quando mancavano disposizioni corrispondenti nell'ordinanza ecclesiastica stessa, come ad esempio sul destino dei monasteri, sull'organizzazione della scuola e delle retribuzioni.

La nascita delle ordinanze in materia ecclesiastica era strettamente collegata alle visite che furono istituite per la prima volta nel 1526 per susseguirsi poi numerose lungo tutto il secolo. In questo ambito il signore territoriale si arrogò il diritto di visita che era stato fino ad allora del vescovo. I visitatori, per lo più teologi e giuristi, avevano fra l'altro il compito di verificare non solo il comportamento, ma anche i mezzi di sostentamento dei sacerdoti, l'organizzazione scolastica, l'amministrazione dei beni del parroco, delle chiese e dei conventi. In un certo senso le ordinanze in materia ecclesiastica non facevano che riepilogare i risultati delle visite.

[20] H. NIEBERGALL, *Kirchenordnung*, in *HRG*, II, pp. 762-771.

Un'altra parola chiave in questo contesto è quella di Chiesa territoriale [21]. Con la Riforma si afferma solidamente nell'antico impero il principio territoriale statale secondo il quale nei ceti del territorio i prelati (nella misura in cui non erano secolarizzati o usciti dalla Chiesa) furono assoggettati agli obiettivi assolutistici del signore territoriale. Dal punto di vista fiscale i ceti del territorio hanno ancor più che in precedenza il compito di contribuire al finanziamento di particolari spese e all'estinzione dei debiti.

Il processo di evoluzione che con la Riforma ebbe un forte impulso, trova una prima sanzione con la pace religiosa di Augusta del 1555 [22]. In essa venne assicurata la libertà religiosa ai correligionari cattolici e augustani (cioè luterani). Inizialmente rimasero esclusi i calvinisti e gli zwingliani. Potevano fare una scelta confessionale solo i ceti imperiali, non i sudditi. Degno di nota era a questo riguardo per il nostro tema il *reservatum ecclesiasticum*, la limitazione introdotta da Ferdinando quale rappresentante di suo fratello Carlo, e che i luterani non vollero riconoscere. Essa stabiliva che i ceti imperiali ecclesiastici (arcivescovi, vescovi, abati e abadesse) che rinunciassero alla fede cattolica perdevano *eo ipso* i loro territori e uffici ecclesiastici (signorie ecclesiastiche, abbazie, prelature). Un paragrafo della pace religiosa di Augusta garantiva ai ceti imperiali il possesso di beni e diritti ecclesiastici secondo quanto stabilito nel trattato di Passavia dell'agosto 1552, che aveva posto fine alla rivolta dei principi.

La pace religiosa di Augusta divenne il fondamento di diritto imperiale secondo cui, accanto al cattolicesimo, anche il credo luterano veniva riconosciuto con gli stessi diritti. In questo modo il potere giurisdizionale dei vescovi venne sostituito, nei territori che avevano aderito alla Riforma, dalla giurisdizione ecclesiastica del principe territo-

[21] W. GOEBELL, *Landeskirche*, in *HRG*, II, pp. 1396 ss.

[22] F. MERZBACHER, *Augsburger Religionsfriede*, in *HRG*, I, pp. 259 s.; M. HECKEL, *Religionsfriede, Augsburger*, in *HRG*, III, pp. 869 ss.

riale. L'organizzazione della Chiesa territoriale venne strutturata secondo il principio *cuius regio eius religio*. Lo svantaggio della Chiesa territoriale consisteva nel fatto che essa non possedeva una propria personalità giuridica. Era sì autonoma rispetto alle chiese territoriali adiacenti, ma non nei confronti del principe territoriale, il quale la inserì nella sua organizzazione burocratica soprattutto per mezzo del concistoro o di istituzioni analoghe. Il primo concistoro fu istituito a Wittenberg nel 1539 [23].

Anche nei territori cattolici si rafforzò la tendenza allo sviluppo della Chiesa territoriale, soprattutto nella fase della cosiddetta controriforma [24].

La Chiesa cattolica continuò anche nel periodo successivo a subire notevoli perdite. Solo in seguito alle controversie della guerra dei Trent'anni (compreso l'editto di restituzione del 1629) la pace di Westfalia del 1648 portò ad una maggiore chiarificazione. Essa fissò la data del 1° gennaio 1624 come termine normativo e limite temporale per le trasformazioni avvenute. Furono anche confermate tutte le acquisizioni di beni e istituzioni ecclesiastiche dei protestanti dopo la pace religiosa del 1555. Per il resto fu lasciata alle parti religiose la facoltà di decidere come procedere con il patrimonio ecclesiastico. Sulla base dell'avvocazia ecclesiastica sulla parte cattolica e della *cura religionis* sulla parte protestante i signori territoriali pretesero la supervisione sui beni ecclesiastici e si adoperarono anche in seguito, sia mediante la legislazione sull'ammortamento che mediante la secolarizzazione, per ridurre il patrimonio della Chiesa [25].

## VI.

### *Conclusione*

In questa esposizione introduttiva mi sono sforzato innanzitutto di presentare la complessa relazione fra Stato e

[23] A. ERLER, *Konsistorium*, in *HRG*, II, pp. 1106 ss.

[24] C. LINK, *Kirchenrecht*, in *HRG*, II, p. 791.

[25] F. MERZBACHER, *Kirchenzehnt*, in *HRG*, II, p. 831.

Chiesa nell'antico impero nell'età antecedente la riforma. L'aspetto fiscale ha sempre avuto in questo rapporto un ruolo specifico. Si è chiarito in questo modo come importanti decisioni collegate alla formazione dello Stato moderno abbiano introdotto quello che sarebbe diventato il risultato finale della Riforma [26].

*Appendice*

1. Con la formazione dello Stato territoriale tardo medievale si ebbero per molti aspetti i primi segni di una futura Chiesa territoriale, il cui compito fu tra l'altro quello di far in modo che il clero appartenente ai ceti territoriali si attenesse agli impegni fiscali del proprio territorio.

2. Con la Riforma si assistette ad un rafforzamento della tendenza all'espansione della Chiesa territoriale nei territori divenuti protestanti.

3. Le trasformazioni subentrate con la Riforma favorirono l'inclusione dell'apparato ecclesiastico nella concezione fiscale del territorio. Si possono distinguere qui tre ambiti:
a. l'ambito diocesano;
b. l'ambito dei monasteri;
c. l'ambito comunale.
Nell'ambito diocesano le trasformazioni ebbero come conseguenza che interi vescovati scomparvero (Schleswig) ovvero persero una grande parte della loro proprietà terriera (Worms).

Particolarmente incisiva fu la perdita delle grandi dinastie principesche della Germania settentrionale nella forma di secondogeniture.

Nell'ambito dei monasteri si giunse alla loro soppressione, alla loro conversione in istituti assistenziali nobiliari o in scuole superiori.

Nell'ambito comunale è da notare il ruolo preminente di numerose città imperiali quali anticipatrici della Riforma.

[26] Nel corso della discussione ho cercato di esporre lo sviluppo in uno schema riportato qui in appendice.

Le prestazioni particolari in quest'ambito consistettero nell'assicurazione dei mezzi materiali dell'ufficio parrocchiale, nell'istituzione di scuole e negli sforzi a favore dei poveri.

4. Nei territori che rimasero cattolici abbiamo un'espansione analoga (anche se non così radicale) del fiscalismo principesco, sollecitato dalla condotta dei principi protestanti, e questo a spese della Chiesa, sia attraverso la secolarizzazione dei monasteri che l'uso di altre risorse della Chiesa.

5. Gravi perdite subì la Chiesa imperiale. L'editto di restituzione del 1629 portò ad una parziale restituzione dei vescovati perduti, ma la lotta per il riconoscimento giuridico, soprattutto di presenza e di parola alla dieta, rimase sostanzialmente vana (pace di Westfalia).

# La tassazione nella seconda scolastica e negli scritti politici dell'Italia cinque-seicentesca

di *Marco Bianchini*

## *Dal demanio alle imposte*

Nella sua *Storia delle dottrine finanziarie in Italia* Giuseppe Ricca Salerno ricorda che tra Cinque e Seicento avviene il «passaggio della finanza demaniale del medio evo alla finanza ... fondata principalmente sulle imposte» [1]. È un mutamento determinato dalle accresciute esigenze degli apparati pubblici che si viene attuando senza alcun disegno sistematico. Le nuove tendenze si manifestano lungo direzioni in un certo senso obbligate: nei ripetuti «tentativi per l'istituzione di imposte dirette, speciali ed oggettive, come la fondiaria; nello svolgimento grandissimo dato alle imposte di consumo (accise) e ai dazi di confine; e nella estensione maggiore ed organizzazione più perfetta nelle regalie» vale a dire nelle imposizioni sulle teste, sul bestiame, sulle case, sui fuochi e così via [2]. Le novità, oltre a comportare notevoli aggravi per l'economia delle famiglie, incidono sulle regole del gioco politico, coinvolgendo problemi di giurisdizione, di legittimità, di diritti, di doveri, di ruoli e di funzioni. Non è quindi strano che nella ricca letteratura politica della seconda metà del XVI secolo e dei primi decenni del XVII, la questione della finanza pubblica sia sempre presente e coinvolga, direttamente o indirettamente, una gamma molto vasta di fonda-

[1] G. Ricca Salerno, *Storia delle dottrine finanziarie in Italia*, Palermo 1896², p. 98. Più recentemente E. Stumpo, *Economia naturale ed economia monetaria: l'imposta*, in «Storia d'Italia. Annali», 6, Torino 1983, pp. 521-562.

[2] G. Ricca Salerno, *Ibidem*, p. 84.

mentali questioni di natura filosofica, giuridica, politica ed economica.

*La seconda scolastica*

Tra la folla degli scrittori dell'epoca spiccano, per vastità di dottrina e capacità sistematica, i teologi della seconda scolastica. Dopo la crisi attraversata nell'epoca dell'Umanesimo e del Rinascimento, le scuole cattoliche, sollecitate dagli stessi eventi che portano all'affermazione delle nazioni-stato ed alla Riforma, ritrovano l'unità nella comune ispirazione al pensiero di San Tommaso. La ripresa del tomismo, che dà i suoi primi frutti nel Concilio di Trento, è opera principalmente dei teologi italiani e spagnoli. Tra questi il merito maggiore è attribuito ai Domenicani della Scuola di Salamanca. Essi si distinguono soprattutto sul piano speculativo nella interpretazione delle dottrine aristotelico-tomistiche nella loro generalità. Protagonisti della diffusione della nuova sintesi dottrinale nelle principali università europee e della sua applicazione alle questioni contemporanee sono però i Gesuiti, particolarmente attenti ai problemi di natura giuridica. Il loro contributo in tale campo è, in quest'epoca, di tale importanza da rappresentare una tappa fondamentale nel processo di formazione del diritto occidentale moderno.

Grazie al rilievo assunto non si può sostenere che la seconda scolastica costituisca l'espressione di qualche punto di vista nazionale o locale. Al contrario, esprimendo le istanze universalistiche della Chiesa, fornisce principi intesi a divenire parametro per l'intera umanità. Tuttavia, gli esempi concreti ai quali attinge il singolo teologo provengono, oltre che dal passato, anche dalle realtà locali osservate, le quali sono, come s'è detto, prevalentemente italiane e spagnole. In secondo luogo, l'organizzazione dell'economia e della società di un paese dove la Chiesa ha radici così profonde come l'Italia non può certo ignorare impunemente l'architettura normativa che il magistero ecclesiastico va erigendo. Di conseguenza le opinioni dei giuristi e dei moralisti scolastici sono in via diretta, se ita-

liani, o indiretta, in quanto autorevoli interpreti della dottrina cattolica, parte integrante e fondamentale della riflessione italiana in materia di tassazione.

## *Il diritto e la giustizia*

Riguardo alle discussioni sul fisco nei secoli XVI e XVII vale quanto De Roover ha sostenuto, più in generale, sul pensiero economico d'antico regime:

> «l'economia, nel senso moderno del termine, occupò una posizione del tutto subordinata e continuò ad essere trattata come una questione etica e legale consistente nell'applicazione della legge naturale ai contratti civili. Ciò di cui i dottori medievali si interessarono effettivamente fu di fissare le norme di giustizia che dovevano governare le relazioni sociali.
>
> Seguendo San Tommaso d'Aquino, essi distinguevano due tipi di giustizia: la giustizia distributiva, che regolava la distribuzione della proprietà e dei redditi sulla base della posizione dell'individuo nella società, e la giustizia commutativa, che si riferiva ai rapporti di reciprocità tra individui: vale a dire i beni e i servizi. In altre parole, le questioni economiche facevano parte della giustizia» [3].

E, in tema di giustizia, i contributi più significativi della seconda scolastica si debbono alle pagine di tre gesuiti, i padri Mariana, Suarez e Bellarmino. Essi, discutendo della più generale questione delle leggi civili, si chiedono fino a che punto esse obblighino in coscienza (*in conscientiae foro*) il cristiano in modo che vi si debba conformare per dovere morale.

La delicata questione affonda le sue radici nel basilare argomento delle fonti del potere secolare il quale a sua volta coinvolge i temi attinenti l'autorità del pontefice nel

[3] R. DE ROOVER, *Scholastic Economics*, in «Quarterly Journal of Economics», LXIX, 1955, pp. 161-190; ora in *Business, Banking and Economic Tought in Late Medieval and Early Modern Europe*, Chicago-London 1976, pp. 307-308.

duplice ruolo di capo spirituale e di governante temporale. Le relative risposte sono ben note: l'autorità dei reggitori politici deriva dalla comunità umana. Il potere temporale non è mai, quindi, assoluto, ma vale e deve essere esercitato nei limiti della legge di natura. Questa prescrive ai capi di governo di assicurare «la felicità naturale» alla popolazione che ha il diritto di vivere «in pace, con giustizia e con sufficienza di quei beni che sono necessari alla conservazione della vita corporale e che riguardano la comunità» [4]. Solo il papa, tra i governanti secolari, trae il suo potere direttamente da Dio. Egli, di conseguenza, oltre ad avere giurisdizione diretta sul «patrimonio di Cristo» può, per fini spirituali, dirigere e controllare gli affari di Stato degli altri sovrani. Per le stesse ragioni egli ha la «somma potestà di disporre dei beni temporali di tutti i cristiani» [5].

Come anche in San Tommaso si pongono a confronto una *lex divina* ed una *lex humana*: la prima intesa a rendere «omnes homines... virtuosos» e quindi degni della salvezza eterna; la seconda a preservare «temporalis tratranquillitas civitatis» e ad impedire «ea quae destruunt humanum convictum». E, poiché «habitus qui ordinatur ad finem ultimum sit principalior» la legge divina, amministrata dalla gerarchia ecclesiastica è, per il cristiano, superiore [6].

Rispetto alla *Summa* tomistica e, a maggior ragione, all'*Etica* e alla *Politica* aristoteliche, vi sono, però, nei dottori della seconda scolastica, alcune differenze di rilievo. Innanzitutto, un terzo tipo di legge, quella *oeconomica*,

[4] F. SUAREZ, *Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore*, Lione 1619, cap. XI, 8, p. 142: riportato in *Il Politico*, a cura di M. TRONTI, Milano 1979, I, t. I. pp. 256-257.

[5] R. BELLARMINO, *De controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos*, Venetiis, apud Joannem Malachinum, 1721, editio... juxta venetam anni 1599, t. I, lib. V, cap. I, cap. VI.

[6] S. THOMAE AQUINATIS, *Summa theologiae* (ed. Torino... ex recensione leonina, 4 voll., 1952, 1952, 1956, 1948), $2^a$-$2^{ae}$, q. 122. art. 1; $1^a$-$2^{ae}$, q. 98, art. 1; $2^a$-$2^{ae}$, q. 77, art. 1; $2^a$-$2^{ae}$, q. 47, art. 11.

«quae est de his quae pertinent ad bonum commune domus vel familiae», è relegata ad un ruolo decisamente subalterno rispetto a quella *humana* – i sudditi sono ora ritenuti *partes reipublicae* – quando, invece, in Tommaso non si escludeva l'eventualità opposta [7]. In secondo luogo, se da un lato, nel tentativo d'individuare i confini tra le competenze rispettive dei capi secolari e di quelli spirituali, si ammette – come peraltro sta accadendo in quei decenni, nei paesi riformati – una maggior autonomia dell'azione statale, dall'altro, si richiama, con intensità sconosciuta al passato, il dovere del legislatore laico di rispettare la legge di natura.

La legge civile è giusta, si dice, e quindi obbliga in coscienza, solo se essa è conforme al dettato di natura. Tale conformità si giudica in funzione di quanto suggerisce l'indagine razionale («ratio recta») e di quanto appare opportuno e utile per la società («expediens et utile»). In altre parole, si precisa, è naturalmente giusta quella norma che scaturisce dalle caratteristiche del caso («cuius obligatio oritur ex natura rei») che s'intende regolare in vista del bene comune.

La seconda scolastica perviene per questa via ad identificare la legge di natura con la «diagnosi razionale, in funzione del Bene Comune, dei casi... che noi osserviamo nella ricerca o nella pratica» [8]. Una strada che, è stato osservato, spiana il cammino, oltre che alle scienze sociali, a due feconde posizioni dottrinali che avranno pieno sviluppo nel XVIII secolo, quella che associa la legge di natura allo stadio «originario» o «primitivo» dell'umanità e quella che la collega ai diritti inalienabili dell'individuo. Un individuo, con diritti e responsabilità, che, è bene notare, ha già inusitato spessore nelle pagine dei moralisti cinque-seicenteschi. Il tribunale della coscienza, quel foro interno che il fedele deve interrogare per decidere se attenersi vo-

[7] S. THOMAE AQUINATIS, *Summa*, cit., $2^a$-$2^{ae}$, q. 47, art. 11.

[8] J. A. SCHUMPETER, *History of economic analysis*, London $1967^6$, pp. 109-110.

lonterosamente al dettato della legge civile ovvero se disattenderlo, oppure, se, nel legiferare, rispettare o meno il diritto naturale, è, infatti, innovazione di notevole rilievo. Divenuto, in qualche misura – sia pure in attesa di consultarsi col confessore – giudice di se stesso, il singolo si trova ora nella necessità di comprendere, con le armi della ragione indagatrice o della fede, la natura e le conseguenze del proprio operato.

### *La giustizia fiscale*

Il problema dei tributi è trattato estesamente nelle *summae* cinque-seicentesche *de justitia et jure*. Gli autori più noti sono Leonard de Leys, Juan de Lugo e, in particolare, Luis Molina. Essi affrontano la questione con la stessa ottica impiegata nelle leggi civili, chiedendosi cioè a quali condizioni i tributi siano giusti e quindi obblighino in coscienza il contribuente («ut tributa sint justa, ac debeantur in conscientiae foro») [9]. La risposta vien fatta dipendere, sostanzialmente, da tre categorie di condizioni: *ex agente*, vale a dire tenendo in considerazione colui che impone i tributi; *ex fine*, ossia osservando a quale scopo essi s'impongano e, infine, *ex forma*, cioè sulla base del rapporto quantitativo tra lo scopo che ci si propone di raggiungere e la gravità del peso che s'accolla ai singoli.

Per quanto riguarda il primo genere di quesito, il tributo viene ritenuto giusto se imposto da autorità legittima e sovrana quali sono «Imperatores, Reges et concilia universalia» nonché «respublicae liberae... ut sunt... Venetorum, Genuensium et aliae similes».

All'interno della specie dei «concilia universalia» viene collocato anche il pontefice che, nella sua funzione di capo della Chiesa, gode di autorità temporale sui sudditi di altri sovrani esclusivamente per fini spirituali. Nella sua qualità di capo temporale il papa, alla pari di ogni autori-

[9] L. MOLINAE, *De justitia et jure*, Coloniae Agrippinae, sumptibus Hermanni Mylii, 1613, tomi 6, t. III, pars prior, disp. 666.

tà terrena, ha invece giurisdizione sui beni della Chiesa, ovunque essi si trovino e sui propri feudatari fra i quali si propone come esempio il re di Napoli [10].

Relativamente al fine questo non può che essere «utilitatem ac necessitatem publicam». Posto che «princeps est propter populum» e non è il popolo che esiste in funzione del principe, si esclude tassativamente la legittimità di tributi che avvantaggino, privatamente, la persona, la famiglia e gli amici di chi governa. Inoltre, dal momento che l'imposizione si giustifica in vista di qualche precisa funzione pubblica essa deve accettarsi solo nella misura e per il tempo necessario per il suo assolvimento.

Ora, tra le funzioni, ve ne sono alcune ordinarie e ripetitive come l'attività dei «ministri pubblici» e la manutenzione del patrimonio immobiliare delle città, altre sono invece straordinarie, come la difesa armata oppure le opere e le istituzioni da erigersi per sopravvenute ragioni di «utilità e necessità». Parallelamente esisteranno gettiti ordinari e straordinari. Tra i primi la preferenza cade su dazi e imposte di consumo ossia su quelle entrate «quae ex mercibus solvere coguntur mercatores» [11].

La terza condizione perché il tributo sia da ritenersi giusto secondo coscienza è che sia rispettata la «forma» vale a dire la proporzionalità. Ciò significa che l'esborso dei privati deve essere quantitativamente pari al fabbisogno e che tale cifra venga ripartita in modo tale da conservare l'«aequalitas proportionis geometricae inter personas, quibus imponitur». Con altre parole, occorre gravare su ciascuno in proporzione diretta alla quantità dei beni di fortuna posseduti («facultas virium») e tener conto che se le funzioni svolte avvantaggiano particolarmente alcune categorie di cittadini queste debbono accollarsi un peso commisurato al maggior beneficio goduto. Per questa ragione si segnala l'opportunità che le spese militari e di polizia,

[10] *Ibidem.*

[11] *Ibidem*, disp. 667.

garanti di una pacifica circolazione delle merci, ricadano prevalentemente sui mercanti e sulla loro clientela [12].

### *Diritti e doveri*

Qualora tutte e tre le condizioni siano rispettate, il dovere fiscale, quale espressione del rapporto che lega vicendevolmente i cittadini per mezzo dell'autorità sovrana, è un dovere morale. Più esattamente è un dovere sociale in quanto ognuno deve apportare il proprio personale contributo, a misura delle proprie possibilità, in cambio dei vantaggi che ottiene dalla vita associata. Astenersi da tale dovere significa peccare «lethaliter in materia furti», contravvenire alle norme di giustizia che debbono essere osservate nelle relazioni tra privati. L'obbligo ha il suo fondamento nella legge di natura che regola il buon funzionamento di ogni corpo civile all'interno del quale l'uomo necessariamente vive.

Norme di analoga ascendenza esistono anche per le autorità secolari. Costoro, una volta insignite di poteri e diritti diventano soggetti di doveri che attengono alla sfera dei rapporti tra il suddito ed il reggitore della cosa pubblica. Il sovrano, che deve le proprie prerogative al suo ruolo di «administer, defensor, custos ac rector», è tenuto ad amministrare con prudenza ed onestà il patrimonio pubblico; non può alienarlo se non in casi di eccezionale gravità; deve limitarsi nelle spese di mantenimento e di rappresentanza nonché guardarsi dal perseguire scopi personali con denaro pubblico. Perniciosa è ritenuta la pratica, sempre più diffusa, di vendere gli uffici pubblici, alla quale si ricorre anche nello Stato pontificio. I magistrati, si obietta, debbono scegliersi in base alle loro qualità personali: essi debbono essere idonei per «sapientia, indu-

[12] *Ibidem*, disp. 668. Sulla proporzionalità aristotelica: S. TODD LOWRY, *The Archaeology of Economic Ideas*, Durham 1987, pp. 183, 189, 192, 194.

stria, strenuitate», debbono essere pii, amanti della verità e nemici dell'avarizia [13].

Il ricorso all'imposizione fiscale può avvenire solo per fini che interessino veramente bisogni ed esigenze comuni a tutti i cittadini – si tratta quindi, in termini tecnici, di beni e servizi indivisibili – e tali per cui essi non possano essere perseguiti in altri modi, o valendosi di altre risorse pubbliche, già disponibili, o dell'opera di privati e istituzioni non statali [14]. Contrari ad una pervasiva ingerenza assolutistica dei sovrani gli scolastici sostengono infatti l'intangibilità dei beni e dei redditi di quanti già svolgono o possono svolgere, autonomamente, funzioni di generale utilità. Questo è il caso, ovviamente, della Chiesa la quale si occupa della cura delle anime e provvede, come istituzione, all'assistenza ed al mantenimento dei «poveri di Cristo». Lo stesso vale per figure quali gli uomini d'arme, i medici, i giurisperiti e i letterati i quali svolgono compiti essenziali per le comunità come la difesa militare, la diffusione dei buoni costumi, il governo della cosa pubblica e la cura della salute [15].

Immuni dal fisco sono però da ritenersi solo i beni ed i redditi destinati all'espletamento delle funzioni di comune utilità. Ogni eventuale sovrappiù che, grazie all'immissione sul mercato, porti profitto, è passibile d'imposta. Quanto ai beni della Chiesa essi sono, nella loro totalità, «patrimonio dei poveri» e, come tali, del tutto immuni. In caso di particolari «necessità e utilità comuni» essi possono, tuttavia, essere chiamati a contribuire: ciò vale per quelle spese collettive che apportino beneficio al patrimonio del clero come può accadere nella difesa da flagelli naturali, nelle bonificazioni, nelle pavimentazioni di superfici comuni, nelle opere irrigue e così via: mai però senza l'assenso preventivo del vescovo competente [16].

[13] L. Lessius, *De justitia aliisque virtutibus morum*, libri 4, Lugduni, sumptibus Claudii Larjot, 1630, Sectio V, cap. XXXII, pp. 332-336.

[14] L. Molinae, *De justitia*, cit., disp. 667.

[15] *Ibidem*, disp. 671 e 673.

[16] *Ibidem*, disp. 672.

Gli scrittori *de justitia et jure* si esprimono anche sui limiti del prelievo e sulle più opportune fonti d'imposizione. Quanto ai primi si può dire che dipendano unicamente dalla misura delle esigenze collettive tanto che il principe può pretendere la disponibilità non solo di tutti i beni dei privati ma anche delle loro stesse persone mentre il pontefice, da parte sua e per fini spirituali, ha, come s'è detto, una illimitata «potestatem disponendi de temporalibus rebus omnium christianorum» [17]. L'individuo singolo e la proprietà privata, in altre parole, possono essere sacrificati ad esigenze di ordine superiore.

Normalmente si avrà cura, tuttavia, di sottrarre ai contribuenti solo una parte dei loro redditi, più precisamente una quota di quella porzione che eccede le normali necessità. Si sostiene, infatti, che, di preferenza, l'introito tributario deve provenire da «tutto ciò che per motivi di commercio in grande [negotiationis causa] viene trasportato e venduto» [18]. È invece assolutamente da evitare il rischio, da un lato, di gravare insopportabilmente sui poveri che, per essere privi di risorse proprie, sono costretti a far ricorso al mercato per sostentarsi, oppure, dall'altro, di colpire quei beni che vengono scambiati e trasportati al solo scopo di servire alla sussistenza domestica. Per ambedue le ragioni andrebbero soppresse le imposte che incidono sui beni di prima necessità («ad quotidianum usum et ad sublevandam propriam necessitatem»). Per i medesimi criteri di elementare giustizia vengono condannate le «taglie» e le «collette» che pesano indistintamente ed in egual misura su tutti [19].

Convergono in questi suggerimenti due ordini di considerazioni: una che attiene alla «forma» del tributo, che deve gravare in proporzione alle facoltà di ciascuno; l'altra che

[17] R. Bellarmino, *De controversiis*, cit., lib. V, cap. VI.

[18] L. Molinae, *De justitia*, cit., disp. 669.

[19] *Ibidem*.

riguarda la «materia», in base alla quale sarebbero ingiuste le imposte che colpiscono i beni alimentari come «panis, potus communis civium, caro et similia» [20].

La materia naturale del prelievo fiscale, in tempi normali, è quindi la merce di lusso o meglio tutta quella sfera di traffici – eccettuati i beni di prima necessità –, alimentata a fini speculativi che, ricorrendo alla terminologia di Braudel, si potrebbe oggi definire come «capitalismo».

A tale riguardo gli scolastici certo non ignorano il fenomeno della traslazione dell'imposta, ossia la possibilità da parte del mercante di scaricare il peso fiscale sul consumatore finale. La circostanza è però ritenuta il minor male in quanto si viene così ad incidere su funzioni non vitali e in ogni caso gli acquirenti preferiranno assolvere ai propri doveri contributivi in tal modo piuttosto che vedersi accollare periodicamente la medesima cifra sotto forma di tributo [21].

Esiste poi, in ogni caso, un correttivo alla rapacità del mercante rappresentato dall'obbligo di coscienza di vendere le merci al giusto prezzo e di contribuire, alla pari di qualunque altro cittadino, alle necessità comuni. Sarà quindi compito del confessore correggere comportamenti immorali [22]. Alla gerarchia ecclesiastica compete infatti il dovere di interporsi come arbitro nei rapporti di reciprocità tra cittadino e cittadino nonché fra questi ed il principe, comminando pene spirituali commisurate alla gravità della colpa.

Per quanto riguarda le relazioni tra privato e privato il confessore svolgerà un ruolo di tutore della giustizia commutativa, consigliando, giudicando e punendo chi, a danno di altri e dell'intera comunità, si sottragga ai propri doveri. Peraltro, nel caso di attentati alla giustizia distributiva commessi dal principe, i fedeli troveranno nei propri pastori lo strumento per opporsi alle pretese indebite.

[20] L. Lessius, *De justitia*, cit., Sectio V, cap. XXXIII.

[21] L. Molinae, *De justitia*, cit., disp. 667.

[22] *Ibidem*.

La potestà d'ingerenza della Chiesa si giustifica perché il problema fiscale è anche un fatto morale, di coscienza e quindi spirituale [23] ma anche perché, nel Cinque-Seicento, i teologi si propongono come interpreti privilegiati di una legge scritta nella natura, superiore e più ampia della volontà di singoli o di nazioni.

Il diritto naturale sembra valere anche entro i dominî temporali della Chiesa e, in certa misura, nei rapporti interni alla comunità universale dei fedeli. A quest'ultimo riguardo ogni cristiano è chiamato a contribuire alle necessità dei propri ministri spirituali con la decima parte delle entrate di ciascuno («de fructibus... decimam»). La «materia» del tributo è, in questo caso, ogni cespite («patrimonium et vires») che dà frutto: i nullatenenti e i poveri ne sono perciò esenti; la forma applicata – una percentuale sui redditi – è poi tale da garantire quella proporzionalità che è uno dei principali requisiti della giustizia fiscale. Non mancano però ragioni di opportunità per preferire la decima: si ritiene infatti che essa possa essere esatta con maggiore facilità rispetto ad una tassa annuale proporzionata alla ricchezza di ciascuno che si potrebbe pretendere solo con grande difficoltà e non senza disordini o lamentele («perturbatione et quaerimonia») [24].

### *Una pluralità di voci nell'Italia del Cinque-Seicento*

Gli ideali controriformistici dei trattatisti *de justitia et jure* prevedono la sottomissione dell'agire politico alla morale e di questa alla religione così come la subordinazione del cittadino al sovrano rispettoso del diritto naturale e del sovrano al pontefice interprete d'una superiore *lex divina*. L'azione dello Stato si trova così confinata entro i limiti di due sistemi di regole, quello della società civile da un lato e quello della comunità cristiana dall'altro. Né dell'uno né dell'altro, tuttavia, vengono tracciati contorni defi-

[23] *Ibidem*, disp. 666, 671, 674.

[24] *Ibidem*, disp. 663, 667, 669.

niti: la proprietà privata va protetta in modo da non alterare i rapporti tra i cittadini, ma può accadere che la si possa sacrificare; la vita umana è sacra, ma si può pretendere che vi si rinunci. I limiti, in altri termini, mutano caso per caso. E poiché la natura di uno dei parametri di giudizio è spirituale, i casi singoli si trasformano tutti in problemi di coscienza assoggettati, come tali, alla giurisdizione ecclesiastica. Diversa sarebbe stata la situazione se si fosse sviluppata una più articolata teoria dello Stato e, di conseguenza, una delimitazione delle sfere d'indipendenza e di autonomia: in tal caso l'ambito della discrezionalità si sarebbe notevolmente ridotto e la responsabilità dell'azione politica non sarebbe ricaduta sul singolo, principe o magistrato, ma su di un intero, impersonale organismo.

La personalizzazione dell'azione politica nella figura dei governanti, ravvisabile in buona misura negli scolastici spagnoli, è ancor più accentuata in Italia dove, tra la fine del Cinquecento ed i primi decenni del Seicento, si sviluppa una florida letteratura intorno alla «ragion di Stato» egualmente ispirata ai principi della controriforma. Giovanni Botero ne è il caposcuola; Ciro Spontone, Girolamo Frachetta, Federico Bonaventura, Antonio Palazzo, Ludovico Zuccolo, Ludovico Settala e Scipione Chiaromonti alcuni fra i più noti continuatori.

Secondo Botero «la Ragione di Stato suppone il prencipe e lo Stato (quello quasi come artefice, questo come materia)» [25]; come dice Frachetta, «essa è una diritta regola, colla quale si governano tutte le cose, secondo che richiede l'utile di colui, a cui appartengono». Utile, come dirà poi Raffaele dalla Torre, ancora alla metà del Seicento, che il principe persegue per il tramite di una preordinata sequenza di azioni calcolate volta per volta e perciò non

[25] G. BOTERO, *Della Ragion di Stato* con tre libri delle *Cause della grandezza e magnificenza delle città* e un *Discorso sulla popolazione di Roma*, a cura di L. FIRPO, Torino 1948, p. 55.

seguendo una natura propria delle cose, «ma per accidente» [26].

Ed è prevalentemente sulla base degli «accidenti» che possono occorrere al signore della città e non invece su di una «ratio» impositiva che si elencano e classificano le possibili fonti d'entrata dello Stato. Le regole che si possono ricavare dalla lettura delle stringate pagine di volta in volta dedicate alle finanze statali sono infatti poche e non molto elaborate: evitare le tasse personali (sulle teste), per non gravare sui poveri; limitare le imposte reali ai beni stabili; preferire, fra tutte le categorie d'imposizione, quelle che colpiscono i beni di lusso e di piacere; restituire puntualmente capitali e interessi nel caso in cui il principe avesse a prendere a prestito denaro dai sudditi [27]. Di fatto, vien dato di capire che il principe abbia una grande libertà d'azione purché egli si convinca che non esistono azioni «lecite per ragion di Stato altre per conscienza» [28] e di conseguenza si rassegni di buon grado a

> «humiliarsi innanzi la Divina Maestà, e da lei riconoscere il Regno, e l'obedienza de' popoli...non metter mano à negotio, non tentar impresa, non cosa nissuna, ch'egli non sia sicuro esser conforme alla legge di Dio...Per lo che sarebbe necessario, che il Prencipe non mettesse cosa nissuna in deliberatione nel conseglio di Stato, che non fosse prima ventillata in un conseglio di conscienza, nel quale intervenissero Dottori eccellenti in Teologia ed in ragione canonica; perché altramente caricarà la conscienza sua, e farà delle cose, che bisognerà poi disfare, se non vorrà dannare l'anima sua e dei successori» [29]

Ed i dottori italiani, eccellenti in teologia ed in ragion canonica, come Marcello Megalio, Andrea Molfesio, Barto-

[26] Cfr. U. GOBBI, *L'economia politica negli scrittori italiani del secolo XVI-XVII*, Milano 1889, pp. 86-87.

[27] *Ibidem*, pp. 72-73.

[28] G. BOTERO, *Della Ragion di Stato*, cit., p. 52.

[29] Cfr. M. BIANCHINI, *La riflessione economica nell'Italia seicentesca*, in «Cheiron», n. 3, pp. 31-50, qui p. 41.

lomeo Gasparini sono ben ferrati, anche in materia di tributi, e sostanzialmente allineati sulle posizioni dei giuristi spagnoli. Essi pure sostengono che il tributo, per essere giusto, deve rispettare le condizioni, ben note, di agente, fine, forma e materia [30].

Non tutti gli scrittori politici italiani sono tuttavia allineati sulle posizioni dei moralisti tridentini. Paolo Sarpi, nel suo *Discorso sopra le contribuzioni dei Chierici*, prendendo le difese della Repubblica veneta di cui è teologo consultore, critica le pretese romane d'inserirsi negli affari di Stato e di salvaguardare l'immunità fiscale dei beni ecclesiastici. In particolare, oggetto della sua opposizione è la bolla *In coena Domini* nella quale Pio V prevede, fra le cause di scomunica, la tassazione del clero in assenza del consenso papale. Le argomentazioni del veneziano sono le seguenti: il principe, analogamente al papa, in qualità di capo temporale, ha la potestà di tassare tutti i beni che si trovano nei suoi dominî; se per esigenze militari è ammesso che si possa adibire un edificio sacro a baluardo difensivo, a maggior ragione sarà lecito, in caso di necessità, impiegare beni non consacrati di proprietà del clero; poiché vi sono norme di diritto canonico che permettono la vendita di suppellettili sacre per il riscatto di prigionieri, appare opportuno prevenire il rischio consentendo al clero di contribuire regolarmente alle spese per la difesa armata; similmente, se i membri del clero sono obbligati a prestar servizio come guardie in una città assediata, potranno a miglior titolo essere assogettati a contribuzioni in denaro. Paolo Sarpi, in sostanza, prendendo le mosse dalle medesime regole valide per l'ordinamento della Chiesa inferisce la ragionevolezza e la legittimità della tassazione dei beni del clero da parte dello Stato [31].

[30] M. MEGALIUS, *Compendium totius institutionis peregrinae*, Mutinae, apud Iulianum Cassianum, 1624, 2 voll., vol. II, pp. 73-79; cfr. anche U. GOBBI, *L'economia politica*, cit., p. 348.

[31] Cfr. G. RICCA SALERNO, *Storia delle dottrine finanziarie*, cit., pp. 149-50.

Anche il napoletano Carlo Calà, verso la metà del secolo XVII, sosterrà posizioni analoghe, partendo però dagli insegnamenti dei padri della Chiesa. Sua opinione è che il clero sia obbligato all'osservanza delle leggi civili «in temporalibus et politicis, praesertim circa vectigalia et tributorum contributionem». Tale obbligo riguarda non solo il patrimonio del clero ma gli stessi beni della Chiesa [32].

Emergono, quindi, da un panorama appiattito sulle astuzie della ragion di Stato, testimonianze di uno scontro, a volte duro e aperto, tra la Chiesa e gli Stati italiani. L'una e gli altri paiono in ogni caso trovarsi d'accordo nell'instaurare un regolare prelievo tributario a carico, in parte, della proprietà immobiliare laica ma, soprattutto, delle mercanzie circolanti ad opera dei ceti affaristici. È facile supporre che proprietari e mercanti non gradiscano affatto l'interessata attenzione di cui sono oggetto.

All'inizio del Seicento è in effetti attestabile qualche voce di protesta proveniente dalla nobiltà. Il genovese Michele Merello si dichiara, ad esempio, contrario a qualunque imposizione periodica e costante mentre, per contro, elogia l'istituto della Compera di San Giorgio. Retto da rappresentanti dei cittadini che hanno prestato denaro alla Repubblica, esso curava l'amministrazione delle gabelle che venivano vincolate al rimborso dei debiti pubblici fino alla loro completa estinzione. In tal modo Genova poteva evitare, si dice, di imporre «gravezze perpetue» ai suoi cittadini.

Di analoga opinione è un veneziano, Gaspare Contarini, autore di un fortunato *De Magistratibus et Republica venetorum*. Egli insiste non solo sulla necessità di restituire i prestiti forzosi effettuati allo Stato ricorrendo agli introiti di particolari gabelle ma anche di corrispondere gli interessi ai creditori [33].

[32] *Ibidem*, p. 159.

[33] U. GOBBI, *L'economia politica*, cit., pp. 60-61, 125-26; C. CONTARENI, *De republica venetorum*, libri 5, editio II auctior, Lugduni Batavorum, ex Officina Elzeviriana, 1628, p. 214.

Stato, Chiesa e nobiltà concordano tutti su di un punto: che si tassino sempre e comunque merci e trafficanti, del che, ovviamente, cominciano a lamentarsi, non appena hanno voce in capitolo, i diretti interessati.

A partire dalla metà del XVII secolo si registrano, infatti, relativamente numerose, voci preoccupate per i danni inferti all'economia di scambio dall'eccessivo peso di dazi e gabelle. Giovanni Maria Tridi, di Como, scrive al riguardo una *Informazione del danno proceduto a Sua Maestà et alle città dello Stato dall'imposizione dell'estimo della Mercantia, et dall'accrescimento del terzo del Datio, et dall'introduzione delli panni di lana, et altre merci forestiere; et all'incontro dell'utile che ne risulterebbe a levarli.* Così pure Carlo Girolamo Cavazzi della Somaglia, nel suo *Alleggiamento dello Stato di Milano per le imposte e loro Ripartimenti,* dove si chiede una vasta riduzione degli oneri fiscali ed un loro riordino [34]. Vi è poi chi, come il negoziante veneziano Simone Giogalli, nell'ultimo terzo del secolo, chiede non solo di ridurre al minimo i dazi ma anche di favorire la libertà di traffico ai forestieri e di alleggerire i tributi sulle manifatture onde rivitalizzare l'infiacchita economia dello Stato e, con ciò, ridar fiato alla medesima, esausta, finanza pubblica [35].

### *Osservazioni conclusive*

Le fonti letterarie di cui si serve lo storico del pensiero non forniscono mai una testimonianza diretta dei fatti né, tantomeno, ne sono uno specchio passivo e fedele: sono sempre, in certa misura, degli interlocutori che, alimentandosi di strumenti e materiali di origine diversa e spesso remota, partecipano come attori all'evolversi degli eventi. L'avvertenza vale in particolare quando si dibattono temi che riguardano il gioco di forti interessi: più che mai, in questi casi, le idee comunicate attraverso gli scritti posso-

[34] U. Gobbi, *L'economia politica*, cit., pp. 326-327.

[35] G. Ricca Salerno, *Storia delle dottrine finanziarie*, cit., pp. 159-60.

no costituire apparati offensivi di un conflitto in corso. Ora, nel caso della tassazione nel XVI e XVII secolo, tra le forze in campo, la componente di gran lunga più agguerrita è la Chiesa: essa muove un attacco frontale contro ogni pretesa autocratica, soprattutto da parte dello Stato. Sul piano delle idee la strategia seguita sembra comporsi di una sacralizzazione delle funzioni comunitarie; del confinamento a ruolo di «servitori pubblici» dei responsabili di tali funzioni; dell'accentuazione del ruolo secolare delle istituzioni ecclesiastiche, in particolare quelle indirizzate a proteggere e nutrire i poveri e quelle responsabili della diffusione della fede e dei principî morali; del richiamo all'obbedienza alla «legge umana» – sempre più spesso confrontata con il diritto naturale – e, ovviamente, a maggior ragione, alla superiore «legge divina». Concettualmente ciò comporta l'abbandono – seppure non totale – della distinzione aristotelico-tomistica tra *agibilia* e *factibilia*, tra eventi umani, mutevoli e imprevedibili, ed eventi naturali, ordinati e riducibili a conoscenza scientifica. Un passaggio reso necessario, strumentalmente, dalla necessità di erigere, intorno alle figure pubbliche, una barriera di regole, valide universalmente, in base alle quali discriminare il giusto dall'ingiusto, gli atti meritevoli di incoraggiamento e quelli da contrastare. Fissati gli ambiziosi e teorici obiettivi dell'azione dei reggitori dello Stato si concede però, nella pratica, un ampio margine di discussione sui termini delle singole questioni intorno alle quali la Chiesa accampa il diritto di dire l'ultima parola. In cambio dell'accettazione della tutela ecclesiastica e in nome dei ruoli tenuto a ricoprire si accetta che il principe estenda la sfera delle proprie finanze su di una parte delle ricchezze dei privati siano essi affaristi, commercianti o feudatari, sebbene nella contesa tra interessi terrieri e mercantili la preferenza venga accordata a quelli terrieri. Il diritto al privilegio fiscale – sotto forma di potestà impositiva o, più modestamente, di immunità – è però ammesso, a danno dell'autocratica sovranità dello Stato, anche per tutte le altre figure che, nel corpo sociale, assolvono compiti di pubblica utilità. Beneficiaria ne è la Chiesa in primo luogo, ma anche la casta militare e gli espo-

nenti delle arti liberali. L'ideale economico dell'autosufficienza presente in Aristotele ed ancora in San Tommaso viene così, in misura rilevante, trasposto dal piano della famiglia, dell'*oicos*, a quello della funzione pubblica. E si deve osservare, riguardo a tale trasposizione, che vi è probabilmente qualcosa di più della preoccupazione di tutelare l'opera secolare della Chiesa: non è da escludere che si tratti, insieme, d'interpretazione dei cambiamenti in corso, di progetto, di frammento di dottrina sociale dove accanto ad un declassamento della «casa», quale nucleo centrale dell'organismo sociale, si riconosce maggiore spazio – e responsabilità – all'individuo ed alle istituzioni. Analogamente, non tutte le discussioni sulla tassazione appaiono consistere di strumentali valutazioni etiche, giuridiche e politiche. L'attenzione degli scolastici per la «natura delle cose» porta a considerazioni che entreranno a far parte integrante del bagaglio del futuro scienziato delle finanze: tali sono il concetto di traslazione dell'imposta; quello relativo al modo più «soave» di tassare, oppure l'idea di beni e servizi indivisibili o quella, non nuova ma ribadita in più approfondite ed articolate accezioni, di proporzionalità del carico fiscale.

Non sono pochi quindi gli elementi di novità o, meglio, i segni di una transizione. Sul piano del pensiero economico, della visione complessiva dei processi economici, rimane però dubbio se ci si trovi di fronte ad un salto di mentalità, di passaggio dagli immobili scenari dei filosofi greci a quelli cumulativamente in espansione dei primi economisti che, di lì a un secolo, faranno le loro prime, compiute prove. La preminente preoccupazione per i problemi di giustizia – di conservazione, di restaurazione, di armonia fra le parti – fanno decisamente propendere a favore di un'ottica statica sebbene, ad impedire, ancora una volta, giudizi netti, quell'«utile» che si affianca al «necessario» nel comporre il «bene comune», lascia intravvedere uno spiraglio dell'idea di progresso. Peraltro, la circolazione dei beni consta stabilmente, ormai, nella mente degli scrittori, di due autonomi circuiti: quello delle cose necessarie alla conservazione di individui e istituzioni –

intangibili, di norma, dal fisco – e quello dei beni superflui. Ciò di fatto ci pone di fronte ad una concezione che, seppure fatica ad abbandonare i più dominabili lidi di un equilibrio complessivamente immutabile tra popolazioni e risorse, considera possibile la permanente presenza di un'area percorsa da uomini, prodotti e servizi in «sovrappiù» rispetto alla sfera delle necessità.

La Chiesa, armata di una vasta dottrina, non priva di scaltre ambiguità, muove la sua battaglia con una strategia che è di restaurazione e, contemporaneamente, di profonde modificazioni. Di fronte a tale spiegamento di forze, a quanto per il momento è dato di capire, appare debole, in Italia, se si eccettua il caso di Sarpi, la reazione del pensiero secolare e di quello dissidente.

Divisi tra oniriche idealizzazioni del passato, irrealistici progetti di «ottimo Stato», vagheggiamenti di improbabili utopie e «oneste dissimulazioni», i letterati italiani si arroccano su perdenti posizioni difensive, senza entrare duramente nel merito delle questioni pratiche tra le quali la tassazione è certo una delle più vitali [36]. Solo il ceto mercantile, dopo la metà del Seicento, comincerà a far udire, limpida e determinata, la sua voce. Ma si direbbe trattarsi delle prime scaramucce di una nuova guerra che si preannuncia interminabile ed estenuante e non già dell'apertura di un nuovo fronte in una contesa agli ultimi bagliori.

[36] Cfr. *Scrittori politici del '500 e '600*, a cura di L. Widmar, Milano 1964, Introduzione, p. 10 e M. Bianchini, *La riflessione economica*, cit., p. 45.

# Fisco, Chiesa e Stato in Sassonia prima e durante la Riforma

di *Karlheinz Blaschke*

Il termine «fisco» oggi designa la finanza statale, cioè l'insieme della massa patrimoniale che deriva dal contante, dai beni e dagli immobili e che si trova in proprietà dello Stato. Il potere statale è, dal XIX secolo, l'unico potere pubblico, avendo messo da parte tutti gli altri poteri pubblici precedentemente esistenti: la signoria fondiaria nobiliare, il comune e la Chiesa. L'impiego esclusivo del concetto di «fisco» per il patrimonio dello Stato può trovare validità a cominciare dal XIX secolo, mentre per il tempo precedente bisogna partire da una finanza pubblica che era distribuita fra più titolari di potere pubblico. Signoria territoriale e Stato, signoria fondiaria, comuni e Chiesa esercitavano potere pubblico ed erano dunque in grado di chiamare a prestazioni finanziarie gli uomini che appartenevano loro, ad esempio i loro sottoposti, e di rappresentare così ciascuno un proprio fisco. Per la prima età moderna è di conseguenza necessario identificare un fisco statale, uno signorile fondiario, uno comunale ed uno ecclesiastico.

Dopo queste considerazioni preliminari, è possibile capire il senso del tema che impone che fisco statale e fisco ecclesiastico debbano essere indagati nei loro reciproci rapporti. Si tratta del rapporto tra Stato e Chiesa in riferimento alla situazione patrimoniale pubblica. Inoltre, la natura dello Stato è univoca: esso è il supremo potere temporale, che «non ha nessuno sopra di sé, eccetto Dio» (Jean Bodin). Con «chiesa» si deve qui intendere sola-

*Traduzione di Mario Piccinini.*

mente l'istituzione o organizzazione rivolta a scopi spirituali, nella quale, in opposizione allo Stato, importante è la realizzazione della propria specifica missione – indicata da Gesù Cristo in quanto fondatore della «sua Chiesa» (Matteo 16, 18) – di predicazione, di cura delle anime e di diaconia. Un monastero dotato di possessi fruttiferi appartiene con la propria amministrazione dei beni al fisco fondiario signorile, perché da questo punto di vista esso sta sul medesimo piano funzionale di una signoria fondiaria nobiliare; solamente gli introiti che ad esso derivano dalle elemosine sono parte del fisco ecclesiastico. L'amministrazione finanziaria di un principato ecclesiastico è un fisco statale, perché nei suoi compiti e nelle sue modalità operative corrisponde pienamente alla amministrazione finanziaria di un principato temporale, ad esempio di uno Stato, e serve scopi esclusivamente temporali. È addirittura pensabile che in un principato ecclesiastico nascano tensioni e contrasti rilevanti tra amministrazione finanziaria statale e patrimonio della Chiesa – e cioè dunque tra fisco statale e fisco ecclesiastico –, sebbene il signore territoriale, in quanto vescovo, sia anche il supremo pastore spirituale della Chiesa posta nel suo principato.

Un fisco può nascere solo là, dove si dia una popolazione produttiva, che sia organizzata socialmente in una forma qualsiasi, sia su base signorile che su base consociativa. Ogni fisco, non importa di qual tipo, è una istituzione volta all'amministrazione di ricchezza sociale. È caratteristico dell'Europa occidentale il dualismo dell'organizzarsi della società in due ambiti, che normalmente sono indipendenti l'uno dall'altro e corrispondono a due ambiti dell'esistenza umana: l'ambito temporale e quello spirituale. Istituzioni ed organizzazioni temporali usano mezzi materiali per il loro operare e per la realizzazione dei loro scopi secolari e devono quindi avvalersi della ricchezza sociale sia in forma di contribuzioni volontarie, sia attraverso l'impiego della costrizione.

L'esistenza spirituale dell'uomo, come individuo od anche all'interno di una comunità, è pensabile senza fondamenti materiali, sia che si esprima in un volgersi puramente spi-

rituale verso il sacro oppure sia perfettamente integrata in una struttura sociale secolare. Tuttavia all'interno della Chiesa cristiana di impronta romano-occidentale l'esercizio della religione ha dato origine ad una vita comunitaria molto compatta, che, nonostante le sue molte relazioni con l'ambito secolare e coi titolari del potere temporale, si è sviluppata in un autonomo sistema sociale ed ha prodotto una gerarchia ben costruita di comunità e di uffici. In questo modo nacque anche nell'ambito della Chiesa il bisogno di mezzi materiali per il mantenimento del sistema e su questa base anche la Chiesa dovette essere interessata all'uso della ricchezza sociale.

Così nelle condizioni di vita europee la contiguità di un ambito temporale e di un ambito spirituale ha reso possibile la nascita di due autonomi sistemi fiscali. Entrambi hanno provveduto a differenti compiti ed assolvono funzioni differenziate, tuttavia entrambi mirano, secondo le loro dotazioni materiali, ai medesimi fondamenti materiali, che la società offre loro in quella che di volta in volta è la sua espressione storica. Ci volle inoltre l'intensa religiosità dell'uomo medievale, perché la Chiesa non solo ottenesse sovvenzioni materiali direttamente dagli uomini produttivi, ma anche perché venisse ad essa trasferita da parte dei titolari del potere temporale una parte dei beni materiali accumulati nel proprio ambito. Alle istituzioni ecclesiastiche i signori temporali diedero appezzamenti, poderi agricoli, villaggi ed interi territori signorili, assicurarono entrate regolari e più tardi capitali allo scopo di procurarsi la salvezza delle anime loro e di quelle delle loro famiglie.

Mentre il sistema fiscale viene realizzato sul lato spirituale solamente dalla Chiesa, quello sul lato temporale mostra un'articolazione connessa alla specifica posizione dei detentori del potere pubblico, specificamente alle tre istituzioni della sovranità territoriale e dello Stato, della signoria fondiaria e del comune. Questa articolazione vale innanzitutto per il Medioevo europeo. Nel periodo qui preso in esame, cioè il XVI secolo, la signoria territoriale tar-

domedievale si era incessantemente sviluppata verso il primo Stato moderno e in così forte misura che la signoria fondiaria e il comune erano inglobati ormai nel potere statale ed erano al suo servizio, anche quando conservavano ancora una certa tradizionale autonomia in termini formali. Lo schema 1 tenta attraverso la costruzione grafica di rendere comprensibile il sistema generale fiscale alla fine del Medioevo, come viene a risultare dalle condizioni della Germania centrale.

In esso si evidenzia il fatto fondamentale che ciascun fisco trova consistenza in un concreto ambiente storico ed è quindi dipendente dai fattori economici del proprio tempo. Per questa ragione nella Germania centrale lo sviluppo generale nei secoli centrali del Medioevo è uscito dall'economia naturale delle origini per sperimentare nel corso del tardo Medioevo la costruzione di un'economia monetaria. Ciò risulta chiaro dal fatto che ad oriente del confine dell'Elba-Saale si instaurò per la prima volta nel X secolo un'organizzazione duratura della società e solo dopo la metà del XII secolo essa raggiunse il proprio compimento. Essa dovette dunque servirsi alle sue origini dell'economia naturale fino ad allora dominante, mentre nel successivo sviluppo divenne in misura sempre più forte importante l'economia monetaria, che trovò espansione in quest'area dopo il 1150 con la nascita del fenomeno cittadino [1]. I fondamenti dell'economia naturale non furono tuttavia messi da parte, bensì continuarono a permanere ancora dopo l'introduzione dell'economia monetaria, di modo che alla fine del Medioevo si ebbe un sistema finanziario misto e pluristratificato. La circolazione del denaro aumentò, salì il bisogno di moneta dei poteri pubblici, cosicchè essi dovettero darsi da fare per procurarsi nuove entrate in denaro. La storia finanziaria del tardo

[1] In generale, sul problema cfr. A. DOPSCH, *Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft*, Wien 1930, ristampa Aalen 1968 (tr. it. Firenze 1949, 1967²).

Medioevo è essenzialmente determinata da questo processo.

I singoli ambiti della finanza pubblica hanno reagito in modi differenti alla sfida dell'economia monetaria. La situazione più semplice fu quella dei comuni cittadini, dato che le loro finanze si basarono sin dal principio su entrate in denaro, di modo che non ebbero affatto bisogno di introdurre nuovi rapporti qualitativi. La più sfavorevole era la situazione della signoria fondiaria, perché essa, come tipico prodotto dell'ordinamento feudale, era legata nel modo più stretto all'economia naturale ed i suoi fondamenti economici poggiavano prevalentemente su entrate in natura e prestazioni lavorative. Essa era quindi sfavorita da questo tipo di sviluppo e quindi la piccola nobiltà, che viveva solamente dei proventi della propria signoria fondiaria, era seriamente minacciata nella propria posizione sociale. Le prestazioni feudali dei contadini, che, in termini giuridico-formali, erano concepite come controvalore della concessione di terra coltivabile, rappresentavano un punto morto e solo a fatica si potevano introdurre esazioni aggiuntive in denaro. Lo stesso valeva in certo grado anche per l'ambito signorile-statale, che traeva la propria origine anch'esso come la signoria fondiaria dall'ordinamento feudale. Tuttavia i signori territoriali si trovavano in una situazione più favorevole, perché nel processo di trasformazione della loro signoria territoriale in Stato moderno furono capaci di liberarsi dalla dipendenza dai fondamenti feudali dell'economia naturale e di procacciarsi nuove entrate in denaro, che non dipendevano più dai rapporti feudali, ma che potevano essere pretese in forza della supremazia statale. Con l'introduzione dell'imposta riuscirono a entrare nell'economia monetaria. A questo riguardo si deve considerare che l'imposta (*Beisteuer*, contributo) rappresentava una prestazione finanziaria della popolazione produttiva, per la quale essa non riceveva una tangibile controprestazione materiale, come nel caso del censo ereditario basato sul diritto feudale. Mentre al contadino in cambio del censo ereditario veniva concesso l'uso della terra, l'imposta era una contribuzione unilate-

rale dei contadini e dei cittadini nei confronti dello Stato, per la quale essi non ricevevano alcuna contropartita [2].

Del tutto diversamente sembravano andare le cose per la Chiesa [3]. Anch'essa nel corso del tardo Medioevo ebbe in misura crescente bisogno di denaro, in seguito all'espansione dell'economia monetaria. Questo risulta evidente negli edifici ecclesiastici, che potevano essere eretti con il lavoro di operai specializzati, di architetti e di artisti, i quali dovevano essere retribuiti in moneta. Le entrate tradizionali della Chiesa non erano più sufficienti per queste accresciute necessità. Tuttavia essa era a questo riguardo in una situazione favorevole, poiché aveva da offrire agli uomini del suo tempo qualcosa per cui questi erano pronti a fornire volontariamente dei contributi in denaro, cioè la salvezza dell'anima. La Chiesa potè rendere materialmente fruibile a proprio vantaggio l'alta tensione religiosa del tardo Medioevo, collegata ad una molto più alta circolazione di moneta, offrendo promesse di salvezza e ricavandone in cambio contante. Qui non si tratta dei problemi spirituali e teologici, che questo equivoco commerciare con la salvezza delle anime può sollevare [4], ma di fatti della storia finanziaria. Anche se la Chiesa, in quanto istituzione spirituale, non aveva la forza di esigere imposte, come poteva fare lo Stato, una quota rilevante della ricchezza sociale gli venne tuttavia procurata dalla rappresentazione teologicamente fondata delle buone opere come mezzo per la salvezza dell'uomo. Con l'acquisto di indulgenze, donazioni di capitali e lasciti testamentari alla Chiesa, perfino con il modesto dono di un'elemosina ad un frate, l'uomo convinto della propria peccaminosità poteva riscattare le pene dell'anima e le punizioni dell'Infer-

[2] K. BLASCHKE, *Steuer, Geldwirtschaft und Staat in vorindustrieller Zeit*, in *Wirtschaftswege und Wirtschaftskräfte. Festschrift für Hermann Kellenbenz*, I, Stuttgart 1973, pp. 31-42.

[3] Cfr. in proposito la voce *Finanzwesen*, in *Lexicon für Theologie und Kirche*, IV, Freiburg 1932, p. 7.

[4] Da ultimo cfr. G. BENRATH, voce *Ablaß*, in *Theologische Realenzyklopädie*, I, Berlin-New York 1977, pp. 347-364.

no ed ottenere la grazia divina. Il Medioevo era dominato nel suo insieme da tali reppresentazioni religiose. La Chiesa era l'*amministratrice* della *salvezza* dell'*anima* e divenne in forza di tutto ciò ricca ed anche potente.

Così si può caratterizzare la situazione da cui partire per potere trattare le modificazioni messe in atto dalla Riforma. Per l'argomento che qui si vuole affrontare è importante premettere che la Riforma fu un movimento spirituale in un ambiente storico improntato dal capitalismo nascente. Ogni valutazione della Riforma in termini di storia della Chiesa, che si vorrà riferire a questo grande avvenimento, dovrà attenersi al fatto che essa ha avuto la sua origine nell'ambito spirituale e che i riformatori, in quanto uomini della Chiesa e teologi, si proponevano di apportare mutamenti esclusivamente in campo religioso. Ma, dato che agli inizi del XVI secolo, religione e Chiesa erano assai strettamente intrecciati con tutti gli ambiti di vita mondana, dalla Riforma finirono per derivare anche forti effetti su molti sviluppi sociali, politici, economici e spirituali, mentre d'altra parte a sua volta essa risultò influenzata da quegli sviluppi [5].

Nell'area della Sassonia la Riforma ebbe un'impronta particolarmente forte per l'azione di Martin Lutero e per i provvedimenti dei signori territoriali evangelici. La nuova concezione luterana del Vangelo non mirava ad uno specifico mutamento nell'organizzazione esteriore della Chiesa o della sua dotazione materiale, tuttavia a partire dalle sue specifiche proposizioni teologiche si dettero considerevoli conseguenze per la finanza della Chiesa. Lutero portò un suo primo colpo al traffico delle indulgenze da basi puramente spirituali – un colpo con cui minacciò di

[5] La concezione qui esposta della Riforma si sente obbligata nei confronti della visione storico-sociale della storia della Riforma, che ha avuto ampio sviluppo nella scienza storica; su ciò cfr. K. BLASCHKE, *Luthers reformatorische Leistung in ihrer Umwelt von Zeit und Raum*, in «Herbergen der Christenheit. Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte», XIII, 1981-82, pp. 7-25; dello stesso autore, *Wechselwirkungen zwischen der Reformation und dem Aufbau des Territorialstaates*, in «Der Staat», IX, 1970, pp. 347-364.

far crollare un importante pilastro di quella finanza. Anche la sua presa di posizione contro la credenza nella efficacia salvifica delle buone opere metteva in pericolo sensibilmente proprio quelle entrate in contante della Chiesa, di cui si è parlato con riferimento alla religiosità del tardo Medioevo. Tuttavia Lutero era troppo poco interessato, in quanto uomo del Verbo, alle questioni esteriori dell'organizzazione e della situazione finanziaria della Chiesa per preoccuparsi di questa, secondo lui secondaria, sfera di problemi [6].

Quando poi la realizzazione pratica della Riforma passò sotto la responsabilità dei principi territoriali, si dovette pensare anche alle cose materiali. Già nella prima ampia visita ufficiale alle chiese, condotta nell'elettorato di Sassonia nel 1529 [7], i visitatori statali valutarono accanto ai problemi teologici anche la disponibilità materiale delle chiese locali. La Riforma luterana, nel modo in cui è stata portata concretamente a termine dai principi luterani, mirava a ricondurre la Chiesa alle sue occupazioni spirituali e quindi orientava la sua attenzione solamente verso le comunità ecclesiali. Dalle comunità doveva derivare il rinnovamento della Chiesa.

A questo punto è necessario uno sguardo d'insieme all'assetto della Chiesa romana alla vigilia della Riforma. Bisogna a questo riguardo distinguere due settori, che erano come le colonne sotto il tetto complessivo della curia romana e del papa. Ciascuno di essi era costruito gerarchicamente. Un settore comprendeva le comunità ecclesiastiche, sopra le quali stava su vari piani un'amministrazione

[6] Nello scritto *An den christlichen Adel deutscher Nation* (Alla nobiltà tedesca) Lutero si volge ampiamente contro le pratiche finanziarie della Curia, accennando solo una volta agli interessi delle chiese locali: ogni comunità avrebbe dovuto eleggere un cittadino colto e devoto, ed affidare ad esso l'ufficio di pastore e mantenerlo a spese della comunità. Cfr. *Gesamtausgabe der Schriften Luthers in Weimar. Reihe «Werke»*, VI, p. 440 (d'ora in avanti *WAW*).

[7] Parzialmente stampato in *Die Registraturen der Kirchenvisitationen*, hrsg. von K. PALLAS, Halle 1906-1918, 7 voll.

ecclesiastica composta da arcipreti, arcidiaconi, vescovi ed arcivescovi, prima di arrivare alla sommità dove si trovava il papa. Accanto e indipendente, vi era il settore monastico, che comprendeva i monasteri, i capitoli e gli ordini. Già verso la fine del Medioevo era stata condotta su questo settore una crescente centralizzazione, per cui le singole istanze degli ordini vennero raccolte in province sotto la sorveglianza di un vicario provinciale, mentre alla sommità dell'ordine stavano generali dell'ordine o autorità direttive equivalenti. Il settore monastico raccoglieva esclusivamente quegli uomini che si fossero dedicati alla vita spirituale, da dove però essi ripetutamente venivano ad interagire con il settore delle comunità. A quest'ultimo apparteneva la popolazione nel suo insieme, che viveva la vita di ogni giorno assieme ai preti che erano al servizio delle comunità.

Tra i due settori non di rado si davano sentimenti di concorrenzialità, tensioni, conflitto e perfino inimicizia, come, per esempio, nel caso in cui gli abitanti di una città preferivano cercare la propria salvezza presso i monaci mendicanti piuttosto che presso il clero parrocchiale [8]. Anche il settore monastico era diventato benestante tramite donazioni ed elemosine. Contro di esso si rivolse la dura critica della Riforma; in fondo questo settore non era necessario per la salvezza degli uomini, non era previsto dalla parola della Bibbia – la sola per Lutero dotata di autorità –, e si sarebbe dissolto da sé nel quadro del movimento riformatore, mentre i monaci avrebbero abbandonato di propria iniziativa i conventi. Lo schema 2 dà un'immagine della struttura organizzativa della Chiesa appena descritta.

La Riforma si interessò esclusivamente alle comunità ecclesiali; tutti gli altri elementi della struttura della Chiesa erano senza significato o addirittura venivano rifiutati. Lo stesso Lutero in verità non aveva pensato all'abolizione

[8] Anche Lutero parla in *An den christlichen Adel* dell'invidia tra parroci e monaci, definendola un grande scandalo. Cfr. *WAW*, VI, p. 438.

dei livelli più alti del settore delle comunità, ma aveva avuto la speranza di poter ottenere il rinnovamento spirituale all'interno della struttura esistente, qualora anche i vescovi avessero aderito alla Riforma. Questo notoriamente in Germania non è accaduto, cosicché la Riforma lasciò sussistere effettivamente dell'intero edificio della Chiesa solo le comunità. Il patrimonio delle comunità non venne toccato, esso restò del tutto inalterato nelle caratteristiche e nella dimensione storicamente raggiunta, anche se, a dire il vero, ora veniva concentrato con maggiore energia nell'interesse di una maggiore efficacia. Nulla si modificò per il patrimonio, facilmente gestibile, delle chiese di villaggio, che proveniva di norma da un beneficio parrocchiale e da alcuni contributi in natura ed in denaro dei contadini. Nelle medie e grandi città, la finanza ecclesiastica era multiforme e poco trasparente, molte fondazioni persero sull'onda della Riforma il loro significato e la loro rilevanza, cosicché qui il patrimonio ecclesiastico venne riunito in una cassa comune o cassa di Dio, con cui si ottenne una certa razionalizzazione. Tuttavia i mezzi furono resi disponibili, anche per l'avvenire, solo per gli scopi spirituali delle chiese locali.

Gli arcipreti persero la loro funzione di sorveglianza, perché venne messo in atto attraverso la riforma dei signori territoriali un nuovo sistema di sorveglianza sulle chiese della comunità, sotto forma di sovrintendenze [9]. Inoltre gli arcipreti non disponevano in questa loro funzione di una specifica dotazione materiale, ma espletavano il servizio accanto alla loro attività di preti della comunità. Gli arcidiaconi facevano parte dei titolari dei più alti benefici nei capitoli delle chiese cattedrali o delle chiese canonicali o erano finanziariamente al sicuro come abati di conventi. I corrispondenti beni patrimoniali vennero meno con lo scioglimento, cioè con la secolarizzazione delle rispettive

[9] R. THOMAS, *Aufbau und Umgestaltung des Superintendentialsystems in der sächsischen Kirche im Zeitalter der Reformation*, in «Herbergen der Christenheit. Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte», X, 1975-76, pp. 99-144.

istituzioni spirituali. I vescovi e gli arcivescovi erano provvisti in quanto principi dell'Impero di un ampio possesso terriero, un cosiddetto *Hochstift* o un cosiddetto *Erzstift*. Appena fu evidente che essi non erano disposti ad aderire alla Riforma, le sedi vescovili vennero, al momento opportuno, conferite dai principi sassoni a laici evangelici di ceto principesco e i territori della signoria ecclesiastica furono di fatto annessi, sotto formale riconoscimento dell'immediatezza all'impero, al principato elettorale di Sassonia. La Chiesa perse così, tranne che nelle comunità ecclesiali, la propria massa patrimoniale nel settore delle comunità. Non fu nemmeno necessario mantenere i beni patrimoniali del livello vescovile per eventuali istituti di successione, dato che tali istituti non c'erano. La funzione dei vescovi venne assunta dal signore territoriale, che come «vescovo d'eccezione» o *summus episcopus* lasciò amministrare la Chiesa territoriale di nuova costituzione dalle sue autorità ecclesiastiche, i concistori. In questo modo il livello più elevato di quella che era stata finora l'organizzazione ecclesiastica fu statalizzato e venne messo da parte il tradizionale dualismo di potere temporale e spirituale a favore di un'autorità totale.

Nel settore monastico il patrimonio ecclesiastico fu totalmente espropriato, statalizzato e messo al servizio degli scopi statali. I conventi furono generalmente disciolti, in Sassonia non ci fu neppure un caso di continuazione di una comunità monastica in forma evangelica secolarizzata come in altri territori protestanti. Allorché i monaci si allontanarono dai monasteri di propria iniziativa oppure i conventi si spopolarono per mancanza di nuovi elementi, i beni conventuali divennero privi di titolari. Che in questa situazione le comunità ecclesiali non tentassero di assicurarsi i beni dei monasteri e di servirsene per i propri scopi è un segno evidente della piena separazione del settore monastico da quello delle comunità già prima della Riforma. Sembra che in nessun luogo si sia pensato ad una simile iniziativa. Perciò la ricca proprietà dei conventi non poté restare a disposizione della Chiesa, ma venne rivendicata dallo Stato, fatto che ribadisce la forte posizio-

ne che esso aveva già allora raggiunto. Esso era già il potere pubblico che si presentava senza rivali e già lasciava riconoscere la tendenza a farsi l'esclusivo amministratore della ricchezza sociale.

Con ciò viene di nuovo affrontato il rapporto tra fisco statale e fisco ecclesiastico. Per il periodo precedente la Riforma si è sopra fatto riferimento alla posizione favorevole della Chiesa rispetto alla situazione finanziaria. Essa era diventata una Chiesa ricca ed aveva per ciò suscitato parecchie critiche alla sua parte mondana, procurandosi inoltre l'invidia dei signori temporali. Di fatto, una Chiesa ricca è, anche secondo la concezione odierna della Chiesa cristiana, non appropriata, poiché contraddice il punto di vista del suo fondatore. La Chiesa possiede per sua propria natura un'autorità morale e spirituale, ma non deve essere caricata di un eccesso di beni materiali. La confisca dei beni ecclesiastici nel quadro della Riforma ha limitato l'eccesso cresciuto fino a quel momento ed ha ricondotto il patrimonio della Chiesa alla condizione necessaria per continuare la sua missione a livello di comunità. Tuttavia la Chiesa con tutta la sua ricchezza era una Chiesa senza potere. Essa era inerme nei confronti dello Stato e dovette subire l'alienazione di una parte considerevole della propria dotazione materiale. Così la Chiesa dell'epoca della Riforma si trovò nella medesima situazione in cui si è trovata in molti momenti della propria storia, quando in periodi di rivolgimento e di secolarizzazione, ha perduto beni e proprietà. Il fondamentale rapporto di tensione tra Chiesa e potere temporale fa sì che essa talvolta ottenga un vantaggio nella competizione per la spartizione della ricchezza sociale ed acquisisca così un patrimonio che all'occasione opportuna le viene ripreso.

Così, dal punto di vista della storia fiscale, bisogna valutare la Riforma come un avvenimento che ha spostato in misura rilevante i rapporti patrimoniali tra Chiesa e Stato a favore dello Stato. Il fisco statale risultò rafforzato, il fisco ecclesiastico fu ridotto allo stretto ambito delle comunità ecclesiali. La Riforma ha contribuito del tutto nel segno dei tempi alla statalizzazione della società ed ha la-

sciato alla Chiesa la quota del prodotto sociale di cui aveva bisogno per la cura spirituale della popolazione. In rapporto allo Stato territoriale protestante della prima età moderna, ciò tuttavia significa nel contempo che la popolazione era stata resa disponibile agli scopi dello Stato ed assoggettata agli interessi di quest'ultimo nel senso del disciplinamento sociale. Quindi i beni ecclesiastici accresciuti per secoli sul piano delle comunità furono indirettamente assunti dallo Stato, perché esso si era attribuito la protezione e il potere amministrativo sulle comunità.

Questa permanenza residuale del fisco ecclesiastico visse nuovamente dopo la Riforma un certo ampliamento, per il quale furono decisivi due fatti. Da una parte nacquero nella Chiesa evangelica nuovi compiti, per il compimento dei quali dovevano essere procurati nuovi introiti. A questo riguardo si trattava in primo luogo del servizio del sagrestano, che venne rivalorizzato, venendo egli insediato come insegnante nelle scuole religiose dappertutto reistituite. Ciò richiedeva una attività a pieno servizio e la predisposizione di uno specifico edificio per l'impresa scolastica, oltre all'abitazione del sagrestano e della sua famiglia. Per questo dovevano essere recuperati nelle comunità ecclesiali una certa quantità di beni e predisposte entrate regolari. Nelle chiese di villaggio l'insegnante-sagrestano assunse nello stesso tempo l'ufficio di maestro di canto, che nel culto evangelico, col canto comunitario, era indispensabile. Dato che nelle città questo servizio veniva svolto per lo più da una persona specifica, ciò rese necessari più ampi obblighi di tipo finanziario.

Peraltro si erano date nel corso del XVI secolo modificazioni nella composizione della popolazione rurale della Sassonia, in cui ora erano comparsi abitanti che avevano solo una piccola proprietà fondiaria o che non ne avevano alcuna, i quali non vivevano di lavoro contadino [10]. Questi cosiddetti *Gärtner* [appartenenti al ceto più basso, che

[10] Sulla connotazione storico-sociale dei *Gärtner* e degli *Häusler*, cfr. K. BLASCHKE, *Sachsen im Zeitalter der Reformation* (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, 175), Gütersloh 1970, p. 51.

possedevano una casa con annesso un orto per il proprio fabbisogno – ndt] e *Häusler* [braccianti agricoli proprietari solo di una piccola casa, ma privi di terra – ndt] non contribuivano come i contadini possessori di un manso al mantenimento della Chiesa e del pastore, poiché le contribuzioni all'interno delle comunità ecclesiali venivano stabilite come nel XII secolo, quando questi gruppi di popolazione non esistevano ancora. Questi nuovi strati, socialmente al di sotto dei contadini, presenti nelle campagne, che pure partecipavano alla vita delle comunità ecclesiali e rivendicavano prestazioni religiose, furono ora ugualmente chiamati a contribuire.

Per provvedere al suo sostentamento il sagrestano del villaggio era ricorso almeno parzialmente agli usi dell'economia naturale, finché da ogni casa della sua comunità gli erano pervenuti a determinate scadenze dell'anno pane e uova. Diversamente, tuttavia, in primo piano venne ora il pagamento in contanti. Esso fu introdotto da una disposizione del signore territoriale, in cui si mostrava come signoria territoriale e Stato avessero interesse al funzionamento della Chiesa ed alla vitalità delle chiese locali. Non successe tuttavia che lo Stato assegnasse alla Chiesa entrate proprie; esso obbligò piuttosto in forza di ordinanze autoritarie i membri delle comunità a nuove contribuzioni in contanti a favore della propria Chiesa.

L'ordinanza sulle chiese emanata nella Sassonia Elettorale nel 1580 [11] stabiliva l'obbligo per tutti i membri di comunità da oltre dodici anni di pagare annualmente un'oblazione di quattro *Pfennig*. I contadini dovevano pagare, in aggiunta ai loro precedenti contributi in natura, un grosso ogni *Hufe* [circa trenta jugeri – ndt]. I *Gärtner*, gli *Häusler* e coloro che abitavano in affitto erano ora chiamati al pagamento di due grossi annuali per provvedere ai biso-

[11] *Codex Augusteus*, I, Leipzig 1724, p. 696, gli articoli dal XXIII al XXV. Inoltre si veda K. BLASCHKE, *Kirchenorganisation und Umweltstruktur in landeskirchengeschichtlicher Sicht*, in «Herbergen der Christenheit. Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte», X, 1975-76, p. 207.

gni materiali delle chiese locali. In questo modo venne rafforzata la partecipazione in denaro al fisco ecclesiastico, il che va compreso come un adattamento ai nuovi rapporti economici e come una modernizzazione. Ma ad essere rafforzato fu anche il rapporto diretto della Chiesa con la base materiale della società, con la popolazione produttiva. Con questo rapporto la Chiesa poggiava finanziariamente su se stessa e non aveva bisogno dell'aiuto di altre istituzioni, né di fondazioni o donazioni da parte dei poteri temporali.

Anzi, proprio quanto stabilito nel 1580 dovette rafforzare la consapevolezza del singolo che egli non era solamente suddito di una signoria fondiaria e di uno Stato, ma anche membro di una comunità ecclesiale e che doveva rispondere personalmente dei bisogni materiali di questa. Si determinò così un fondamentale mutamento nel fisco della Chiesa. Fino a questo momento come misura dei contributi alla Chiesa era stato decisivo il possesso della terra, ora lo era la singola persona, l'individuo. Val la pena anche di accennare che con la regolamentazione del 1580 la partecipazione della Chiesa al prodotto sociale crebbe.

La Riforma non ha determinato alcuna modificazione di profonda portata e neppure ristrutturazioni fondamentali nel sistema fiscale delle chiese locali; si può parlare piuttosto di rigorizzazione e di organica evoluzione. Il vecchio continuò a sussistere, il nuovo si fece avanti. Tuttavia così si ebbe solamente la continuazione dello sviluppo quale aveva avuto corso fin dall'inizio della vita ecclesiastica nella Sassonia del X secolo, visto che un nuovo strato di entrate di diverso tipo venne aggiunto, in una linea di continuità, a quelle già esistenti, senza alterare alcunché degli strati precedenti. Si trattò di un processo cumulativo, che in definitiva pervenne a realizzare un sistema fiscale marcatamente pluristratificato, misto e in sé del tutto non omogeneo, che ebbe durata fino alle fondamentali riforme del XIX secolo. La Chiesa invero stava sotto la tutela dello Stato e nelle sue più alte istanze fu anche statalizzata in senso pieno, ma sul piano delle comunità restò economicamente indipendente, mantenendo la propria

autonomia fiscale. In questo modo si diedero anche i presupposti per la più tarda separazione della Chiesa dallo Stato, poiché fu sufficiente in seguito svincolare le prestazioni ecclesiastiche dal sistema dell'autorità statale per ridare alla Chiesa la sua piena autonomia. Ciò avvenne con l'abolizione della monarchia nel 1918. Era un matrimonio forzato, a termine, quello che la Chiesa aveva dovuto contrarre all'epoca della Riforma, un matrimonio tuttavia con separazione dei beni, di modo che il successivo divorzio non causò alcuna pesante contrapposizione finanziaria.

Quanto forte fosse il legame della Chiesa con l'economia monetaria del XVI secolo, si mostra anche nel suo ruolo di creditrice. Divenne comune l'immagine della Chiesa «ricca», visto che le comunità ecclesiali erano nella condizione di prestare contro interesse i contributi in contante eccedenti. Così esse venivano incontro ad un bisogno della popolazione e nel contempo aumentavano il proprio patrimonio con le entrate degli interessi. In questo modo il fisco ecclesiastico contribuì all'allargamento del mercato dei capitali [12]. Per l'anno 1575 è possibile valutare nelle circa 1050 chiese parrocchiali di quella che diventerà la regione della Sassonia un ammontare in capitale prestato di quasi 500.000 fiorini, che fruttava un reddito da interessi di 25.000 fiorini all'anno.

Sul versante dello Stato la storia delle finanze del XVI secolo fu contrassegnata da un costante darsi da fare per soddisfare la crescente necessità di contante. Ciò avvenne innanzi tutto attraverso l'incremento delle entrate provenienti dall'imposta patrimoniale a cui erano tenuti sia il possesso fondiario che il capitale. Inoltre vennero introdotte nuove tasse come quella sulle bevande e quella sulle carni. All'inizio del XVII secolo le prestazioni di servizi da parte dei contadini, diventate senza valore, vennero commutate in un pagamento in denaro, il cosiddetto *Hu-*

[12] K. BLASCHHKE, *Die Bedeutung kirchlicher Institutionen für den Kapitalmarkt im 15. und 16. Jahrhundert*, in *Hochfinanz, Wirtschaftsräume, Innovationen. Festschrift für Wolfgang von Stromer*, I, Trier 1987, pp. 559-570.

*fengeld*, mentre, al posto dei servizi di cavalleria della nobiltà, divenuti militarmente privi di significato, vennero riscossi dei *Ritterpferdgelder*. Dopo il 1700 si aggiunse ancora una nuova imposta sui consumi, l'accisa. Lo Stato sassone era dunque di continuo alla ricerca di nuove fonti di denaro [13]. Proprio da questo punto di vista vale la pena osservare che il fisco ecclesiastico non fu mai chiamato a prestazione a favore dello Stato. Solo in un caso del tutto isolato fu possibile l'imposizione sulle ricchezze in arredi ed in contante della Chiesa nel quadro dell'imposta territoriale del 1530 [14]. Ciò avvenne sotto la recente impressione dell'assalto turco a Vienna del 1529, di modo che risultò ovvio che si richiedesse anche da parte della Chiesa un contributo finanziario nella lotta contro «il nemico mortale del Nome cristiano». Ma negli altri casi il possesso ecclesiastico di terra, edifici, oggetti di valore e capitale restò esente da imposte fino al XIX secolo inoltrato. Anche questo fatto sottolinea la piena indipendenza del fisco della Chiesa nei confronti del fisco dello Stato. Si può supporre che la Chiesa della protestante Sassonia, patria della Riforma, godesse di una così alta considerazione a causa dell'autorità di Lutero ed avesse una così riconosciuta posizione da non subire rivendicazioni dal punto di vista finanziario neppure dallo Stato. È inoltre possibile che la dottrina luterana dei due regni abbia trattenuto gli uomini di Stato dal porre oneri finanziari sulle comunità ecclesiali. Proprio in confronto col modo rigoroso, con cui la Chiesa è stata nei territori cattolici in età postriforma forzata a prestazioni a favore dello Stato [15], suscita

[13] K. BLASCHKE, *Finanze e ragion di Stato in Sassonia all'inizio dell'età moderna*, in *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna*, a cura di A. DE MADDALENA e H. KELLENBENZ (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 14), Bologna 1984, pp. 233-247.

[14] Staatsarchiv Dresden, *Landsteuerregister*, No. 304.

[15] R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 6), Bologna 1987, pp. 309-343, riferisce dell'attivarsi, sin dal XV secolo, della Chiesa per le imposte statali in Toscana. Per l'età successiva alla Riforma, indicazioni al riguardo sono in più relazioni tenute alla XXVII settimana di

stupore il pieno rispetto che troviamo in Sassonia. Qui deve essersi fatta sentire la concezione evangelica della natura della Chiesa.

Il dominio temporale da una parte, la Chiesa dall'altra sono due forme di organizzazione sociale, che stanno una accanto all'altra indipendenti per origine e funzione. Ciò corrisponde al dualismo dell'esistenza dell'uomo nei due regni dell'immagine cristiana del mondo e dell'uomo, che caratterizza in particolar modo il Medioevo occidentale. Stato e Chiesa appaiono come due grandi organizzazioni con lo scopo dell'integrazione sociale su due differenti piani, ove rispettivamente si tratta degli stessi uomini, che con una parte della loro esistenza sono obbligati e legati all'ordinamento temporale, con l'altra all'ambito spirituale. Entrambe le organizzazioni hanno bisogno di una base materiale per assolvere i propri compiti e per far fronte alle spese di personale e di materiale. Di conseguenza esse debbono adattarsi alle forme di economia di volta in volta dominanti.

La Riforma e l'età confessionale che ne segue ebbero luogo in un'epoca di transizione dall'economia naturale all'economia monetaria. I titolari della signoria territoriale, cresciuti su base feudale e con dotazioni provenienti esclusivamente dall'economia naturale, seppero padroneggiare con molta difficoltà il cambiamento; pur tuttavia furono loro a trasformare la signoria territoriale nello Stato moderno. La Chiesa era in vantaggio, perché aveva da offrire in cambio del contante, che ora le affluiva, prestazioni convincenti, desiderate e necessarie. Essa seppe attivare per sé nella nuova forma del denaro la ricchezza sociale. La generale condizione religioso-spirituale del tardo Medioevo le procurò un ulteriore peso fiscale. Così all'inizio del XVI secolo troviamo di fronte ad uno Stato «povero» una Chiesa «ricca», dove la valutazione è commisurata ai bisogni corrispondenti. Lo Stato, malgrado le ricche entrate che proprio in Sassonia vennero accresciute dall'in-

studi dell'Istituto storico italo-germanico in Trento (21-25 settembre 1987), e pubblicate in questo stesso volume.

dustria mineraria, era costantemente indebitato, perché aveva bisogno di più denaro di quanto possedesse, mentre le istituzioni ecclesiastiche erano in grado di prestare il contante eccedente contro interesse, diventando così istituti di credito.

Anche se la relazione fiscale tra Chiesa e Stato nel corso del XVI secolo, non si capovolse completamente, pur tuttavia essa fu ridimensionata per il fatto che da una parte il fisco ecclesiastico in seguito alla Riforma subì una visibile riduzione, mentre il fisco statale venne con ulteriore forza incrementato. L'allontanamento della popolazione evangelica dalla santità delle opere ed un nuovo comportamento spirituale d'impronta umanistica fecero retrocedere le motivazioni di ordine spirituale che avevano reso possibili particolari devoluzioni materiali a favore della Chiesa. Si diede alla Chiesa ciò che le spettava secondo lo stabilito, e la Chiesa della Riforma neppure offrì alcun particolare bene spirituale acquisibile tramite il denaro. I rapporti finanziari tra la Chiesa ed i membri della sua comunità furono definiti oggettivamente e regolati da un ordinamento duraturo; essi non dipesero più da motivazioni irrazionali, bisogni spontanei e decisioni sentimentali. Dall'ordinanza sulle chiese della Sassonia Elettorale del 1580 non ci fu più alcuna nuova regolamentazione fondamentale fino al XIX secolo inoltrato, di modo che si può arrivare a parlare di un congelamento del sistema fiscale della Chiesa. Non vi fu alcuna spinta interna per uno sviluppo ulteriore. La Chiesa aveva trovato nello Stato territoriale protestante della prima età moderna il suo posto sicuro.

Lo Stato tuttavia seppe consolidare ed accrescere sempre più la propria forza ed inoltre accedere per questo scopo a sempre nuove fonti finanziarie, come già descritto prima. Esso ottenne ora, anche dal punto di vista fiscale, la prevalenza sulla Chiesa, che aveva ampiamente superato con la propria intrinseca dinamicità. In virtù della sua supremazia e della sua posizione di forza senza concorrenti, esso poté appropriarsi di una quota progressivamente maggiore di ricchezza sociale. Lo schema 3 mostra i due sistemi dello Stato e della Chiesa, come si presentano do-

po la conclusione della Riforma. In entrambi i sistemi continua a permanere uno zoccolo di immodificate entrate di origine medievale, alle quali sono aggiunte le nuove entrate monetarie.

Quando la finanza della Chiesa evangelica in Sassonia ebbe ricevuto con l'ordinanza sulle chiese del 1580 la sua definitiva e duratura conformazione, una fondamentale differenza si poneva tra fisco dello Stato e fisco della Chiesa: le finanze statali fluivano in moltissimi luoghi, ampiamente sparpagliati sul territorio, da moltissime e diverse fonti, però sottomesse ad un processo di centralizzazione, che alla fine si concluse nel XIX secolo, dando luogo all'amministrazione pubblica unitaria dello Stato borghese. La concentrazione di tutti i propri mezzi materiali fu un presupposto per l'energica efficacia dello Stato. Altrimenti accadde per la Chiesa. Essa mantenne pienamente decentrata la propria finanza; tutte le entrate venivano consumate là dove entravano; non vi fu nessuna specie di unità nel comportamento finanziario, nella dotazione materiale e nella condizione delle finanze delle chiese locali e dei collaboratori ecclesiastici. Accanto a comunità ecclesiali ricche ce n'erano di povere, accanto a situazioni parrocchiali ben dotate ce n'erano altre con entrate molto basse. Non esisteva nessuna compensazione finanziaria. La tendenza unificatrice dello Stato, che è uno dei suoi caratteri essenziali, non si produsse in alcun modo per la finanza della Chiesa; anche sotto questo aspetto la Chiesa mantenne la propria piena indipendenza sul piano delle comunità, sebbene la sua guida fosse incorporata nell'apparato statale. Se si osserva la condizione materiale di molte comunità ecclesiali nei secoli della prima età moderna dopo la Riforma, allora si deve parlare in molti casi di Chiesa «povera».

In riferimento a queste considerazioni appare opportuno sottoporre ad una critica il concetto di Chiesa di Stato. Effettivamente la Chiesa evangelica era, dopo la Riforma, sottoposta allo Stato e in qualche misura anche a servizio degli scopi statali, ma non era economicamente dipendente dallo Stato, non era incorporata nel suo sistema fiscale,

ma poggiava piuttosto finanziariamente su se stessa. La Chiesa era, nelle sue comunità, più antica dello Stato della prima età moderna, appena sorto. Il fondamentale dualismo di Stato e Chiesa continuò a restare anche dal punto di vista fiscale, la Chiesa mantenne la propria specifica dotazione materiale ed un rapporto immediato con i produttori.

Certamente non è da sottovalutare il fatto che lo Stato con il suo potere di coercizione protesse la finanza ecclesiastica, prendendosi cura con le sue disposizioni e la sua autorità della regolare rimessa delle prestazioni a favore delle chiese locali. Ciò ha continuato ad esistere in Germania a proposito dell'incasso dell'imposta ecclesiastica fino al XX secolo.

In connessione con questi fatti c'è da fare un'ultima riflessione. Appare esserci fra il fisco statale ed il fisco ecclesiastico una fondamentale diversità, perché lo Stato pretende prestazioni materiali e può in dati casi ottenerle a forza, mentre la Chiesa, laddove sia realmente una Chiesa, come dovrebbe essere, riceve prestazioni. Il contadino medievale dava seguito ad una necessità esterna, quando si sottoponeva alla dipendenza da una signoria fondiaria che comportava servizi e tributi, perché solo su questa base era in grado di ricevere la terra che gli assicurava l'esistenza materiale. Se si rendeva disponibile come membro della propria comunità ecclesiale a prestare il proprio contributo al mantenimento del parroco e della Chiesa locale, questo avveniva per soddisfare un bisogno religioso, che negli uomini del Medioevo era generalmente presupposto. Abbiamo così due motivazioni del tutto differenti, che portarono a prestazioni dello stesso genere per i due differenti sistemi fiscali del potere temporale e della Chiesa. L'uso di pagare le decime ai servitori della divinità si trova già nel primo libro di Mosé nei patriarchi Abramo e Giacobbe, che rendono così onore al Dio supremo. Il sistema fiscale della Chiesa trova sicurezza soprattutto là dove uomini di fede cristiana sono pronti a fornire prestazioni materiali per il mantenimento della Chiesa, perché essi hanno bisogno di questa Chiesa per il loro proprio

Schema 1. *Il sistema fiscale nell'organizzazione della società prima della Riforma*

Comune

Signoria fondiaria

Signoria territoriale

Chiesa

Principe territoriale

Vescovo

Imposte cittadine

Servizi feudali

Consiglio cittadino

Signoria fondiaria nobiliare

Subsidium

Tasse sui cittadini

Tasse di mercato

Tributo ereditario

Censi ereditari di contadini possessori

Entrate in natura dalle terre dominicali

Servizi contadini

Diritti di scorta

Dogana

Decime minerarie

Censi ereditari dei contadini demaniali

Entrate in natura dai demani

Servizi contadini

Fondazioni

Donazioni

Indulgenze

Messe

Diritti di stola

Basso Medioevo

Chiese cittadine:
Entrate in denaro
Fondazioni di capitale
Chiese di villaggio:
Decime su animali
e cereali
Tributi di «podere»

XII-XIII secolo

Tributi di villaggio
Tributi di distretto

X-XI secolo

Popolazione produttiva

Schema 2. *Organizzazione della Chiesa romana nel tardo Medioevo*

Papa

Curia romana

Arcivescovi
Vescovi
Arcidiaconi
Arcipreti

Comunità ecclesiali

Generali
degli Ordini
Vicari provinciali
degli Ordini
Monasteri

*Entrate in denaro e in natura*

Settore delle comunità

Settore monastico

vivere e perché considerano la Chiesa necessaria per la conservazione del mondo. La fede cristiana non è legata incondizionatamente al permanere di una Chiesa organizzata provvedendo alle sue necessità materiali, tuttavia questa forma di comunità spirituale appare nelle condizioni storiche della società europea la migliore per la testimonianza della fede.

Schema 3. *Il sistema fiscale nell'organizzazione della società dopo la Riforma*

Principe territoriale

Stato

Summus Episcopus

Concistori alla guida delle chiese

Tutela statale

Accisa

Imposta feudale

Imposta sui poderi

Imposte sulla carne

Imposte sulle bevande

Imposte territoriali

Beni ecclesiastici secolarizzati

Denaro dai poderi

Denaro dai casalini

Interessi da prestiti di capitale

Sussidi in denaro

Comune

Signoria fondiaria

Zoccolo di entrate di origine medioevale della signoria territoriale rimaste invariate

Zoccolo di entrate di origine medioevale delle comunità ecclesiastiche rimaste invariate

Popolazione produttiva

# Stato territoriale e beni ecclesiastici nella Germania sud-occidentale fino alla guerra dei Trent'anni

## Il particolare sviluppo nel Palatinato a confronto con il Baden e il Württemberg

di *Meinrad Schaab*

Uno degli elementi caratteristici della Riforma nella Germania sud-occidentale è dato dal fatto che qui i beni della Chiesa non vennero incamerati ma continuarono ad esistere come fondazioni particolari, destinate esclusivamente ad uso ecclesiastico. Questo fu per lo meno il caso nei tre territori principeschi qui presi in considerazione: Palatinato, ducato del Württemberg e margraviato del Baden-

*Traduzione di Chiara Zanoni Zorzi*

Abbreviazioni: V. ERNST, *Die Entstehung des württembergischen Kirchenguts*, in «Wüttembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde», 1911, pp. 377-424 = ERNST; O. FEHR, *Das Verhältnis von Staat und Kircke in Baden-Durlach in protestantischer Zeit (1556-1807) vornehmlich im 18. Jahrhundert* (Veröffentlichungen des Vereins für Kirchengeschichte in der evang. Landeskirche Badens, 7), Lahr in Baden 1931 = FEHR; Generallandesarchiv Karlsruhe = GLA; W. GRUBE, *Altwürttembergische Klöster vor und nach der Reformation*, in «Blätter für deutsche Landesgeschichte», 109, 1973, pp. 139-150 = GRUBE; H. HERMELINK, *Geschichte des allgemeinen Kirchenguts in Württemberg*, in «Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde», 1903, pp. 78-101 = HERMELINK; Hauptstaatsarchiv Stuttgart = HStAS; J.F. GOETERS, *Kurpfalz. Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts*, hrsg. von G. SEHLING, Tübingen 1969, XIV = KO 14; Pfund Heller = lb hlr; M. LEUBE, *Die fremden Ausgaben des altwürttembergischen Kirchenguts*, in «Blätter für württembergische Kirchengeschichte», Neue Folge, 29, 1925, pp. 168-199 = LEUBE; M. SCHAAB, *Pfälzische Klöster vor und nach der Reformation*, in «Blätter für deutsche Landesgeschichte», 109, 1973, pp. 253-258 = SCHAAB; Staatsarchiv Amberg = StAAm.

Durlach. Per il Palatinato il principe elettore, Federico III formulò questo concetto nell'ordinanza sull'amministrazione ecclesiastica del 1576 nei seguenti termini [1]: egli, che aveva soppresso i conventi, «non avrebbe destinato [il patrimonio ecclesiastico] a noi e alle nostre camere, ma lo avrebbe riservato a scopi particolari» («nicht unss und unser cammer zugeeignet, sondern es ein abgesondert werk verbleiben lassen»). La massa patrimoniale di cui a suo avviso nel papato si aveva fino ad allora abusato per «abgotterey» e «schwelgerey» avrebbe dovuto venir impiegata in futuro ad altri fini («anderstwohin nicht dan zu kirchen, schuelen, spitalen und andern dergleichen milten sachen») corrispondentemente alla sua istituzione originaria. Affermazioni analoghe fecero anche i principi della Riforma degli altri due territori [2].

Prima di avviare un'analisi comparativa del patrimonio ecclesiastico è utile ricordare brevemente i tratti fondamentali che caratterizzano la signoria territoriale e il governo della Chiesa da parte del principe territoriale in questi tre principati.

L'elettorato del Palatinato era, conformemente alle sue origini, un territorio fondato in buona parte su un antico possesso imperiale e un patrimonio ecclesiastico alienato precocemente, primo fra tutti quello del capitolo di Worms e del monastero di Lorsch. A partire dal 1214 esso fu governato dai Wittelsbach. Nel trattato di Pavia del 1329 il ramo palatino della casa dei Wittelsbach si era staccato dalla Baviera, ma aveva ottenuto in compenso il territorio dell'Alto Palatinato [3]. Alla grande divisione che

[1] KO 14, S. 489.

[2] A.L. Reyscher, *Sammlung der württembergischen Gesetze*, I-IX, Stuttgart-Tübingen, qui VIII, p. 271; Ernst, p. 395.

[3] M. Schaab, *Geschichte der Kurzpfalz*, 1: *Mittelalter*, Stuttgart 1988; W. Volkert, *Pfalz-Oberpfalz-Pfalz/Neuburg*, in *Handbuch der bayerischen Geschichte*, hrsg. von M. Spindler, München 1971, III, pp. 1250-1349; M. Schaab - P. Moraw, *Territoriale Entwicklung der Kurpfalz*, in *Pfalzatlas*, hrsg. von W. Alter, Speyer 1963 ss., carte Nr. 62-65, vol. I, pp. 393-428 (1969-70).

fin dai primi tempi fu data al territorio corrispose il fatto che solo una parte delle parrocchie era conferita direttamente dai conti palatini. Mentre nei territori renani del principato i monasteri erano per la grande maggioranza saldamente incorporati nella signoria territoriale già da prima del XV secolo, nell'Alto Palatinato, analogamente al Württemberg, i monasteri rimasero per lungo tempo sospesi fra impero e territorio, e solo attorno al 1500 poterono venir definitivamente assoggettati alla signoria territoriale [4]. Nell'Alto Palatinato, che per lo più venne amministrato da principi ereditari in qualità di luogotenenti, si formarono alla fine del XV secolo ceti territoriali con le tre curie dei prelati, della nobiltà e delle città [5]. Al contrario nel Palatinato renano non si arrivò mai a creare veri e propri ceti territoriali [6]. Qui non esisteva una nobiltà feudale autoctona, gli abati non avevano alcun ruolo, diversamente da quanto avveniva per i vicini vescovi, nel consiglio del principe e nella assemblea dei notabili. Queste assemblee dei notabili, che venivano convocate in situazioni di particolare necessità, possono essere considerate come fasi iniziali di ceti territoriali, che poi però non si svilupparono a pieno. Nel Palatinato la Riforma venne attuata nei termini di un luteranesimo con vaghi richiami alla Germania meridionale, dapprima sulla base di tentati-

[4] J.B. GÖTZ, *Die religiöse Bewegung in der Oberpfalz von 1520 bis 1560*, in *Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes*, hreg. von L. VON PASTOR, 10, Heft 1-2, Freiburg im Br. 1914, pp. 31-60, 164-185. J.B. GÖTZ, *Die erste Einführung des Kalvinismus in der Oberpfalz 1559-1576* (Reformationgeschichtliche Studien und Texte, 60), Münster 1933, pp. 42-50.

[5] K. KÖHLE, *Landesherr und Landstände in der Oberpfalz von 1400-1583* (Miscellanea Bavarica Monacensia, 16), München 1969; V. PRESS, *Die Grundlagen der kurpfälzischen Herrschaft in der Oberpfalz 1499-1621*, in «Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg», 117, 1977, pp. 31-67.

[6] E. GOTHEIN, *Die Landstände der Kurpfalz*, in «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», 42, 1988, pp. 1-76; V. PRESS, *Die Landschaft der Kurpfalz*, in *Von der Ständeversammlung zum demokratischen Parlament*, hrsg. von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, 1982, pp. 62-71.

vi poco entusiasti sotto Federico II a partire dal 1546, quindi in maniera costante sotto Ottone Enrico fra il 1556 e il 1559 [7]. Il successore Federico III optò per il calvinismo, che potè così diventare confessione normalizzata delle regioni renane dopo una restaurazione luterana fra il 1576 e il 1583. Nell'Alto Palatinato invece il calvinismo non riuscì ad affermarsi a causa dell'opposizione dei nobili e dei cittadini. Si rimase così fermi ad un'amministrazione calvinista e ad un luteranesimo ampiamente diffuso; si ebbe dunque la convivenza di due confessioni [8].

Fra i territori principeschi della Germania sud-occidentale il primo ad attuare il passaggio alla Riforma fu il ducato del Württemberg. Esso divenne per molti aspetti il modello per la Riforma negli altri due territori. La contea del W ü r t t e m b e r g, elevata nel 1495 a ducato, costituisce l'esempio più evidente di una politica di perseverante acquisizione territoriale, partendo da inizi relativamente modesti [9]. I duchi avevano il diritto di patronato sulla maggior parte delle parrocchie e dei benefici del territorio, là dove questi non fossero incorporati nei monasteri. Solo nella fase tarda essi ottennero diritti di tutela sui

[7] R. LOSSEN, *Die Glaubensspaltung in der Kurpfalz*, Heidelberg 1930²; E.W. ZEEDEN, *Kleine Reformationsgeschichte von Baden-Durlach und Kurpfalz*, Karlsruhe 1956; V. PRESS, *Calvinismus und Territorialstaat* (Kieler Historische Studien, 7), Stuttgart 1970.

[8] V. PRESS, *Das evangelische Amberg zwischen Reformation und Gegenreformation*, in *Amberg 1034-1985. Aus tausend Jahren Stadtgeschichte* (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns, 18), Amberg 1984, pp. 119-136.

[9] C.F. SATTLER, *Geschichte des Herzogtums Württemberg unter der Regierung der Graven*, 1-4, Tübingen 1773-1777²; C.F. SATTLER, *Geschichte des Herzogtums Württemberg unter der Regierung der Herzöge*, 1-13, Ulm 1769-1783; E. SCHNEIDER, *Württembergische Geschichte*, Stuttgart 1896; K. WELLER - A. WELLER, *Württembergische Geschichte im südwestdeutschen Raum*, Stuttgart-Aalen 1975⁸; E. BLESSING, *Die territoriale Entwicklung von Württemberg bis 1796 einsschließlich der linksrheinischen Besitzungen*, in *Historicher Atlas von Baden-Württemberg*, hrsg. von der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Stuttgart, 1972 ss., carta VI, 2 (1972).

conventi di una certa importanza nella zona di attrazione del territorio. Dopo il 1500 questi monasteri vennero sciolti in gran parte dal loro rapporto con l'impero e esonerati dalla tassazione nella matricola imperiale, inserendosi gradualmente nei ceti del Württemberg [10]. Un elemento caratteristico di questi ceti territoriali consiste nel fatto che dopo il loro consolidamento nell'età della Riforma si assiste all'eliminazione della nobiltà e al predominio dei notabili cittadini in rappresentanza delle città e dei distretti [11]. Alla dieta del Württemberg, prima dei cittadini in ordine gerarchico, si trovava il ceto dei prelati, il quale aveva tuttavia un peso notevolmente inferiore rispetto ai primi. Qui la Riforma fu introdotta nel 1534, dopo che il conte Ulrico riuscì, con l'aiuto dell'Assia, a scacciare l'occupazione austriaca[12]. Ancora una volta limitata dall'*Interim*, la Riforma trovò la sua configurazione definitiva nel senso di un moderato luteranesimo sotto il duca Cristoforo, in seguito al trattato di Passavia e alla pace religiosa di Augusta.

Il margraviato del Baden-Durlach, esistente fin dalla suddivisione del paese nel 1535, assomigliava inizialmente più alla signoria territoriale del Württemberg che al Palatinato, anche se non ebbe una crescita così costante [13]. Esisteva qui praticamente solo un grande monastero

[10] Cfr. GRUBE.

[11] W. GRUBE, *Der Stuttgarter Landtag 1457-1957*, hrsg. im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Stuttgart 1957; W. GRUBE, *Stadt und Amt in Altwürttemberg*, in *Stadt- und Umland*, hrsg. von E. MASCHKE - J. SYDOW (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, 82), 1971, pp. 20-28.

[12] J. RAUSCHER, *Württembergische Reformationsgeschichte*, Calw 1934; H. HERMELINK, *Geschichte der evangelischen Kirche in Württemberg von der Reformatrion bis zur Gegenwart*, Stuttgart-Tübingen 1949; H. EHMER - M. BRECHT, *Südwestdeutsche Reformationsgechichte. Zur Einführung der Reformation im Herzogtum Württemberg 1534*, Stuttgart 1984; H.M. MAURER, *Johannes Brenz und die Reformation in Württemberg*, Stuttgart-Aalen 1974.

[13] F. VON WEECH, *Badische Geschichte*, Karlsruhe 1890; A. KRIEGER, *Badische Geschichte* (Sammlung Göschen, 230), Berlin-Leipzig 1921;

non legato all'impero, e cioè quello di Gottesau, adiacente alla residenza di Durlach (si veda più sotto). I ceti territoriali avevano una struttura assai semplice, senza la presenza né del clero né della nobiltà [14]. Il margraviato del Baden-Durlach si astenne dall'attuazione della Riforma fino a quando la pace religiosa di Augusta non ne diede la possibilità legittima, dopo di che, per quanto riguarda l'adesione ad un ordinamento ecclesiastico, esso si rifece totalmente al modello del Württemberg [15].

Il Württemberg, che dispone di una tradizione documentaria archivistica più continua, possiede fonti cospicue riguardanti il patrimonio ecclesiastico. Ciò ha favorito numerosi ed ampi studi specialistici sul tema [16]. Non si può dire la stessa cosa per il Palatinato e per il Baden-Durlach, dove manca qualsiasi lavoro in proposito; questo si spiega ampiamente già con il fatto che per l'epoca antecedente la guerra dei Trent'anni si sono conservati solo documenti lacunosi e pressoché nessun libro di conti. Migliore è lo stato delle fonti riguardanti l'Alto Palatinato, per cui una parte dell'evoluzione palatina può essere illustrata partendo di lì.

G. HASELIER, *Die Markgrafen von Baden und ihre Städte*, in «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», 107, 1959, pp. 263-290; J. FISCHER, *Territorialentwicklung Badens bis 1796*, in *Historischer Atlas von Baden-Württemberg*, hrsg. von der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Stuttgart, 1972 ss., carta VI, 1 (1974).

[14] J. GUT, *Die Landschaft auf den Landtagen des markgräflich-badischen Gebiets* (Schriften zur Verfassungsgeschichte, 13), Berlin 1970.

[15] K.F. VIERORDT, *Geschichte der evangelischen Kirche im Großherzogtum Baden*, 2 voll., Karlsruhe 1847-1856; E.W. ZEEDEN, *Kleine Reformationsgeschichte*, cit.; *Die Kirchenordnungen von 1556 in der Kurpfalz und in der Markgrafschaft Baden-Durlach* (Veröffentlichungen des Vereins für Kirchengeschichte in der evangelischen Landeskirche Badens, 16), hrsg. von G. HAUß - H.G. ZIER, Karlsruhe 1956.

[16] Oltre ai titoli dei lavori di Hermelink e Ernst riportati nelle Abbreviazioni mi è stato utile il lavoro non ancora pubblicato di G. Richter che è un'introduzione allo studio delle prestazioni dello Stato nei confronti della Chiesa nel Württemberg (un esemplare si trova presso la direzione degli archivi del *Land* del Baden-Württemberg a Stoccarda).

I primi interventi sui beni della Chiesa si ebbero con la guerra dei contadini. Già in quell'occasione i notabili württemberghesi cercarono di sfruttare la situazione per occupare i conventi, ma dovettero piegarsi ai piani ben diversi del governo austriaco [17]. Nell'Alto Palatinato il conte palatino Federico II in veste di luogotenente sfruttò la minaccia che incombeva sui conventi per mettere al sicuro i loro tesori – in seguito non li restituì più – e in parte anche già per fare un inventario dei beni dei monasteri [18]. Solo in connessione con i disordini della guerra dei contadini il monastero di Waldsassen fu sottomesso totalmente alla superiorità territoriale palatina e l'abate fu tenuto a far parte dei ceti territoriali [19]. Alle ulteriori intenzioni di Federico II di appropriarsi dei beni del monastero pose freno il ben più accorto principe elettore Ludovico V (1508-1544). Dopo la sua salita al potere a Heidelberg nel 1544, Federico non poté più promuovere alcun cambiamento generale nelle regioni renane, in quanto fortemente condizionato dalla Guerra smalcaldica e dall'*Interim*. Nel 1551 egli ottenne comunque dallo stesso papa l'autorizzazione a sopprimere vari conventi, peraltro già disabitati, dell'ordine dei mendicanti e commende nobiliari destinando il loro patrimonio all'Università di Heidelberg, a un collegio, il *Sapienzkolleg* di Heidelberg, nonché alla cappella annessa al castello [20]. Di fatto Federico eliminò 12 monasteri, la metà dei quali a favore dell'Università. Sotto il principe elettore Ottone Enrico (1556-1559) i conventi situati nella parte renana del territorio vennero per lo più conservati, sebbene qua e là, soprattutto al ricco convento di Schönau, egli assegnasse già amministratori temporali accettando le dimissioni di sin-

[17] GRUBE, pp. 141, 144-154.

[18] J.B. GÖTZ, *Die religiöse Bewegung*, cit., p. 27.

[19] *Ibidem*, pp. 60 s.

[20] *Urkundenbuch der Universität Heidelberg*, hrsg. von E. WINKELMANN, 1, Heidelberg 1886, pp. 250-254; SCHAAB, p. 255; E. WOLGAST, *Die Universität Heidelberg 1386-1986*, Berlin-Heidelberg 1986, pp. 30 s.

goli abati [21]. Grazie ai lavori preparatori di Federico II, Ottone Enrico potè intervenire nell'Alto Palatinato più costantemente, facendo eseguire una visita generale dei monasteri nonché un inventario dei loro beni [22]. Sulla base del modello offerto dal convento di Ensdorf, soggetto ad un regolamento di questo tipo già a partire dal 1534, tutti i monasteri subirono un controllo della loro amministrazione patrimoniale da parte di funzionari temporali. Una parte considerevole di abati si fece nominare amministratori dei loro conventi e passarono al credo protestante, fatto che si collegava spesso al matrimonio e all'abbandono di una competenza: solo i due conventi femminili e due degli otto conventi maschili rimasero nonostante tutto cattolici.

Riguardo al patrimonio delle chiese di dimensioni modeste, alla dotazione delle parrocchie e delle fondazioni del Palatinato, si è conservata una quantità assai scarsa di materiale documentario. Già sotto il dominio di Federico II si assistette nell'Alto Palatinato ai primi sforzi atti a centralizzare i benefici vacanti [23]. La riforma di Ottone Enrico provvide poi a portare avanti tali iniziative; anche nella parte renana si trovano i primi tentativi di amministrazione collettiva dei più modesti patrimoni ecclesiastici già all'epoca di Ludovico V [24]. Qui essi furono inglobati nelle cosiddette «collettorie», un'amministrazione regionale corrispondente all'incirca a quella dei distretti. Per un caso fortuito sono stati conservati quale primo esempio un estimo della collettoria di Bretten del 1545 e i bilanci a partire dal 1562 [25].

[21] M. SCHAAB, *Die Zisterzienserabtei Schönau im Odenwald* (Heidelberger Veröffentlichungen zur Landesgeschichte und Landeskunde, 8), Heidelberg 1963, pp. 122 s.

[22] J.B. GÖTZ, *Die religiöse Bewegung*, cit., pp. 164-170.

[23] J.B. GÖTZ, *Die religiösen Wirren in der Oberpfalz von 1576 bis 1620* (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, hrsg. von W. NEUß), Münster 1937, p. 58.

[24] V. PRESS, *Calvinismus*, cit., pp. 136-138.

[25] Archiv des evangelischen Oberkirchenrates Karlsruhe.

La costituzione definitiva del patrimonio ecclesiastico nel Palatinato è fortemente influenzata dal Württemberg. Nonostante il processo di separazione confessionale che si stava allora avviando, il principe elettore Federico III (1559-1576) rimase legato al modello del duca Cristoforo. Il padre di quest'ultimo, il duca Ulrico, operò sotto l'influenza del langravio Filippo d'Assia solo limitatamente, in conformità all'ordinanza sulle casse del 1523 stabilita da Lutero [26]. In questo documento era stato stabilito che il patrimonio ecclesiastico non poteva venir scialacquato né incorporato nella camera del principe, ma doveva venir impiegato per chiese, scuole e per i poveri, anche se le eccedenze potevano comunque essere utilizzate per il bene del paese. Già nell'Assia queste deliberazioni avevano potuto realizzarsi solo in parte [27]. In maniera analogamente contraddittoria procedettero i primi tentativi di riforma del duca Ulrico a partire dal 1534. Egli fece incorporare i singoli benefici e i monasteri più piccoli nei distretti, ma in seguito li riunì sotto un'unica amministrazione ecclesiastica centrale. Con questo patrimonio venivano pagati parroci e maestri di scuola, si provvedeva al mantenimento di ospedali e alla retribuzione del direttivo dell'organizzazione ecclesiastica württemberghese, impiegando peraltro le eccedenze sempre per il principe e per lo Stato [28].

[26] *Luthers Werke*, Weimarer Ausgabe, 1891, XII, pp. 11-30; le entrate della cassa ecclesiastica servono al mantenimento di parrocchie, sagrestani, maestri di scuola, poveri e orfani, per la manutenzione degli edifici ecclesiastici e per le riserve in caso di necessità. Occasionalmente Lutero accenna all'interesse generale del paese (cfr. H. Lehnert, *Kirchengut und Reformation*, Erlangen 1935, p. 127). Questo è presente in modo assai deciso in J. Brenz: «Beneficia ecclesiastica convertantur partim ad colendos ministros ecclesiae partim ad educandos in bonis et piis literis pauperes scholasticos partim ad iuvandos egenos partim ad conservandam publicam reipublicae tranquillitatem» (*ibidem*, p. 127, nota 9).

[27] E.G. Franz, *Die hessischen Klöster in der Reformation*, in «Blätter für deutsche Landesgechichte», 109, 1973, pp. 259-264.

[28] Hermelink, p. 90. Più cauto nel parlare di una vera e propria organizzazione già sotto il duca Ulrico è Grube, pp. 142 s.; cfr. inoltre G. Bossert, in «Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte», 1898, p. 125.

Vie diverse rispetto a quelle impiegate in Assia, che in questo modo fondò fra l'altro un'università e diversi ospedali, furono adottate da Ulrico nella gestione del patrimonio dei 14 grandi monasteri maschili. Dopo averli soppressi egli li utilizzò tutti per lo Stato e per i suoi propri scopi [29].

Nel 1559 il duca Cristoforo dichiarò di non desiderare, né di aver bisogno dei beni della Chiesa per sue private necessità [30]. Già nel 1554 egli aveva emanato i relativi regolamenti. In seguito alla soppressione dei conventi, i monasteri ripristinati durante l'*Interim* sopravvissero sotto la guida di prelati protestanti che, come all'epoca di Ulrico, erano membri dei ceti territoriali. Essi rappresentavano il suddito nei confronti delle signorie monastiche incorporate nel territorio. L'amministrazione del patrimonio venne sottratta tuttavia agli abati ed affidata ad amministratori dei conventi [31].

Nel Palatinato si arrivò alla soppressione generale dei monasteri a partire dal 1562, dunque nella prima fase calvinista. Si procedette sulla base del modello della transazione del 1551, per lo meno quando i conventi erano disposti al compromesso. Dove ciò non avveniva, come nella maggior parte dei conventi femminili e in tutti i casi di diritti territoriali contestati, non ci si astenne dall'adottare provvedimenti drastici [32]. Anche nell'Alto Palatinato si assistette a partire dal 1562 alla soppressione dei conventi; quello che resistette più a lungo, fino al 1576, fu il convento di suore cistercensi di Seeligenporten, che alla fine si ridusse ad una badessa e una conventuale [33]. Il giudice preposto ai conventi dell'Alto Palatinato già nel periodo antecedente la Riforma assunse ora pienamente la funzio-

[29] HERMELINK, pp. 89 s.

[30] Cfr. nota 2; C.F. SATTLER, *Herzoge*, pp. 11 ss.

[31] GRUBE, pp. 140-143.

[32] GLA 77/6248; 4273; 5948 nonché 67/980 fol. 40 ss.

[33] J.B. GÖTZ, *Die religiöse Bewegung*, cit., pp. 165-179, 183.

ne di avvocato. Nel 1566 tuttavia, su pressione dei ceti territoriali, furono di nuovo preposti ai conventi degli amministratori o fiduciari [34]. In casi singoli questi potevano essere gli abati che avevano aderito alla Riforma. Waldsassen, che per lungo tempo era stato gestito da un amministratore cattolico, fu affidato al conte palatino Reichardt, fratello del principe elettore rimasto fedele al luteranesimo [35]. Negli altri casi, a contendersi i posti di amministratore di convento erano rappresentanti della burocrazia statale. Verso la fine del secolo era comunque in atto il tentativo di occupare tutte queste cariche di amministratore con eminenti rappresentanti della burocrazia riformata [36].

Per quanto concerne il Baden-Durlach, a causa dello stato delle fonti sostanzialmente peggiore, è possibile rilevare solo che il patrimonio generale dei benefici venne riunito sotto un'amministrazione d'ufficio [37]. Il convento di Gottesau [38] aveva ottenuto un amministratore temporale già nel 1534, essendosi ridotto il numero dei conventuali a tal punto da non poter più aver luogo l'elezione di un abate. Già nel 1549 tuttavia il vescovo di Spira si oppose alla proposta di destinare la struttura a ospedale. L'anno successivo il margravio effettuò una visita e fece registrare l'intero patrimonio del convento. Quando nel 1556, anno di introduzione della Riforma, morì l'ultimo monaco, il margravio prelevò il convento come bene demaniale. Ec-

[34] J.B. GÖTZ, *Die erste Einführung des Kalvinismus*, cit., p. 55.

[35] V. PRESS, *Grundlagen*, cit., p. 53.

[36] *Ibidem*, pp. 45, 60; StAAm, Land- und Ritterschaftsakten, 305 e 306 nonché 386.

[37] FEHR, pp. 31-35; K. STIEFEL, *Baden 1648 bis 1959*, Karlsruhe 1977, I, pp. 623-647. L'amministrazione ecclesiastica di Durlach risulta abbastanza chiaramente in GLA 66/1915-1921; 433-435.

[38] E. CZIHAK, *Das Ende des Klosters Gottesau, der Bau des Schlosses und die Tagebücher des Abtes Benedict*, in «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», 43, 1899 pp. 1-45.

cezion fatta per un'unica restituzione durante la guerra dei Trent'anni, la situazione rimase invariata [39].

Nonostante le moltissime affinità nel corso della Riforma e nonostante l'importanza del modello württemberghese, l'organizzazione del patrimonio ecclesiastico mostra chiare differenze. Nel Palatinato elettorale la costituzione di una amministrazione ecclesiastica durò fino al 1576 e già al riformatore luterano Ottone Enrico si era rimproverato di non essere riuscito a portarla a termine [40]. Alla fine si giunse comunque a creare un ordinamento chiaro, raggiungendo l'obiettivo di tutelare i beni della Chiesa da un loro impiego a scopi temporali, per lo meno in via costituzionale. Alla fase preliminare di riunificazione delle entrate provenienti dai patronati signorili nella camera dei conti prima del 1540 succedettero più tardi, a partire dai primi tentativi di riforme, le cosiddette collettorie, l'unificazione per lo più d'ufficio dei benefici [41]. Di pari grado dei collettori, per lo meno per quanto riguarda responsabilità e rango, erano i curatori e amministratori di singoli conventi, soppressi o inseriti nell'amministrazione temporale. Un segno del centralismo emerge dal fatto che tutte queste amministrazioni patrimoniali erano soggette al controllo della camera dei conti e non dell'ufficio competente locale. Ciò corrisponde del resto alla regolamentazione complessivamente accentratrice del Palatinato. Anche le amministrazioni dei beni provenienti da entrate non ecclesiastiche soggiacevano alla camera dei conti e non agli uffici locali [42]. Al più tardi nel 1569 fu istituita un'amministrazione dei beni ecclesiastici al di sopra delle collettorie

[39] GLA 66/2942; 229/33063-33185.

[40] V. PRESS, *Calvinismus*, cit., p. 220.

[41] *Ibidem*, p. 137; GLA 67/980 fol. 47; 77/7699.

[42] Si veda la dissertazione non ancora pubblicata del mio discepolo di Heidelberg R. LENZ, *Kellerei und Unteramt Dilsberg*, prossimamente nelle «Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg», Reihe B.

e curatorie [43]. L'ordinanza del 1576 [44] conferì a questa organizzazione suprema una costituzione stabile e la denominazione ufficiale di amministrazione dei beni ecclesiastici. Al vertice di questa amministrazione si trovava l'amministratore. A lui erano soggetti un contabile, uno scrivano e un addetto alla registrazione. Al servizio esterno provvedeva il procuratore ecclesiastico.

L'amministrazione ecclesiastica doveva operare secondo l'ordinamento della cancelleria. Di fatto si nota dai catasti e dai conti redatti in quel periodo, quanta influenza avesse il modello dell'amministrazione temporale e soprattutto quanto esso *influisse in senso centralizzatore*. L'amministrazione veniva controllata dal gran maggiordomo, dal cancelliere e dal vicecancelliere, dunque dal vertice del governo temporale, così come l'amministratore dei beni ecclesiastici controllava di persona curatori, amministratori e collettori. Lo stesso principe elettore presenziava alla resa generale dei conti. Importante appare anche il fatto che l'amministrazione ecclesiastica non soggiacesse al consiglio ecclesiastico, ma direttamente al principe elettore e al suo consiglio. Si ricorreva per questo all'immagine simbolica del figlio (consiglio ecclesiastico) e della figlia (amministrazione ecclesiastica), i quali sottostavano ambedue al padre (consiglio del principe).

Leggermente diversa appariva la situazione nell'Alto Palatinato. Anche qui i singoli conventi continuarono ad esistere come sottosezioni dell'amministrazione dei beni della Chiesa [45]. Accanto a questi non esistevano tuttavia collettorie per i patrimoni ecclesiastici di modeste proporzioni, in quanto i benefici vacanti venivano amministrati centralmente per l'intero territorio, a meno che essi non an-

[43] *Ibidem*. Già nel 1659 è in vigore una nuova amministrazione delle entrate ecclesiastiche nel Palatinato.

[44] KO 14, pp. 489-501.

[45] J.B. GÖTZ, *Die religiöse Bewegung*, cit., p. 183; StAAm, Rechnungen der Klöster: Ensdorf = R 1-69 (1529-1630); Kastl = R 1597-1663 (1561-1629); Seeligenporten non ancora registrato (1548-1630).

dassero a finire nelle mani delle città [46]. L'amministrazione ecclesiastica dell'Alto Palatinato non possedeva alcun ordinamento scritto e non era separata così chiaramente, per quanto riguarda le persone, dalla camera dei conti e dal consiglio ecclesiastico. La burocrazia calvinista doveva essere qui ben compatta contro i comuni luterani così come contro la nobiltà luterana.

L'amministrazione dei beni ecclesiastici palatini aveva mantenuto così in tutte e due le parti del paese un'impronta che la distingueva nettamente dal Württemberg. Là vi era l'amministrazione dei piccoli benefici e conventi centralizzata nella cassa ecclesiastica, così chiamata definitivamente dopo il 1552. Essa si rifaceva all'amministrazione dei beni ecclesiastici minori istituita per lo più sulla base dei distretti locali, ma fu fondata definitivamente solo sotto il duca Cristoforo. Il vertice dell'amministrazione era soggetto al consiglio ecclesiastico, così come i funzionari addetti alla riscossione negli uffici locali [47]. Vi erano poi i 14 conventi maschili, anch'essi soggetti al consiglio ecclesiastico. Le loro eccedenze confluivano nel residuo dei conventi maschili. A proposito di quest'ultimo, si giunse in seguito ad una vera e propria battaglia fra duca e ceti, poiché i ceti volevano impiegare queste entrate per uno sgravio fiscale, mentre il duca voleva utilizzarle per il fabbisogno della corte e per l'amministrazione militare [48].

Più semplice rispetto a tutte le altre era l'organizzazione del patrimonio ecclesiastico nel Baden-Durlach. Qui vi era un amministratore spirituale per i patrimoni dei singoli benefici e dei conventi minori, e questi era subordinato di volta in volta ad un ufficio superiore, dunque all'autorità amministrativa temporale del territorio. Egli teneva una contabilità separata dalle entrate del suo ufficio, ma per via delle eccedenze regolava i conti con la Camera [49].

[46] J.B. Götz, *Die religiösen Wirren*, cit., p. 58.

[47] Hermelink, pp. 87, 93 s.

[48] Hermelink, pp. 89, 95, 99; Grube, pp. 143 s.

[49] K. Stiefel, *Baden 1648 bis 1952*, cit.

In tutti e tre i territori la nuova organizzazione dell'amministrazione dei beni ecclesiastici portò ad una certa centralizzazione e razionalizzazione. Entrate minori e fuori mano vennero vendute o cedute per somme modeste ai sudditi; in breve tempo si procedette all'unificazione delle sottoamministrazioni più piccole. Già subito dopo il 1551 nel Palatinato elettorale l'impiego delle entrate dei monasteri da parte dell'università e del *Sapienzkolleg* si era semplificato impegnando i singoli *corpora* in cambio di quote fisse che andavano alla Camera [50]. La razionalizzazione riguardò però anche i titolari delle cariche che vivevano degli introiti dei benefici. Ora, essi ricevettero competenze fisse e furono sgravati dell'amministrazione del patrimonio, per la quale secondo il parere del governo non erano né preparati né adatti [51].

L'utilizzo del patrimonio ecclesiastico è in stretta relazione con questa razionalizzazione delle entrate. Il pagamento di una cifra fissa ai religiosi raggiungeva un numero assai minore di persone, ma era più elevato per ciascun posto, tanto più che i pastori riformati abbisognavano, in quanto capo-famiglia, di una maggior sicurezza economica. Complessivamente questo portò comunque ad una riduzione delle spese. La nuova forma di religione era diventata meno cara. Esigenze ben più elevate si ebbero invece nel campo della scuola. Come l'Assia, che solo in quest'epoca fondò l'Università di Marburgo dotandola esclusivamente con beni di monasteri, così anche il Palatinato aumentò notevolmente le entrate dell'Università di Heidelberg assegnando ad essa beni di conventi e consentendo in questo modo nuove chiamate [52]. Nei rendiconti il patrimonio delle università così ampliato non figura tut-

[50] S. MERKEL, *Wirtschaftsgeschichte der Universität Heidelberg im 18. Jahrhundert* (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B), Stuttgart 1973, pp. 6 s.

[51] KO 14, p. 500. Analogamente nel Württemberg cfr. HERMELINK, p. 93.

[52] E. WOLGAST, *Die Universität Heidelberg*, cit., pp. 29 s., 40.

tavia come parte dei beni ecclesiastici, ma i conventi assegnati all'università costituivano entrate temporali nell'ambito della contabilità della Camera, poiché venivano devoluti in appalto alla Camera [53]. Oltre a ciò l'amministrazione ecclesiastica doveva però dare all'università una ulteriore somma di 2000 fiorini annui che prelevava dalle sue altre entrate [54]. Rispetto a queste concessioni palatine in favore dell'università, le intitolazioni di beni ecclesiastici all'Università di Tubinga figurano come assai più modeste. Dal duca Ulrico essa ottenne una «addizione di patrimonio» attraverso l'assegnazione di entrate beneficiali singole e nel 1552 ricevette poi dal duca Cristoforo i beni della prepositura e del decanato di Tubinga [55]. Questo problema non si poneva per il Baden-Durlach.

Oltre a ciò, soprattutto nel Palatinato si provvide all'istituzione di scuole propedeutiche e di collegi dell'università. Questi facevano interamente parte del patrimonio ecclesiastico [56]. Furono inoltre allestite scuole anche nei monasteri. Nella parte renana del territorio furono istituite accademie per giovani nobili nel monastero di Neuhausen, nei pressi di Worms e nel monastero di Sels nell'Alsazia settentrionale [57]. Queste nuove strutture non ebbero tuttavia un'attività fiorente, cosicché quegli stessi posti di studenti e di insegnanti vennero trasferiti a Heidelberg nelle strutture già esistenti, come il *Sapienzkolleg* e il *Paedagogium* [58]. Anche nell'Alto Palatinato si ebbe un'evolu-

[53] S. MERKEL, *Wirtschaftsgeschichte*, cit.

[54] Cfr. GLA 62/144 e 66/6563 fol. 203 verso fino a 204 recto.

[55] LEUBE, pp. 174-178; F. ERNST, *Die wirtschaftliche Ausstattung der Universität Tübingen in ihren ersten Jahrzehnten (1477-1534)* (Darstellungen aus der Württembergischen Geschichte, 20), Stuttgart 1929, pp. 88-90.

[56] Si vedano le cifre citate alla nota 54.

[57] GLA 67/973 fol. 1 ss.; K.J. VILLINGER, *Beiträge zur Geschichte des St. Cyriakus Stift zu Neuhausen*, Worms 1955, pp. 14 s.

[58] J.F. HAUTZ, *Die erste Gelehrtenschule reformierten Glaubensbekenntnisses in Deutschland oder Geschichte des Paedagogiums zu Heidelberg unter dem Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz in den Jahren*

zione analoga. Qui nel 1552 venne prevista, ancora con dispensa pontificia, la fondazione di una scuola di pedagogia con le entrate dei monasteri di Endsorf e Gnadenberg [59]. Negli altri conventi vi erano scuole di latino, che però non furono conservate e che già nel 1556 subirono una riduzione quanto al numero degli alunni. Esse furono completamente soppresse nel 1570 a favore del *Paedagogium* [60]. Con le entrate ecclesiastiche dell'Alto Palatinato si provvide inoltre all'istituzione di borse di studio per il proseguimento degli studi dei convittori del *Paedagogium* di Heidelberg [61].

Il Württemberg è il paese classico delle scuole annesse ai conventi, ma anche qui si arrivò ad una concentrazione delle scuole originariamente esistenti in ogni convento. Dopo il 1595 queste esistevano ancora solo in quattro conventi e quindi nel Wilhelmstift di Tubinga [62]. Anche nel Baden fu istituito con mezzi della Chiesa il ginnasio a Durlach, in aggiunta a una scuola superiore già precedentemente esistente a Pforzheim [63]. Il miglior grado di formazione scolastica ha fatto sì che in tutti i territori protestanti il ceto dei pastori costituisse parte importante di una fascia superiore della cittadinanza ed ha favorito ac-

*1565-1577*, Heidelberg 1855; E. WOLGAST, *Die Universität Heidelberg*, cit., pp. 32 s.

[59] J. DENK, *Zwei ehemalige Lehr- und Erziehungsanstalten Amberg. Programm des Humanistischen Gymnasiums Amberg*, 1903-04; G. BLÖSSNER, *Geschichte des Humanistischen Gymnasiums Amberg*, 1921; M. WEIGEL, *Beiträge zu einer Geschichte des kurfürstlichen Pädagogiums Amberg*, in «Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte», 14, 1939, pp. 206-223.

[60] J.B. GÖTZ, *Die religiöse Bewegung*, cit., p. 180; J.B. GÖTZ, *Kalvinismus*, cit., p. 56; StAAm, Oberpfälzer Religions- und Reformationsakten, 18.

[61] J.B. GÖTZ, *Kalvinismus*, cit., p. 58.

[62] G. LANG, *Geschichte der württembergischen Klosterschulen von ihrer Stiftung bis zu ihrer endgültigen Verwandlung in Evangelisch-theologische Seminare*, Stuttgart 1938, pp. 80-137.

[63] FEHR, p. 35.

canto a questo anche la burocrazia temporale, per molti versi legata al ceto dei pastori sotto l'aspetto sia intellettuale che in fondo anche materiale. Nel Palatinato i collegi rappresentavano il baluardo dei rispettivi orientamenti confessionali. Ad ogni passaggio dal luteranesimo al calvinismo e viceversa sia i maestri che gli studenti abbandonavano compatti il paese [64].

La terza finalità spirituale dei conventi, il mantenimento degli ospedali, emerge sia dall'ampliamento e dalla nuova dotazione di vecchie strutture che dalla costruzione di nuove. Il Kurhospital di Heidelberg viene ricavato ad esempio dal vecchio ospizio per i poveri e nel 1556 trovò collocazione nell'edificio più ampio del convento dei domenicani, di cui gli vennero intestati anche i beni [65]. Analoghe opere di ampliamento furono eseguite per l'ospedale Branchweiler presso Neustadt sullo Haardt [66]. Fu costruito invece un edificio completamente nuovo nel 1575 per l'orfanatrofio di Handschuhsheim, nei pressi di Heidelberg, nel luogo del Lorscher Hof e fu dotato del patrimonio delle suore di clausura di Handschuhsheim [67]. Fondazioni analoghe non possono neppure essere immaginate per il Württemberg e il Baden. È utile però tener presente che nel Württemberg anche il sistema medico generale, che durò fino al XVIII secolo, fu sostenuto dal patrimonio ecclesiastico mediante l'allestimento di appositi luoghi per medici, chirurghi e ostetriche, nonché di farmacie. Anche l'anatomia di Tubinga fu mantenuta con i beni della Chiesa [68].

[64] V. PRESS, *Calvinismus*, cit., pp. 227 e 332.

[65] H. DERWEIN, *Geschichte der Stadt (Heidelberg)*, in *Die Stadt- und die Landkreise Heidelberg und Mannheim*, hrsg. von der staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Heidelberg-Mannheim 1968, II, p. 40. Analogamente anche il convento dei domenicani di Pforzheim (Baden) fu trasformato in ospedale. H.G. ZIER, *Geschichte der Stadt Pforzheim*, Stuttgart 1982, pp. 84 s.

[66] Landesarchiv Speyer, A 14 Nr. 737.

[67] H. DERWEIN, *Handschuhsheim und seine Geschichte*, Heidelberg-Handschuhsheim 1933, pp. 148-158.

[68] HERMELINK, p. 98.

Dell'ultima finalità della Chiesa, vale a dire il sostentamento dei poveri, si è già detto brevemente parlando degli ospedali, sebbene questi non fossero certo destinati esclusivamente ai poveri e siano da considerare solo in parte come ospizi per i poveri e ricoveri per anziani. L'assistenza ai poveri in generale venne gradualmente canalizzata nel senso dell'etica riformata; l'elemosina, resa possibile certo non solo dai fondi centrali dell'amministrazione ecclesiastica, ma anche grazie alle comunità, non venne più elargita a caso. L'amministrazione ecclesiastica di Heidelberg, così come quella di Amberg, procuravano piccole somme da destinare a ricoveri per lebbrosi nonché al sostentamento di vedove e orfani. Dei girovaghi nel senso più ampio del termine si tenevano ancora presenti solo gli invalidi di guerra, i reduci dalla prigionia turca e gli studenti. Si offriva assistenza ai sudditi che avevano subíto incendi, e soprattutto a correligionari stranieri in stato di necessità, come profughi per motivi religiosi provenienti dall'Olanda e pastori alla ricerca di un posto, in rotta con il loro credo luterano, ma che non potevano venir ospitati nel Palatinato [69]. Nella contabilità non viene fatta una separazione netta fra la generale assistenza a vedove e orfani e il sostentamento degli ex-funzionari statali o degli exparroci. Questo quadro della situazione viene confermato dall'ondata apparentemente crescente di richieste di cure termali così come risulta evidente che l'impiego dell'elemosina nelle chiese è una delle radici della struttura assistenziale per i servitori dello Stato.

Nel Palatinato elettorale l'amministratore generale Johann

[69] Le spese dell'amministrazione ecclesiastica (cfr. nota 84) hanno le seguenti voci per opere di carità:

| | |
|---|---|
| Uscite complessive | 58.185 fiorini |
| propter deum | 316 fiorini |
| addebitamenta per ospedali e ospizi | 176 fiorini |
| su ordine particolare del principe elettore e per le riserve d'emergenza | 648 fiorini |

Le spese dell'amministrazione finanziaria di Amberg (cfr. nota 85) indicano su un totale di uscite di 20.990 fiorini, 171 fiorini per elemosina e vitto dei soldati (*Ritterzehrung*).

Kasimir fondò nel 1588 il granaio d'emergenza con riferimento a Giuseppe l'egiziano [70]. La fondazione doveva andare a beneficio dei poveri negli anni di carestia, consentendo la distribuzione a basso prezzo del grano proveniente dai magazzini suddetti alla popolazione più povera. Non viene tuttavia mai definita la cerchia di coloro che avevano diritto ad usufruire di tali agevolazioni. Una parte delle riserve del magazzino fu pagata con entrate statali, anche se il patrimonio ecclesiastico vi era parimenti coinvolto, dal momento che l'amministrazione ecclesiastica dava al magazzino le proprie eccedenze di grano e tenuto conto che le pensioni vacanti dei conventuali venivano pagate al magazzino per tre anni dopo la morte dei titolari.

Accanto a queste quattro finalità propriamente spirituali del patrimonio della Chiesa, vale a dire chiese, scuole, ospedali e poveri, finalità da cui traeva profitto notevole anche lo Stato, si trovano gli impieghi per il bene generale del territorio. Entro questo ambito notevolmente estendibile l'amministrazione ecclesiastica del Palatinato renano pagava di regola una quota di imposte relativamente bassa, ma pagava invece una somma considerevolmente elevata per la difesa, per la cosiddetta salvezza del paese, l'organizzazione di difesa istituita nel Palatinato sul modello olandese e la struttura di fortificazione del paese [71]. Anche le entrate ecclesiastiche dell'Alto Palatinato, che nella loro amministrazione non erano così strettamente separate da quelle temporali, vennero chiamate a partecipare con contributi generali al miglioramento del governo e alla retribuzione di consiglieri e servitori. La partecipazione dei conventi agli oneri della difesa del paese, soprat-

[70] GLA 67/973 fol. 120-124.

[71] Nel bilancio del 1606-07 (cfr. note 84 e 69), 19.383 fiorini vennero spesi per imposte, difesa del paese e per la roccaforte di Mannheim. Il raffronto con il bilancio complessivo, relativo a prima e dopo la guerra dei Trent'anni (cfr. nota 84), registra 8.000 fiorini per le imposte, 10.000-20.000 fiorini per la difesa del paese e 1.600 fiorini per la roccaforte.

tutto attraverso la fornitura di carri e carrozze, è cosa nota già nel XV secolo e veniva considerata come contropartita della protezione e difesa [72]. Pare che nel Palatinato non vi fosse una regolare tassazione dei conventi, anche se è chiaro che già prima della Riforma ogni singolo possesso conventuale era soggetto a tasse nei confronti del signore territoriale. In cambio il Palatinato si servì dei conventi già verso la fine del XV secolo per l'ottenimento di crediti particolarmente favorevoli, destinati ad impieghi pubblici, così come, per lo meno nel caso del convento di Schönau, per servizi particolari in favore dell'Università di Heidelberg [73]. Un utilizzo altrettanto tradizionale dei monasteri era quello per la caccia del principe, per il vitto del suo seguito e per il nutrimento dei cani, come pure per la stazione di base della caccia. Una delle più importanti basi di caccia, la Schönauer Grangie Bruchhausen, venne data in affitto al principe elettore come deposito per la caccia dall'amministrazione ecclesiastica [74].

Proprio per quanto concerneva la caccia e tutto quello che ad essa si collegava, il Württemberg era particolarmente opprimente nei confronti dei monasteri sottoposti alla sua protezione [75]. Spesso l'unico modo per sottrarsi a questi enormi oneri era la resa alla piena signoria territoriale. Simili eccessi sono meno noti nell'ambito del Palatinato. Anche l'imposizione dei tributi sui monasteri sem-

[72] GLA 77/3307.

[73] M. SCHAAB, *Schönau*, cit., pp. 30, 68, 119.

[74] M. SCHAAB, in *Die Stadt- und die Landkreise Heidelberg und Mannheim*, cit., 2, pp. 848 s.

[75] R. KIESS, *Die Rolle der Forsten im Aufbau des württembergischen Territoriums bis ins 16. Jahrhundert* (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, 2), Stuttgart 1958, pp. 129 s.; H. PFLÜGER, *Schutzverhältnisse und Landesherrschaft der Reichsabtei Herrenalb von ihrer Gründung im Jahre 1149 bis zum Verlust ihrer Reichsunmittelbarkeit im Jahre 1497 (bzw. 1535)* (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, 4), Stuttgart 1958, pp. 102-110.

bra essere stata nel Württemberg più severa. I conventi sottoposti a protezione corrispondevano il 12% delle imposte, somma che venne aumentata al 30% dopo l'occupazione austriaca [76]. Tale partecipazione al peso fiscale fu costantemente oggetto di controversie fra il signore territoriale e i ceti fin dall'epoca del duca Cristoforo. Il signore territoriale cercò di ridurre la quota per procurarsi più spazio finanziario per il mantenimento della corte e per le spese militari. I ceti invece insistettero sempre nelle epoche del loro predominio sullo sgravio fiscale dei sudditi [77]. In linea assai generale sia nel Württemberg che nel Palatinato le eccedenze delle entrate spirituali furono impiegate per l'estinzione di debiti.

Fino all'unione il Württemberg pagò i contributi alla cassa federale protestante prelevando le somme dal patrimonio ecclesiastico. In maniera considerevolmente più forte che nel Württemberg, nel Palatinato il patrimonio dell'amministrazione ecclesiastica fu messo al servizio della *politica di ampio respiro, la quale aveva naturalmente* un orientamento marcatamente calvinistico. I debiti derivanti dalle spedizioni di Johann Kasimir, che intervenne in aiuto degli Ugonotti in Francia e nella guerra di Colonia, vennero estinti con il patrimonio ecclesiastico dell'Alto Palatinato [78]. Le spese di ambasceria furono pagate dall'amministrazione ecclesiastica di Heidelberg. Una somma particolarmente elevata, 110.000 fiorini, le fu imposta quando il principe elettore nel 1613 intraprese un viaggio in Inghilterra per chiedere la mano di Elisabetta Stuart e, si crede, per conquistare un alleato particolarmente prezioso alla causa della Riforma [79]. L'appoggio dei correligionari, così come la maggior valorizzazione del paese e il

[76] GRUBE, pp. 141 s.

[77] ERNST, p. 412; GRUBE, p. 147.

[78] 1592-93 1060 fiorini, 1607-08 955 fiorini (cfr. nota 85).

[79] Già precedentemente – si veda il bilancio del 1606-07 – si impiegarono le eccedenze di bilancio per pagare gli arretrati del margravio Johann Georg nella disputa del capitolo di Strasburgo.

potenziamento di una roccaforte portò alla creazione di nuovi posti di commercio e manifatture e di nuove città su proprietà ecclesiastiche [80]. Questi vennero impiegati, come il Frankenthal e Lixheim (oggi in Lorena), nella politica attiva dei collegamenti di approvvigionamento della Spagna in Olanda; furono popolati come Frankenthal, Schönau e più tardi anche Otterberg, da correligionari provenienti dall'Olanda, particolarmente qualificati sul piano industriale e pronti a difendere la causa calvinista. I terreni dei conventi in questione nonché gli edifici stessi dei conventi, che altrimenti rimanevano inutilizzati, vennero ceduti a questi profughi con affitti modesti, spesso solo censi sul suolo, che facevano passare in pratica la proprietà ai nuovi titolari. La fortezza di Mannheim sorse non su terreno di proprietà della Chiesa, ma venne comunque finanziata in parte con mezzi ecclesiastici. Un siffatto impiego del patrimonio della Chiesa è riscontrabile solo nel Palatinato renano [81]. Nel caso della fortezza di Schorndorf nel Württemberg i beni ecclesiastici contribuirono solo per una parte modesta a fornire il materiale da costruzione ricavato dall'abbattimento di cappelle [82]. Un valore leggermente superiore avevano le campane di queste chiese destinate all'abbattimento. Nel Palatinato e nel Württemberg esse furono trattenute dallo Stato. In linea generale esse sono passate nelle fonderie di cannoni del principe, sebbene questo fatto non abbia assunto certo le proporzioni che un simile utilizzo dei tetti e delle campane delle chiese assunse in Inghilterra.

Il tentativo di arrivare ad avere delle idee precise circa

[80] H. EICHELMANN, *Lixheim*, in «Lothringische Ortsgeschichte», Helft 1, Metz 1909, pp. 16-25; V. PRESS, *Graf Otto von Solms-Hungen und die Gründung der Stadt Mannheim*, in «Mannheimer Hefte», 1975, qui pp. 16 e 19.

[81] La tesi sostenuta da Hermelink, secondo cui Freudenstadt si troverebbe sul suolo di proprietà della Chiesa del Württemberg non trova alcuna conferma nella letteratura specialistica. Freudenstadt sorse su suolo signorile ricavato dal dissodamento di un terreno boschivo.

[82] HERMELINK, p. 86.

l'ordine di grandezza dell'asse patrimoniale ecclesiastico deve rimanere assai provvisorio, già in considerazione dello stato delle fonti per il Palatinato (cfr. sotto) e della totale assenza di un computo complessivo per il Baden. Anche per il Württemberg mancano analisi sufficienti, sebbene in questo caso si possa disporre di bilanci pressoché costanti [83]. Per la contabilità amministrativa del Basso Palatinato, disponiamo solo dell'annata 1606-07 [84], mentre per l'Alto Palatinato abbiamo pur sempre la serie che va dal 1592 al 1618 [85]. Nella parte renana del territorio il bilancio comprendeva nel 1607 più di 100.000 fiorini di entrate e 58.000 fiorini di uscite. Le entrate in natura sono incluse in questi dati, già contabilizzate. Nell'amministrazione ecclesiastica le entrate in natura superavano complessivamente solo di poco le entrate in denaro. Il 45% delle entrate totali dell'anno 1607 proveniva dai monasteri, il 4% dalle collettorie, il 6% dall'Alto Palatinato. Il resto era per gran parte riporto dell'anno precedente. Possedendo la contabilità di un'unica annata ci si trova di fronte a difficoltà insuperabili di delimitazione. Delle uscite, il 40% andò all'ambito dell'istruzione, nel suo senso più ampio, compresi gli stipendi e le spese edilizie, oltre il 30% servì a finalità statali, di cui più della metà per la difesa del paese. Non viene inclusa in questo computo la corte del principe ereditario con l'8,5%, a proposito della quale si può essere d'opinione contrastante nel ritenere questo un compito attinente la cultura oppure la politica. Le finalità effettivamente ecclesiastiche, comprese le retribuzioni e la manutenzione degli edifici, rappresenta-

[83] HStAS A 282, 3.

[84] GLA 62/144. Questa è l'unica annata per la cui contabilità vi sia per così dire un sostegno grazie ad un confronto fra i bilanci medi dell'amministrazione ecclesiastica da prima del 1620 a dopo il 1649. GLA 67/986 fol. 89. Meno espressivo risulta il registro delle entrate generali dell'amministrazione ecclesiastica del 1611 in GLA 66/6561. Qui le entrate in natura non sono riportate in denaro come nelle altre due fonti.

[85] StAAm, Rentkammer R 47, che peraltro è stato qui possibile utilizzare solo provvisoriamente.

vano solo il 17% delle spese, compreso il settore caritativo che era complessivamente assai modesto. È da notare peraltro che le competenze del clero venivano pagate per una parte considerevole già dalle collettorie e dalle amministrazioni dei monasteri, per cui non compaiono nel rendiconto generale che si occupa esclusivamente delle eccedenze provenienti dalle sottoamministrazioni [86].

Una situazione un po' diversa risulta dalla contabilità dell'Alto Palatinato. Qui le entrate si aggiravano nel 1607-08 complessivamentesi attorno ai 54.000 fiorini, somma alla quale erano interessati direttamente i monasteri, con il 44% e indirettamente con un altro 5%. Sebbene non vi fossero nell'Alto Palatinato collettorie regionali, le entrate provenienti da singoli benefici e messe vacanti rimanevano inferiori al 4%. Le voci principali delle uscite erano date anche nell'Alto Palatinato dalle istituzioni educative, soprattutto il *Paedagogium* di Amberg; l'intero settore copriva il 35% delle uscite, le retribuzioni agli ecclesiastici e la manutenzione degli edifici oltre l'8%, le spese per opere caritative appena il 7%, le retribuzioni statali e le estinzioni di debiti a favore di Johann Kasimir il 13%, mentre il resto veniva impiegato prevalentemente per altre necessità del territorio, compresa la regolazione dei debiti del monastero di Waldsassen contratti per ingerenze del Palatinato.

Il bilancio complessivo dell'amministrazione ecclesiastica nel Palatinato renano era di oltre 100.000 fiorini, il bilancio complessivo del territorio incluse le dogane ma senza l'estimo amministrato dal commissariato, i ceti effimeri di questi anni, ammontava a 440.000 fiorini [87]. In questo ambito le uscite dirette dell'amministrazione in favore dello Stato non incidono in maniera particolare, ammontando a 20.000 fiorini. Gli studi effettuati hanno mostrato tuttavia come il fisco traesse dal patrimonio della Chiesa palatina

[86] Questo si chiarisce nei libri delle competenze in GLA 63/4-8; 54, 62-65.

[87] GLA 77/5992.

vantaggi sostanzialmente maggiori. Le entrate della Camera nell'Alto Palatinato ammontavano nel tardo XVI secolo a un ordine di grandezza di 100.000 fiorini, prima di entrare in un movimento di inflazione. Il primo bilancio contenuto nella serie osservata e relativo agli anni 1598-99 annota già 320.000 fiorini [88]. L'amministrazione ecclesiastica delle entrate chiuse allora con oltre 50.000 fiorini di entrate. Questi dati complessivi hanno ancora bisogno di considerevoli critiche e possono venir ulteriormente modificati nell'ambito dell'Alto Palatinato, dove si hanno a disposizione intere serie di dati. Anche le cifre relative al Württemberg hanno bisogno di essere ulteriormente elaborate. Finora la ricerca storica registra nel 1525 entrate in denaro per il territorio per un totale di 103.000 fiorini, per i prelati invece 95.000 [89]. Questi dati mostrano comunque una partecipazione sostanzialmente maggiore del patrimonio ecclesiastico alle entrate complessive di Stato e Chiesa insieme, e se si potessero aggiungere poi le entrate in natura il peso si sposterebbe ancora a favore della Chiesa. Per il resto si sa ancora che il duca Ulrico prelevava annualmente fra i 20.000 e gli 80.000 fiorini dal patrimonio della Chiesa per finalità temporali, principalmente per coprire debiti. Il bilancio dell'amministrazione ecclesiastica del Württemberg negli anni 1560-61 riporta entrate complessive di 137.674 lb hlr e uscite per un totale di 72.202 lb hlr. Nel bilancio di pareggio del 1597-98, comprese le entrate in natura, si trattò di un volume complessivo di 117.729 fiorini [90].

Anche se non è possibile tracciare ancora contorni definiti, e nel caso del Palatinato renano e del Baden-Durlach non se ne potranno tracciare neppure in futuro, gli studi effettuati fin qui possono comunque portare ad un risultato accettabile, nel senso dello straordinario consolidamento e concentrazione sperimentati dallo Stato territo-

[88] StAAm, Rentkammer R 1. Sulla base del volume totale questa annata appare fortemente elevata rispetto al Palatinato renano.

[89] ERNST, Anhang.

[90] ERNST, p. 393, 420-424; HStAS A 282, 3 Bd. 1333.

riale grazie al suo potere di disposizione sui beni della Chiesa. Le dichiarazioni dei principi, secondo cui essi non erano interessati al patrimonio della Chiesa, non debbono in alcun modo trarre in inganno, neppure nel caso dell'Assia che inizialmente fu di esempio per il Württemberg. Relativamente modesto sembra essere il patrimonio ecclesiastico impiegato a scopi direttamente fiscali nel Palatinato elettorale. Sono comunque evidenti i vantaggi per il principe, per il territorio e per la politica e non rientrano certo esclusivamente nel campo dello sgravio finanziario documentabile solo in cifre. Si dovrebbe forse porre addirittura al primo posto il vantaggio dei servitori dello Stato e dei sudditi. Il servizio spirituale e temporale formatosi nel territorio e spesso sostenuto con mezzi del patrimonio ecclesiastico doveva diventare il portatore del patriottismo territoriale. Esso fu aiutato da un certo consenso anche sul fronte dei sudditi. In linea generale essi ottennero un miglioramento della loro posizione come affittuari dei beni della Chiesa [91] e trassero vantaggi, anche se non in misura così ampia, da strutture benefiche, come i magazzini per le carestie e le strutture dell'istruzione, estesa ora anche alla sfera inferiore della popolazione. Il fatto che una parte degli oneri fiscali e di difesa non venne scaricata su di essi, bensì su proprietà fino ad allora privilegiate, procurò per molti aspetti dei vantaggi.

Lo stesso principe impiegò i beni della Chiesa per spese della corte, per lo meno finanziando con questi mezzi l'intero Stato del principe ereditario e con la facoltà di impiegare altri mezzi su particolare ordine. Ancora più importante era la possibilità di limitare i debiti [92]. Singoli ex-monasteri potevano servire per la caccia o come palaz-

[91] KO 14, p. 499.

[92] Così Neuburg presso Heidelberg venne dato in affitto come casa di campagna alla principessa Luisa Juliana, moglie di Federico IV. Cfr. R. SILLIB, *Stift Neuburg bei Heidelberg*, Heidelberg 1903. Si veda inoltre in Erzbischöfliches Archiv Freiburg, Finanzkammer Urkunde I 63 del 1598, 1 giugno; GLA Karlsruhe 67/980, pp. 110-148; M. SCHAAB, in *Die Stadt- und die Landkreise Heidelberg und Mannheim*, cit., II, p. 1061.

zi. Di qui si può concludere che gli affitti pagati, che in parte non arrivavano mai, erano regolazioni assai generose a favore dello Stato in qualità di affittuario. Solo da alcuni accenni vediamo che la corte era il grande utente delle eccedenze in natura dell'amministrazione ecclesiastica. Anche in tal caso non si trattava probabilmente di prezzi di mercato autentici.

Per lo meno nel Palatinato il patrimonio ecclesiastico rappresentava una massa manovrabile politicamente, e anche questo fatto non va visto solo dal punto di vista finanziario. Solo l'amministrazione del patrimonio della Chiesa nell'Alto Palatinato rese possibile un consolidamento del calvinismo attraverso funzionari che vivevano di questo e studenti del *Paedagogium* che da esso venivano mantenuti. Nel Palatinato i rifugiati olandesi per motivi religiosi, insediati su terreni di proprietà della Chiesa, risultarono essere dei sostenitori particolari del partito ecclesiastico dominante. Conservando *pro forma* i monasteri nell'Alto Palatinato e nominando per essi degli amministratori, principe elettore e governo riuscirono ad avere completamente nelle loro mani una curia della dieta. I prelati si affermarono come il più forte sostegno degli sforzi di governo del signore territoriale all'interno della dieta.

Anche nel Württemberg si ebbe uno sviluppo analogo. Tuttavia l'aver legato i prelati al ceto cittadino dominante dei notabili impedì loro di diventare veri e propri sostenitori degli obiettivi del signore territoriale. Essi conservavano ancora per lo meno i resti di una solidarietà di gruppo cetuale, cosa che non poteva esistere invece nell'Alto Palatinato. Conformemente al calvinismo, la politica palatina fu sostanzialmente più ambiziosa e arrivò ad assumere dimensioni europee impegnandosi a favore di una battaglia decisiva contro il cattolicesimo. A ciò corrispose anche un impiego totalmente differente del patrimonio ecclesiastico. Questo dovette contribuire infatti al finanziamento della via che portò alla catastrofe della guerra dei Trent'anni. Successivamente esso fu impiegato dalla Baviera dietro autorizzazione del papa per le spese belliche della Lega cattolica.

Ma tutto ciò non rientra più nel tema della nostra relazione. Mi pare tuttavia opportuno ancora un breve sguardo d'insieme, sebbene non vi sia praticamente alcun lavoro sul patrimonio ecclesiastico palatino dopo il 1649. All'epoca della restaurazione del Palatinato sotto la linea elettorale dei Simmern, fra il 1649 e il 1685, le tradizioni del periodo antecedente la guerra dei Trent'anni proseguirono con un'entrata complessiva sostanzialmente più modesta. Indicativo dell'utilizzo politico, ora naturalmente più che altro in senso anticonfessionale, fu il progetto del principe elettore Carlo Ludovico di dare in dote il ricavato in natura del patrimonio ecclesiastico del 1671 a sua figlia Elisabetta Carlotta in occasione del suo matrimonio con il duca Filippo d'Orleans, fratello di Luigi XIV di Francia.

A partire dal 1685 nel Palatinato i beni della Chiesa vennero a trovarsi sempre più sotto la pressione dei tentativi di ricattolicizzazione della nuova dinastia Pfalz-Neuburg. Risultato fondamentale fu la divisione dell'utile nella proporzione di 2:5 fra cattolici e riformati (calvinisti) nel 1705. Si dovrebbero fare studi più approfonditi in merito, ma sembra che in conseguenza di un controllo reciproco, a partire da questa data sia diventato sempre più difficile un impiego dei beni ecclesiastici a scopi politici. Anche se a proposito del Palatinato si può dire che in seguito alla ritardata Controriforma l'età confessionale durò fin al XVIII secolo inoltrato e solo nel 1705 il collegamento fra il fisco e il patrimonio ecclesiastico caratteristico di quest'epoca poté dirsi concluso.

TAVOLA SINOTTICA

| Evoluzione generale | Palatinato | | Württemberg | Baden-Durlach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Palatinato renano | Alto Palatinato | | |
| | nessun ceto territoriale | ceti territoriali:<br>1. prelati<br>2. nobiltà<br>3. città | ceti territoriali:<br>1. prelati<br>2. città e distretti | ceti territoriali<br>città e distretti |
| 1530 Dieta di Augusta | PRINCIPE ELETTORE LUDOVICO (1508-1544) | | DUCA ULRICO (1498-1550) | MARGRAVIO ERNESTO (1515-1553) |
| 1531 Lega Smalcaldica | | | 1520-1534 Dominio austriaco<br>1534 Introduzione della Riforma | |
| 1546-1547 Guerra smalcaldica | Viene tollerato il luteranesimo<br>PRINCIPE ELETTORE FEDERICO II (1544-1556) | | 1536 Adesione alla Lega Smalcaldica | Viene tollerato il luteranesimo |
| 1548 *Interim* | 1546 Prima svolta verso la Riforma | | 1548 *Interim* | |
| 1552 Trattato di Passavia | 1548 *Interim* | | DUCA CRISTOFORO (1550-1568) | 1552 Progetto non realizzato di una costituzione della Chiesa protestante |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1555 Pace di Augusta | PRINCIPE ELETTORE<br>OTTONE ENRICO (1556-1559)<br>1556 Introduzione formale della Riforma<br>PRINCIPE ELETTORE<br>FEDERICO III (1559-1576)<br>1562 Svolta verso il calvinismo<br>1563 Ordinanza ecclesiastica calvinista<br>1576 Ordinanza dell'amministrazione ecclesiastica<br>PRINCIPE ELETTORE<br>LUDOVICO VI (1576-1583)<br>Ritorno al luteranesimo<br>AMMINISTRATORE<br>GIOVANNI CASIMIRO (1523-1592)<br>Nuova svolta verso il calvinismo | 1552 Conclusione del'*Interim*<br>1553 Nuova ordinanza sulle chiese e sulle visite<br>1559 Grande ordinanza ecclesiastica<br>1564 A Maulbronn fallisce il colloquio fra teologi del Württemberg e del Palatinato | MARGRAVIO CARLO II<br>(1553-1577)<br>1556 Introduzione della Riforma. Ordinanza ecclesiastica di Pforzheim<br>1563 Incontro con il duca Cristoforo a Ettlingen per respingere il calvinismo |

# Fisco, Chiesa e Stato nell'Austria interna all'epoca della Riforma e della Controriforma (XVI-XVII secolo)

di *Othmar Pickl*

L'Austria interna costituiva una parte dello Stato asburgico, sorto inizialmente dalla divisione ereditaria del 1379 e unificato con l'Austria danubiana, e solo nel 1490 sotto l'imperatore Federico III anche con l'Austria anteriore. Con il regolamento domestico lasciato dall'imperatore Ferdinando I nel testamento del 1554, dopo la sua morte avvenuta nell'anno 1564, i territori asburgici vennero nuovamente divisi in tre parti. Il figlio maggiore, l'imperatore Massimiliano II, ricevette l'Austria danubiana, i territori della Boemia e l'Ungheria; il secondogenito, l'arciduca Ferdinando, ottenne l'Austria anteriore, il Tirolo e le regioni antistanti, mentre al più giovane, l'arciduca Carlo II († 1590) spettò l'Austria interna. Questo Stato parziale comprendeva la Stiria, la Carinzia, la Carniola, la contea di Gorizia e l'Istria interna inclusa Trieste; il suo capoluogo nonché residenza era Graz [1].

Anche l'Austria interna, come le altre parti dello Stato asburgico era praticamente un'e n t i t à s t a t a l e autonoma per la quale vennero istituiti a Graz una serie di u f f i c i c e n t r a l i. Questi, quali ad esempio il governo dell'Austria interna, il Consiglio supremo di guerra e

*Dedicato all'amico e collega Prof. Dr. Johann Rainer di Innsbruck con il migliore augurio per il suo 65° compleanno. Traduzione di Chiara Zanoni Zorzi.*

[1] H. PIRCHEGGER, *Geschichte der Steiermark 1282-1740*, Graz 1931, II, pp. 413 ss. e B. SUTTER, *Die Stellung des Herzogtums Steier im politischen Gefüge des Abendlandes (1180-1918)*, in *Die Steiermark. Land - Leute - Leistung*, Graz 1971², pp. 339 ss. e 360 ss.

la Camera fecero crescere i territori dell'Austria interna fino a diventare un organismo amministrativo unitario [2]. Di qui e soprattutto dagli sforzi collettivi per allontanare la minaccia dei Turchi si sviluppò anche un sentimento di comune appartenenza dei tre gruppi etnici – e cioè slavi, latini e tedeschi – che formavano la popolazione dei territori dell'Austria interna.

Il fattore più significativo nella storia dell'Austria interna è rappresentato dalla minaccia turca fra il XV e la fine del XVII secolo. Già a partire dal 1415 i territori del confine sud-orientale dell'Austria interna furono funestati più volte dalle invasioni degli «Akindschi» (cavalleria leggera) turchi, che a proposito i contadini denominarono «corridori e incendiari» (*Renner und Brenner*) per via della loro velocità e crudeltà. Fra il 1471 e il 1483 i Turchi invasero quasi ogni anno l'Austria interna. Solo sotto il sultano Bajezid II (1481-1512) si ebbe una tregua temporanea della forza offensiva dell'Impero ottomano contro l'Europa, anche se poi il sultano Suleimano II il Magnifico (1510-1566) riprese gli attacchi contro l'Occidente. Con la sconfitta dell'esercito ungherese a Mohac nel 1526 lo Stato ungherese, che a partire da Giovanni Hunyadi era stato «il baluardo dell'Occidente cristiano contro i Turchi», divenne «lo sgabello del sultano» nonché zona di schieramento della potenza militare turca contro l'Europa centrale. In questo modo l'Austria interna divenne a sua volta «baluardo del Sacro Romano Impero» contro i Turchi [3]. Quasi per miracolo la minacciosa avanzata del sultano con l'esercito turco contro Vienna (1529) e Güns/Köszeg (1523) potè essere fermata. La Stiria venne invece crudelmente devastata nel 1532 dal passaggio dell'esercito dell'Impero ottomano.

I territori dell'Austria interna si trovarono quindi costretti nel loro interesse personale a finanziare il «confine milita-

[2] A. MELL, *Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Landes Steiermark*, Graz 1929, pp. 426 ss.

[3] Cfr. a questo riguardo B. SUTTER, *Die Stellung*, cit., pp. 342 ss.

re» eretto in Slavonia e in Croazia da re Ferdinando I, sostenendone anche finanziariamente la difesa. Solo con aspri combattimenti durati interi decenni fu possibile impedire l'avanzata dell'impero turco lungo la linea Raab/Györ-Nagykanisza-Sisak-Bihac-Karlobag [4]. Dopo la vittoria riportata dai Turchi dinnanzi alle mura della città di Vienna (1683) si ebbe, a partire dal 1684, il contrattacco militare della «Lega santa» che dopo le grandi vittorie del principe Eugenio di Savoia portò infine nel 1699 alla riconquista dell'Ungheria, della Transilvania e della Slavonia con la pace di Karlowitz. Tale riconquista venne consolidata con la pace di Passarowitz nel 1718 [5], allorché dopo ben 300 anni venne definitivamente allontanato il pericolo turco; vero è pur anche che fino al Congresso di Berlino del 1878 l'impero turco arrivava con la Bosnia ancora a soli 200 km. di distanza in linea d'aria da Graz.

Nel corso di questi tre secoli (dal 1415 al 1718) l'Austria interna dovette sostenere il peso principale della minaccia turca e spettò ad essa il compito di reperire gran parte degli ingenti mezzi finanziari necessari alla guerra contro l'impero ottomano. Tale fatto determinò:
1. la tassazione più spietata dei beni della Chiesa e del clero da parte dei principi territoriali dell'Austria interna;
2. con l'ausilio del diritto di autorizzazione delle imposte i ceti territoriali protestanti poterono estorcere ai loro principi (territoriali) ampie concessioni religiose;
3. attraverso l'inaudito bisogno di mezzi finanziari i ceti dell'Austria interna, e fra questi soprattutto i ceti della Stiria, divennero decisi antesignani dell'idea di uno Stato austriaco unitario.

[4] Cfr. in merito K. Kaser, *Die innerösterreichische Militärgrenze in Kroatien (16. bis Mitte 18. Jhd.)*, in *Katalog der Landesausstellung 1986: «Die Steiermark. Brücke und Bollwerk»*, Graz 1986, pp. 253 ss.

[5] H. Hantsch, *Die Geschichte Österreichs*, 1960, II, pp. 52 ss.; O. Pickl, *Nachschub für den großen Türkenkrieg. Der Anteil der Steiermark an den siegreichen Feldzeügen der Jahre 1683-1686*, in «Zeitschrift des historischen Vereins für Steiermark», 68, 1977, pp. 105-163;

Questi diversi ambiti tematici saranno oggetto di analisi approfondita nelle pagine seguenti.

## 1. *La tassazione dei beni della Chiesa e del clero*

In seguito alla minaccia turca i principi territoriali dell'Austria interna avevano rivendicato già nel XV secolo la *superioritas* sui beni ecclesiastici. Nel 1452 papa Niccolò V concesse all'imperatore Federico III e ai suoi successori il diritto di riscuotere d a l c l e r o dei suoi territori ereditari imposte e sussidi in caso di necessità, anche senza l'approvazione dei vescovi [6]. In virtù di tali concessioni pontificie e richiamandosi al concordato del 1443 l'imperatore Federico III si sentì realmente signore feudale del patrimonio della Chiesa e concesse ai suoi favoriti ricchi benefici ecclesiastici. Egli procurò fra l'altro al vescovo di Siena, l'umanista erudito Enea Silvio Piccolomini, le entrate provenienti dalle due ricche parrocchie di Irdning e Altenmarkt presso Windischgratz/Slovenj Gradec [7]; è superfluo ricordare che Enea Silvio Piccolomini, futuro papa Pio II, non operò mai come curatore d'anime in queste parrocchie. I parroci assenti venivano sostituiti da vicari mal retribuiti, i quali provvedevano alla cura d'anime aiutati da «preti ausiliari», rappresentanti di un proletariato religioso insoddisfatto [8]. Fu soprattutto da questi sacerdoti declassati sia socialmente che economicamente che la

O. PICKL, *Der Beitrag der Steiermark zum Türkensieg am Berge Harsany vom Jahre 1687*, in *Festschrift für F. Hausmann zum 70. Geburtstag*, Graz 1987.

[6] F. MENSI, *Geschichte der direkten Steuern in der Steiermark bis zum Regierungsantritte Maria Theresias* (Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 9), Graz 1912, 2, pp. 262 ss. (d'ora in poi MENSI II).

[7] H. PIRCHEGGER, *Geschichte der Steiermark mit besonderer Rücksicht auf das Kulturleben*, Graz 1949, p. 71.

[8] K. AMON, *Die Steiermark vor der Glaubensspaltung. Kirchliche Zustände 1490-1520*, Graz 1960, pp. 161 s.

dottrina «del vangelo puro» di Lutero venne accolta con avidità e testimoniata in termini radicali; una più equa ripartizione delle entrate ecclesiastiche determinò tuttavia proprio per questi un miglioramento della loro posizione.

Così anche l'intervento del principe territoriale (il quale non era più in grado di finanziare personalemtne la difesa dei suoi sudditi cristiani contro i Turchi) nelle ricche proprietà e nelle entrate della Chiesa secolarizzata divenne una delle cause principali della Riforma.

Sulla linea di tale politica ecclesiastica avviata con successo già dai suoi predecessori, negli anni di massimo pericolo turco, dopo la battaglia di Mohac (1526), re Ferdinando I considerò le proprietà dell'alto clero e degli altri rappresentanti ecclesiastici come propri beni camerali di cui poter disporre «a piacere e a seconda delle necessità» [9]. Vedremo più avanti quali conseguenze derivarono da questo fatto per la Chiesa e per il clero.

## 2. *Il diritto di autorizzazione delle imposte consentì ai ceti protestanti di estorcere concessioni religiose*

Fin dall'inizio del XV secolo si contrapposero al principe territoriale dell'Austria interna i ceti rappresentati alla dieta – e cioè prelati, signori, cavalieri, città e mercati. Possedendo questi il diritto di autorizzazione delle imposte, il principe territoriale doveva ricevere l'approvazione della dieta per ogni imposta territoriale.

In materia di autorizzazione fiscale ogni territorio dell'Austria interna era autonomo, cosicché per la discussione e le decisioni da prendersi in merito al problema comune della minaccia turca dovettero venire convocate cosiddette diete speciali e diete generali [10]. Alle diete speciali, che

[9] Mensi II, pp. 262 ss.

[10] F. Mensi, *Geschichte der direkten Steuern in Steiermark bis zum Regierungsantritte Maria Theresias* (Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 7), Graz 1910, 1, pp. 48 ss. (d'ora in poi Mensi I).

ebbero luogo per la prima volta nel 1502, i singoli territori asburgici erano rappresentati da delegati scelti appositamente. Le diete generali, alle quali prendevano parte anche i rappresentanti del Tirolo, delle zone antistanti e più tardi anche dei territori della Corona boema, si tennero solo dopo il 1518 [11]. Fra la fine del dicembre 1531 e l'inizio del gennaio 1532 si tenne una dieta generale di questo tipo a Innsbruck, la quale autorizzò per la prima volta un cospicuo sussidio di 200.000 fiorini contro la minaccia turca. Va peraltro fatto notare che i ceti territoriali degli arciducati dell'Austria interna, la Stiria, la Carinzia e la Carniola, i più colpiti dalle invasioni turche, dovettero accollarsi i due terzi della cifra totale, mentre i ceti dei territori sopra e sotto l'Enns contribuirono solo con circa un terzo della somma [12].

È da sottolineare inoltre il fatto che anche i signori e i cavalieri protestanti dei territori asburgici non poterono opporsi alle richieste di denaro del principe territoriale per la difesa contro i Turchi. Essi agirono pertanto contro l'esortazione di Lutero, il quale nel 1518 aveva affermato che Turchi e Tartari erano una verga di Dio. Nella sua visione i grandi della Chiesa non volevano combattere contro i peccati; combattendo contro i Turchi essi volevano per così dire combattere contro la verga del peccato, opponendosi in tal modo a Dio. «Chi ha orecchi da intendere ascolti e si tenga lontano dalla guerra contro i Turchi fin tanto che il nome del papato abbia ancora un valore sotto il cielo...», predicava Lutero [13].

A questo proposito Hans Joachim Kissling si chiede giustamente se nella crudeltà devastatrice dei soldati turchi

[11] MENSI I, pp. 48 ss.

[12] MENSI I, pp. 70 s. I dati in percentuale riportati in B. SUTTER, *Die Stellung*, cit., p. 357 vanno corretti per la Carinzia da 7,62% a 16,5%; il 7,62% spettava al ducato della Carniola, tralasciato per errore da B. Sutter.

[13] In merito alla posizione di Lutero sulla guerra contro i Turchi cfr. B. SUTTER, *Die Stellung*, cit., pp. 354 ss.

nei confronti degli abitanti della Stiria inferiore non sia da riconoscere lo scherno della disgrazia, dal momento che non si sa di alcun caso in cui i tiratori turchi nelle loro azioni avessero preso in considerazione la maggiore o minore peccaminosità delle loro vittime.

(Ob dem Untersteirer, dem türkische Akindschis soeben das Haus angezündet, sein Weib geschändet, seine Kinder und sein Vieh weggeschleppt und seine Ernte vernichtet hatten, für die bußfertigen Äußerungen aus dem fernen Raume um Eisenach das nötige Verständnis aufging, darf bezweifelt werden. Er konnte geradezu eine herausfordernde Verhöhnung seines Unglücks darin lesen, zumal kein Fall bekannt war, daß die türkischen Plänkler bei ihrem Einsatz die größere oder kleinere Sündhaftigkeit ihrer Opfer in Betracht gezogen hätten) [14].

I nobili dell'Austria interna, sebbene protestanti, non potevano dunque assistere inerti alla furia dei «corridori e incendiari» turchi contro i loro sudditi. Nella questione della guerra contro i Turchi dovettero assumere una posizione diversa da quella di Lutero, il quale vedeva nella crudeltà dei Turchi una punizione divina per i peccati degli uomini.

Conformemente alla formula centrale della pace religiosa di Augusta del 1555, la ben nota «cuius regio, eius religio», ogni principe territoriale poteva stabilire quale dovesse essere la religione dei suoi sudditi. Di conseguenza, nei territori di pertinenza dei cattolici Asburgo avrebbe dovuto essere permessa solo la religione cattolica. I protestanti asburgici, e in particolare i signori e cavalieri protestanti della Stiria, poterono comunque sfruttare lo stato di necessità dei loro principi territoriali cattolici a favore delle loro istanze in materia religiosa. Il fenomeno ricorda l'atteggiamento del Parlamento inglese nei confronti di re Carlo I, al quale furono concesse grandi imposizioni tributarie da parte del Parlamento stesso solo dopo che egli ebbe acconsentito alla *Petition of Rights* [15].

[14] *Ibidem*, p. 354.

[15] *Ibidem*, p. 363.

In maniera analoga nel 1572 la nobiltà protestante della Stiria autorizzò imposte straordinarie per allontanare la minaccia turca, nonché l'assunzione di un «debito» per una cifra superiore ad un milione di fiorini solo quando l'arciduca Carlo II dell'Austria interna ebbe sancito, nella cosiddetta «pacificazione religiosa di Graz», per la nobiltà protestante della Stiria libertà di culto e per i cittadini protestanti libertà di coscienza[16].

Quando negli anni successivi si presentò il pericolo che i Turchi sottomettessero al loro «giogo tirannico» anche i territori dell'Austria interna, una dieta di tutti i territori dell'Austria interna si riunì nel gennaio 1578 a Bruck an der Mur. Il principe territoriale chiese per la difesa dei suoi territori l'incredibile somma di 548.000 fiorini. I nobili protestanti si servirono di questa situazione di emergenza militare per estorcere all'arciduca Carlo II piena libertà di fede e di culto per i cittadini delle città e dei mercati appartenenti al territorio. Solo allorché il principe

[16] Cfr. a questo proposito O. PICKL, *Die wirtschaftlichen Bestimmungen der innerösterreichischen Religionspazifikation von 1572 und 1578*, in *Johannes Kepler 1571-1971. Gedenkschrift der Universität Graz*, Graz 1975, pp. 563-568.

territoriale ebbe acconsentito, almeno oralmente, a questa richiesta per sé, ma non per i propri successori, i ceti versarono il denaro richiesto. I protestanti dell'Austria interna considerarono in seguito questa «pacificazione religiosa di Bruck» del 1578 come la loro *Magna Charta* [17].

Poiché in nessun altro territorio protestante dell'Impero vennero date così ampie concessioni religiose come quelle che il principe territoriale cattolico dell'Austria interna dovette concedere ai suoi sudditi protestanti, un predicatore cattolico poteva affermare decisamente a ragione: «Il turco è la fortuna luterana»[18].

Le contropartite finanziarie offerte dai ceti prevalentemente protestanti che rappresentavano nell'Austria interna per così dire la Chiesa protestante, erano considerevoli. Per il «debito» assunto nel 1572 produssero fino al 1600 un rimborso di 1,7 milioni di fiorini e fra il 1588 e il 1608 corrisposero altri 2,3 milioni di fiorini per la difesa del paese e per la «lunga guerra contro i Turchi» (1593-1606) [19].

Intanto, nel 1595 l'arciduca Ferdinando – futuro imperatore Ferdinando II –, di formazione rigorosamente cattolica, aveva assunto il dominio dell'Austria interna. Egli non si sentì in dovere di tener fede alle concessioni religiose fatte da suo padre Carlo II nel 1578, oralmente e solo in via personale, ai ceti protestanti. Pertanto, fra il 1599 e il 1600 mise cittadini e contadini protestanti di fronte alla alternativa di convertirsi al cattolicesimo oppure di lasciare il paese. Nella foga di questa Controriforma, peraltro incruenta, la nobiltà protestante perse la libertà di culto conservando solo la libertà di coscienza [20].

[17] *Ibidem*, pp. 570 ss. e H. PIRCHEGGER, *Geschichte der Steiermark*, cit., p. 443.

[18] B. SUTTER, *Die Stellung*, cit., p. 368.

[19] O. PICKL, *Die wirtschaftlichen Bestimmungen*, cit., pp. 575 s. e B. SUTTER, *Die Stellung*, cit., p. 375.

[20] H. PIRCHEGGER, *Geschichte der Steiermark*, cit., p. 467 e B. SUTTER, *Die Stellung*, cit., pp. 371 ss.

Tutti questi provvedimenti rappresentarono una naturale reazione del principe territoriale cattolico alle istanze divenute nel frattempo eccessive dei ceti protestanti e condussero in definitiva all'assolutismo del principe territoriale. Attraverso la ricattolicizzazione il potere del principe territoriale dell'Austria interna si consolidò in maniera decisiva; d'ora in avanti i ceti non furono più in grado di far dipendere la loro autorizzazione fiscale da concessioni religiose. Con ciò venne peraltro estirpata anche una radice della straordinaria abnegazione finanziaria dimostrata dai ceti prevalentemente protestanti dopo le pacificazioni del 1572 e del 1578 fino alla Controriforma [21].

La efficace Controriforma nell'Austria interna significò inoltre per il movimento protestante dell'Impero tedesco il primo contraccolpo dopo il manifesto delle tesi luterane dell'anno 1517. Esso determinò l'acutizzazione dei contrasti politici nell'Impero e la formazione delle due alleanze militari, la «Unione» protestante e la «Lega» cattolica. I contrasti religiosi si acuirono sempre più fino a portare, con la «defenestrazione di Praga» nel 1618, allo scoppio della guerra dei Trent'anni. Lo storico della Riforma Karl Eder ha perciò concluso assai giustamente che la guerra dei Trent'anni prese le mosse dalla roccaforte di Graz, in quanto da lì l'arciduca Ferdinando, futuro imperatore Ferdinando II, avviò fra il 1599 e il 1600 il processo di Controriforma nell'Austria interna [22].

### 3. *I ceti della Stiria quali precursori dell'idea di uno Stato unitario asburgico*

Dopo che nel 1526 gli ungheresi furono vinti dai Turchi a Mohac, i territori asburgici diventarono «l'antemurale del-

[21] Cfr. al riguardo O. PICKL, *Die wirtschaftlichen Bestimmungen*, cit., pp. 578 s.

[22] K. Eder nelle lezioni tenute all'Università di Graz a partire dal semestre invernale 1948-49.

la cristianità» contro l'islamismo. Gli insidiosi attacchi del sultano Suleimano II contro Vienna (1529) e Güns/Köszeg (1532) mirarono chiaramente a sottomettere al dominio turco anche l'Europa centrale.

A molti principi tedeschi del XVI secolo, così come del resto anche alla storiografia piccolo-tedesca del XIX secolo, è in gran parte sfuggito il fatto che la lotta contro l'Islam non fu una questione riguardante solo la casa degli Asburgo e i territori ad essa appartenenti, ma un problema che tenne impegnata l'Europa intera [23].

La povertà materiale e spirituale che si diffuse nei territori di confine austriaci devastati dai Turchi era inimmaginabile. Giorgio Agricola la descrive nei termini seguenti: «Il suolo austriaco è ricoperto in lungo e in largo di cadaveri, così come i fiumi sono colorati di sangue, le campagne distrutte, villaggi e borghi incendiati e la nostra fede religiosa derisa» [24].

Solo chi avesse visto con i propri occhi o esperimentato di persona questo orrore poteva essere convinto della necessità di sacrificare qualsiasi mezzo finanziario per allontanare il pericolo turco dal paese. Solo una parte dei principi dell'impero furono tuttavia realmente disposti a mettere a disposizione di re Ferdinando i sussidi dell'impero da destinare a tale scopo. Furono pertanto i territori ereditari asburgici quelli che dovettero portare il maggior peso nella difesa contro i Turchi. Un compito particolarmente grande e pieno di responsabilità fu a carico dei territori dell'Austria interna, i quali dovevano tener testa all'assalto dei Turchi dalla costa dalmata presso Karlobag fino alla riva occidentale del lago di Balaton. Con il cosiddetto confine militare fu possibile erigere qui un'organizzazione militare contro la quale gli attacchi turchi alla fine fallirono [25].

[23] Cfr. a tale proposito H. HANTSCH, *Die Geschichte Österreichs*, Graz 1947², I, pp. 227 ss. e B. SUTTER, *Die Stellung*, cit., pp. 355 ss.

[24] H. PIRCHEGGER, *Geschichte der Steiermark*, cit., pp. 373 ss.

[25] Cfr. K. KASER, *Die innerösterreichische Militärgrenze*, cit., pp. 253 ss.

Il mantenimento delle postazioni fisse e la difesa di questo confine «croato e vindico» richiedeva ogni anno somme ingenti di denaro. Era impossibile che i territori dell'Austria interna da soli sostenessero tutta la spesa. Per questo i ceti della Stiria e degli altri territori dell'Austria interna formularono la richiesta che tutti i territori governati da re Ferdinando contribuissero insieme a sostenere le spese per la difesa dai Turchi. Non solo il gruppo di territori dell'Austria esteriore e inferiore bensì anche i territori boemi e ungheresi dovettero dunque contribuire al finanziamento della guerra contro i Turchi. Nel 1537 venne inviata in Boemia una legazione per chiedere aiuti in tal senso. In cambio i territori dell'Austria interna si impegnavano a prestare aiuto alla Corona di Boemia quando questa si fosse trovata in stato di necessità [26]. Nel 1541 re Ferdinando accolse infine le richieste della dieta stiriana di convocare a Praga un'assemblea dei rappresentanti di t u t t i i suoi regni e territori. Questa dieta generale è di grande importanza soprattutto sul piano della storia costituzionale, in quanto rappresenta il primo tentativo di addossare anche ai territori boemi il compito di coprire le esigenze comuni. Il 4 dicembre 1541 si riunirono quindi a Praga per un consulto generale i rappresentanti di tutti i regni e territori asburgici, eccezion fatta per l'Ungheria. L a dieta generale di Praga del 1541-42 espresse per la prima volta l'idea di uno Stato asburgico unitario [27]. Tale impulso proveniva chiaramente dalla dieta stiriana e dall'allora governatore della Stiria, Hans Ungnad. Questi sostenne, oltre alla richiesta di un finanziamento collettivo per la difesa dai Turchi, anche l'istanza di istituire un'unica moneta, valida in tutti i regni e territori asburgici, un ordinamento comune per determinate categorie professionali e una corretta successione nei passaggi di proprietà [28].

[26] MENSI I, pp. 71 ss.

[27] MENSI I, pp. 74 ss.

[28] B. SUTTER, *Die Stellung*, cit., p. 359.

In tal modo la Stiria e il suo governatore divennero antesignani e sostenitori dell'idea di uno Stato austriaco unitario; contemporaneamente però i ceti stiriani sottolineavano con estrema risolutezza la loro appartenenza all'impero tedesco, dal quale pretendevano di essere sostenuti efficacemente nella loro situazione di necessità.

In un primo momento la richiesta dell'Austria interna affinché l'Impero provvedesse alla sua difesa e protezione venne poco considerata dai ceti imperiali. Solo dopo lunghi e difficili consulti vennero deliberati, spesso piuttosto di malavoglia, sussidi dell'impero destinati alla difesa contro i Turchi [29].

Quello che l'impero realmente versò a tale scopo nella prima metà del XVI secolo fu però in sostanza estremamente poco. Rimane pertanto merito incontestato delle terre ereditarie asburgiche, e anche questa volta soprattutto dei territori dell'Austria interna, l'aver respinto l'assalto dell'Islam in una violenta lotta decennale che costò tanto spargimento di sangue ed enormi perdite materiali.

Esamineremo ora, in maniera approfondita, il contributo decisivo offerto dalla Chiesa cattolica e dal clero in questo processo storico.

## La tassazione straordinaria della Chiesa cattolica e del clero nel XVI secolo

Dal momento che già nel XV secolo i principi territoriali della Stiria avevano rivendicato, su autorizzazione del papa, la *superioritas* sui beni ecclesiastici, re Ferdinando I considerò le proprietà dei prelati e di altri religiosi come proprio bene camerale [30]. Per questo la Chiesa e il clero dell'Austria interna vennero gravati di pesanti imposte straordinarie soprattutto per la guerra contro i Turchi, ol-

[29] *Ibidem*.

[30] Cfr. nota 9.

tre alla normale tassazione degli altri ceti. In successione cronologica tali imposte straordinarie furono nel XVI secolo le seguenti:

1. Nel 1523-24 quale imposta pontificia contro i Turchi (Adriano VI) un terzo di tutte le entrate provenienti dai beni e benefici ecclesiastici di un anno, la cosiddetta «Terza» [31].

2. Nel 1526 quale prestito forzoso la confisca degli oggetti preziosi ecclesiastici (valore: 63.451 1/2 Pfund Pfennig) [32].

3. Nel 1529 quale prestito forzoso un quarto delle rendite ecclesiastiche, la cosiddetta «Quarta» (somma che nella Stiria ammontava almeno a 150.000 Pfund Pfennig e nella Carinzia a 41.300 Pfund, per cui la Chiesa cattolica perse una parte considerevole dei suoi beni) [33].

4. Prestiti forzosi del clero dal 1537 al 1543 (circa 35.000 fiorini) [34].

5. A partire dal 1551 un contributo da parte dei conventi per la riforma degli studi teologici all'Università di Vienna, per il mantenimento dei professori, e di 16 studenti stipendiati [35].

6. Nel 1556 l'assunzione da parte del clero di un prestito fatto al principe territoriale di 50.000 fiorini [36].

7. Fra il 1571 e il 1574 da parte dei monasteri stiriani una imposta per la costruzione del collegio dei gesuiti a Graz [37] e

8. a partire dal 1574 per cinque anni, su consenso del papa, la metà delle entrate di tutti i beni ecclesiastici dell'Austria interna allo scopo di riparare le fortificazioni di confine contro i Turchi [38].

[31] Mensi II, p. 273.

[32] Mensi II, p. 315.

[33] Mensi II, p. 317.

[34] Mensi II, p. 324.

[35] Mensi II, pp. 265 s.

[36] Mensi II, pp. 326.

[37] Mensi II, pp. 266 s.

[38] Mensi II, pp. 267 s.

## 1. *1523-24: la Terza*

In seguito ad una disastrosa invasione turca che aveva colpito oltre alla Carniola anche il Friuli, l'arciduca Ferdinando (futuro imperatore Ferdinando I) ottenne nel marzo 1523 da papa Adriano VI il permesso di riscuotere nei propri territori per un anno un terzo di tutte le entrate del clero. L'opposizione del clero venne respinta dal successore di Adriano VI, papa Clemente VII, in considerazione della grave situazione in cui si trovava il mondo cristiano di fronte alla minaccia turca e nel gennaio 1524 vennero confermate espressamente le prescrizioni del suo predecessore. Inoltre, egli nominò il vescovo Berardo da Trento suprema autorità per la riscossione ed esazione delle imposte e incaricò quest'ultimo ed i suoi delegati di includere nella operazione anche le fondazioni istituite sulla base di legati. Il vescovo Berardo da Trento inviò nel febbraio 1524 a tutti gli arcidiaconi il breve pontificio facendo presente che ogni atto di disubbidienza sarebbe stato punito senza alcun riguardo per le lagnanze eventuali. Come termine di scadenza per il versamento fu fissato il giorno della Pentecoste e il giorno di San Martino nel 1524 [39].

Non abbiamo purtroppo alcuna informazione circa il successo finanziario della «Terza» [40].

## 2. *La confisca degli oggetti preziosi ecclesiastici nel 1526*

In seguito alla sconfitta di Mohac l'arciduca Ferdinando dispose, s e n z a autorizzazione pontificia, la confisca dei tesori della Chiesa presenti nei territori austriaci, il cui ricavato avrebbe dovuto essere impiegato per la guerra contro i Turchi. Chiaramente tale operazione non fu pensata fin da principio come semplice confisca, ma come prestito forzoso. Sulla base di un rendiconto del luglio

[39] Mensi II, pp. 273 ss.

[40] Mensi II, p. 276.

1530 il ricavato complessivo dei tesori delle chiese confiscati ammontava a 63.451 1/2 Pfund Pfennig [41].

### 3. *Nel 1529 quale prestito forzoso per la guerra contro i Turchi un quarto delle rendite ecclesiastiche, la cosiddetta «Quarta»*

Con la morte di re Ludovico II nella battaglia di Mohac (1526) Ferdinando I aveva ottenuto anche il diritto della corona d'Ungheria. Doveva però riuscire ad affermare questo diritto nei confronti dell'antire Giovanni Zapolya, poiché altrimenti in brevissimo tempo l'Ungheria sarebbe caduta totalmente nelle mani dei Turchi. La lotta di difesa contro i Turchi si sarebbe allora svolta sul territorio dell'Austria interna. Il piano che prevedeva la riconquista dell'Ungheria con una campagna militare fallì tuttavia a causa dell'impossibilità di reperire l'ingente somma di 1 milione e mezzo di fiorini necessari all'impresa.

Quando nel maggio 1529 l'esercito ottomano mosse alla volta dell'Ungheria e dell'Austria, re Ferdinando I richiese, cosa prima di allora impensabile, che la Chiesa cattolica ed il clero sacrificassero la quarta parte dei loro beni e delle loro entrate. Nella motivazione di tale richiesta si dice che i conventi ed i benefici ecclesiastici sono destinati soprattutto al mantenimento della fede cristiana e appunto di questo si tratterebbe ora. La Chiesa dovrebbe essere inoltre disposta a tale sacrificio anche in considerazione del fatto che ora vivrebbe nei monasteri un numero di persone di molto inferiore rispetto all'epoca in cui erano stati conferiti i beni. Viene detto infine che l'autorizzazione del papa per un simile sacrificio della Chiesa esisterebbe già.

Quando Suleimano il Magnifico in settembre si avvicinò con il suo esercito gigantesco a Vienna, vennero emanati gli ordini regi relativi alla Quarta. Il re diede al clero la

[41] MENSI II, p. 315.

possibilità di riscattare un bene signorile valutato uno Pfund pagando 26 Pfund Pfennig, qualora non avesse voluto vendere [42]. La maggior parte delle istituzioni ecclesiastiche non erano però in grado di pagare le ingenti somme che corrispondevano al valore di un quarto dei loro beni. Nei casi in cui si arrivò al riscatto della Quarta la somma necessaria a ciò venne procurata per lo più impegnando i beni di cui il convento in questione riteneva di potersi più facilmente privare. Negli atti di vendita più antichi la alienazione veniva descritta espressamente come irrevocabile, mentre più tardi questa clausola venne tralasciata per consentire ai conventi di ritornare successivamente in possesso dei propri beni. Il prezzo di vendita oscillava fra i 26 e i 32 Pfund Pfennig per ogni bene signorile del valore di un Pfund, e cioè la metà del prezzo che venne pagato 20 anni più tardi e un terzo di quello pagato verso la fine del XVI secolo [43].

Il diagramma riprodotto in fondo al saggio indica le perdite subite dai maggiori conventi della Stiria a causa della Quarta [44]. Nella Stiria l'entrata totale dai beni ecclesiastici non ammontò, come a suo tempo ritenne Loserth, a 88.000 Pfund (questa era solo la Quarta dei 10 monasteri più grandi) [45] ma almeno a 150.000 fiorini se si comprendono le parrocchie, le cappellanie nonché i quartieri di Vorau e Cilli e quello fra la Mur e la Drava che Loserth non aveva preso in considerazione [46]. Questa cifra corrispondeva al 75% della somma concessa nel dicembre

[42] J. LOSERTH, *Das Kirchengut in Steiermark im 16. und 17. Jhd.* (Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark VIII/3), Graz 1912, p. 18.

[43] *Ibidem*, p. 30.

[44] Secondo la tabella in L. LOSERTH, *ibidem*, p. 32 e in E. KHÖGL, *Das Steueranschlagbuch der Landschaft als Geschichtsquelle. Untersucht an Hand der Steueranschlagbücher von 1516 bis 1542*, phil. Diss. Graz 1951, soprattutto pp. 41 ss. e 97 ss.

[45] J. LOSERTH, *Das Kirchengut*, cit., p. 32.

[46] Il computo è fatto secondo le tabelle fornite da E. KHÖGL, *Das Steueranschlagbuch*, cit., pp. 97-103.

1531 dalla dieta generale di Innsbruck quale sovvenzione contro i Turchi [47].

Come acquirenti della Quarta vengono nominati complessivamente 110 persone, di cui 33 appartenenti al ceto cittadino, tutti gli altri al ceto dei signori e dei cavalieri [48]. Gli acquisti più cospicui li fece il luogotenente Sigmund von Dietrichstein (1.032 Pfund), il camerario del principe territoriale Veith Zollner (246 Pfund), i fratelli baroni Hoffmann von Grünbüchel (326 Pfund), il mercante di ferro Sebald Pögl (246 Pfund) e il barone Achaz Schrot zu Kindberg (357 Pfund) [49]. Sia questi che i loro successori erano tutti protestanti.

L'enorme sacrificio fatto dalla Chiesa e dal clero per il pagamento della Quarta consentì a re Ferdinando I comunque la fortificazione di sette postazioni in Croazia e lo stazionamento di servi tedeschi, grazie ai quali nel 1530 fu possibile erigere quella cinta di difesa che passò poi alla storia come confine militare. I febbrili sforzi di difesa degli anni dal 1529 al 1532 fecero sì che il sultano Suleimano, il quale nel 1532 tornò ad avvicinarsi a Vienna con un gigantesco esercito di 200.000 uomini, questa volta venisse fermato a circa 80 km. dalla città grazie all'assedio della piccola fortezza di Günz/Köszeg e si ritirasse infine di fronte all'esercito imperiale guidato dall'imperatore Carlo V. Questa fu la prima ed ultima volta in cui la Stiria e l'Austria interna dovettero subire il passaggio dell'esercito imperiale turco, in seguito al quale molte centinaia di villaggi e numerose città e mercati vennero incendiati, migliaia di persone furono uccise e un numero ancora maggiore di persone furono portate via come schiavi [50]. Fra questi si trovava il futuro gran visir turco Achmet,

[47] Cfr. sopra il testo della nota 12.

[48] E. Khögl, *Das Steueranschlagbuch*, cit., pp. 103 ss.

[49] *Ibidem*, pp. 103-108.

[50] H. Pirchegger, *Geschichte der Steiermark*, cit., pp. 376 ss.

che attorno al 1580 dichiarò all'ambasciatore imperiale di essere in realtà nativo di Graz [51].

Ulteriori prestiti forzosi imposti esclusivamente alla Chiesa e al clero furono:

### 4. *I prestiti forzosi degli anni fra il 1537 e il 1543*

Per il mantenimento dell'esercito impegnato nella guerra contro i Turchi, esercito che richiedeva costantemente ingenti somme di denaro a causa dell'avanzata dei Turchi in Ungheria, fra il 1537 e il 1543 vennero nuovamente imposti al clero dell'Austria interna numerosi prestiti forzosi. La sola prescrizione del 1541 per i monasteri della Stiria produsse una somma di 16.400 fiorini, quella del 1543, ancora per i monasteri della Stiria, solo 6.700 fiorini. La restituzione del denaro prestato avrebbe potuto avvenire in tempi migliori, ma di fatto non ebbe mai luogo [52].

### 5. *Assunzione di un prestito fatto al principe territoriale (1556)*

Già nel 1556 i monasteri dell'Austria interna dovettero assumersi l'onere di un prestito di 50.000 fiorini al principe territoriale. Il sovrano obbligò semplicemente i conventi a corrispondere al prestatore il capitale entro il termine di tempo concordato; in caso contrario avrebbe avuto facoltà di vendere i beni che i conventi avevano impegnato allo scopo. Parecchi monasteri dovettero procurarsi le rispettive somme con prestito al 10% (il convento di Admont ad es. dovette corrispondere 20.000 fiorini). Questo comportò per forza di cose nuove operazioni di credito destinate a ridurre ancora il possesso dei monasteri.

[51] *Ibidem.* p. 373, nota 431.

[52] MENSI II, pp. 324 ss.

## 6. *Imposte per il potenziamento delle fortificazioni di confine contro i Turchi nel 1574*

Nell'anno 1568 l'arciduca Carlo ottenne una bolla pontificia che lo autorizzava ad impiegare per cinque anni la metà delle entrate dei beni ecclesiastici nell'Austria interna per l'ampliamento delle fortificazioni di confine contro i Turchi. Solo nel 1574 comunque il principe territoriale fece uso di questa concessione pontificia. Dopo lunghe trattative Carlo II decise finalmente nel dicembre 1574 di pretendere per cinque anni per ciascun Pfund di rendita un mezzo fiorino annuo; al posto della metà delle entrate provenienti dai beni ecclesiastici, che il papa aveva concesso all'arciduca, ci si accontentò dunque alla fine della metà dei beni iscritti nel ruolo delle imposte (*Gültbuchseinlagen*) appartenenti ai monasteri.

Sulla base dei dati della Camera ciò corrispose a meno di 1/6 del reale reddito dei beni. Nonostante questo ordine straordinariamente ridotto, negli anni 1575-76 vennero incamerati solo 508 fiorini e mezzo, vale a dire appena un decimo [53]. La Chiesa era ormai allo stremo delle proprie capacità. Questo può essere spiegato dal fatto che la Chiesa e il clero dovevano pagare tali imposte in aggiunta a tutte le altre imposte straordinarie a cui erano tenuti tutti i ceti territoriali.

Nel corso dei tentativi di riforma cattolica vennero imposte al clero altre due imposte straordinarie.

## 7. *Per una migliore formazione dei teologi cattolici*

Nel 1541 era stata decisa una riforma degli studi teologici all'Università di Vienna. Tutti i monasteri dei cinque territori dell'Austria inferiore (l'Austria al di sotto e al di sopra dell'Enns, la Stiria, la Carinzia e la Carniola) dovevano mandare a proprie spese all'università di Vienna un

[53] MENSI II, pp. 267 ss.

certo numero di studenti. Inoltre i conventi dovettero dare per sei anni un contributo per il mantenimento dei docenti universitari. I conventi stiriani si accollarono realmente il mantenimento di 16 studenti stipendiati a partire dal 1551 e fra il 1551 e il 1572 pagarono anche un contributo per il mantenimento dei docenti universitari.

Pare degno di nota il fatto che nel 1564 re Ferdinando abbia preteso dai monasteri anche un contributo per le spese di vitto e alloggio dei suoi rappresentanti al Concilio di Trento; questa imposta non venne però poi pagata, dal momento che il re non inviò i suoi rappresentanti al Concilio [54].

## 8. *L'imposta per la costruzione del collegio dei Gesuiti a Graz fra il 1571 e il 1574*

In qualità di sostenitore della Controriforma, nel 1570 l'arciduca Carlo II aveva chiamato a Graz i Gesuiti e nel 1573 diede loro l'attuale duomo come chiesa dell'ordine. Alla sede dell'ordine era collegatä una scuola di latino molto frequentata con due convitti, che già nel 1573 registravano la presenza di 150 studenti. Per la costruzione del collegio dei Gesuiti di Graz l'arciduca Carlo richiese nel 1573 al ceto dei prelati stiriani un contributo di 1.000 fiorini annui per tre anni. Nel 1574 pretese per l'ampliamento del collegio gesuitico una somma di 5.000 fiorini; i prelati acconsentirono a questa cifra in cambio dell'esonero dall'obbligo contributivo per la manutenzione dell'Università di Vienna [55].

Dal collegio dei Gesuiti di Graz nacque di fatto nel 1585 l'Università di Graz. La sua fondazione ad opera dell'arciduca Carlo II doveva servire in primo luogo al rafforzamento della fede cattolica, anche se il principe territoriale intese adibire l'università anche alla formazione di giuristi

[54] Mensi II, pp. 265 s.

[55] Mensi II, pp. 266 s.

e medici di cui il paese aveva urgente bisogno. In un primo momento ebbe felice esito solo l'istituzione della Facoltà di Teologia e Filosofia. La Facoltà giuridica fu fondata più tardi nel 1778, quella di medicina addirittura nel 1863. Ciò nonostante l'Università di Graz diede comunque un'impronta decisiva al profilo spirituale dei territori dell'Austria interna e divenne il punto di partenza per la ricattolicizzazione dell'Ungheria. Infine, fu proprio da Graz che nel 1635 venne istituita l'Università di Tyrnau, la prima università cattolica nella regione dei Carpazi [56].

Nel dicembre 1574 la dieta generale stiriana, vale a dire soprattutto la maggioranza dei signori e dei cavalieri protestanti, aveva preso espressamente le difese del clero stiriano contro la tassazione straordinaria imposta dal principe territoriale. La decisione presa allora dalla dieta stiriana sottolinea il fatto che la sproporzionata pressione tributaria nei confronti del clero costringeva quest'ultimo a procurarsi gli ingenti prestiti forzosi dando in pegno e vendendo terre e suoli. In questo modo si sarebbe giunti al punto che questo antico ed onesto ceto dei signori prelati sarebbe stato infine portato alla rovina. Questo porterebbe però necessariamente l'intera regione alla rovina, dal momento che senza il contributo del ceto dei prelati essa non sarebbe in grado di sostenere le imposte addebitatele. In tono assai risoluto si fa qui presente al principe territoriale che un principe non avrebbe facoltà di imporre a singoli ceti (territoriali) oneri contro i privilegi del territorio, prima che questi non siano stati deliberati dalla dieta. Neppure al ceto dei prelati e al clero potrebbero quindi venir imposti tributi particolari che non siano stati autorizzati dalla dieta [57].

[56] H. WIESFLECKER, *Die Universität Graz in Vergangenheit und Gegenwart*, in *Steiermark, Land – Leute – Leistung*, Graz 1971², pp. 751-763; J. ANDRITSCH, *Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Universität Graz (1586-1782)* (Forschungen zur Geschichtlichen Landeskunde der Steiermark, 22), Graz 1965, soprattutto pp. 2 ss.

[57] J. LOSERTH, *Das Kirchengut*, cit., pp. 48 ss.; MENSI II, p. 269.

L'arciduca Carlo II in qualità di principe territoriale dell'Austria interna, rimase invece del parere che la Chiesa fosse un bene camerale di cui egli poteva disporre in caso di necessità.

Anche nel XVII secolo la Chiesa cattolica dell'Austria interna e il suo clero furono tenuti a corrispondere al principe territoriale dell'impero tutta una serie di imposte straordinarie (1620, 1630, 1639, 1671) e ripetuti prestiti forzosi (1632, 1636, 1639, 1645, 1658, 1679, 1694, 1697) [58].

Tuttavia i beni ecclesiastici, drasticamente ridotti dalla «Quarta» del 1529, tornarono a crescere nel corso del XVII secolo e nel 1640 avevano non solo già raggiunto la situazione del 1528, ma in parte l'avevano addirittura superata [59].

## Il sistema tributario generale di tutti i territori asburgici per il finanziamento della difesa contro i Turchi

La conquista della roccaforte di Ofen da parte dei Turchi nel 1541 significò lo stabilimento del potere ottomano nell'Ungheria centrale. Questo fatto comportò per la difesa dei confini austriaci nuovi difficili compiti, per i quali si rendevano necessarie ingenti somme di denaro. Divenne pertanto sempre più urgente una linea di azione unitaria di tutti i territori asburgici di re Ferdinando II contro i Turchi. Coloro che maggiormente sollecitarono tale orientamento furono – come già si è detto poc'anzi – i ceti territoriali stiriani; essi chiesero che tutti i territori governati da Ferdinando, vale a dire non solo quelli dell'Austria inferiore e superiore, ma an-

[58] Sulle imposte straordinarie dei prelati nel XVII secolo cfr. MENSI II, pp. 270 ss.; sui prestiti forzosi del clero nel XVII secolo cfr. MENSI II, pp. 327 ss.

[59] J. LOSERTH, *Das Kirchengut*, cit., pp. 59 ss.

che i territori boemi e ungheresi, contribuissero al finanziamento della difesa contro i Turchi. Nel dicembre 1541 si riunì finalmente a Praga la prima dieta generale di tutti i regni e territori di Ferdinando I, eccezion fatta per l'Ungheria. Oggetto delle discussioni fu l'autorizzazione di un sussidio contro i Turchi in misura corrispondente alle possibilità di ciascun territorio [60].

Sostenitore dell'idea di creare e di finanziare in tal modo un grande esercito comune fu il luogotenente della Stiria, Hans Ungnad. Egli sperava di ottenere 3 milioni di fiorini da impiegare a favore di una gigantesca operazione politico-militare in Ungheria. In realtà la dieta generale di Praga deliberò alla fine, nel marzo 1542, solo, 1.190.000 fiorini; di questa somma, 2/3 spettarono ai territori della Corona di Boemia, un terzo al gruppo di territori dell'Austria inferiore e superiore [61].

Dal punto di vista giuridico-fiscale la dieta generale di Praga del dicembre 1541-gennaio 1542 rappresentò un'importante pietra miliare nell'evoluzione fiscale. Quale fondamento della tassazione doveva essere impiegata infatti una imposta reale generale sul valore dei beni immobili, del bestiame nonché del ricavato proveniente da commercio e manifattura. Per i proprietari terrieri nobili ed ecclesiastici venne stabilita una percentuale sul valore dei loro beni e delle loro sedi signorili, per i sudditi un sessantesimo del valore dei loro beni e del loro patrimonio in bestiame. A stabilire il valore dei beni soggetti a imposta erano i titolari di signorie fondiarie sia per quanto riguardava i beni signorili che quelli gestiti dai sudditi; le stime finali venivano tuttavia esaminate da incaricati delle rispettive diete [62].

Dal punto di vista della storia fiscale ci troviamo qui di fronte al primo tentativo di regolamentare le

[60] MENSI I, pp. 74 ss.

[61] Il Tirolo non partecipò a questa intesa. MENSI I, pp. 76 ss.

[62] MENSI I, pp. 76 ss.

imposte principali nei territori asburgici più importanti secondo principi omogenei. Venne introdotto nello stesso tempo l'obbligo contributivo per i signori fondiari nobili ed ecclesiastici sui beni e sulle sedi signorili amministrati direttamente. Sebbene l'aliquota d'imposta per i signori terrieri fosse con l'1% inferiore a quella per i sudditi che lavoravano i campi, soggetti ad un'aliquota dell'1,66%, venne comunque fissato in linea di principio l'obbligo tributario dei ceti superiori [63].

Essendo quindi determinante ai fini della tassazione la valutazione del possesso terriero e del patrimonio in bestiame, le deliberazioni di Praga significarono un gravame fiscale più equo; al tempo stesso portarono anche ad un relativo sgravio fiscale per i sudditi.

Nei casi in cui siano stati conservati gli atti della cosiddetta valutazione dei beni del 1542, si è in possesso di una fonte preziosa per la storia economica e sociale; da essi possiamo ricavare infatti una visione precisa della struttura economica dei singoli territori e delle loro varie regioni [64].

Di fatto però nell'anno 1542 venne solo fissata la suddetta valutazione dei beni. Già nel dicembre 1542 i cinque territori dell'Austria inferiore concordarono fra loro un nuovo principio tributario, che a partire dal 1543 ritornò sostanzialmente a porre alla base della tassazione il reddito dei contadini.

I signori fondiari dovevano pagare le imposte sui censi e sulle prestazioni in natura dei loro sudditi, sulle entrate provenienti dalla decima, sui diritti d'estrazione e altri simili, ma anche sul ricavato dei vigneti gestiti autonomamente.

[63] MENSI I, pp. 79 ss.

[64] Cfr. O. PICKL, *Die bürgerlichen Vermögen steirischer Städte und Märkte im 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Frühkapitalismus*, in *Innerösterreich 1564-1619* (Joannea, 3), Graz 1968, pp. 371-408.

Continuarono invece a rimanere esenti da tasse le corti signorili e i fondi gestiti direttamente dai signori terrieri. In questo senso l'intesa stipulata nel dicembre 1542 a Vienna significò un passo indietro rispetto alle deliberazioni della dieta generale di Praga del 1541-42 [65]. Alcuni tentativi successivi – come ad esempio alla dieta generale di Bruck nel 1578, in cui fu deliberata una revisione catastale – allo scopo di stabilire un nuovo principio di valutazione tributaria, fallirono. Rimase altresì irrealizzato fino all'epoca di Maria Teresa ogni ulteriore tentativo di una revisione catastale generale. Il libro delle rendite fondiarie, cioè le entrate dei signori fondiari, continuò a rimanere la base per la valutazione fiscale fino alla metà del XVIII secolo, conformemente alle deliberazioni del 1543 con aggiustamenti successivi [66].

Sul piano storico-costituzionale questa prima dieta generale di Praga del 1541 è di estrema importanza, come del resto le decisioni prese in quell'occasione. La necessità di trovare ingenti mezzi per la difesa contro i Turchi aveva infatti portato, per la prima volta dopo la conquista dei territori della Corona boema (1526), a assemblee comuni dei rappresentanti di tutti i territori asburgici. Certamente trova qui chiara espressione per la prima volta anche l'idea di uno Stato unitario dei territori asburgici.

[65] Mensi I, pp. 95 ss.

[66] Mensi I, pp. 134 ss.

Redditi dei monasteri stiriani prima e dopo la Quarta (1528, 1540, 1640)
500
1000
2000
3000
Pfund
Admont
St. Lambrecth
Seckau
Rein
Göß
Pöllau
Stainz
Vorau
Neuberg
Rottenmann
Beni nel 1540
Beni nel 1528
Perdita subita a causa della Quarta
Riacquisizione dei beni fino al 1640

AUSTRIA INTERNA

# Stato, fisco e confessione religiosa nei principati ecclesiastici del Meno tra la pace di Augusta e la guerra dei Trent'anni

di *Ernst Schubert*

Nel 1604 venne intentato a Bamberga un processo per evasione fiscale contro Sebastian Ulrich Schmidthaner e sua moglie, perché questi non aveva pagato le imposte sul patrimonio della moglie. In seguito all'intervento del capitolo del duomo di Bamberga in favore della donna, l'ammenda di 2.000 talleri viene però condonata alla coppia di coniugi: il padre di lei infatti, il vescovo Veit, aveva servito fedelmente il capitolo di Bamberga, estinguendone grossi debiti [1]. Con questo esempio si chiariscono diverse cose riguardo al nostro tema: lo sviluppo che porta alla statualità ha creato un nuovo reato, quello dell'evasione fiscale [2]. Lo Stato autoritario della prima età moderna che

*Traduzione di Elvira Magro.*

[1] J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, 5: *Von 1556-1622*, Bamberg 1903, p. 330. Malgrado l'impenetrabilità delle finanze vescovili è senz'altro possibile che il Capitolo del duomo di Bamberga avesse ragione con l'apprezzamento del vescovo Veit von Würtzburg. Mentre nella dieta del 1554 si dichiarò che sul vescovato gravavano 700.000 fiorini di debito, nel 1564 si rivela ai ceti territoriali che degli 823.000 fiorini di debito accumulatisi dal 1552, 470.013 sarebbero stati estinti. *Ibidem*, pp. 33 e 62. Anche G. MAY, *Die deutschen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts*, Wien 1983, p. 572. Facendo presente la paternità di Veit von Würtzburg il Capitolo del duomo non rivelò alcun segreto. Il vescovo aveva organizzato per la sua amante un funerale così dispendioso (*ibidem*, p. 570) che ognuno a Bamberga ne era informato.

[2] Non è possibile generalizzare questa affermazione in senso cronologico, ma solo in conformità allo sviluppo costituzionale. La causa della rivolta dei contadini inglesi del 1381 fu innanzitutto il testatico, ma poi anche la criminalizzazione del rifiuto alla contribuzione fiscale.

nasce in Franconia nel corso del XVI secolo, definisce il suddito innanzitutto come oggetto contribuente. Dapprima questo si nota solo nella tendenza ad una equiparazione dei sudditi, ma in realtà non esiste ancora eguaglianza fiscale. La figlia illegittima di un vescovo gode di privilegi. Quando il capitolo della cattedrale di Bamberga ricorda i meriti del vescovo nei confronti della signoria ecclesiastica, intende l'aspetto temporale, non quello spirituale dell'ufficio vescovile, e a questo proposito considera questione centrale l'estinzione dei debiti. Non le prestazioni in guerra o in politica, ancor meno gli sforzi controriformisti, rappresentano per i canonici l'aspetto determinante, quanto invece l'estinzione degli alti debiti, nei quali – giustamente – vedono minacciato il fondamento stesso del vescovato di S. Enrico più che nei disordini religiosi e nella necessità della guerra.

Si vuole ora dare uno sguardo generale alla situazione nei principati vescovili sul Meno nel periodo compreso tra la pace religiosa di Augusta e la guerra dei Trent'anni conformemente al tema del seminario. La Chiesa è presente lungo le rive del Meno nella forma specificamente tedesca di Chiesa dell'Impero, in cui i vescovi oltre ad avere il loro ufficio spirituale sono anche principi dell'impero [3]. Essi pongono chiaramente in primo piano l'esercizio della signoria temporale, anche se non la intendono assolutamente come alternativa alla funzione spirituale: la conservazione del patrimonio della Chiesa è anche un servizio a Dio e in quanto tale sacro; la politica territoriale è in pari tempo servizio a favore della pietà religiosa. La distinzione tra la diocesi come ambito della signoria spirituale e la signoria temporale, solo parzialmente coincidente sul piano territoriale con la prima, non può intendersi come una distinzione fra Stato e Chiesa. La Controriforma verrà plasmata dalla doppia natura dell'episcopato, e potrà essere imposta all'interno della signoria temporale con una sanzione secolare, ma non in quelle parti della diocesi

[3] A. WENDEHORST, *Das Bistum Würzburg. Die Bischofsreihe von 1455 bis 1617* (Germania Sacra Neue Folge, 13), Berlin-New York 1978.

soggette a signori temporali stranieri. Oltretutto nel corso della Controriforma i vescovi, sotto pressione della curia, daranno un rilievo maggiore alla natura spirituale del loro ufficio, in confronto a quanto era in uso dal tardo Medioevo.

La situazione confessionale dei vescovati sul Meno è fortemente influenzata dal fatto che nelle due città vescovili, Bamberga e Würzburg, esisteva un ceto dirigente reciprocamente imparentato, di orientamento protestante, che esercitava una notevole influenza amministrativa [4]. La situazione nel contado è più difficile da analizzare; solo nelle comunità rurali di una certa dimensione, dotate di una costituzione comunale sviluppata, di cui il vescovato di Würzburg era più ricco di quello di Bamberga, si possono cogliere ulteriori cerchie protestanti. Non da ultimo, per carenze di natura individuale e strutturale nell'organizzazione della parrocchia (tra cui bisogna annoverare in modo particolare la carente istruzione dei religiosi), si erano costituite forme confessionali miste, prive di contorni chiari [5].

La statualità dei vescovati sul Meno non è solo caratterizzata dalla doppia natura dell'episcopato, ma anche dalla funzione di controllo esercitata dai capitoli consapevoli della propria forza. I canonici del capitolo che discendevano dalla nobiltà franca portavano all'interno dell'amministrazione del capitolo gli interessi familiari, dopo che la cavalleria slegatasi dal territorio era diventata immediata dell'Impero [6]. I capitoli si opponevano, o quantomeno in-

[4] E. SCHUBERT, *Protestantisches Bürgertum im Würzburg am Vorabend der Gegenreformation*, in «Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte», 40, 1971, pp. 69 ss.

[5] E. SCHUBERT, *Gegenreformationen in Franken*, in *Gegenreformation*, hrsg. von E.W. ZEEDEN, (Wege der Forschung, 311), Darmstad 1973, pp. 222 ss.

[6] Per Bamberga: S. BACHMANN, *Die Landstände des Hochstifts Bamberg. Ein Beitrag zur territorialen Verfassungsgeschichte*, Bamberg 1962, pp. 267 ss. (Relazione sulla dieta territoriale del 1556). – Per Würzburg: E. SCHUBERT, *Die Landstände des Hochstifts Würzburg*, Würzburg 1967, pp. 139 ss.

tralciavano la Controriforma, mirando più ad un equilibrio confessionale che non alla ricattolicizzazione, proprio perché anche in ambienti nobiliari fortemente decisi in campo religioso c'erano rami familiari che di volta in volta si erano legati all'altra confessione religiosa.

Ambedue i vescovati sul Meno erano pieni di monasteri e di collegiate fondati nel primo e nell'alto Medioevo e diventati ricchi (più numerosi a Würzburg che a Bamberga); essi rispetto a numerosi monasteri più piccoli, di cui facevano parte soprattutto i conventi femminili, avevano superato meglio le tempeste dell'età della Riforma. (I monasteri dell'ordine dei mendicanti che erano riusciti a sopravvivere, avevano però perduto la loro influenza spirituale).

A metà del XVI secolo non si può ancora parlare di uno Stato per il territorio soggetto alla signoria dei vescovi di Bamberga e Würzburg. Gli ex vassalli del capitolo insieme ai loro possedimenti erano diventati immediati dell'Impero, erano giuridicamente soggetti all'Imperatore, non al vescovo. I monasteri ricchi non erano inseriti ancora in una unità territoriale; iniziarono a combattere, come Ebrach, per l'immediatezza all'Impero, cercando almeno – lo si vede assai chiaramente in Banz – di affermare un'autonomia che dall'ambito ecclesiastico si estendesse a quello temporale. Spazi di libertà, che minavano la signoria del vescovo, si trovavano anche là dove lo Stato territoriale doveva essere più efficace, a livello cittadino ed in parte persino contadino.

A partire dal tardo Medioevo, non solo le grandi città vescovili ma anche quelle piccole e medie avevano talmente potenziato la loro costituzione comunale, che non dovette riuscire facile ai signori territoriali imporre il loro diritto territoriale contro le rispettive libertà cittadine e poter contare su una compatta unità di sudditi. Queste libertà comunali erano rivendicate anche dai villaggi più grandi con una sviluppata costituzione comunale, e ancora oggi nella Bassa Franconia gli edifici municipali dei villaggi ne sono testimonianza. Nelle diete territoriali rappresentanti di contadini e di cittadini consapevoli di sé, in qualità di

delegati delle città o dei villaggi riuniti nei «distretti» del territorio, si opponevano al principe in quanto essi erano il «paese» (*Landschaft*).

Tanto poco si può parlare di uno Stato a metà del XVI secolo, tanto quanto è evidente che alla vigilia della guerra dei Trent'anni ambedue i vescovati sul Meno sono diventati Stati territoriali, in cui le libertà cittadine e contadine, nonché quelle dei monasteri e delle collegiate, erano ormai integrate nella signoria vescovile. Il comando del principe aveva un valore tale da poter parlare di «assolutismo prebarocco» (von Pölnitz). Le cause di questa trasformazione, la via alla sudditanza, sono contrassegnate dalla Controriforma. L'imposizione di una confessione unitaria, di una unità nella liturgia e nel ricevere i sacramenti (che non era facile imporre) fu un passo decisivo verso il rafforzamento interno del territorio più della ricattolicizzazione – pochi erano i protestanti convinti nelle due signorie ecclesiastiche. Ma intorno alla metà del XVI secolo la via alla statualità era ancora bloccata in primo luogo dall'onere dei debiti che affliggevano i vescovati sul Meno.

In particolare negli anni 1552 e 1553 ambedue i vescovati erano stati ugualmente colpiti dalle truppe devastatrici del margravio Alberto Alcibiade [7] che hanno lasciato nella storia della Franconia tracce profonde quasi quanto quelle della guerra dei Trent'anni. Spese belliche ed una drastica diminuzione delle rendite fondiarie conseguente alla faida dei margravi avevano mandato in rovina le finanze di entrambe i vescovati [8]. Mentre con la generazione suc-

[7] Si veda per il momento: O. KNEITZ, *Albrecht Alcibiades, Markgraf von Kulmbach. 1522-1557*, Kulmbach 1982².

[8] Nel 1566 il principato di Würzburg aveva 1.224.400 fiorini di debito. C. BRAUN, *Geschichte der Heranbildung des Klerus in der Diöcese Würzburg*, 2 Bde., Würzburg 1889, I, p. 154. Con l'assunzione del governo nel 1573 Julius Echter si accollò solo ancora un onere di debiti di 329.904 fiorini, che richiedevano interessi annuali di 16.495 fiorini. A. WENDEHORST, *Bistum Würzburg*, cit., p. 218. Un'altra cifra (470.000 fiorini) – indicativa di un'amministrazione camerale che non aveva ancora un bilancio preciso – viene indicata da G. VON PÖLNITZ,

cessiva Würzburg conosceva una ripresa, la signoria ecclesiastica di Bamberga trascinò a fatica il proprio carico di debiti. La causa, per insistere sempre sul nostro tema finanziario, risiedeva nella diversa struttura economica del territorio. Würzburg con le sue fertili campagne era per natura più favorita del vescovato di Bamberga, che era stato fondato successivamente e che si estendeva su di un terreno più povero. La «Franconia del vino» e la «Franconia della birra»: i vigneti altamente produttivi del vescovato di Würzburg che solo in quantità sostanzialmente minima si trovavano nella collegiata di S. Enrico, offrivano un reddito fondiario migliore di quei territori più poveri dove, come in ampie zone del vescovato di Bamberga, si beveva birra.

## 1. *L'impenetrabile fisco*

Neppure alla fine del XVI secolo la situazione fiscale dei vescovati sul Meno è comprensibile in cifre, al contrario: sembrerebbe che le finanze fossero state un segreto di Stato custodito con tanta cura, da mantenere persino nei confronti degli stessi impiegati [9], come se il principe ed i suoi più stretti consiglieri avessero condiviso l'opinione che anche solo una limitata esposizione della condizione finanziaria sarebbe stata politicamente imprudente [10]. Quantunque dai ceti territoriali si pretendesse il pagamen-

*Julius Echter von Mespelbrunn* (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, 17), München 1932, p. 251.

[9] Persino il Capitolo del duomo che criticava continuamente l'impenetrabilità della politica finanziaria era dell'avviso che la situazione finanziaria del vescovato fosse «da mantenere ragionevolmente segreta». G. von Pölnitz, *Julius Echter*, cit., p. 214.

[10] Non i conti ma i protocolli del Capitolo del duomo sono perciò le fonti che riferiscono in maniera continuativa circa la situazione finanziaria. Questo già a Bamberga mediante i diritti di controllo del Capitolo, per la qual cosa l'opera di Looshorn, che raccoglie questi protocolli per la prima età moderna, costituisce per noi l'opera fondamentale.

to dei debiti della signoria ecclesiastica, pare tuttavia si sia evitato di fornire loro una tabella precisa. Alla dieta territoriale di Bamberga del 1568 i consiglieri del principe argomentano con l'indicazione sommaria di 850.000 fiorini di debito [11], dieci anni dopo parlano di fronte ai ceti in modo altrettanto generale di 700.000 fiorini [12]. Ma i ceti sollecitano una precisa elencazione. Non si accontentano di cifre largamente arrotondate e nel 1588 ottengono a Bamberga la dichiarazione precisa fino all'ultimo centesimo dei debiti del vescovato: 575.195 fiorini, 3 soldi e 6 centesimi, che richiedono interessi annui di 28.759 fiorini, 6 soldi e 14 centesimi [13].

Tuttavia ad un'osservazione più precisa risulta immediatamente che la mancanza di qualsiasi tentativo di un bilancio dello Stato ha poco a che fare con la smania della segretezza, quanto invece moltissimo con la autocoscienza del principe e con una struttura statale non ancora sufficientemente sviluppata. Non bisogna poi dimenticare che dietro le colonne di cifre di un bilancio c'è un'immagine astratta del denaro. Ma nella vita quotidiana di allora possono essere partiti da questa constatazione tutt'al più alcuni consiglieri esperti, non di certo la massa della popolazione e nemmeno il principe.

Il denaro veniva allora considerato nella sua materialità. Anche nel caso di obbligazioni relative ad alte somme di denaro viene ricordato espressamente che l'ammontare del debito è stato contato e pagato «manualmente» [14]. I principi stessi non calcolano in maniera astratta cifre molto grandi. Così nel 1591 il vescovo Ernst von Mengersdorf lascia in eredità alla sorella più giovane tutto il denaro posseduto al momento della morte, e che è ordinato in

[11] J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 63.

[12] *Ibidem*, p. 116.

[13] *Ibidem*, p. 189.

[14] E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen der Würzburger Universitätsentwicklung* (Quellen und Beiträge zur Geschichte der Universität Würzburg, 4), Neustadt-Aisch 1973, pp. 73 ss.

un sacchettino giallo di pelle e custodito in un cassone di ferro [15]. Da simili pratiche risulta che somme considerevoli vengono prestate e restituite senza che vi sia un documento scritto.

Usare il denaro come un commerciante non rispondeva ad un comportamento nobile. Per il principe vigeva soltanto l'obbligo di regolare le finanze come uno scrupoloso padre di famiglia, in quanto padre del paese, come esigeva l'immagine del principe del tempo. Ma nella pienezza del potere attribuita al sovrano già nel XVI secolo secondo l'ideologia del «padre del paese», questo significava anche che il rapporto con le finanze è rimesso al suo giudizio ed al suo arbitrio [16]. Si forma così una sorta di impenetrabilità fiscale in conseguenza del rapporto del sovrano con il denaro, una impenetrabilità che può anche essere di peso per lo stesso principe. Il vescovo Neithard von Thüngen, ad esempio, destinò 12.000 fiorini all'esattoria superiore di Bamberga recuperandone poi la metà poco prima della morte [17]. Nessuna ricevuta, nessun do-

[15] J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 212.

[16] Scegliamo solo due esempi dai quali risulta che l'impenetrabilità del fisco – che ne nasconde il carattere arbitrario – può fondarsi su motivi diversi. Nel 1596 Julius Echter suggerisce al suo Capitolo che, essendoci nel municipio di Würzburg ancora 10.000 fiorini «spettanti ai ceti territoriali, se ne potrebbero prendere 6.000 e rimetterli nuovamente lì a suo tempo», («der Landschaft zustendig, darvon könnt man 6.000 fl. nehmen und zu seiner Zeit wieder dahin thun») – un invito palese, respinto dal Capitolo, di corresponsabilità nel rubare soldi dalle casse altrui. E. SCHUBERT, *Julius Echter von Mespelbrumn*, in «Fränkische Lebensbilder», 3, 1969, p. 191. La rivelazione delle finanze avrebbe significato anche rivelazione di segreti politici, dato lo stretto rapporto tra denaro e grande politica. Nel 1577, in un'epoca in cui la signoria ecclesiastica non era ancora risanata, il decano del duomo rivela al Capitolo come un segreto accuratamente custodito, che Julius Echter deve disporre di grandi mezzi finanziari. Ma per motivi politici il vescovo in effetti doveva pagare all'imperatore 50.000 fiorini come anticipo sulle future imposte contro i Turchi e aveva dovuto procurarsi questo denaro in breve tempo ad un interesse dell'8% presso la banca degli Imhof di Norimberga. G. VON PÖLNITZ, *Julius Echter*, cit., p. 165.

[17] J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 291.

cumento informa di questo fatto, pervenuto agli atti solo perché il vescovo morì di lì a poco ed i suoi testamentari vennero informati del deposito dall'irreprensibile esattore.

Impenetrabilità anche delle transazioni finanziarie del vescovo: dopo la morte del vescovo Johann Philipp von Gebsattel, Leo Möring, cassiere di Waismain scrisse ai testamentari di avere prestato al vescovo 5.000 fiorini provenienti dalla parte di eredità di sua moglie e di avere procurato 3.000 fiorini provenienti dalla tutela della moglie a Würzburg. Suo cognato inoltre avrebbe consegnato al vescovo dei monili preziosissimi che il medesimo avrebbe regalato poi alla sua concubina Felicitas. Il principe non avrebbe mantenuto la promessa continuamente rinnovata, di ripagare il tutto generosamente. Ai nipoti del principe sarebbero inoltre stati prestati 5.000 fiorini appartenenti al patrimonio della moglie del cassiere [18]. Ora, questa ricca donna, Katharina, figlia di Friedrich Holler, un cittadino di Würzburg, era imparentata al Gebsattel. Il fatto che suo marito fosse diventato cassiere del vescovo non ha sicuramente niente a che fare con capacità amministrative, ma è una velata allusione alle entrate del signore come ricompensa, forse come pagamento per i quattrini procurati. Un principe non distingue tra finanziamento privato e pubblico.

Impenetrabilità è l'espressione con cui caratterizzare il sistema finanziario della statualità confessionale [19]. Dove sono visibili tracce di bilancio trattavasi esclusivamente di determinate parti dell'amministrazione camerale, in cui un interesse non tanto fiscale quanto in primo luogo giuridico richiedeva una contabilità più precisa. Non per questo si deve imputare alla tradizione documentaria l'impossibilità di ricostruire anche solo un tentativo di contabilità

[18] *Ibidem*, p. 359.

[19] Si tace per lo più su questa debolezza, così anche nel libro di E. KLEIN, *Geschichte der öffentlichen Finanzen in Deutschland (1500-1870)*, Wiesbaden 1974, da utilizzare solo per un primo sguardo generale.

precisa dei proventi e delle spese della signoria ecclesiastica. Un quadro di questo genere non è mai esistito.

L'impenetrabilità era sostenuta in parte anche dal tipo di amministrazione finanziaria, era strutturale. Che cosa voleva dire concretamente il fatto che la Camera fosse, non solo dal punto di vista contabile, l'ufficio amministrativo centrale di tutte le entrate del principato vescovile, di fronte alla varietà delle imposte e delle entrate che arrivavano in denaro e in natura? [20] Costituiva già di per sé un problema la varietà di imposte dirette in denaro, così come era andata storicamente sviluppandosi: imposte territoriali come la *Rauchpfund* o «tassa sul fuoco» a carico del capofamiglia, o imposte patrimoniali (per lo più del 2%) [21], poi imposte imperiali e distrettuali, delle quali una quota rimaneva al vescovo. Oltre a queste c'erano da riscuotere, ad esempio a Bamberga, i censi provenienti dai villaggi camerali, quelli provenienti dalla corte di Bamberga a Regensburg, ammende, entrate dal bando e

[20] Per quanto segue vanno prese in considerazione ancora le esposizioni della fine dell'età della signoria ecclesiastica: J.B. MAYER, *Versuch einer Abhandlung über Steuern und Abgaben im allgemeinen, dann vorzüglich im Hochstifte Bamberg*, Bamberg 1795; M.H. SCHUBERT, *Historischer Versuch über die geistliche und weltliche Staats- und Gerichtsverfassung des Hochstifts Bamberg*, Erlangen 1790. Cfr. anche W. NEUKAM, *Territorium und Staat der Bischöfe von Bamberg und seine Außenbehörden*, in «Bericht des Historischen Vereins Bamberg», 89, 1948-49, pp. 1 ss.; H.-J. SCHMITT, *Die geistliche und weltliche Verwaltung der Diözese und des Hochstifts Bamberg zur Zeit des Bischofs Weigand von Redwitz (1522-1556)*, in «Bericht des Historischen Vereins Bamberg», 106, 1970, pp. 33 ss., in particolare pp. 105 ss. Per Würzburg cfr. S. STUMPF, *Staats- und Hofhaushaltung zu Wirtzburg unter der Regierung Bischofs Friedrich aus dem Geschlechte von Wirsberg*, in *Denkwürdigkeiten der teutschen, besonders fränkischen Geschichte*, hrsg. von A.S. STUMPF, Würzburg 1804, III, pp. 1 ss.

[21] E. SCHUBERT, *Landstände*, cit., pp. 157 ss. Queste tasse sui beni mobili ed immobili, tra i quali si annovera in fondo anche l'attrezzatura degli artigiani come «averi» da tassare, si basano per i beni immobili su valori molto bassi. Perché i notabili, alla cui collaborazione nella raccolta delle tasse non si poteva rinunciare, non avevano alcun interesse a pagare imposte sul proprio patrimonio in conformità al valore reale.

dal suo rinnovo; dovevano essere registrati gli introiti provenienti dal dazio di Hallstadt ed il denaro del clero riscosso dal «fiscale» ecclesiastico, per lo più ammende, entrate dall'esercizio della caccia, dal pedaggio del Riegeltor, entrate dalle quattro *tempora*, tributi dall'esercizio della pesca. Tutto questo veniva riscosso ancora asistematicamente. Un centinaio scarso di esattori giurati riscuoteva le imposte territoriali; le imposte indirette di grandi quantità di denaro venivano registrate da scrivani appositi. Le casse dei distretti del territorio consegnavano i loro prodotti nella città vescovile alla cassa centrale; per la resa dei conti arrivavano alla Camera gli addetti alle dogane dei prodotti di caccia e pesca. (Quando nel 1580 nelle terre di Bamberga si sperimenteranno uffici delle imposte autonomi la confusione amministrativa aumenterà ulteriormente) [22].

Erano diverse persino le strade che questi capitali prendevano nella Camera. L'economo registrava quello che si era raccolto dalla vendita di cavalli da traino, dai diritti di scorta etc., lo inoltrava alla Camera, l'amminstratore del distretto rendeva conto delle eccedenze che non erano dissimulabili provenienti dalla vendita del grano della decima (senza passare ad altri i suoi profitti speculativi). Il cassiere centrale raccoglieva le entrate in natura provenienti dai beni demaniali, riforniva direttamente la corte, e regolava i conti con la Camera. Tanto negli stati soggetti al potere temporale che in quelli soggetti al potere spirituale, una amministrazione finanziaria complicata e che spendeva molto per il personale costituiva con la sua peculiare forza d'inerzia un fattore sociale.

Il controllo non mancava – dappertutto c'erano scrivani e controscrivani che sovrintendevano – ma mancava un sistema. Liquidazione, registrazione ed archiviazione dei conti si svolgevano non seguendo un quadro generale, ma semplicemente secondo l'antica consuetudine. Quando veniva steso un resoconto già bastava, laddove esisteva un adeguato archivio, senza che il risultato venisse riportato

[22] H.-J. SCHMITT, *Verwaltung*, cit., pp. 111 ss.

su un registro generale. Né il vescovo né il camerario avrebbero potuto dire in media quanto erano spezzettate in somme grandi e piccole le entrate annuali del vescovato.

Quando con la fine del XV secolo la Camera nei vescovati sul Meno era diventata la centrale del sistema finanziario, questo significò solo superficialmente un progresso. Siccome le antiche strutture degli uffici sopravvivevano, in questa centralità non c'era altro che un allargamento delle competenze, per di più legato a considerevoli perdite a causa di attriti tra gli uffici. Un esempio da Bamberga: la prigione non aveva un'amministrazione propria. La Camera pagava il poliziotto, allungava il «cibo» al prigioniero, che – in caso di scarcerazione – doveva rimborsare le spese del suo sostentamento. L'economo riscuoteva questo denaro e lo consegnava alla Camera [23].

Quanto le entrate finanziarie erano investite in modo dispendioso per il personale, tanto si era parsimoniosi nell'amministrazione delle spese. Non c'erano competenze precise. La Camera ad esempio, come se non le fossero già stati affidati compiti a sufficienza, aveva da pagare direttamente una enorme quantità di stipendi, cominciando dal barbiere del vescovo per passare poi all'architetto, al balivo, al gabelliere, fino alla paga dei consiglieri [24].

L'impenetrabilità del fisco era solo in parte, ma proprio solo in parte condizionata dal sistema. Quanto ai debiti – e ad essi toccava la massima cura dell'amministrazione finanziaria – i consiglieri conoscevano senz'altro le somme esatte. Le obbligazioni erano archiviate separatamente, e relativamente ad alcuni impegni i creditori favorivano l'abituale distrazione amministrativa. Non era un caso quindi che cancelliere e consiglio non avessero dato alcuna indicazione precisa ai ceti circa l'ammontare dei debiti. Non altrettanto si può dire se nessuno dava indicazioni sulla situazione precisa delle finanze del principato vesco-

[23] *Ibidem,* p. 105.

[24] *Ibidem,* p. 115.

vile. Anche nella più ristretta cerchia dei consiglieri del principe nessuno aveva un quadro d'insieme riguardo alle questioni finanziarie. Quanto grande fosse la confusione alla Camera del principe si manifestò nel 1588 a Bamberga, quando dovette essere redatto un preventivo per l'introduzione di una nuova tassa. Anche se in passato erano state imposte e riscosse molte tasse territoriali e imperiali, solo dopo molte ricerche si rintracciò una scarna cifra di raffronto che poteva essere utile come punto d'appoggio. E questa cifra aveva più di 60 anni e riguardava il primo quarto del sussidio del 1523 [25].

## 2. *Debiti e interessi*

Interesse ha a quel tempo un doppio significato: chi si interessa dell'attuazione della Controriforma, chi procura i censi che vengono indicati come interessi. Nella nostra relazione affrontiamo entrambi i significati della parola. Ma prima ci si deve porre una semplice domanda, e cioè se sia esistito un mercato finanziario.

I mercati monetari di tradizione tardo medioevale esistevano nelle città. Il principato si è però servito scarsamente di questa possibilità [26]. Solo sporadicamente il vescovo

[25] J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 189. Il fatto che nel 1590 fossero arrivati solo i 3/4 dei proventi previsti dalle imposte territoriali, 46.000 fiorini invece dei 60.000 previsti, si spiega non con il noto ottimismo delle previsioni fiscali ma con la debolezza della contabilità.

[26] In una situazione politica difficile che imponeva urgenti pagamenti in denaro per ottenere il favore dell'imperatore, nel 1577 Julius Echter aveva richiesto i servizi degli Imhof di Norimberga. Cfr. sopra, nota 16. Se il vescovo di Bamberga, Johann Philipp von Gebsattel riceve dal Consiglio di Norimberga e di Augusta somme più grandi (rispettivamente di 6.600 e 40.000 fiorini) anche questo è un segno dello scaduto credito di questo vescovo presso coloro che per tradizione concedevano prestiti nel principato ecclesiastico e da parte dei consiglieri cittadini protestanti è anche un tentativo di obbligare un vescovo a tollerare il protestantesimo mediante vincoli di tipo finanziario. Questo è quanto fondamentalmente caratterizza, pur sotto un segno contrario, la politica creditizia di Julius Echter.

di Bamberga si è fatto concedere crediti dai finanzieri di Norimberga, la città più vicina di quell'ambito spaziale. Ditte commerciali di Norimberga come a quel tempo la Viatis, che si dedicavano alle operazioni monetarie, si sono contenute nella concessione di prestiti ai principi [27]. Dopo le grandi perdite subite dai Fugger e Welser con le loro obbligazioni di stato ad opera delle corone francese e spagnola, il pericolo era diventato evidente, si era riconosciuta l'incertezza rappresentata da un debitore provvisto di pieni poteri statali.

L'assunzione di capitale aveva luogo attraverso il pesante, poco flessibile documento dell'obbligazione [28]. Viene fissata la somma prestata e come di consueto anche l'interesse, o meglio: la rendita al 5 per cento – una abitudine definita «uso germanico» – così come era andata sviluppandosi intorno al 1400, quando il tasso di interesse per le rendite perpetue era caduto dal 10 al 5 per cento. Obbligazioni e rendite rappresentavano il principale contenuto di un simile documento, in cui come penale per il ritardo nel pagamento degli interessi era frequentemente previsto un cosiddetto diritto d'immissione, l'appropriazione di una proprietà precisamene indicata. Il documento attestante il debito è affine in questo alla moderna ipoteca. Ma, e qui c'è la differenza, non è prevista una estinzione del debito. L'obbligazione allora consueta è ancora sempre all'interno della tradizione della medievale rendita perpetua. Le obbligazioni del principe non si distinguono in nulla da quelle che può contrarre un comune, un monastero o un nobile. Solo le somme di denaro ivi indicate possono far pensare al particolare *status* cetuale del debitore.

[27] Questo diventa particolarmente chiaro con la legazione di Aschhausen a Roma, nel cui caso si ricorre alle banche di Peller e Viatis. G. SEIBOLD, *Die Viatis und Peller – Beiträge ihrer Geschichte zur Handelsgesellschaft*, Wiesbaden 1977. Gli inviati di Bamberga alla curia ebbero cura di spiccare una cambiale presso i Welser di Augusta. J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 110.

[28] Per il loro utilizzo cfr. E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., pp. 73 ss.

La concessione di credito mediante cambiale, sorta in Germania alla fine del XIV secolo, è stata utilizzata dai vescovi in casi eccezionali, solo in occasione di grandi viaggi. Nell'economia finanziaria del vescovato le cambiali hanno solo un ruolo subordinato, sebbene l'alternativa, cioè l'obbligazione, costituisse fin nell'aspetto formale una continuazione del documento privato medievale, uno strumento molto circostanziato di concessione di credito. Quasi dappertutto le obbligazioni vengono redatte, seguendo la vecchia tradizione, il 22 febbraio, in *Cathedra Petri*. Queste obbligazioni possono passare di mano in mano, fatto però non accaduto nel caso dei debiti di Bamberga presso le fondazioni di Würzburg. Non è possibile determinare se nella liquidazione delle somme indicate nelle obbligazioni il venditore accettasse un aggio. Non esistono documenti riguardanti queste transazioni finanziarie. L'unica fonte è data da quelle obbligazioni trascritte più volte e in tal modo conservatesi.

Le somme di denaro indicate nelle sottoscrizioni di debito vengono sempre espresse in fiorini (*Gulden*). I grandi cambiamenti nella circolazione monetaria della Franconia, la diffusione della valuta in argento, delle monete di tallero, qui non si riflette [29]. Questo ha la sua ragione non solo nel legame con la tradizione delle obbligazioni, ma era anche uno strumento per contrastare l'alterazione della moneta praticata proprio nella sfera della valuta in argento alla fine del XVI secolo.

Rimane del tutto oscuro il modo in cui effettivamente il denaro veniva sborsato. È difficile immaginare che l'esattore dell'università metta 20.000 fiorini pezzo su pezzo sul banco dei conti. Mancando qualsiasi indizio non è nemmeno possibile fare delle speculazioni sul modo in cui si svolgeva l'intero conteggio. Se l'ordinanza monetaria imperiale del 1551 imponeva che nei grandi pagamenti si

[29] H. EICHHORN, *Der Strukturwandel im Geldumlauf Frankens zwischen 1437 und 1610* (VSWG Beiheft, 58), Wiesbaden 1973, pp. 173, 284 ss.

potessero dare al massimo 10 fiorini in centesimi [30], e nelle transazioni monetarie più grandi questo si poteva realizzare con difficoltà in quanto c'erano troppo pochi fiorini e troppo pochi talleri in circolazione, rimane allora del tutto incomprensibile il modo in cui venivano pagate le grandi somme nelle obbligazioni; non esisteva infatti alcuna moneta più grande dei fiorini e dei talleri. E le imposte dei distretti territoriali non arrivavano mai alla Camera nelle monete di valore più grande [31], ma venivano consegnate in piccola valuta all'esattoria significativamente indicata a Bamberga con il nome di «Pfenningstube» [32].

### 3. *Il vescovo di Bamberga – un principe indebitato*

Il camerario di Bamberga si dava meno pensiero della conservazione delle grandi quantità di monete provenienti dalle tasse territoriali che del pagamento dei debiti del vescovato fissati per iscritto in documenti cartacei. Si menzionino ora due cifre, per dare un'idea del loro ammontare: nell'anno 1600 il vescovo dichiarò che dovevano essere annualmente reperiti oltre 30.000 fiorini solo per gli interessi [33]. Nel 1624 i debiti del principato vescovile vennero valutati oltre il milione e mezzo di fiorini [34]. Che di tanto in tanto malgrado la impenetrabilità del fisco compaiano cifre abbastanza precise circa l'enorme indebitamento, è da ricondurre al fatto che, quando era imminente una dieta del territorio, a Bamberga venivano sempre progettati dei piani per l'estinzione dei debiti. Questi piani non venivano mai presi sul serio, non erano che una proposta del vescovo per ottenere una nuova tassa. Defi-

[30] *Ibidem*, p. 161.

[31] *Ibidem*, p. 304: rendiconti fiscali del XVI secolo indicano una percentuale di Pfennig del 75-100%.

[32] H.-J. SCHMITT, *Verwaltung*, cit., p. 110.

[33] S. BACHMANN, *Die Landstände*, cit., p. 281 nota 6.

[34] *Ibidem*, p. 153.

niamo questo metodo come una sorta di rapporto «sovrano» con il denaro, intendendo sovrano nel significato originario della parola. S'intende qui la negligenza di un sovrano rispetto ai suoi impegni finanziari.

Nonostante tutti gli esempi di relazione «sovrana» con il denaro, sarebbe sbagliato voler cogliere vizi o virtù del principe dalla situazione finanziaria del suo governo, come è accaduto nella ricerca più vecchia. Ad esempio il grande indebitamento del principato di Bamberga non era estinguibile nemmeno con la massima parsimonia da parte del principe. Le più alte partite del dare erano fisse, per esempio le imposte imperiali, che nonostante tutti gli sforzi alla «moderazione» si trovavano sempre tra i 10 e i 20.000 fiorini, e i contributi per la circoscrizione imperiale della Franconia, aggirantisi intorno allo stesso ammontare [35]. Anche le spese di rappresentanza del principe erano difficili da ridurre [36], dato che questa costituiva un importante fattore politico in un mondo in cui potere, considerazione e ricchezza erano quasi equivalenti. Per questo le spese per il «mantenimento della corte» rappresentavano il titolo di spesa più grande [37].

[35] Cfr. le cifre in J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., pp. 240, 246, 330. Più informativo di ogni altro, *ibidem*, p. 405: la matricola di Bamberga ammontava a 1.088 fiorini per il semplice *Römermonat*.

[36] Già una visita alla dieta imperiale era oltremodo costosa. Nel 1612 a Bamberga si prevedono tra i 12 e i 15.000 fiorini per un possibile viaggio del vescovo alla dieta di Regensburg. J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 405. Il minuzioso calcolatore Julius Echter aveva rinunciato perciò alla visita alla dieta, pur impegnandosi intensamente nella politica imperiale.

[37] Per questo il Capitolo del duomo e i ceti territoriali richiesero ripetutamente che il vescovo uscisse dai confini territoriali. S. BACHMANN, *Die Landstände*, cit., p. 154. Corte e configurazione specificamente principesca della struttura statale non sono separabili una dall'altra. Per questo tutti gli sforzi di risparmio potevano avere successo solo a breve termine, anche se la corte del XVI secolo costituiva la più grande voce di spesa del bilancio. Un costante ingrandimento della corte accompagna il cammino verso l'assolutismo. La corte imperiale di Ferdinando I comprendeva nel 1554 451 persone. Nella prima metà del XVIII secolo facevano parte dell'immediato seguito dell'Imperatore già

Non a caso il XVI è il secolo delle ordinanze di corte [38]. In tutta la Germania lo Stato principesco era arrivato ai limiti del proprio potenziale finanziario. Di regola le ordinanze di corte vengono promulgate per ridurre le spese della corte o come minimo per fissarle. L'obbligo al risparmio contrastava in fin dei conti con lo sforzo di legare alla corte sempre più uffici, di concentrare in una sede ormai stabile la sovranità del paese. Per retribuire e nutrire adeguatamente questo grande numero di persone, per fornire loro un abbigliamento estivo e invernale, come era conforme ai doveri del principe e come anche era stato fissato nei contratti di lavoro, iniziando dal palafreniere su fino al consigliere esperto, c'era bisogno di notevoli somme di denaro. Nel 1580 la Camera di Bamberga dovette stanziare annualmente oltre 10.000 fiorini solo per rifornire la corte di vino e di birra [39]. Dieci anni dopo mancavano 18.000 fiorini per coprire le spese più urgenti della corte. C'erano allora da mantenere 333 persone appartenenti a ceti bassi ed elevati, bisognava preparare foraggio, biada e veccia per oltre 200 cavalli [40]. Nel 1594 il capitolo fa pressione: il principe deve ridurre le spese di corte. Dietro pressione dei suoi canonici capitolari il vescovo Neithardt si dichiarò pronto ad abbassare le spese a 7.339 fiorini e 2 Pfund Heller [41]. Concretamente questo

2175 uomini. J. VON KRUEDENER, *Die Rolle des Hofes im Absolutismus* (Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 19), Stuttgart 1973, p. 5. Naturalmente nemmeno in Franconia le forti spese per il personale di corte sono una specificità degli stati ecclesiastici. Cfr. K. PLODECK, *Hofstruktur und Hofzeremoniell in Brandenburg-Ansbach vom 16. zum 18. Jahrhundert*, Ansbach 1972.

[38] A. KERN, *Deutsche Hofordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts*, 2 Bde., Berlin 1905-1907.

[39] J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 131.

[40] *Ibidem*, p. 213.

[41] *Ibidem*, pp. 230 ss. Anche a Würzburg il Capitolo del duomo aveva preteso nel 1572 la riduzione delle spese di mantenimento della corte (G. VON PÖLNITZ, *Julius Echter*, cit., p. 84); nella capitolazione elettorale del 1573 aveva poi voluto fissare la somma di denaro che doveva bastare alla corte: 15.000 fiorini (*ibidem*, p. 99). Si trattava comunque

avrebbe significato la riduzione della corte ad un terzo, ed una simile parsimonia alla fine sarebbe riuscita fatale al vescovo. Sull'esempio del suo predecessore, il vescovo Neithardt von Thüngen imparò che una rigorosa parsimonia, in questo caso dettata dai canonici, portava ad un'opposizione latente da parte dell'apparato amministrativo, e che inoltre un vescovo non riusciva a controllare la propria corte [42]. Parsimonia nell'amministrazione di corte unitamente a controllo da parte del capitolo significavano concretamente esautorazione del vescovo. Già in questo si rivelava la dimensione politica del denaro.

L'alto indebitamento modellò la prassi quotidiana del principato vescovile, proprio perché i vescovi coltivavano una relazione sovrana con il denaro. Ma le alte somme mostrano anche due mondi, l'uno in cui si contava in migliaia di fiorini in cifra tonda, e l'altro in cui il centesimo e i soldi possedevano ancora il loro valore [43]. A quest'ultimo faceva capo la sfera della cura d'anime. Quando nel 1612 a Staffelstein il vescovo ausiliario cresimò 400 bambini, mise in conto alla Camera 11 fiorini, 1 Pfund Heller e 23 Pfennig come spese per il vitto [44]. Un paragone con le spese di rappresentanza del vescovo, qualsiasi esempio si prenda, anche per la statualità confessionale mostra questo: dal punto di vista del denaro, la fede era a buon mercato, lo Stato oltremodo costoso.

Al mondo in cui si contavano i soldi e i centesimi faceva capo la massa dei sudditi. Tuttavia il modello del principe scialacquone da una parte e del pover'uomo che si dibatte negli stenti dall'altra non è applicabile ai rapporti esi-

sempre di più del doppio della somma stabilita nel 1594 da Neithardt von Thüngen sotto la pressione dei suoi canonici.

[42] J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., pp. 131 ss.

[43] Cfr. sopra, nota 31: se la parte principale delle imposte arrivava in Pfennig significa che per la massa della popolazione queste monete rappresentavano gli ordini di grandezza della loro mentalità economica.

[44] J. LOSSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 445.

stenti nel vescovato di Bamberga. Il vescovo era fondamentalmente un principe povero. Quando nella dieta del 1588 si richiamò l'attenzione sulla povertà del principe, fu certo un tantino esagerato, solo per impressionare gli stati, ma sicuramente non sbagliato: «hoffresidentz auch dermassen wie vor augen ruinos und baufellig, daß sein fürstl. g. zu sambdt den irrigen in bewonung dero für enndtlicher zuhauffenfallung bey tag und nacht leibs und lebens nicht sicher» [45]. Un rappresentante dei ceti aveva bisogno solo di guardare fuori dalle finestre della sala dell'assemblea per convincersi della verità di quanto detto.

Oggi noi guardiamo la vecchia corte di Bamberga, la vediamo nella sua bellezza estetica; per un principe del tardo rinascimento assomigliava più ad una grande fattoria che non a un palazzo, era un certificato di povertà. Il vescovato fortemente indebitato non poteva permettersi un edificio di rappresentanza. È senz'altro possibile parlare di una povertà fiscale.

Di contro a questa povertà, all'interno della popolazione c'era una ristretta élite, genealogicamente strettamente legata, dove in caso di matrimoni o di eredità potevano circolare somme di denaro veramente notevoli. Non fu totalmente ingiustificato, anche se chiaro da un punto di vista tattico, quando nella dieta del 1600 i consiglieri del principe obiettarono alle lagnanze dei ceti territoriali dicendo: «Mann spürte noch kein noth und mangel uff den hochzeiten und kindtauffen gastungen und in wirtsheußern... Do süff man ein tag, zween oder drei und wer geldts genueg da... Allein wann mann der obrigkeit etwas geben sollt, so wer kein geldt vorhanden» [46].

La ricchezza di una piccola élite borghese andava alla ricerca di investimenti. Oltre a questo colpisce il fatto che sulla scia di una grande obbligazione, comprovante la affidabilità del debitore, seguano poi da parte di cittadini numerose obbligazioni comparativamente più piccole, che

[45] S. BACHMANN, *Die Landstände*, cit., p. 149 nota 6.

[46] *Ibidem*, p. 283.

per le condizioni di vita di allora costituivano pur sempre un patrimonio intermedio. Quando nel 1612 Julius Echter concesse come primo acconto 40.000 fiorini di credito al vescovo di Bamberga, la Camera riuscì in parte a coprire le sue ulteriori necessità finanziarie con prestiti da privati, ricevendo rispettivamente 3.000 fiorini dal capitano Jakob Bauer e da Ursula Metz, e 1.000 fiorini da Brigitta Beßler [47]. Quando sei mesi dopo il monastero di Ebrach concesse al vescovo un credito di 10.000 fiorini anche il macellaio Johann Geering investì 2.000 fiorini presso la Camera [48].

I debiti dello Stato sono un fattore che modella la costituzione, un fattore sociale ma anche un fattore politico. Costringono a tassazioni e perciò comportano implicazioni costituzionalmente rilevanti, si fondano in parte su investimenti di denaro proveniente per lo più dal capitale di una ristretta *élite*, che però in questo modo si lega al potere. Riguardo poi al fattore politico, che s'incontrerà nei più diversi contesti, sono debiti per quel che concerne il loro rimborso, ma non immediatamente debiti. Partendo da un dato ordine di grandezza, da 10.000 fiorini circa, essi diventano sempre oggetto di trattativa, e la questione dell'interesse e dell'estinzione viene concordata indipendentemente dal testo delle obbligazioni. Con somme ancora più elevate queste trattative assumono una dimensione politica. Così alla dieta di Bamberga del 1459 il debito della signoria ecclesiastica con la città imperiale di Norimberga viene stralciato come «non concordato», come impegno non ancora regolato politicamente [49]. Iniziò allora

[47] J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 397.

[48] *Ibidem*, p. 405.

[49] *Ibidem*, pp. 26 e 62. La signoria ecclesiastica non è solo vincitrice, ma anche perdente nella prassi di regolamentazione politica dei debiti. A partire dal 1584 essa espose le sue richieste di più di 24.000 fiorini al suo visdomino della Carinzia, rappresentante di prima linea della nobiltà protestante austriaca. Solo dopo quattro anni si arrivò ad un contratto stipulato «consensualmente», in cui veniva accordata all'allora visdomino una notevole riduzione dei debiti e degli interessi relativi:

la mediazione del vescovo di Würzburg che fece in modo che Bamberga riconoscesse alla città imperiale la somma tonda di 300.000 fiorini di debito [50]. Già la cifra in sé evidenzia il carattere di compromesso (questa somma fu pagata realmente fino al 1572: era stata poi riscattata mediante conversione di credito).

Il principe povero può essere un vescovo ricco. Si riporti a questa formula il fatto a prima vista straordinario che il principe di una signoria altamente indebitata alla sua morte può lasciare in eredità un patrimonio privato considerevole. Una contraddizione che per ragioni storico-costituzionali potrebbe darsi solo in Stati elettorali retti da un potere spirituale, ma non in Stati retti da un potere temporale ereditario. Il vescovo di Bamberga Neithardt von Thüngen (1591-1598) ad esempio, lasciò in eredità ai suoi eredi il considerevole patrimonio di 52.000 fiorini [51], anche se le entrate ricevute dal suo principato erano costituite solamente dal compenso autorizzato dal capitolo di 6.000 fiorini annui, con i quali non riusciva a coprire neanche le proprie esigenze personali di principe. Come signore del territorio il vescovo era povero, ma come alto prelato oltremodo facoltoso, perché nel corso della sua carriera poteva accumulare benefici. Neithardt von Thüngen in qualità di preposito del duomo di Würzburg deteneva i remunerativi benefici dei vescovi sul Meno, e non per nulla aveva molto insistito per poterli mantenere anche dopo la sua elezione a vescovo [52]. Davanti a sé aveva l'esempio dei suoi predecessori che avevano ripetutamen-

4.000 fiorini gli vennero semplicemente condonati. Il resto doveva essere pagato senza interessi in quattro rate annuali. Ma soprattutto il vescovo riscattava 12.000 fiorini di debiti dai beni del visdomino, beni che quest'ultimo diede in feudo come contropartita alla signoria vescovile stessa (*ibidem,* pp. 118, 167, 194).

[50] J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 67.

[51] *Ibidem,* p. 277.

[52] E. SCHUBERT, *Gegenreformationen*, cit., p. 256.

te abbandonato Bamberga per risparmiare le spese della corte utilizzando i suoi benefici esterni [53].

La contraddizione rinvia a qualcosa di veramente importante, e cioè che il principe povero può essere un prelato ricco. La povertà fiscale non corrisponde assolutamente alla posizione economica di vecchi monasteri e chiese canonicali, e nemmeno alle situazioni patrimoniali di alcune famiglie nobili e a quelle dell'élite borghese. Le casse dello Stato sono per lo più vuote, ma i cassoni delle famiglie preminenti all'interno della borghesia e della nobiltà sono ben riempiti [54]. E queste famiglie prestano spesso somme considerevoli alla signoria [55]. Inoltre non sempre gli intrecci personali sono così chiari, come nel caso del cassiere Leo Möring a Weismain, dietro il cui modesto titolo ufficiale si cela uno dei più ricchi cittadini del vescovato,

[53] Cfr. solo l'esempio di Martin von Eyb (1580-1583); J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 139.

[54] In merito alla situazione economica della nobiltà, normalmente piuttosto tormentata, cfr. R. ENDRES, *Die wirtschaftlichen Grundlagen des niederen Adels in der früheren Neuzeit*, in «Jahrbuch für fränkische Landesforschung», 36, 1976, pp. 215 ss. Uno studio corrispettivo sulla situazione economica del clero manca ancora, anche a causa delle manifeste differenze sociali fra ricchi canonici e i poveri preti. I regesti dei testamenti contenuti in J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., pp. 483-515 documentano tuttavia – senza che questa prima impressione sia da generalizzare – che anche dal clero parrocchiale potevano venir accumulati patrimoni considerevoli, anche se non vere e proprie ricchezze.

[55] Al vescovo vengono offerti spesso addirittura capitali al normale tasso d'interesse del 5%, mentre ad esempio sui debiti della corte austriaca si doveva pagare il 7%, in quanto i fedeli vi vedevano un rischio più alto (per gentile informazione di O. Pickl, Graz). Naturalmente la solidità economica di una signoria ecclesiastica è soggetta a oscillazioni. Immediatamente dopo la guerra dei margravi nel 1556, il vescovo chiede senza successo una garanzia da prelati e cavalieri per un cospicuo prestito. S. BACHMANN, *Die Landstände*, cit., p. 268. L'ambiguo ruolo politico-religioso di Johan Philipp von Gebsattel fece indugiare nel 1605 le grandi abbazie di Bamberga nel concedere al vescovo un prestito di 30.000 fiorini e di fatto acconsentirono solo ad un prestito di 10.000 fiorini (*ibidem,* p. 99, nota 31).

e che per gli «interessi» del capitale prestato al vescovo-principe accredita le entrate del vescovato nel distretto di Weismain [56].

Il contrasto fra povertà fiscale e grandi patrimoni esistenti negli ambienti borghesi, nobiliari ed ecclesiastici, pone la questione dello sviluppo della tassazione, problema che fino ad ora ha ricevuto risposta solo nei confronti della nobiltà immediata dell'impero dopo la sua separazione dall'unione territoriale.

## 4. *Debiti – tasse – statualità*

Sviluppo delle imposte e sviluppo dello Stato si condizionano a vicenda [57]. In Franconia l'esempio migliore a questo proposito è quello della cavalleria che, rifiutando i pagamenti in denaro, era diventata dal 1495 immediata dell'impero, e quindi non partecipava più alle diete da cui il principe intendeva pretendere nuove tasse. La cavalleria di Ansbach si sottrasse molto tardi alle diete dei signori territoriali, sebbene condividesse con i suoi pari gli sforzi per staccarsi dall'unione territoriale, e fosse ugualmente poco intenzionata come altri nobili a pagare le tasse. Ma la nobiltà di Ansbach era uno dei principali creditori del principe; per risanare il debitore, questa nobiltà condivise fino al 1560 le richieste di imposte del margravio. Questo dimostra come sistema per ceti, statualità e sviluppo della tassazione sono fra loro intrecciati, ma anche come, nel campo delle obbligazioni, interessi materiali particolari possono legare principe e nobiltà. Questa è la questione: fino a che punto i vescovi dei vescovati sul Meno potevano riuscire, attraverso la nuova forma di tassazione, non solo ad estinguere i debiti, ma anche ad inaugurare una nuova costruzione giuridico-costituzionale del loro principato ecclesiastico.

[56] Cfr. sopra, nota 18.

[57] Cfr. in merito i contributi di P. MORAW – P. BLICKLE – J. KUNISCH, in *Mit dem Zehnten fing es an. Eine Kulturgeschichte der Steuer*, hrsg., von U. SCHULTZ, München 1986.

Quasi dopo ogni dieta del XVI secolo il vescovo si preoccupava di rilasciare ai suoi fedeli ceti un atto di garanzia, in base al quale l'imposta stabilita doveva essere riscossa solo una volta e non doveva andare a sfavore dei diritti e dei privilegi dei ceti [58]. In particolare poi l'esenzione fiscale degli ecclesiastici non doveva più essere affermata nelle diete del XVI secolo, a cui intervenivano proprio le ricche abbazie cistercensi. Solo nel nome i «subsidia charitativa» ricordavano ancora al clero che il loro contributo alle imposte poteva essere preteso de iure su base volontaria rispettosa della immunità del clero [59]. Gli atti di garanzia del principe facendosi sempre più formalizzati, non avevano di fatto più nulla da dire. Nella seconda metà del XVI secolo nei vescovati sul Meno si era affermato l'obbligo contributivo dei ceti riuniti nelle diete, sia dell'alto clero che delle città e dei distretti [60]. Ci fu un'opposizione continua [61] che però dopo la separazione della cavalleria non riuscì più a diventare veramente significativa dal punto di vista politico. Il vescovo di Würzburg, Friedrich von Wirsberg, mostrò come ci si poteva comportare con i ceti riottosi. Per sanare il suo principato finanziariamente dissestato aveva preteso il pagamento di 600.000 fiorini con un aumento delle tasse, una somma di proporzioni inaudite per allora. Fece convocare in una sala i ceti recalcitranti, fece chiudere a chiave le porte e dichiarò ai presenti che sarebbero stati lasciati liberi solo dopo aver au-

[58] E. Schubert, *Landstände*, cit., p. 156.

[59] S. Bachmann, *Die Landstände*, cit., pp. 93 ss.; E. Schubert, *Landstände*, cit., pp. 149 ss. Di fronte al clero che insisteva sui propri privilegi il vescovo si richiama alla sua doppia autorità di ecclesiastico e di signore territoriale e nel 1562 può quindi dire in faccia ai ceti ecclesiastici che l'ammontare delle contribuzioni deve venir autorizzato «absolute und on einiche condition».

[60] S. Bachmann, *Die Landstände*, cit., pp. 93 ss.; E. Schubert, *Landstände*, cit., pp. 112 ss.

[61] In merito all'opposizione dei ceti territoriali cfr. E. Schubert, *Landstände*, cit., p. 155.

torizzato la richiesta del vescovo [62]. Nei confronti degli ecclesiastici il vescovo Friedrich aveva argomentato parlando del «bonum commune», ma nei confronti del «territorio», cioè dei rappresentanti delle città e dei distretti, visto che gli argomenti non bastavano, aveva semplicemente usato la violenza. Una generazione dopo ci si spinse così avanti anche a Bamberga. Quando nella dieta dell'anno 1600 le città si opposero ad una rinnovata autorizzazione di tassazione, nella discussione fra il cancelliere, i consiglieri e gli inviati della città di Bamberga si usarono parole come «voi non volete, eppur dovete» o «l'uccello o mangia o muore» [63]. Si delinea così la via verso la sudditanza. Il diritto pubblico barocco doveva poi formularne la conclusione: «ius collectandi arguit subiectionem» [64].

È possibile leggere nelle semplici cifre delle imposte del principato di Würzburg il cammino verso il consolidamento interno dello Stato, la via verso l'assolutismo prebarocco [65]. Nel 1577, 1583, 1594, 1596, 1598, 1603, e nel 1610 Julius Echter, quasi periodicamente, aveva convocato le diete e aveva preteso il pagamento di un sussidio per l'impero, e cioè una tassa per la lotta contro i turchi. D'altro canto queste richieste sono possibili a causa dell'impenetrabilità del fisco, in quanto i sussidi contro i turchi erano in parte già stati pagati in anticipo all'imperato-

[62] *Ibidem,* pp. 155 s.; Wirsberg aveva invitato i rappresentanti del «territorio» alla sua corte, dove «hatt man sie gar zur nacht wartten lassen, aber mitler weil genug zu trincken geben, und als es abent worden, hat unser Gn. H. die gesamten uf einen grossen saal beschiden, denselben versperren und inen hernach samptlich anzeigen lassen, da werde nit anders aus dann sechsmalhundert tausend gulden».

[63] S. BACHMANN, *Die Landstände,* cit., pp. 152 ss. Già il vescovo aveva mostrato a questa dieta chi fosse il signore, sebbene fosse costretto dalle necessità a ricorrere alle imposte. In occasione dell'udienza inaugurale egli fece attendere i ceti riuniti nella sala aulica per ben tre ore (*ibidem,* p. 281, nota 2).

[64] Paul Maria WEHNER, *Conciliorum Franconicorum Decades XI,* Frankfurt 1615, pp. 73, 191.

[65] Quanto segue è tratto da E. SCHUBERT, *Landstände,* cit., pp. 166 s.

re direttamente dalla Camera. Julius Echter pretendeva in realtà delle tasse territoriali. Il clero pagò un importo forfettario di 6.000 fiorini, che nel 1602 venne raddoppiato e che dal 1603 era salito a 15.000 fiorini e nel 1610 a 20.000. Ancor più esplicativo del consolidamento statale sul territorio è il gettito fiscale del «paese». Ammontava – riferiamo qui di seguito in migliaia o in cifre arrotondate – nel 1584 a 22.000 fiorini e nel 1602 a 60.000. Nel 1607 affluirono nelle casse del principe 95.000 fiorini e nel 1610 addirittura 125.000.

Questa dimensione politica si manifesta per la prima volta nel 1583. Julius Echter concesse 40.000 fiorini di credito al duca di Baviera. Il capitolo del duomo di Würzburg aveva fatto una resistenza dilatoria rispetto ad un appoggio finanziario ai Wittelsbach. Il vescovo eluse tutti i contrasti facendo presentare la Facoltà di legge e l'ospedale Julius come creditori della Baviera. Il suo interesse riguardava l'appoggio immediato alla politica coloniese dei Wittelsbach; ai suoi occhi questa politica presentava il pericolo di un indebolimento del partito cattolico dell'impero, formatosi grazie alla conversione dell'arcivescovo di Colonia Gerhard Truchsess von Waldburg.

Nonostante continue richieste di tasse che nella seconda metà del XVI secolo seguirono una all'altra quasi senza interruzione, la consapevolezza dell'originaria libera adesione al contributo fiscale e la conoscenza dei propri privilegi erano ancora sufficientemente forti da non fare apparire le imposte come una conseguenza naturale della statualità. La concessione di capitali venne sempre legata alla richiesta di controllarne la spesa: «affinché sappiano dove va a finire il loro denaro», i ceti territoriali esigono un proprio controllo sulle loro tasse [66]. La resa dei conti presentata dal capitolo del duomo non basta. La pressione del territorio e del clero nella seconda metà del XVI secolo nei due vescovati sul Meno fa nascere nuovi uffici per l'amministrazione finanziaria, indipendenti dalla Ca-

[66] *Ibidem,* p. 160; sull'esame dei conti del Capitolo del duomo cfr. G. von Pölnitz, *Jiulius Echter,* cit., p. 212.

mera, aperti al controllo dei rappresentanti dei ceti. Questa che in ambedue i vescovati viene chiamata «esattoria superiore», venne istituita a Würzburg nel 1566 e a Bamberga nel 1588, nuovamente in ritardo sul fronte storico-costituzionale [67]. Qui confluivano le imposte accordate nelle diete territoriali e molto realisticamente il denaro veniva chiuso a chiave in cassoni di ferro. La realtà costituzionale dei vescovati si manifesta nel modo in cui questa cassa del tesoro poteva essere aperta, e cioè solo usando contemporaneamente tre chiavi. Una la possedeva il principe, un'altra il capitolo e la terza i ceti [68].

Julius Echter aveva considerato l'autonomia dell'esattoria superiore di Würzburg una sfida alla sua posizione di principe. Il fatto che questo organismo dei ceti decidesse sulle uscite di denaro di cui lo stesso vescovo aveva bisogno, suscitò la sua collera: «und seien seine f. G. der landschafft furgesetzt, aber die landschafft seiner f. G. gar nicht zu vormundern gesetzt» [69].

Poteva sicuramente aver avuto un ruolo subordinato il fatto che che nell'esattoria suprema si erano accumulate delle eccedenze, perché le tasse che affluivano superavano la somma delle imposte accordate al vescovo. Questo può averne risvegliato l'avidità. Potrebbe aver avuto un ruolo determinante anche il fatto che l'autorità finanziaria dei ceti era non solo istituzionalmente ma anche confessionalmente indipendente dalla volontà del vescovo. Gli esattori superiori Konrad Müller, Melchior Hagen, Georg Neumann erano protestanti [70].

Sotto la spinta della Controriforma, Julius Echter aveva

[67] S. BACHMANN, *Die Landstände*, cit., pp. 148 ss.; E. SCHUBERT, *Landstände*, cit., pp. 160 ss. Differentemente da Bamberga, a Würzburg vi erano due esattorie separate, una per il clero e una per i ceti territoriali.

[68] S. BACHMANN, *Die Landstände*, cit., p. 150; E. SCHUBERT, *Landstände*, cit., p. 162.

[69] E. SCHUBERT, *Landstände*, cit., p. 163.

[70] E. SCHUBERT, *Bürgertum*, cit., p. 72.

imposto l'esautorazione dell'esattoria superiore. A Bamberga, dove questa istituzione era appena nata mentre a Würzburg faceva già parte della storia, si manterrà come istituzione autonoma fino al declino del vescovato nel 1803. Sicuramente ne venne conservata solo la figura istituzionale e non il compito che la sosteneva. Il decreto della dieta territoriale del 1588 aveva imposto al nuovo organismo il compito di estinguere i debiti [71]. Esso doveva essere distinto in modo più preciso dalla Camera [72], intendendolo in primo luogo soprattutto come un'istituzione dei ceti. Rispetto all'impenetrabilità del fisco del principato vescovile, con l'esattoria superiore doveva essere creato un organismo territoriale che doveva controllare l'impiego appropriato delle imposte allo scopo di estinguere i debiti.

Apparentemente la costituzione di una esattoria superiore a Bamberga sembra una vittoria dei ceti, come minimo un compromesso tra il principe e la rappresentanza del suo territorio. E se dopo quasi dodici anni, alla dieta del 1600, è chiaro che non si era estinto alcun debito del principato vescovile [73], non significa che il nuovo organismo è fallito, bensì che già a quel tempo il potere del principe era ampiamente superiore alla rappresentanza dei ceti. Per tre ragioni l'esattoria suprema si rivelò abbastanza presto esser la chiave dell'esautorazione dei ceti.

In primo luogo l'esattoria suprema, sebbene apparentemente vincolata alla rappresentanza del territorio, di fatto aveva obbligato i ceti. Con la sua istituzione non poteva più essere salvaguardata la posizione su cui avevano insi-

[71] S. BACHMANN, *Die Landstände*, cit., p. 149. Tale decisione fu preparata dal fatto che fino al febbraio 1588 i consiglieri di corte avevano redatto elenchi dei debiti e piani di estinzione dei medesimi. Ciò sta ad indicare che la esattoria superiore non era stata estorta al principe, ma che era nata nell'ambito della corte vescovile da una disponibilità a non ostacolare le pretese di controllo dei ceti sull'imposizione della nuova contribuzione.

[72] *Ibidem.*

[73] *Ibidem*, p. 281, nota 6.

stito i ceti dieci anni prima nella dieta del 1578: «das ein erbare landtschafft hinfuer mit des stiffts schulden solche zu bezahlen oder uf sich zu nemen nichts zu thun haben soll» [74].

La chiave della cassa dei soldi era allo stesso tempo espressione dell'impegno dei ceti ad estinguere i debiti. Questo fu un aggravio insieme ad un secondo fattore: l'impenetrabilità della contabilità del capitolo si estese anche all'esattoria superiore, le cui revisioni dei conti non avevano luogo [75], la cui amministrazione finanziaria era ampiamente incontrollata, esposta al pericolo di intrecci personali da parte di una ristretta élite; e poi – in terzo luogo – tanto a Bamberga che a Würzburg l'infrastruttura del personale degli uffici era ugualmente insufficiente a salvaguardare l'autonomia dell'istituzione. Il peso della contabilità, in senso cetuale, gravava concretamente sulle spalle di pochi uomini provenienti dall'élite commerciale della città vescovile. Anche qui si affacciò il problema della «disponibilità» nel senso di Max Weber, il problema cioè di quanto tempo e quanta energia rimaneva a questi uomini per la tutela degli interessi dei ceti. L'esistenza di impiegati vescovili era un grande vantaggio nella vita quotidiana, in quanto a loro non si opponeva nessuna effettiva presenza dei rappresentanti dei ceti – un problema fondamentale soprattutto della costituzione per ceti. Si aggiunga ancora che per la riscossione delle tasse l'esattoria superiore dipendeva dall'amministrazione vescovile, dal cassiere e dal camerario. Mentre nel Medioevo la compartecipazione dei ceti alle funzioni di potere costituiva anche un supporto amministrativo, nel periodo della formazione dello Stato confessionale, con la sua amministrazione potenziata, i ceti ne erano in parte diventati indipendenti.

Già nel 1590 – l'esattoria superiore di Bamberga era stata fondata da poco – i rappresentanti dei ceti territoriali

[74] *Ibidem*, p. 149, nota 8.

[75] *Ibidem*, p. 154.

contestarono il fatto che i denari provenienti dalle tasse non fossero utilizzati per estinguere i debiti. Senza controbattere l'appunto il vescovo si finge indignato: l'uomo comune, al cui sdegno ci si richiama, «poco si interrogherebbe su come vengono utilizzati i soldi delle imposte» se solo anche i ricchi pagassero le tasse [76].

Dopo che alla dieta di Bamberga del 1600 era diventato chiaro che l'esattoria suprema non aveva adempiuto all'incarico di estinguere i debiti [77], i ceti fecero persino un passo ulteriore sulla via della loro propria esautorazione. Essi acconsentirono infatti alla richiesta del vescovo a che l'esattoria suprema mettesse annualmente a disposizione della Camera 10.000 fiorini [78]. In questo modo si avviò il processo di integrazione dell'organo cetuale nell'apparato amministrativo vescovile. Nel periodo seguente l'esattoria suprema versò alla Camera somme veramente considerevoli. Questi soldi venivano giuridicamente dichiarati come crediti ma erano dati per un ammontare tale da lasciar capire come dalla corte vescovile in realtà venissero considerati appena come prestiti rimborsabili. Erano cifre che si aggiravano fra i 40.000 e i 60.000 fiorini [79], e che nel 1633 si aggirarono sui 613.874 fiorini [80].

Lo sviluppo parallelo della tassazione e della formazione statale si manifesta anche fin dentro la via verso l'assolutismo che il principe percorre nel momento in cui prende in mano l'esattoria suprema riuscendo così a bloccare l'influenza dei ceti e anche la pretesa del capitolo del duomo alla coreggenza.

A Würzburg, con l'affermazione della Controriforma, il vescovo aveva potuto effettivamente attrarre a sé anche l'esattoria suprema (i rappresentanti della borghesia pro-

[76] In S. BACHMANN, *Die Landstände*, cit., p. 280.

[77] *Ibidem*, p. 281, nota 6.

[78] *Ibidem*, p. 152.

[79] *Ibidem*, p. 154, nota 28.

[80] *Ibidem*, p. 157, nota 40.

testante che avevano conservato la contabilità dei ceti erano stati costretti ad abbandonare la città); a Bamberga questo sviluppo cominciò solo una generazione dopo. Qui intorno al 1600 l'onere dei debiti provocato dalla guerra dei margravi era ulteriormente aumentato, mentre al contrario il principato vescovile di Würzburg non solo era andato consolidandosi finanziariamente ma era anche nella condizione di dare a prestito grandi somme di denaro. Si esaminino nel dettaglio le cause di questa differenza.

## 5. *Interessi fiscali di un territorio confessionalizzato: Würzburg sotto Julius Echter (1573-1617)*

Durante un episcopato insolitamente lungo il vescovo Julius Echter von Mespelbrunn, basandosi sui fondamenti creati dal suo predecessore Friedrich von Wirsberg, aveva consolidato finanziariamente il suo principato, aveva fondato importanti istituzioni, l'Ospizio e l'Università, e dal 1583 aveva guidato la Controriforma. Il principato vescovile non compare più come debitore ma come creditore, tanto che nel 1610 un inviato bavarese è in grado di dire che «Würzburg è addirittura ricca, non ha debiti, al contrario ha prestato molti soldi» [81]. Ad essere precisi sono gli istituti fondati da Julius Echter che sotto il suo controllo prestano somme considerevoli. Già nel 1588 l'Università, fondata solo sei anni prima, aveva dato a credito quasi 60.000 fiorini ai nobili franconi [82]. I nipoti del vescovo, Valentin e Dietrich Echter avevano prestato i due terzi di questa somma per poter effettuare grandi acquisti di beni in Franconia [83].

La ricchezza di capitale dell'Ospizio e dell'Università si spiega solo in piccolissima parte in base alle entrate dai

[81] E. SCHUBERT, *Echter*, cit., p. 190.

[82] La pubblicazione della *Designatio hingelihener Hauptsummen* si trova in C. BRAUN, *Geschichte der Heranbildung des Klerus in der Diöcese Würzburg*, cit., 1889, I, p. 302.

[83] E. SCHUBERT, *Echter*, cit., pp. 185 s.

monasteri vuoti trasferiti alle fondazioni [84]. In gran parte era il risultato di una transazione finanziaria ruotante intorno all'«usus germanicus quinque per centum». Ai monasteri, che in seguito ai decreti del Concilio di Trento si erano impegnati a versare contributi in favore di un seminario per il clero, il vescovo fece la seguente proposta: le sovvenzioni annuali potevano essere intese come pagamento degli interessi al 5 per cento di un capitale e potevano essere riscattate con il pagamento della somma totale. La maggior parte dei monasteri e dei conventi aderì a questa proposta. Già nei primi anni affluirono nei fondi del seminario, subordinato all'amministrazione della Università, intorno ai 100.000 fiorini [85]. Un procedimento analogo venne praticato anche per l'ospedale [86].

[84] E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., p. 70. Anche a Bamberga i monasteri sempre più vuoti di Neunkirchen, Schlüsselau e St. Theodor dovevano provvedere al mantenimento del seminario conformemente ad un decreto curiale sollecitato dalla corte vescovile. Le entrate dei 15 monasteri della signoria ecclesiastica di Würzburg, che ai tempi di Echter erano vuoti, defluirono nella Camera del principe; G. VON PÖLNITZ, *Julius Echter*, cit., p. 279; E. SCHUBERT, *Landstände*, cit., p. 144; A. WENDEHORST, *Bistum Würzburg*, cit., p. 150. Solo alcuni di essi vennero incorporati in fondazioni. A. WENDEHORST, *Bistum Würzburg*, cit., p. 210. Gli altri dovevano comunque corrispondere dei contributi straordinari alle fondazioni. E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., p. 70. Anche a Bamberga un certo numero di monasteri vennero «inseriti nella camera», («in die Kammer gezogen»), come si diceva nel XVI secolo. Fino alla fine dell'antico impero essi costituirono uffici amministrativi autonomi della signoria ecclesiastica. S. BACHMANN, *Die Landstände*, cit., p. 97. Non era del tutto immotivato il rimprovero del preposito del capitolo di Würzburg a Julius Echter, il quale sosteneva non esistere alcuna differenza fra lui e i principi luterani, che a loro volta incameravano monasteri. C. BRAUN, *Geschichte der Heranbildung*, cit., I, p. 269. Esisteva tuttavia una differenza sostanziale: nei vescovati del Meno vennero secolarizzati solo i monasteri che erano stati abbandonati dai monaci e per i quali non esisteva alcuna previsione di rinascita della vita monastica, cosa che riguardava soprattutto i conventi femminili.

[85] E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., pp. 42 e 70.

[86] F. MERZBACHER, *Das Juliusspital*, II: *Rechts- und Wirtschaftsgeschichte*, Würzburg 1973.

L'Università costituiva il tetto comune sotto cui si trovavano diverse istituzioni: il seminario del clero, il *collegium pauperum*, il collegio dei nobili e così via. Tutte queste istituzioni avevano giuridicamente il loro fondo, e nelle sottoscrizioni di crediti compaiono conseguentemente come creditori [87]. Ma nella pratica queste obbligazioni erano state comperate ed amministrate dall'esattore dell'Università sotto il controllo e l'influenza diretta del vescovo. Questo significava concretamente che sui capitali accumulatisi presso l'Università e l'Ospedale, Julius Echter si assicurò uno strumento di finanziamento completamente sottratto al controllo del Capitolo del duomo.

All'interno dell'economia finanziaria indiretta del principato di Würzburg si deve considerare un'altra cosa circa i capitali di fondazione dell'Ospedale e dell'Università: che qui si concentrarono numerosi legati provenienti da fondazioni religiose e borghesi [88]. Si riuscì in parte ad assorbire la ricchezza di una ristretta élite borghese in forma di opere pie, e a renderla indirettamente produttiva per gli interessi secolari del vescovato.

Già nel 1588 appare chiaro che determinate famiglie nobili, gli Ehrenberg, i Fuchs e gli Zobel ricevono prestiti: con l'appoggio dei nobili di fede cattolica Julius Echter intende rafforzare la posizione della Chiesa cattolica all'interno della nobiltà francone [89]; la nobiltà immediata dell'impero infatti solo giuridicamente rimaneva fuori dai vescovati, ma socialmente era loro strettamente legata, attraverso il Capitolo del duomo e i rapporti di parentela; in tutte le più grandi decisioni di potere la sua importan-

[87] J. AHLHAUS, *Die Finanzierung der Universität Würzburg durch ihren Gründer, Fürstbischof Julius Echter von Merspelbrunn*, in *Aus der Vergangenheit der Universität Würzburg*, hrsg. von M. BUCHNER, Würzburg 1932, pp. 9 ss.; E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., pp. 78 ss.

[88] C. BRAUN, *Geschichte der Heranbildung*, cit., I, pp. 266 s.; E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., pp. 53 ss.

[89] C. BRAUN, *Geschichte der Heranbildung*, cit., I, p. 302. Cfr. E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., pp. 82 ss.

za politica ed economica doveva essere presa in considerazione.

I grandi acquisti di beni da parte degli Echter in Franconia servivano al rafforzamento della Chiesa cattolica all'interno della cavalleria francone tanto quanto i capitali sempre più grandi che venivano prestati ai nobili cattolici anche dopo il 1588. Si instaurarono vincoli di tipo materiale come infrastruttura di quello che nel 1607 Julius Echter volle realizzare nella sua Università con la fondazione del *Collegium Nobilium*: i cavalieri dell'impero di fede cattolica dovevano essere legati agli interessi del vescovato e del principato [90].

L'impiego mirato di capitali, motivato politicamente, che nel 1588 si presentava ancora in proporzioni modeste, assunse nei decenni successivi dimensioni sempre maggiori, raggiunse dimensioni politiche. Nel 1607 l'Università aveva dovuto prestare 10.000 fiorini alla frazione cattolica dei ceti boemi, per cui il cancelliere del regno Stenko Adalbert Poppel von Lobkowitz sottoscrive l'obbligazione in qualità di «capo e vero responsabile diretto» [91]; Julius Echter, da un lato, aveva interesse politico nell'appoggiare questi nobili, per la loro vicinanza alla corte imperiale, ma era anche sufficientemente prudente per insistere, nell'interesse del suo vescovato, su una malleveria bastante per i soldi prestati. La politica a favore della Lega del vescovo sta dietro anche ad una obbligazione dei ceti territoriali del Palatinato intorno ai 10.000 fiorini nel 1617 [92]. Possono moltiplicarsi gli esempi in forza dei quali il vescovo, per interessi politici, distribuisce crediti attraverso le sue fondazioni.

Julius Echter non solo aveva consolidato le sue finanze, ma dal 1583 aveva anche attuato la Controriforma. Le due cose non stanno, come noi potremmo pensare, in un

[90] E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., pp. 82 ss. e 47 ss. Cfr. il prospetto in J. AHLHAUS, *Finanzierung*, cit., pp. 28 ss.

[91] E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., p. 80.

[92] *Ibidem*.

rapporto diretto, ma indiretto. Finanze ordinate e confessione unificata erano allo stesso modo espressione della nuova forma di statualità a cui il vescovo pensava. Ma prescindendo da questo conviene invece rispondere ad una semplice domanda: quanto costa la Controriforma?

Quando Julius Echter nel corso della confessionalizzazione forzata elevò l'imposta di detrazione (un'imposta patrimoniale che doveva pagare chi usciva dall'unione dei sudditi del vescovato) dall'1 al 2%, immediatamente si diffuse l'accusa che la Controriforma veniva portata avanti «ob fiscum sed non ob Christum» [93]. Non era solo propaganda. Rispetto al provvedimento di Julius Echter non si trattava tanto dell'elevazione dell'aliquota d'imposta generale, perché data la diffusissima povertà nelle campagne rendeva veramente poco da un punto di vista fiscale se un piccolo contadino invece dell'1% doveva pagare il doppio. L'elevazione dell'aliquota d'imposta patrimoniale toccava innanzitutto poche persone appartenenti all'élite borghese di Würzburg, uomini facoltosi come Balthasar Rüffer o Conrad Müller. Essi rappresentavano quel che noi abbiamo indicato come ricchezza privata all'interno di una povertà pubblica. Mentre con le normali tassazioni dovevano denunciare solo il loro patrimonio in capitale, l'imposta di detrazione assorbì il 2% di tutti i loro averi. Infatti, prima della loro involontaria partenza da Würzburg dovevano alienare tutti i loro beni immobili.

Ma senza dubbio il deflusso di grandi patrimoni era una perdita, anche se da un punto di vista fiscale non esprimibile fino all'ultimo centesimo. Così amaro doveva apparire ai protestanti di Würzburg il raddoppio dell'imposta patrimoniale, quanto a paragone tuttavia il vescovo era clemente, se si pensa che in Stiria si doveva pagare una tassa di emigrazione del 10% [94]. Per il vescovo non si trattava sicuramente anzitutto di un arricchimento fiscale, dato che egli si accollava il disavanzo delle future entrate

[93] E. SCHUBERT, *Gegenreformationen*, cit., pp. 251 s.

[94] Per gentile informazione di Othmar Pickl, Graz.

fiscali; ma negli ambienti protestanti fra loro imparentati egli vedeva un contrasto con la sua concezione del potere legata all'idea del «cuius regio, eius religio», come era stata, se non formulata, almeno impostata nella pace religiosa di Augusta del 1555.

Quanto costa la Controriforma? Il conto dei profitti e delle perdite con la forzata espulsione dei protestanti si sottrae ad un bilancio solo fiscale e questo sicuramente l'ha visto anche Julius Echter; l'unione dei sudditi non era da mettere a confronto con il deflusso di capitali. Ma è possibile una risposta immediata alla nostra domanda riguardo allo strumento più importante che i vescovi dei principati sul Meno possedevano per i loro provvedimenti controriformistici, per i Gesuiti. A Würzburg il potentissimo collegio dei Gesuiti venne dotato delle rendite fondiarie di un piccolo monastero cittadino, il convento delle clarisse di Sant'Agnese, abbandonato dalle monache, sui cui terreni venne costruito anche il collegio [95]. Anche se le spese di costruzione non sono quantificabili con precisione [96], sicuramente la manutenzione ordinaria mediante l'incorporazione di Sant'Agnese non era un problema finanziario molto grave [97]. Il basso livello intorno a cui si aggiravano le spese dei Gesuiti, a paragone con un bilancio complessivo, è rivelato da un confronto con Bamberga, dove per lungo tempo il Capitolo del duomo si oppose alla chiamata di quest'ordine [98]. Quando nel 1610 die-

[95] E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., pp. 61 ss.

[96] *Ibidem*, p. 56.

[97] *Ibidem*, p. 60.

[98] Questa opposizione del Capitolo del duomo (per Bamberga cfr. sotto, nota 99; per Würzburg cfr. G. VON PÖLNITZ, *Julius Echter*, cit., pp. 439 ss.) si basava sulla coscienza di essere una autorità autonoma all'interno della signoria ecclesiastica. Nel 1580 il Capitolo del duomo di Würzburg, dopo che contro la sua opposizione era stato istituito il seminario, affermò di non essere tenuto a pagare alcun contributo relativo al medesimo. In modo poco felice viene addotta come ragione di ciò il fatto che le parrocchie del Capitolo erano conferite secondo precise regole. Il vescovo fa leva allora sul diritto del sommo pastore, presenta una lista di parroci indegni dipendenti dal Capitolo del duomo e

de infine la sua approvazione pose però la condizione che il mantenimento del collegio non potesse costare più di 3.000 fiorini all'anno, compresi i prodotti naturali. Nel 1612 si compì effettivamente la fondazione del collegio su questo presupposto [99]: 3.000 fiorini – non più di quanto la corte di Bamberga spendeva in birra ogni anno.

Il seminario per il clero diretto dai Gesuiti, d'importanza decisiva per la formazione della nuova generazione di parroci e quindi per il consolidamento della ricattolicizzazione ottenuta con la pressione politica, non comportò sforzi particolari da parte della Camera vescovile né a Bamberga né a Würzburg. Le spese annuali per un tal seminario, corrispondente alle decisioni del Concilio di Trento, furono valutate da una commissione di Würzburg nel 1578 intorno ai 5.250 fiorini [100]. Denari che tuttavia furono ampiamente riguadagnati con le imposte annuali del clero a favore del seminario [101]. Negli anni 1582-1591 i monasteri pagarono 117.000 fiorini al seminario del clero [102].

Si dimostra ancora una volta che la confessione religiosa era a buon prezzo, la politica invece cara. Julius Echter, che già nei disordini di Colonia del 1583 aveva appoggiato con somme veramente notevoli – 40.000 fiorini di credito – i Wittelsbach, diede continuamente motivo ai Gesuiti – i suoi alleati più importanti nella Controriforma – di lamentarsi della sua avarizia. Già per 100 fiorini il vescovo poteva

pretende la loro sostituzione con studenti del seminario. C. Braun, *Geschichte der Heranbildung*, cit., I, p. 269.

[99] J. Looshorn, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., pp. 384 e 392.

[100] C. Braun, *Geschichte der Heranbildung*, cit., I, p. 231; G. von Pölnitz, *Julius Echter*, cit., p. 435.

[101] Cfr. C. Braun, *Geschichte der Heranbildung*, cit., I, pp. 233 ss. con la tabella a pp. 248 s. Su Bamberga cfr. J. Looshorn, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 176.

[102] C. Braun, *Geschichte der Heranbildung*, cit., I, pp. 248 s. Da questi impegni di pagamento si spiega il rimprovero che si faceva a Julius Echter di portare i conventi al fallimento. G. von Pölnitz, *Julius Echter*, cit., pp. 444 s.

mostrarsi duro d'orecchi [103]. Il vescovo ausiliario, il suo rappresentante «in pontificalibus», dovette appellarsi persino alla Curia per ricevere lo stipendio, che era più basso di quello di un giurista della corte del principe [104].

## 6. *Denaro e trasformazione costituzionale del principato vescovile di Bamberga dal 1612*

Il vescovo di Bamberga era povero, così povero che alla fine del XVI secolo venne per così dire alimentato dal suo Capitolo. L'ordinanza del 1594 è non solo espressione di parsimonia, ma allo stesso tempo anche della limitata libertà di movimento del principe; perché i canonici esigevano misure parsimoniose. Nel 1591 concessero al principe un compenso annuale di 6.000 fiorini, con i quali doveva sostenere tutte le spese della sua corte [105]. Quando si considera la prima grande azione politica del vescovo Johann Gottfried von Aschhausen eletto nel 1609, vale la pena tenere d'occhio come paragone questa dotazione quasi miserevole, se commisurata alle spese effettive di un vescovo, che ancora sotto Johann Philipp von Gebsattel metteva in serie difficoltà finanziarie il sovrano [106].

Nel 1612 l'imperatore Mattia diede l'incarico al vescovo di Bamberga di una onorevole legazia presso la Curia romana. Le sollecitazioni imperiali placarono gli scrupoli del Capitolo del duomo contro questo viaggio, dettati soprattutto da motivi di carattere finanziario [107]. In effetti in breve tempo dovettero essere raccolti quasi 70.000 fiorini

[103] E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., p. 59.

[104] E. SCHUBERT, *Echter*, cit., p. 190.

[105] Oltre a questa quota la Camera era tenuta solo al pagamento dell'abbigliamento del principe nonché ai regali di rappresentanza in occasione delle visite di ospiti di riguardo. J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., pp. 219 s.

[106] *Ibidem*, p. 282.

[107] *Ibidem*, p. 396.

solo per poter passare al di là delle Alpi [108]. Festose accoglienze accompagnarono l'inviato dell'imperatore nel suo viaggio attraverso l'Italia [109]. Mentre il vescovo veniva accolto a Roma con tutto il fasto del cerimoniale curiale, alla corte di Bamberga regnava un'estrema indigenza economica [110]. All'entrata nella città eterna il principe venne accolto da 226 colpi di cannone, contati con precisione, sparati da Castel S. Angelo. Il principe mantenne a Roma per 78 giorni il suo costoso seguito, necessario ai doveri di rappresentanza. Al suo ritorno a Bamberga presenta al nuovo imperatore una relazione sui contenuti politici della sua missione. Molto benevolmente gli viene offerto dall'imperatore un prezioso regalo: un calice fatto in diaspro, del valore di 1.500 fiorini circa [111].

La Camera di Bamberga fece il conto relativo ai costi di questa legazione. Ammontavano ad una quantità 1.000 volte maggiore del regalo dell'imperatore: 154.246 fiorini, 4 scellini e 2 centesimi [112].

Il nuovo vescovo non prestò molta attenzione alle lamentele del Capitolo del duomo circa l'enorme peso debitorio

[108] *Ibidem*, p. 395.

[109] Il diario di questo viaggio è stato edito da C. HÄUTLE, *Des Bamberger Fürstbischofs Johann Gottfried von Aschhausen Gesandtschaftsreise nach Italien und Rom 1612 e 1613* (Bibliothek des literarischen Vereins Stuttgart, 155), Tübingen 1881. Qui i dati anche per il seguito.

[110] J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 402. Julius Echter, che aveva concesso così ampi crediti al vescovo Johann Gottfried, si mostrò duro d'orecchio alla richiesta di un prestito da parte del Capitolo del duomo; invano il camerario cercò di raccogliere denaro anche a Ellwangen e a Eichstätt. Non fu possibile reperire prestiti privati, che di solito si trovavano quasi da sé in seguito a emissione di grandi obbligazioni. Il preposito del duomo e suo fratello dovettero subentrare alla fine con una obbligazione di 20.000 fiorini (*ibidem*, p. 402).

[111] *Ibidem*, p. 404.

[112] *Ibidem*.

del vescovato di Bamberga [113]; le preoccupazioni fiscali non gli davano molto da pensare. Il miserevole compenso dei suoi predecessori per lui non era un problema [114]. Aveva scoperto nuove fonti di denaro, fonti creditizie più precise. E questo aveva uno sfondo politico-confessionale.

Nel vescovato di Bamberga sotto Neithardt von Thüngen (1591-1598) erano state adottate misure controriformistiche solo con esitazione e a malincuore, con molto disappunto di Julius Echter [115]. Con Johann Philipp von Gebsattel (1599-1609), il successore di Thüngen, non ci fu alcuna volontà di riformare la Chiesa [116]. Si aggiunsero inoltre contrasti territoriali ad aggravare oltremodo il rapporto tra i vescovi dei due principati sul Meno. L'atteggiamento di Gebsattel costituiva un notevole intralcio agli sforzi per una fusione politica dei principi cattolici, quale avevano in mente Julius Echter e Massimiliano I di Baviera. Questi due principi furono anche quelli che nell'elezione del vescovo di Bamberga nel 1609 imposero l'uomo di loro fiducia, Johann Gottfried von Aschhausen [117]. Il nuovo vescovo appagò le speranze dei suoi sostenitori, promuovendo al-

[113] Nel 1614 il vescovo Johann Gottfried reagisce al rimprovero, certamente appropriato, di aver permesso che i debiti della signoria ecclesiastica crescessero a 500.000 fiorini, affermando che essi ammontavano al massimo a 100.000 fiorini J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 439.

[114] Se nel 1612 il Capitolo del duomo trasferisce alla Camera la sua terza parte della somma derivante dalle imposte della signoria ecclesiastica (J. LOOSHORN, *Geschichte des Bisthums Bamberg*, cit., p. 439), accanto ad altri motivi vi era anche l'idea che non fosse più possibile aumentare la pressione su questo principe.

[115] E. SCHUBERT, *Gegenreformationen*, cit., p. 255.

[116] L. BAUER, *Die Bamberger Weihbischöfe Johann Schöner und Friedrich Förner*, in «101. Bericht des Historischen Vereins Bamberg», 1965, pp. 308 ss.

[117] *Ibidem*, p. 407. Su Aschhausen cfr. A. WENDEHORST, *Johann Gottfried von Aschhausen (1575-1622)*, in «Fränkische Lebensbilder», 9, 1980, pp. 166 ss.

l'interno la ricattolicizzazione del vescovato [118], e condividendo in modo deciso la politica della Lega [119].

Il vecchio vescovo di Würzburg vide in Aschhausen l'uomo che poteva continuare la sua politica [120], e che in definitiva doveva poi diventare anche il suo successore al trono episcopale di Würzburg, il primo che amministrò insieme i due vescovati sul Meno. Già l'incarico dato ad Aschhausen dell'ambasceria a Roma poteva risalire a Julius Echter, presso il quale il neoeletto imperatore Mattia aveva fatto tappa nel suo viaggio di ritorno dall'elezione di Francoforte [121].

Julius Echter aveva accordato crediti ingenti all'uomo di sua fiducia, nel complesso quasi mezzo milione di fiorini. Aschhausen non dipendeva più dal misero compenso accordatogli dal Capitolo del duomo, ed in tal modo poteva anche fare politica contro la volontà dei canonici. Per amore di obiettivi politici comuni Julius Echter non ebbe alcuna esitazione a concedere al suo vicino crediti molto

[118] L. BAUER, *Weihbischöfe*, cit., pp. 420 ss.

[119] A. WENDEHORST, *Aschhausen*, cit., p. 169. In occasione della assemblea della Lega a Würzburg nel 1610 vennero concessi a Bamberga tutti i diritti di membro ordinario, sebbene la città non fosse in grado di corrispondere la quota di appartenenza alla Lega a causa dell'esaurimento totale delle proprie risorse finanziarie. Cfr. J. SETTERL, *Die Ligapolitik des Bamberger Fürstbischofs Johann Gottfried von Aschhausen in den Jahren 1609-1617*, in «72. und 73. Bericht des Historischen Vereins Bamberg», 1914-1915, pp. 23 ss. e 57 ss. (contemporaneamente come dissertazione, Würzburg 1915).

[120] Il massiccio sostegno che Julius Echter diede ad Aschhausen emerse immediatamente dopo la sua elezione. Mentre nel 1591 Neithardt von Thüngen dovette ulteriormente combattere per poter conservare la prepositura del Capitolo di Würzburg anche nelle vesti di vescovo di Bamberga, Aschhausen viene nominato preposito del Capitolo di Würzburg nel 1610 senza alcun problema. Nello stesso anno egli diventa inoltre preposito di Komburg e nel 1611 preposito del Capitolo di Haug. A. WENDEHORST, *Aschhausen*, cit., p. 169. Dietro questo accumulo di benefici attraverso l'appoggio di Würzburg si trova la volontà di Julius Echter di procurare al povero principe di Bamberga l'indipendenza sia finanziaria che politica.

[121] G. VON PÖLNITZ, *Julius Echter*, cit., p. 631.

elevati, confutando così l'opinione di un inviato bavarese che gli rinfacciava avarizia: «assai avaro, e se si parla di sborso di denaro, allora si colpisce il vescovo al cuore» [122]. Negli alti crediti in favore di Bamberga compaiono ripetutamente l'Ospedale e l'Università come istituzioni creditrici, in certo qual modo come banche aventi incarichi politici. I crediti diedero l'impronta alle azioni del nuovo vescovo di Bamberga in politica interna ed estera. Nel contempo la possibilità di disporre di grandi quantità di liquidi aveva anche un significato storico-costituzionale. I canonici volevano lamentarsi dei debiti, ma già con Johann Gottfried non avevano più alcuna influenza sul governo del principe. L'assolutismo del principe-vescovo di Bamberga si affermò sul credito.

Il periodo trattato in questo seminario occupa in Germania la fase compresa tra la formazione dello Stato autoritario derivante dalla radice tardo-medievale e l'assolutismo che andava delineandosi col XVII secolo. Mentre a Würzburg la base dell'assolutismo veniva a porsi con Julius Echter grazie al risanamento finanziario del vescovato, a Bamberga, vescovato sostanzialmente più povero, l'assolutismo nasceva grazie al credito. Non per questo corse dei pericoli, perché in fin dei conti i debiti non furono mai pagati. I vescovi di Würzburg, che detenevano contemporaneamente anche il vescovato di Bamberga, provvidero a questo [123]. Il cammino verso l'assolutismo – e questo vale a dimostrarlo – non può essere delineato senza considerarne l'aspetto fiscale. Violenza e debito lo accompagnarono.

Fisco, Chiesa e Stato nell'epoca confessionale – questo tema indica le seguenti conclusioni per i principati sul Meno: il rinnovamento della Chiesa, la confessionalizzazione e la Controriforma da un punto di vista fiscale furono a buon mercato. Le spese da fare direttamente a questo scopo erano sproporzionate rispetto a quello che si doveva fare per assicurare finanziariamente la grande politica.

[122] E. SCHUBERT, *Echter*, cit., p. 190.

[123] E. SCHUBERT, *Materielle Grundlagen*, cit., p. 79.

Non si deve però basare alcuna valutazione su semplici cifre riguardo al compito di potere temporale e spirituale di un vescovo. La Controriforma puntava al mondo della povera gente, dove si contava fino all'ultimo centesimo, la grande politica al mondo dell'alta nobiltà, in cui solo le spese di rappresentanza inghiottivano migliaia di fiorini. A causa della situazione politica dell'impero di quel tempo la Controriforma, come fenomeno solo apparentemente interno, doveva essere assicurata verso l'esterno mediante alleanze e coalizioni.

La confessionalizzazione dei principati vescovili sul Meno, anche se iniziata in tempi diversi, fu un passo importante verso la omogenea unificazione dei sudditi. Ma anche l'imposizione di imposte territoriali aveva lo stesso fine. L'una e l'altra cosa non sempre sono distinguibili nella pratica di potere del tempo. Pressati da provvedimenti di tipo confessionale e fiscale i ceti territoriali non riuscirono a conservare i loro diritti di libertà tardo medioevali anche nell'epoca della statualità confessionale. L'impenetrabilità del fisco gioca un ruolo particolare in questo processo. Grazie ad una magistrale politica finanziaria Julius Echter si era procurato a Würzburg gli strumenti materiali per superare sia le pretese di controllo del Capitolo che la diretta dipendenza dal pagamento delle tasse da parte dei ceti. Se qui il processo verso lo Stato moderno si sviluppa su un fisco sano, su una politica delle casse piene, a Bamberga si osserva esattamente il contrario. Gli alti debiti limitarono notevolmente la libertà di movimento del vescovo tanto nei confronti dei sudditi, dai quali non poteva aspettarsi energici provvedimenti confessionali, che verso il Capitolo del duomo. Solo gli ingenti crediti di Würzburg diedero dal 1610 la possibilità al vescovo Johann Gottfried von Aschhausen di introdurre la Controriforma e di avere ragione delle pretese alla coreggenza da parte del Capitolo del duomo. Nonostante tutte le differenze l'esempio di Bamberga e di Würzburg mostra nella stessa misura che Controriforma e intensificazione della statualità sono stati segnati in maniera decisiva da fattori di carattere fiscale.

# Rapporti finanziari tra Chiesa e Stato in Baviera durante la guerra dei Trent'anni

di *Gerhard Immler*

Il periodo di tempo che comprende la guerra dei Trent'anni si presta in modo particolare all'esame delle relazioni tra Stato e Chiesa, in quanto dalle circostanze determinate da questa guerra emergono – come viste attraverso una lente focale – tutta una serie di tendenze che risultano generalmente caratterizzanti per la prima età moderna. Un aspetto parziale dell'insieme Stato-Chiesa-Fisco nella Baviera degli anni 1618-1635 è già stato chiarito trent'anni fa da Dieter Albrecht, mentre sono ancora ampiamente sconosciuti alcuni aspetti fortemente divergenti, relativi agli ultimi anni di guerra. Sarebbe tuttavia assolutamente erroneo ritenere che la tassazione della Chiesa in Baviera risalga alla guerra dei Trent'anni ed al particolare carico per le finanze statali, che questa comportò, nonché alla situazione politico-religiosa di quegli anni.

Le radici di una forma di tassazione delle persone e delle istituzioni ecclesiastiche risalgono infatti addirittura al medioevo. Già la *Handfeste* ottoniana del 15 giugno 1311 disponeva che nel ducato della Bassa Baviera i beni parrocchiali fossero compresi nella tassazione [1]. Il carattere di vera e propria tassa di tale contributo veniva naturalmente velato dal fatto che i ceti territoriali (nobiltà, clero e città) [2], ottenevano in cambio dal duca la bassa giurisdi-

*Traduzione di Elisabetta Bascone Remiddi.*

[1] L. Hoffmann, *Geschichte der direkten Steuern in Bayern vom Ende des 13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts*, Leipzig 1883, p. 8.

[2] Per il concetto di «ceti» nella storia tedesca all'inizio dell'era moderna cfr. H. Kellenbenz, *Finanze e ragion di Stato nel primo periodo*

zione oppure veniva loro confermata [3]; inoltre non si trattava, come del resto in tutto il medioevo, di una tassa permanente.

Nell'Alta Baviera una tassa del 1355 aveva ancora risparmiato il clero [4], mentre esso venne incluso nel 1390 [5], essendo tuttavia comparso una prima volta già nel 1307, accanto alla nobiltà, in una controversia fiscale con il duca [6]. Questa e le successive imposte straordinarie sul possesso fondiario gravarono anche i conventi e le fondazioni ecclesiastiche; quando tuttavia il duca Giorgio il ricco di Baviera-Landshut, con una tassa sulle bevande, introdusse nel 1488 per la prima volta un'imposta indiretta permanente, il consumo personale degli ecclesiastici ne fu esplicitamente escluso [7]. Ancora più importante fu il fatto che nel corso del XIV secolo i conventi, in mano ai quali si trovava la maggior parte dei beni ecclesiastici, riuscirono a riaffermare l'immunità dalle imposte statali della proprietà diretta, anche se naturalmente non sulla base del diritto ecclesiastico, bensì in quanto ceto provinciale [8].

All'inizio del '500 in Baviera l'imposta si trasforma progressivamente da dispositivo eccezionale, legato a particolari bisogni di denaro statali in circostanze straordinarie,

*dell'epoca moderna*, in *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna*, a cura di A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 14), Bologna 1984, pp. 13-20, qui p. 16.

[3] M. SPINDLER, *Grundlegung und Aufbau 1180-1314*, in *Handbuch der bayerischen Geschichte*, hrsg. von M. SPINDLER, II, München 1969, pp. 11-137, qui pp. 128 s.

[4] L. HOFFMANN, *Direkte Steuern*, cit., p. 10: ciò può essere dedotto dal fatto che come esattori delle imposte furono nominati solo otto nobili e borghesi, ma nessun prelato.

[5] *Ibidem.*

[6] W. VOLKERT, *Staat und Gesellschaft*, I: *bis 1500*, in *Handbuch*, cit., pp. 476-558, qui p. 553, nota 2.

[7] L. HOFFMANN, *Direkte Steuern*, cit., p. 22.

[8] *Ibidem*, p. 29.

in istituzione permanente [9]. Poco dopo anche la Chiesa viene coinvolta in questo processo, e che questo avvenga proprio con l'istruzione per l'imposta del 1522 non è certamente un caso. La comparsa di Lutero aveva talmente minato la reputazione della Chiesa in Germania, che anche là dove l'autorità era rimasta legata all'antica fede, il varco per gli interventi statali negli affari ecclesiastici era ormai aperto. In un momento in cui la Chiesa aveva urgente bisogno del potere statale come sostegno contro il movimento riformatore, – basti solo ricordare il primo *Religionsmandat* bavarese del 5 marzo 1522 [10] – essa non poté d'altro canto impedire che i religiosi fossero chiamati a pagare sui propri beni il doppio rispetto al tasso d'imposta normale del 2% [11]. Anche l'esempio dell'imposta imperiale contro i Turchi può aver contribuito a questo esito, in quanto doveva essere pagata da tutti senza distinzioni [12]. Già nel 1526 tuttavia si ritornò alla contribuzione territoriale tradizionale, che gravava solo sui contadini e, in minor misura, sui cittadini, con la condizione esplicita però che dovevano essere soggetti a questa imposta le fondazioni ecclesiastiche, le confraternite e i beni personali dei religiosi secolari. Anche i monasteri non erano del tutto esenti da questa tassazione: essi pagavano la metà della tassa di ceto (*Standsteuer*) di nuova introduzione, cioè 50.000 fiorini, mentre le città e i mercati contribuivano con 40.000 fiorini delle loro entrate comunali, e la nobiltà, con i suoi 10.000 fiorini era gravata solo in misura minima [13].

Per l'inclusione dei beni ecclesiastici che non facevano

[9] *Ibidem*, p. 52.

[10] H. LUTZ, *Das konfessionelle Zeitalter*, I: *Die Herzöge Wilhelm IV. und Albrecht V.*, in *Handbuch*, cit., pp. 297-350, qui p. 313.

[11] L. HOFFMANN, *Direkte Steuern*, cit., p. 52.

[12] Cfr. F. BLAICH, *L'importanza della dieta imperiale nell'ambito della finanza pubblica. Imperatore – Stati territoriali – città dell'impero, dal 1495 al 1670*, in *Finanze e ragion di Stato*, cit., pp. 101-154, qui p. 106.

[13] L. HOFFMANN, *Direkte Steuern*, cit., p. 53.

parte dei ceti territoriali nella tassa ordinaria del territorio (*Landsteuer*) furono date precise disposizioni: le signorie fondiarie dei vescovi-principi sottoposte alla sovranità dei duchi bavaresi potevano essere tassate solo in seguito ad accordi volontari fra le parti, applicando particolari riguardi diplomatici [14]. Furono di contro assai più dure le disposizioni riguardo agli altri «stranieri»; monasteri e chiese canonicali delle diocesi bavaresi davano un sesto delle proprie entrate provenienti dal ducato, quelli di altre diocesi un terzo, i titolari stranieri di benefici situati in Baviera i due terzi. I titolari di benefici residenti ma assenti dovevano rimettere la metà delle proprie entrate, le fondazioni ecclesiastiche e caritative come le confraternite dovevano pure versare la metà delle rendite, al netto però delle spese riguardanti il fine della fondazione. Il patrimonio privato degli ecclesiastici fu invece gravato del solo 3%, ossia di poco inferiore al tasso normale di 8 centesimi (*Pfennige*) a libbra (*pro Pfund*). Anche i vicari, per lo più assai poveri, furono sottoposti a prestazioni assai poco gravose [15].

È evidente la correlazione tra questo metodo di tassazione e certe tendenze riformistiche cattoliche che, proprio in Baviera, si intersecavano con la politica ecclesiastica dello Stato territoriale: la concessione di benefici a stranieri e il cumulo di benefici venivano penalizzati tramite la tecnica tributaria. Queste regole di tassazione rimasero in vigore, con le leggere modifiche apportate dall'istruzione per le imposte del 1554, nel loro complesso, fino al secolo XVII. Ci si adoperò soltanto a colmare alcune lacune: nel 1554 ad esempio vengono inclusi nell'ambito degli oggetti da tassare i crediti ipotecari delle chiese canonicali straniere [16], nel 1594 tocca ai Gesuiti i quali, nonostante godessero del particolare favore di Guglielmo V, furono chiamati a pagare la tassa cetuale sui beni che possedeva-

[14] *Ibidem*, p. 66.

[15] *Ibidem*, p. 53.

[16] *Ibidem*, p. 61.

no nella «signoria cetuale» mentre sugli altri beni pagavano una tassa patrimoniale del 5% in corrispondenza dell'anno in cui cadeva il pagamento dell'imposta cetuale [17], cioè solitamente ogni tre anni [18]. A ciò va ancora aggiunto che i patrimoni dei benefici vacanti erano nella maggior parte dei casi comunque amministrati dallo Stato [19].

Questo era lo stato del sistema di tassazione bavarese nei riguardi del clero all'inizio della guerra dei Trent'anni. Anche dopo lo scoppio della guerra, a parte un'eccezione della quale diremo subito, le cose procedettero allo stesso modo per tutti gli anni '20 [20]. Ciò dipese non solo dal tesoro statale accumulato da Massimiliano I [21] negli anni precedenti la guerra, bensì anche da una particolare caratteristica del rapporto fiscale tra Stato e Chiesa, ossia la presenza di sussidi pontifici in favore della Lega cattolica, la cui potenza guida era appunto la Baviera. Però, in un primo tempo il clero della Baviera fu quello più colpito. Con la bolla del 31 luglio 1620 il papa Paolo V aveva autorizzato una decima unica su tutti i beni ecclesiastici, la cosiddetta tassa di decima, che Massimiliano aveva già precedentemente trattato con i vescovi. L'intervento papale si rese necessario, a quanto pare, solo a causa del rifiuto dell'arcivescovo di Salisburgo, che non voleva autorizzare spontaneamente la decima; gli altri vescovi sarebbero invece già stati disposti ad autorizzare la tassa [22]. La decima, un'imposta sull'entrata del 10%, fu riscossa

[17] *Ibidem*, p. 75.

[18] *Ibidem*, p. 72.

[19] G. HEYL, *Der Geistliche Rat in Bayern 1598-1651 mit einem Ausblick auf die Zeit bis 1745*, Diss. München 1956, p. 129.

[20] L. HOFFMANN, *Direkte Steuern*, cit., p. 80.

[21] D. ALBRECHT, *Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern 1618-1635* (Schriftreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 6), Göttingen 1962, pp. 3 s.

[22] L'arcivescovo di Salisburgo a Massimiliano, 1620 I 4 e 1620 IV 30, in Bayerisches Hauptstaatsarchiv (d'ora in poi BayHStA), *Generalregistratur* (d'ora in poi *GR*), Fasz. 358, Konv. 12, Nr. 2.

nel 1621 [23]. Si passò quindi ai sussidi pontifici; si trattò dapprima di rimesse tratte da una decima triennale sul clero italiano e di una decima speciale sulle congregazioni monastiche italiane. Tali somme furono concesse in favore della Lega, e vennero amministrate da Massimiliano, mantenendole separate dalle finanze bavaresi. La decima delle congregazioni apportò complessivamente 98.670 scudi, quella generale, la cui raccolta si protrasse, con molti rinvii, fino al marzo del 1628 [24], apportò 215.630 scudi. Inoltre, a partire dal marzo del 1623, e solo fino alla morte di Gregorio XV, ossia solo per la durata di sei mesi [25], le casse pontificie fornirono sussidi diretti per 30.000 fiorini al mese [26]. Per alcuni anni, sotto Urbano VIII, nonostante le ripetute richieste da parte di Massimiliano, furono concessi soltanto pagamenti saltuari: all'inizio del 1624 la Lega ricevette 10.000 scudi, nel 1626 furono consegnati 32.400 fiorini [27]. Solo nel dicembre del 1631, trovandosi il partito cattolico in gravissime difficoltà, Urbano VIII decise di concedere un sussidio mensile di 5.000 scudi all'imperatore e alla Lega. Tuttavia, essendo Augusta occupata dalle truppe svedesi, la Lega ricevette soltanto tre rate mensili: infatti la Curia, nel timore che il denaro potesse cadere in mano al nemico, pose fine a questi invii [28]. Il nunzio Grimaldi però, che giunse a Vienna nel giugno del 1632, portò con sé per la Lega, limitata ormai quasi alla

[23] L. HOFFMANN, *Direkte Steuern*, cit., p. 79; D. ALBRECHT, *Zur Finanzierung des Dreissigjährigen Krieges. Die Subsidien der Kurie für Kaiser und Liga 1618-1635*, in *Der Dreissigjährige Krieg. Perspektiven und Strukturen*, hrsg. von H.U. RUDOLF (Wege der Forschung 451), Darmstadt 1977, pp. 368-412, qui p. 374.

[24] D. ALBRECHT, *Finanzierung*, cit., pp. 374 ss. Lo scudo valeva 1,66 fiorini nel 1620 ma nel 1623 ne valeva 2,5 cosicché risulta difficile il calcolo del valore esatto in ogni momento, a prescindere dall'inflazione nel frattempo oscillante nell'ambito dell'Impero.

[25] *Ibidem*, p. 380.

[26] *Ibidem*, p. 383.

[27] *Ibidem*, pp. 387 s.

[28] *Ibidem*, p. 397.

sola Baviera, 50.000 talleri (6 talleri = 5 scudi), a cui si aggiunsero nell'aprile del 1633 altri 25.000, nel febbraio del 1643 ancora altri 50.000 e in seguito, in diverse rate, complessivamente altri 85.000 talleri [29]. Dopo questi vi furono solo due modesti contributi: nell'agosto il cardinalnipote Francesco Barberini, dalla sua cassa privata, fece pervenire alla Lega 4.000 talleri e verso la fine dell'anno la somma di 9.000 talleri concluse la concessione di sussidi pontifici [30].

Con l'avanzata delle truppe svedesi nella Germania meridionale i costi di guerra aumentarono enormemente e le somme a disposizione non erano assolutamente sufficienti a coprirli, tanto più che molti principi della Lega erano stati scacciati dai loro territori dagli svedesi e non potevano più contribuire in alcun modo. Così nel 1632 la tassa ordinaria del territorio dovette essere imposta per un ammontare doppio, e da tale tassa fu naturalmente colpito anche il clero, ad eccezione dei monasteri appartenenti ai ceti territoriali e come tali sottoposti all'imposta di ceto. L'anno successivo, quando la Baviera divenne teatro di battaglia, senza alcuna consultazione, fu emanata, tramite un'ordinanza del governo territoriale, una tassa di guerra straordinaria che doveva essere pagata mensilmente. Una singola rata era per l'alto clero di 9 Kreuzer per ogni fiorino secondo il computo fiscale dell'imposta di ceto, per il clero secolare di 45 Kreuzer su 100 fiorini di entrata annua [31]. Purtroppo non è possibile fare un paragone tra questa aliquota d'imposta del clero e quella degli altri contribuenti, poiché la base della tassazione era data in parte dalle entrate, in parte dal patrimonio e in parte ancora dalle contribuzioni tradizionali; possiamo tuttavia affermare con sicurezza che la nobiltà aveva una posizione più favorevole. Nonostante le distruzioni, le contribuzioni di guerra venivano riscosse con grande perseveranza, co-

[29] *Ibidem*, pp. 400-405.

[30] *Ibidem*, pp. 405 s.

[31] L. Hoffmann, *Direkte Steuern*, cit., p. 81.

me mostra un ordine all'amministratore del distretto di Pfaffenhofen, che aveva molto sofferto per il movimento delle truppe, nel quale si disponeva che, anche nei casi in cui i sudditi non disponessero di contributi da consegnare a causa dei saccheggi subiti, i titolari di signorie fondiarie (*Hofmarksherren*) «tra i quali si dovevano intendere anche i conventi» («darunder auch die Clösster zu verstehen sein»), dovessero pagare la loro parte [32]. La Chiesa fu inoltre colpita ancora nello stesso anno da un decreto del principe elettore, del 19 agosto 1633, che ordinava la consegna dei tesori delle chiese; tale ordinanza fu eseguita nel corso dell'anno 1634 [33]. Il fatto che in un codicillo testamentario del 1650 Massimiliano chiedesse ai suoi successori che si impegnassero a ripagare con il tesoro dello Stato – che stava ricostituendosi – con diritto di precedenza il debito con le chiese e i conventi che si era formato a partire dal 1634 [34], mostra tuttavia che non si era trattato di una confisca, bensì di un prestito forzoso.

Con la vittoria degli eserciti cattolici a Nördlingen il 6 settembre 1634, la Baviera fu liberata dagli invasori. Si allentò di conseguenza la situazione finanziaria e divenne di nuovo possibile la sistematica imposizione delle tasse tradizionali. Solo con il nuovo peggioramento della situazione militare a partire dal 1638 [35], si ricadde in una situazione di sempre maggior pressione fiscale. Anche questa volta Massimiliano fece ricorso ad una tassa di guerra straordinaria, per poter distribuire più equilibratamente, ma anche in maniera più flessibile rispetto alle due forme tradizionali, il peso fiscale. Tutti i nobili signori fondiari, sia ecclesiastici che laici, dovettero pagare per ogni «cor-

[32] BayHStA, *Dreißigjähriger Krieg*, A 441, fol. 17.

[33] H. Dollinger, *Studien zur Finanzreform Maximilians I. von Bayern in den Jahren 1598-1618. Ein Beitrag zur Geschichte des Frühabsolutismus* (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 8), Göttingen 1968, p. 94.

[34] *Ibidem*, pp. 175 e 446.

[35] Cfr. A. Kraus, *Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis zur Gegenwart*, München 1983, p. 249.

te» (*Hof*) nel suo insieme 2 fiorini, per una mezza «corte» 1 fiorino, per un quarto di «corte» 30 Kreuzer, per una casetta (*Sölde*) con terreno coltivato 20 Kreuzer, per una priva di terreno agricolo 15 Kreuzer; lo stesso ammontare doveva essere pagato dai *Grundholden* (sudditi fondiari). Il clero secolare dovette sostenere, come anche i cittadini, i funzionari e gli ufficiali, una tassa del 10% sul reddito, nella quale – e questo colpiva soprattutto i parroci di campagna – dovevano essere comprese anche le entrate in natura. Un codicillo faceva poi rientrare in questa imposta anche le decime, le rendite fondiarie (*Gülten*) e gli interessi da capitali delle fondazioni ecclesiastiche. I ceti territoriali avevano in effetti già protestato contro questo tipo di tassazione e avevano tra l'altro anche posto il quesito se vi fosse un'autorizzazione vescovile che consentisse la tassazione degli ecclesiastici. Nel codicillo all'istruzione sulla tassa già menzionata veniva quindi ordinato che per il momento non si richiedesse niente agli ecclesiastici, ma solo ai loro sudditi [36]. Ciò non significava tuttavia affatto che Massimiliano avesse intenzione di rinunciare alla tassazione del clero; in ogni caso l'aliquota d'imposta particolarmente alta, del 10%, così come la prevista tassazione anche delle entrate derivanti dai benefici, trattenne il principe elettore dal procedere di propria iniziativa; normalmente gli ecclesiastici residenti, cioè quelli che sottostavano ai doveri di residenza, pagavano il 3% d'imposta ordinaria territoriale sul patrimonio privato ed erano per il resto esenti da imposte. Per garantire sul piano del diritto ecclesiastico l'imposizione della tassa di guerra, il 24 marzo Massimiliano scrisse al suo residente romano Francesco Crivelli con l'incarico di consegnare al papa e al cardinal-nipote Francesco Barberini le lettere allegate e di occuparsi egli stesso della questione in esse accennata, ovvero della decima. Crivelli doveva far presente che tale era l'urgenza di procurarsi i mezzi per condurre la guerra, «che si tratta hora non meno anzi forsi più de beni ecclesiastici, che de' laici, con certo et irreparabil danno, anzi

[36] L. Hoffmann, *Direkte Steuern*, cit., pp. 83 s.

non rimediandosi quanto prima, con total perdita dell'uni e l'altri».

Come modello di riferimento doveva essere presa la bolla del 1619 [37]. Il 9 aprile il cardinal Barberini confermava di aver ricevuto la missiva del principe elettore e gli comunicava che il papa sarebbe stato propenso ad approvare la sua richiesta, ma che erano già pervenute lamentele e petizioni da parte di diversi ecclesiastici, i quali chiedevano di essere esentati dal pagamento [38]. Che la decima fosse un tributo che colpiva gravemente il clero è confermato da una lettera del segretario italiano della Cancelleria segreta bavarese, il canonico Caspar Heyfelder, a Crivelli, nella quale egli osservava incidentalmente che la decima lo avrebbe colpito duramente, costandogli circa 40 fiorini oltre ai 50 della «contributione annua» in modo tale che gli sarebbe restata a mala pena la metà della rendita del suo canonicato [39]. Purtroppo Heyfelder non precisava quale fosse la tassa annuale alla quale era sottoposto. Ciò nonostante, era suo dovere d'ufficio incitare Crivelli ad affrettarsi: il 5 maggio, egli scriveva che vi era «periculum in mora» lungo il Reno, e che quindi la decima era urgente [40]; lo stesso giorno partiva una missiva del principe elettore per Barberini, nella quale si diceva che i costi di guerra non erano più sostenibili dai soli laici,

> «mentre il clero dalli heretici assai più che i laici pericola et incontro non meno gode il frutto della difesa... S'userà nella decimatione una moderatione tale, che né al colto di Dio, né alla sostentatione convenevole del clero si pregiudichi in niente» [41].

Il 16 giugno Heyfelder informa il residente del disappun-

[37] BayHStA, *Kasten schwarz* (d'ora in poi *Kschw*) 7418, fol. 341.

[38] BayHStA, *Kschw* 7422, fol. 138 s.

[39] Heyfelder a Crivelli, 1639 IV 21 (BayHStA, *Kschw* 7418, fol. 341).

[40] BayHStA, *Kschw* 7418, fol. 379 ss.

[41] BayHStA, *Kschw* 7422, fol. 163-165, citazione a fol. 165.

to di Massimiliano per la mancata applicazione della decima, nonostante le buone parole del papa [42]. A sostegno del suo desiderio il principe elettore fece inviare il 23 giugno a Crivelli, tramite Heyfelder, una memoria teologico-giuridica, di cui avrebbe dovuto far uso nei riguardi delle autorità curiali [43]; fa piuttosto meraviglia che i canonisti curiali non vi si siano opposti! Frattanto a Monaco si cercava, a quanto pare, di raggiungere lo scopo anche attraverso i vescovi: il 4 luglio Heyfelder annunciava a Crivelli che i vescovi di Augusta e Eichstätt, le cui diocesi in Baviera erano state maggiormente colpite dalla guerra, avevano già pagato spontaneamente la decima, e che continuavano ad opporsi solo i vescovi della provincia ecclesiastica di Salisburgo, la quale non doveva sopportare quasi alcun disagio a causa della guerra; nei loro riguardi l'unica soluzione sembrava essere quella di un «rigoroso breve» [44]. Come scriveva lo stesso Massimiliano il 14 luglio in tono minaccioso al cardinal-nipote, egli non poteva comprendere queste esitazioni sulla decima;

«il presente bisogno non ammettere tanta dimora, né a questa esser' astretto principe laico, ma potersi valer immediatamente di quello, che in simil bisogno gli concedono li canoni e leggi civili, secondo ancor' jo finalmente contro l'intentione mia solita, m'havrò valerne ad essempio non proprio, ma ben d'altri» [45].

Tale era la situazione quando il nunzio appena nominato, Fabio Chigi, trovandosi il 20 luglio di passaggio a Monaco nel suo viaggio per Colonia, trattava la questione della decima con il vicecancelliere Richel. Chigi aveva ricevuto esplicite istruzioni di compiere questa deviazione a Monaco per controllare la situazione economica dei beni ecclesiastici in Baviera. Il giorno stesso Chigi inviò tre dispacci

[42] BayHStA, *Kschw* 7418, fol. 379 ss.

[43] BayHStA, *Kschw* 7418, fol. 385.

[44] BayHStA, *Kschw* 7418, fol. 394 ss.

[45] BayHStA, *Kschw* 7422, fol. 243-245, citazione a fol. 245.

a Roma: il primo descriveva solo il cerimoniale dell'accoglienza offertagli al suo arrivo, nel secondo il nunzio riferiva al cardinal Barberini dell'effettiva precarietà della situazione finanziaria della Baviera; di recente vi era stata una sommossa a causa di ritardi nel pagamento del soldo. Il più importante era però il terzo dispaccio, nel quale si poteva leggere che l'arcivescovato di Salisburgo non era stato toccato affatto dalla guerra e la diocesi di Passau solo leggermente, e che i danni ricevuti dal 1634 erano già stati completamente rimossi, e che anche nel resto della Baviera la situazione non era molto dissimile. Inoltre il principe elettore era intenzionato ad avere riguardo per il servizio religioso e il sostentamento del clero [46]. Le informazioni di Chigi misero in moto rapidamente la Curia: il 20 agosto Barberini annunciò al principe elettore che i prelati interessati avevano preso una posizione positiva riguardo alla decima e che doveva solo ancora essere redatto un breve corrispondente [47]; il 12 settembre questo ottenne l'approvazione del papa. Vi si prevedeva che nel 1639 o 1640 il 10% delle entrate annuali di tutte le persone e istituzioni ecclesiastiche del territorio soggetto al potere di Massimiliano dovesse essere incamerato e trasferito al principe elettore; in queste erano esplicitamente incluse anche le entrate regolari degli ordini mendicanti e dei Gesuiti; restavano invece escluse quelle dei cardinali (che per la Baviera non erano rilevanti), dell'ordine di Malta e delle chiese cattedrali con entrate annue inferiori a 1.000 ducati e delle parrocche inferiori a 100. Non vi sarebbe stata alcuna detrazione di spese; ciò significa che i costi della riscossione dovevano essere sostenuti dalla Chiesa. Come collettore era previsto il nunzio di Vienna o il suo collega di Colonia, i quali potevano incaricare dei subcollettori [48]. Il 'breve' giunse a Monaco a metà otto-

[46] K. REPGEN, *Fabio Chigi in München (1639) und die bayerische Klerussteuer 1640*, in *Geschichte und Archive. Bernhard Zittel zum 1.1.1977*, Köln-Wien 1977 (Archivalische Zeitschrift 73), pp. 58-75, qui pp. 63 s.

[47] BayHStA, *Kschw* 7422, fol. 292.

[48] K. REPGEN, *Fabio Chigi*, cit., pp. 66 s.

bre; il 20 dello stesso mese il principe elettore comunicava l'avvenuto ricevimento al suo residente romano e lo incaricava di ringraziare il papa e il cardinal-nipote [49]. Massimiliano decise di continuare a servirsi di Chigi per il proseguimento dell'operazione. Il 30 dicembre questi, previe trattative scritte, emanò da Colonia le disposizioni per l'esecuzione e incaricò i vicari generali come subcollettori. Questi potevano incaricare anche altri delegati e dovevano «conferre» e «amicabiliter communicare» con i funzionari statali [50].

Come si presentò la collaborazione tra uffici ecclesiastici e statali nell'attuazione pratica? Già in occasione della decima del 1621 era emersa chiaramente l'aspirazione di Massimiliano di incorporare la decima nel sistema fiscale dello Stato, cosa che a quel tempo non era necessariamente a svantaggio della Chiesa sul piano finanziario [51]. Questa volta però il desiderio del principe di trattare la decima come tassa statale si scontrò con l'opposizione di una diocesi, come viene messo in luce in un rapporto del 19 luglio 1640 al principe elettore da parte di un funzionario delle finanze di Landshut. La città di Landshut appartiene ancor oggi a due diocesi: la parte a sud dell'Isar all'allora vescovado di Freising, quella a nord del fiume al vescovado di Regensburg. Il funzionario scriveva che nel regolare la decima il vicario generale di Freising aveva proceduto in modo che la tassa venisse affissa in presenza del funzionario e aveva incaricato il parroco della collegiata di San Martino di riscuoterla e di consegnarla all'autorità

[49] BayHStA, *Kschw* 7418, fol. 449.

[50] K. Repgen, *Fabio Chigi*, cit., p. 68.

[51] Massimiliano al vescovo di Eichstätt, 1621 VII 9: egli, in quanto collettore pontificio non poteva richiedere la decima al Capitolo del duomo di Freising, poiché questo aveva già pagato l'imposta; alle «persone ecclesiastiche private» era infatti già stata imposta la decima tramite lo Stato, mentre le chiese canonicali e i monasteri degli ordini dei prelati dovevano essere dispensati secondo le «compattate» (*compositionspactaten*) con il territorio (BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12 Nr. 3).

finanziaria locale. Il decano del duomo dottor Denich [52], responsabile della parte di Regensburg, invece, non solo non aveva reso partecipe lui, che era il funzionario, ma non lo aveva in alcun modo informato sulle modalità e sulle singole somme [53]. Denich aveva d'altronde già esposto in maniera inequivocabile il suo punto di vista in uno scritto rivolto al principe: il 22 febbraio, nel riferire di aver ricevuto l'ufficio di subcollettore, aveva subito fatto notare che la differenza, indicata nel mandato del principe sulla decima, tra gli ecclesiastici appartenenti ai ceti del territorio e quelli non appartenenti era in contraddizione con il 'breve' papale, per lui l'unico vincolante. Egli si diceva sì disposto a collaborare con i funzionari statali secondo la disposizione del nunzio, ma diceva anche che anzidetti non potrebbero «vigore commissionis Apostolicae» impiegare nella decimazione gli ecclesiastici né da soli o separatamente, né accanto ai subcollettori («jedoch aber khönnden erstbedeitte dero beambten vigore commissionis Apostolicae die geistliche weder vor sich selbsten oder absonderlich, noch mit und neben den subcollectoribus anlegen und dezimirn»). Egli riteneva inoltre non adeguato l'impiego, voluto dal principe, dei decani rurali e dell'abate di Metten come sostituti, poiché questi non erano sufficientemente preparati in diritto canonico. Ciò era invece – a suo avviso – necessario, poiché a tutto il clero doveva stare a cuore che commissioni di tale tipo fossero composte e portate a compimento secondo le regole del diritto ecclesiastico e la benfondata pratica della Chiesa romana universale («nach der geraden schnur der geistlichen rechten und Wolgegrindte praxim universalis Romanae ecclesiae») per evitare «praeiudicium jurisdictio-

[52] Riguardo a Denich come persona cfr. G. SCHWAIGER, *Kardinal Franz Wilhem von Wartenberg als Bischof von Regensburg (1649-1661)* (Münchener Theologische Studien. 1. Historische Abteilung 6), München 1954, p. 55 nota 4.

[53] Sigmund Puechner a Massimiliano, 1640 VII 19 (BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 4).

nis et immunitatis ecclesiasticae» [54]. Il decano del duomo ratisbonense era fermamente deciso a mantenersi esclusivamente sul piano del diritto canonico e in tal modo rafforzare il carattere della decima come di un tributo libero, dipendente esclusivamente dalla volontà della Chiesa, distinguendolo quindi chiaramente dalle imposte. Da ciò conseguiva che Denich si rifiutava per principio di ricorrere ai funzionari del principe, o anche solo di sopportare la loro presenza nella tassazione degli ecclesiastici [55]. Conseguenza di questo comportamento fu una guerriglia continua tra il subcollettore e la burocrazia statale. Mentre Denich si lamentava presso il principe territoriale per «la riottosità, la disobbedienza e la irrispettosità» («Widerspessigkeit, verwaigerung und despect») dei funzionari che lo obbligherebbero a eseguire egli stesso anche la raccolta delle somme, poiché altrimenti sarebbero stati calpestati i diritti dell'autorità ecclesiastica [56], il governo di Landshut presentava una lunga lista di rimostranze dei funzionari [57].

Nella sua prima lettera al principe elettore Denich stesso aveva proposto a Martini il 1640 e a Lichtmess il 1641

[54] Denich a Massimiliano, 1640 II 22 (BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 4).

[55] Gli amministratori di Dingolfing al governo di Landshut, 1640 VIII 28: Denich ci ha espressamente vietato di essere presenti alla tassazione. Quando gli abbiamo fatto presente gli ordini del principe elettore egli disse che non lo riguardavano affatto (BayHStA, *GR*, Fasc. 359, Konv. 12, Nr. 4).

[56] Denich a Massimiliano, 1641 II 10 (BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 4).

[57] «Extract auß underschiedlichen von der regierung Landshuet überschickhten bericht... deß herrn dombdechanten zu Regensburg Dr. Denichs außgegossnen ergerlichen reden halber...» (Estratto da diverse relazioni inviate dal governo di Landshut... a proposito degli adirati discorsi tenuti dal decano del duomo di Regensburg dottor Denich...). Tra l'altro sembra che Denich avesse proibito ai parroci di consegnare i cavalli per scopi militari su richiesta del principe, in quanto anche i cavalli dei parroci dovevano essere considerati come beni ecclesiastici (BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 5).

come scadenza per i pagamenti. Data la situazione ciò non fu naturalmente possibile; a quanto pare, specialmente i conventi erano restii a pagare, ragion per cui già il 20 ottobre il decano del duomo scriveva al principe che nei riguardi di alcuni conventi egli avrebbe dovuto impiegare il braccio secolare, e perciò egli pregava il principe di ordinare ai funzionari di procedere secondo le sue istruzioni (di Denich) [58]. Evidentemente in questo modo egli vedeva il ruolo dello Stato come esclusivamente subordinato, appunto come «brachium saeculare» inteso nel senso medievale. Si può quindi immaginare quanto un uomo di tali convinzioni dovesse essere restio a raccogliere proprio un tributo della Chiesa a favore dello Stato, ma egli si servì del suo ufficio, che non si stancava di sostenere aver ricevuto dal papa, per condurre una solitaria battaglia di ritirata contro il principio di una pretesa statale sulla tassazione della Chiesa. In simili circostanze la consegna delle somme della decima non poté procedere.

Massimiliano espresse il suo biasimo a tale riguardo il 10 aprile 1641, attribuendone la colpa al rifiuto di Denich di fare intervenire i funzionari [59]. Solo nel corso del 1642 i denari affluirono lentamente presso l'ufficio della dogana di Regensburg [60]. Dopo che Denich si fu dimesso dal suo ufficio di decano del duomo nel 1643, considerando così conclusa la sua commissione papale [61], egli ritardò fino al 1647 [62] la presentazione di un bilancio finale. Nel frattempo aveva sollevato nel suo luogo di residenza a Ingolstadt un nuovo conflitto con il fisco, rifiutandosi di contribuire

[58] BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 4.

[59] *Ibidem.*

[60] Esattore della dogana di Regensburg a Massimiliano, 1642 V 19, 1642 VII 19 (BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 4).

[61] Denich a Massimiliano, 1643 VIII 11 (BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 4).

[62] Massimiliano al governo di Landshut, 1647 V 24: incarico di controllare, secondo la lista inviata da Denich, se tutti gli ecclesiastici avevano pagato la decima (BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 5).

alla tassa di guerra del 1645, ricorrendo a diversi pretesti e tacendo parte delle proprie entrate [63]. Nelle altre diocesi la riscossione della decima si era intanto svolta senza particolari difficoltà; i contributi in denaro erano stati pagati per la maggior parte direttamente presso gli uffici locali [64].

Le esperienze fatte con la raccolta della decima convinsero Massimiliano a lasciare da parte le remore di diritto canonico e a richiedere in futuro direttamente al clero tramite lo Stato le tasse straordinarie di guerra. Una tassa di questo genere fu stabilita nel 1642 per l'anno successivo, e per essa si fece ricorso al progetto del 1639. La procedura fu resa qui più facile dal fatto che, a differenza di prima, i ceti territoriali proposero spontaneamente di coinvolgere maggiormente le persone non appartenenti alla loro cerchia – delle quali faceva parte anche il clero secolare – nel sostenere gli oneri pubblici [65]. In effetti i monasteri – appartenenti ai ceti territoriali e quindi sottoposti sia all'imposta cetuale degli ultimi anni sia al pagamento della decima del 1640-41 – si trovarono ad essere notevolmente dissanguati finanziariamente. L'amministratore della cassa di Weilheim si giustificò il 21 luglio 1643 per i gravi ritardi nel suo distretto, adducendo che il convento agostiniano di Polling era stato a lungo debitore di una grande somma e solo in seguito all'ammonimento del principe il prevosto aveva acceso un credito per la somma corrispondente, «anche se con grande fatica» («gleichwol mit hartter müehe») [66]. Una lista di rimostranze delle au-

[63] Cfr. la corrispondenza nel BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 6.

[64] Cfr. «Extract aus denen von herrn ordinarien wegen der vorgenomenen decimation der geistliche eingelangten berichten» (Estratto dai rapporti dei signori ordinari circa la decimazione degli ecclesiastici) probabilmente dell'anno 1643 (BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 5).

[65] L. HOFFMANN, *Direkte Steuern*, cit., p. 84.

[66] Amministratore della cassa a Massimiliano, 1643 VII 21 (BayHStA, *Dreißigjähriger Krieg* A 453).

torità finanziarie centrali riguardo al rendiconto da parte dell'ufficio di Pfaffenhofen si riferisce soprattutto ai ritardi e alle omissioni nella tassazione del clero. Ne risulta una situazione che, a prescindere dalle difficoltà finanziarie dei monasteri, si era già manifestata nei conflitti tra Denich e i funzionari del principe: questi evidentemente non se la sentivano di esigere un qualsiasi contributo dal clero senza un'esplicita istruzione da parte delle autorità precostituite, e in caso di dubbio preferivano non agire senza un ordine – spesso più volte ripetuto – del principe. Molti dei reclami della lista suddetta si riferiscono a casi del genere (il collegio dei Gesuiti di Neuburg situato «all'estero», interessi di capitali di fondazioni ecclesiastiche dati in prestito, tasse dei parroci che amministravano da soli i fondi parrocchiali), nei quali i funzionari locali nel dubbio avevano tralasciato di esigere la riscossione delle imposte [67]. Nel 1644, quando oltre alla normale tassa territoriale e cetuale per il sostentamento delle truppe acquartierate [68] fu richiesto un terzo della tassa del 1643, il consiglio della città di Schrobenhausen non se la sentì di tassare le fondazioni ecclesiastiche, in quanto non erano state menzionate esplicitamente, come l'anno precedente, nel mandato del principe [69]. Evidentemente questo tipo di tassazione della Chiesa appariva ancora come cosa insolita, e quindi i funzionari preferivano essere più prudenti che risoluti e cercavano di allontanare da sé le responsabilità.

Oltre alle tasse di guerra straordinarie vi era già fin dal 1639 un'altra nuova tassa: su tutti i prestiti concessi al paese fu posta una tassa del 10% sugli interessi che venivano subito trasferiti direttamente dalla cassa del territorio (*Landschaftskasse*) all'ufficio dei pagamenti di guerra.

[67] «Verzaichnis etlicher heuraußgezogner puncten...» (*ibidem*).

[68] Massimiliano ai deputati dei ceti territoriali, 1644 I 5 (BayHStA, *Altbayerische Landschaft* 456, fol. 52-53). Cfr. anche L. HOFFMANN, *Direkte Steuern*, cit., p. 85.

[69] Il Consiglio della città all'amministratore di Schrobenhausen, 1644 V 18 (BayHStA, *Dreißigjähriger Krieg* A 453).

Si tratta quindi di una tassazione alla fonte dei redditi da interessi. Ne erano colpiti ancora una volta per la maggior parte le istituzioni ecclesiastiche e caritative, le confraternite e i monasteri, ai quali era stato proibito sotto Massimiliano di ritirare il proprio denaro investito presso la cassa del territorio senza il consenso del principe [70]. In effetti solo nel 1639 questa tassa fu riscossa senza eccezioni; quando il principe la impose nuovamente nel 1641, ne furono esentate le fondazioni caritative, e in tutti i casi successivi anche i ceti privilegiati, la nobiltà e l'alto clero, ma non le parrocchie e il clero secolare. In questa forma la tassa fu riscossa nel 1643, nel 1645 e 1646, nel 1644 fu portata a un terzo e nel 1648 al doppio [71].

L'importanza dei monasteri come creditori può essere dedotta dal diverso ammontare delle imposte: mentre nel 1639 queste avevano procurato 38.104 fiorini e nel 1641 38.061 fiorini, e quindi l'esenzione degli ospedali e degli ospizi non era quasi stata rilevante, l'importo scese nel 1643 a 22.179 fiorini [72]. Poiché la nobiltà, impoverita dalla guerra [73] non dovrebbe essere stata creditrice se non in minima parte, si può valutare la somma di cui la cassa del territorio, ossia il territorio della Baviera, era debitrice verso i suoi monasteri, al tasso d'interesse usuale del 5%, intorno ai 3 milioni di fiorini. Ciò spiega la contraddizione apparente, che proprio i monasteri avessero difficoltà a pagare puntualmente verso la fine della guerra le tasse che si accumulavano, mentre dopo la guerra si presentarono massicciamente come compratori delle proprietà appartenute ai nobili [74]. Mancano in effetti dati sullo stato

[70] G. HEYL, *Der Geistliche Rat*, cit., pp. 173 ss.

[71] BayHStA, *Altbayerische Landschaft* 457, fol. 250. Ivi anche indicazioni sui totali, che tuttavia differiscono da quelli menzionati prima, poiché si riferiscono probabilmente o solo all'Alta o solo alla Bassa Baviera.

[72] «Bylanz yber die bayerische Reichs- und Craißverwilligung...» (Bilancio sull'autorizzazione dell'Impero e distretto imperiale bavarese...) 1645 V 18 (BayHStA, *Altbayerische Landschaft* 456, fol. 136-137).

[73] Cfr. A. KRAUS, *Geschichte Bayerns*, cit., p. 275.

[74] *Ibidem*, p. 276.

dei beni dei monasteri all'inizio della guerra, ma evidentemente una ragguardevole parte di patrimonio era restata intatta, anche se per la durata della guerra scarseggiava la liquidità.

Va anche osservato che – nonostante tutte le imposizioni – il benessere del paese negli anni dal 1634 al 1645, durante i quali la Baviera, ad eccezione di una invasione svedese nell'Alto Palatinato nel 1640-41, fu risparmiata dalle azioni di guerra, sembra essere aumentato. Quando nel 1645 fu introdotta una contribuzione di guerra straordinaria, che due anni prima aveva fruttato 188.438 fiorini, e imposta una tassa sugli interessi, l'importo fu valutato intorno ai 180.000 fiorini di tassa di guerra e 22.000 fiorini di tassa sugli interessi; in effetti furono riscossi 16.000 fiorini in più [75]. Nell'anno successivo l'imposta di guerra fu dimezzata [76].

Nell'autunno del 1646 ci fu l'invasione della Baviera da parte degli svedesi e dei francesi e, dopo che il nemico fu respinto, l'armata bavarese, che fino ad allora aveva avuto i suoi quartieri d'inverno in Svevia o in Franconia, dovette essere acquartierata nel paese. Per coprire i costi dell'acquartieramento fu quindi decisa una tassa straordinaria di nuovo tipo. Secondo un mandato del principe elettore del 16 febbraio 1647 [77], a copertura dei costi di ogni settimana di acquartieramento dovevano essere pagati 18 Kreuzer per ogni fiorino di tassa cetuale da parte dell'alto clero e dei nobili; 6 Kreuzer per ogni 100 fiorini di entrata camerale annuale da parte delle città e mercati; 6 Kreuzer per ogni 100 fiorini di patrimonio da parte dei borghesi; 2 fiorini per ogni appezzamento da parte dei contadini; 1 fiorino e 30 Kreuzer per ogni 100 fiorini di reddito annuo da parte dei funzionari e del basso clero. Calcolato su base annuale, per gli ecclesiastici sarebbe ve-

[75] Cfr. la nota 72. Hoffmann non fa alcun riferimento alla imposta di guerra del 1645.

[76] L. HOFFMANN, *Direkte Steuern*, cit., p. 85.

[77] BayHStA, *Dreißigjähriger Krieg* A 453.

nuta ad essere una tassa sul reddito del 78%, un tasso veramente spaventoso per quei tempi, anche se naturalmente questo contributo per l'acquartieramento delle truppe non era da aggiungere alle altre tasse, bensì era sostitutivo delle correnti tasse territoriali e cetuali. Il gettito mensile dava la ragguardevole somma di 614.000 fiorini, che veniva amministrata in modo decentrato per poter essere consegnata rapidamente all'esercito nei distretti in cui alloggiavano i soldati. Per lo stesso motivo erano anche consentiti, e alcune volte anche prestabiliti, i pagamenti in natura, in cereali e fieno, invece che in danaro [78]. Il mandato vincolava la riscossione della tassa alla durata dell'acquartieramento. Dagli scritti che accompagnavano l'invio agli uffici contabili della copia del mandato per l'ulteriore distribuzione, emerge tuttavia che la tassa doveva essere imposta dal 19 febbraio per la durata di due mesi, ma che potevano essere concessi pagamenti a rate in modo che ogni mese fosse corrisposto un terzo della somma. In effetti da diverse fonti si evince che ancora nel luglio fu imposta una «tassa di acquartieramento», laddove purtroppo non risulta chiaro se si tratta dell'ultima rata di pagamento o se la tassa fosse stata prolungata perché i soldati avevano ancora necessità di continuare l'acquartieramento, nonostante la dichiarazione espressa all'inizio che la pace avrebbe dovuto presto renderlo superfluo [79]. Uno dei motivi che portò a rinunciare sei mesi più tardi alla neutralità armata stabilita nell'armistizio di Ulm del 14 marzo 1647 fu appunto il fatto che dover mantenere l'intero esercito nel proprio paese risultava troppo oneroso [80].

Gli ultimi due anni di guerra devono essere stati particolarmente difficili, soprattutto per il clero secolare, non solo per l'estrema onerosità della tassazione, bensì – nella parte occidentale e settentrionale del paese – anche per le

[78] Cfr. anche L. Hoffmann, *Direkte Steuern*, cit., pp. 85 s.

[79] BayHStA, *Dreißigjähriger Krieg* A 453.

[80] S. von Riezler, *Geschichte Bayerns*, V, Gotha 1903, p. 628.

distruzioni causate dai soldati degli eserciti nemici, per la maggior parte protestanti, nonché dai soldati imperiali alleati, che non si comportavano poi molto meglio. Lo Stato intervenne in questo contesto con una redistribuzione dei redditi parrocchiali: in forza di un'ordinanza del Consiglio ecclesiastico del principato vennero ritirati a partire dal marzo del 1647 prestiti forzosi senza interessi dalle chiese più abbienti dei territori non toccati dal nemico, ad est dell'Inn, per aiutare il clero più bisognoso [81].

Oltre a tutte queste forme di tassazione diretta, la Chiesa era già da tempo, almeno in parte, colpita anche da tasse indirette, sulle quali non vorrei soffermarmi. La guerra portò inoltre con sé anche altri oneri particolari e si è già accennato alla requisizione di cavalli, che non gravava in particolar modo sulla Chiesa, ma poteva colpire chiunque, poiché Massimiliano non lasciava qui valere alcun privilegio [82]. I monasteri erano tenuti a mettere a disposizione anche i cavalli da artiglieria; ogni monastero doveva fornire in primavera da uno a due cavalli con stalliere per l'artiglieria. Si trattava di un sistema ben congegnato, in quanto i cavalli da consegnare erano contrassegnati con un marchio a fuoco particolare [83].

È stato fin qui completamente tralasciato uno speciale capitolo delle relazioni finanziarie tra la Chiesa e lo Stato bavaresi durante la guerra dei Trent'anni, che è in strettissima relazione con la guerra: il trasferimento allo Stato

[81] G. HEYL, *Der Geistliche Rat*, cit., pp. 125 ss.

[82] Il presidente della Camera Mandel all'imperatore Ferdinando III, 1646 VIII 17, in cui il procedimento viene indicato come esempio da seguire nei territori ereditari imperiali (Haus- Hof- und Staatsarchiv Wien, *Kriegsakten* 162, fol. 52-55).

[83] BayHStA, *Dreißigjähriger Krieg* A 448; cfr. anche A 526: le suore del convento di Altenhohenau sostengono di non poter mettere a disposizione il cavallo richiesto perché «durch daß unmäßige brenen gantz verdörbt worden» («è stato completamente rovinato dal marchio a fuoco»). Dichiarano di non possederne altri.

delle entrate provenienti da beni ecclesiastici, caduti nelle mani dei protestanti e poi recuperati, in forza di un privilegio papale. Massimiliano vi poté partecipare già nel 1621 quando rioccupò l'Alto Palatinato con le sue truppe [84]; già nell'aprile di quell'anno infatti il papa aveva concesso all'imperatore per sette anni l'usufrutto di due terzi dei beni degli ex-monasteri dell'Alto Palatinato. Questo patrimonio dei monasteri era stato posto sotto l'amministrazione statale dai precedenti signori territoriali protestanti, in modo tale che da questa concessione papale non veniva lesa alcuna istituzione ecclesiastica attualmente esistente, bensì solo le pretese di restituzione dei relativi ordini religiosi. Del diritto concesso all'imperatore se ne avvalse *de facto,* dopo l'occupazione dell'Alto Palatinato nell'estate del 1621, il duca di Baviera: questa prassi fu legittimata solo in seguito con la bolla di Urbano VIII del 16 giugno 1629 [85]. L'ammontare delle entrate provenienti dai beni dei conventi fu considerevole, nonostante che Massimiliano abbia impiegato nella restaurazione della Chiesa cattolica dell'Alto Palatinato più del terzo previsto a tale scopo. Nel 1626 le entrate lorde ammontarono a 178.900 fiorini, nell'anno successivo le entrate al netto delle spese furono di 64.941 fiorini [86].

Con il trattato di Monaco del 22 febbraio 1628 Massimiliano da semplice amministratore divenne signore ereditario dell'Alto Palatinato. Il rinnovo della concessione del 1621 tuttavia fu operato in favore dell'imperatore, in una forma ancora più ampia: con un breve del 13 aprile 1628 il papa assegnò le entrate della metà dell'intero patrimonio ecclesiastico dell'Alto e del Basso Palatinato «eidem Ferdinando regi in imperatorem electo, vel alteri personae ab ipso nominatae» per la durata di dieci anni; il 24 luglio seguì il rinnovo del privilegio relativo agli ex-mona-

[84] Cfr. D. ALBRECHT, *Das konfessionelle Zeitalter* II: *Die Herzöge Wilhelm V. und Maximilian I.*, in *Handbuch*, cit., pp. 351-410, qui p. 385.

[85] M. HÖGL, *Die Bekehrung der Oberpfalz durch Kurfürst Maximilian I.*, II, Regensburg 1903, pp. 25 ss.

[86] *Ibidem,* pp. 63 s.

steri per dodici anni [87]. Le rimanenti entrate furono assegnate ai singoli vescovi, e in tal modo il principe elettore trovò in essi degli alleati. Così i vescovi di Regensburg, Eichstätt e Bamberg furono d'accordo nel far iniziare la proroga dei dodici anni non con lo scadere di quella settennale nell'aprile del 1628 bensì solo con il 1° gennaio 1630 e di lasciare completamente allo Stato i redditi del 1628-29 contro l'assunzione dei costi di mantenimento delle chiese; i vescovi dichiararono non necessaria un'apposita approvazione papale per questo accordo, mentre il vescovo di Regensburg si dichiarò disposto a intercedere fin da allora presso il papa per l'approvazione di un rinnovo per altri otto anni. Tale regolazione, fissata in un recesso tra il principe elettore e i vescovi il 25 maggio 1630, risultò molto favorevole allo Stato. Si decise infatti che la detrazione dei costi per il mantenimento delle abitazioni degli amministratori del patrimonio conventuale e la paga dei parroci di quelle parrocchie, che un tempo erano appartenute ai conventi, dovesse avvenire prima della divisione dell'ammontare complessivo nei due terzi spettanti al principe elettore e nella «pia tertia» [88]. Le modalità dell'amministrazione dei beni conventuali erano già state fissate in un recesso del 23 febbraio 1629; essa avveniva tramite amministratori del principe elettore che prestavano semplicemente un giuramento ai vescovi impegnandosi ad una corretta conduzione dell'ufficio. Vi si stabiliva anche che la metà delle «pia tertia» fosse utilizzata per il collegio dei Gesuiti con ginnasio annesso di Amberg, un'istituzione alla quale era molto interessato anche lo Stato [89].

Durante la dieta imperiale di Regensburg del 1630 la Lega cattolica cercò di ottenere dal papa ulteriori concessio-

[87] I due brevi sono riportati testualmente in un breve di Urbano VIII del 1° marzo 1631, stampato in *Bullarium Romanum* (*BR*), Augusta Taurinorum 1868², XIV, N. CCCLXXXIX, pp. 201 ss. Non sufficientemente precisi in D. ALBRECHT, *Finanzierung*, cit., p. 388.

[88] M. HÖGL, *Die Bekehrung*, cit., pp. 201 ss.

[89] *Ibidem*, pp. 187 ss.

ni di denari. Urbano VIII le concesse allora conformemente ad una decisione del 31 gennaio 1631, passata nel 'breve' del 1° marzo [90], la metà dei redditi della Chiesa dell'Alto e del Basso Palatinato e il restante terzo dei beni dei conventi dell'Alto Palatinato per tre anni, sempre che la Lega e il suo esercito resistessero così a lungo. Solo lo strettamente necessario per il sostentamento delle chiese e per la cura d'anime doveva restare escluso. Questo 'breve' non trovò però mai esecuzione, poiché lo stesso Massimiliano informò la Curia che dai beni ecclesiastici del Palatinato non si poteva più ricavare nulla di più delle aliquote già concesse nel 1628 [91]. Il papa emise allora un nuovo 'breve', il 9 aprile 1631, che dava facoltà ai principi della Lega di sfruttare in tutto l'Impero dei beni ecclesiastici recuperati. Tale autorizzazione doveva essere pure valida per tre anni, era tuttavia limitata dalla ancor più accentuata restrizione:

«Si tam diu foedus duraverit et exercitus manutenebitur... ita ut dissoluto foedere seu exercitu huiusmodi et durante triennio gratia applicationis huiusmodi illico expirare censeatur» [92].

Si può vedere in questa condizione restrittiva una misura preventiva della Curia per mettere in evidenza il carattere del tributo come contribuzione straordinaria alla guerra contro gli eretici, ma può anche essere l'espressione di una posizione pessimistica riguardo alla tenuta della Lega, la quale si trovava appunto in quei mesi a sostenere la sua più difficile prova di validità. In effetti il 'breve' fu subito male accolto; Massimiliano ringraziò per il favore papale, ma fece notare che il privilegio era inutile, poiché dei beni ecclesiastici in questione la maggior parte era a quel tempo ricaduta nelle mani dei protestanti e che quindi l'intenzione del papa di aiutare in tal modo la Lega non

[90] In *BR*, XIV N. CCCLXXXIX, pp. 201 ss. Cfr. anche D. ALBRECHT, *Finanzierung*, cit., pp. 389 s.

[91] Cfr. D. ALBRECHT, *Finanzierung*, cit., p. 390, nel quale tuttavia non risulta sufficientemente chiaro il contesto complessivo.

[92] Duplicato del breve in BayHStA, *Kschw* 16499.

poteva essere realizzata tramite quel privilegio [93]. Ancor più chiaramente si espresse il principe con il suo alleato l'arcivescovo di Magonza. Con riferimento ad una notizia avuta dal cardinal Barberini, secondo la quale l'ambasciatore imperiale a Roma si sarebbe lamentato fortemente perché solo la Lega era stata beneficiata, Massimiliano disse che questo 'breve' era una concessione che avrebbe portato solo «ostilità e oltraggio», in modo tale che la cosa migliore sarebbe stata di rinunciarvi e di ricorrere ad altri mezzi di sostegno da parte del papa [94].

Di fatto Urbano VIII aveva ripreso nell'autunno il sistema dei sussidi pontifici diretti. Riguardo ai beni ecclesiastici del Palatinato egli si limitò alla concessione, per il momento priva di effetti, di un prolungamento della scadenza di altri tre anni rispetto ai due 'brevi' del 1628 [95]. Massimiliano stesso risparmiò alla Chiesa ancor giovane dell'Alto Palatinato la pretesa estrema. Sulla base della regolamentazione del 1628-30 lo Stato ricavava sempre un gettito regolare dai beni ecclesiastici. La non esecuzione del breve del 1° gennaio 1631 aveva anche lasciato intatte le buone relazioni con i vescovi, anzi forse le aveva addirittura rinforzate, dato che lo Stato si era dimostrato miglior amministratore degli interessi ecclesiastici della Curia stessa. In ogni caso tutti e tre i vescovi diocesani, quando si trattò dei beni monastici dell'Alto Palatinato, si schierarono anche successivamente dalla parte del principe elettore.

Apparentemente su iniziativa propria, anche se certamente non senza l'approvazione bavarese, essi rivolsero al papa nel settembre 1638 una lettera comune in cui si pre-

[93] Massimiliano a Barberini, 1631 V 21 (BayHStA, *Kschw* 7402, fol. 96-96').

[94] Massimiliano ad Anselmo Casimiro di Magonza, 1631 VI 24 (BayHStA, *Kschw* 16499). Cfr. anche D. ALBRECHT, *Finanzierung*, cit., p. 390.

[95] Cfr. la *narratio* del breve di Innocenzo X del 5 luglio 1647 (*BR*, XV, N. LXXXV, pp. 517 ss.).

sentava il privilegio sui monasteri del 1628 – dell'altro non si fa parola – come la giusta ricompensa per la Baviera, baluardo della fede cattolica in Germania; esso altro non era che una ricompensa per gli alti costi sostenuti nel riconquistare alla Chiesa questi territori. Tuttavia negli ultimi sei anni, a causa delle distruzioni causate dalla guerra, il reddito di tali beni ammontava a meno della metà del gettito degli anni precedenti, mentre si rendeva ancora necessario un forte impegno difensivo, se non si voleva perdere di nuovo le anime appena riconquistate. Essi propongono quindi che si continui a impiegare i beni degli ex-monasteri a beneficio di tutti, per restituirli agli ordini religiosi solo quando i tempi saranno più tranquilli. In tal senso i vescovi si pongono come sostenitori degli interessi fiscali dello Stato, riconoscendo l'impegno e i successi di Massimiliano sul piano politico-confessionale. Tuttavia essi agiscono anche nell'interesse proprio, e in questo sta il particolare vantaggio degli accordi del 1629-30; essi infatti fanno presente in conclusione al pontefice che il restante terzo è assolutamente necessario per i bisogni del clero secolare e per il mantenimento di scuole che siano rivolte all'educazione cattolica della gioventù. I vescovi chiedono quindi che la durata della validità del 'breve' sia portata a 24 anni [96].

Che Massimiliano desiderasse sinceramente evitare una doppia tassazione, è mostrato chiaramente dalla sua direttiva del 9 maggio 1641 al governo di Amberg e al decano Denich, nella quale chiede di rinunciare all'imposizione della decima nell'Alto Palatinato, nonostante che l'autorizzazione papale certamente gliene avesse dato il diritto [97].

La concessione del 1628 si estinse – anche in base al recesso del 1630 – al più tardi il 31 dicembre 1642, e rispettivamente il 31 dicembre 1644 per i beni dei mona-

[96] Il duplicato dello scritto sta nel BayHStA, *Kschw* 7418, fol. 251-255.

[97] BayHStA, *GR*, Fasc. 358, Konv. 12, Nr. 4.

steri. All'inizio del 1639 la Baviera si era adoperata presso la Curia a favore di una proroga [98], ma poi le questioni del Palatinato erano state messe da parte a causa della loro sovrapposizione con la decima, «a fin que non si mettesse tanta carne al fuoco» [99]. Sembra che gli ordini religiosi abbiano nutrito delle speranze sulla restituzione dei loro monasteri. Massimiliano inviò infatti nella primavera del 1642 certe informazioni al suo ambasciatore a Roma per respingere le rivendicazioni dei benedettini [100]. Sembra che egli abbia scritto anche direttamente al papa e al cardinal-nipote [101] ma per il momento la cosa non ebbe seguito. Così si giunse allo scadere della proroga senza che vi fosse una nuova autorizzazione. All'inizio del 1643 vi fu in effetti un avvio verso la ripresa delle trattative per una proroga, dove si alludeva espressamente a più di un indulto e ai «2 palatinati» [102]. Il cardinal Barberini promise il suo appoggio, ma lamentava che i prelati competenti erano sovraccarichi di lavoro [103]. La questione rimase nuovamente ferma e perdurò la situazione di incertezza del diritto.

Il 17 marzo 1644 Massimiliano ricordò al suo residente Crivelli la richiesta sua e dei vescovi a proposito dei beni dei monasteri. Egli faceva presente al diplomatico che a seguito della sua stessa relazione tali questioni non erano più state trattate presso la Curia a causa della situazione bellica in Italia – motivo quest'ultimo ormai superato – e che adesso la cosa era da affrontare con decisione [104]. Cri-

[98] Heyfelder a Crivelli, 1639 II 24 (BayHStA, *Kschw* 7418, fol. 333).

[99] Crivelli a Heyfelder, 1639 V 7 (BayHStA, *Kschw* 7418, fol. 363 s.).

[100] Massimiliano a Crivelli, 1642 IV 17 (BayHStA, *Kschw* 7429, fol. 96).

[101] Cfr. nota 108.

[102] Heydelfer a Crivelli, 1643 I 9 (BayHStA, *Kschw* 7430, fol. 6).

[103] Crivelli a Heyfelder, 1643 VI 20 (BayHStA, *Kschw* 7430, fol. 98).

[104] Massimilano a Crivelli, 1644 III 17 (BayHStA, *Kschw* 7431, fol. 62). Il rapporto di Crivelli qui ricordato non è stato reperito.

velli rispondeva già tre settimane più tardi, affermando di avere parlato col cardinal Barberini e che la Congregazione per il Palatinato si sarebbe occupata della questione [105]. Il successivo svolgimento delle trattative può essere seguito attraverso le relazioni di Crivelli al segretario Heyfelder: in aprile risultò che le petizioni originarie inoltrate alla Curia erano sparite [106]; in luglio erano sempre ancora introvabili [107]. Il residente ricevette un duplicato della lettera comune dei vescovi, ma più importanti erano però i duplicati delle lettere del principe elettore al papa e al cardinal Barberini del 1642, che invece non erano stati ancora mandati [108]. Il residente, dopo ancora un mese di rinvii, alla metà di agosto del 1644 ebbe finalmente a sua disposizione tutti i documenti necessari [109].

Poco dopo morì Urbano VIII e quindi tutti gli affari subirono un arresto. Dopo l'elezione del nuovo papa, Innocenzo X, Massimiliano rimise in moto il procedimento con una nuova supplica [110], mentre nel frattempo era scaduto anche l'indulto per i beni dei monasteri e lo Stato non aveva in realtà alcun diritto al loro sfruttamento. Ma di ciò sembrava non curarsi nessuno, neppure in Curia. Il nuovo papa non era pratico della questione e la rinviò alla Congregazione per il Palatinato [111]. I funzionari della

[105] Crivelli a Massimiliano, 1644 IV 9 (BayHStA, *Kschw* 7431, fol. 79).

[106] Crivelli a Heyfelder, 1644 IV 23 (BayHStA, *Kschw* 7431, fol. 94 s.).

[107] Crivelli a Heyfelder, 1644 VII 9 (BayHStA, *Kschw* 7431, fol. 137 s.).

[108] Crivelli a Massimiliano, 1644 VII 16 (BayHStA, *Kschw* 7431, fol. 144).

[109] Crivelli a Heyfelder, 1644 VIII 20 (BayHStA, *Kschw* 7431, fol. 162 s.).

[110] Massimiliano a Crivelli, 1645 I 27 (BayHStA, *Kschw* 7432, fol. 18).

[111] Crivelli a Massimiliano, 1645 III 4 (BayHStA, *Kschw* 7432, fol. 46 s.).

Curia consigliarono a Crivelli di procurarsi una intercessione dell'imperatore, poiché il papa voleva avere la sicurezza che l'imperatore, al quale erano in realtà formalmente stati concessi i privilegi precedenti, fosse d'accordo [112]. A metà maggio del 1645 l'ambasciatore imperiale dichiarava «in ottima forma» il consenso dell'imperatore [113].

Massimiliano aveva chiesto che l'autorizzazione fosse prolungata fino a 24 anni [114]. Quando Crivelli fu informato confidenzialmente alla metà del luglio successivo che il papa era intenzionato a rilasciare l'indulto, ma solo per 12 anni, chiese di poter avere assicurazioni circa il consenso del principe [115]. Il principe evidentemente non era d'accordo, e le trattative si trascinarono faticosamente. Solo il 24 novembre 1646 Crivelli fu in grado di annunciare che il cardinal Rocci era incaricato di presentare quanto prima al papa il parere della Congregazione del Palatinato [116]. Ma già nella relazione successiva si leggeva che la seduta della Congregazione aveva avuto luogo senza decidere nulla in proposito; e che erano state richieste ulteriori documentazioni dalla registratura del segretario per i brevi [117]. Alla fine del gennaio 1647 Crivelli ottenne finalmente una decisione della Congregazione [118], che però doveva restare segreta per il momento [119]. Il 23 feb-

[112] Crivelli a Heyfelder, 1645 III 18 (BayHStA, *Kschw* 7432, fol. 67).

[113] Crivelli a Heyfelder, 1645 V 20 (BayHStA, *Kschw* 7432, fol. 163).

[114] Crivelli a Heyfelder, 1644 IV 23 (cfr. nota 106).

[115] Crivelli a Heyfelder, 1645 VII 15 (BayHStA, *Kschw* 7432, fol. 200).

[116] Crivelli a Heyfelder, 1646 XI 24 (BayHStA, *Kschw* 7433, fol. 100 s.).

[117] Crivelli a Heyfelder, 1646 XII 1 (BayHStA, *Kschw* 7433, fol. 105).

[118] Crivelli a Heyfelder, 1647 I 19 (BayHStA, *Kschw* 7433, fol. 127 s.).

[119] Crivelli a Heyfelder, 1647 II 2 (BayHStA, *Kschw* 7433, fol. 132).

braio il residente fu finalmente in grado di riferire al principe elettore che il papa aveva autorizzato una proroga del privilegio per 15 anni [120].

Il 14 giugno Crivelli poteva porgere al papa una lettera di ringraziamento da parte di Massimiliano, ma nella medesima occasione egli faceva notare che un'autorizzazione per soli 15 anni non era di grande utilità, in quanto, nello stato di devastazione nel quale si trovava l'Alto Palatinato, il principe doveva al momento addirittura contribuire con le proprie entrate al mantenimento delle chiese e degli edifici dei monasteri [121]. Ma ciò non cambiò niente, e dopo che il breve fu redatto il 5 luglio per la durata di 15 anni, a partire dal 1° gennaio 1647, fu accettato come tale da Massimiliano. Il breve [122] comprendeva le due concessioni, che fino a questo momento erano state divise, riguardanti la metà di tutte le entrate della Chiesa nell'Alto e nel Basso Palatinato e i due terzi dei redditi dei beni che erano appartenuti ai conventi dell'Alto Palatinato. Non si faceva invece parola del Basso Palatinato dato che a quel punto era già prevedibile che con la pace di Westfalia quella regione sarebbe tornata sotto la dominazione protestante. Per la prima volta il principe elettore della Baviera era nominato direttamente come parte favorita. Alquanto curiosa risulta la motivazione: «et quia bella contra haereticos in Germania, pro quibus sustinendis eundem Maximilianum ducem electorem quoties sumptus sufferre oportet, etiam nunc vigent»; la Baviera però era uscita proprio in quei mesi dalla guerra in base all'armistizio di Ulm. Il collegamento con la guerra contro gli eretici era messo lì solo pro forma, per giustificare una quasi-secolarizzazione che andasse molto oltre i prevedibili accordi di pace. Se è vero ciò che Crivelli sicuramente sostenne per conto del principe il 14 giugno, Massimilia-

[120] Crivelli a Massimiliano, 1647 II 23 (BayHStA, *Kschw* 7433, fol. 140).

[121] Crivelli a Massimiliano, 1647 VI 15 (BayHStA, *Kschw* 7433, fol. 194).

[122] Pubblicato in *BR*, XV, Nr. LXXXV, pp. 517 ss.

no non mirava ormai ad un contributo della Chiesa alle spese di guerra, bensì ad una futura fonte di entrate per il fisco [123].

Nell'insieme l'Alto Palatinato si presenta, in base a quanto è stato qui ricostruito, come un campo di sperimentazione per una politica ecclesiastica fortemente compartecipata dal punto di vista fiscale, ma soprattutto anche assai statalistica.

Ciò fu possibile solo sulla base della storia passata di questa provincia, che differiva fortemente da quella del resto della Baviera; qui il cattolicissimo Massimiliano rilevò l'eredità dei suoi predecessori protestanti, che avevano organizzato una Chiesa regionale completamente dipendente dallo Stato. Sotto la pressione fiscale imposta dalle spese di guerra, ma anche sulla base della presa di coscienza del sovrano, convinto di sapere meglio di chiunque altro quali fossero le esigenze della Chiesa locale e quali fossero quelle prioritarie [124], la Controriforma si trovò qui ad anticipare una forma di giuseppinismo *ante litteram* – se non per le sue istanze filosofiche, almeno per il metodo.

Se si guarda al rapporto tra Chiesa e Stato nel suo complesso sotto il governo di Massimiliano, l'annosa questione se il grande principe elettore della Baviera sia stato influenzato più dalla sua fedeltà alla Chiesa che dalla ragion di Stato [125], almeno per quanto riguarda il campo fiscale,

[123] Ciò viene anche messo in luce dal fatto che Massimiliano nel marzo del 1646 incaricò il suo ambasciatore presso il congresso della pace di Westfalia di far pressione sugli inviati imperiali perché l'imperatore intervenisse presso il papa per ottenere la proroga dei privilegi; la Baviera aveva ben motivo di aspettarselo, in quanto aveva fatto decisamente un cattivo affare con lo scambio tra l'Alta Austria e l'Alto Palatinato, che aveva perso notevolmente valore nel frattempo a causa delle distruzioni della guerra. L'entrata proveniente dai beni ecclesiastici rappresentava solo una compensazione per tale perdita. (Massimiliano a Georg Friedrich von Haslang e Johann Adolf Krebs, 1646 III 28; BayHStA, *Kurbayern, Äußeres Archiv* 3056, fol. 85-87).

[124] Cfr. M. HÖGL, *Bekehrung*, cit., *passim*.

[125] Cfr. D. ALBRECHT, *Konfessionelles Zeitalter*, cit., pp. 363 s.

può essere risolta a favore di quest'ultima. Ciò non va inteso naturalmente nel senso un po' primitivo, per cui un forte gettito fiscale sarebbe stato per Massimiliano sempre e comunque prioritario sulle esigenze della Chiesa. Come ha mostrato Dollinger, Massimiliano si sentiva responsabile del bene comune, che costituisce una parte integrante della ragion di Stato, se si considera quest'ultima come criterio indicativo per la conduzione di un principato nel lungo periodo [126]. Il pericolo per la Chiesa non sta quindi solo in un eccessivo sfruttamento finanziario, ma è assai più sottile: lo Stato si arroga la competenza di decidere cosa sia sufficiente per le necessità della Chiesa e cosa possa quindi essere corrispondentemente prelevato; le argomentazioni nelle trattative per la decima nel 1639 ne forniscono un quadro esemplare. Per il singolo ecclesiastico la cosa poteva forse essere spesso più facilmente sopportabile di una rigorosa pressione fiscale, ma per l'autonomia della Chiesa era più pericoloso. Né si può essere tratti in inganno dal fatto che molti tributi ecclesiastici erano stati imposti in forza di un'autorizzazione papale; come abbiamo visto il loro significato era ampiamente formale.

Naturalmente non si deve neanche commettere l'errore di pensare che Massimiliano abbia già combattuto in maniera coerente per il principio della sovranità dello Stato sulla Chiesa. Egli era infatti troppo pragmatico, sempre attento a non inimicarsi le forze politicamente rilevanti sia all'interno che all'esterno, come la Curia, i vescovi o i ceti territoriali più di quanto non fosse strettamente necessario per l'ottenimento dei suoi scopi fiscali. Contribuiranno allo scopo anche le alterne vicende della guerra con le forti oscillazioni delle necessità finanziarie, per cui molte cose rimanevano provvisorie o indefinite. Ciò nonostante si vede assai chiaramente che proprio il sistema finanziario è stato particolarmente adeguato a rappresentare un punto

[126] H. DOLLINGER, *Ragion di Stato e finanze statali in Baviera tra il XVI secolo e gli inizi del XVII*, in *Finanze e ragion di Stato*, cit., pp. 323-351, qui p. 347.

di penetrazione privilegiato dello Stato negli affari interni della Chiesa, se solo si pensa alle pretese già allora assai articolate, e qui ricordate solo occasionalmente, del principe territoriale per avere il controllo sull'amministrazione dei beni ecclesiastici [127].

[127] Cfr. G. HEYL, *Der Geistliche Rat*, cit., *passim*.

# Fisco ecclesiastico e fisco temporale all'inizio dell'epoca moderna nelle città della Germania settentrionale

di *Rainer Postel*

Nel plesso tematico «fisco, Chiesa e Stato nell'epoca confessionale» le città non solo occupano un proprio capitolo, ma evidenziano anche importanti dimensioni storico-sociali del problema.

Rispetto ai territori, ai quali questo seminario è soprattutto dedicato, si deve rimandare alla particolarità delle città e – certamente per quanto concerne lo sviluppo dell'Impero – al loro ruolo di precorritrici. Esse erano pervenute prima dei territori ad una sviluppata economia monetaria, e pervennero anticipatamente anche ad un sistema regolato di contribuzioni. Nella Riforma, con la quale inizia il nostro percorso tematico, le città precedettero completamente i territori che le circondavano [1]. Le parole di Dickens, «that the German Reformation was an urban event at once literary, technological and oratorical» [2], colgono,

*Traduzione di Maurizio Ricciardi.*

[1] Un territorio come il ducato di Brunswick-Lüneburg, il cui signore territoriale, Ernesto il Seguace, accettò la dottrina evangelica e spinse la sua città, Lüneburg, ad accettarla, deve essere considerato un'eccezione; cfr. D. FABRICIUS, *Die theologischen Kontroversen in Lüneburg im Zusammenhang mit der Einführung der Reformation* (dissertazione in teologia, dattiloscritto), Hamburg 1986, pp. 27-132 *passim*; O. MÖRKE, *Rat und Bürger in der Reformation. Soziale Gruppen und kirchlicher Wandel in den welfischen Hansestädten Lüneburg, Braunschweig und Göttingen*, Hildesheim 1983 (Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen 19), pp. 97 ss.

[2] A.G. DICKENS, *The German Nation and Martin Luther*, London 1974, p. 182. Cfr. tuttavia le obiezioni di M. BRECHT, *Die gemeinsame*

con qualche esagerazione, questo stato di cose. E la popolazione delle città tardomedievali era, come ha mostrato Heinrich Schmidt [3], caratterizzata da una specifica coscienza, da un'idea comunale e da un patriottismo civico cristianamente determinato, che potevano rafforzare la loro disponibilità alla resistenza contro le inclinazioni dispotiche dell'autorità consiliare, come anche quella contro i nemici esterni, di fronte ai quali le città nell'Impero si videro costrette sempre più sulla difensiva.

Molte città della Germania settentrionale, sulle quali io concentrerò la mia attenzione, erano membri dell'Ansa. Probabilmente quest'ultima aveva allora ancora solo un'importanza minima e percorse la via del suo sviluppo in modo assolutamente non unitario. Ma a quelle città era comune l'interiore lontananza dall'Impero e l'orientamento commerciale, così che anche altre città della regione possono essere considerate alla stessa stregua. Questa lontananza dall'Impero si può osservare nella città imperiale di Lubecca che, nella sua politica nei confronti della Danimarca, non si fece mettere in imbarazzo dal bando imperiale (*Reichsacht*) del 1522 [4]. E si può osservare anche ad Amburgo, la cui posizione di immediata dell'Impero rimase in sospeso fino al 1768 [5], una situazione di precarietà dalla quale la città trasse anche vantaggi. D'altra parte l'autonomia delle città posava anche su di una certa sicurezza rispetto all'intervento del signore territoriale, fino a che a questi fosse premuta più l'utilizzazione della

*Politik der Reischsstädte und die Reformation*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», LXIII, 1977, pp. 180-263.

[3] H. SCHMIDT, *Die deutschen Städtechroniken als Spiegel des bürgerlichen Seblstverständnisses im Spätmittelalter*, Göttingen 1958 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 3), pp. 26 ss., 34 ss., 76 s., 86 ss., 92 s. e altre.

[4] R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, Gütersloh 1986 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, 52), p. 230.

[5] H. REINCKE, *Hamburgs Aufstieg zur Reichsfreiheit*, in «Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte», XLVII, 1961, pp. 17-34.

loro forza finanziaria che il loro inglobamento nel suo territorio [6].

Rispetto allo sviluppo costituzionale delle città si dovrebbe in verità modificare il tema di questo seminario, e andare alla ricerca delle relazioni reciproche tra il fisco, la Chiesa, i cittadini e il consiglio, nelle cui mani giacevano per lo più il fisco e l'amministrazione finanziaria [7]. Non si tratta qui tanto della questione del «finanziamento dello Stato», quanto della pertinenza e del significato di questo problema per la storia cittadina all'inizio della modernità. Si devono considerare contemporaneamente tre insiemi di problemi:
1. la critica preriformistica alla politica fiscale della Chiesa e del Consiglio;
2. l'affermazione della Riforma in relazione a questa critica, cioè la questione della conversione in senso riformato dei possedimenti ecclesiastici ed il significato della politica ovvero dell'amministrazione finanziaria cittadina per l'affermazione della Riforma stessa;
3. le aspirazioni postriformistiche dei cittadini al controllo delle finanze delle città come passo verso la partecipazione politica; nonostante la Chiesa fosse stata per lo più rimossa nella Germania settentrionale dalla sua posizione di autonomia, la salvaguardia della Riforma rimase certamente ancora a lungo sullo sfondo delle richieste di partecipazione dei cittadini.

## I.

Le condizioni e le pretese del fisco ecclesiastico e temporale furono colpite dalla critica dei cittadini prima e più

[6] Ciò valeva, per esempio, per Gottinga e Hannover; S. MÜLLER, *Stadt, Kirche und Reformation. Das Beispiel der Landstadt Hannover*, Hannover 1987, pp. 20-23; H. SCHILLING, *Die politische Elite nordwestdeutscher Städte in den religiösen Auseinandersetzungen des 16. Jahrhunderts*, in *Stadtbürgertum und Adel in der Reformation*, hrsg. von W.J. MOMMSEN, Stuttgart 1979 (Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts London, 5) pp. 235-308, qui, pp. 297 ss.

[7] Nella maggior parte delle città tedesco-settentrionali, per lo più in quelle di diritto lubecchese, i cittadini parteciparono senza dubbio attraverso l'autorizzazione e l'accertamento alle imposte straordinarie, in

decisamente nelle città della Germania settentrionale che nei territori confinanti. Ciò che Anton Störmann ha raccolto a questo proposito sui *gravamina* cittadini nei confronti del clero, non è che una selezione di ciò che deve essere variamente confermato ed integrato da ulteriori ricerche. La sua opera inizia: «Tra le cause che ebbero effetti di lunga durata e che prepararono lo scisma religioso del XVI secolo, le condizioni finanziarie della Curia romana sono tra le più gravide di conseguenze» [8].

Gli abusi deplorati non erano per lo più una novità ma, da una parte, la sensibilità sembrò per questo acuita, dall'altra, vi era un evidente aumento di soprusi, che già provocò nel periodo precedente la Riforma critiche crescenti. Le lamentele si potevano ricondurre a due motivi fondamentali, il pregiudizio portato agli interessi pubblici o individuali dalle pretese di lucro ecclesiastiche e la discrepanza tra le pretese e la prassi quotidiana del clero.

Il possesso fondiario ecclesiastico, spesso esteso, intralciava talvolta gli interessi pubblici, tanto che i magistrati si adoperarono per non farlo crescere e cercarono di proibire o di annullare a posteriori le vendite ad ecclesiastici [9]. Venne deplorato in particolare che il clero si opponesse all'inclusione dei suoi immobili tra le fortificazioni cittadi-

particolare – come verrà esposto in seguito – dal XVII secolo. P. TRAUTMANN, *Kiels Ratsverfassung und Ratswirtschaft vom Beginn des 17. Jahrhunderts bis zum Beginn des Selbstverwaltung*, Kiel 1900 (Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, 25-26), p. 52.

[8] A. STÖRMANN, *Die Städtischen Gravamina gegen den Klerus am Ausgange des Mittelalters und in der Reformationszeit*, Münster i. W. 1916 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 24-26), p. 4.

[9] Come a Brema, Duderstadt, Goslar, Hannover, Minden, Münster, Osnabrück, Soest; S. MÜLLER, *Stadt, Kirche und Reformation*, cit., pp. 33 ss.; H. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, I, Bremen 1975, pp. 188 s.; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., pp. 97 ss., 102, 108, 110, 119 s.; H. STRATENWERTH, *Die Reformation in der Stadt Osnabrück*, Wiesbaden 1971 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, 61 – Abteilung Abendländische Religionsgeschichte), pp. 19 s.

ne, giungendo persino a danneggiare queste ultime [10]; a Magdeburgo dove al contrario i chierici fecero valere il fatto che i loro edifici avrebbero sofferto dei lavori cittadini di fortificazione, questa controversia continuò dal tardo XV secolo fino all'epoca della Riforma [11].

Il Capitolo di Amburgo cercò anche di estendere l'esenzione dalle imposte delle curie del duomo ai suoi rimanenti immobili nella città [12]. Il rimprovero rivolto ai chierici di porre la ricerca di lucro materiale al di sopra dei loro doveri spirituali, era vecchio e diffuso [13], mentre la critica alla copiosità ed all'accumulo delle proprietà di confraternite e fondazioni religiose divenne chiaro solo con il movimento riformatore [14]. Allora, di tali confraternite ve ne erano 70 a Lubecca su circa 25.000 abitanti, ad Amburgo su circa 14.000 abitanti addirittura intorno alle 100, a Brema (18.000 abitanti circa) e a Lüneburg (circa 12-14.000 abitanti) approssimativamente 30 [15]. Nel primo quarto del XVI secolo il Capitolo di Amburgo compì ben cinque visite, per ottenere un quadro d'insieme dell'entità

[10] Come ad Amburgo e Hildesheim; cfr. R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., p. 117; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 104.

[11] A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 104.

[12] R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., p. 73.

[13] *Ibidem*, p. 114 s.; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., capitoli I e II, *passim*.

[14] Come a Greifswald, Hamburg, Minden, Münster, Osnabrück; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 77 ss., 93 ss. e 100; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., pp. 128 s.

[15] O. MÖRKE, *Rat und Bürger in der Reformation*, cit., p. 28; U. PLATH, *Der Durchbruch der Reformation in Lüneburg*, in *Reformation vor 450 Jahren. Eine lüneburgische Gedenkschrift*, Lüneburg 1980, pp. 25-69, qui p. 49; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 97 s.; H. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., pp. 148 e 166; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 128.

della dotazione delle oltre 400 fondazioni di altare nelle chiese della città, per reagire alle molteplici sottrazioni ed alle malversazioni dei prebendari e per migliorare la disciplina spirituale di questi ultimi; il raffronto dei risultati confermò i rimproveri e mostrò l'inutilità di tali aspirazioni di riforma interne alla Chiesa [16].

Un ulteriore complesso di critiche riguardò il rigido sfruttamento delle varie possibilità ecclesiastiche di entrata. In occasione del viaggio del cardinale Raimondo Peraudi per l'indulgenza connessa al giubileo e delle ripetute raccolte di aiuti per la guerra contro i Turchi, già nel 1503 nel libro del consiglio della città (*Ratsdenkalbuch*) di Brema si diceva: «Ah, che grandi somme di denaro arrivano tutti gli anni a Roma dalle terre tedesche... Io credo che la terra tedesca non fosse gravata dagli imperatori romani nell'epoca pagana da un tributo annuale tanto ingente quanto quello che negli ultimi duecento anni è stato riscosso segretamente e furtivamente» [17]. Già nel XV secolo si era levato il malumore contro il commercio papale delle indulgenze [18]. Nel 1517 – nell'anno delle tesi di Lutero contro le indulgenze – un'indulgenza romana provocò anche la protesta del consiglio della città di Rostock presso il signore territoriale [19]. L'avidità del commissario papale alle indulgenze, Arcimboldi, venne criticata a Lubecca nel 1518 persino dai cancellieri [20]. Tali opposizioni contro una fonte di proventi ecclesiastici, certo antica, ma negli

[16] R. Postel, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 77 s., 116, 120, 127, 138-141, 202 s.

[17] H. Schwarzwälder, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., p. 170.

[18] A Wismar nel 1469; J. Schildhauer, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen in der Hansestädten Stralsund, Rostoock und Wismar in ersten Drittel des 16. Jahrhunderts*, Weimar 1959 (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, 2), p. 69.

[19] *Ibidem*, p. 70.

[20] W. Jannasch, *Reformationsgeschichte Lübecks vom Petersablass bis zum Augsburger Reichstag 1515-1530*, Lübeck 1958 (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, 16), pp. 86 s.

ultimi tempi usata sempre più intensamente, crebbero in alcune regioni dell'Impero anche a causa delle estorsioni di denaro e di altre mancanze dei commissari all'indulgenza [21], pur non essendo tuttavia in alcun modo unitarie [22].

Accanto al problema delle indulgenze, che presto occupò il posto centrale nella critica al sistema finanziario della Chiesa, altre contribuzioni ecclesiastiche come l'imposta per la guerra contro i Turchi [23] e i diritti di stola [24] (compensi dovuti per determinati adempimenti spirituali), così come le raccolte ecclesiastiche di elemosine [25], fomentarono il crescente malumore, che riguardò dapprima il loro ammontare, poi anche la loro giustificazione di principio. Vi furono opposizioni anche dove in apparenza le richieste della Chiesa erano fondate su chiari titoli di diritto come per censi [26], decime [27] e toloneo [28], i più importanti

[21] W. ANDREAS, *Deutschland vor der Reformation. Eine Zeitenwende*, Berlin 1972[7], pp. 70-74; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., p. 159; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., pp. 69 ss.; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 12.

[22] R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 96 s.

[23] Come a Magdeburgo; A. Störmann, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 42.

[24] Come a Goslar e Stralsund; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., pp. 75 s.; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 52.

[25] Come a Gardelegen, Hannover, Magdeburgo, Münster, Stralsund, Treuenbrietzen; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., p. 74; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 60.

[26] Come a Bernau, Goslar, Minden, Münster, Osnabrück, Prenzlau, Sommerfeld; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., pp. 64 s., 68 s., 73, 76 s.

[27] Come a Bützow, Güstrow, Rostock, Schwerin; *ibidem*, p. 83. Sulle pretese del Capitolo di Amburgo su Dithmarschen cfr. R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 146 ss.

[28] Come a Hildesheim; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., pp. 89 s.

fondamenti della loro esistenza materiale, così come per le tasse scolastiche [29]. La conseguenza fu una sensibile riduzione delle contribuzioni alla Chiesa, sia di quelle obbligatorie sia di quelle devozionali, nel periodo immediatamente precedente la Riforma [30].

Il rigido sistema di contribuzione interno alla Chiesa contribuì inoltre, in tali circostanze, ad un carico considerevole soprattutto per i parroci e quindi anche per le comunità [31].

È evidente che, fra le fonti ecclesiastiche di denaro, le ammende inflitte dalla Chiesa fossero particolarmente contestate [32]. L'avidità sembrava tuttavia aumentata, il bando veniva comminato già per le infrazioni minime [33], ed il suo pagamento costava somme enormi quando era imposto su di una intera città [34]. I cittadini di Amburgo non avevano torto quando nel 1526 lamentarono che «a causa del maledetto bando degli ecclesiastici» le casse della città si erano cospicuamente indebitate [35]. Un diffuso *gravamen*, che poteva solo aumentare il malcontento nei confronti della prassi penale ecclesiastica, consisteva inoltre nel fatto che i chierici non erano sottoposti al tribuna-

[29] Come ad Amburgo; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 117, 158, 162-167, 169, 178.

[30] Come ad Amburgo; *Ibidem*, pp. 142 s.; cfr. anche le note 26 e 27.

[31] *Ibidem*, pp. 73, 76, 114, 143, 204, 219 s., 226, 242.

[32] Come ad Amburgo, Hildesheim, Paderborn, Stralsund; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 73 e 118; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., p. 72; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., pp. 209, 212 s.

[33] Come ad Amburgo, Lubecca, Rostock, Stralsund, Wismar; W. JANNASCH, *Reformationsgeschichte Lübecks*, cit., p. 205; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., p. 71; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 68 s., 118, 158, 164.

[34] *Ibidem*, p. 118.

[35] *Ibidem*, p. 219.

le del potere temporale e, nelle controversie con i laici, trovavano spesso dei clementi giudici ecclesiastici, mentre i cittadini solo difficilmente ottenevano giustizia presso i medesimi [36].

Numerose erano infine le lamentele sul fatto che gli ecclesiastici con la loro attività lucrativa temporale erano causa per i cittadini di una concorrenza molesta e privilegiata [37], poiché essi erano esenti dagli obblighi temporali di contribuzione [38], ed erano recalcitranti a contribuire agli oneri cittadini per la difesa [39]. Il fatto che l'arcivescovo di Brema, mentre la maggior parte di tali lamentele diveniva

[36] Come a Goslar, Amburgo, Magdeburgo, Paderborn; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 73, 79, 118; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., pp. 178-184. In questo contesto si collocano anche le lamentele sul diritto ecclesiastico di asilo ad Amburgo e Osnabrück, cfr. R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 73, 82; A. STÖRMANN, *ibidem*, p. 189.

[37] Come a Brema, Amburgo, Magdeburgo, Münster, Osnabrück, Paderborn, Soest; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 73, 117; H. SCHILLING, *Aufstandsbewegungen in der stadtbürgerlichen Gesellschaft des Alten Reiches. Die Vorgeschichte des Münsteraner Tauferreichs, 1525-1534*, in *Der Deutsche Bauernkrieg 1524-1526*, hrsg. von H.-U. WEHLER, pp. 193-238, qui pp. 202 s.; H. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., p. 200; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., pp. 137 s., 142, 151 s.

[38] Come a Brema, Danzica, Goslar, Amburgo, Hannover, Hildesheim, Magdeburgo, Minden, Osnabrück, Paderborn, Rostock, Salzwedel, Stralsund; S. MÜLLER, *Stadt, Kirche und Reformation*, cit., p. 34; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 73, 117, 219; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., p. 67; J. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., p. 187; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., pp. 165 s., 172-175; H. STRATENWERTH, *Die Reformation in der Stadt Osnabrück*, cit., pp. 19 s. Sulla tassazione del clero a Stralsund, come in Pomerania e nel Meclenburgo, cfr. J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., pp. 2 s, 56.

[39] Come ad Amburgo, Hannover, Rostock; S. MÜLLER, *Stadt, Kirche und Reformation*, cit., p. 34; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 73, 117 s., 242, 273; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 171.

manifesta, si indebitasse cospicuamente in quella città a causa della sua guerra per la sottomissione del Wurster frisone [40], dovette inoltre rendere ancor meno comprensibile il comportamento finanziario ecclesiastico. Tuttavia, la maggior parte di queste lamentele – assieme a quelle sugli altri abusi della Chiesa cattolica – si potevano già percepire molto tempo prima che esse venissero incanalate nel binario riformistico da Martin Lutero. Esse avevano due motivi: da una parte la devozione del tardo Medioevo con le sue svariate manifestazioni [41] che finì per trovarsi in crescente contrasto con il materialismo della Chiesa e di molta parte del clero; dall'altra la coscienza comunale dei critici cittadini, come dimostrano soprattutto le richieste relative alla partecipazione del clero agli oneri comunali e alla sua equiparazione giuridica con i cittadini.

L'affermazione dei cittadini di Amburgo che le casse della città erano finite in rosso – esclusivamente o prevalentemente – a causa del bando, coglieva solo una parte della verità; essa era motivata anche tatticamente, mostrava cioè la predisposizione dei cittadini a rivolgersi al Consiglio nel conflitto con la Chiesa ed a cercare il suo sostegno, tanto più che i legami tra il Consiglio ed il Capitolo erano ad Amburgo meno stretti che a Lubecca.

In molte città, da molto tempo, le finanze del Consiglio erano al centro della critica cittadina e, già prima della Riforma, furono evidenti gli sforzi dei cittadini per ottenere il diritto di controllo e di partecipazione in materia di finanze e di amministrazione fiscale nella loro città. Se i debiti erano un titolo di statualità, le città potevano reclamarli [42]. Il dissesto delle loro finanze era legato anche,

[40] H. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., p. 179.

[41] Cfr. per Amburgo R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., cap. I 3.

[42] Come a Brunswick, Danzica, Gottinga, Greifswald, Amburgo, Höxter, Lubecca, Wismar; M. FOLTZ, *Geschichte des Danziger Stadthaushalts*, Danzig 1912 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens, 8), p. 70; W. JANNASCH, *Reformationsgeschichte Lübecks*, cit., pp. 161, 211; O. MÖRKE, *Rat und Bürger in der Reformation*, cit.,

dall'ultimo quarto del XV secolo, alle rafforzate misure di fortificazione e di difesa [43] ed agli sforzi militari, come quelli intrapresi da Lubecca all'inizio del XVI secolo con la faida danese e olandese e poi nel 1522-24 con il conflitto per il trono danese [44]. Non ci si deve quindi meravigliare se l'indebitamento della città sensibilizzò gli animi contro le crescenti richieste ecclesiastiche e anche se le necessarie imposte speciali e supplementari incontrarono qualche resistenza o provocarono aperte rivolte [45]. Dietro ad esse stava il sospetto di una ingiusta divisione degli oneri, il rimprovero di interesse personale, di nepotismo,

pp. 79, 86, 88, 90; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., p. 219; H. RÜTHING, *Höxter um 1500. Analyse einer Stadtgesellschaft*, Paderborn 1986, pp. 116, 447 s.; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., p. 65; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 9.

[43] Come a Brunswick, Brema, Danzica, Gottinga, Amburgo, Hannover, Rostock; M. FOLTZ, *Geschichte des Danziger Stadthaushalts*, cit., pp. 67 ss.; O. MÖRKE, *Rat und Bürger in der Reformation*, cit., p. 79; H. MOHNHAUPT, *Die Göttinger Ratsverfassung vom 16. bis 19. Jahrhundert*, Göttingen 1965 (Studien zur Geschichte der Stadt Göttingen, 5), pp. 24 ss.; S. MÜLLER, *Stadt, Kirche und Reformation*, cit., p. 22; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 34 s., 39, 216, 218, 231, 242; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., p. 55; H. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., pp. 147, 149 s., 175.

[44] W. JANNASCH, *Reformationsgeschichte Lübecks*, cit., p. 211; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., p. 39; H. POTTHOFF, *Der öffentliche Haushalt Hamburgs im 15. und 16. Jahrhundert*, in «Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte», XVI, 1911, pp. 1-85, qui pp. 19 s.

[45] Come a Brunswick, Danzica, Gottinga, Amburgo, Höxter, Lubecca, Rostock, Stralsund; M. FOLTZ, *Geschichte des Danziger Stadthaushalts*, cit., pp. 69 s.; W.-D. HAUSCHILDT, *Die Reformation in Hamburg, Lübeck und Eutin*, in *Reformation*, Neumünster 1982 (Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, III), pp. 185-226, qui pp. 206 ss.; O. MÖRKE, *Rat und Bürger in der Reformation*, cit., p. 88; H. MOHNHAUPT, *Die Göttinger Ratsverfassung*, cit., pp. 24 ss.; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., p. 219; H. RÜTHING, *Höxter um 1500*, cit., pp. 113-117; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., pp. 51 s.; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 9.

di peculato e di cattiva amministrazione nel Consiglio [46] – non sempre infondato e favorito ancora dall'organizzazione per lo più confusa e poco sistematica dell'amministrazione cittadina delle finanze e del fisco [47].

Al di là della formulazione di rimostranze, gli abitanti delle città miravano con le loro lamentele e le loro proteste ad ottenere il diritto di controllo e di partecipazione alle decisioni relative all'amministrazione delle casse e dei possessi cittadini. Già prima della Riforma a Brunswick (1512-13), Gottinga (1513-14), Greifswald (1512), Hannover (1512), Hildesheim (1531), Höxter (1513-14) e Lubecca (1513) le proteste riuscirono a strappare a favore dei singoli corpi di rappresentanza, nonostante l'opposizione del Consiglio, il controllo e la coamministrazione del fisco cittadino [48]. Questo non significò la fine delle lamentele relative a quei temi, ma probabilmente una prima irruzione nell'esclusiva superiorità amministrativa del Consiglio. Con la partecipazione all'amministrazione del fisco si mostrò contemporaneamente, oltre alla preoccu-

[46] Come a Brunswick, Danzica, Gottinga, Greifswald, Amburgo, Lubecca, Rostock, Stralsund, Wismar; M. FOLTZ, *Geschichte des Danziger Stadthaushalts*, cit., p. 69 ss.; O. MÖRKE, *Rat und Bürger in der Reformation*, cit., p. 78; H. MOHNHAUPT, *Die Göttinger Ratsverfassung*, cit., pp. 26 s.; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., p. 46; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., pp. 55, 62, 64-67; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 9.

[47] Per Brema cfr. K. SCHWARZ, *Finanzen*, in *Das Staatsarchiv Bremen 1968. Behörde – Dokument – Geschichte*, hrsg. von K.H. SCHWEBEL, Bremen 1968 (Veröffentlichungen a.d. Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, 36), pp. 123-127; per Amburgo cfr. K. KOPPMANN, *Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg 1350-1562*, hrsg. vom Verein für Hamburgische Geschichte, 10 voll., Hamburg 1869-1951, qui I, pp. XIX-CXII, III, pp. VII-CXLVI, VII, pp. VII-CCLXXVII.

[48] H. MOHNHAUPT, *Die Göttinger Ratsverfassung*, cit., pp. 27 s.; H. RUTHING, *Höxter um 1500*, cit., pp. 113 ss.; W. SPIESS, *Geschichte der Stadt Braunschweig im Nachmittelalter vom Ausgang des Mittelalters bis zum Ende der Stadtfreiheit (1491-1671)*, Braunschweig 1966, pp. 530 s.; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit. p. 17.

pazione per la sua solidità e funzionalità, una più generale tendenza a compiere un passo verso la partecipazione istituzionalizzata in genere. Con ciò il processo si associò ad uno sviluppo comunale di lungo periodo. Agli occhi dei cittadini la costituzione della città, fondata in origine su basi consociative, era stata stravolta dall'autorità del Consiglio, sempre più autocratica e gelosa della sua integrità [49]. Si trattava perciò anche di una restaurazione ed istituzionalizzazione di strutture costituzionali di tipo consociativo.

Si deve dunque ricordare che né le lamentele sulla politica fiscale ecclesiastica, né le altre riguardanti quella temporale derivarono solamente dal superficiale materialismo di coloro che ne erano coinvolti. La contemporaneità delle richieste fiscal-materiali e di quelle religioso-ideali non rimanda solo alla loro complessità, ma anche alla possibilità di formularle in avvenire con un risalto ancora maggiore.

II.

La serietà delle richieste di riforma non produsse alcuna rottura, dato che lo sviluppo aveva fin dal principio aspetti fiscali che esse in sostanza contribuirono a determinare. Esse riguardarono la paralisi fiscale della vecchia Chiesa, la diaconia riformistica e la funzione delle commissioni civiche riformistiche.

La evidentemente limitata capacità d'azione della Chiesa di fronte al crescente movimento riformatore aveva un fondamento nei danni parzialmente provocati da essa stessa. Essi riguardavano in particolare il Capitolo di Amburgo. A causa del suo comportamento autocratico ed egoista, così come della sua preoccupante politica personale, nell'estate del 1523 il paese di Dithmarschen recedette dalla sua superiorità ecclesiastica. Ciò significò una

[49] Cfr. R. Postel, *Obrigkeitsdenken und Reformation in Hamburg*, in «Archiv fur Reformationsgeschichte», LXX, 1979, pp. 169-201, qui p. 169, 172 ss.

considerevole perdita di autorità ed il venir meno di una fonte di entrate ecclesiastiche sfruttata oltre misura. I pluriennali tentativi di recupero da parte del Capitolo – persino ricorrendo al Tribunale imperiale (*Reichskammergericht*) – rimasero tutti senza successo [50]. Anche il sistema scolastico era remunerativo, ed i cittadini di Amburgo lo strapparono al Capitolo, ovvero al suo scolasta, nel settembre del 1524, dopo un conflitto durato oltre due anni. Esso fu originato, al di là della lamentela, dal fatto che il Capitolo aveva insediato insegnanti incapaci e richiesto tasse scolastiche esorbitanti [51]. Sempre nel settembre del 1524, una ordinanza del duca Cristiano dello Holstein per ottenere a titolo di estinzione di altri debiti di guerra, da tutti i possessi spirituali del suo territorio, la metà delle entrate come imposte in denaro contante, significò un colpo ancora più duro (anche per il Capitolo di Lubecca e per altre corporazioni religiose). I negoziati per una attenuazione di questa richiesta ebbero poco successo. Quando il Capitolo amburghese nel 1526 (diversamente da quello di Lubecca [52]) si rifiutò di pagare la considerevole somma stabilita di 5.000 marchi di Lubecca, il re danese Federico – padre del duca – impose un sequestro a tutti i villaggi ed a tutti i sudditi del Capitolo, rendendo così indisponibili le sue entrate ed i suoi diritti più importanti. Anche l'immediato appoggio del Tribunale imperiale (*Reichskammergericht*) non cambiò per il momento nulla nella sua difficile situazione [53].

[50] R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 146 ss., 254.

[51] *Ibidem*, pp. 157-181, in particolare pp. 163 s.

[52] W. JANNASCH, *Reformationsgeschichte Lübecks*, cit., pp. 204 s., 383-386.

[53] R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 202, 253 s. Solo otto anni più tardi Cristiano – che era da poco successo al padre sul trono danese – tolse, a causa delle mutate condizioni politiche, il blocco; W. JENSEN, *König Christian III. gibt dem Hamburger Domkapitel seine Bauten und Güter in Stormarn zurück (28. Dezember 1534)*, in «Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte», II s., XVI, 1958, pp. 97-100.

Enfatizzando si potrebbe dire che qui la secolarizzazione dei possedimenti ecclesiastici precedette la Riforma in ambiti essenziali e con dimensioni notevoli, divenendo uno strumento della sua affermazione. Il fatto che in molti luoghi cessassero contemporaneamente offerte e donazioni religiose – anche sotto l'influsso della dottrina riformistica che si andava diffondendo – così come il pagamento di censi e contribuzioni ecclesiastici, aggravò ulteriormente la situazione e colpì direttamente sia il clero delle parrocchie che quello altarista, fornendo un chiaro riflesso di quanto profondamente fosse diminuita la considerazione nei confronti della Chiesa [54]. Indicazioni diffuse mostrano che questo fu un fenomeno più generale [55].

Tale anticlericalismo non ebbe in alcun modo il senso di un'eredità della devozione tardomedievale, intensa e pronta al sacrificio, come mostrano proprio gli sforzi diffusi per l'istituzione di una diaconia evangelica [56]. I cittadini iniziarono in molte città, come a Magdeburgo nel 1524 e a Stralsund nel 1525, una fondamentale riorganizzazione del sistema scolastico e di beneficenza sociale, secondo il modello della *Ordnung des gemeinen Kastens* (ordinanza per la cassa comune) di Wittenberg dell'inizio del 1522 e della *Ordnung eyns gemeynen Kastens* (ordinanza per una cassa comune), che Lutero aveva progettato nel 1523 per la città di Leisnig nell'Elettorato di Sassonia. Nonostante le numerose carenze organizzative, si mostrò qui la trasformazione riformistica della santità delle opere, nella quale ogni beneficenza si proponeva innanzi

[54] R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 142 s.

[55] Il processo ha finora trovato poca attenzione; cfr. tuttavia W. JANNASCH, *Reformationsgeschichte Lübecks*, cit., pp. 204 s.; S. MÜLLER, *Stadt, Kirche und Reformation*, cit., p. 38; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., pp. 60-63.

[56] Da ultimo riassuntivamente R. POSTEL, *Lutherische Idee und soziale Tradition. Die Armenpflege in der Reformation*, in «Der Landkreis», LIII, 1983, H. 12, pp. 619-622; R. STUPPERICH, *Armenfürsorge III-IV*, in *Theologische Realenzyklopädie*, IV, Berlin-New York 1979, pp. 23-34.

tutto la salvezza dell'anima del donatore, come principio fondamentale della carità evangelica, in particolare nell'ambito della comunità. Gli iniziatori cercarono per questo motivo di procurare alle nuove casse per i poveri, accanto all'auspicato flusso di offerte, i beni e le entrate delle chiese, delle confraternite e delle fondazioni religiose soppresse, a cui erano fino ad allora parzialmente affidati i compiti in questione [57].

Johannes Bugenhagen, parroco a Wittenberg ed in seguito il più importante riformatore della Germania settentrionale, con le sue numerose ordinanze ecclesiastiche per le città ed i territori tedesco-settentrionali (che divennero d'altro canto modelli per altre ordinanze ecclesiastiche) contribuì certamente alla diffusione e al miglioramento organizzativo nonché alla protezione giuridica di questo sistema evangelico di assistenza [58]. Nella sua lettera pastorale sulla fede cristiana [59] egli consigliò agli amburghesi nel 1526 l'istituzione di un «gemeine Kasten», una cassa comune dove accogliere i benefici soppressi, i doni devozionali ed i lasciti per sostenere i poveri, gli ammalati ed i bisognosi. Evidentemente anche per sua iniziativa la comunità della parrocchia amburghese di S. Nicola istituì nell'agosto del 1527 un «gemeine Kiste», una cassa comune [60]. Alimentata dalle offerte, dal patrimonio di conventi

[57] Ulteriori tentativi in questo senso furono effettuati a Brunswick, Brema ed Amburgo; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 219 ss.; H. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., pp. 207 ss.; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 132.

[58] L. FEUCHTWANGER, *Geschichte der sozialen Politik und des Armenwesens im Zeitalter der Reformation*, in «Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich», XXXII, 1908, pp. 1423-1460; XXXIII, 1909, pp. 191-228; qui XXXIII, pp. 197-204.

[59] «Van dem Christen | louen vnde rechten guden wer- | cken wedder den falschen louen | vnde erdichtede gude werce ... Wittenberch, MDXXVI»; cfr. R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., pp. 211-215, in particolare p. 214.

[60] *Ibidem*, pp. 276-288.

e confraternite, così come dal capitale derivante da donazioni testamentarie e da fondazioni di altari, l'intera assistenza sociale della parrocchia fu perciò sistematizzata, centralizzata, resa operativa e controllata tramite un collegio amministrativo di dodici persone. Accanto alla scelta ed al mantenimento del clero e degli insegnanti evangelici (in cooperazione con il consiglio), esso doveva dedicarsi al sostentamento dei poveri, dei malati, delle vedove e degli orfani. L'impulso sia evangelico che comunale all'organizzazione delle casse è evidente allo stesso modo nel fatto che i mendicanti fossero esclusi in linea di principio dalla sua azione; l'aiuto doveva piuttosto servire all'autoemancipazione. Sebbene quel sistema si potè per il momento realizzare solo parzialmente, esso venne adottato un trimestre più tardi dalle rimanenti parrocchie amburghesi ed il nuovo sistema di assistenza venne unificato nel 1528 con l'istituzione di un *Hauptkiste*, una cassa centrale, generale. L'anno seguente esso venne fissato nella nuova ordinanza ecclesiastica di Bugenhagen [61], allo stesso modo come era avvenuto a Wittenberg (1527) e a Brunswick (1528) e più tardi avverrà a Lubecca (1531) e a Hildesheim (1544), inoltre in Pomerania (1534), in Danimarca (1536) e nel Brunswick-Wolfenbüttel (1543) [62]. L'influenza di Bugenhagen si mostrò anche nei corrispondenti capitoli delle ordinanze ecclesiastiche di Minden (1530), Gottinga (1531), Soest (1532), Brema (1534), Hannover (1536), Lüneburg (1542), Osnabrück (1543), Bergedorf

[61] *Johannes Bugenhagen: Der Ehrbaren Stadt Hamburg Christliche Ordnung 1529. De Ordeninge Pomerani*, hrsg. und übers. von H. Wenn, Hamburg 1976 (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs, 13), pp. 211-255; R. Postel, *Reformation und Gegenreformation, 1517-1618*, in *Hamburg. Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner*, hrsg. von W. Jochmann - H.-D. Loose, I: *Von den Anfängen bis zur Reichsgründung*, hrsg, von H.D. Loose, Hamburg 1982, pp. 191-258, qui pp. 198, 213 ss.

[62] L. Feuchtwanger, *Geschichte der sozialen Politik und des Armenwesens*, cit., XXXIII, p. 198; W.D. Hauschild, *Kirchengeschichte Lübecks*, Lübeck 1981, pp. 194 ss.; O. Mörke, *Rat und Bürger in der Reformation*, cit., pp. 133 s.

(1544), così come nello Schleswig-Holstein (1542)[63]. Le casse di Dio o dei poveri create così in molte città della Germania settentrionale (ed altrove) stavano senza eccezione nella sfera di amministrazione delle commissioni civiche riformate e sotto il controllo dei consigli cittadini riformati.

Il successo di tali ampi tentativi di riorganizzare in senso evangelico il sistema assistenziale, fu sovente inferiore alle aspettative. Spesso non si potè realizzare il proposito di istituire particolari *Schatzkasten* (tesorerie) con le entrate regolari provenienti in passato dai possedimenti ecclesiastici allo scopo di mantenere parroci ed insegnanti. Il duca dello Holstein mise le mani sul patrimonio del Capitolo del duomo amburghese e, nel processo di restituzione davanti al *Reichskammergericht* il Capitolo potè ottenere la restituzione di tutti i beni ed i diritti temporali fino al 1536; essa fu posta come condizione anche alla Lega di Smalcalda, quando Amburgo cercò di farsi accettare al suo interno di fronte allo sfavorevole sviluppo di questo processo[64].

Accanto al Capitolo e a parti del clero altarista anche parecchie confraternite sopravvissero alla Riforma e non le concessero liberamente il loro patrimonio. Il caritatevole impulso di parecchi donatori potè inoltre sottrarsi alla volontà di centralizzazione del nuovo sistema assistenziale. I

[63] L. FEUCHTWANGER, *Geschichte der sozialen Politik und des Armenwesens*, cit., XXXIII, pp, 198 s.; O. MÖRKE, *Rat und Bürger in der Reformation*, cit., pp. 115, 118; S. MÜLLER, *Stadt, Kirche und Reformation*, cit., pp. 121 s., 126; H. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., pp. 207 ss.; cfr. U. PLATH, *Der Durchbruch der Reformation in Lüneburg*, cit., pp. 50 ss., 56 s., 65. Cfr. su simili misure a Goslar e Rostock, A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 130; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., p. 136.

[64] R. POSTEL, *Reformation und Gegenreformation*, cit., pp. 215, 223 s.; J. SPITZER, *Hamburg im Reformationsstreit mit dem Domcapitel. Ein Beitrag zur Hamburgischen Staats- und Kirchengeschichte der Jahre 1528-1561*, in «Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte», XI, 1903, pp. 430-591, qui p. 501.

singoli benefici vennero così anche direttamente impiegati per scopi più attuali, per esempio per stipendi [65]. Questo offrì contemporaneamente agli amministratori la possibilità di procurare tali entrate ad alcuni parenti. L'avidità del fisco cittadino inoltre venne rapidamente attirata dai possessi ecclesiastici affrancati. Spesso la visita «assistenziale», l'inventariazione e la custodia da parte del consiglio o del rappresentante della città equivalgono già all'effettiva acquisizione [66]. Parecchio venne immediatamente monetizzato a favore delle bisognose casse cittadine, l'utensileria metallica venne trasformata in armi nei tempi di bisogno [67]. Sporadicamente si giunse ai saccheggi [68], sebbene le lamentele ecclesiastiche esagerarono visibilmente su questo argomento. Infine lo stesso provvedimento per la sottomissione del clero alle contribuzioni cittadine [69] mostra ancora una volta, accanto al desiderio di equiparazio-

[65] Per esempio a Goslar, Amburgo, Lemgo; R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit, p. 237 s.; H. SCHILLING, *Die politische Elite nordwestdeutscher Städte*, cit., pp. 255 s.; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 130.

[66] Come ad Amburgo, Königsberg, Lubecca, Lüneburg, Münster, Stralsund; W. JANNASCH, *Reformationsgeschichte Lübecks*, cit., pp. 318, 324 ss.; W. JENSEN, *Das Hamburger Domkapitel und die Reformation*, Hamburg 1961 (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs, 4), pp. 49 s., 66 s.; U. PLATH, *Der Durchbruch der Reformation in Lüneburg*, cit., p. 53; H. SCHILLING, *Die politische Elite nordwestdeutscher Städte*, cit., pp. 202 s.; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., pp. 124 s.

[67] Come a Brema, Hildesheim, Lubecca; K. KUPISCH, *Demokratie und Reformation. Zur Geschichte Jürgen Wullenwevers*, in «Theologia Viatorum», VIII, 1961-62 [1962], pp. 139-156, qui p. 149; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 125; H. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., p. 222.

[68] Come a Brema, Minden, Münster; [H. NORDSIEK], *Minden 1530. Bilder und Dokumente zur Reformation der Stadt*, Minden 1980, p. 41; H. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., p. 207; A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 138.

[69] Come ad Amburgo; W. JENSEN, *Das Hamburger Domkapitel und die Reformation*, cit., pp. 49 s., 67 ss.

ne nel trattamento, anche il bisogno di denaro delle casse cittadine. Non senza qualche motivo Bugenhagen lamentò più tardi che certe città «che si gloriano del loro Evangelismo, non lo possono davvero dimostrare, poiché pur con la soppressione di conventi e con l'acquisizione dei beni non hanno dato nulla per quella causa» [70].

Le commissioni civiche nate con la Riforma, come si presentarono per esempio ad Amburgo quali amministratrici del nuovo sistema assistenziale, operarono spesso in una importante doppia funzione, che ebbe come conseguenza o una loro sottospecificazione organizzativa o l'introduzione di altri collegi [71]. Esse furono le titolari della diaconia evangelica e tutelarono di fronte al Consiglio i vecchi ed i nuovi diritti della cittadinanza alla partecipazione e al controllo. Ad Amburgo in particolare, dove forse il Consiglio era pervenuto meno che a Lubecca o a Brema ad una chiusura patrizia, le commissioni civiche erano senz'altro più vicine ad esso per quanto riguarda le parentele e le professioni del loro vertice [72]. Esse poterono così anche essere considerate come elementi stabilizzatori, ai quali spettava contemporaneamente il compito del controllo sociale, in quanto amministratori delle casse. Queste competenze erano parte integrante della Riforma cittadina; esse tuttavia stavano allo stesso tempo – come già mostrato – nella tradizione più antica. Esse vennero in parte fissate nei documenti costituzionali, come ad Amburgo nel *Langer Rezeß* del 1529, che, per quanto riguarda i contenuti, era strettamente legato all'ordinanza ecclesiastica di Bugenhagen.

[70] A. STÖRMANN, *Die städtischen Gravamina gegen den Klerus*, cit., p. 126.

[71] Per quanto segue più dettagliatamente: R. POSTEL, *Reformation und bürgerliche Mitsprache in Hamburg*, in «Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte», LXV, 1979, pp. 1-20. Le commissioni civiche riformate, in particolare quelle delle città della Germania settentrionale, meriterebbero una ricerca approfondita e sistematica.

[72] R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg, 1517-1528*, cit., pp. 387-395.

La commissione di 144 membri, che per ordine dei cittadini trattò questa transazione con il Consiglio, non riuscì tuttavia a convincerlo a rendere pubblica la sua malandata amministrazione finanziaria [73]. A Gottinga, al contrario, nel 1519, sullo slancio della Riforma, i rappresentanti delle gilde riuscirono a togliere al Consiglio l'intera amministrazione camerale, dopo aver partecipato alla medesima già da 15 anni. Il fatto che il Consiglio perse contemporaneamente gran parte della sua influenza sulle gilde, dovendo piuttosto consultarle in futuro nelle sue discussioni sul miglioramento delle finanze della città, porta Mörke a parlare di un «controgoverno» dei cittadini [74]. Nel 1543 il diritto di elezione annuale del Consiglio passò addirittura ai maestri di gilda ed agli amministratori della Camera [75]. Questa situazione permase fino al 1611, quando il duca Enrico-Giulio di Brunswick-Wolfenbüttel pose fine alla «storia» e tolse alle gilde il diritto di partecipazione e di elezione del Consiglio. Ad esse rimase solamente la revisione annuale dei conti nei confronti degli amministratori finanziari del Consiglio [76].

Solo sporadicamente – come ad Amburgo [77] – le commissioni civiche riformate poterono conservarsi per un periodo più lungo. Sembra che esse abbiano cessato di esistere, e con esse senza eccezione anche i diritti civici di partecipazione da esse tutelati, per lo più già dopo pochi anni [78]; cause essenziali di questo processo furono le carenze

[73] R. POSTEL, *Die Reformation und Gegenreformation*, cit., pp. 178 s.

[74] O. MÖRKE, *Rat und Bürger in der Reformation*, cit., pp. 157 ss. (citazione a p. 158); H. MOHNHAUPT, *Die Göttinger Ratsverfassung*, cit., pp. 38-41; cfr. nota 48.

[75] *Ibidem*, pp. 44 s.

[76] *Ibidem*, pp. 57-63.

[77] R. POSTEL, *Reformation und bürgerliche Mitsprache in Hamburg*, cit., pp. 1 ss.

[78] Per esempio a Brema, Rostock, Stralsund e Wismar; J. SCHILDHAUER, *Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen*, cit., p. 203; H. SCHWARZWÄLDER, *Geschichte der Freien Hansestadt Bremen*, cit., pp. 200 ss.

organizzative, il sovraccarico, così come le resistenze e i problemi esterni [79].

Questo sviluppo procedette in maniera particolarmente spettacolare a Lubecca. Qui i cittadini usarono il carico di debiti del Consiglio per strappare concessioni con l'autorizzazione di imposte straordinarie. Nella primavera del 1528 essi contrapposero al Consiglio una commissione di 36 membri, che, già prima della Riforma, impose la tassazione del clero ed inoltre nominò un organo di 24 membri senza la partecipazione del consiglio, per amministrare i proventi delle nuove imposte [80]. L'anno seguente venne formata, per le nuove richieste di imposte del Consiglio, una nuova commissione di 48 membri sotto la presidenza di Harmen Israhel, portavoce degli evangelici (24 *Junker* e commercianti, 24 appartenenti alle corporazioni più tardi aumentata di otto cittadini), la quale il 5 aprile 1530 strappò al Consiglio, all'interno di ostinate trattative per l'autorizzazione di nuove imposte, la concessione che solo ai predicatori luterani sarebbe stato ancora permesso di metter piede sui pulpiti [81].

Con esemplare chiarezza si mostra qui lo stretto legame tra i problemi fiscali e le aspirazioni riformistiche. La miseria delle finanze cittadine divenne un mezzo di pressione, con il quale riuscirono ad imporsi la Riforma e la partecipazione civica. Il 7 aprile 1530 i cittadini istituirono una commissione paritetica di 64 membri (32 *Junker* e commercianti, 32 dalle corporazioni) per l'amministrazione delle nuove imposte. I Sessantaquattro dovevano anche, quando il bene della città lo richiedeva, modificare i

[79] Cfr. L. FEUCHTWANGER, *Geschichte der sozialen Politik und des Armenwesens*, cit., XXXIII, pp. 203-207; R. POSTEL, *Reformation und bürgerliche Mitsprache in Hamburg*, cit. pp. 12 s. Un affievolirsi del pensiero corporativo – che S. MÜLLER, *Stadt, Kirche und Reformation*, cit., p. 131, accetta – non si può constatare senza tener conto di questo contesto.

[80] W. JANNASCH, *Reformationsgeschichte Lübecks*, cit., pp. 212 s.

[81] *Ibidem*, pp. 263-269, 275-280, 287-296.

nuovi articoli di imposta con il Consiglio e potevano attuare altre misure nell'interesse della cittadinanza [82].

La commissione doveva dunque anche agire come organo generale di partecipazione civica. Le sue aspirazioni principali erano riformistiche. Dopo l'affermazione del battesimo luterano [83] essa presentò il 30 giugno 1530 un insieme ancora più ampio di richieste riformiste, che rivendicava la totale soppressione della funzione religiosa secondo il vecchio rito, l'istituzione di amministratori ecclesiastici (*Kirchenpfleger*) civili, la trasformazione dei monasteri cittadini in una scuola di dottrina ed in un ospedale, la registrazione di tutte le ricchezze delle chiese e dei conventi ed infine il riconoscimento dei Sessantaquattro come organo costituzionale permanente tra il Consiglio e la comunità dei cittadini [84]. Jürgen Wullenwever, che fu subito in primo piano tra i membri dei Sessantaquattro, quando nell'ottobre 1530 la situazione a Lubecca si inasprì di fronte ai minacciosi mandati imperiali contro la Riforma, ottenne il riconoscimento dei Sessantaquattro come organo di partecipazione e di controllo politico, poiché essi erano divenuti nel frattempo, anche agli occhi della autorità consiliare, un importante fattore di stabilità interna [85]. Oltre ad avere la possibilità di prender visione della politica estera, commerciale e militare del Consiglio, essi dovevano controllare le entrate cittadine ed agire per lo snellimento della Camera. In quanto rappresentanti delle comunità i Sessantaquattro dovevano inoltre formare una commissione di 100 membri. Venne contemporaneamente presa in considerazione l'organizzazione di una cassa luterana.

[82] *Ibidem*, pp. 296 s.; G. KORELL, *Jürgen Wullenwever. Sein sozialpolitisches Wirken in Lübeck und der Kampf mit den erstarkenden Mächten Nordeuropas*, Weimar 1980 (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, 19), p. 46. A turno, otto di essi dovevano ricoprire mensilmente gli incarichi amministrativi.

[83] W. JANNASCH, *Reformationsgeschichte Lübecks*, cit., pp. 306 s., 310.

[84] *Ibidem*, pp. 317 ss.

[85] *Ibidem*, pp. 333-339; G. KORELL, *Jürgen Wullenwever*, cit., pp. 50 ss.

Senza dubbio l'ulteriore carriera di Wullenwever significò la paralisi della costituzione consiliare a Lubecca e nel 1534 anche la fine delle commissioni. La politica militare di Wullenwever, che divenne presto un pericolo per l'Europa nord-occidentale, condusse nel 1535 alla sua caduta e nel 1537 alla sua esecuzione [86]. La sua radicalità e la sua caduta causarono la completa restaurazione della antica costituzione consiliare; solo la Riforma non cambiò. Nelle altre città, la fine delle commissioni riformate avvenne essenzialmente per lo più nel silenzio.

III.

Con l'affermarsi della Riforma lo sviluppo della partecipazione civica – in particolare nell'ambito del fisco e delle finanze – non fu omogeneo, come lo era prima e non giunse in nessun modo a conclusione. Il suo procedere deve essere osservato a partire da tre esempi. Essi mostrano accanto ad una non-contemporaneità degna di nota anche la disomogeneità dei presupposti e degli esiti rispetto alle richieste di controllo e di partecipazione avanzate dai cittadini.

Ad Amburgo la questione del controllo delle finanze e del fisco da parte dei cittadini venne rinviata nel 1529, senza che fosse cambiato qualcosa rispetto ai problemi. Nel recesso dell'anno 1529 il Consiglio aveva solamente garantito di alzare i dazi con tanta cautela, che il bene comune non ne avrebbe avuto alcun danno [87]. I debiti crebbero ulteriormente a causa dei compiti straordinari, nella loro stessa necessità non contestabili: la costruzione di un canale di collegamento con Lubecca negli anni tra il 1526 ed il 1530 costò una volta e mezzo il reddito medio annuale [88]. Nel 1536 l'andamento del processo di restitu-

[86] Cfr. R. POSTEL, *Heinrich der Jüngere und Jürgen Wullenwever*, in *Reformation und Revolution*, hrsg. von R. POSTEL - F. KOPITZSCH, Stuttgart 1989, pp. 48-67.

[87] J.C. LÜNIG, *Des Teutschen Reichs-Archivs partis specialis 4. und letzte Continuation*, Leipzig 1714, p. 985 (art. 115).

[88] R. POSTEL, *Die Reformation in Hamburg 1517-1528*, cit., p. 235.

zione contro il Capitolo del duomo davanti al *Reichskammergericht* non solo rese necessaria la restituzione al Capitolo di tutti i beni temporali, ma l'alta ammenda (500 marchi oro) e le prevedibili spese processuali indussero inoltre gli amburghesi a cercare protezione presso la Lega di Smalcalda. La tassa di entrata, i contributi, i costi della guerra, i sussidi e la pena pecuniaria dopo la sconfitta del 1547 raggiunsero un costo totale di circa 480.000 marchi di Lubecca. Dal 1540 i debiti ammontavano a circa il quadruplo del reddito annuale della città. Per coprirli, dovettero essere contratti prestiti considerevoli presso la nobiltà dello Holstein [89], insieme all'imposizione di ripetuti dazi ed imposte straordinarie e di contribuzioni territoriali; «in causa religionis» la città protestante nel 1581 si fece persino prestare una notevole somma da alcuni monasteri dello Holstein [90].

È vero che Amburgo rifiutò in questa situazione obbligata l'imposta per finanziare la guerra contro i Turchi, decisa dalla Dieta imperiale nel 1547, facendo riferimento alla propria appartenenza alla cetualità territoriale (ciò che le costò un pluridecennale processo di fronte al *Reichskammergericht* a causa della sua cetualità imperiale [91]), ma i nuovi lavori di fortificazione dal 1546, i necessari armamenti ed un contributo strappato nel 1552 a favore della Lega dei principi fecero salire ulteriormente i debiti. Gli interessi da soli divoravano quasi un terzo delle entrate

[89] R. POSTEL, *Reformation und Gegenreformation*, p. 219; H. POTTHOFF, *Der öffentliche Haushalt Hamburgs*, cit., pp. 20 s., 60; H. REINCKE, *Die alte Hamburger Stadtschuld der Hansezeit (1300-1563)*, in *Städtewesen und Bürgertum als geschichtliche Kräfte. Gedächtnischrift für Fritz Rörig*, hrsg. von A. VON BRANDT - W. KOPPE, Lübeck 1953, pp. 489-511, qui pp. 503 s.; K. ZEIGER, *Hamburgs Finanzen von 1563-1650*, Rostock 1936 (Hamburger wirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Schriften, H. 34), pp. 10 s.

[90] K. KOPPMANN, *Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg*, cit., VI, p. 420.

[91] Cfr. H. REINCKE, *Hamburgs Aufstieg zur Reichsfreiheit*, cit., pp. 27 ss.

ordinarie e già nel 1550 essi non poterono più essere completamente pagati [92].

Nel 1548 un recesso, con il quale il Consiglio pattuiva con 40 cittadini da esso nominati il superamento delle conseguenze della guerra, non aveva potuto porre efficaciemente rimedio a questo problema. Esso conteneva tuttavia delle concessioni essenziali del Consiglio, che rinunciava per quattro anni alla sua esenzione dalle imposte, appaltava l'amministrazione di parti del territorio alla Camera della città ed accordava ai 40 cittadini il diritto di partecipazione per quanto riguardava le entrate e l'amministrazione di parecchie contribuzioni, che dovevano essere aumentate, così come la ulteriore estinzione dei debiti [93]. Fu così creata per la prima volta una cooperazione continuativa fra il Consiglio e una commissione civica – sebbene da esso stesso costituita – in materia di amministrazione fiscale.

Il fiasco di tutti gli sforzi di risanamento e l'insufficiente rispetto di questa regolamentazione da parte del Consiglio indussero nel 1557 i Quaranta a richiedere, accanto a nuovi aumenti e prestiti, il completo controllo della amministrazione finanziaria. La loro sfiducia culminò nel sospetto di corruttibilità e di arricchimento personale dei consiglieri medesimi. Infine nel 1558, a causa della crescente mancanza di denaro, il Consiglio dovette rinunciare alla propria opposizione. Dapprima esso concesse ad una commissione di dodici cittadini, per sei anni a partire dal 1536, il controllo sulla contabilità e sugli atti che la concernevano, come pure il diritto di partecipare alle discussioni sulle questioni finanziarie. Nel 1560 la cittadinanza soppresse tutte le commissioni finanziarie fino ad allora esistenti, assegnò i loro compiti ai giurati – la loro tradizionale rappresentanza di fronte al Consiglio [94] – e

[92] R. POSTEL, *Reformation und Gegenreformation*, cit., p. 219.

[93] R. POSTEL, *Reformation und bürgerliche Mitsprache in Hamburg*, cit., p. 13 s.; R. POSTEL, *Reformation und Gegenreformation*, cit., pp. 220 ss., anche per quanto segue.

[94] R. POSTEL, *Reformation in Hamburg, 1517-1528*, cit., pp. 57 ss..

propose di risanare le finanze cittadine tramite alienazioni e nuovi contributi. Infine nel 1563 il Consiglio – la cui autorità aveva sofferto anche per altri motivi – si decise a porre nelle mani dei cittadini la deficitaria Camera cittadina e con ciò l'intera amministrazione finanziaria amburghese.

L'ordinanza sulla Camera del 5 aprile 1563 [95] prescrisse che per il futuro tutte le entrate cittadine dovessero essere devolute alla Camera e tutte le uscite dovessero essere da essa pagate. La sua amministrazione spettava ora ad un organo, formato di otto cittadini (due per ogni parrocchia), in carica per un turno di sei anni. Venne contemporaneamente creata per la prima volta una cassa centrale, che doveva mirare soprattutto ad una diminuzione dei debiti, ma oltre a ciò offrire anche i primi criteri di massima per l'amministrazione delle finanze pubbliche. Dal lontano 1528, le persistenti aspirazioni di partecipazione della cittadinanza amburghese erano così giunte ad una certa conclusione; i cittadini avevano ottenuto una leva del potere all'interno della città [96], che essi cederanno tre secoli più tardi solo in un clima di mutate condizini. La Camera fu in seguito il punto di avvio della partecipazione cittadina ad un numero crescente di neofondate istituzioni amministrative. Secondo Hermann Joachim «il Medioevo..., per l'amministrazione amburghese [finì] nell'anno 1563» [97].

Ancora all'inizio del XVII secolo a Stralsund, dove il Consiglio, contro tutti i tentativi opposti del duca suo si-

[95] [KLEFEKER], *Sammlung der Hamburgischen Gesetze und Verfassungen*, t. II, Hamburg 1766, pp. 448-456; K. ZEIGER, *Hamburgs Finanzen von 1563-1650*, cit., pp. 12-20.

[96] La dipendenza del Consiglio dalla cittadinanza crebbe ancora, da quando nel 1603 vennero ad esso negate le sportule ed i compensi starordinari e gli vennero garantiti degli stipendi fissi. Cfr. K. ZEIGER, *Hamburgs Finanzen von 1563-1650*, cit., pp. 36, 73, 79.

[97] H. JOACHIM, *Deputation und Kollegium. Ein Kapitel aus der Verwaltungsgeschichte Hamburgs*, in *Historische Arbeiten aus seinem Nachlass*, Hamburg 1936 (Veröffentlichungen des Vereins für Hamburgische Geschichte, 10), pp. 134-148, qui p. 139.

gnore territoriale, amministrava i beni che un tempo formavano il possesso ecclesiatico, le richieste dei cittadini di partecipazione in materia di amministrazione fiscale e di controllo sulle finanze del Consiglio non erano cessate a causa della persistente miseria finanziaria. Anche qui nacque il sospetto che le malversazioni dei consiglieri avessero concorso a produrre l'indebitamento [98]. Cause principali della «crisi finanziaria senza via di uscita» di Stralsund furono tuttavia le pretese del duca di esigere imposte, come quelle di omaggio, di scorta, ecc. Tutto ciò mostra una diminuzione della forza economica e politica della città, che produsse un inasprimento dei contrasti al suo interno [99]. L'opposizione dei cittadini, capeggiata da un collegio di cento uomini fondato nel 1559 [100], criticò nel 1588 le numerose carenze nell'amministrazione dei beni ecclesiastici e temporali, alle quali la transazione del 1595 con il Consiglio evidentemente non rimediò. I Cento richiesero perciò tanto più energicamente all'inizio del XVII secolo che il Consiglio rendesse pubblica la sua amministrazione finanziaria, autorizzasse la istituzione di un organo di controllo e «accordasse [a loro stessi] una posizione stabile nella vita politica» [101].

Nel tentativo di usare queste necessità e questi conflitti della città a favore di una limitazione della sua autonomia, il duca pomerano cercò di giocare la carta dell'opposizione dei cittadini contro il Consiglio. Egli fece proprie le lamentele e le richieste dell'opposizione, rimproverando pubblicamente al Consiglio nel 1612 il fatto che l'amministrazione dei beni ecclesiastici sarebbe servita all'arricchimento privato di alcuni membri del Consiglio e non al sostentamento dei poveri e del clero. Il Consiglio doveva

[98] H. LANGER, *Stralsund 1600-1630. Eine Hansestadt in der Krise und im europäischen Konflikt*, Weimar 1970 (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, 9), pp. 170-173.

[99] *Ibidem*, pp. 174-178 (citazione a p. 178).

[100] *Ibidem*, p. 171.

[101] *Ibidem*, pp. 178 s. (citazione a p. 179).

esibire pubblicamente il rendiconto dell'intera amministrazione temporale. I cittadini dovevano potersi appellare contro i giudizi del Consiglio, a Lubecca o presso il duca, e rifiutare le imposte, perché i debiti della città erano originati dallo sperpero e dalle malversazioni, ed il Consiglio solo ne era responsabile. Ai cittadini non sfuggì tuttavia che il duca mirava prima di tutto all'indebolimento del Consiglio, per perseguire i propri interessi, e che egli stesso era causa di lamentele essenziali. Essi continuarono a fare pressione per una visita alle chiese, per la pubblicità della amministrazione patrimoniale cittadina e per una riforma delle imposte a loro favorevole, mostrando tuttavia chiare riserve di fronte alla non gradita familiarità del duca [102].

L'intransigenza del Consiglio acutizzò i contrasti, fino a che alcuni dei suoi membri non si trovarono pronti a cedere. La pressione dei cittadini e del duca (che temeva che lo sviluppo potesse sfuggirgli di mano) riuscì a ottenere alla fine del 1612 una visita delle chiese, degli ospedali e dei beni ecclesiastici. E, con una solenne dichiarazione, il 12 gennaio 1613 il Consiglio presentò il rendiconto e cedette alla cittadinanza l'amministrazione dei beni e delle finanze cittadini, conservando per sé solo la supervisione. Cessò così un monopolio secolare anche se non si arrivò mai ad un rendiconto completo [103]. I conflitti tra il Consiglio ed i cittadini non furono con ciò ricomposti; l'aspirazione civica alla partecipazione non venne appagata [104]. L'accordo del 1613 mostrò tuttavia che, di fronte alle invadenze del duca, la capacità di costruire un consenso interno alla città non era andata del tutto perduta.

A Lubecca dopo il disastro di Wullenwever il Consiglio mantenne l'amministrazione esclusiva del fisco fino alla metà del XVII secolo. Anche qui le casse vuote provoca-

[102] *Ibidem*, pp. 180-184.

[103] *Ibidem*, pp. 187, 192-196.

[104] *Ibidem*, pp. 199 s., 208-211.

rono malcontento. Una commissione civica, che si era costituita nel 1599 a causa delle crescenti difficoltà di Lubecca verso l'esterno, divenne la portavoce della critica dei cittadini al Consiglio [105]. In riferimento al sistema finanziario in rovina, essa dichiarò nel 1601: «Dio potrebbe assegnarlo a chi l'ha amministrato finora» [106]. Le necessità di nuove imposte – in particolare per i lavori di fortificazione e per la guerra contro i Turchi – vennero soddisfatte a condizione di trasferire alla commissione il controllo del gettito delle imposte. Il Consiglio cedette controvoglia, per assicurare i pagamenti, tuttavia proprio l'imposta per la guerra contro i Turchi, in quanto testatico, contribuì all'inasprimento delle tensioni sociali [107]. Dove, al contrario, le nuove contribuzioni servivano visibilmente agli interessi della città, come nel 1608-09 la maggiorazione del «supplemento» per il controllo della navigabilità del Trave, esse trovarono una minore resistenza; a questo anche perché nella commissione istituita a quello scopo, che controllava la navigabilità del Trave ed i proventi che ne derivavano, collaborarono fin dall'inizio dei cittadini [108].

La guerra dei Trent'anni e gli ulteriori conflitti nel bacino del Mar Baltico significarono inoltre per Lubecca crescenti debiti [109]. Quando a questo proposito il Consiglio richiese nel 1661 nuove contribuzioni da parte della cittadinanza incontrò prima di tutto il netto rifiuto dei mercanti, dei bottegai e dei sarti, a causa dei tempi grami («nahrlos»). Essi proposero piuttosto la costituzione di una cas-

[105] J. ASCH, *Rat und Bürgerschaft in Lübeck 1598-1669. Die verfassungsrechtlichen Auseinandersetzungen im 17. Jahrhundert und ihre sozialen Hintergründe*, Lübeck 1961 (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, 17), pp. 61-64.

[106] *Ibidem*, p. 70.

[107] *Ibidem*, pp. 70 ss.

[108] *Ibidem*, pp. 94 s. L'ufficio chiamato *Bretlingsoffizium* secondo la corrispondente zona fluviale fu esteso nel 1623 al «supplemento» (*Zulage*).

[109] *Ibidem*, p. 98.

sa generale per tutte le entrate e le uscite della città ed il trasferimento della sua amministrazione ai cittadini. Questo avrebbe sgravato il Consiglio, e aveva già condotto ad Amburgo ed a Stralsund [110] alla riduzione dei debiti ed a un nuovo incremento delle finanze cittadine [111]. Il desiderio dei cittadini di Lubecca di controllare la situazione finanziaria della città, dimostrava la loro sfiducia nei confronti del Consiglio che, con l'occultamento del reale stato debitorio, aveva in realtà contribuito per la sua parte a ciò e favorito le dicerie.

L'intransigenza di entrambe le parti portò in particolare il Consiglio a crescenti angustie, dal momento che le sue finanze peggiorarono ulteriormente. Quando nel 1664, in questa situazione senza via di scampo, esso cercò aiuto presso l'imperatore, i collegi cittadini – ovvero le corporazioni cetuali e cetualprofessionali della cittadinanza – si accordarono per tenere una posizione comune di fronte al Consiglio. L'ordine imperiale di obbedienza inviato ai cittadini non dispensò il Consiglio dalla necessità di accordarsi finalmente con loro [112].

Il *Kassarezess* [113], pattuito il 26 luglio 1665, istituì una cassa cittadina unitaria da amministrare in comune dal Consiglio e dalla cittadinanza – due membri del Consiglio e 24 cittadini, due per ognuno dei dodici collegi –, nella quale dovevano confluire tutte le entrate della città (escluse le ammende giudiziarie e di polizia). Il Consiglio venne obbligato alla presentazione del rendiconto annuale. Il recesso disciplinò la tassazione regolare relativa ai patrimoni e prescrisse il previo accordo tra Consiglio e cittadini per

[110] Come modelli vennero in seguito citati Brunswick e Danzica; *ibidem* p. 119.

[111] *Ibidem*, pp. 99 s. Simili richieste erano già state avanzate inutilmente a Lubecca nel 1642; *ibidem*, p. 97.

[112] *Ibidem*, pp. 100-116.

[113] *Ibidem*, pp. 117-122; testo in J.R. BECKER, *Urkundliche Geschichte der Kaiserlichen und des Heiligen Römischen Reichs freyen Stadt Lübeck*, 3 voll., Lübeck 1805, doc. 1, p. 16.

prestiti e contributi supplementari. Anche nelle questioni di politica estera (alleanze, legazioni) vennero qui fissati per la prima volta i tradizionali diritti di partecipazione della cittadinanza. Il recesso rafforzò dunque la continuità della costituzione di cui era portatore e della posizione autoritaria del Consiglio, ma esso significò ugualmente una profonda trasformazione del sistema finanziario di Lubecca ed una considerevole espansione e garanzia della partecipazione civica. Oltre a ciò esso additò fondamentalmente la possibilità della sua ulteriore espansione, tanto più che esso non ristabilì la pace a Lubecca; continuarono infatti le lamentele sul diritto, l'amministrazione ed il nepotismo del Consiglio, nel quale crebbe l'inclinazione verso un'esclusività patrizia. I contrasti si acuirono nuovamente, comportando il pericolo di complicazioni nella politica estera [114], fino a che, infine, il 9 gennaio 1669, venne attuata una regolamentazione complessiva grazie alla mediazione dell'inviato imperiale [115].

Il *Bürgerrezess* del 1669 [116] confermò il *Kassarezess* ed allargò nuovamente, in modo considerevole, i diritti di partecipazione dei cittadini. Gli eletti nel Consiglio dovevano venire completati in futuro dai collegi cittadini, secondo una proporzione numerica prescritta, e questi dovevano prendere parte all'attività legislativa, alle questioni relative al commercio, alle finanze ed alle imposte, come pure ad un crescente numero di uffici amministrativi. A partire dall'amministrazione fiscale i diritti di partecipazione dei cittadini furono così chiaramente allargati e vennero definitivamente fissati sulla carta. Il *Bürgerrezess* rimase il fondamento della costituzione di Lubecca fino alla riforma dell'anno 1848.

Nelle città prese in considerazione i presupposti ed il per-

[114] J. ASCH, *Rat und Bürgerschaft in Lübeck*, cit., pp. 123-138.

[115] *Ibidem*, pp. 161-169.

[116] *Ibidem*, pp. 170-173; G. KRABBENHÖFT, *Verfassungsgeschichte der Hansestadt Lübeck 1969*, pp. 18-22; testo in J.R. BECKER, *Urkundliche Geschichte*, cit., doc. 1.

corso delle richieste di partecipazione dei cittadini furono ineguali, come il momento e la portata del loro successo. Fu comune invece il fatto che questo problema giocò un ruolo chiave nelle aspirazioni comunali, che si legarono al movimento riformatore degli anni Venti e Trenta del '500. L'amministrazione del fisco cittadino si trovò, proprio nelle città nelle quali i mercanti formavano lo strato sociale dirigente, nel punto centrale dell'attenzione, ed eventualmente della critica e della protesta. L'assunzione di competenze fiscali, come ad Amburgo nel 1563, divenne inoltre motivo per futuri contrasti di politica interna. L'importanza delle città quali mercati di merci e di denaro ed il loro essere minacciate da parte dei bramosi principi territoriali, diedero ai problemi del fisco cittadino un peso aggiuntivo. Gli ordinamenti a cui si giunse a questo scopo in questi luoghi, nel periodo qui considerato, ebbero parziale stabilità, fino a quando, nel XIX secolo, si trasformarono del tutto le condizioni di esistenza delle città repubblicane.

# Le finanze statali in Danimarca e in Svezia nel XVI secolo. Un confronto strutturale

di *Kersten Krüger*

Quando, durante la guerra dei Trent'anni [1], i regni scandinavi di Danimarca (unitamente alla Norvegia, allo Schleswig e allo Holstein) e di Svezia (unitamente alla Finlandia) cercarono di assumere sul *Theatrum Europaeum* il ruolo di grandi potenze, non era possibile fare previsioni sul loro insuccesso o successo. Il re Cristiano IV di Danimarca perse la partita e, con la pace di Lubecca del 1629, si ritirò, mentre il re Gustavo II di Svezia conseguì la vittoria. La pace di Westfalia sancì il nuovo ruolo di grande potenza ottenuto dalla Svezia. Certo non è al caso, ai mutevoli capricci di Marte e Fortuna, che bisogna solamente ricondurre questo risultato. Piuttosto, quando i due paesi cominciarono a prendere parte alla contesa europea, recavano con sé premesse diverse.

Guardato dall'Europa centrale, il Nord poteva apparire sotto un profilo unitario: qualcosa di remoto e climaticamente svantaggiato, selvaggio ed economicamente sottosviluppato, in definitiva una parte poco attraente della periferia del continente. Ma già il numero degli abitanti non era eguale: secondo stime moderne, nel XVI secolo vivevano in Danimarca – senza la Norvegia e i ducati – circa 650.000 abitanti, mentre in Svezia – senza la Finlandia –

*Traduzione di Mario Piccinini.*

[1] Si veda ora al riguardo *Krieg und Politik 1618-1648. Europäische Studien und Perspektiven*, hrsg. von K. Repgen, München 1987.

un milione scarso [2]. Anche nella struttura economica si erano sviluppate a partire dal medioevo differenze significative, che è possibile leggere nella composizione delle entrate nette all'inizio del XVII secolo.

TABELLA 1. *Entrate nette in talleri imperiali del 1630* [3]
Danimarca

| | Importi | % |
|---|---|---|
| demanî | 231.184 | 36,9 |
| imposte cittadine | 2.318 | 0,3 |
| dazi | 78.592 | 12,5 |
| imposte speciali | 131.953 | 21,1 |
| dazio sullo stretto | 183.119 | 29,9 |
| totale | 626.986 | 100,0 |

TABELLA 2. *Entrate nette in talleri imperiali del 1623* [4]
Svezia

| | Importi | % |
|---|---|---|
| demanî | 566.412 | 44,8 |
| imposte cittadine | 20.854 | 1,7 |
| dazi | 84.874 | 6,7 |
| imposte speciali | 187.770 | 14,9 |
| vendita dei beni della Corona | 69.425 | 5,5 |
| proventi del rame | 291.245 | 23,1 |
| province baltiche | 41.958 | 3,3 |
| totale | 1.262,538 | 100,0 |

[2] E.L. PETERSEN, *Fra standssamfund til rangssamfund 1500-1700*, in *Dansk social historie*, III, Kopenhagen 1981², pp. 41-46 e J. ROSÉN, *Svensk historia*, I: *Tiden Stockholm 1962*, pp. 358-364.

[3] Complessivamente si rimanda a L. JESPERSEN, *1600 – tallets danske magtstat*, in *Magstaten i Norden 1600 – tallet og dens sociale konsekvenser* (Odense University Studies in History and Social Sciences, 85), Odense 1984, pp. 9-40; K. KRÜGER, *Die Einnahmen und Ausgaben der dänischen Rentmeister 1588-1628. Ein Beitrag zur frühneuzitlichen Finanzgeschichte*, Marburg 1970, pp. 319 ss.; E.L. PETERSEN, *Christian IV's pengeudlån til danske adelige. Kongelig foretagervirksomhed og adelig gaeldsstiftelse 1596-1625*, Kopenhagen 1974, p. 17.

[4] Complessivamente il riferimento è a E. BRÄNNMAN, *Frälseköpen under Gustav II Adolf regering*, Lund 1950, pp. 422 e ss. Cambio: 1,625 Daler Öresmynt = 1 tallero imperiale.

Le somme indicano il quadro, considerato in termini monetari, delle entrate nette annue, in gran parte consistenti di prodotti in natura. Il loro diverso ammontare indica che la Svezia era finanziariamente forte il doppio, con più di un milione e duecentomila talleri imperiali, della Danimarca, con più di seicentomila talleri imperiali. Questo non è da spiegarsi con il più elevato livello di popolazione, piuttosto indica il carattere più intensivo della mobilitazione delle risorse fiscali in Svezia. Ciò era il prodotto delle riforme amministrative ed economiche, che vennero condotte, dopo la Riforma e nel quadro della costruzione dello Stato finanziario [5], in entrambi i paesi con l'obiettivo del risanamento della finanza pubblica statale. La Svezia tuttavia ottenne con tutta evidenza in questo ambito risultati di maggiore portata della Danimarca, sebbene entrambi i paesi avessero un comune punto di partenza nella lotta contro il Regno unionista di Cristiano II. Gustavo Vasa fondò negli anni tra il 1521 ed il 1523 la monarchia indipendente svedese; Cristiano III ottenne per sé la successione al regno danese nella faida dei conti (1533-1536). I carichi finanziari dei conflitti militari richiesero un nuovo ordinamento della finanza pubblica.

Come mostrano le tabelle 1 e 2, la Danimarca aveva aperto cinque fonti di entrate, mentre la Svezia ne aveva aperte sette. I demani, le imposte cittadine ed i dazi formavano in entrambi i paesi il nucleo centrale, e quindi le entrate ordinarie; la loro quota in Danimarca raggiungeva quasi la metà, in Svezia la superava. Di ciò i demani, i beni della Corona in senso ampio, fruttavano l'importo di gran lunga più alto – in Svezia in realtà ancor più, in termini assoluti e relativi, che in Danimarca. Le imposte speciali, in quanto entrate straordinarie, avevano già raggiunto in Danimarca una quota di più del venti per cento, in Svezia – con il loro maggior importo assoluto – appena

[5] K. KRÜGER, *Gerhard Oestreich und der Finanzstaat. Entstehung und Deutung eines Epochenbegriffs der frühneuzeitlichen Verfassungs- und Sozialgeschichte*, in «Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte», 33, 1983, pp. 333-346.

del quindici per cento circa. La via verso lo Stato fiscale era imboccata. Il re danese riceveva altre entrate dal dazio sullo stretto: quasi il trenta per cento delle entrate statali. Questo veniva pagato dalla navigazione mercantile internazionale e non gravava sui sudditi danesi. La Svezia non disponeva di una altrettanto comoda fonte di entrata. Le vendite di beni della Corona indicano difficoltà finanziarie, anche se la loro quota non superava il cinque per cento. Per contro, i proventi della produzione e dello smercio del rame ebbero, con il loro più del ventitre per cento, una grande rilevanza per le finanze svedesi. Lo Stato partecipava fruttuosamente ad attività industriali in ambito minerario, cosa che in Danimarca era impossibile per mancanza di ricchezze del sottosuolo. La Svezia si giovava, come fonte aggiuntiva di entrata, delle province baltiche, acquisite con l'espansione militare, soprattutto attraverso la riscossione di contributi militari; tuttavia la loro quota sull'insieme delle entrate, con il tre per cento abbondante, era ancora molto piccola. Le differenze – sia di quantità che di struttura – tra Danimarca e Svezia, evidenziatesi confrontando le entrate statali dei primi anni del XVII secolo, trovavano la loro radice nel XVI secolo.

*Danimarca*

Dopo la vittoria nella faida dei conti, Cristiano III convocò nel 1536 a Copenaghen la dieta del regno per porre il proprio dominio su basi sicure e diffondere la Riforma [6]. Questo venne interpretato come un atto d'accusa generalizzato contro i vescovi, culminante con la rivendicazione della confisca dei loro beni:

«Da rief das Volk, der eine mit der Stimme des anderen, dab sie beim Heiligen Evangelium bleiben und daß sie solche Bischöfe nicht mehr haben wollten; daß die Güter der Bistümer der Krone zu unterstellen seien – der Krone zur Stärkung und

[6] S.C. Bech, *Reformation of Renaessance, Danmarks Historie*, VI, Kopenhagen 1971, pp. 123-139.

ihnen selbst zur Entlastung, damit man das arme Volk nicht so oft besteuern müsse.» (Allora il popolo gridò ad una sola voce che essi non volevano allontanarsi dal Santo Vangelo ed avere più tali vescovi; che i beni degli episcopati venissero sottoposti alla Corona ed a protezione di loro stessi, di modo che non si dovesse tassare così spesso il povero popolo) [7].

La prospettiva di uno sgravio finanziario rispetto agli alti debiti dello Stato dovuti alle spese di guerra rese popolare la rivendicazione della statalizzazione dei beni ecclesiastici; la dieta fu d'accordo. Cristiano III tradusse energicamente in atto la risoluzione e fece nel contempo approvare un'ampia riforma dell'amministrazione dei beni demaniali. L'indilazionabile risanamento delle finanze statali riuscì ancora una volta sulla base dell'economia demaniale, evitando un inasprimento ulteriore della sgradita tassazione.

I beni dei vescovi, come la quota vescovile sulle decime – un terzo –, vennero immediatamente nel 1536 confiscati e posti sotto la sorveglianza di reggenti e feudatari nominati dal re; questi erano di frequente i vassalli di condizione nobile confinanti che erano alla guida dei distretti inferiori dell'amministrazione statale [8]. I monasteri a poco a poco cominciarono a passare nel corso del XVI secolo alla Corona – con poche eccezioni, come Maribo per le ragazze nobili, Sorö per l'accademia cavalleresca e Knardrup per l'università di Copenaghen. Per contro, i beni del capitolo e delle singole chiese non furono manomessi e dovettero servire a scopi ecclesiali ed umanitari. Non si è potuto accertare con esattezza il valore dei beni ecclesiastici che furono secolarizzati, tuttavia i beni ecclesiastici ebbero certamente una parte essenziale, se – secondo i calcoli di Kristian Erslev – le entrate demaniali risultarono nel XVI secolo triplicate.

[7] THORKELIN, *Fragment af den Bog, som Kong Christian III lod oplæse imod Bisperne paa Herredagen i København, den 30. October 1536*, in «Nye Danske Magazin», 3, 1810, pp. 1-30.

[8] K. ERSLEV, *Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede. Studier over Statsomvæltnigen i 1536 og dens Følger for Kongemat og Adelsvælde*, Kopenhagen 1879, pp. 99-110.

Va ricordata come seconda causa dell'aumento delle entrate la fondamentale riforma dell'amministrazione locale, che ebbe inizio circa nel 1545 [9]. Fino ad allora esistevano, con l'eccezione dei pochi beni della mensa regia (*fadeburslen*), i distretti amministrativi locali, i feudi (*len*) dati in concessione ai nobili, che potevano sfruttarli come feudi di servizio (*tjenestelen*), senza fornire per questo contributi al re. Essi dovevano solamente prestare, sul piano militare, il servizio di cavalierato (*rostjeneste*) in caso di guerra. La riforma amministrativa introdusse nel 1545 l'ordine per i vassalli di andare a Copenaghen con i loro documenti di conferimento e con tutta la documentazione relativa al loro feudo. Qui il segretario del re Anders Munk provvide ad un libro complessivo dei feudi (*lensbog*), un inventario regio di tutti i feudi, loro territori, titolari e condizioni di concessione. Esso formò la base per il progressivo conseguimento dei seguenti obiettivi: 1) riduzione dei tempi di concessione, 2) messa da parte dei servizi feudali e introduzione di un obbligo regolare di rendiconto, 3) innalzamento del provento fiscale attraverso la fissazione e la massima riduzione possibile delle entrate dei feudatari, 4) aggregazione dei piccoli feudi ai grandi.

Per il primo obiettivo vi furono rapidamente dei successi. Mentre nel 1533 di 66 feudi 53 erano conferiti stabilmente – di norma per tutta la vita – e solamente 13 per un periodo breve, già nel 1545 il re aveva deliberato che di 56 feudi solamente 26 venissero concessi in modo stabile, mentre circa 30 fossero revocabili – *ad gratiam*. La maggior parte dei feudatari era così destituibile in qualsiasi momento, per cui il re guadagnò in libertà d'azione. In questo modo si consolidò la richiesta dell'obbligo per i feudatari di un regolare rendiconto annuale – che era il secondo obiettivo. Talvolta veniva stabilito un contributo annuo di un feudo, senza che fosse necessario fare i conti su tutte le entrate e le uscite. Per sbrigare a livello centrale le necessità amministrative aumentate in connessione alla riforma, vennero inoltre insediati un tesoriere (*Rent-*

[9] *Ibidem*, pp. 127-198.

*meister*) per lo Jutland – con sede a Koding – ed uno per la Danimarca orientale – con sede a Copenaghen. Il rendiconto annuo, come la consegna delle eccedenze monetarie o la somma annua di contribuzione, dovevano aver luogo da parte dei feudatari il più possibile alla presenza del re. Dato che egli per lo più soggiornava nella capitale, il tesoriere di Copenaghen ottenne un ruolo di preminenza e col suo personale formò una tesoreria (*Rentkammer*) col compito di autorità amministrativa centrale per le finanze [10].

Il re ebbe successo con l'introduzione dell'obbligo di rendiconto. Secondo i calcoli di Erslev [11], che assunse tre anni come punti di riferimento, le *Harden* (centene), unità inferiori di giustizia ed autogoverno, si ripartivano in feudi con le seguenti condizioni di concessione.

TABELLA 3. *Numero delle 'Harden' in feudo*

| anno | 1533 | % | 1559 | % | 1588 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feudi di servizio | 66 | 43 | 20 | 12 | 30 | 18 |
| feudi soggetti a contribuzioni | 45 | 29 | 18 | 11 | 54 | 33 |
| feudi soggetti a rendiconto | 43 | 28 | 124 | 77 | 82 | 49 |
| totale | 154 | 100 | 162 | 100 | 166 | 100 |

Di notevole significato appare la riduzione dei feudi di servizio da quasi la metà nel 1533 a circa un decimo nel 1559, mentre al 1588 si ebbe una crescita a un quarto circa. Anche le *Harden* in feudo soggetto a contribuzione scesero, da quasi un terzo nel 1533 a poco più di un decimo nel 1559. Il loro risalire ad un terzo nel 1588 non ebbe il significato di un indebolimento finanziario della Corona; indica invece una semplificazione dell'ammini-

[10] A. FRIIS, *Rigsraadet og Statsfinanserne i Christian III.s Regeringstid*, in «Historik Tidsskrift», 10 R. VI, 1942-44, pp. 1-140, a questo riguardo pp. 28-34.

[11] K. ERSLEV, *Konge og Lensmand*, cit., pp. 138 e 167.

strazione: per ciascun anno di rendiconto l'importo ottenibile veniva notificato per approssimazione, di modo che si potesse fissare globalmente la contribuzione annua. La riforma amministrativa risalta con chiarezza nei feudi soggetti a rendiconto: la loro quota salì da meno di un terzo nel 1553 a più di tre quarti nel 1559 di tutte le *Harden* e, anche se al 1588 diminuì a poco più della metà, essi raggiungevano assieme ai feudi soggetti a contribuzione più dei quattro quinti delle *Harden*. Senza dubbio queste cifre documentano il cambiamento dei feudatari da signori illimitati dell'amministrazione locale a funzionari sotto il continuo controllo dell'amministrazione centrale. Una nuova ordinanza amministrativa dei feudi ratificò nel 1557 questi rapporti [12].

Anche se la riforma dei feudi prometteva più alte eccedenze a favore della Corona, non di meno la loro crescita doveva passare per la fissazione e per la quanto più possibile forte diminuzione delle entrate dei feudatari. Per conseguire questo terzo obiettivo, la tesoreria centrale tentò di sottoporre i feudi soggetti a rendiconto a condizioni ancora più rigide, come feudi a stipendio (*genantlen*). L'atto di conferimento non solo fissava rigorosamente lo stipendio del feudatario – il più basso possibile – e riduceva la sua quota nelle entrate incerte – principalmente le ammende –, ma prescriveva anche le spese annue ammissibili. Gli introiti e lo spazio d'azione amministrativo dei feudatari risultava così ancora maggiormente limitato, mentre invece se ne avvantaggiava sia finanziariamente che politicamente la Corona.

Egualmente un incremento dei proventi fu portato dal raggiungimento del quarto obiettivo, cioè l'obiettivo della concentrazione dei beni della Corona. All'inizio del suo regno, Cristiano III disponeva di 215 piccoli feudi con amministrazione autonoma, di cui 73 erano vecchi beni della Corona, 115 erano stati confiscati ai vescovi e 27

[12] A. FRIIS, *Rigsraadet*, cit., p. 99; per il testo vedi *Kancelliets Brevbøger vedr. Danmarks indre Forhold*, hrsg. von C.F. BRICKA, II: *1556-1560*, Kopenhagen 1885, p. 107.

erano di nuova e diversa acquisizione. Di questi ne scomparvero entro il 1559 non meno di 62, meno di un terzo: 3 vennero regalati, 5 scambiati con altri beni, 19 venduti ad un alto prezzo e 35 – la maggior parte – annessi a grandi feudi con la perdita dell'amministrazione autonoma. Continuarono a sussistere 153 piccoli feudi.

In modo simile si comportò il re con i beni dei conventi. Dei 54 monasteri confiscati nel 1536, 10 restarono ecclesiastici e diventarono patrimonio della Corona già nel corso del XVI secolo dopo l'estinzione degli ospiti. Dei 44 quindi disponibili, uno venne regalato all'Università di Copenaghen, 4 furono venduti, 5 dati in conto di un contributo annuale, 11 annessi a grandi feudi e non meno di 23 vennero concessi a nobili, a titolo gratuito o contro una somma pignoratizia [13]. Sembra che il re abbia regolato gli impegni urgenti cedendo più volentieri i beni dei monasteri che quelli della Corona. Ostacolarono particolarmente la esecuzione della riforma dei feudi le ipoteche, dato che i beni sotto ipoteca venivano sottratti all'intervento dell'amministrazione centrale. Le somme ipotecarie ammontavano nel 1533 almeno a 49.000 talleri imperiali; esse si ridussero attraverso l'ammortamento dei debiti a 29.000 talleri entro il 1559, migliorando quindi la possibilità di portare a termine la riforma [14].

Indubbiamente la confisca dei beni ecclesiastici e la riforma dell'amministrazione locale determinarono un forte accrescimento delle entrate della Corona. Ciò rese a sua volta possibile il risanamento delle finanze statali sulla base dei demani, senza tener conto di altre entrate. Addurre cifre adeguate non è possibile, tuttavia, secondo i calcoli e le stime di Erslev, le entrate demaniali crebbero dal 1533 al 1574 di circa il triplo, partendo a questo riguardo dalla considerazione di prezzi costanti dei prodotti in natura [15].

[13] K. ERSLEV, *Konge og Lensmand*, cit., pp. 142-145.

[14] *Ibidem*, p. 139.

[15] Secondo Erslev, *ibidem*, pp. XX-XXII; Cambio: 1 tallero imperiale = 3 marchi; 1 marco = 16 scellini; 1 botte di cereali = 12 scellini; 1

TABELLA 4. *Entrate demaniali nel 1533*

| | grandi feudi | piccoli feudi | totale |
|---|---|---|---|
| denaro (talleri imp.) | 3.754 | 416 | 4.170 |
| cereali (valore) | 8.202 | 970 | 9.172 |
| burro (valore) | 5.060 | 586 | 5.646 |
| *Harden* mancanti | 2.990 | 2.900 | 5.890 |
| totale (talleri imp.) | 20.006 | 4.872 | 24.878 |

TABELLA 5. *Entrate demaniali nel 1574*

| | grandi feudi | piccoli feudi | monasteri | totale |
|---|---|---|---|---|
| denaro (talleri imp.) | 15.967 | 2.933 | 2.767 | 21.667 |
| cereali (valore) | 23.511 | 3.526 | 8.026 | 35.063 |
| burro (valore) | 8.750 | 1.183 | 1.900 | 11.833 |
| totale (talleri imp.) | 48.228 | 7.642 | 12.693 | 68.563 |

Dato che questi invece crebbero nel XVI secolo, gli importi del 1574 furono ancora più elevati.

Dalle tabelle 4 e 5 l'incremento delle entrate annue risulta chiaramente: da quasi 25.000 talleri imperiali a poco meno di 70.000. D'altra parte queste somme non pervenivano solo in denaro, ma in gran parte in prodotti in natura, soprattutto cereali. Le entrate in contanti raggiunsero nel 1533 – senza riferimento alle *Harden* – solo un quinto abbondante, contro il terzo scarso del 1574. Ciò va inteso come un lento ampliamento dell'economia monetaria. Il significato dei prodotti in natura resta tuttavia preponderante. È chiaro che la loro riscossione, il loro immagazzinamento ed il loro utilizzo determinava maggiori necessità amministrative sia sul piano locale che su quello centrale; così tuttavia veniva garantito ampiamente l'approvvigionamento della corte e dell'amministrazione in funzione anticrisi, indipendentemente dalla fluttuazione dei prezzi. Le

botte di burro = 10 marchi. Per il 1533 Erslev ha calcolato in mancanza di dati per 23 *Harden* dei grandi feudi un importo medio di 520 talleri imperiali, e in corrispondenza 232 talleri imperiali per le 50 *Harden* dei piccoli feudi.

cifre mostrano inoltre lo scemare del peso dei piccoli feudi. Se questi nel 1533 costituivano un quinto delle entrate demaniali, nel 1574 ne rappresentavano appena un settimo circa. Quale peso avessero i beni dei conventi da soli, le cifre del 1574 lo documentano chiaramente: con quasi tredicimila talleri imperiali essi raggiungevano quasi un quinto di tutte le entrate demaniali. A questo proposito, è da considerare che i beni episcopali non furono più registrati separatamente, poiché erano già stati integrati nei grandi e nei piccoli feudi.

Confisca dei beni ecclesiastici e riforma dell'amministrazione locale portarono tanto ad una crescita delle entrate statali, quanto alla trasformazione della nobiltà in funzionariato sotto il controllo regolare del governo centrale. Con la concentrazione dei beni della Corona, inoltre, diminuì il numero dei posti, per il passato assai remunerativi, nell'amministrazione dei feudi. Per questo la nobiltà presentò, alla morte di re Federico II nel 1588, un'aspra protesta al Consiglio del re, anche se inutilmente. La razionalizzazione dell'amministrazione locale continuò fino al XVII secolo: molti posti di feudatario furono aboliti. Secondo le stime di Erling Ladewig Petersen ancora il 10,2 per cento dei nobili poteva aspirare nel 1560 ad una tale posizione, mentre nel 1639 solo il 6,3 per cento [16]. Così anche la nobiltà sopportò parte del peso del risanamento della finanza statale danese nel XVI secolo.

La Danimarca era un paese agricolo. Le attività economiche, industriali e commerciali si concentravano nella capitale Copenaghen, mentre le restanti città – per lo più piccole – non andavano oltre una rilevanza locale o regionale. La loro capacità contributiva non era quindi grande ed al re fornivano solamente entrate regolari di scarso peso. A questo riguardo, nulla mutò nel corso del XVI secolo, come risulta dalla tabella 1 per il 1630. L'incremento economico in senso mercantilistico, iniziato sotto Cristiano

[16] E.L. PETERSEN, *Rigsråd of adelsopposition 1588: En socialhistorik studie*, in *Rigsråd adel og administration 1570-1648*, hrsg. von K.J.V. JESPERSEN, Odense 1980, pp. 128-168.

IV, privilegiò la capitale e venne interrotto dalle guerre del 1611-1613 e del 1625-1629. I successori restarono scarsi. Anche i seri tentativi di dare vita ad opere minerarie ed a imprese per la lavorazione dei metalli non andarono molto avanti, visto che in Danimarca non erano reperibili ricchezze del sottosuolo. In Norvegia le cose andarono meglio; qui nel 1624 si scoprirono giacimenti minerari di ferro e di argento. Cristiano IV fece costruire la città mineraria di Kongsberg, gettando così le basi dell'industria mineraria norvegese [17]. Ciò tuttavia non determinò conseguenze di rilievo per le entrate statali.

In quanto paese agricolo, la Danimarca esportava soprattutto cereali, bovini e cavalli. La Norvegia non aveva altra possibilità che quella di importare cereali ed in cambio offrire pesce e legname. Dazi gravavano in misura sostanziale le esportazioni. In Danimarca era l'esportazione di bovini che procurava le più alte entrate doganali: all'inizio del XVI secolo furono esportati circa 20.000 capi, alla fine 40-50.000 per ciascuno dei quali bisognava pagare un tallero imperiale di dazio. Nei principali centri di esportazione – nell'ordine di importanza: Kolding, Ripen, Assens, Middelfart e Vordingborg – speciali dazi sui bovini alzarono le contribuzioni [18]. Le entrate doganali riportate alla tabella 1 derivano in massima parte dalle esportazioni dei bovini. In Norvegia, di norma, l'incremento dei dazi spettò ai feudatari.

Anche se demanî, imposte cittadine e dazi formavano il cuore delle entrate statali danesi, non di meno nel 1630 ammontavano a circa la metà di queste. Con tali entrate

[17] A.E. Christensen, *Tiden indtil c. 173*, in *Industriens Historie i Danmark*, hrsg. von A. Nielsen, I, Kopenhagen 1943, 1975², pp. 38 e 49 e K. Krüger, *Rentmeister*, cit., pp. 26 ss.

[18] E.L. Petersen, *Standssamfund*, cit., pp. 187-190; K. Krüger, *Rentmeister*, cit., pp. 162 ss.; E. Westermann, *Zur Erforschung des nordmitteleuropäischen Ochsenhandels der frühen Neuzeit (1480-1620) aus hessischer Sicht*, in «Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie», 23, 1975, pp. 1-31; R. Willerslev, *Dansk studenhandel fra 1560 til 1660*, in «Jyske Sammlinger, Ny Raekke», II, 1952-54, pp. 153-181.

ordinarie lo Stato – la corte, l'amministrazione, la flotta e l'esercito – poteva finanziarsi, se evitava una politica estera espansionistica e i conflitti militari. Cristiano III si attenne a ciò ed ebbe successo, dopo la faida dei conti, nel risanamento della finanza statale. Al contrario, suo figlio Federico II si lasciò coinvolgere nella guerra nordica dei Sette anni (1563-1570), nel corso della quale la situazione finanziaria peggiorò drammaticamente. Il pareggiamento venne dopo la guerra, tramite la riforma dei feudi, la imposizione di imposte speciali e lo sfruttamento dell'opportunità di finanziamento datasi con il dazio sullo stretto del Mare del Nord.

Il dominio sullo stretto di Öre permise ai re danesi non solo di controllare, fin dal medioevo, la navigazione tra mar Baltico e Mare del Nord, ma di percepire anche un dazio di transito. Questo dazio sullo stretto acquistò grande peso con l'aumento del traffico a partire dal XV secolo. Il re infatti riscosse crescenti entrate in denaro, che gravavano, invece che sui suoi sudditi, sul commercio internazionale. Fino al XVIII secolo il dazio sullo stretto valeva come entrata del re e non come entrata statale, ed affluiva quindi non alla tesoreria centrale, ma ad una camera particolare del re. Anche se di certo con il dazio sullo stretto non furono finanziate le spese private della dinastia, ma in prevalenza necessità statali, non di meno è indubbio che fosse il re a disporre personalmente di questi mezzi, senza essere legato al consenso del Consiglio del re e dei funzionari dirigenti dell'amministrazione. In questa maniera egli ottenne una considerevole libertà di azione sulle decisioni finanziarie e politiche. Parimenti il dazio sullo stretto sgravò – almeno indirettamente – le finanze statali e contribuì a migliorare le scarse risorse dell'agricola Danimarca.

In origine ogni nave doveva pagare, come dazio sullo stretto [19], da uno a tre *Rosenobel*, una moneta d'oro del

[19] E. ARUP, *Danmarks Historie*, II B: *1623-1624*, Kopenhagen 1932, 1961, p. 582; N. BANG - K. KORST, *Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Øresund 1497-1660; 1661-1783*, 4 voll., Kopenhagen

valore di quattro talleri imperiali. Quando nel XVI secolo le navi vennero costruite sempre più grandi, il re danese solo parzialmente poteva partecipare della crescente circolazione. Durante la guerra nordica dei Sette anni del 1567, egli decise allora un drastico innalzamento. La Danimarca, per danneggiare l'avversario svedese, aveva sbarrato completamente lo stretto di Öre. Ma, poiché questo blocco provocava le violente proteste delle forze neutrali – particolarmente dei Paesi Bassi – e non poteva essere mantenuto a lungo, la Danimarca lo rimosse per le navi che non veleggiavano verso la Svezia. Nello stesso tempo, però, ciò comportò, d'ora in avanti, il pagamento aggiuntivo di un gravame monetario: un tallero imperiale a carico delle merci e mezzo tallero imperiale a carico di zavorra. Alla fine questo nuovo regolamento, che palesemente aumentava i costi, oltre che del carico anche dell'amministrazione, con dichiarazioni doganali e controllo dei beni trasportati, venne, contro ogni resistenza, reso operante. Esso ricondusse le entrate doganali – indipendentemente dalla grandezza delle navi – ad una stretta connessione col volume commerciale. Il successo fiscale fu strepitoso. Se il dazio sullo stretto ancora nel 1566 produceva circa 45.000 talleri imperiali, nel 1567 entrarono ben 132.000 talleri imperiali – quasi il triplo –, di cui ben 92.000 come dazio delle merci (*Lastgeld*) Questa somma non potè essere mantenuta duraturamente e fu raggiunta di nuovo per la prima volta alla fine del XVI secolo [20]. Senza dubbio, tuttavia, l'incremento delle entrate derivanti dal dazio sullo stretto furono essenziali per facilitare il superamento della crisi finanziaria, determinata dalla guerra, dopo il 1570. Delle entrate nette danesi indicate per il 1630 alla tabella 1, ancora quasi il trenta per cento sono da ascriversi al dazio sullo stretto; ciò documenta con forza il significato di questa fonte di entrate.

Le entrate ordinarie – demanî, imposte cittadine, dazi –,

1903-1945; C.F. HOLM, *Bidrag til Sundtoldens Historie*, Kopenhagen 1855, 1975.

[20] K. KRÜGER, *Rentmeister*, cit., p. 320.

integrate dal dazio sullo stretto, approntarono al regno danese un quadro di finanziamento sufficiente e perfino comodo, che, oltre che la copertura delle spese ordinarie – corte, amministrazione, flotta, esercito – rese possibile la messa in atto di riforme amministrative ed il superamento di brevi crisi finanziarie. Ciò riuscì tuttavia solamente, come già detto, con una politica estera non aggressiva ed evitando più grandi rischi finanziari. La Danimarca, anche nel XVI secolo, non era del tutto priva di entrate straordinarie, soprattutto di imposte speciali; la loro rilevanza restò tuttavia, globalmente considerata, piccola. La Danimarca era uno stabile Stato patrimoniale. Ciò cambiò nel XVII secolo, quando il re Cristiano IV iniziò una politica estera espansionista e si impegnò in conflitti militari: vittoriosamente nel 1611-1613 contro la Svezia, senza successo nel 1625-1629 contro l'imperatore. La prima guerra si mantenne ancora nell'ambito del finanziariamente possibile ed in parte reintegrò i costi con l'indennizzo di guerra da parte svedese. L'infelice impegno nella guerra dei Trent'anni, invece, fece esplodere completamente il quadro finanziario danese. Ciò non risulta chiaramente dalla tabella 1, poiché essa non contiene la parte delle uscite e gli obblighi creditizi, ma la quota elevata di imposte speciali, che superano il quinto delle entrate nette del 1630, ne indica il necessario strumento: la tassazione aggiuntiva dei sudditi. Solamente così poterono essere finanziate le crescenti uscite statali e forse gradualmente estinta una parte dell'ammontare debitorio. La via verso lo Stato fiscale era imboccata. Senza ritorno, dato che la capacità dei demanî non poteva crescere ancora.

*Svezia*

Quando Gustavo Vasa iniziò nel 1521 la lotta contro l'ultimo re dell'Unione, Cristiano II, dovette ricorrere all'aiuto della città anseatica di Lubecca. L'elezione a re alla dieta di Strängnäs nel 1523 suggellò il suo successo. Nel contempo riconobbe un debito di quasi 121.000 marchi di Lubecca (corrispondenti a 181.000 marchi *örtug* svede-

si o a 40.000 talleri imperiali) nei confronti di questa città, che doveva essere ripagato in metallo o in eccedenze di esportazione. Per ciò il nuovo re chiamò la chiesa nel 1522 e 1523 a forti contribuzioni in argento, che valsero come i primi passi verso la secolarizzazione dei beni ecclesiastici. Inoltre egli impose nel 1526 una tassa che doveva recuperare, al fine di estinguere il debito, oltre che denaro, anche merci: ferro, burro, lardo, sego, cereali, pelli, cuoio, salmone ed olio di balena. Queste venivano portate via mare a Lubecca e lì vendute tramite un agente, il quale versava il ricavato alla città. Per il definitivo pagamento del debito verso Lubecca, tutte le chiese dovettero consegnare la loro campana più grande – o il suo controvalore in rame – assieme ad una parte delle loro entrate. Gustavo Vasa fece in modo di non restituire un importo residuale di quasi 10.000 marchi di Lubecca e nel 1533 ruppe con la città anseatica annullando i suoi privilegi [21].

Il re aveva ottenuto già alla dieta di Västerås del 1527 la statalizzazione dei beni dei vescovi e dei monasteri. Minacciando le proprie dimissioni, egli avanzò duri attacchi contro i vescovi e pretese un fondamentale miglioramento delle finanze. La dieta mise i beni dei vescovi e dei monasteri a disposizione del re, aggiornando tuttavia le questioni confessionali. La Riforma in Svezia fu in questo modo innanzitutto un provvedimento fiscale, a cui fecero seguito solo poco per volta la definizione e la diffusione di nuovi contenuti di fede. I beni della chiesa consistevano in particolare dei beni della mensa vescovile, dei beni dei capitoli del duomo, dei monasteri e delle chiese parrocchiali. Il re li assunse subito tutti, concluse al riguardo formali contratti con gli interessati e sottopose i beni acquisiti a specifici amministratori vescovili, di cui nel 1530

[21] I. Hammarström, *Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540. Studier i de yngre Sturarnas och Gustav Vasas statshushållning*, Uppsala 1956, pp. 207, 404, 417 s.; H. Forssel, *Sverige ihre historia från Gustav Vasa den förste med särskildt afseende på förvaltning och ekonomi*, 2 voll., Stockholm 1869-75. I calcoli di Forssel non sono attualmente considerati sufficientemente attendibili.

già dieci dirigevano gli affari amministrativi. Poco a poco i conventi passarono alla Corona, mentre le chiese parrocchiali mantennero i propri beni. Queste tuttavia furono sottoposte d'ora in avanti alla supervisione statale e trattate come beni della Corona. Il guadagno del re fu molto alto. È vero che esso non può essere reso in cifre con esattezza, ma può essere adeguatamente illustrato dalla dislocazione della proprietà dei fondi agricoli messa in atto con la risoluzione della dieta del 1527 [22]. Secondo i calcoli di Eli F. Heckscher, che assume come indicativi i due anni 1521 e 1561, le quote di possesso dei poderi mutarono nel modo che segue [23].

TABELLA 6. *Quote di possesso dei poderi in percentuale*

| Anno | 1521 | 1561 |
|---|---|---|
| contadini liberi | 51,7 | 49,6 |
| corona | 5,5 | 28,2 |
| nobiltà | 21,8 | 22,4 |
| chiesa | 21,0 | 0,0 |
| totale | 100,0 | 100,0 |

Circa la metà dei contadini svedesi era libera, non dipendeva cioè da un signore fondiario. Essi poterono, contrariamente a quanto avvenne nello sviluppo della Danimarca [24], affermare la loro posizione nel XVI secolo – ed anche più tardi. La nobiltà ebbe nel 1521 diritti fondiario-signorili su di un buon quinto dei contadini e fino al 1560 potè accrescere questa quota solo in misura insignificante. Parimenti, prima della Riforma, era subordinato alla chiesa più di un quinto del possesso fondiario. Essa lo perse totalmente. Vincitrice risultò la Corona, la cui

[22] I. HAMMARSTRÖM, *Finansförvaltning*, cit., pp. 203, 320, 330 s., 336.

[23] J. ROSÉN, *Svenks historia*, I: *Tiden Före 1718*, Stockholm 1962, p. 380.

[24] Cfr. S.C. BECH, *Reformation og Renæssance 1533-1596*, in *Danmarks Historie*, VI, Kopenhagen 1977, pp. 69 s.

quota salì da un buon cinque per cento nel 1521 ad oltre il ventotto per cento nel 1560, quintuplicandosi. Il re si era totalmente impadronito della proprietà fondiaria ecclesiastica. Così le sue entrate patrimoniali si moltiplicarono e portarono senza ombra di dubbio all'auspicato alleggerimento finanziario.

Lo sviluppo della Svezia si svolse in modo del tutto simile a quello della Danimarca. Con la statalizzazione dei beni della chiesa, vennero contemporaneamente decisi l'allargamento dell'economia naturale e la intensificazione dell'amministrazione locale. Heckscher ha valutato ciò come un regresso verso forme economiche pre-moderne, tuttavia la più recente ricerca svedese ha sottolineato invece la compatibilità di questo finanziamento dello Stato su base economica patrimoniale con la situazione di sviluppo della società svedese [25]. Per la Corona era più facile e vantaggioso percepire e impiegare una buona parte dei contributi in natura piuttosto che in denaro: indipendentemente dalle oscillazioni dei prezzi e quindi in funzione anticrisi.

L'esserci concentrati sul rendimento fiscale della confisca dei beni ecclesiastici, cosa necessaria nel nostro contesto, trascura l'aspetto delle profonde conseguenze politiche e sociali della statalizzazione della chiesa in Scandinavia. La chiesa protestante intensificò, in quanto istituzione statale, la presenza dello Stato nella società. Essa servì non solo alla salvezza delle anime, ma nel contempo al controllo amministrativo degli abitanti. In Svezia, ad esempio, i pastori tennero accanto ai libri parrocchiali anche i registri degli abitanti, che servivano da base per la riscossione fiscale ed il reclutamento dei soldati. Nel XVII secolo viene assicurata la partecipazione dei pastori alle commissioni locali per l'arruolamento delle reclute [26]. Così la chiesa

[25] B. ODÉN, *Naturaskatter och finanspolitik – ett finansiellt dilemma*, in «Scandia», 33, 1967, pp. 1-19 e I. HAMMARSTRÖM, *Finansförvaltning*, cit., pp. 465-467.

[26] J. LINDEGREN, *Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640* (Studia Historica Uppsaliensia, 117), Uppsala-

intraprese un compito del tutto mondano: la mobilitazione delle risorse a favore dello Stato. La ricerca specifica e dettagliata su questi esiti della Riforma non è ancora esaurita. Basti qui un accenno a questo importante ambito problematico.

La riforma dell'amministrazione locale ebbe corso anche in Svezia con la Riforma, tuttavia con una ampiezza sostanzialmente maggiore che in Danimarca, poiché la nobiltà venne a poco a poco cacciata dalle posizioni pubbliche e sostituita da funzionari di estrazione borghese. Ciò non si potè ottenere immediatamente, poiché Gustavo Vasa era obbligato dalla necessità di conferire feudi alla nobiltà, allo scopo di legare a sé l'aristocrazia, che aveva un ruolo primario e del sostegno della quale aveva bisogno per dare stabilità al proprio dominio. I beni della Corona si concentravano nelle regioni situate a nord della capitale Stoccolma (Uppland, Wästmanland, Värmland, Dalarna Dalsland, Norrland) e in Finlandia, mentre la nobiltà dominava sulle regioni meridionali (Södermanland, Närke, Öster- e Västergötland, Småland). Nel 1527 complessivamente 53 – un terzo scarso – delle 176 *Harden* di questi territori erano infeudate; entro il 1537 il re ne concesse ancora 31 – di norma come feudi di servizio –, di modo che ne mantenne sotto la sua amministrazione meno della metà. Queste perdite furono pareggiate a partire dal 1540 con una energica confisca dei feudi [27].

Nell'amministrazione dei livelli statali inferiori si davano tre forme organizzative: i feudi di castello (*slottslän*), i feudi di corte (*gårdslän*) e le avvocazie di distretto (*häradsfögderier*). I feudi di castello erano caposaldi del dominio regio, con un borgo fortificato come centro, che sottostava con la sua guarnigione ad un feudatario nobile.

Stockholm 1980, pp. 145-148. Questa ricerca ha avuto origine all'interno del progetto dell'università di Upsala su «Stato militare e società contadina: l'oppressione del potere statale svedese sui contadini dal 1620 al 1640».

[27] J. ROSÉN, *Svensk historia*, cit., p. 395; I. HAMMARSTRÖM, *Finansförvaltning*, cit., pp. 200 ss. e pp. 363-372.

Accanto alla amministrazione generale, costui tutelava anche i diritti del re nei giudizi. Egli usava per sé ed il suo esercito gran parte delle entrate del territorio, per cui l'amministrazione centrale riceveva da questo ambito solamente le eccedenze. I feudi di corte consistevano in un possesso direttamente amministrato dal re e nel territorio ad esso circostante, alla cui conduzione, oltre che all'amministrazione generale, provvedeva un amministratore non nobile. Questi metteva a disposizione dell'amministrazione centrale le eccedenze ottenute. Nelle avvocazie di distretto venivano riuniti possessi sparsi di territori più grandi; qui un avvocato del distretto riscuoteva tutte le contribuzioni, comprese le ammende, e le versava al centro. Nel 1527 c'erano in Svezia 8 feudi di castello, 11 feudi di corte e 16 avvocazie di distretto, mentre nel 1530 5 erano i feudi di castello, 5 i feudi di corte e 16 le avvocazie di distretto. Si evidenzia in questo l'inizio dello spostamento di peso a favore dell'amministrazione d'ufficio. Per i suoi possedimenti privati, il re creò in aggiunta due avvocazie territoriali (*landbofogdar*) e dopo il 1527 instaurò sovrintendenze episcopali o territoriali per l'amministrazione dei beni della chiesa secolarizzati [28].

La riforma dell'amministrazione locale messa in atto attorno al 1530 aveva come obiettivo quello di aumentare al massimo le entrate e di centralizzarle su larga scala a Stoccolma. Ciò riguardava anche i feudi di castello; ad esempio, nel 1530 quello finlandese di Åbo/Turku riscosse, oltre a denaro, una grande quantità di prodotti in natura: cereali, burro, vacche, pecore, lardo e pesce. Una parte di ciò venne consumata per il castello e la sua guarnigione; le eccedenze andarono a Stoccolma: denaro, avena e burro, pesce affumicato, aringhe e lucci. La Camera riscosse il denaro, la corte le vettovaglie, l'ufficiale delle dogane parte del burro per l'esportazione. In eguale maniera l'avvocazia di Stoccolma era sottoposta al centro: essa prendeva un decimo delle sue entrate per i salari, pa-

[28] I. HAMMARSTRÖM, *Finansförvaltning*, cit., pp. 280-290.

gava il resto del denaro alla Camera e versava alla corte cereali, lardo e burro [29].

Ci informa a questo riguardo la tradizione delle fonti, per questo periodo migliorate in modo quasi sorprendente. Detentori di feudo e avvocati furono obbligati a regolari resoconti scritti. Già nel 1524 Gustavo Vasa aveva ordinato che essi dovessero «annotare tutte le entrate della Corona nel loro territorio – sia in denaro che in altro –, e così pure quanti contadini, sia liberi che della corona, abitassero in ogni feudo». Anche i contadini della nobiltà dovevano essere indicati [30]. Ebbero così origine negli anni seguenti vasti libri catastali (*jordeböcker*) delle unità amministrative statali inferiori, che specificavano tutte le corti ed i loro obblighi di contribuzione – secondo la terra posseduta (*jordatal*) od il numero degli uomini (*mantal*). Tutte le entrate ordinarie della Corona dovevano essere certificate come rendite annuali o rendite catastali (*årligränta, Jordeboksränta*). I titolari di ufficio dovevano esibire all'amministrazione centrale, assieme ai loro rendiconti annuali, il registro catastale, rendendo così possibile un controllo accurato.

Per la gestione contabile valevano regole precise. Innanzitutto bisognava registrare gli importi al lordo delle rendite catastali, poi convertirli in valori monetari secondo un prezzario convenzionale ed infine fare le somme. Da ciò si poteva defalcare la tara (*avkortning*): esenzioni contributive per nobili, pastori, soldati, corti andate a fuoco o spopolate. Da qui risultavano le entrate nette. Poi si passava alle uscite: forniture alla corte o ad altri uffici del re, salari e vitto per l'avvocato ed i funzionari a lui sottoposti, assegnazioni (*beställningar*) per altri incaricati. Resti o restanze andavano egualmente indicati. Il funzionario della Camera (*Kammer*), o, come lo si chiamava ora, della Tesoreria (*Rentekammer*), doveva pagare la differenza ec-

[29] *Ibidem*, pp. 212 e 228-230.

[30] F. LAGERROTH, *Statsreglering och finansförvaltning i Sverige till och med frihetstidens ingång*, Malmö, 1928, p. 37 s.

cedente, purché fosse in denaro. I conti delle entrate straordinarie venivano fatti separatamente. Queste condizioni furono sancite dal 1533 in formali contratti di avvocazia (*fogdekontrakt*), che potevano anche fissare modifiche (*förbytning*) delle entrate in natura, se ciò corrispondeva alle necessità dell'amministrazione centrale. Cereali o bestiame potevano all'evenienza essere sostituiti con denaro o burro od anche con pesce sotto sale o con ferro [31].

Si poterono ottenere in questo modo regolari controlli dell'amministrazione locale e nello stesso tempo la centralizzazione delle entrate monetarie. Per contro era impossibile riunire tutte le entrate in natura nella capitale e non si poteva né trasportarle a piacimento, né consumarle completamente sul posto. Per questo il governo creò a partire dal 1530 parecchi empori regionali per raccoglierviI i prodotti in natura ed impiegarli in modo redditizio. L'emporio di Stoccolma riceveva dai paesi del Nord e dalla Finlandia cereali, burro, pelli, cuoio e sego, dai territori minerari ferro e rame. I paesi di Småland ed Östergötland consegnavano burro a Söderköping, mentre a Lödöse – più tardi Ålvsborg – consegnava burro quello del Dalsland e ferro quello del Värmland. Nel 1533 nacque a Kalmar un altro emporio, quello di Söderköping fu spostato nel 1540 per qualche tempo a Norrköping. Uno o due impiegati di emporio curavano l'amministrazione; essi su direttiva governativa consegnavano o vendevano i prodotti in natura ed erano in dovere di presentare annualmente la contabilità al riguardo [32].

Fu raggiunta così una centralizzazione della disponibilità delle entrate in natura. Una parte servì a stipendiare i funzionari; le assegnazioni (*beställningar*) consistevano in quantità di merci determinate e dovevano essere ritirate presso gli empori. I restanti prodotti in natura venivano smerciati a cura degli agenti commerciali della Corona. Il

[31] I. HAMMARSTRÖM, *Finansförvaltning*, cit., pp. 254, 290, 345-352.

[32] *Ibidem*, pp. 319, 399, 431-436 e B. ODÉN, *Rikets uppbörd och utgift. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet*, Lund 1955, pp. 153-160.

governo trattava al centro con i mercanti svedesi e stranieri su quantità e prezzi per la vendita delle proprie eccedenze e l'acquisto delle merci necessarie alla corte ed all'amministrazione, soprattutto sale, luppolo e panni. La gestione degli affari veniva poi sbrigata in modo decentrato attraverso gli empori: su indicazione questi facevano consegne dai propri depositi di scorte e ricevevano le merci di importazione per poi ridistribuirli agli uffici e agli ufficiali del re.

Di enorme importanza era l'emporio di Stoccolma. Nel 1539 vi si svolsero vendite per 8.000 marchi (corrispondenti a 2.000 talleri imperiali); questi crebbero nel 1542 a 20.000 marchi (5.000 talleri imperiali) e nell'ultimo decennio di Gustavo Vasa raggiunsero importi tra i 60.000 ed i 100.000 marchi (15.000-25.000 talleri imperiali). Al secondo posto c'era Lödöse/Ålvsborg, sulla costa occidentale, il che apriva un tramite diretto – senza dover passare per il danese stretto di Öre – con l'Europa occidentale, in particolare con i Paesi Bassi. Le contabilità più antiche ci informano di un movimento di merci per il 1547 di circa 32.000 marchi (corrispondenti a 8.000 talleri imperiali) e di acquisti per il 1560 ed il 1561 dell'ammontare annuo di quasi 26.000 marchi (6.500 talleri imperiali). Nel Sud-Est, Kalmar produsse negli anni successivi al 1540 un movimento merci di circa 22.000 marchi (5.500 talleri imperiali), cifra che ebbe un forte aumento, anche se transitorio, con la guerra nel 1565-1567. Infine Söderköping e Nörrköping pervennero dopo il 1540 ad un importo di quasi 16.000 marchi (4.000 talleri imperiali) [33]. L'organizzazione degli empori continuò anche negli anni inquieti dopo Gustavo Vasa. Essa venne espressamente confermata nel progetto di ordinamento di governo del re Sigismondo (1594) ed ampliata col progetto di istituire nuovi empori per la Finlandia ad Åbo/Turku e a Viborg/Viipuri. Solo nel XVII secolo lo Stato ridusse la propria econo-

[33] B. ODÉN, *Kronohandel och finanspolitik 1560-1595*, Lund 1966, pp. 88-115.

mia demaniale attraverso l'appalto delle entrate in natura [34].

È chiaro che sia la riforma dell'amministrazione locale che l'istituzione e l'organizzazione degli empori richiesero spese amministrative considerevolmente più alte. Si dovette ampliare l'amministrazione finanziaria centrale ed accrescere la sua capacità di prestazione. Ciò avvenne in Svezia prima che in Danimarca. A Stoccolma era in carica un tesoriere, chiamato spesso fino al 1540 anche camerario (*Kämmerer*), che revisionava i conti dei funzionari locali, rilasciava le quietanze, riceveva nella Camera i pagamenti in entrata ed effettuava quelli in uscita ed infine provvedeva agli acquisti per il re e la corte. Egli teneva una contabilità delle proprie attività. Il re Gustavo Vasa tuttavia si riservò personalmente la guida dell'amministrazione finanziaria. La sua cassa particolare, che dal 1533 diventò Camera particolare, incassava tutte le eccedenze in denaro ed in argento e sosteneva importanti spese, specie per l'esercito. I compiti crescenti portarono ad una ulteriore differenziazione dell'amministrazione finanziaria centrale. Dal 1536 ci furono due tesorieri, di cui uno era addetto alle entrate, l'altro alle uscite. L'anno successivo si aggiunse un terzo tesoriere per la contabilità relativa all'argento, dato che le entrate dalla miniera di Sala crescevano. Nel 1539 si passò ad una divisione della Camera: delle entrate e delle uscite si occupò d'ora in avanti la tesoreria (*Räntekammare*) e del controllo delle contabilità una camera dei conti (*Räknekammare*) di nuova istituzione. Entrambe erano dirette da consiglieri di Camera. Proprio la Camera dei conti merita particolare attenzione, poiché essa – diversamente che in Danimarca e nei territori tedeschi – doveva condurre, come autorità autonoma superiore, una sorveglianza esclusiva su tutti i funzionari addetti alle finanze. Con i nuovi princìpi della gestione contabile scritta e dei regolari controlli centrali, in Svezia si fece molto prima.

Ne risultarono coinvolti in egual misura sia i livelli infe-

[34] *Ibidem*, pp. 408-410.

riori che superiori dell'amministrazione. Anche se già nel 1524 Gustavo Vasa aveva preteso un quadro ricapitolativo di tutte le entrate e le uscite del regno, esso venne fatto solo con la dieta della Riforma del 1527. A partire dal 1530 e dal 1535 vengono disposti i primi prospetti generali delle entrate del regno (*undervisningar om rikets ränta*). Questi ultimi si articolavano in sette punti: 1) contribuzioni delle città, 2) entrate in argento, 3) entrate monetarie dai feudi, dai distretti amministrativi e dai beni ecclesiastici, 4) altre entrate monetarie, 5) entrate ordinarie (*årlig ränta*) provenienti dai beni della Corona e dai beni ecclesiastici, 6) entrate in natura, 7) contratti di contribuzione tra Corona e chiesa. Questa ripartizione ebbe continuità dal 1533 sui registri annuali delle entrate della Camera e registrò per ogni voce gli importi da dare e gli importi effettivi [35]. Così anche la gestione contabile del centro fu razionalizzata, standardizzata e resa facilmente controllabile.

La riforma dell'amministrazione finanziaria procedette in Svezia dopo la Riforma essenzialmente come in Danimarca. La nobiltà fu praticamente esclusa dall'amministrazione locale e sostituita con amministratori non nobili. Questi non solo si accontentavano di salari più bassi, ma permettevano anche controlli più incisivi di quanto sarebbe stato possibile con titolari di ufficio nobili. Il governo centrale conservò con l'organizzazione degli empori la disponibilità sulle entrate in natura e potè immetterle sul mercato vantaggiosamente. La certezza della ottimizzazione dei proventi demaniali venne in questo modo raggiunta. Allo stato attuale della ricerca in effetti ciò non può essere quantificato, ma è lecito supporre che sotto Gustavo Vasa le entrate demaniali dello Stato furono moltiplicate con la secolarizzazione dei beni ecclesiastici e la riforma amministrativa. Si potrebbe in vero arrivare a dire che solo in quest'epoca la Corona ricavò dai domini entrate regolari ragguardevoli. Nel XVI secolo la Svezia era,

[35] J. HAMMARSTRÖM, *Finansförvaltning*, cit., pp. 291-312 e B. ODÉN, *Rikets uppbörd*, cit., pp. 47-92.

come la Danimarca, un solido Stato patrimoniale. Le sue entrate demaniali, ancora nel XVII secolo, più alte – rispetto alla Danimarca – sostanzialmente sono da ricondurre in buona parte alla rigorosa riforma amministrativa del XVI secolo. La differenza fu tuttavia condizionata anche dalla diversa struttura economica.

Da molto tempo c'erano in Svezia miniere e lavorazioni dei metalli: ferro, rame ed argento. Di grande importanza per le finanze statali fu il giacimento d'argento scoperto a Sala nel 1510. La Corona rivendicò come regalia tutti i proventi dell'argento, sia estraendolo in proprie imprese sia attraverso contributi di produzione e diritto di prelazione a prezzo favorevole, nel caso estrazione e trattamento del minerale avvenissero privatamente. La miniera di Sala decadde dopo breve gettito, ma tuttavia essa fu riattivata ed incrementata intensivamente da Gustavo Vasa. L'argento godette di una alta attrattiva, perché si poteva trasformarlo facilmente, tramite coniazione, in denaro o si poteva tesaurizzarlo come riserva non deperibile. Anche qui Gustavo Vasa ebbe successo, come mostrano le cifre delle sue entrate in argento, provenienti quasi esclusivamente da Sala [36].

TABELLA 7. *Entrate in argento 1529-1548*

| periodo | marchi da mezza oncia | talleri imperiali |
|---|---|---|
| 1529 | 1.524 | 12.802 |
| 1533 | 2.445 | 20.538 |
| 1536 | 24.322 | 204.305 |
| 1538-1548 annualmente | 16.350 | 137.340 |

[36] I. HAMMARSTRÖM, *Finansförvaltning*, cit., pp. 306-308; E.F. HECKSCHER, *Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa*, I: *Före frihetstiden*. Stockholm 1935, pp. 162-167. Calcolo dei valori in talleri imperiali secondo Heckscher (*ibidem*, p. 161) e Rosén (*Svensk historia*, cit., p. 716): 1 marco da mezza oncia d'argento grezzo = 233 grammi; contenuto d'argento puro = 210 grammi, 1 tallero imperiale = 25 grammi d'argento puro; 8,4 talleri imperiali = 1 marco da mezza oncia d'argento grezzo.

Le poche cifre pervenuteci testimoniano l'incremento che si instaura dopo il 1530. Anche se le entrate in argento avevano, ancora prima, un valore di quasi 10.000 talleri imperiali, esse si raddoppiarono quasi entro il 1533. Quando, con più di 200.000 talleri imperiali nel 1536, esse si decuplicarono rispetto al 1533, si trattò forse di una eccezione. Il valore medio del decennio successivo al 1538 ammontò a 140.000 (per eccesso) talleri imperiali. Successivamente la produzione calò costantemente e non potè essere aumentata neppure attraverso investimenti. Dopo il 1568 essa ritornò a un terzo o un quarto del periodo 1538-1548 [37].

Gustavo Vasa potè trasformare in moneta solamente una piccola parte di queste entrate in argento. Dal momento che praticò una politica estera non aggressiva ed anche evitò spese straordinarie, egli riuscì a finanziare lo Stato svedese con le entrate ordinarie. Così tesaurizzò la massima parte dei prodotti minerari incamerati dimostrando il buon funzionamento dell'economia naturale e lo scarso bisogno di ricorrere aggiuntivamente al contante. Ciò cambiò di colpo sotto il suo successore, Enrico XIV, che poco praticò la parsimonia. Nei primi anni della guerra nordica dei Sette anni il tesoro venne trasformato in moneta ed usato soprattutto per le incombenze militari [38]. Quando fu esaurito, la Svezia cadde in una seria crisi finanziaria, che contribuì l'anno seguente in modo essenziale alla deposizione di Enrico XIV. Nondimeno l'argento tesaurizzato aveva ampliato in modo notevole lo spazio di azione del re e aiutato ad evitare per lungo tempo – anche se non illimitatamente – la crisi finanziaria indotta dalla politica estera. La tesaurizzazione infatti non fu del tutto senza significato, come pensa Heckscher [39].

La produzione di ferro faceva parte fin dal medioevo dei settori economici del paese. Minerali raccolti in superficie

[37] E.F. HECKSCHER, *Sveriges historia*, cit., p. 163.

[38] B. ODÉN, *Kronohandel*, cit., pp. 62-65.

[39] E.F. HECKSCHER, *Sveriges historia*, cit., p. 165.

od estratti in miniera venivano fusi in semplici forni a pozzo con l'aiuto di legna e carbone di legna, raffreddati e laminati a mano. Nacque così la *Osemund*, un semilavorato di ferro, che poteva venir lavorato ulteriormente od essere esportato. A partire dal XV secolo si costruirono gli altiforni, che resero possibile una produzione più razionale, ma fornivano ferro grezzo che era difficile da lavorare. Esso poteva essere convertito in semilavorato solo con grande fatica nelle piccole fucine artigianali. Solo grandi ferriere – per lo più ad energia idrica – poterono battere il ferro grezzo, che superarono in qualità l'*Osemund* e che fruttavano, esportandole, un prezzo doppio.

La Corona riceveva il ferro nei territori minerari come una delle proprie entrate in natura e perciò aveva un comprensibile interesse all'estrazione del ferro. Gustavo Vasa sviluppò la costruzione di ferriere e nel 1528 permise a due tedeschi – probabilmente chiamati da lui – la costruzione di martelli ad acqua per la produzione di lamiera e di verghe di ferro. Egli costruì, a proprie spese, anche ferriere, che fondevano in verghe di ferro le quantità ricevute di ferro semilavorato o di grezzo, accrescendone così il valore. Nel 1539 il ferro in verghe fu immesso nella contabilità degli empori. Nel 1548 il re nominò Markus Klingenstein – un tedesco – supervisore di tutte le ferriere del re, che avevano quindi raggiunto un numero significativo. Non è tuttavia lecito sopravvalutare il significato fiscale del ferro: nel prospetto delle entrate del regno del 1530 esso ammonta solamente a circa il nove per cento delle entrate in natura [40]. Nel successivo corso del XVI secolo e specialmente all'inizio del XVII l'estrazione del ferro aumentò considerevolmente di importanza, perché si riuscì ad organizzare delle manifatture per la lavorazione dei metalli, specialmente nel campo delle armi, rafforzando quindi l'attività economica non agricola, con grandi opportunità di esportazione. La Danimarca, come detto, era lontana da questa situazione, mancando di materia prima.

[40] *Ibidem*, pp. 149-162, qui p. 158.

La produzione del rame apparteneva anch'essa fin dal medioevo alle attività svedesi in ambito minerario. Nonostante gli sforzi intensi di Gustavo Vasa non fu possibile migliorarne od accrescerne l'estrazione. Il rame giocò, in confronto all'argento ed al ferro, un ruolo subordinato. Solo nel 1570, quando salì il prezzo del rame sul mercato europeo, vi fu, grazie all'iniziativa del re Giovanni III, un balzo in avanti. Una migliorata tecnica di bonifica del suolo rese possibile a Falun lo sfruttamento di un giacimento prima non raggiungibile ed avviò un significativo incremento della produzione e dell'esportazione del rame. Per utilizzare tutte le occasioni di guadagno e garantire prezzi alti, Giovanni III introdusse nel 1580 il monopolio statale del commercio del rame. Poiché esso non fu in grado di raggiungere il proprio scopo ed inoltre soffriva di carenze finanziarie ed organizzative, fu revocato nel 1589 [41]. Il re Gustavo II Adolfo nel 1615 rifece il tentativo di organizzare monopolisticamente il commercio del rame [42]. Visto l'insuccesso di tutti i tentativi monopolistici, lo Stato introdusse i dazi sul rame partecipando in questa maniera ai guadagni da esso derivanti.

Il breve sguardo al patrimonio minerario svedese mostra la struttura economica del paese nella sua differenza con la Danimarca. Essa ebbe effetti sulla struttura delle finanze statali, che si possono leggere anche nella composizione dell'esportazione. Secondo i calcoli di Heckscher essa si ripartiva, alla fine del periodo di governo di Gustavo Vasa, nei seguenti gruppi merceologici [43].

Prodotti dell'economia derivante dall'allevamento di ani-

[41] *Ibidem*, pp. 161-171; B. ODÉN, *Kronohandel*, cit., pp. 295-298; B. ODÉN, *Kopparhandel och statsmonopol. Studier i svensk handelshistoria under senare 1500-talet*, Stockholm 1960.

[42] G. WITTROCK, *Svenska handelskompaniet och kopparhandel under Gustav II Adolf*, Uppsala-Stockholm 1919.

[43] E.F. HECKSCHER, *Sveriges historia*, cit., p. 55. Per esteso vedi B. ODÉN, *Kronohandel*, cit., pp. 298-329.

TABELLA 8. *Esportazione svedese del 1559*

| Gruppi merceologici | Percentuali |
|---|---|
| grassi, pelli e pellicce | 47 |
| ferro e rame | 34 |
| legno e catrame | 13 |
| cereali | 4 |
| pesce | 1 |
| altri | 1 |
| Totale | 100 |

mali – incluse le pellicce frutto della caccia – detenevano, con quasi la metà, la quota più alta dell'esportazione. Al secondo posto stavano i prodotti minerari con un buon terzo – ferro 29%, rame 5%. L'economia forestale arrivava ad un ottavo dell'esportazione, mentre i cereali con il quattro per cento ed il pesce con solo l'un per cento restavano senza peso. In confronto alla Danimarca, per la quale mancano calcoli precisi, bisogna constatare che gli animali erano anche là il bene da esportazione più importante. I cereali giocarono un ruolo molto più importante, così pure il pesce – specialmente in Norvegia. La Danimarca doveva importare legname, mentre la Norvegia poteva esportarne grandi quantità. Tuttavia mancavano i prodotti minerari, che in Danimarca ed in Norvegia dovevano essere importati. La gamma dei beni di esportazione era più ampia dunque in Svezia che in Danimarca – conseguenza questa di un suolo più ricco. L'incremento, che ebbe luogo nel XVI secolo su scala europea, dei guadagni derivanti dai metalli e dalla loro lavorazione avvantaggiò la Svezia, che fu in grado di mobilitare risorse aggiuntive.

La Svezia ebbe, nei confronti della Danimarca, sicuri vantaggi nel finanziamento dello Stato. Come si può vedere nelle tabelle 1 e 2, la Svezia nel XVII secolo percepiva dal patrimonio demaniale entrate alte più del doppio rispetto alla Danimarca. Ciò deve essere ricondotto all'ampia riforma dell'amministrazione locale del XVI secolo, alla fruttuosa ed estesa attività commerciale della Corona ed infine alle entrate in natura aggiuntive di tipo non agrario. Le imposte cittadine fruttavano in Svezia quasi

dieci volte di più che in Danimarca. Con la necessaria prudenza è da supporre che ciò fosse connesso alle maggiori attività industriali e commerciali delle città svedesi. I dazi non presentavano alcuna grande differenza: in Danimarca percepivano qualcosa meno, in Svezia qualcosa di più di 80.000 talleri imperiali annui. Se si considerano assieme, come entrate ordinarie, le entrate demaniali, le imposte demaniali e i dazi, la Danimarca disponeva nel 1630 di quasi 311.000 talleri imperiali, la Svezia di 671.000 – più del doppio. Per quel che riguarda le entrate speciali, la Danimarca riceveva quasi 181.000 talleri imperiali dal dazio sullo stretto. Anche se la Svezia non potè elevare alcun dazio sul commercio internazionale, tuttavia traeva dal commercio del rame oltre 291.000 talleri imperiali potendo così più che compensare lo svantaggio.

Entrambi i paesi poterono senza sforzo finanziare con le entrate ordinarie e speciali le loro spese ordinarie per la corte, l'amministrazione, l'esercito, compresa la flotta. Una politica estera di espansione comportò d'altra parte uno spazio di finanziamento sostanzialmente più ampio. Mentre la Danimarca nel XVI secolo si trattenne dai conflitti militari, la Svezia nel 1561 si ingerì nei conflitti per il Baltico, acquisendo l'Estonia, ed entrò frequentemente in guerra: negli anni 1570-1583, 1590-1595 e 1609-1617 contro la Russia, negli anni 1563-1570 e 1611-1613 contro la Danimarca. Come accennato, anche la Danimarca sotto Cristiano IV praticò una politica estera rischiosa. Così entrambi i paesi dovettero elevare imposte speciali per finanziare la loro politica estera ed imboccare la strada dello Stato fiscale. Le esazioni fiscali ammontavano nel primo terzo del XVII secolo a circa 132.000 talleri imperiali in Danimarca ed a circa 188.000 in Svezia. Dato che la Svezia annoverava un maggior numero di abitanti, l'onere a carico dei sudditi di entrambi i paesi poteva considerarsi all'incirca eguale ma anche in questo modo le casse statali svedesi erano in vantaggio.

Come provento della propria politica estera, la Svezia ottenne circa 42.000 talleri imperiali dall'occupazione delle province baltiche. Ciò poteva destare l'impressione che

Danimarca 1630
0,00%
29,20%
36,90%
0,30%
21,10%
12,50%
Demani
imposte cittadine
dazi
imposte straordinarie
dazio sullo stretto
vendita dei beni della Corona
proventi del rame
province baltiche
Svezia 1623
3,30%
23,10%
44,80%
5,50%
0,00%
14,90%
6,78%
1,70%

l'espansione politica si fosse letteralmente finanziata. Quanto poco fosse questo il caso, lo mostrano le vendite di beni della Corona per un ammontare di quasi 70.000 talleri all'anno: quando si vendono i beni della Corona e così si riduce il solido fondamento dell'economia demaniale, significa che si devono affrontare rilevanti necessità di finanziamento.

Resta tuttavia certo che la Svezia potè disporre, in confronto alla Danimarca, nel primo terzo del XVII secolo, di entrate annuali, al netto, più che doppie, con circa 1.200.000 di talleri imperiali. Sono d'altronde accertabili i motivi di questa differenza. Risulta chiaro che lo spazio d'azione politica e le aspettative di successo del re di Svezia, Gustavo II Adolfo, erano maggiori di quelle del re di Danimarca, Cristiano IV. Ma sul successo finale non decise unicamente la disponibilità finanziaria. Marte e Fortuna giocarono sul *Theatrum Europaeum* un gioco mutevole. Il destino dei due re lo ha testimoniato.

# Fisco, finanza e religione: lo Stato di Milano da Carlo a Federigo

di *Gauro Coppola*

Sorprende constatare come nella trattatistica e nella letteratura coeva al periodo in esame, ma più ancora nelle pur abbondanti fonti documentarie a disposizione, sia ufficiali che private ed epistolari, il rapporto tra ordinamento fiscale, evoluzione della finanza pubblica e privata, e gli indirizzi dell'autorità ecclesiastica, sia sul versante istituzionale che su quello più propriamente etico-religioso, sia così poco direttamente affrontato ed esplicitato. Si ha l'impressione che su questo nodo centrale e delicato al tempo stesso, dei rapporti tra Stato, Chiesa e società civile, vi sia una sorta di *agreement* ed una calcolata prudenza, nella consapevolezza che esso toccava aspetti nevralgici dell'ordinamento politico e del potere effettivo nello Stato di Milano.

Le ragioni di questo implicito riferimento al problema e nello stesso tempo il suo assorbimento nell'ambito di una più generale ridefinizione delle sfere di competenza e di intervento degli spesso contrapposti poteri, sono facilmente intuibili considerando il particolare momento storico che vede da una parte le difficoltà di radicamento del dominio spagnolo in Italia, dall'altra l'arroccamento del patriziato lombardo, e per esso il Senato milanese, nella difesa di consolidate prerogative, ed infine il fermento

*Abbreviazioni*: ACM = Archivio storico civico, Milano; *AEM* = *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, Bergamo 1738; AGS = Archivo General, Simancas; ARSJ = Archivum Romanum Societatis Jesu; ASM = Archivio di Stato, Milano; ASV = Archivio Segreto Vaticano; SAW = Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien.

progettuale della Chiesa ambrosiana post-tridentina [1]. L'intreccio dei rapporti economici e politici doveva in effetti apparire troppo dirompente per poter essere espressamente evocato. Pur rimosse sul piano della trattativa diretta, le questioni di ordine economico e finanziario riaffiorano però costantemente in specifici episodi ed arricchiscono e complicano le vicende e le tappe della più nota e studiata «controversia giurisdizionale» [2].

Non è inutile alla comprensione delle vicende in esame premettere alcuni riferimenti generali di quadro. Innanzi tutto le condizioni economiche dello Stato di Milano dalla metà del secolo XVI al primo ventennio di quello successivo. Nonostante che gli studi su questa materia ancora non abbiano a sufficienza illustrato e risolto i complessi aspetti strutturali e congiunturali dell'andamento economico dell'ambiente lombardo e del suo sviluppo, è comunque confermato che quest'arco di tempo è segnato da un movimento espansivo abbastanza marcato [3]. Infatti,

[1] M. BENDISCIOLI, *Politica, amministrazione e religione nell'età dei Borromeo*, in *Storia di Milano*, X, Milano 1957, p. 108; dello stesso autore *Paolo V Ghislieri e le lotte giurisdizionali per l'applicazione del concilio di Trento*, in *S. Pio V e la problematica del suo tempo*, Alessandria 1972, p. 55.

[2] M. BENDISCIOLI, *Politica*, cit., pp. 200-255; dello stesso autore, *L'inizio delle controversie giurisdizionali a Milano tra l'Arcivescovo Carlo Borromeo e il Senato milanese*, in «Archivio storico lombardo», LIII, 1926, pp. 241-280 e 409-462; P. PRODI, *San Carlo Borromeo e le trattative tra Gregorio XIII e Filippo II sulla giurisdizione ecclesiastica*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XI, 1957, n. 2, pp. 195-240; D. SELLA, *Sotto il Dominio della Spagna*, in D. SELLA - C. CAPRA, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino 1984, pp. 68-77.

[3] G. ALEATI-C.M. CIPOLLA, *Il trend economico nello Stato di Milano durante i secoli XVI e XVII; il caso di Pavia*, in «Bollettino della Società pavese di Storia patria», XLIX-L, 1949-1950, pp. 1-16; C.M. CIPOLLA, *Aspetti e problemi dell'economia milanese e lombarda nei secoli XVI e XVII*, in *Storia di Milano*, XI, Milano 1958, pp. 380-389; A. COVA, *Il Banco di S. Ambrogio nell'economia milanese dei secoli XVII e XVIII*, Milano 1972, pp. 12-13; A. DE MADDALENA, *Dalla Città al borgo. Avvio di una metamorfosi economica e sociale nella Lombardia spagnola*, Milano 1982, pp. 284-286.

dopo le incertezze, le devastazioni belliche e le fluttuazioni di breve periodo che avevano caratterizzato il primo trentennio del secolo, a partire dagli anni '40, si registra l'inizio di un ciclo caratterizzato da una crescita tendenzialmente costante, salvo brevi parentesi di assestamento, ed a tratti piuttosto intensa [4]. I fattori che più di altri concorrono a tirare la ripresa economica dell'ambiente appaiono fondamentalmente due: l'incremento demografico e l'ascesa dei prezzi.

I non molti dati sullo sviluppo della popolazione in questo periodo, peraltro relativi per lo più alle città, sono fortunatamente concordi e confermano il fenomeno dell'accrescimento demografico: sappiamo, ad esempio che Milano passa dai circa 80 mila abitanti del 1542 ai 112 mila del 1592 ed è in crescita anche nei primi decenni del '600; anche Pavia raggiunge le 25 mila anime nel primo ventennio del '600 mentre ne contava appena 8 mila intorno al 1535; Como infine raddoppia la sua popolazione tra metà e fine '500 [5]. Sono tassi di crescita certamente influenzati dai livelli di partenza molto bassi del precedente periodo critico; ma sono ugualmente indicativi di una ricostruzione demografica intensa e significativa, ancor più se si considerano gli effetti ed i vuoti provocati dalla epidemia di peste del 1576. La stessa tendenza sembra caratterizzare la campagna: i sensibili movimenti immigratori da altri ambienti dell'Italia settentrionale, ma più ancora il costante saldo attivo tra natalità e mortalità giustificano l'ipotesi di un deciso ripopolamento anche del contado [6]. Alla fine del secolo la popolazione dello Stato di Milano numerava un milione e duecentomila uni-

[4] D. SELLA, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., pp. 109-115.

[5] C.M. CIPOLLA, *Mouvements monétaires dans l'État de Milan (1580-1700)*, Paris 1952, pp. 29-31; A. COVA, *Il Banco di S. Ambrogio*, cit., p. 12; D. SELLA, *Premesse demografiche ai censimenti austriaci*, in *Storia di Milano*, cit., XII, 1959, pp. 460-464.

[6] Cfr. per il Lodigiano, E. ROVEDA, *La popolazione delle campagne lodigiane in età moderna*, in «Archivio storico lodigiano», CIV, 1985 [1987], pp. 22-173.

tà: «una cifra ragguardevole – osserva il Sella – in un'epoca in cui l'intera penisola italiana contava all'incirca 13 milioni di abitanti, la Francia toccava i 18 milioni, e le isole britanniche erano probabilmente ancora al di sotto dei 7 milioni» [7].

Movimento espansivo anche nei prezzi, con andamento diseguale ed attivato da fenomeni d'origine spesso diversa [8]. Già dal 1525, certamente in connessione con lo stato di incertezza determinato dalle continue operazioni militari, si era avuto un notevole balzo dei prezzi al consumo e, nonostante lo Chabod registri per il periodo 1535-1550 una fase «di prezzi inferiori a quelli del periodo immediatamente precedente e soprattutto di prezzi ad andamento generale pressoché stabile» [9], in altri comparti, come quello degli affitti dei terreni, il movimento inflattivo perdura con qualche oscillazione di breve periodo, fino alla metà del secolo [10]. Dopo il 1554, quando, sempre secondo lo Chabod, «l'afflusso diretto dei metalli preziosi ha raggiunto proporzioni ignote al ventennio precedente... comincia il movimento ascendente, continuo e sistematico, dei prezzi» [11]. Considerazione, questa, troppo legata ad una visione monetaristica del fenomeno; ed in effetti le ragioni monetarie che sottendono a questa «rivoluzione» – espansione della base monetaria, ampliamento del debito pub-

[7] D. Sella, *L'economia lombarda durante la dominazione Spagnola*, Bologna 1982, p. 16.

[8] A. De Maddalena, *Moneta e mercato nel '500. La rivoluzione dei prezzi*, Firenze 1973, pp. 54-60; D. Zanetti, *Per una storia dei prezzi a Milano*, in «Bollettino della Società pavese di Storia patria», LII, 1952, pp. 85-92.

[9] F. Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino 1971, p. 130.

[10] ASM, *Censo*, c. 14, f. 10, 18 marzo 1562; G. Coppola, *I contratti agrari nello Stato di Milano nei secoli XVI e XVII*, in *Rapporti tra proprietà, impresa e mano d'opera nell'agricoltura italiana dal IX secolo all'Unità*, Verona 1984, pp. 67-68.

[11] F. Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa*, cit., p. 130; A. De Maddalena, *Dalla Città al borgo*, cit., p. 285.

blico, consistenti rimesse a sostegno dell'attività militare – sono state più volte e da molti richiamate [12], ma l'azione tonificante della domanda, l'intensità dell'attività mercantile e finanziaria non agiscono meno sul livello generale dei prezzi. Un periodo di circa un secolo, comunque, che su questo piano non vede ripiegamenti e che movimenta il tessuto economico, drogato o meno che sia da questa tensione inflazionistica [13].

Di questo clima beneficiano notevolmente le attività produttive, in particolare quelle della città capitale che sembra avere in questo periodo una funzione di leadership nei confronti delle altre città dello Stato, che tuttavia partecipano anch'esse alla più generale ripresa della produzione e dei commerci. Il settore tessile, quello della seta, in particolare, e della lana, del lino, ma anche quello del ferro e delle armi, che dall'attività bellica e dalle continue esigenze militari aveva tratto non pochi benefici, appaiono in costante espansione fino a quel più intenso e vivace periodo congiunturale rappresentato dagli anni 1613-1619, «estate di S. Martino», per dirla col Cipolla, della prosperità economica urbana [14]. Ma anche il contado registra fasi felici di riorganizzazione e di potenziamento: l'attenzione del capitale all'impiego fondiario, lo sviluppo delle infrastrutture irrigue, l'espansione di nuove colture, come il riso ed il gelso, stanno ad indicare prospettive più remunerative pur sempre nella continuità di un assetto ereditato e consolidato nel passato [15].

Un'età d'oro, quindi, o quasi, poiché in effetti non mancano alcune ombre e condizionamenti che si evidenzieranno più chiaramente nel periodo successivo.

Una di queste (e qui ci avviciniamo al nostro argomento),

[12] Cfr. A. Montesano, *Inflazioni vecchie e nuove*, in «Storia d'Italia. Annali», 6, Torino 1983, pp. 567-569.

[13] C.M. Cipolla, *Mouvements monétaires*, cit., pp. 22-39.

[14] C.M. Cipolla, *Aspetti e problemi*, cit., p. 389.

[15] D. Sella, *L'economia lombarda*, cit., pp. 13-51.

è rappresentata dall'incremento del carico fiscale. Il «fiscalismo spagnolo» è stato oggetto di numerosi riferimenti e richiami da una larga schiera di autori: dalla trattatistica del Settecento in funzione della riforma tributaria, agli scrittori ottocenteschi di cose milanesi, fino a studiosi di più attento mestiere, come lo Chabod [16]. Ed in parte il giudizio fosco che si è tante volte espresso nei confronti del dominio spagnolo, soprattutto nel periodo seicentesco è prevalentemente fondato sulla politica tributaria realizzata da questo regime nei confronti dello Stato di Milano e non soltanto di esso [17]. Effettivamente la sola elencazione degli aggravi ordinari, sia diretti che indiretti, senza tener conto di collette per fini specifici, misura, limitatamente al nostro periodo, una cadenza piuttosto serrata. In tutto lo Stato, dalla estinzione del Ducato sforzesco fino al primo decennio del XVII secolo si impongono o si incrementano numerose imposte e dazi particolari: nel 1536 si assegnano 12.000 scudi d'oro al mese per la nuova tassa del mensuale; nel 1545 si ha un aumento del censo del sale di soldi 20 lo staio; nel 1547 si impone il dazio della macina a soldi 46 per moggio; nel 1548 aumenta il mensuale a 25.000 scudi al mese e si determina la tassa della cavalleria su nuove basi; nel 1549 si impongono soldi 5 la brenta sul vino introdotto in città; nel 1550 aumenta della metà il dazio della mercanzia; nel 1555 nuovo aumento della tassa di cavalleria di cinque scudi per ciascuna lancia; nel 1556 aumento di soldi 20 per staio sul sale venale, imposizione dell'aggravio dei guastatori dello Stato; nel

[16] P. Verri, *Considerazioni sul commercio dello Stato di Milano*, a cura di A. Vianello, Milano 1939, p. 36; S. Pugliese, *Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia nella prima metà del secolo XVIII*, Torino 1924, pp. 174-178; F. Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa*, cit., pp. 105-139. Cfr. anche A. Cova, *Il Banco di S. Ambrogio*, cit., pp. 16-23; D. Sella, *L'economia lombarda*, cit., pp. 114-116.

[17] Cfr. anche A. De Maddalena, *Fiscalité et écnomie: expériences et rapports dans l'histoire*, in *Troisième conférence internationale d'histoire économique, Munich, 1965*, Paris 1968, pp. 659-682; G.L. Basini, *Finanza ed economia degli Stati italiani nel cinque e nel seicento, ibidem*, pp. 691-709; D. Sella, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., pp. 48-51; dello stesso, *L'economia lombarda*, cit., pp. 115-116.

1557 e 1558 raddoppia il dazio della mercanzia; nel 1559 aumenta il dazio del sale, raddoppiano i pedaggi e passaggi dei fiumi, aumenta di 50 soldi la tassa dei cavalli; nel 1560 ancora un aumento della tassa dei cavalli di 2 scudi per celata; nel 1564 imposizione del peso dei «14 reali» al mese per ciascun uomo d'armi; nel 1574 pagamento del pane ai soldati per 5500 razioni ed imposizione del carico dei presidi ordinari; nel 1576 imposizione di 6 denari per libbra sulla carne venduta dai macellai; nel 1596 aumento del dazio del vino di soldi 7 la brenta; nel 1601 viene ordinato il pagamento di «quattro delle nove» parti di spese per la provvisione dei presidi e si impone la somministrazione dei carri, buoi e cavalli per il bisogno dell'Armata; nel 1603 viene ordinato il pagamento degli stipendi ai soldati del presidio; nel 1610 viene obbligato lo Stato al pagamento dei soldati dell'esercito e per le spese del treno; nel 1613, aumento di un terzo del dazio della mercanzia; nel 1614 aumento di soldi 20 del dazio della macina, imposizione del dazio sul riso (precedentemente immune), aumento del sale di 20 soldi lo staio, aumento del trasporto del vino per terra di 7.6 soldi e per acqua di soldi 12.6; nel 1615 aumento di denari 6 per libbra di carne, imposizione del dazio della polleria e caccia, imposizione dei tributi per la milizia urbana e forense e del soldo di lire 4 al giorno per i commissari [18].

«Si aggiungono à i suddetti, le Tasse dupplicate de Ponti sopra i fiumi, e de Pedagii, gl'Imbottati e moltre altre imposizioni, le quali rilevano assai più d'un altro millione l'anno. E questo oltre tanti altri diritti, et utili, che generalmente ricava la Camera dalle tratte de grani, de Risi de gualdi, da transiti di biade, e di sale, da giardini de Castelli, dal fiume della Muzza, et altri, dalla Zecca, dalle confiscationi, condanne, devolutioni et altre cose, che verisimilmente possono giungere a cento cinquanta mila scudi» [19].

[18] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. IV, f. 53, «Nota delli carichi imposti allo Stato di Milano dal 1535 anno della morte dell'ultimo duca sino ai nostri giorni», 1745.

[19] ACM, *Materie Censo*, c. 206, Atti diversi: «Ragguaglio dei carichi Camerali, che si pagano da tutto lo Stato di Milano», 24 ottobre 1619;

Se aggreghiamo a queste imposizioni, quelle che ogni singola città riscuote per propria giurisdizione, il carico fiscale, oltre che frantumato e per molti versi ingarbugliato, risulta nominalmente alquanto pesante [20]. Il metodo di riscossione, poi, con il sistema degli arrendamenti, appalti, concessioni e vendite dei cespiti, non contribuisce alla chiarezza, pregiudicando il flusso d'entrata e deteriorando il rapporto con i contribuenti.

Ma a ben vedere l'onere è in effetti gravoso solo nominalmente, molto meno in termini reali: in realtà il volume del prelievo fiscale va opportunamente deflazionato in rapporto all'andamento generale dei prezzi. Se consideriamo che limitatamente al periodo tra il 1548 e il 1580 essi aumentano del 65% (ma il settore alimentare cresce mediamente oltre l'85% e tocca il 100-120%) [21], è difficile dare credito alle querele dei contribuenti che protestano di essere a tal punto taglieggiati da sfiorare la totale rovina. È questo un aspetto non sufficientemente sottolineato ma che permette di vedere il fenomeno in una versione diversa e più complessa. «... Il deprezzamento della moneta – scrive il Sella – fece sì che l'aumento del gettito tributario fu, in termini reali, sostanzialmente nullo. L'incidenza di talune imposte subì, anzi, una forte riduzione» [22]. È il caso del dazio della mercanzia che incideva nel passato per l'8% sul valore delle merci e nella prima metà del '600, pur accresciuto, non incideva più del 2%. Sicuramente il peso fiscale si mantenne a livelli piuttosto modesti non colpendo più dell'8-10% la rendita fondiaria, ed anche notevolmente meno i profitti mercantili e

«Informatione de i Dacij e carichi, che dalla Camera si sogliono riscuodersi in particolare nella Città di Milano, oltre quelli, che sono comuni con tutto lo Stato», 24 ottobre 1619.

[20] G. Vigo, *Fisco e società nella Lombardia del Cinquecento*, Bologna 1979, pp. 26-31; ASM, *Miscellanea lombarda*, c. IX, f. 67, 1559.

[21] C.M. Cipolla, *Aspetti e problemi*, cit., p. 387; A. De Maddalena, *Dalla Città al borgo*, cit., p. 285.

[22] D. Sella, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., p. 120.

manifatturieri [23]. Se c'è qualcosa da notare, piuttosto, è che penalizzò maggiormente la campagna che la città, e relativamente più i ceti popolari che le classi agiate [24].

Di contro le entrate dello Stato risultano egualmente e costantemente affievolite dalla erosione del valore reale della massa finanziaria a fronte dell'incremento, per queste e per altre ragioni, della spesa pubblica. Erosione difficilmente compensata dalla corsa all'invenzione di nuovi dazi, dagli stratagemmi di ordine monetario, e soprattutto dal gonfiamento dell'indebitamento che si trasformano in una «stretta diabolica» di difficile soluzione»[25].

Qui basti richiamare la trama circolare e collegata tra bisogni della finanza pubblica, prelievo fiscale, aumento dei prezzi, indebitamento dello Stato e livello dei tassi di interesse che non può non misurarsi su quello del debito pubblico [26].

È in questo quadro che dobbiamo collocare il complesso intreccio delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'area di azione economico-finanziaria.

Le condizioni della Chiesa milanese pre-tridentina sono state acutamente studiate nel lavoro dello Chabod, che ancora oggi resta per certi aspetti insuperato [27]. Chiaramente l'assenza di una valida conduzione politica e pasto-

[23] *Ibidem*, pp. 120-123; G. VIGO, *Fisco e società*, cit., p. 315; B. CAIZZI, *Il Comasco sotto il dominio spagnolo. Saggio di storia economica*, Milano-Napoli 1980², p. 65.

[24] D. SELLA, *L'economia lombarda*, cit., pp. 68-69.

[25] G. MUTO, *«Decretos» e «medios generales»: la gestione delle crisi finanziarie nell'Italia spagnola*, in *La Repubblica internazionale del denaro tra XVI e XVII secolo*, a cura di A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 20), Bologna 1986, pp. 275-332.

[26] C.M. CIPOLLA, *Mouvements monétaires*, cit., pp. 20-27; D. SELLA, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., pp. 122-123.

[27] F. CHABOD, *Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V*, Roma 1962.

rale della diocesi (e se si vuole anche della provincia), fragilmente affidata, nell'assenza del vescovo titolare, all'alternanza dei vicari, aveva prodotto uno stato di disordine e di confusione, appiattendo la vita ecclesiale sulle tensioni politiche e sugli scontri di potere presenti all'interno ed attorno allo Stato. Gravi o meno che fossero gli abusi e gli scandali del clero ambrosiano, è un fatto che essi abbiano legittimato l'intervento del governo centrale, ma più ancora delle magistrature locali a tutela di un ordinamento di cui essi in qualche modo sentivano di ritenersi garanti. Questa azione di supplenza domandata, attesa e giustificata anche dalle istanze di moralizzazione costantemente avanzate, permette ai governanti «...di insinuarsi in pieno, dietro le spalle dei fedeli, nella organizzazione ecclesiastica e di esercitar su di essa un controllo appena larvato» [28]: al Senato, innanzitutto, geloso custode della tradizione regalista ducale che tante interferenze consentiva nelle questioni ecclesiastiche [29]; ma anche alle magistrature cittadine, come a Milano, dove il Tribunale di provvisione, in occasione della ventilata e paventata costituzione della Inquisizione all'uso di Spagna, rivendica a sé una patente di garante dell'ortodossia della popolazione milanese [30], richiamando un coerente passato; o a Pavia, dove talvolta «...non era il vescovo che programmava ed attuava, in unione al clero e con l'aiuto dei religiosi, la pastorale diocesana, bensì il Comune... [che] per necessità di cose aveva dovuto prendersi cura anche dei bisogni spirituali dei fedeli, sollecitare l'intervento dei religiosi, infor-

[28] *Ibidem*, p. 64.

[29] D. SELLA, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., p. 66. Sulla complessa articolazione dei rapporti istituzionali tra lo Stato milanese e la Chiesa, vedi il fondamentale lavoro di L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello Stato di Milano dall'inizio della Signoria viscontea al periodo Tridentino (secoli XII-XVI)*, Milano 1941, che verrà più volte ricordato in questo saggio.

[30] A. SALOMONI, *Memorie storico-diplomatiche degli Ambasciatori, Incaricati d'Affari, Corrispondenti, e Delegati che la Città di Milano inviò a diversi suoi Principi dal 1500 al 1796*, Milano 1806, pp. 160-164; D. SELLA, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., pp. 126-127.

mare vescovo e clero, anzi, più volte, premere, perché l'uno e l'altro facessero quanto era loro dovere» [31]. E questa opera sussidiaria, ma tendente ad essere sempre più sostitutiva, investiva, più tenace e convinta, anche lo spazio degli affari materiali e dell'economia, giustificata dal supremo interesse dello Stato e del suo benessere. L'ingerenza nella gestione e nella attribuzione dei benefici vacanti, la tutela degli enti elemosinieri e dei luoghi pii, l'attenzione alla destinazione dei lasciti, il controllo dei monti di pietà e, per altro verso, la salvaguardia del mondo produttivo dai dardi dei provvedimenti canonici, sembrano essere ormai prerogative consolidate del potere pubblico.

Non è difficile intuire che lo snodo centrale e più delicato di questo insieme di rapporti e di specifiche pertinenze sia focalizzato nella politica tributaria. E nello Stato di Milano la posizione della Chiesa come contribuente, appare soggetta ad una alternanza di situazioni che procedono da ragioni e nessi politici più che da chiare formulazioni giuridiche. Se riflettiamo, infatti, sull'applicazione concreta dei criteri di libertà, immunità ed esenzione nei confronti degli enti ecclesiastici nell'ultimo periodo sforzesco, fino alla metà del XVI secolo, comprendendo anche le Nuove Costituzioni dettate nel 1541 da Carlo V, non possiamo non constatare la labilità degli ambiti di intervento e l'elasticità dei confini disposti nell'esercizio della potestà governativa e nell'applicazione delle norme canoniche al riguardo [32]. Se il *bonum commune* e la sostanziale condizione di sudditanza rendeva il clero partecipe dei doveri di sostegno della spesa pubblica, il riconoscimento del contributo del servizio della preghiera e della preoccupazione della salute spirituale della comunità, richiamava sul piano teorico l'immunità [33], ma di fatto ri-

[31] V.L. Bernorio, *La Chiesa di Pavia nel secolo XVI e l'azione pastorale del Cardinal Ippolito de' Rossi (1560-1591)*, Pavia 1972, pp. 126-127.

[32] L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., pp. 27-28.

[33] ASM, *Culto*, c. 558, f. 9, 24 gennaio 1556: «Qui seminat spiritualia, metere debet temporalia».

mandava alla pratica delle concessioni graziose di esenzione a determinati enti e persone ecclesiastiche, che con la loro accettazione legittimavano nella sostanza il potere di imposizione del principe [34]. Né, d'altra parte, la condotta del clero, la latitanza dei titolari dei benefici dalle loro sedi, il degrado dell'attività pastorale contribuivano a giustificare agli occhi del popolo i privilegi pretesi: il punto debole, in realtà era proprio questo. E pertanto

«... tutti i compromessi possibili non impedivano che il potere civile vieppiù cercasse di penetrare per entro la organizzazione ecclesiastica, controllandola e tentando di piegarla ai suoi scopi... Così fra clero e popolo si frappone ormai lo Stato, sia come potere politico, sia come organizzazione giuridico-amministrativa-finanziaria, attraverso l'opera del governatore e dei castellani, del Senato e del Fisco... [35]».

Il governo e le magistrature tendono, quindi, a sottoporre gli ecclesiastici al diritto comune, sia per le imposizioni dirette, sia per i tributi locali e, ancor di più, per i contributi straordinari o per gli oneri assimilabili, come l'obbligo degli alloggiamenti dei militari [36]. Il sistema di prelievo poi rendeva particolarmente odiosa l'esenzione dal momento che la percentuale della quota esente sarebbe stata distribuita sugli altri contribuenti: «Antiqua et universalis querela, quod Ecclesiae et Ecclesiastici indies ditantur, et laici ab oneribus strangulantur» [37].

La pratica dell'assoggettamento del clero al pagamento di numerose gravezze diventa pertanto ricorrente: a cominciare dal dazio dell'imbottato, alle collette straordinarie per la difesa delle città, alle spese per la misurazione dei

[34] L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., pp. 110-111.

[35] F. Chabod, *Per la storia religiosa*, cit., p. 90.

[36] L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., pp. 112-113.

[37] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. V, f. 25, «Iulius Turrianus I.V.D. Orator Civitatis Cremonae: Immunitatis honorum Ecclesiasticorum quomodo de Jure sit praticanda, in Provincia praesertim Mediolanensi», s.d.

terreni in funzione del nuovo catasto generale; le costituzioni di Carlo V del 1541, poi, stabiliscono addirittura che i beni ecclesiastici di nuova acquisizione siano soggetti ad ogni tipo di imposta, sia per evitare vendite simulate, sia per non modificare l'assetto della perequazione tributaria [38].

Ciò detto, non bisogna credere che questi interventi definiscano una nuova condizione contributiva della Chiesa milanese. Tra opposizioni, deferimento del contenzioso al giudizio del pontefice romano, e soprattutto, la continuazione della prassi delle concessioni particolari, svuotano spesso i provvedimenti del loro contenuto economico, ma non politico [39]. «I medesimi privilegi accordati agli Ecclesiastici – si dirà più tardi a tale proposito – provano l'autorità che gli raccorda. Essi la suppongono sopra la Persona o corpo, che si gratifica, e sopra i Beni, che ne sono l'oggetto» [40].

Purtuttavia è da notare, a partire dagli anni '40, un certo mutamento di clima: da una parte una più attenta consapevolezza da parte degli organi ecclesiastici, dall'altra una maggiore prudenza delle magistrature dello Stato. Nel 1536 Paolo III recepiva nella bolla *In coena Domini* le affermazioni dei principi di immunità contenute nella *Supernae dispositionis* di Leone X [41]: è probabile che questa marcata accentuazione dei diritti inalienabili della Chiesa e della sua speciale posizione abbia sortito un effetto di contenimento di uno sviluppo politico in campo fiscale. Ma più ancora occorre tener conto del quadro spirituale e culturale che il Concilio di Trento stava ridefinendo. Fat-

[38] M. Bendiscioli, *Politica*, cit., p. 201.

[39] L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., pp. 120-121. Ma è vero anche il contrario poiché talvolta «...nelle questioni di carattere tributario gli organi dell'amministrazione erano assai più disposti a transigere sui principi pur di ottenere denaro» (F. Chabod, *Per la storia religiosa*, cit., p. 85).

[40] ASM, *Esenzioni*, c. 17, f. 1.

[41] L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 125.

to si è che le opposizioni alle pretese di vecchie e nuove imposizioni si fanno più decise e meno componibili [42]. Le vigorose proteste del clero cremonese relative al riparto delle spese di riparazione delle mura della città, l'uso dell'interdetto e la proclamazione di una sorta di sciopero del servizio religioso ne sono testimonianza [43]. E non è un fatto isolato. Anche a Milano il governatore incorre in una censura per aver intimato al clero di contribuire per tre anni alla «munizione» della città [44]. Per la formazione del catasto, poi, che avrebbe portato alla perequazione del mensuale sui singoli territori dello Stato, nonostante inizialmente si prevedesse la misurazione contestuale dei terreni dei laici con quelli esenti degli ecclesiastici [45], si ritenne prudentemente di chiederne licenza al pontefice, accennando che tale procedura si imponeva soltanto per evitare frodi, acciocché beni di laici non venissero confusi con quelli esenti [46].

Un breve del 29 maggio 1552 di Giulio III ammise soltanto una perticazione separata [47], che peraltro stentò ad essere eseguita, tanto che fu poi necessario determinare la superficie dei beni della Chiesa ricorrendo alle notificazio-

[42] ASM, *Cancelleria di Stato*, s. XL, c. 271, 27 novembre 1566; c. 1, pp. 99, 9 novembre 1556.

[43] ASM, *Culto*, c. 558, f. 9. Il vicario episcopale di Cremona alla Magnifica Comunità, 24 gennaio 1556; cfr. F. Chabod, *Per la storia religiosa*, cit., pp. 218-225.

[44] ACM, *Dicasteri*, c. 12, IV, f. 13, 29 dicembre 1551; A. Salomoni, *Memorie storico-diplomatiche*, cit., p. 113; ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 11, «Ragguaglio sulle esenzioni ecclesiastiche», 1759. Comunque gli ecclesiastici, sia pure con licenza papale, finirono per pagare la loro quota; cfr. AGS, *Estado Milan*, leg. *1248*, f. *138*.

[45] ACM, *Dicasteri*, c. 12, IV, f. 9, 23 dicembre 1547.

[46] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 11, «Ragguaglio», cit.; G. Coppola, *L'agricoltura di alcune pievi della pianura irrigua milanese nei dati catastali della metà del secolo XVI*, in *Contributi dell'Istituto di storia economica e sociale*, I, Milano 1973, p. 199; L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 133.

[47] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 11, «Ragguaglio», cit.

ni dei massari e fittabili degli stessi beni o ai reggenti delle comunità o ancora calcolando per differenza tra superficie totale e quella dei soggetti laici [48]. Sul fronte dei dazi di consumo, inoltre, si osserva la generalizzazione dell'esenzione a tal punto che nel 1556 i dazieri della macina di Milano ricorrono perché gli ecclesiastici vendono i loro privilegi ad altri soggetti [49]. Una situazione quindi significativamente mutata, sulla quale si inserisce l'azione di Carlo Borromeo, arcivescovo e metropolita della Provincia milanese.

La personalità di Carlo è stata largamente studiata sotto il profilo più specificamente religioso e pastorale: egli appare, sotto questa visuale, il modello di vescovo della Chiesa riformata post-tridentina. Più sfumata appare la sua fisionomia in rapporto al mondo economico e degli affari. «Non conosceva denari; né toccò mai denari, se non con occasione di farne limosine. Anzi haveva in horrore il denaro»: questo attesta una testimonianza al processo diocesano informativo per la canonizzazione del Borromeo [50]. Che non avesse dimestichezza con le pratiche finanziarie appare per lo meno strano: l'appartenenza ad una famiglia che proprio su di esse aveva fondato ricchezza e nobilitazione non poteva renderlo estraneo ad una cultura

[48] ASM, *Censo*, c. 14, f. 6, 25 febbraio 1552: «... fu scritto a S. Santità et all'oratore Regio ne essendosi avuta spedizione alcuna fu rissolto di abstringere li sudditi di S.M. e furono fatte Gride che li Consoli, Massari e fittabili notificassero detti beni». Cfr. ACM, *Materie*, c. 191, 27 settembre 1558 e 2 novembre 1558; G. COPPOLA, *L'agricoltura di alcune pievi*, cit., p. 199.

[49] ASM, *Esenzioni*, c. 1, f. 16, 4 agosto 1556. Cfr. ASM, *Cancelleria di Stato*, XL, c. 1, f. 99, 9 novembre 1558: «Per che la mente di S. Ecc.a è che per la novissima additione fatta alla macina, non siano aggravate le persone ecclesiastiche, ne Hospitali, et loci pij, le SS.VV. provederanno che tutti li religissiosi [sic] huomini et donne et li hospitali et altri loci pij siano preservati da essa additione et non siano per causa di quella in modo alcuno gravati».

[50] C. MARCORA, *Il processo diocesano informativo sulla vita di S. Carlo per la sua canonizzazione*, in «Memorie storiche della Diocesi di Milano», IX, 1962, p. 581.

degli affari. D'altro canto proprio le medesime fonti ricordano che durante la peste «...fece molti debiti con pigliar gran somma di denari in prestito per soccorrere alli poveri appestati...» [51]. E occorre appena richiamare l'informata diligenza che ebbe nella riscossione delle decime a favore dell'erezione del Seminario dei chierici [52]. È vero, peraltro, che la pratica dell'elemosina fu un suo costante riferimento: l'attestano l'esempio dato nella elargizione della sua ricchezza personale, la sua predicazione insistente su questo tema, ed anche qualche episodio che palesa qualche eccesso di rigoroso moralismo [53].

In realtà Carlo Borromeo aveva interiorizzato un modello che lasciava poco spazio all'uso capitalistico e tanto meno speculativo delle risorse economiche. È stata di recente sottolineata dal De Maddalena la sua filosofia «rurale» [54]. Sotto tale aspetto egli partecipa in un certo modo a quel movimento allo stesso tempo culturale ed economico che «ritorna» alla terra, vede nell'agricoltura una migliore allocazione della ricchezza e considera la vita dei campi un esempio più ordinato e tranquillo del vivere civile. Le sue citazioni sono frequentemente ricche di una simbologia

[51] *Ibidem*, p. 227.

[52] A. SALA, *Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo*, Milano 1857-1861, II, p. 234.

[53] È ampiamente noto, ad esempio, l'episodio accaduto nel settembre del 1565, durante il trasferimento a Milano per la presa di possesso della diocesi, allorché fu ospite del cardinale Alessandro Farnese nel suo palazzo di Caprarola: di fronte alla fastosità della dimora, il Borromeo non si trattenne dal commentare che tanti denari avrebbero potuto essere meglio impiegati in elemosine; il cardinale Farnese, invece, con una punta di polemica, giustificò con ottica più moderna quella spesa affermando che aveva voluto quella costruzione per dar lavoro alla sua gente (cfr. C. Marcora, *Nicolò Ormaneto, Vicario di S. Carlo*, in «Memorie storiche della Diocesi di Milano», VIII, 1961, pp. 325-326).

[54] A. DE MADDALENA, *Osservazioni sulle realtà socio-economiche milanesi in età borromaica*, in *S. Carlo e il suo tempo. Atti del Convegno Internazionale nel IV Centenario della morte. (Milano, 21-26 maggio 1984)*, Roma 1986, pp. 785-803.

agreste e nei suoi avvertimenti si esplicita la particolare predilezione per l'ambiente contadino, più salutare sul piano spirituale [55]. La città è al contrario dominata da un «intelletto accecato nella prosperità» [56], dove la speranza di guadagno alletta mercanti e bottegai «alle bugie, agli spergiuri, ai giuramenti temerarii, all'inosservanza delle feste e ai contratti ingiusti, alla falsità delle robbe e delle misure, alle fraudi, a vendere il tempo» [57]; la città come epicentro della peste che rischia di esportare fuori le sue mura «andando a disordinare, inquietare e scandolizare» luoghi ingenuamente immuni [58]. Chiaramente il tipo di organizzazione economico-produttiva, rurale o urbana che sia, che il Borromeo auspica è quella fondata sulla piccola dimensione, sulla laboriosità familiare di contadini ed artigiani, sul commercio come servizio di semplice intermediazione tra produzione e consumo [59].

Ma ciò che in lui è più radicato è l'uso strumentale della ricchezza: il denaro non può e non deve essere impiegato se non per fini riconducibili alla salute spirituale e il cristiano è giustificato se avrà speso «la robba, le sostanze, i campi, le possessioni, le mercanzie e i sudori» al servizio di Dio [60].

Coerentemente a questo criterio è l'azione che rivolge alla

[55] C. BORROMEO, *Memoriale ai Milanesi di Carlo Borromeo*, Milano 1983, *passim*.

[56] *Ibidem*, p. 67.

[57] *Ibidem*, p. 91.

[58] *Ibidem*, p. 55.

[59] «Benedici alle case, ai campi, alle possessioni e ai frutti della terra, a i sudori e fatiche loro. Benedici alle botteghe e alle arti, con tanta pienezza, che ogni cosa multiplichi e prosperi» (*ibidem*, p. 106).

[60] *Ibidem*, p. 81. Cfr. anche G. BARBIERI, *L'etica economica nella legislazione ecclesiastica del Cinquecento*, in *Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento. Atti del Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Bologna, 2-6 settembre 1958)*, Padova 1960, pp. 78-79; dello stesso autore, *Norme di morale economica dettate da San Carlo Borromeo*, in «Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari», XXVI, 1938, p. 16 (dell'estratto).

riforma dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, «quae non avaritia praeda, sed instrumenta charitatis relicta sunt» [61]. Ma un altro risvolto delle sue convinzioni è la lotta nei confronti del lusso. Costanti sono le censure ai «soverchi ornamenti, le pompe eccessive, le foggie pellegrine», alle «superbe e pompose carrozze», alle «collane, i coralli, i lavori d'oro, manigli e altri profanissimi abbigliamenti... la pompa e superbia delle donne... e quella diabolica invenzione di carrozze da ogni lato aperte» [62]. La riprovazione è, pertanto, estesa anche alla «quaestuosa mercatura» [63], ai «mercadanti che delle cose [di Milano] sono fatti ricchi», a «gli orefici, i gioieglieri, i profumieri, e altri uomini di traffico», categorie queste che non godevano di buona considerazione nel pensiero economico del cardinale [64]. E la condanna non si limita alle semplici invettive. Ancor prima del suo ingresso in Milano, sollecitato anche da pressanti inviti ad intraprendere un'opera di moralizzazione in questo settore [65], egli affida al suo vicario Nicolò Ormaneto il compito di formulare una prammatica suntuaria. L'iniziale disponibilità alla collaborazione del Senato e del governatore consente di emanare alcuni editti «prohibendo molti costumi, et de superstizioni de pompe et spese superflue» [66], ma un provvedimento organico stenta a prendere corpo. Il governatore, infatti, comincia ad eccepire che lo «si doveva mandar al Magistrato dell'Entrate, per examinar se vi era l'interesse del Re» [67], potendo esso ledere gli utili del Fisco. Più forte si presenta l'opposizione del ceto mercantile; il 20 febbraio

[61] C. Borromeo, *Sancti Caroli Borromaei S.R.E. Cardinalis Archiepiscopi Mediolanensis Monitiones et Instructiones*, Vienna 1762, p. 10.

[62] C. Borromeo, *Memoriale*, cit., p. 58.

[63] *AEM*, pars I, p. 183; C. Borromeo, *Sancti Caroli Borromaei*, cit., p. 8.

[64] C. Borromeo, *Memoriale*, cit., p. 28.

[65] C. Marcora, *Nicolò Ormaneto*, cit., pp. 215-216.

[66] *Ibidem*, p. 342.

[67] *Ibidem*.

1566 mons. Ormaneto riferisce: «La Pragmatica patisce gran contrarietà, questi mercanti han allogati i suoi danari et quelli della Città, et del prencipe, per cinque advocati nel Consiglio Segreto...» [68]; e qualche settimana dopo: «La Pragmatica nostra sta per cadere nelle cose più sustanziali... tutto pende dall'interesse del fisco, et rumore di questi mercanti... per questa riforma tanto desiderata da tutti i boni et tutta la Città, eccetto alcuni pochi interessati...» [69]. In realtà la questione, rimessa all'autorità del re per le materie di specifica competenza, resta sospesa. Nel 1580, mons. Carlo Bascapè, oratore di Carlo a Filippo II, riprendeva l'argomento, notando che

«... l'abuso delle pompe è cresciuto tanto in Milano et va tuttavia crescendo, che si vede continuo una manifesta offesa di Dio et danno notabile di molte case... Altre volte è stato ragionato di metterci regola e farci la pragmatica, che il Senato, ne trattava caldamente, et fu impedita da alcune persone poco amiche di riforma, et che si facevano scudo ancora dell'interesse di Vostra Maestà per conto de' Datii, con dir anco pubblicamente, che chi ne parlasse, saria nemico di Vostra Maestà, et fu detto anco che alcuni ministri di tal negotio furono corrotti con denari da alcuni mercanti... [70]».

Anche queste misure, tra interessi concreti e prerogative istituzionali, si erano quindi arenate sul più ampio contenzioso giurisdizionale.

La Chiesa milanese entra nel vivo dei suoi rapporti con lo Stato, in ordine alle questioni fiscali e finanziarie, mediante due serie di interventi: una prima si fonda sulle disposizioni delle Sinodi provinciali e diocesane, soprattutto il primo Concilio provinciale celebrato in Milano nel 1565 [71]; una seconda si richiama alla bolla *In Coena Do-*

[68] *Ibidem*, p. 460.

[69] *Ibidem*, p. 465.

[70] A. SALA, *Documenti*, cit., II, p. 78.

[71] C. MARCORA, *I primi anni dell'episcopato di S. Carlo (1566-1567)*, in «Memorie storiche della Diocesi di Milano», X, 1963, p. 571; M. BENDISCIOLI, *Politica*, cit., p. 203; A.G. GHEZZI, *Conflitti giurisdizionali*

*mini*, riedita con sostanziali integrazioni, da Pio V, nel 1568 [72].

«Omnes vero Ecclesiasticas personas, et eorum bona, libertatem, commoda, et jura omnia Principibus summopere commendamus; admonentes ecclesiasticam immunitatem, sive ad hominum vitam, sive ad bonorum possessionem fructusque pertineat, Dei ordinatione, summorum Pontificum decretis, et sanctorum conciliorum auctoritate tributam, nulla ratione violandam esse. Neque enim Principes et Magistratus res Ecclesiasticas attentare... neque Deo addictis bonis manum injicere, aut ullum onus imponere debent; immo vero meminisse oportet, quas Deo facultates consecuti sunt, eas ad ipsius Dei gloriam et honorem, hominumque sacrorum salutem et incolumitatem conferendas esse, qui pro eorum quiete ac felicitate Deo preces assidue faciunt [73]».

Così detta il Concilio provinciale primo, richiamando lo speciale ruolo e posizione dei beni ecclesiastici, affidati sì alla cura del principe e delle magistrature laiche, ma tutelati dal vescovo e dai suoi strumenti canonici. La disposizione, di per sé generica anche se icastica ed incisiva, appariva più un avvertimento che non una indicazione di politica tributaria. Essa però veniva, tre anni dopo, rafforzata dall'altro provvedimento: la nuova pubblicazione della bolla *In Coena Domini*, oltre a determinare con maggiore precisione l'immunità ecclesiastica, confermava l'anatema a coloro che «in terris suis nova pedagia imponunt vel prohibita exigunt» [74]. Attraverso tale clausola la

*nella Milano di Carlo Borromeo: la visita apostolica di Gerolamo Ragazzoni nel 1575-76*, in «Archivio storico lombardo», CVIII-CIX, 1982-83 [1984], p. 195; E. CATTANEO, *Il primo concilio provinciale milanese (a. 1565)*, in *Il Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale. Trento, 2-6 settembre 1963*, Roma 1965, I, pp. 215-275.

[72] Vedi il breve del 28 aprile 1568 in A. SALA, *Documenti*, cit., I, p. 213. Cfr. A.G. GHEZZI, *Conflitti giurisdizionali*, cit., p. 196; M. BENDISCIOLI, *La bolla «In coena Domini» e la sua pubblicazione a Milano nel 1568*, in «Archivio storico lombardo», LIV, 1927, pp. 381-399.

[73] *AEM*, pars I, p. 38.

[74] M. BENDISCIOLI, *Pio V Ghislieri*, cit., p. 57. Per l'articolazione delle censure e dei casi riservati cfr. *AEM, Actorum*, pars IV, pp. 992-993.

Chiesa poteva esercitare, come ha sottolineato il Prodi, «un vero e proprio controllo sulla attività fiscale del governo» [75]. Nessuna meraviglia, quindi, che le autorità di governo alla sua lettura ne riportassero «malissima satisfatione» [76]. In realtà il Borromeo, consapevole dei risvolti politici che una tale interpretazione poteva comportare, in quel momento, nei confronti del governo spagnolo, si affrettò a precisarne ed a restringerne la portata alla sola immunità della Chiesa, trattenendo le aspettative che si sarebbero potute creare nella direzione contraria al fiscalismo statale [77]. Purtuttavia le inquietudini emerse non dovettero dispiacergli. Se non era del tutto nei suoi intendimenti «un tentativo di imporre una migliore perequazione tributaria», certamente era coerente al suo progetto la «ripresa della tendenza ecclesiastica medioevale al controllo morale dell'attività statale, anche in campo fiscale» [78].

Ma anche solo limitatamente all'area ecclesiastica, i decreti provinciali e l'applicazione del disposto papale portavano a conseguenze di non minore significato, non solo sul piano giuridico e giurisdizionale, ma più ancora su quello degli effetti economici; e comunque, rimandavano ad un nuovo ordinamento, più chiaro e meno patteggiato, della materia.

È necessario, quindi, trasferire l'attenzione sul terreno specifico del sistema tributario per coglierne i mutamenti o i riflessi.

È certo che uno dei momenti più qualificanti della politica fiscale spagnola nello Stato di Milano è l'applicazione

[75] P. PRODI, *San Carlo Borromeo e le trattative*, cit., p. 197.

[76] M. BENDISCIOLI, *Politica*, cit., p. 219; dello stesso, *Pio V Ghislieri*, cit., p. 57; C. MARCORA, *I primi anni*, cit., pp. 577-588; A.G. GHEZZI, *Conflitti giurisdizionali*, cit., p. 200; E. CATTANEO, *Gli ostacoli posti dal Senato milanese alla pubblicazione del I concilio provinciale (a. 1565)*, in *La sacra Congregazione del Concilio (1564-1964)*, Città del Vaticano 1964, pp. 599-615.

[77] M. BENDISCIOLI, *Politica*, cit., p. 221.

[78] P. PRODI, *San Carlo Borromeo e le trattative*, cit., p. 198.

della tassa cosiddetta «mensuale», addossata ai territori delle singole regioni dello Stato stesso ed anticipatamente pagata dalle città capoluogo sulla base di un riparto presuntivo del reddito agrario, immobiliare e mercimoniale di ciascuna di esse [79]. La tassa aveva inizialmente caratteristiche di straordinarietà, anche se di fatto fu riscossa costantemente con l'eccezione di qualche rara sospensione. La sua natura personale fu spesso ambiguamente intrecciata agli aspetti reali della sua determinazione, dal momento che per stabilire il carico tributario assegnato fu necessario procedere alla misurazione ed alla stima dei terreni, degli immobili e del reddito mercantile [80]. Qui l'esenzione ecclesiastica giocò un ruolo rilevante [81]. Nonostante qualche tentativo in senso contrario, riscontrabile nel passato [82], il patrimonio ecclesiastico venne immediatamente escluso dalla imposizione «sub clypeo immunitatis Ecclesiasticae» [83]; ma ciò comportò sul territorio una ingiusta distribuzione del carico, calcolato inizialmente sul parametro della superficie totale, proprio per la diversa concentrazione della ricchezza della Chiesa [84]: la sua esenzione aggravava di fatto percentualmente le sostanze dei contribuenti laici [85]. Particolarmente coinvolti risultavano i territori di Cremona, Novara, Pavia e parzialmente Como. Iniziò così quel furibondo contenzioso tra le province che conseguì l'effetto della misurazione delle terre e la forma-

[79] D. SELLA, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., pp. 48-59; G. VIGO, *Fisco e società*, cit., pp. 35 ss.

[80] G. COPPOLA, *L'agricoltura*, cit., pp. 190-211.

[81] Anche in un periodo di particolare pesantezza della situazione finanziaria dello Stato di Milano, nel 1574, nel progetto di ripartizione dei carichi prediali «non vi era accenno a imposizioni fiscali su beni ecclesiastici» (A.G. GHEZZI, *Conflitti giurisdizionali*, cit., p. 203).

[82] L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 131.

[83] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. V, f. 25, «Iulius Turrianus», cit.

[84] S. PUGLIESE, *Condizioni economiche*, cit., pp. 74 e 78; ASM, *Esenzioni*, c. 1, f. 18, 1565.

[85] ACM, *Fondo Materie*, c. 188, 28 febbraio 1584.

zione del catasto carolino che restò, in seguito, il parametro di riferimento non solo per il mensuale ma anche per altre imposte ordinarie e straordinarie [86].

«I beni di Chiese, et altri luoghi Pij, che nella fabrica di detto estimo furono notificati dalle Comunità, ove sono situati, si fecero esenti, et si detrassero à quei Comuni [87]».

Ma la catastazione è pur sempre una rappresentazione statica, fissata in un momento storico, che non tien conto del movimento della ricchezza. Nel concreto, i beni laicali acquistati in seguito dal clero e dai luoghi pii, o ad essi pervenuti per donazione o successione testamentaria, venivano invocati come esenti; al contrario, quelli ecclesiastici alienati a laici comprendevano nel prezzo il privilegio dell'esenzione [88]. Ciò alterava sensibilmente il delicato equilibrio di distribuzione dell'imposta, posto che la quota versata dalle Comunità era stata fissata una volta per tutte sulla base della redazione catastale. Per risolvere questo problema e le relative controversie si pervenne al principio di limitare l'acquisto dei beni da parte della Chiesa mediante speciale autorizzazione e comunque a stabilire «quod bona transeant cum onere suo» [89]. Questa risoluzione, però, spostò il contrasto dai contribuenti alla Chiesa che non la ritenne vincolante per gli ecclesiatici, invocando le norme canoniche e più ancora la bolla *In Coena Domini* sulla immunità della proprietà ecclesiastica. Il conflitto non ebbe tregua e costituì uno dei tanti aspetti lasciati aperti, con alterne vicende, fino alla regolamentazione riformista settecentesca [90].

Connesso a questo problema, già di per sé complicato, si

[86] ASM, *Esenzioni*, c. 1, f. 21, 10 febbraio 1575.

[87] ASM, *Censo*, c. 17, Discorso di Cesare Piazoli, 1614.

[88] ASM, *Esenzioni*, c. 17, f. 1.

[89] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 11, «Ragguaglio», cit.; c. V, f. 25, «Iulius Turrianus», cit.; ACM, *Materie censo*, c. 205, 2 maggio 1617; L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., pp. 162-163.

[90] A. Sala, *Documenti*, cit., I, p. 536.

colloca lo spinoso punto della «colonica», anch'esso destinato a rimanere insoluto per quasi due secoli [91]. Esso si esplica nella potestà del fisco di assoggettare a tassazione i redditi dei fittabili, massari e coloni allogati sui beni esenti. E ciò vale non solo in relazione alla imposta personale, ma anche ai numerosi tributi e gravami calcolati sulla base dell'estimo, come la tassa della cavalleria, gli alloggiamenti militari, le addizionali d'imposta e le non infrequenti colte straordinarie. Se in linea logica i conduttori dei fondi dei beni ecclesiastici, essendo essi laici non avrebbero dovuto godere dello stesso privilegio concesso alla quota dominicale del reddito prodotto, non sfuggiva però di fatto il risvolto economico del vantaggio che la Chiesa poteva trarre da un sistema esteso dell'esenzione.

In realtà la questione appariva chiara solo per i livelli perpetui, dai quali la Chiesa non ricavava un beneficio proporzionale [92], e conseguentemente essi vennero gravati «...non intendendo siano di ghiesa quelle terre che sono tenute a livello... perpetuo per particolari» [93]. Altrettanto esplicita si proponeva anche per l'affitto dei beni cosiddetti di seconda stazione, considerando l'uso meramente strumentale del bene stesso; e infatti

> «...per rispetto delle case, botteghe et come sopra che sono patrimoniali della Chiesa, et habitate da laici, haverano detti laici da pagar solamente la portione spettante a loro medesimi, et per la case che sono de laici et habitate da persone ecclesiastiche, si haverà di pagare la portione patronale solamente [94]».

Ma laddove la conduzione esente aveva una ricaduta o in

[91] L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, cit., pp. 136-138. Cfr. ASM, *Censo*, c. 267; ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 11, «Ragguaglio», cit.; SAW, *Spanischer Rat*, c. 57, 1711-1726, «Sobre la colonica del Estado de Milan».

[92] L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 136

[93] ASM, *Censo*, c. 14, f. 16, s.d. [1558].

[94] ACM, *Materie Case*, c. 144, «Grida del Tribunale di Provvisione sulla tassa e mezza ordinaria delle case», 26 marzo 1614.

termini di vantaggi immediati, o in un accrescimento del valore del bene, la questione diventava incerta e irta di dubbi:

«...si potra avertir che tornera a molto danno alle Chiese che affittano li loro beni con la essentione a un prezzo che bisogneria che si minuisca et non sono sicuro che de jure la vada così. Ma forsi è vero che si rescodeva tassa dalli fittavoli che hanno sotto suoi frutti et commutatali nè denari era certo modo comprateli non caschera in censura ma... non ho ferma resolutione [95]».

È questo uno dei tanti giudizi di perplessità che venivano espressi nella conduzione della controversia. Il fatto economico è innegabile: il tener al riparo i propri fittabili e coloni da un sistema tributario instabile ed imprevedibile, si traduceva in uno specifico vantaggio per essi che si trasferiva in termini di canoni, di aumento della produttività e quindi del valore intrinseco dell'immobile, sui titolari ecclesiastici [96]. E già sul mercato i canoni di affitto correvano per i beni del clero e dei luoghi pii intorno a 10-15 soldi per pertica in più rispetto a quelli laici [97]. Anche le scelte produttive potevano essere, al riparo dell'immunità, più mirate e redditizie. Ne è prova la violenta contesa sulle contravvenzioni alla legge di limitazione della semina del riso, che arrivò ad una fase acuta già nel 1556 e si protrasse fino alla fine del secolo con il ricorso a censure e scomuniche [98].

Le ragioni del clero si fondavano sull'estensione del concetto di famiglia ecclesiastica nel quale erano compresi le

[95] ASM, *Culto*, c. 2094, f. 9, 8 novembre 1571.

[96] ACM, *Materie*, c. 188, 14 novembre 1586.

[97] ACM, *Materie*, c. 193, 10 aprile 1560; A. SALOMONI, *Memorie storico-diplomatiche*, cit., p. 215.

[98] ASM, *Cancelleria di Stato*, s. XL, c. 1, p. 176, 12 novembre 1596; ASM, *Culto*, c. 558, f. 22; ASM, *Miscellanea lombarda*, c. V, f. 22; M. BENDISCIOLI, *Politica*, cit., pp. 315-316; D. SELLA, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., p. 75; A. SALA, *Documenti*, cit., III, pp. 660-661.

persone, i beni, i servi e i coloni e tale ambito è considerato tutelato «tam jure cesareo quam pontificis»; e inoltre «immunitas ista... de jure divino est concessa bonis Ecclesiae» ed a chi li fa fruttare nell'interesse dell'Ente [99]. Da parte del fisco si oppone che gli ecclesiastici sono esenti «stricto jure» e il privilegio è concesso alle persone e non ai beni essendo la tassa personale e non reale: «Immunis Ecclesia, non immunis secularis» [100]. D'altro canto, per antichi privilegi, i coloni del clero pagavano la colonica in forma e proporzioni differenziate: per l'ottava parte dei beni coltivati i territori di Milano, Cremona, Novara, Tortona, Pavia, Como, Piacenza e Vercelli; per la metà Alessandria; Lodi ne era completamente esente [101]. In più luoghi i coloni rifiutano di pagarla perché attestano di non averla mai pagata [102]. Qualche concessione, in linea teorica, gli ecclesiastici sarebbero stati propensi a fare per i beni di nuova acquisizione cioè

«...se quando furono prima tassati li beni che possedono li ecclesiastici consti chiaramente et che erano in poter de layci, et non de ex.ci et poi siano passati nelli ex.ci nel qual caso havendo certa et uniforme tassa, è honesto che si paghi la prima tassa, ma quando fossero stati sin'all'hora de ex.ci non vi è dubio che non si pote far detta tassa ne se le deve consentir... [103]».

[99] ASM, *Culto*, c. 2094, «Fisci Regij contra colonos Ecclesiae», 15 gennaio 1618.

[100] *Ibidem*; ASM, *Miscellanea lombarda*, c.V. f. 25, «Iulius Turrianus», cit.

[101] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 11, «Ragguaglio», cit. Sulla esenzione della parte dominicale non vi sono dubbi; per la porzione colonica alcuni contribuenti a fine secolo vengono esentati, il che fa presumere che altri la pagassero. La riforma della tassa dei cavalli, fatta nel contado di Lodi nel 1589, prova che allora, ed anche successivamente, la colonica veniva riscossa; nel 1584 il commissario Agostino Fontana ingiunge ai fittabili di S. Radegonda di pagare la porzione della colonica perché laici, ma dichiara che la parte spettante alle monache è garantita immune. Vedi anche ASM, *Culto*, c. 222. Cfr. A. SALA, *Documenti*, cit., I, p. 535.

[102] ASM, *Censo*, c. 268, 24 giugno e 23 dicembre 1607.

[103] ASM, *Culto*, c. 2094, f. 9, 8 novembre 1571.

In maniera interlocutoria e confusa la materia fu trattata fino al 26 maggio 1594 quando un editto del governatore impose la colonica per l'ottava parte tanto sui beni laici che su quelli ecclesiastici [104]; ma nel 1604 in un nuovo editto fu tolta la clausola degli ecclesiastici [105]. Assegnati, però, gli alloggiamenti dei militari «a ragion di colonica», o di ripartirne le spese proporzionalmente (la cosiddetta egualanza) [106], si cominciò di nuovo ad aggravare i coloni degli ecclesiastici, provocando la reazione di questi ultimi e l'intervento dell'arcivescovo [107]. Il 20 dicembre 1617 una

[104] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 11, «Ragguaglio», cit. Sulle conseguenze dell'editto, sui provvedimenti nei confronti dei coloni e sull'interdetto del vescovo Visconti del 12 settembre 1594 riferisce Federigo Borromeo nella sua visita *ad limina* del 19 dicembre 1597 (ASV, *S. Congreg. Concilij Relationes*, c. 509A, «Relatio status Eccl.e Mediolanensis», p. 53). A tale disposizione reagisce anche il papa Clemente VIII che il 7 settembre 1596 invia al Senato milanese un breve di aperta condanna di questa novità: «...primum quidem bona ecc.ca eorumque conductores, et coloni multis modis impositis omnibus vexantur et pregravantur non solum contra libertatem et immunitatem ecclesiasticam sed praetervetrerem et antiquitus observatam locorum consuetudinem» (ASV, *Arm. 44*, T. 40, p. 346 v); contestualmente scrive a Filippo II, lamentando la violazione delle immunità sulle quali tanto si era battuto Carlo Borromeo e «postremis annis servata et in morem ac consuetudinem inducta sunt» (*ibidem*, p. 350), ed al cardinal Federigo, imponendogli di perseverare nella lotta (*ibidem*, p. 345). Cfr. anche AGS, *Estado Milan*, leg. 1280, f. 114, lettera del governatore al re, 21 ottobre 1596.

[105] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 11, «Ragguaglio», cit.

[106] D. SELLA, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., pp. 58-59.

[107] Lo riferisce lo stesso cardinal Federigo nella visita del 1614: «Si ecclesia a laicis bona acquirat, ad solutionem onerum ruralium et civilium et ad fideiubendum iniuste grevatur. Oneribus afficiuntur bona ecclesiastica hospitandi milites, solvendi Datia (appellant Imbotatus) et taxationes domorum p. parte colonica. Edicta proponuntur ad publicam utilitatem, quibus bona ecclesiastica et eorum coloni comprehendentur. Edicta etiam circa bona ecclesiastica colonos eorumdem, et modum in ecclesijs versandi proclamantur. Trahuntur ecclesiastici indirecte ad Tribunalia laicalia, dum de viarum et pontium refectione, navigiorum et cloacarum purgatione agitur et coloni ac inquilini ad expensas huiusmodi contribuendum coguntur» (ASV, *S. Congreg. Concilij Relationes*, c. 509A, «Relatio IX triennij», 7 luglio 1614, p. 74).

lettera della Sacra Congregazione del Concilio avvisa i vescovi dello Stato di Milano di non permettere la riscossione della colonica [108]. Ancora nel 1620 il governatore supplica il papa perché trattenga il cardinal Federigo dal comminare le censure canoniche [109] ma alla fine dello stesso anno si riconosce che

«l'affare della colonica non potevasi terminare per non constare se veramente, in qual modo i coloni delle Chiese concorressero ai pesi camerali e militari prima dell'anno 1594, sopra qual fatto concordano i Ministri Regi coi Deputati del Clero [110]».

La questione si concluse, come è noto, solo nel dicembre 1757 con il concordato colla S. Sede relativo alla porzione colonica dei beni antichi ecclesiastici dello Stato [111].

Analogamente incerta si rivelò la materia della tassazione dei beni patrimoniali privati dei religiosi, che per le autorità regie dovevano considerarsi assimilabili a quelle dei laici, mentre per la Chiesa, in virtù del principio che «clericis in rebus suis habent illud privilegium quod habet ecclesia in rebus suis» [112], ne vantava l'immunità. A dir il vero Carlo Borromeo confessava a mons. Speciano che egli stesso aveva sempre pagato i carichi dei suoi beni personali senza nulla eccepire, e che molti del clero si comportavano nello stesso modo, «...ma quando alcuno ha fatto ricorso, si è mandata inibizione ai Ministri, e non gli è stato dato fastidio per questo» [113]. Ma in quei medesimi anni, come ravvisa il Prosdocimi, «e più decisamente

[108] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 11, «Ragguaglio», cit.

[109] *Ibidem*. Ciò appare conseguenza della visita *ad limina* del 10 novembre 1617 del cardinal Federigo (ASV, *S. Congreg. Concilij Relationes*, c. 509A, «Relatio X triennij», pp. 81-82).

[110] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 11, «Ragguaglio», cit.; ASM, *Esenzioni*, c. 17, f. 5.

[111] A. SALA, *Documenti*, cit., I, pp. 535-537.

[112] L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 193.

[113] A. SALA, *Documenti*, cit., II, p. 203.

nei primi decenni del secolo successivo, come naturale conseguenza della nuova espansione dei diritti immunitari della Chiesa, si manifestava il tentativo da parte ecclesiastica di sottrarre anche tali beni al pagamento delle imposte» [114]. D'altronde, essendo lo stesso clero soggetto al solo foro ecclesiastico nelle controversie di carattere patrimoniale, le tasse diventavano praticamente inesigibili e l'evasione giuridicamente non perseguibile.

Ancor più complessa appare la disciplina dell'imposizione indiretta. L'esenzione dai pedaggi, dai dazi d'ingresso nelle città e dalle imposte sui consumi era generalmente riconosciuta al clero per la sola quota attinente al consumo diretto, esclusi, pertanto, i prodotti destinati al commercio [115]. Questa distinzione, facile sul piano teorico, si dimostrava di difficile applicazione sul piano pratico, nella impossibilità di controllare la collocazione della merce e fermo restando il diritto di ricorso al foro ecclesiastico da parte del clero. Per tali ragioni si era instaurata la prassi di concedere il privilegio dell'immunità a quei soggetti che avevano chiari connotati di gruppi e di comunità, come monasteri, conventi, ospedali, luoghi pii e, pressoché sempre, la casa vescovile, limitatamente al loro stretto fabbisogno vitale [116].

Anche a questo proposito la bolla *In Coena Domini* ebbe un effetto dirompente. Oltre ai delicati risvolti, già accennati, di una potenziale intrusione della Chiesa nel merito della politica fiscale dello Stato, si opponevano alla generalizzazione della esenzione dai dazi alcune questioni di carattere finanziario da un lato e di carattere organizzativo dall'altro. L'interesse della Camera tendeva a restringe-

[114] L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 192.

[115] M. BENDISCIOLI, *Politica*, cit., p. 221; ASM, *Miscellanea lombarda*, c. V, f. 25, «Iulius Turrianus», cit.

[116] S. PUGLIESE, *Condizioni economiche*, cit., p. 183. Sul problema delle confraternite c'è una decisa resistenza, perché in tal modo l'esenzione si sarebbe ampliata a dismisura (AGS, *Estado Milan*, leg. 1237, f. 79, 1 ottobre 1573).

re il più possibile la sfera dell'immunità per i riflessi che questa comportava sulle entrate in bilancio. D'altro canto l'imposizione di nuovi dazi, non tanto nel periodo di Carlo Borromeo, ma soprattutto tra la fine del '500 ed il primo ventennio del secolo successivo, appariva uno strumento insostituibile di prelievo fiscale [117]. Sull'altro versante, quello organizzativo, il sistema di delegare, mediante appalto, l'esazione dei dazi portava a continue proteste degli appaltatori che denunciavano forti perdite nei loro introiti dovute all'uso ed anche agli abusi dei privilegi ecclesiastici [118]. Ciononostante lo spazio delle franchigie si allarga notevolmente [119], anche con qualche espediente. Nel 1573, ad esempio, il Borromeo autorizzò l'apertura di una «beccaria» presso la canonica del duomo, per vendere al clero ed alla sua famiglia la carne che giungeva esente alla sola mensa episcopale. Il governatore intervenne a pregarlo di togliere lo spaccio, impegnandosi a concedere l'estensione della dispensa a tutti gli ecclesiastici [120]. Analogamente, nel 1580, Carlo confermava a mons. Speciano «...che per non pagar il Clero la gabella del sale, non vedeva miglior rimedio che farlo venir per il Clero, perché così i Regi gli avrebbero poi data la esenzione, come seguì della carne, quando fece fare il macello per il Clero» [121]. Anche il funzionamento dell'esazione si ordina a fine secolo sull'uso del pagamento diretto all'appaltatore con diritto di rimborso nei confronti della città «... che opportunamente provvederà all'indennità loro, come sarà di giustitia...» [122]. A prescindere dai ricorsi per il ritardo nel-

[117] M. BENDISCIOLI, *Politica*, cit., p. 220.

[118] ASM, *Esenzioni*, c. 1, f. 16; A. SALA, *Documenti*, cit., II, p. 289.

[119] B. CAIZZI, *Il Comasco*, cit., pp. 69-70.

[120] J.M. MARCH, *El Comendador Mayor de Castilla don Luis de Requeséns en el gobierno de Milán. 1571-73*, Madrid 1943, p. 205; A. SALA, *Documenti*, cit., II, pp. 103 e 203; ACM, *Dicasteri*, c. 15, VIII, 19 aprile 1572.

[121] A. SALA, *Documenti*, cit., II, p. 203.

[122] ACM, *Materie Carbone*, c. 96, «Capitoli per l'affitto dei dazi», 1614; ACM, *Materie Vino*, c. 934, «Capitoli sull'impresa del Dazio del

la liquidazione del «ristoro» [123], dalle controversie circa l'applicazione dei nuovi dazi, e dagli illeciti traffici di alcuni enti sui prodotti esenti, è un dato di fatto che, anche in questo campo, la Chiesa guadagna posizioni più salde e più garantite.

Più incandescente è, invece, l'oggetto dell'abbondanza, e cioè il tema dell'intervento in campo annonario, opponendosi l'esaltazione del dovere del vescovo a contribuire al benessere del suo popolo al diritto normativo del potere pubblico e agli interessi del Fisco per la riscossione delle tratte sul movimento dei prodotti. In realtà alcuni editti episcopali vengono emanati già nel 1564, ed il Borromeo in una lettera ringrazia il governatore, duca di Albuquerque, di averli permessi. Tali provvedimenti relativi agli obblighi degli enti proprietari di terre a sovvenire il popolo in caso di carestia vengono addirittura giudicati dal cardinale un buon espediente per «tenersi beneuoli li ministri regi» [124]. Non sempre, però, questi editti annonari

Vino», 1611; ACM, *Materie Riso*, c. 857, 1614. Nel Bilancio della Città di Milano del 1592 le esenzioni religiose per vino e carne ammontano a 34.400 lire (cfr. A.COVA, *Il banco di S. Ambrogio*, cit., p. 171); nel 1605, per la stessa partita, inclusiva però dei secolari, si è in debito di 29.000 lire (ASM, *Miscellanea lombarda*, c. IX, f. 56, «Bilancio della Città di Milano per il primo gennaio 1605 retro»). Nella relazione del 28 agosto 1612 sulle entrate e le uscite della Città di Milano (ASM, *Miscellanea lombarda*, c. VIII, f. 29) si afferma che per i rimborsi agli «esenti Religiosi e Secolari per il Dacio del vino, secondo la diligenza, che si è fatta ultimamente, col levarsi il conto de sei anni passati, si trova che si sono pagate circa lire 41.000 sottosopra». I rimborsi per il dazio della carne ammontano a 14.000 lire annue mediamente. Non è però possibile da questi conti disaggregare la porzione dei soli esenti religiosi. Analogamente nel 1619 per i dazi del vino, carne e carbone le esenzioni per religiosi, luoghi pii e persone secolari ammontano a 105.000 lire (ACM, *Materie Censo*, c. 206, «Informatione», cit.).

[123] ACM, *Materie*, c. 96, 1616: Il luogo pio di S. Corona chiede per il biennio 1614-1615 un «ristoro» di 2.883.8 lire, per 944 moggia di carbone che non è stato ancora pagato; contestualmente l'impresario del dazio dichiara che ha lasciato passare, nel 1615, senza pagamento di dazio, 200 moggia di carbone «per la casa di Monsignor Ill.mo Card.le Borromeo», e 760 moggia per l'Ospedale Maggiore, secondo gli ordini del vicario di Provvisione.

[124] A. SALA, *Documenti*, cit., II, p. 235.

appaiono graditi, soprattutto quando essi, più che coinvolgere i soli soggetti religiosi, si rivolgono a tutta la popolazione, creando anche in questo caso un conflitto di competenze [125]. È interessante a questo proposito una lettera del 18 ottobre 1586 all'arcivescovo Gaspare Visconti del cardinale Rusticuccio, in nome del pontefice, che riconosce che l'arcivescovo

«...come Prelato, et padre de' poveri, deve sovenirli in tempo di caristia delle proprie entrate della sua chiesa, et quando esse non bastino, ricorrere all'aiuto del Clero et d'altri fedeli, et che così dispongono li sacri canoni; ma non esser vero quello che suppone V.S. che a Lei indubitamente tocchi di far ordini et editti intorno all'abbondanza, ma solo al Principe, et per conseguenza al suo fisco doversi applicare tutte le pene che si cavano da questa contraventione, et però commanda che V.S. annulli gli editti che ha pubblicati in questa materia, perché quando non lo facesse, commetteria questo neg[otio] a Mons. Economo; agiungendo anco che quando pure V.S. desiderasse havere la cura di provedere all'abondanza di cotesta città, procureria che le fosse data; et questo è quanto ho avuto ordine di scriverle in sua risposta, che N. Sig.r Dio li conceda ogni vero contento [126]».

Carlo Borromeo, come si vede, aveva fatto scuola, ma Gaspare Visconti non era il Santo e Sisto V non era Pio V. Purtuttavia in quegli anni, la questione annonaria stava rivelandosi accalorata. Tra il 1583 ed il 1588 il vescovo di Alessandria aveva emanato diversi decreti sugli sfrosi in materia granaria, tutti contestatissimi [127]. Sempre ad Alessandria il vescovo scomunicò nel 1591 gli ufficiali del Divieto delle biade per essere intervenuti contro alcuni coloni di un convento che commettevano «quamplurima decipula», occultando grani in luoghi sacri e nelle case dei

[125] Ricorda il re al governatore Velasco che la normativa in materia annonaria «...en este estado pertinece a mi solo, como a Principe y señor del, y a mi lugartenientes... y no a otro» (ASM, *Cancelleria di Stato*, s. XL, c. 1, pp. 179-180, 14 settembre 1596).

[126] ASM, *Culto*, c. 2094, f. 11, 18 ottobre 1586.

[127] ASM, *Culto*, c. 6, f. 1.

religiosi «in annona pernicie» [128]. Un monitorio del 1594 dello stesso vescovo Pallavicini e del suo clero è diretto a chi impedisce a quegli ecclesiastici il vendere e trasportare i loro generi senza pagar tratta ed esenti da ogni giurisdizione [129]. A questo proposito una lettera del re al governatore rimette la questione al pontefice rivendicando la sua giurisdizione in questo campo, convinto

«...que esto sea conforme al Concilio de Trento, alla Bulla en cena Domini, y a los Sacros Canones... y que los Ecclesiasticos del Estado de Milan, que deurian ayudar al buen govierno, y al quieto y pacifico vivir de los subditos del, piensen que està en su voluntad alborotar, y turbar todas las cosas... Todas las Leyes Civiles, y Canonicas atribuyen à los Principes Seglares el poder hazer Leyes, y Constituciones para provision de la penuria... [130]».

La chiarezza di impostazione sia di parte pontificia che di parte governativa non toglie gli equivoci delle situazioni concrete e non impedisce, due anni dopo, al cardinal Federigo di intimare un monitorio al delegato del Tribunale delle entrate straordinarie per aver agito contro un massaro delle monache di S. Agnese [131], reo di aver occultato grani soggetti alla notificazione. Nel 1600 il vescovo di Cremona concede licenze di esportare frumento fuori di dazio, suscitando anche qui vigorose contestazioni [132]; e nello stesso anno vi è un deciso intervento nei confronti del cardinal Federigo

Per far ritirar a quest'arcivescovo un editto in simil materia emanato... e per il modo di conciliare la sospensione dell'editto

[128] ASM, *Culto,* c. 558, f. 18, 16 febbraio 1591.

[129] ASM, *Culto,* c. 2094, f. 12, 27 maggio 1594.

[130] ASM, *Culto,* c. 6, pp. 1-17, 24 dicembre 1594: oltre alla questione di principio si sottolinea l'evasione fiscale del vescovo per non aver pagato «los derechos de la trata à la Camara».

[131] ASM, *Culto,* c. 558, f. 21, 16 maggio 1596; ASM, *Cancelleria di Stato,* s. XL, c. 1, p. 178.

[132] ASM, *Culto,* c. 6, f. 1, 24 ottobre 1600.

ordinato dalla Corte contro i turbatori della Regia Giurisdizione avendo promesso l'Arcivescovo di ritirare il suo [133]».

Come si può notare il problema dell'abbondanza e della povertà segna una sottile linea di confine tra doveri civili e doveri pastorali cui il vescovo sente di non poter sottrarsi.

Un ultimo oggetto di contesa va ricordato, per delineare questa decisa ripresa della posizione di immunità rivendicata dalla Chiesa nei confronti del Fisco, e riguarda le contribuzioni dovute dagli enti ecclesiastici e dal clero per le opere di pubblica necessità [134]. Tradizionalmente versate nel passato, anche queste diventano oggetto di contenzioso. Lo abbiamo già visto a Cremona ed a Milano nel pieno degli anni '50; lo riscontriamo ancora nel 1573 quando ancora Alessandria, ma anche Valenza, rifiutano di accollarsi le spese di fortificazione della città, appellandosi alle disposizioni dei sacri canoni [135].

Una massiccia offensiva in tutti i campi, quindi, da parte di una Chiesa post-conciliare, tesa al recupero della sua identità e della sua libertà ed alla conquista di nuovi spazi per la sua azione di intervento nella società [136]. Stretta-

[133] ASM, *Culto*, c. 6, f. 1.

[134] L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico*, cit., pp. 26, 108-109, 128; M. BENDISCIOLI, *Politica*, cit., p. 230. Sul problema delle acque del Naviglio, vedi P. PRODI, *S. Carlo Borromeo e le trattative*, cit., pp. 207 e 228; cfr. anche il breve 8 novembre 1577 di Gregorio XIII in A. SALA, *Documenti*, cit., I, pp. 338-339, e ASV, *Lettere Cardinali*, c. 92, p. 80, 14 luglio 1576.

[135] ASM, *Culto*, c. 2222, f. 28, 14 novembre 1573. Vedi anche AGS, *Estado Milan*, leg. 1248, f. 138, «Memoriale sulla contribuzione alle fortificazioni del Castello», (1579): quanto agli ecclesiastici le magistrature sono sicure che «...dimandandosigline simplicemente non si potrà avere da loro cosa alcuna, benche sia chiaro in ragione che anch'essi sono obbligati alle fortificazioni come a cose che concernono il bene pubblico et il Clero nello Stato di Milano sempre per il passato è concorso per la sua portione alla spesa delle fortificationi». Cfr. M. BENDISCIOLI, *Pio V Ghislieri*, cit., p. 58.

[136] «Nella seconda metà del Cinquecento lo Stato finì per accettare, sia pure a malincuore, il principio sempre contrastato e sempre rimesso in causa, della immunità fiscale dei beni ecclesiastici. Il che non

mente connesso alla politica della spesa pubblica ed al tipo ed ai metodi dell'imposizione tributaria è il problema dell'indebitamento pubblico, sia di quello gravante sul governo centrale, sia di quello delle città suddite dello Stato, costantemente in difficoltà a gestire gli ineguali flussi in uscita, per i versamenti al regio fisco, ed in entrata per il prelievo da una frantumata base di cespiti, continuamente erosa dall'inflazione. Se queste ultime erano riuscite a trovare un meccanismo funzionale, con l'espediente del collegamento con un banco o un monte, come il Banco di S. Ambrogio [137] a Milano, più complessa era la situazione della finanza centrale dello Stato. Sul sistema e sui meccanismi delle anticipazioni e dei rimborsi, sul vorticoso giro dei titoli, sul deficit cronico del bilancio della corona e sulle pesanti crisi finanziarie che hanno pesato sui domini spagnoli nel XVI e nel XVII secolo, non è qui il caso di trattare, essendo numerosi gli studi su questi argomenti. Rievochiamo la materia per riscontrare la scarsità, nella documentazione ecclesiastica finora esaminata, di qualsiasi riferimento alle turbolente vicende che hanno caratterizzato, in questo settore, il periodo spagnolo, in particolare nell'età di Filippo II. Forse perché il fenomeno sembra coinvolgere meno gli operatori finanziari milanesi rispetto ad altri ambienti più interessati, come quello genovese, questi aspetti di politica finanziaria hanno minore risonanza. Chiaramente i campi di intervento e di azione del potere regio e di quello ecclesiastico appaiono qui nettamente distinti, né la politica della corona toccava, né tantomeno ledeva la giurisdizione e gli interessi del clero, e neanche poteva dirsi, al di là dei risvolti fiscali della vicenda, che creasse turbamenti o diretti aggravamenti del popolo oggetto della cura pastorale. Da qui, probabilmen-

significa che il clero lombardo cessò di contribuire del tutto all'erario, ma che ciò fece soltanto in frangenti eccezionali e soltanto per graziosa concessione del pontefice» (D. SELLA, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., p. 70). Cfr. anche E. STUMPO, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*, in «Storia d'Italia. Annali», 9, Torino 1986, pp. 280-281.

[137] Cfr. A. COVA, *IL Banco di S. Ambrogio*, cit., pp. 45-69.

te, il disinteresse delle autorità ecclesiastiche dello Stato milanese.. Qualche accenno al fenomeno troviamo in alcune lamentazioni circa l'obbligo, non si sa quanto malamente accetto, per alcuni luoghi pii, di una sottoscrizione forzosa del debito pubblico dello Stato [138]. Ma sono i soli riferimenti riscontrabili su questa avventura che pur aveva intrigato il mondo economico e finanziario del tempo.

La preoccupazione di cui la Chiesa, invece, sente il carico è quella della liceità e della regolarità canonica delle manovre speculative sui titoli e dei contratti anomali che su tale terreno fioriscono copiosamente.

Ed a tale proposito, l'intervento ecclesiastico mostra risvolti piuttosto interessanti, come appare da una singolare circostanza documentata da una relazione riservata conservata a Simancas [139]. «A dì 25 maggio 1578, Monsignor Ill.mo il Cardinal Borromeo fece chiamare a se diversi gintilhomini di Milano et la chiamata fu sopra la materia dei cambi di Bisenzone». Alla riunione partecipano il provinciale dei Gesuiti ed un predicatore della Compagnia che aveva trattato nei giorni precedenti l'argomento dal pulpito del duomo. L'obbiettivo era quello di convincere i gentiluomini milanesi ad astenersi dall'operare nella fiera di Besançon

«et in particolare disuadendo absolutamente che non era licito il dar a cambio a Gintilhomini i quali ne erano Mercanti ne havevano credito ne effetti in fera di Bisenzone allegando che questi talli per non intendersi dil negotio si commettano ad eccessivi interessi onde ne sgue la ruina dille facolta et case loro».

Le opposizioni degli uomini di affari furono le solite: che gentiluomini in fiera ve ne erano pochi, che gli interessi che correvano erano quelli lecitamente ammessi («sino al dece per cento così permesso da i sommi pontifici») e che non vi erano commistioni tra gentiluomini e mercanti. Le

[138] A. Salomoni, *Memorie storico-diplomatiche*, cit., p. 136.

[139] AGS, *Estado Milan*, leg. 1249, f. 86, «Relazione al Governatore Marchese de Ayamonte», 1578; vedi Appendice, 1.

giustificazioni non sembrano però rimuovere il prelato. I convocati, con aperta malizia, a questo punto chiedono al cardinale e ai due gesuiti

«se sotto a nome di Gentilhomini si comprendevano i Principi et particolarmente il Re nostro, da quali fu risposto che si, et se li replicò et come farebbeno donque i Principi a conservar i statti, et particolarmente S. Mtà a sustener le guerre et massime quella di fiandra si giusta contra infideli, poi che poco fa al desimbarcar che feceno alcune fantarie spagnola venuta da i Regni di Sicilia minachiando muttino, il qual sarebbe facilmente seguito a grave danno dil paese, né sariano andati in fiandra, se il s. Marchese con il credito, et mezo de mercanti, non havesse soccorso, et provisto delle somme necessarie a che loro dissero che anci se li cesasse questo comodo dil trovar denari a cambio, lasaria de far la guerra...»

Comunque, con maggiore prudenza il cardinale torna ad insistere sul fatto dei gentiluomini, «che se li cessasse il comodo di tor a cambio, andarebbero più tratenuti ne le spese...». Questo il contenuto della riunione, e la questione termina lì. Ma l'episodio allarma notevolmente il governatore de Ayamonte che teme di trovarsi di fronte non più ad un contenzioso giurisdizionale, ma ad uno scavalcamento istituzionale. Al sovrano presenta preoccupato le sue inquietudini rimarcando «el daño que en qualquier evento puede traer que un hombre ben nacido y natural de una Provincia tenga tanta auctoridad en ella misma y haga tanta fuerza con apojar y autorizarse con el Pueblo offendiendo el auctoridad de la Jurisdiccion de vuestra Majestad» [140]; e questo appare tanto più evidente dal tentativo che il cardinale mette in atto quando «tracta de quitar los cambios por que se acaba el medio que puede haver de dineros para remediar a las necesidades que se puede offrescer, y el que al presente nos hallamos apique» [141]. A sostegno di queste tesi il governatore aggiunge un particolare: preoccupato di questa prevaricazione isti-

[140] AGS, *Estado Milan*, leg. 1249, f. 89, «Il Marchese de Ayamonte al Re», 2 aprile 1578; vedi Appendice, 2.

[141] *Ibidem*.

tuzionale si era premunito di ordinare testi di storia milanese per vedere se nel passato vi era stato un intervento diretto dei vescovi milanesi nella politica dello Stato, apprendendo con sorpresa che nel frattempo anche il cardinale «ha mandado con gran diligencia buscar y juntar las historia delos Arçobispos y hallara que ha avido tres o quatro que se han hecho señores de los spirituales y temporal:..» [142].

Ma le preoccupazioni del governatore appaiono, su quest'ultimo punto, esagerate e probabilmente fondate su un equivoco [143]; tuttavia denotano il clima di tensione esistente, del quale fanno le spese anche i Gesuiti, coinvolti, loro malgrado, nel conflitto [144]. Comunque, problemi politici ed istituzionali a parte, questo interesse sui cambi rientrava, comunque, in un più generale zelo contro le imprevedibili forme di usura, tradizionale campo di battaglia, questo, della Chiesa in tutte le epoche, in questa particolarmente. La lotta contro l'usura, e conseguentemente anche contro gli ebrei usurai, è un obbiettivo che Carlo Borromeo persegue costantemente e con tenacia, fin dai suoi primi atti pastorali. Già mons. Ormaneto, nel periodo del suo vicariato, accenna più volte alla questione dei giudei ed alle difficoltà di portare avanti una politica di limitazione della loro attività [145]. Ma sarà il primo Conci-

[142] AGS, *Estado Milan*, leg. 1249, f. 92, 3 aprile 1578; vedi Appendice, 3.

[143] È infatti probabile che il Borromeo abbia fatto ricercare la documentazione sui vescovi ambrosiani per ricomporne la storia spirituale nel quadro di una rivalutazione delle chiese locali, secondo un'intenzione manifestata già nel 1572 al cardinale Paleotti (P. PRODI, *Il Cardinale Gabriele Paleotti, 1522-1597*, Roma 1967, p. 250).

[144] Sulla posizione dei Gesuiti ved. le lettere del P. Gio. Battista Peruschi al preposito generale P. Everardo Merenziano in ARSJ, *Epist. Italiae 1578-1582, Ital. 156*, pp. 2-3, riportata in Appendice, 4; e ARSJ, *Epist. Italiae 1577, Ital. 154*, p. 80, 6 luglio 1577 nella quale il gesuita milanese afferma che il Borromeo «seguita una certa idea di perfetione che si ha formata nell'intelletto a suo modo, et vuol per forza tirarci tutti».

[145] C. MARCORA, *Nicolò Ormaneto*, cit., pp. 418 e 467.

lio provinciale che darà a quest'obbiettivo una sanzione solenne: un intero paragrafo è intitolato alle usure; in esso si affrontano i diversi lati del fenomeno, comprendendo in esso anche quei contratti che, di per sé leciti, nascondono di fatto un profitto ingiusto [146]. «Si quis usuras accipit, rapinam facit», ammoniva l'arcivescovo nelle sue «monitiones et instructiones» [147]. E la sua concreta azione pastorale è ricca di riferimenti a questo impegno profondamente sentito: agli uomini di Creciano ricorda che «egli è assolutamente usura il dar dinari a cinque per cento, però non vi possiamo dar licenza di farlo, ma vi manderemo bene in breve un ordine, secondo il quale potrete impiegar giustamente li vostri danari» [148]; al prevosto di Gallarate rimprovera di non impedire che in quel luogo si facciano contratti illeciti ed evidenti usure [149]; al pontefice chiede la facoltà di assolvere «pro praeterito tantum» i deputati dell'Ospedale Maggiore per «contratti che sanno di usura col patto che non ne facciano altri di simili» [150]. Nella preoccupazione del Borromeo in realtà sembra essere prevalente la tutela delle vittime di uno strozzinaggio, modesto ma diffuso, soprattutto nelle campagne, ad opera prevalentemente degli ebrei. In questa opera gli è di particolare sostegno il breve del 18 maggio 1566 di Pio V, che lo impegna a rendere esecutive nello Stato di Milano le costituzioni pontificie contro le usure degli ebrei:

«Quia vero, sicut accepimus, inexplebili Judaeorum avaritia Christiani in illius status Civitatis, oppidis et locis, usuris intole-

[146] *AEM*, pars I, pp. 40-41. Cfr. anche pars VII, p. 1086: «Non faccino in modo alcuno contratti illeciti, non vendino a termine non conveniente: ed esercitino la mercanzia onesta, dove ci stà all'aperta il guadagno». Cfr. anche G. Barbieri, *Norme di morale economica*, cit., p. 7 (dell'estratto).

[147] C. Borromeo, *Sancti Caroli Borromaei*, cit., p. 293.

[148] A. Sala, *Documenti*, cit., II, p. 319.

[149] A. Sala, *Documenti*, cit., II, p. 265.

[150] A. Sala, *Documenti*, cit., II, p. 286. Probabilmente anche nei confronti degli Umiliati, l'animosità di Carlo dovette arricchirsi del fatto che essi solitamente praticavano operazioni usuraie (M. Bendiscioli, *Politica*, cit., p. 185; cfr. ASV, *Cardinali*, 93, 5 febbraio 1573).

randis opprimuntur; ad quas solvendas, cum eorum facultates sufficere nequeant, bonis et fortunis suis miserandum in modum everti, ac spoliari solent [151]».

Ma l'usura – ricorda Le Goff – ha molte facce; «l'usura è un mostro a più teste, un'idra... l'usura designa una molteplicità di pratiche, cosa che renderà più difficile la fissazione di un confine tra il lecito e l'illecito nelle operazioni che comportano un interesse» [152]. Di ciò il Borromeo ha piena consapevolezza, tanto che, nel lavoro di ordinamento, teme che possano sfuggire attività illecite, variamente escogitate dalla fantasia degli speculatori. È per tale motivo che, nella redazione definitiva dei decreti del Concilio provinciale, si affida alla competenza di un esperto in materia, Francesco Bossi [153], il quale, premesso che «in questa materia delle usure difficilmente si possono prohibire tutti li casi illiciti, ch'insieme non si proibisca ancora qualche caso che di raggione sia permesso, poiché quasi il tutto depende dall'intentione delle persone» e che «se si uolesse parlar di tutti i casi particolarmente, bisognerebbe far volume di questa materia sola...», gli conferma il giudizio di molti mercanti «...che ce n'erano nella materia de cambj degli altri di momento, et che ben spesso occorreuano, de quali non si faceua mentione. Ma quando bene ciò sia uero, non per questo potrà alcuno persuadersi che siano permessi, poiché nel fine si prohibiscono ancora tutti gli altri, che dalla raggione siano uetati...» [154]. La casistica riportata dal Bossi illustra ed integra gli assunti sinodali, ma rivela anche la complessità della materia,

[151] A. SALA, *Documenti*, cit., I, pp. 176-177; II, p. 257; C. MARCORA, *I primi anni*, cit., pp. 573-574. Cfr. anche l'attività dell'Ormaneto durante il suo vicariato in C. MARCORA, *Nicolò Ormaneto*, cit., pp. 416, 418, 421, 467.

[152] J. LE GOFF, *La borsa o la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Bari 1987, p. 11.

[153] A. SALA, *Documenti*, cit., I, p. 29.

[154] *Ibidem.*

quando, dalla semplice usura campagnola, si passi alla pratica della speculazione sui cambi e ricambi [155].

Comunque il testo del decreto conciliare «de usuriis» tenta di individuare analiticamente quelli maggiormente praticati: non solo il «mutuum vel depositum», ma anche i «cambia», gli «alii contractus illiciti in pecuniis» e «in rerum venditione», le «societates in pecuniis» e «in animalibus», le «venditiones et emptiones illicitae» [156]. A scanso di equivoci, la pratica dell'usura, comunque esercitata, è *ad abundantiam* compresa nel «decretum XIX» del Concilio provinciale II: «tamen quoniam saepe ficto mere depositi, et liberae emptionis nomine, quasi liciti contractus specie usurae occultantur; idcirco et cum eis, qui ejusmodi contractuum, aliorumve specie qui vetiti sunt, usuram commiserint, et cum Notariis qui scientes rogati conscripserint, prout juris est, agatur» [157]. Contestualmente vengono deliberati anche i provvedimenti contro gli ebrei «corruttori dei costumi cristiani» [158].

Di là dei giudizi, degli intenti, degli interventi e delle istruzioni contro la pratica dell'usura e in condanna degli usurai, che non si discostano, se non per formale severità, dalla tradizionale prassi canonica medievale, è interessante cogliere alcuni elementi di particolare novità, frutto di un aggiornamento sulle pratiche più diffuse [159]. Una di queste

[155] *Ibidem*, pp. 30-32.

[156] *AEM*, *Actorum*, pars I, pp. 40-41.

[157] *Ibidem*, p. 63. Cfr. anche C. BORROMEO, *Sancti Caroli Borromaei*, cit., pp. 78-79.

[158] *AEM*, *Actorum*, pars I, p. 53. Sulle condizioni e le vicende degli ebrei nello Stato di Milano vedi R. SEGRE, *Gli Ebrei lombardi nell'età spagnola. Storia di un'espulsione*, Torino 1973.

[159] Cfr. G. BARBIERI, *L'etica economica e il Concilio di Trento*, in *Il Concilio di Trento e la riforma tridentina*, cit., II, pp. 552-554. Già nel 1565 S. Carlo raccomandava all'Ormaneto che in materia di cambi e di usure consultasse non solo i teologi ma anche i mercanti (A. SALA, *Documenti*, cit., III, p. 350).

è il cosiddetto patto di ricorsa [160]. Esso è specificamente ricordato nel paragrafo «de usuriis»:

«Ne fiant cambia, cum literae ad destinatum locum vere non mittuntur, et ibi non fit solutio, sed uno et eodem loco pecunia datur et recipitur; vel quando dantur, et accipiuntur pecuniae cum eo pacto, ut habeatur recursus ad donum, vel ad respondentem dantis, aut acciepientis, (quod pactum vulgo vocatur la ricorsa) atque ita impensae, aut alterius rei onus imponitur» [161].

È noto l'alone di illiceità che il patto di ricorsa da tempo diffondeva; anzi, per dirla con il Mandich, «le pacte de ricorsa, du point de vue pratique, ne représente qu'un tentative de plus pour déguiser une action condamnable en soi» [162]: ma è interessante notare il fatto che le disposizioni conciliari milanesi precedono tanto la bolla *In eam* di Pio V, pubblicata nel 1571, quanto le ancor vaghe disposizioni contenute in altri concili successivamente celebrati in diverse diocesi italiane [163]. Su questa strada si collocano poi gli ulteriori pronunciamenti degli arcivescovi milanesi, non ultimo il secondo Borromeo che ribadisce, agli inizi del '600 l'aperta condanna dei contratti di cambio e di ricambio col patto di ricorsa [164].

Quanto abbiano inciso queste dichiarazioni e queste norme sulla pratica quotidiana di banchieri e mercanti, è difficile dire. Le veementi proteste, sia dei singoli operatori, timorosi di veder diminuire il volume dei traffici e i profitti finanziari conseguibili e fino ad allora liberamente conseguiti soprattutto sulla piazza di Besançon e più an-

[160] Sugli aspetti tecnici e giuridici del patto di ricorsa vedi G. MANDICH, *Le pacte de Ricorsa et le marché italien des changes au XVIIe siècle*, Paris 1953, pp. 5-11.

[161] *AEM, Actorum*, pars I, p. 40.

[162] G. MANDICH, *Le pacte de Ricorsa*, cit., p. 115.

[163] Sulla bolla di Pio V e sui concili provinciali cfr. *ibidem*, pp. 139, 144-149.

[164] *Ibidem*, pp. 148-149.

cora della vicina Piacenza [165], sia delle magistrature cittadine, che contestano l'assoluta mancanza di fondamento giuridico delle norme deliberate [166], ci indicano non solo il fronte di resistenza, ma una preoccupazione reale. Se poi nel concreto passiamo ad esaminare l'atteggiamento di alcuni finanzieri, come un Gottardo Frisiani o i fratelli Lucini, che non sembrano minimamente turbati nelle loro spericolate e fruttuose attività cambiarie e feneratizie, senza porsi alcun problema di coscienza, protestandosi anzi essi profondamente religiosi, buoni cristiani e moralmente corretti [167], dovremmo concludere che non siano stati sufficienti né lo zelo di un Carlo o di un Federigo, né le pesanti sanzioni canoniche a modificare e forse neanche a contenere un modo consolidato e proficuo di speculazione finanziaria. Ed anche la lotta agli ebrei non sortì risultati proporzionati. Se nel 1597, dopo continui rinvii, si ottenne l'esodo forzato della comunità giudaica [168], nel 1633 Milano riaprì ad essa le porte della città «senza riguardo ai motivi religiosi controriformistici che ne avevano formalmente motivata l'espulsione» [169].

Un solo atto ho trovato, nella documentazione disponibile, interessante per determinare le modalità d'intervento della Chiesa nei casi di usura [170]. Si tratta di un processo iniziatosi il 18 luglio 1579 davanti al vicario arcivescovile, in cui si intrecciano aspetti di speculazione sui titoli di debito pubblico, di società fittizie e di pratica di cambi,

[165] *Ibidem*, p. 51; A. De Maddalena, *Osservazioni*, cit., p. 799.

[166] M. Bendiscioli, *L'inizio della controversia*, cit., p. 259.

[167] A. De Maddalena, *Formazione, impiego e rendimento della ricchezza della Milano spagnola. Il caso di Gottardo Frisiani (1575-1608)*, in *Studi in onore di Epicarmo Corbino*, I, 1961, pp. 152-160; dello stesso autore, *L'immobilizzazione della ricchezza nella Milano spagnuola: moventi, esperienze, interpretazioni*, in «Annali di storia economica e sociale», 6, 1965, pp. 12 ss.

[168] R. Segre, *Gli Ebrei lombardi*, cit., pp. 109-122.

[169] M. Bendiscioli, *Politica*, cit., p. 302.

[170] ASM, *Miscellanea lombarda*, c. XVIII, f. 18.

in un nodo difficile a sbrogliare. Il dibattimento vede il gruppo dei Cusani, noti finanzieri milanesi, che volendo acquisire una partita di titoli di debito pubblico, speculando sulla quotazione corrente inferiore del 30% rispetto al valore nominale, oltre all'interesse dell'8% sullo stesso valore, si trova costretto a richiedere un prestito considerevole di 32.937 lire ad un Paolo Sormani, dietro il quale peraltro si celano altre due persone che partecipano all'affare. Il Sormani, a conti fatti, avrebbe preteso un tasso di remunerazione dell'operazione del 15%, ma con il sistema dei cambi e ricambi, e la capitalizzazione degli interessi, consegue profitti sempre più elevati. Da qui l'intervento del tribunale ecclesiastico «intelligendo q. praetensum interesse ad caput d'anni faciant capitale, fuisse et esse usurarium, et usurarios vitioque usurarum subiacere» [171]. Processi come questo, però, che nella fattispecie si conclude con lo scioglimento del contratto, non dovettero essere frequenti e comunque non indicano né la tendenza al ricorso al foro ecclesiastico delle vittime dei contratti illeciti, né l'assunzione di comportamenti canonicamente ineccepibili da parte dell'ambiente finanziario lombardo. E forse anche il mondo ecclesiastico riconosce non infondata l'obiezione dello stesso Sormani quando afferma che in tal modo sarebbe stato facile per ogni «letigioso debitore... ricorrere al foro ecclesiastico con insognarsi una qualche causa d'usura...» [172].

Di un ultimo aspetto, per necessaria completezza di que-

[171] *Ibidem.*

[172] *Ibidem*; AGS, *Secretarías provinciales*, libro 1210, «Despachos de partes». Cfr. G. Politi, *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Milano 1976, pp. 338-339; L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., pp. 295-296. I fratelli Cusani, rei di altre falsità nei confronti del Sormani, furono anche imprigionati. A loro sicuramente si riferisce il governatore de Ayamonte in una lettera al papa: «Passerò a significarle che i fratelli Cusani, raccomandatimi pure dal sud.° Lonato per ordine di V.ra Beatitudine sono stati subito da me rilassati di prigione, non ostante molte cause che mi consigliavano il contrario» (ASV, *Cardinali*, 93, pp. 245-246, 7 aprile 1580). E ciò la dice lunga sugli appoggi che potevano avere questi speculatori.

st'argomento, occorre dire: l'attenzione ecclesiastica nei confronti dei Monti di Pietà [173].

Il Concilio provinciale primo ne sottolinea l'utilità e invita i vescovi a porre ogni cura nella istituzione di questi istituti in tutte le città, «unde mutuas pecunias pauperes possint accipere» [174]. Contestualmente si raccomanda al principe ed ai magistrati il sostegno e la diligenza perché essi possano svolgere nel miglior modo la loro attività [175]. Nel Provinciale secondo, il decreto XXI precisa le modalità di deposito e le forme di remunerazione del capitale versato per sottrarsi ai pericoli di cadere nelle pratiche usurarie [176]. Di fatto nella documentazione successiva ai monti di pietà non si fa molto riferimento, pur essendo in attività, nello Stato milanese, già alla fine del secolo XV, i monti di Pavia, Cremona e Milano [177]. È probabile, ma è ipotesi tutta da verificare, che il fatto che il dominio di questi istituti fosse ormai saldamente nelle mani delle magistrature cittadine e del patriziato [178], che la loro gestione apparisse spesso negligente e poco corretta, e che non ancora sopite fossero le polemiche sulla loro aderenza ai canoni contro l'usura – «mons impietatis» era definito quello pavese dagli oppositori [179] – è probabile, dicevo, che col tempo sia caduta la convizione che i monti potessero

[173] G. Barbieri, *L'etica economica*, cit., pp. 545-546; P. Prodi, *La nascita dei Monti di Pietà tra solidarismo cristiano e logica del profitto*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VIII, 1982, pp. 211-224.

[174] *AEM, Actorum*, pars I, p. 43.

[175] *Ibidem*.

[176] *Ibidem*, p. 75.

[177] G. Albini, *Sulle origini dei Monti di pietà nel Ducato di Milano*, in «Archivio storico lombardo», CXI, 1985, pp. 67-112; P. Compostella, *Il Monte di Pietà di Milano. Le origini (1486-1528)*, Milano 1966; V.L. Bernorio, *La Chiesa di Pavia*, cit., pp. 86-87.

[178] G. Albini, *Sulle origini*, cit., pp. 101-102; L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 229.

[179] V.L. Bernorio, *La Chiesa di Pavia*, cit., p. 87.

essere uno strumento privilegiato della politica antiusuraia e antiebraica della Chiesa.

Ed ora, a compendio di questo itinerario, è doveroso proporre qualche riflessione conclusiva. Nello Stato di Milano, tra la seconda metà del Cinquecento ed il primo ventennio del secolo seguente, le questioni, le convergenze e i contrasti sui problemi fiscali, finanziari ed etico-religiosi non coinvolgono soltanto lo Stato e la Chiesa; il principe ed il vescovo. In realtà accanto a questi protagonisti, altri comprimari agiscono, spesso in posizione non subordinata e talvolta di reale potere. Come più volte è stato osservato, i primi sovrani asburgici tendono ad accreditare nello Stato di Milano una politica più in linea con quella del decorso Ducato sforzesco, che non radicalmente nuova [180]. Anche di fronte alla specifica collocazione della Chiesa ambrosiana nel particolarismo istituzionale milanese, il governo centrale adotta un comportamento di sostanziale riconoscimento del suo ruolo e di tutela delle sue funzioni [181]. Se inoltre associamo a tale atteggiamento, la convinta stima di Filippo II nei confronti di Carlo Borromeo, di cui desiderò dichiararsi ministro, e del suo zelo nell'applicazione dell'ordinamento tridentino [182], possiamo comprendere non solo la prudenza degli organi castigliani ad opporsi drasticamente agli sconfinamenti, reali o presunti, della politica ecclesiastica [183], ma anche la sostanziale collaborazione offerta a supporto di una sua maggiore incisività. Solo quando i nodi richiamavano gli aspetti più generali dell'esercizio politico del potere statuale e della funzione universale della Chiesa, l'intervento non poteva venir meno. Ma a questo punto il discorso superava i confini ristretti del Ducato milanese e investiva diretta-

[180] F. Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa*, cit., p. 144.

[181] M. Bendiscioli, *L'inizio della controversia*, cit., pp. 277-279.

[182] M. Bendiscioli, *Politica*, cit., p. 254; P. Prodi, *S. Carlo Borromeo e le trattative*, cit., p. 212.

[183] AGS, *Estado Milan*, leg. 1225, f. 85, «Filippo II al governatore de Albuquerque», 27 novembre 1569.

mente Roma: le lunghe trattative tra Filippo II e Gregorio XIII, che partono dal contenzioso giurisdizionale milanese, ma che sostanzialmente contrappongono la Chiesa post-tridentina e il nascente Stato moderno, ne sono l'eloquente riprova [184].

Ma un altro organo si dimostra più attento alla tutela delle prerogative regalistiche di fronte agli spesso sfumati atteggiamenti della corte spagnola: il Senato milanese. Geloso custode – come spesso è stato definito – delle funzioni delle istituzioni nazionali e della tradizione ducale, strumento dell'effettivo potere del patriziato locale [185], attento a non rompere «...il bel modello degli antichi ordini della Cita» [186], assume atteggiamenti di rigorosa intransigenza nei confronti della politica borromaica, conscio del delicatissimo equilibrio che era chiamato a preservare proprio a tutela di quei ceti di cui era espressione e per il quale aveva già combattuto e seguitava a combattere una lotta anche sul versante del governo centrale [187]. In realtà il Senato non poteva consentire che la cattedra di S. Ambrogio, da sempre legata a doppio filo agli interessi non solo politici, ma anche economici del patriziato, e garanzia della coesione del pluralismo istituzionale dell'ambiente, potesse assumere una propria capacità autonoma, anche se non necessariamente in contrasto, che appariva come un pericoloso momento di scomposizione dei ruoli.

Tra queste posizioni, a volte confluenti, talvolta conflittuali, si colloca la difficile condotta dei governatori, che nell'esercizio diretto del potere, sembrano rendersi conto dei limiti dell'autonomismo, e rivendicano, spesso inutil-

[184] P. Prodi, *San Carlo Borromeo e le trattative*, cit., p. 198 e *passim.*; L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 75. Cfr. AGS, *Estado Milan*, leg. 1244, f. 44, «Istruzioni al Marchese de las Navas», 1576.

[185] M. Bendiscioli, *L'inizio della controversia*, cit., p. 250; dello stesso, *Politica*, cit., p. 201; L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 29.

[186] A. Salomoni, *Memorie storico-diplomatiche*, cit., p. 258.

[187] L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., p. 317.

mente, ambiti più precisi di intervento sia verso le istituzioni locali che verso quelle ecclesiastiche [188]. Nei confronti di queste ultime, in particolare nel periodo del primo Borromeo, tutti i governatori, dall'Albuquerque, al Requeséns, all'Ayamonte, assumono posizioni diplomaticamente diversificate, ma sostanzialmente intransigenti [189].

«Yo no defiendo ya la jurisdicción del Rey – scrive don Luis de Requeséns – sino que pierda este Estado, y para aquì y para adelante de Dios que lo pondrà en más peligro el Cardenal Borromeo, que no un ejercito de franceses de cien mil hombres que está a la puertas de él; porque persuadir al pueblo que està cargado de gravezas como està, que ni el Rey ni su ministros se lo podían poner sin incurrir en la bula in coena Domini, y que no tienen obligación de obedecellos, estando descomulgados y descomulgándolos por pasatiempo, mire V. Señoria si es aparejo para una rebelión... [190]».

Il problema della salvaguardia dell'ordinamento dello Stato e del suo funzionamento sembra essere avvertito con prospettive più moderne da questi provvisori e spesso ambiguamente indefiniti rappresentanti della corona.

Finalmente la Chiesa ambrosiana, centrata sulla figura di Carlo Borromeo che la carica del travaglio tridentino, alla ricerca di una sua identità ancora prima che di potere nelle cose temporali. «L'autonomia completa della giuris-

[188] J.M. MARCH, *El Comendador Mayor*, cit., p. 131; D. SELLA, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., p. 42-44.

[189] D. MASELLI, *Ricerche sulla vita religiosa a Milano nella seconda metà del secolo XVI*, in *Problemi di Storia lombarda*, Como 1972, p. 147. Allo stesso pontefice che gli raccomandava prudenza con il Borromeo, l'Ayamonte risponde: «Ma son ben astretto à questo proposito far sapere alla S.tà vostra che quanto io potrò fare in ciò sarà tutto vano, s'ella da vero et seriamente non fa intendere al sud.° signor Cardinale la precisa volontà sua circa il modo del governo, c'ha da tenere, di tal forma che sia forzato ad obedir, et non negare, commentare o alterare gli ordini della S.tà vostra, come sin'hora ha fatto quasi sempre» (ASV, *Cardinali*, 93, pp. 245-246, 7 aprile 1580).

[190] J.M. MARCH, *El Comendador Mayor*, cit., p. 282.

dizione ecclesiastica – afferma il Prodi – viene vista dal Borromeo all'inizio del suo episcopato come prima condizione per l'efficacia della sua opera pastorale» [191]. Partendo da essa il cardinale prefigura e vuole affermare una concezione ierocentrica del consorzio umano. La *Res Publica Christiana* [192], intesa certo nel suo aspetto di comunità preminentemente spirituale, ma che non può non essere informata nel quotidiano e concreto operare, dei criteri dell'etica, della morale, dell'ortodossa osservanza cattolica, è l'ampia destinataria del suo zelante tormento.

Un modello medievale, come talvolta è stato giudicato, ma profondamente rifondato dalla tensione della riforma tridentina [193]. E come capo locale ed universale allo stesso tempo della Chiesa milanese, appoggiato sul rinvigorimento della funzione episcopale [194], rivendica il primato della Chiesa nella sua funzione di recuperare alla morale anche gli ambiti del comportamento civile [195]; e ciò necessariamente lo conduce a considerare legittima l'intrusione nel campo politico. Se compito dello Stato è il bene comune, la più alta concezione di esso appartiene alla Chiesa: le magistrature, quindi, non possono non essere anche strumento di politica ecclesiastica [196]. Sorretto da tali principi, l'arcivescovo si inserisce nella tendenza, già in atto, di ri-

[191] P. Prodi, *San Carlo Borromeo e le trattative*, cit., p. 195.

[192] C. Borromeo, *Sancti Caroli Borromaei*, cit., p. XXVII.

[193] H. Jedin, *Carlo Borromeo*, Roma 1971, p. 32.

[194] G. Alberigo, *Carlo Borromeo come modello di Vescovo nella Chiesa post-tridentina*, in «Rivista storica italiana», LXXIX, 1967, pp. 1033-1035.

[195] Su questo atteggiamento il Requeséns formula giudizi piuttosto pesanti: «Y veo que le preme mucho más adquirir jurisdicción sobre un lego... más que ver a las puertas de su iglesia tanto millares de herejes; y es todo esto tan diferente de la ejemplar vida que hace, que muchas veces me hace hudar de su intención» (J.M. March, *El Comendador Mayor*, cit., p. 214). Cfr. D. Sella, *Sotto il Dominio della Spagna*, cit., p. 71.

[196] AGS, *Estado Milan*, leg. 1236, f. 190, «Lettera del cardinal Borromeo a Filippo II», 29 dicembre 1573.

vendicazione della libertà e dell'immunità della Chiesa, che seppur prevalentemente indirizzata alla difesa dei diritti del clero, si sposta comunque, come in campo fiscale o per il problema dell'usura, a sindacare gli interventi pubblici e i comportamenti privati. E nonostante le resistenze, gli ostacoli, i conflitti, il Borromeo porta al più alto grado la dilatazione della presenza della Chiesa nella vita milanese[197]. È ancora il Commendatore Maggiore di Castiglia che sottolinea quanto sia stato ampio il favore e la liberalità che anche il principe ha usato «verso questa Chiesa concedendogli quello, che lei non ha mai havuto per i tempi passati, et che non hanno li Vescovi medesimi di Spagna, i quali sono tanto grandi...»[198].

Quanto l'atteggiamento di Carlo Borromeo sia stato condiviso sul piano teorico dall'episcopato suffraganeo, non sappiamo con certezza. È sicura una certa iniziale prudenza preoccupata «per eventuali eccessi della riforma, come

[197] Nel 1573, in pieno conflitto, il Requeséns si sfogava con il fratello: «Hase usurpado tanta jurisdicción de siete años a esta parte, que hay agora tantos notarios y ayudantes y otras gentes en la cancillería del Arzobispo, como en el oficio del capitán de justicia, que es el de mayor ocupación de este Estado; y si se hubiese de tomar el término que V. Señoria dice, sería menester que el Rey enviase otro Gobernador extraordinario con un tribunal que sólo se ocupase en resistir las ejecuciones de Borromeo, sin entender en otra cosa, y no estaría ocioso» (J.M. March, *El Comendador Mayor*, cit., p. 283). Ed al re, lo stesso governatore dichiarava: «Está el Cardinal el mas absoluto señor deste estado que nunca hombre estuvo» (AGS, *Estado Milan*, leg. 1236, f. 213, 4 ottobre 1573). E non è solo una affermazione di parte se è vero che negli ultimi anni del Borromeo, dopo la cessazione dei conflitti e la sostanziale collaborazione che egli offre al sovrano, «il potere dell'arcivescovo era divenuto altissimo in Milano da essere egli considerato come il vero governatore dello Stato» (P. Prodi, *San Carlo Borromeo e le trattative*, cit. p. 227). Vedi anche ASM, *Culto*, c. 558, 1594: «et ci pare che il rispetto che qui si porta alla giurisdittione ecclesiastica differenta molto da quello che le portano alcuni altri, meriterebbe qualche prerogativa, la quale spero che al fine S.Stà ci concederà». Cfr. la situazione ben diversa della Chiesa piemontese in A. Erba, *La Chiesa sabauda tra cinque e seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiardo e assolutismo ducale (1580-1630)*, Roma 1979.

[198] A. Sala, *Documenti*, cit., II, p. 25.

non aderente allo stato reale delle situazioni» [199]. Ma personalmente convinti dall'arcivescovo e comunque consapevolmente partecipi del clima della riforma essi offrono la più ampia disponibilità soprattutto alla celebrazione della Sinode provinciale «et già si scorge – dirà un contemporaneo – tal'intentione in essi che si può aspettare felice riuscita d'un tanto negotio» [200]. Il metropolita non avrà difficoltà a considerare schierata a suo favore la provincia milanese negli obbiettivi di riforma del clero, dei costumi e nella difesa della libertà ecclesiastica [201].

Certo questa ispirazione cede alquanto dopo la morte di Carlo e non tanto perché manchino persone che ne raccolgano il messaggio: anche il cardinal Federigo, che pur afferma che «...in questa Citta come a tutti è noto, io non pretendo altro che il governo ecclesiastico, conforme a i canoni et concilij» [202], si muove a contrastare l'azione delle magistrature laiche sugli stessi campi in cui si era ritrovato il suo non immediato predecessore. Purtuttavia gli interventi appaiono meno carichi di progettualità e più motivati da una attenta difesa dei privilegi acquisiti e da confermare [203]. Al di là della diversa levatura intellettuale

[199] E. CATTANEO, *Il primo concilio*, cit., p. 219.

[200] *Ibidem*.

[201] Se ne lamentava, dal suo punto di vista, anche il governatore: «...y a su exemplo todos estos obispos susfraganeos nos pruevan a estender sus Jurisdiciones y a usar Insolencias» (AGS, *Estado Milan*, leg. 1244, f. 110, 28 settembre 1576).

[202] ASM, *Culto*, c. 2094, f. 14, «Federigo Borromeo al Contestabile di Castiglia», 28 settembre 1598.

[203] AGS, *Estado Milan*, leg. 1283, f. 3, 12 gennaio 1597: Sul cardinal Federigo, il contestabile di Castiglia riferisce al re che «...tan atrevidamente ha procurado turbar el concierto de las cosas, lo qual no dexo de pensar que aya tenidos mas hondas rayzes que de conservar la immunidad de la Iglesia y de seguridad de estado, por que algunos padres da la compañia de Jesus de spiritu y buen zelo me lo han tambien apuntado, y en Roma han querido agora su sientar, su passion y vanidades consobrada confiança y dilacion. De estas demostraciones ... puede hazer argumento por cierta prueba que su pretenzion ha sido usurpar a V.M. la Jurisdicion temporal deste estado so color de religion y piedad ecclesiastica...».

e religiosa dei due prelati di casa Borromeo, è certamente mutata la situazione generale: se l'ultimo periodo di Filippo II ed il regno di Filippo III appaiono inclini a lasciare meno spazi aperti all'autonomia della Chiesa, sull'altro versante, anche la Chiesa, e autorevolmente la Santa Sede, riconosce l'impossibilità di «...restaurare l'autonomia e l'autorità ecclesiastica dei sècoli precedenti» [204].

L'ultimo personaggio è il popolo, il popolo lombardo, la gente comune, la massa dei fedeli, protagonista silenzioso ma non ignorato in questa intricata vicenda. L'impegno di Carlo per una moralizzazione del clero, dei costumi civili, contro il lusso e gli sprechi, contro un fisco ingiusto ed ineguale, non poteva non apparirgli rivolta contro la classe dominante, al di là delle intenzioni del suo promotore, nel solco della tradizione che vedeva gli arcivescovi milanesi «difensori sul piano politico e civile del loro popolo» [205]. E ciò era chiaramente avvertito dal governatore Ayamonte che, preoccupato della popolarità del cardinale, ammette che egli «ha saputo interpretare i veri bisogni del suo popolo, e proprio per questo egli appare veramente pericoloso» [206].

La «santimonia» con cui Carlo copre le sue azioni, la presa di coscienza del suo ruolo nei confronti della popolazione, lo rende di fatto paladino e difensore della povera gente nei confronti delle autorità laiche: «el Cardenal se ha persuadido que le han de tener por mas sancto quanto menos respecto tuviere a V.M.tad» [207]. Un atteggiamento

[204] P. Prodi, *San Carlo Borromeo e le trattative*, cit., p. 234; M. Bendiscioli, *Politica*, cit., pp. 314-320.

[205] D. Maselli, *Ricerche*, cit., p. 148; E. Cattaneo, *Il primo concilio*, cit., p. 218; M. Bendiscioli, *L'inizio della controversia*, cit., p. 266.

[206] D. Maselli, *Ricerche*, cit., p. 148; P. Prodi, *San Carlo Borromeo e le trattative*, cit., pp. 232-233.

[207] AGS, *Estado Milan*, leg. 1236, f. 194, 31 agosto 1573. Ugualmente mordace il giudizio dell'Ayamonte sulle sue azioni, che ritiene essere «...endereçadas á tomar Auctoridad y opinion con el pueblo si bien dize que el zelo y decoro del servicio de Dios le mueve á ellas» (AGS, *Estado Milan*, leg. 1249, 1 settembre 1578).

avvertito e temuto, che conduce i governatori a suggerire più volte l'allontanamento dell'arcivescovo dalla sua cattedra ambrosiana [208].

La controversia giurisdizionale, nella quale finiscono per confluire gli aspetti fiscali, finanziari e di ordine civile e morale, approda, tra momenti di conflittualità e di collaborazione dei diversi ordini in gioco, alla conclamata «concordia» del 1615 [209]. Pur nell'intenzione di chiarire e ordinare le reciproche funzioni, essa appare un'effimera tregua o, comunque, una semplice tappa di un processo che si sarebbe riproposto con analoga sostanza, ma in mutate condizioni, all'inizio dell'età dei lumi.

[208] AGS, *Estado Milan*, leg. 1236, f. 194, 31 agosto 1573; AGS, *Estado Milan*, leg. 1244, f. 110, il governatore al re, 28 settembre 1576; D. Maselli, *Ricerche*, cit., p. 147; P. Prodi, *San Carlo Borromeo e le trattative*, cit., p. 201. Cfr. anche Appendice, 2.

[209] ASM, *Culto*, c. 2094, f. 16; ASM, c. 1, f. 2; A. Sala, *Documenti*, cit., II, pp. 97-100; L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico*, cit., pp. 318-323.

# Appendice

1.
*Relazione al Governatore Marchese de Ayamonte*
[AGS, *Estado*, Leg. 1249, f. 86, s.d. ma marzo 1578]

A di 25 marzo 1578, Monsignor Ill.mo il Cardinale Borromeo fece chiamare à sé diversi gintilhomini di Milano, et la chiamata fù sopra la materia de Cambi di Bisenzone de quali il Padre Mazarino Giesuitto predicatore nel Domo di la ditta Città haveva ragionato ne le sue prediche alcune matine, et mentre il Cardinale era per cominciare à ragionare ay predetti gintilhomini sopragionse il detto predicatore insieme con un altro padre dil medemo ordine, il nome non si disse, solo che era il Provintiale, et appresso il Cardinale comincio a Ragionare in detta materia dando conto di quello che il suo consiglio provinciale haveva decretato sopra detti cambi, persuadendo S.S.Ill.ma a lassargli come negotij dubbiosi alla salute delle anime de chi li faceva, et in particolare disuadendo absolutamente che non era licito il dar à cambio a Gintilhomini i quali ne erano Mercanti ne havevano credito, ne effetti in fera de Bisenzone allegando che questi talli per non intendersi dil negotio, si comettano ad eccessivi interessi onde ne segue la ruina dille facoltà, et case loro, fu risposto longamente et con molte urgente ragioni parti delle quali per brevita si tralassano per dimostrare che questo non era cappo de Relevo prima perche ne la generalita de Cambij questo era di pochissimo, o niun momento, essendo rarissimi i casi, secondo perche li interessi non escedeveno l'onesto, et licitto rispetto à Cambi et contratti che si fano in tutte le parte del mondo, et specialmente in Napoli, Sicilia et Roma, non solamente ne i cambij simili ma ancora à Compagnia di offitij in Monti, et altri simili modi che si paghano sino al dece per cento, così permesso da i somi pontefecij, Terza che più tosto i gentilhomini sentano per lo più grandissimo beneficio et comodo in trovar che à loro bisogni, dia loro danari à cambio,

quarto che i Mercanti mal volentieri intrano con tali in similli negotij per molte dificolta che anno à Inborsarsi dil capitale, sopra questa risposta seguirono molte repliche da l'un canto et da l'altro, et non furno pero, evacuato per la parte dil Cardinale, le ragione che li furno sopra ciò dette, ma tra l'altre fù recercato il Cardinale, et detti Giesuitti, se sotto à nome de Gentilhomini si comprendevano i Principi, et particolarmente il Re nostro, da quali fù risposto che si, et se li replico, et come farebbeno donque i Principi à conservare i statti, et particolarmente S.M.tà à sustener le guerre, et massime quella di fiandra si giusta, contra infideli, poi che poco fa al desimbarcar' che feceno alcune fantarie spagnola venuta da i Regni de Sicilia, minachiando muttino, il qual sarebbe facilmente seguito à grave danno dil paese, ne sariano andati in fiandra, se il s. Marchese con il credito, et mezo de mercanti, non havesse soccorso, et provisto delle somme necessarie, à che loro dissero che anci se li cesasse questo comodo di trovar danari à cambio, lasaria di far Guerra. Poi si torno sopra il fatto de gentilhomeni quale tuttavia dicendo per la parte dil Cardinale, che se li cessasse il comodo de tor à cambio, andarebbeno più tratenuti ne le spese, à che fu risposto a compimento come sopra è detto, et anco sogionto molte altre ragione, bastante perche questo non militasse.

2.

*Il Marchese de Ayamonte a Filippo II*
[AGS, *Estado*, Leg. 1249, f. 87, 2 aprile 1578]

S.C.R.M.,
ya he escripto a v.m. lo mucho que conviene tomar medio en las cosas del Cardenal Borromeo, y aunque yo no pongo duda en la persona del Cardenal quiero bien dezir a V.M. che considere las licencias que ha tomado despues que començo el tiempo del duque de Albuquerque aca, usurpando a v.m. la jurisdicion y adquiriendose el auctoridad en el pueblo con desautorizar y disminuyr la jurisdiction de v.m. de manera che llega esto a tanto que no que quiere emprender dexa de poder cubriendo todas las cosas con santimonia, y yo creo que la deve tener, mas paresce duro que esto se venga a estender hasta quitar las aguas a rescentar la familia armada, .prender los legos y conoscer dellos en sus causas poniendoles penas pecuniarias, y aun corporales, y emprendiendo quitarnos los lugares al senado, y a mi en las Iglesias, todo esto digo porque mas claro se vea hasta

donde llega su auctoridad y potencia, y proposito de la reputación y estimación y credito que tiene en el pueblo, y quanto conviene que a esto se ponga medio diferentes que el de los apelaciones que v.m. ultimamente ha mandado por el daño que en qualquier evento, puede traer, que un hombre bien nacido, y natural de una provincia tenga tanta auctoridad en ella misma, y haga tanta fuerza en apojar y auctorizarse con el Pueblo, offendiendo el auctoridad de la Jurisdiction de V.M. y ultimamente entiendo que tracta los cambios por que se acabe el medio que puede haver de dineros para remediar a las necessidades que se puede offrescer, y el que al presente nos hallamos apique, tras este presupuesto que arriba digo es de mucha consideracion juntandose a esto el edicto q. V.M.d mandara ver, que va con esta, por el qual se entendera que llega el zelo de emendar los abusos a remediar las almas y tanto que no quiere que tenga otro poder de conoscer de sus culpas y ponerlos en gracia sino ele, y los que en particular tuvieren licencia suya para ello, y haviendose sentido esto mas con tan justa razon por todos se quiere cubrir con dezir que ministros de v.m.d con quien lo consulto se lo alabaron, y por aqui se conosce la gana que tiene de descreditarlos pues lo que le succede se ampara con nosostros y lo demas es todo suyo, y haviendole hecho yo advertir de lo mal que se siente los inconvinientes que podrian nacer desto, no ha bastado, para querello remediar diziendo que ya el ha ordenado a los Penitencieros y los confessores lo que conviene hazer, yo lo antepongo a v.m.d para que lo mande considerar, y resuelva lo que a su servicio conviene tractandose de conservar y aventurar el estado de Milan, Juntase a la considercaion desto la necessidad y descontentamiento del estado por las necessidades en que se halla pos causa de la peste, de los alojamientos, y de la falta delos tractos, y comercio de cuya causa viene Milan a dever 200 mil ducados poco mas o menos, sin lo que deven las demas ciudades del estado, que no es poco numero, y conviene dallas satisfacion y es forçoso acudir a lo que se havia de complir con estos dineros so pena de quedar impossibilitado esto de poder acudir a ninguna cosa que succeda por estar la Cavalleria perdida, y la gente d'armas tanto que para passar de uno alojamiento à otro no pueden sin dalles dineros por no tener aun para cierto deviendoseles, quarenta y tres pagas a la gente darmas, y trenta y tres ala cavalleria ligera, y onze ala Infanteria española, y treze alos Castillos, y ala Alemana dos de 180 mil ducados. Pues vea V.M.d el util

que haze a su estado y a su servicio el tener la gente assi, y en pie estas sombras, y otras que cadadia nascen, yo siento el dezir esto, y en effecto es tal el estado de las cosas que me ha parecido despachar este correo a solo representallo a v.m.d para que haviendolo entendido mande risolverlo, y proveerlo con toda brevedad, y como mas a su servicio convenga, pues es de tanta Importancia.

3.
*Il marchese de Ayamonte a Filippo II*
[AGS, *Estado*, Leg. 1249, f. 92, 3 aprile 1578]

He escrito a v.m.d por dos vezes y dizo en otra que va con esta lo que el Conde Viguerio me ha escrito, despues aca he tenido otras dos cartas suyas cuyas copias van con esta, y aunque se me haze duro de creer es todo posible y mas a.do ay tanto aprieto y de contentamiento como el que ay en este estado, y bien sabe V.M.d que la necesidad es causa de grandes descontentos y que adelanta resoluciones no pensadas y esto me haze temer no solo el que esto puede ser verdad mas a qualquiera otra cosa que pueda succeder, yo ni querria exceder en hazer juizio temerario ni querria faltar en no anteponer a v.m.d las cosa que me parecen de consideracion. El Cardenal vive religiosamente y con austeridad y buen exemplo de su persona y muestra en sus actiones mucho zelo de religion y gana de que se viva sin vicios ni culpas, tras esto veole muy hambriento de jurisdicion y cuydoso de adquerirse la auctoridad en el pueblo, descomponiendo en quanto se offrece el credito y el auctoridad de los ministros de v. m.d y esto ha llegado a estado, que lo que el manda es precepto inviolable, porque es tan temido y executivo que no hai esperar á mañama ni pensar que el no salir una vez que intenta y admitirse mal y recusallo con razones baste para que se dexe dello, antes le ayuda e incita a mas cuydado ya buscar mas medios, y esto por una parte y el termino de respecto y de justificacion que se usa con el le ha hecho la mucha licencia que tiene, y el mucho respecto y miedo que le tienen, y conviene attender á esto con otros medios si v.m.d le quiere poner remedio porque el con quanto puede estudia da acrescentar esto en lo mucho y en el poco non solo en lo que es jurisdiction mas en otras cosas. La vispera de N.ra Señora de Março que se fue por el perdon a la Iglesia de la Escala

patronato de v.m.d emprendio a que no me sentasse en la capilla y hasta la hora que quise salir no sabia nada, y a aquella hora me lo vino a dezir el maestro de cerimonias, y alfin quedo mi silla haviendo quitado el senado de su lugar y esto que yo no sabia estava sabido por muchos y en tanto que se trata de que un ministro suyo es el principal movedor de lo que arriba digo no pareçe bien interponer estas cosas que no son convenientes a la christianidad ni miran mas que á su particular y á estimarse, juntase á esto el aver tratado en esta sazon como en otra carta digo la materia de los cambios diziendo que la v.m.d vera por la relacion que me han dado los hombres con quien lo trato, los quales me dizen que diziendole que si faltavan los cambios que faltaria el modo a los principes de defender los estados y que no convenia, y que les avia dicho tanto mejor que no haran guerra, y juntas las materias de jurisdiction, lo que dizen los avisos, y esto y otras cosas todas de los edictos de los cambios y otras ordenes y menudencias parece que hazen un cuerpo de tanta consideracion que obligan á v.m.d á mirar en ello muy de veras mayormente que el daño puede succeder ó por zelo y codicia de señorear y engrandecerse ó con sombra y zelo de Christianidad quiriendo quitar las gravezas o las oppressiones que aqui dizen que tiene el pueblo pues para entrambos fines hallara quien se lo persuada e inste. V.m.d lo mandara considerar todo y ponelle el remedio que conviene y cierto que no lo es el appellar y llevarlo por este camino, yo picado y sospechoso de lo que veo he ordenado que se me busquen las historias de Milan y en ellas lo que han hecho los Arçobispos para ver si en ellos hallo algun que me obligue á recatar conformandose este modo de proceder con algunos de los passados de que aya salido mas fructos, y he hallado que ha meses que el Cardenal ha mandado con gran diligencia buscar y juntar las Historias de los Arçobispos y hallara que ha avido tres o quatro que se han hecho señores de lo spiritual y temporal y usando el tanto del termino de dezir que haze lo que sus mayores y que no innova si non que le quitan de lo que han usado, no me contenta antes me pareçe que obliga á mucha attencion y consideracion. Yo cumplo con representar a v.m.d esta verdadera relacion de lo que possa v.d.m le hara la consideracion que conviene y resolvera con brevedad lo que se deve hazer, y la dilacion en la resolucion sera de inconveniente y daño grandissimo pues se envejeçe ó se licencia el mal cadadia mas.

4.

*Lettera del P.G. Batta. Peruschi al preposito generale P. Everardo Mercuriano*
[ARSJ, *Ep. It. 1572-1582*, Ital. 156, pp. 2-3]

«Molto Rev.do in X° P.e,
Credami V.R.P. che questo non era peso dalle mie spalle; ma io farò quel che potrò confidato nel Sig.re et nella S.ta obedienza, che così vuole. Aspetavo il P. Adorno con desiderio acciò mi aiutasse, come era il dovere, et V.P. mi dava speranza qual di ragione doveva esser qui, un pezzo fa solo per questo et ella nella sua me ne dava speranza, ma non compare ancora. Qui bisogna una gran destrezza tra il Cardinale et il Prencipe senatore essendo massimamente le cose tra loro più rotte che mai siano state, et in mal Termine, et non ci è chi si interpona et faccia buono ufficio come non manca il contrario, talché andar tra questi due con soddisfazione è molto difficile. Il Padre Parra che potria aiutare, et mettersi di mezzo, si è tirato da una banda, et va all'estremo, et io come Italiano et che bisogna che dia sodisfattione al Cardinale conforme à quel che vedo essere la volontà dell'obedienza et il dovere, non ci sono buono, ma più presto son suspetto. V.P. non scriva niente à detto P. perché più presto farebbe danno et queste son cose molto delicate, et bisogna andar molto destro per non acrescer li sospetti; ma ne scrivo acciò sia informata di tutto et si possa col tempo et secondo le circostanze provedere. Detto P.e da principio ha avuto a stomaco le cose del Card.le et tutto ha origine dalle prime informationi del P. Emanuele per quanto si può vedere, quale ne è satio, et non può più et non si può contenere et vorrebbe con qualche buona occasione scappar di quà. Et quel che è peggio ch'ancor lui da principio si mostrò al Cardinale contrario al suo procedere et favorevole alle cose del Prencipe, in alcuni ragionamenti, et pareri alla scoperta, non intendendo ancora la natura et spon. del Cardinale, nè le cose di quà più che tanto. Et tra le altre cose disse che havendo il Prencipe il parere di alcun buon theologo procedeva giustificatamente et stava con buona coscienza, et non era obbligato a più; donde il Cardinale vedendolo inclinato ne i pareri all'altra parte et che non pareva si stimassero scomuniche et sapendo che lui confessava il Prencipe, et che si consigliava seco, et era molto suo intrinseco, hebbe gelosia, et credo che habbia anzi l'ha detto più volte et privatamente et pubblicamente questo theologo è il Parra. Et essendo necessario che io glie lo dicessi, acciò stesse sopra di sè, ha tanto più pigliato stomaco, et ritiratosi à fatto

da ogni cosa del Cardinale, sino a volersi ritirare da leggere i casi, et dar pareri a Preti et altri; di modo che solo resta col confessare il Prencipe et fargli qualche sermone; perchè la Principessa confessa il P.e Ignatio, et quanto al Prefetto di studij non vuol anco fastidij, come di nessun altro ufficio di collegio; ma solo si mostra contrario in pareri di studij, quando è in qualche soddisfattione del Cardinale et tutto ricopre con la scusa come di chi non vuole obedire et operare del star indisposto; il che se ben è in parte vero non è però tanto che non potesse et che non facci quel che è a suo gusto et fa volentieri. Io ho fatto tutto quello uffitio c'ho potuto per levare questa suspitione al Card.le ma non ci si può calare et non posso far più. Anzi hebbi un dì a dire al Cardinale per convincerlo et confonderlo, con bel modo, come lui sa fare perchè è efficace in dire. Monsignore trovo che in una cosa convenite et vi accordate, et lo laudo, cioe che ciascuno defende la sua giurisdittione et fa à buon fine. Ma in una cosa sete differenti, et non mi par bene cioè che il Marchese vuol rimettere tutte le sue differenze a chi V.S. vorrà, et lo trovo facile ad ogni accordo; ma V.S. non si vuol rimettere, né mai accordare, ma vuol fare a suo modo et che ognuno li ceda, senza voler che si veda se è di ragione o se ha torto. Al che il Cardinale non rispose ma tacque, et si fece rosso et di questo lui poi si vantava. Io bisogna poi che vada destramente seco, acciò non mi mostri contrario al Prencipe, perchè trovo che lui non va in questa parte con la prudentia solita della Compagnia ma come tanto aborrisce il cardinale et io bisogna che in qualche cosa mi mostri, acciò ne il Cardinale resti offeso conforme alla mente dell'obedienza, et con lui, et con altri, nel che ho molto che fare, perchè conmunemente li mi abborriscono per questa benedetta libertà della compagnia qual pare che da lui sia oppressa; et dubito più presto non sia superbia mia, et che la usassimo male, et troppi largamente et che il Signore ci vuole umiliare et mortificare, come il resto non sa dissimolare che non mostri, come lui tiene, ch'io sia dall'altro canto troppo affettionato et partiale del Cardinale di modo che V.P. vede come mi trovo. Et acciò intenda meglio il particolare; è accaduto che havendo il Predicatore del Domo il P. Giulio Mazzarini ricordato in pulpito al Cardinale di provedere alle dishonestà che si facevano nell'andare alle Chiese, et alle stationi quali regnano molto in questa Città, et havendolo già prima il Card.le in disegno, prese questa occasione et fece certi ordini sopra di questo con alcune censure, et casi riservati, quali hanno dato molto fastidio universalmente a tutti, et se ben gli haveva da se composti, non di meno alla congregatione dove di

questo si trattò chiamò il Predicatore come quel che l'haveva ricordato et me et il P. Inquisitore et il Moneta; et così havendo detto Pred.re confutati i cambi di Besenzone pubblicamente per haverne gran pratica et essendo mossi alcuni mercanti a lasciarli, il Card.le fatti chiamare alquanti principali di loro perchè prima li haveva dannati nel suo concilio Provinciale, se ben per la peste non è stato confirmato, chiamò il Predicatore et me et P. Parra, qual non solo non vuolse venire, ma biasimando tutto questo come quel che sà *li secreti nostri*, et che siamo stati a queste congregationi, non potendo disdire al Cardinale, massime che dalla prima non si poteva altramente che de nostri, et oltra l'havermi lui fatto una grande invettiva da parte del Principe, fui poi chiamato da lui et mi fece gran bravate, come noi fussemo auttori di questi ordini, et che si derogasse alla giurisdittione del Re, anzi che nella cosa de cambij si fusse parlato in pregiuditio del Re, come alcuni di quelli mercanti hanno malignamente calunniato il Card.le quale pero non toccava questo punto, ma loro si coprivano con questo scudo et hanno mostrato che lui movesse queste quistioni; et il buon P.e modo non solo non ha scusato, ma ha mostrato credere che fusse così et che venisse da noi, et il Prencipe nel presente ha mostrato che solo credeva al P. Parra et in lui si confidava, non nella Compagnia ma nella persona et vedo che tutto gli fa buono quanto lui dice et asseconda troppo. Mi è parso farlo sapere a V.P. acciò intenda come passa.

Detto P.e non fa conto come vedo di far altro che quel del Prencipe et con questo vorrà confirmarsi qua et far a modo suo. In Brera non serve per Prefetto di studij perché non vuol fastidij et sta pro forma; in S. Fidele potrà stare et sodisfare al Prencipe ma si mostra tanto contrario al Cardinale dove bisognava in alcune cose servirlo e tener la via di mezzo, facendo buon uffitio quanto può con l'uno et con l'altro, senza offender nessuna parte, come dissi al Prencipe, che non so come vi potrà stare senza offesa di questo Prelato, perchè non vuol dar parere ne *impacciarsi in nessuna cosa sua*. Io pensavo che dovesse portarsi con modestia e prudentia, et non premesse in intrinsecarsi con Principi, perche da principio se ne mostrava molto alieno, et così mi diceva il P.e Alfonso, ch'altramente non haveri lasciato pigliare questa prattica; ma dubito che ci vorrà dar più da fare che non diede il P.e Guerra al tempo di Alburchech, del che son molto informato. Questo sia per informatione di V.P. non perche facci alcun motivo perchè bisogna molto ben considerarla et a levare hora questo uomo, saria un

desdegnar detto Principe contra tutta la Compagnia la quale prima haveva in malcontentoal Cardinale et che ogni cosa facci per nostro consiglio che è commune et sospetta; talche stiamo tra le forbici perche lui pensa che favoriamo opinione; et il Cardinale ci ha sospetti similmente et si aggiunge che non solo tra loro è mala satisfattione ma tra il Senato e città con l'uno et con l'altro, siche V.P. preghi per noi, et ci consigli, et vada pensando delli opportuni rimedij. Mi confido peró che mi aiuterà in qualche parte il consiglio del P. Adorno, molto prudente et esperimentato. Sappi V.P. ch'io ho molto da fare in tener quieti tutti questi Padri con tali ordini et modo del Cardinale perchè non ne sono capaci et non li ponno patire. Et con questo mi raccomando alle orationi et sancti sacrificij .di V.P.. Di Milano li 16 Aprile 1578

Di V.P.R. suo nel Sig.re

Gio.Batt.a Peruschi

# Politica fiscale e immunità ecclesiastica nella Toscana medicea fra Repubblica e Granducato (secoli XV-XVIII)

di *Roberto Bizzocchi*

## 1. *Premessa: il giudizio lorenese*

«Ils [i Medici] avoient beaucoup de credit à Rome, mais ils l'achetoient par des soummissions dont je crois que V.A.R. ne s'accomoderoit pas».
«Les menagements et les complaisances que la Maison de Medicis a toujours eu pour les papes aux quels elle doit pour la plus grande partie son elevation, a occasioné differents abus... Les papes en elevant la maison de Medicis sur le trone en ont partagé la souveraineté [1]».

Si tratta di due giudizi espressi nel 1737 da due grandi esponenti del nuovo regime lorenese che veniva a prendere il potere in Toscana – rispettivamente il principe di Craon ed Emanuele de Richecourt – a proposito dell'indirizzo dominante della politica ecclesiastica della dinastia precedente: un indirizzo che più in generale coinvolgeva appunto il problema stesso della sovranità. Precisi nel riconoscere lo speciale legame esistito tra i Medici e il papato, questi giudizi ne davano tuttavia una valutazione polemica, dettata dalla diversa attitudine nei confronti di Roma propria al nuovo regime, che affrontava i rapporti fra stato e chiesa nell'ottica giurisdizionalistica della separazione e della rivalità.

La posteriore storiografia sul Granducato mediceo, spesso per più versi ottima, non è rimasta del tutto estranea all'impostazione lorenese: la linea morbida, compromisso-

[1] N. Rodolico, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza lorenese (1737-1765)*, Firenze 1910, pp. 158, 315-316.

ria, dei Medici verso Roma è stata così vista come un elemento di progressiva debolezza e involuzione, e alla fin fine come la causa principale d'un sostanziale fallimento nell'opera di costruzione dello stato moderno [2]. Alla luce d'una diversa idea di tale opera, cerco qui, attraverso l'esame di un aspetto particolare ma molto importante della politica in materia ecclesiastica, quello dell'imposizione fiscale, di proporre un diverso orientamento dell'immagine tradizionale dei rapporti fra stato e chiesa in Toscana, esaminandoli dal punto di vista non del dispotismo illuminato, ma della suppletività e compenetrazione fra i due enti in età confessionale. Tali suppletività e compenetrazione non escludevano ovviamente, nei paesi cattolici quale la Toscana, l'insorgere di conflitti: ma la tensione istituzionale si componeva nel contesto delle concrete vicende politico-sociali [3].

## 2. *Le basi quattrocentesche della politica del principato*

Giustamente il Richecourt parlava in generale di casa Medici e non, più specificamente, dei granduchi, perché quella politica ecclesiastica era più antica della fondazione del principato, e davvero intrecciata, come egli pure sottolineava, con il processo stesso di affermazione della dinastia. Fin dai primi decenni del Quattrocento il banco Medici e il gruppo di potere mediceo in Firenze comin-

[2] Dopo il basilare R. GALLUZZI, *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della Casa Medici*, 1781 (che adopero e cito in seguito nell'edizione Capolago 1841-1842): F. SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-90)*, Firenze 1885; N. RODOLICO, *Stato e Chiesa*, cit.; e da ultimo l'interpretazione più complessiva e comprensiva di F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino 1976.

[3] Messa a punto concettuale in W. REINHARD, *Confessionalizzazione forzata? Prolegomeni a una teoria dell'età confessionale*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VII, 1982, pp. 13-37; e P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografia 3) Bologna 1982.

ciarono a mettere sotto il loro controllo quello stretto e vitale legame d'interdipendenza politico-economica con la curia pontificia, che ormai da due secoli caratterizzava la grande finanza fiorentina e toscana. Tale situazione da una parte facilitò l'ascesa dei Medici al governo – che fu in effetti appoggiata da papa Eugenio IV durante la crisi del 1433-1434 – e in seguito il loro mantenimento al potere; dall'altra parte provocò, sotto l'influenza medicea, una spiccata presa di posizione dello stato regionale toscano in quella politica concordataria che in Europa da metà Quattrocento segnò la fine del movimentato e conflittuale periodo dello Scisma e del conciliarismo, e l'inizio della fase di accordo confessionale fra stato e chiesa. Se fin dal 1427 il governo fiorentino aveva negoziato col legato apostolico Vitelleschi, amico personale di Cosimo de' Medici, la revisione degli Statuti cittadini (validi per l'intero stato circa i rapporti con l'esterno) al fine di espungerne tutte le disposizioni limitative della *ecclesiastica libertas*, il regime mediceo accentuò poi questa politica, rappresentando la forma più marcata d'una tendenza al compromesso con Roma, che era del resto propria anche di stati più forti e più importanti, sia in Italia che fuori.

Questa tendenza comportava la scelta di controllare l'autorità e la ricchezza ecclesiastiche non tanto sul piano giurisdizionale, limitando le immunità della chiesa e gli interventi papali nella realtà locale, quanto sul piano politico, condizionando alla fonte la gestione di quelle immunità e il contenuto di quegli interventi, grazie a un rapporto sempre più stretto, a una progressiva identificazione, fra potere locale e curia romana. Si tratta del processo che il suo maggior protagonista, Lorenzo il Magnifico, in occasione d'una delle sue tappe più significative, la porpora per il figlio, descriveva nel famoso promemoria per il cardinale adolescente come lo stabilimento d'una «buona catena» tra Firenze e Roma; il processo che più tardi, durante i pontificati medicei del primo Cinquecento, avrebbe fra l'altro reso possibile il definitivo assestamento dinastico dei Medici al potere con la trasformazione istituzionale della repubblica in principato.

Tale politica ecclesiastica fondata sul compromesso e la contrattazione, maturata nel Quattrocento e destinata a segnare l'intera durata del principato mediceo, riguardava ovviamente ogni aspetto delle relazioni fra stato e chiesa; ed è in questo contesto generale che va sempre intesa la gestione della fiscalità da parte del governo civile. Un dato importante per valutare la politica fiscale governativa – vi accenno fin d'ora per riprenderlo più avanti – è che la linea negoziale verso la chiesa e il papato permise, fra gli altri effetti, alle aristocrazie del potere toscane di controllare per via di Roma, lungo l'intero periodo considerato in questo lavoro, la provvista dei benefici della loro regione; e che perciò erano in massima parte proprio tali aristocrazie ad amministrare i beni e a godere le rendite della chiesa locale. La vicenda della tassazione statale sulla rendita ecclesiastica non va perciò neanche postulata come una contrapposizione, pur negoziabile, fra realtà reciprocamente estranee. Piuttosto, nel disporsi a tassare tale rendita, il ceto di governo toscano si proponeva una spartizione al proprio interno del carico fiscale; spartizione che per ragioni istituzionali richiedeva l'avallo di un'altra autorità, a meno di voler procedere in conflitto con quell'autorità medesima.

Di fatto, senza mettere in discussione il principio dell'immunità fiscale, regolato in due decretali di Bonifacio VIII per le imposte sia dirette che indirette, Firenze nel Quattrocento riuscì proprio tramite la politica del negoziato e l'avallo pontificio a imporre sulla sua chiesa locale. Per l'età repubblicana non è purtroppo possibile, al contrario che per i secoli successivi, dare valutazioni quantitative, almeno ipotetiche. Ma è possibile, e importante anche per gli sviluppi futuri, individuare una chiara linea di tendenza.

Per quanto riguarda l'imposizione indiretta, ci fu anche un mezzo riconoscimento formale del diritto dell'autorità civile. La chiesa era rigida sul principio dell'immunità fiscale delle derrate trasferite per consumo e sostentamento di enti e persone ecclesiastiche; non poteva esserlo altrettanto quanto ai prodotti destinati allo smercio. Sulla scor-

ta di questa distinzione si consolidò una consuetudine: per intanto il clero pagava tutte le gabelle; più tardi, di solito a cadenza semestrale, lo stato – o più esattamente, data la scarsa centralizzazione del sistema fiscale, i vari comuni cittadini – restituiva una quota corrispondente a quanto si considerava esser stato pagato su derrate per consumo. Tale consuetudine ricevette un'implicita sanzione papale fin dal tempo del soggiorno fiorentino di Eugenio IV, con un'ammissione in negativo, cioè che non cadevano nella scomunica le magistrature laiche imponenti gabelle con l'impegno del rimborso parziale. Vedremo più avanti cosa pensassero gli stessi funzionari lorenesi dell'entità di questo rimborso durante il principato mediceo, il quale aveva ereditato la prassi consolidatasi nel Quattrocento.

Per le imposizioni dirette non ci fu alcun riconoscimento formale; tuttavia la politica del negoziato rese possibile al governo della repubblica una ininterrotta serie di prelievi fiscali sulla rendita ecclesiastica, sempre straordinari ma continuamente ripetuti. Del resto la stessa revisione statutaria del 1427 cui ho fatto cenno sopra fu concordata in occasione della concessione papale al governo di un'imposizione sul suo clero. Repubblica e papato avevano un interesse comune a procedere di buon accordo in materia. Anche Roma aveva da riscuotere le sue tasse sulle chiese locali; e se gli stati avevano bisogno della licenza pontificia per dar veste legale ai loro prelievi, il papato non poteva fare a meno del braccio secolare per tradurre efficacemente nella pratica il suo diritto teoricamente incontestabile d'imporre. Ne conseguiva che ognuna delle due parti doveva contrattare con l'altra le sue imposizioni; e che di fatto il ricavato di ogni prelievo era spartito in due, secondo una percentuale variabile fra 1/3 a Firenze e 2/3 a Roma, e viceversa. Gli estenuanti negoziati preparatori non erano il frutto di difficoltà di principio, ma del desiderio di entrambe le parti di concludere l'affare nel modo più favorevole. Ed è interessante notare che benché queste imposizioni fossero a rigore di due tipi giuridicamente ben distinti – cioè o decime papali raccolte con

l'aiuto della repubblica, o tasse statali con licenza papale – di fatto esse venissero avvertite nella coscienza dei contemporanei, secondo quanto attestano diverse fonti letterarie, come una forma d'imposta unica, del papa e del governo della repubblica. Non bisogna fra l'altro dimenticare, per capire bene il senso di questa identificazione, che la banca Medici tenne a lungo durante il Quattrocento la Depositeria della Camera Apostolica.

C'è nella storia fiorentina e toscana un periodo ben preciso e delimitato, che segnando una momentanea rottura con la politica ecclesiastica sopra descritta, finisce col confermarne in negativo il carattere di linea maestra. Nella reazione di Savonarola al periodo mediceo a fine Quattrocento, il tentativo di ristabilire il sistema politico del vivere 'civile' e ugualitario del libero comune medievale contemplò anche il polemico ritorno a una tendenza preconcordataria e più conflittuale verso la chiesa. Quanto i Medici avevano mirato a condizionare la chiesa romana dall'interno, muovendo alla conquista della mondanizzata curia papale del Rinascimento, tanto Savonarola mirò a spezzare la «buona catena» tra Firenze e Roma ricordata da Lorenzo il Magnifico al figlio, a santificare Firenze sotto il regno di Cristo isolandola da quel nido di corruzione, cloaca di tutti i mali, che era la corte di papa Alessandro VI. Si badi: non era solo un programma moralistico: era l'idea d'un governo diretto, di tipo comunale e medievale, della chiesa locale, anziché attraverso il condominio con Roma. In campo fiscale le corrispondeva, molto chiaramente, il progetto del savonaroliano Cecchi di una decima del comune sulla proprietà ecclesiastica, regolare e non negoziata col papato.

La caduta e sacrificio di Savonarola s'inseriscono ovviamente in un complesso quadro di vicende politico-diplomatiche e di rivalità interne a Firenze. Ma è da notare che il tema centrale del dibattito fra i maggiorenti del governo nel corso del quale si decise d'abbandonare il frate alla vendetta di Alessandro VI fu la constatazione di come la linea di Savonarola avesse pregiudicato il credito della repubblica in curia; e particolarmente, di come ciò

impedisse ormai da troppo tempo di concordare col papa un'imposizione fiscale sul clero del dominio, della quale si sentiva il bisogno in quel frangente di gravi spese a causa delle vicende delle guerre d'Italia. «A ogni modo – come suona una voce nel dibattito – el concedere la licentia d'imporre a' preti voi non siete per haverla, perchè ne fu assai prima tratato et con somme di danari, et non l'à mai voluto fare... Et la decima, se non s'ottiene, non possiamo reggiere alle spese». Poche settimane dopo il rogo di Savonarola e la conseguente normalizzazione dei rapporti con Roma, Alessandro VI concesse alla repubblica tre decime sul clero del dominio; tanto che fra gli ultimi seguaci del frate si diffuse l'amara impressione che «poiché tre vie dieci fa trenta», egli fosse stato «venduto trenta danari come il Salvatore» [4].

### 3. *Il consolidamento della prassi negoziale sotto il principato*

Dopo che il regime politico soderiniano ebbe percorso, con minor abilità e fortuna di quello mediceo, la via del compromesso con Roma nel governo della chiesa locale, la linea tradizionale della politica ecclesiastica fiorentina ebbe ovviamente la sua massima esplicazione durante i pontificati di Leone X e Clemente VII. Senza insistere qui in dettagli, basterà ricordare la personalità e il ruolo di Filippo Strozzi, il grande banchiere imparentato coi due papi, il quale fu allora, tramite dei prestanomi, contemporaneamente alla testa sia della Depositeria della Camera Apostolica, che di quella dello stato di Firenze. Era, in questo caso, qualcosa di più che la prassi della trattativa fra due parti: è possibile infatti documentare l'intreccio e la confusione fra le due amministrazioni, e i più o meno limpidi trasferimenti dall'una all'altra di somme di dena-

[4] Il materiale di documentazione per questo paragrafo è nel mio libro *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografia 6), Bologna 1987, e precisamente capitolo 2 § 3, capitolo 7, e Conclusioni.

ro, comprese quelle che avevano a che fare con le imposizioni sul clero [5].

Anche dopo la fine di questo periodo di speciale identificazione fra gl'interessi toscani e romani, continuò però la forma di gestione negoziata dell'imposizione fiscale, e ciò anche durante le fasi meno favorevoli dei rapporti diplomatici fra ducato e curia: la linea compromissoria in materia giurisdizionale era infatti una scelta di base e di lunga durata nei rapporti fra lo stato mediceo e il papato come sovrano spirituale; una linea non immediatamente soggetta ai contraccolpi delle oscillazioni nei rapporti col papato come principato temporale.

Il successore di Clemente VII, Paolo III, avversava apertamente, nel quadro della sua politica antispagnola, il potenziamento della dinastia medicea e di Cosimo I sotto l'ala protettiva degli Asburgo. Quando nel 1537 egli decretò una serie di decime sul clero d'Italia per la lotta contro i Turchi, incontrò in Toscana l'iniziale dura opposizione di Cosimo al prelievo. La sua reazione fu aspra: «Vedremo chi sarà papa: o io o il duca Cosimo!» – disse allora all'ambasciatore fiorentino in curia. Ma l'inimicizia politica non eliminava l'ineluttabilità d'un compromesso nel comune interesse sul problema giurisdizionale. Il seguito della vicenda mostra il carattere strumentale dei rispettivi irrigidimenti, che erano in realtà dovuti solo alla difficoltà di trovare rapidamente un accordo per una spartizione delle entrate, e per la nomina di un collettore apostolico gradito al duca. Ci vollero un paio d'anni, ma alla fine l'accordo fu raggiunto; ed è significativo che nel frattempo gli ambasciatori e i cardinali fiorentini in curia fossero riusciti piuttosto facilmente a procrastinare il decreto – o a farlo sospendere appena emesso – delle censure spirituali contro il ducato renitente all'obbedienza [6].

[5] M.M. BULLARD, *Filippo Strozzi and the Medici. Favor and Finance in sixteenth-century Florence and Rome*, Cambridge 1980.

[6] L'episodio si ricostruisce sulla base di G. SPINI, *Cosimo I de' Medici e la indipendenza del Principato mediceo*, Firenze 1945, pp. 102-103, 154-155, 222-224, 244-249. Un'altra interessante vicenda di negoziato

Dunque Cosimo I, che viene sempre presentato come eccezionalmente sensibile, fra i principi Medici, alla difesa della sovranità dello stato nei confronti della *libertas ecclesiae,* praticava, come si vede, la medesima politica duttile verso Roma e la chiesa tramandatagli dai suoi predecessori e ripresa dai suoi successori. Del resto il suo atteggiamento ebbe più in generale un ruolo decisivo nel permettere la continuazione della linea negoziale anche di fronte agli sviluppi della Riforma cattolica: egli fu infatti al concilio di Trento il protagonista di quel movimento dei principi a difesa dell'assolutismo papale contro le tendenze conciliaristiche, che assicurò la gestione delle riforme nell'alveo della tradizione concordataria delle trattative a livello diplomatico fra curia pontificia e governi degli stati [7]. Anche col suo sovrano più 'moderno', la Toscana rappresentava insomma la versione più marcata dell'accordo con Roma per il controllo sulle chiese locali; e di fatto nel Granducato gli occasionali conflitti insorti intorno all'attuazione dei decreti conciliari avrebbero inciso meno che altrove sul buon andamento della prassi amministrativa, e in particolare sui prelievi fiscali.

La scelta governativa di non irrigidirsi sul piano giurisdizionale ben corrispondeva infatti alla capacità del potere politico di ottenere soddisfazione presso quella curia dove aveva tanto ben rappresentati i suoi interessi, e una pronta collaborazione da parte di quelle autorità ecclesiastiche locali la cui nomina era proprio uno dei frutti dell'amichevole compromesso esistente tra Firenze e Roma. Dopo che Cosimo I ebbe ordinato la pubblicazione nel territorio dello stato dei decreti tridentini nel 1564 e della bolla *In Coena Domini* nel 1567, il basso clero di alcune città ne prese lo spunto per cercare di sottrarsi al pagamento di alcune imposte ducali; ma proprio l'atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche si rivelò allora l'elemento deter-

e accordo fra Paolo III e Cosimo I è narrata da R. GALLUZZI, *Istoria del Granducato di Toscana*, cit., II, pp. 164-167 (libro II, cap. 9).

[7] H. JEDIN, *La politica conciliare di Cosimo I*, in «Rivista Storica Italiana», LXII, 1950, pp. 345-374, 477-496.

minante nella risoluzione della crisi, con l'isolare prima e col ridurre poi alla ragione i renitenti [8].

Una soluzione amichevole del problema dell'imposizione fiscale dello stato sulla chiesa locale potè del resto basarsi a partire dal Cinquecento su fondamenti stabili, oltre che per le imposte indirette – per le quali perdurava la consuetudine quattrocentesca –, anche per quanto riguardava le imposte dirette. La buona intesa con la curia fruttò infatti al governo toscano, fra periodo dei papi Medici e periodo di Cosimo I, il riconoscimento in perpetuo da parte romana di alcuni diritti di tassazione.

Si prelevava sporadicamente fin dal Quattrocento nella repubblica di Firenze una particolare tassa sulla rendita ecclesiastica, destinata al finanziamento dell'università di Pisa. La tassa era stata introdotta durante la prima metà del secolo sulla solita base di una serie di concessioni papali straordinarie, in questo caso anche assai poco regolari e continue. Era stato poi Lorenzo il Magnifico, grande rifondatore e protettore dell'università di Pisa, a ottenere prima da Sisto IV poi da Innocenzo VIII un inizio di stabilizzazione dell'imposta. Caratteristica riprova del significato e della validità della politica medicea verso Roma: questa licenza non era stata rinnovata dai papi nel periodo dell'esilio dei Medici dal governo della repubblica; mentre fu reintrodotta dopo il loro ritorno al potere nel 1512, e poi periodicamente rinnovata di quinquennio in quinquennio; finché nel 1564 Pio IV concesse allo stato toscano di esigere l'imposta annualmente in perpetuo [9]. Quest'imposta per lo Studio di Pisa, di cui vedremo fra poco l'entità, colpiva i beni ecclesiastici cosiddetti d'antico acquisto, cioè già di proprietà ecclesiastica in data 1516. Risaliva infatti a quell'anno l'altra grande concessione papale in perpetuo allo stato toscano in materia d'imposizione diretta: un breve con cui Leone X permetteva

[8] R. GALLUZZI, *Istoria del Granducato di Toscana*, cit., III, pp. 82-87 (libro III, cap. 9).

[9] C. FEDELI, *I documenti pontifici riguardanti l'Università di Pisa*, Pisa 1908.

alla repubblica di tassare come laici, oltre che i beni patrimoniali dei chierici, i beni che sarebbero stati acquisiti dagli enti ecclesiastici d'allora in poi [10].

La linea della duttile trattativa, dello sforzo per una compatibilità, quando non comunanza d'azione, con Roma, si confermava dunque produttiva di risultati concreti. Tali successi del resto – sarà utile qui richiamarlo – non vanno interpretati come una pur parziale vittoria giurisdizionale dello stato sulla chiesa, perché il loro contesto era appunto quello della complementarietà di ruolo e della compenetrazione d'interessi fra i due enti. Fra l'altro, sotto il profilo dottrinario, per valutare esattamente il significato delle due concessioni in perpetuo, bisogna tener presente che l'università di Pisa, a favore della quale almeno teoricamente s'imponeva sui beni d'antico acquisto, aveva un carattere di fondazione ecclesiastica; e che la licenza di tassare come laici i beni di nuovo acquisto rispondeva al problema, di cui il papato non poteva disconoscere l'oggettiva gravità, delle cosiddette alienazioni fittizie a non sopportanti gravezze, cioè trasferimenti di proprietà laiche a dei prestanome ecclesiastici. Fu del resto proprio con la continuazione della pratica d'un incessante negoziato, che il governo toscano potè aggiungere a quelle stabilite in perpetuo altre imposizioni più o meno straordinarie; e da metà Cinquecento, dopo la conquista di Siena, ereditare le preesistenti forme di prelievo sulla rendita ecclesiastica dello Stato Nuovo, e inoltre coinvolgere tale rendita in alcune forme di prelievo proprie dello Stato Vecchio.

S'intende che per avanzare un'interpretazione di fondo della politica fiscale del Granducato verso la chiesa è necessario tentare di quantificarne almeno in modo approssimativo gli esiti, di conoscere cioè con una qualche attendibilità l'entità del prelievo, e di confrontarlo sia con l'importo delle rendite ecclesiastiche, sia con l'insieme delle entrate fiscali dello stato in generale, sia anche col peso della tassazione esercitata sulla chiesa locale dalla curia

[10] A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, Firenze 1850-1853, I, Appendice, pp. 71-74.

pontificia. È quanto cercherò di fare con speciale riferimento al primo Seicento – periodo per il quale esistono dati complessivi –, non prima però d'aver presentato una rassegna delle singole imposte, e offerto, ove possibile, notizie sulla loro storia, sulle difficoltà e gli accordi che facevano da contesto alla loro applicazione [11].

## 4. *Imposizioni statali sulla chiesa locale fra Cinque e Seicento. Imposte dirette*

La decima per lo Studio di Pisa, che veniva applicata sulle rendite dei beni ecclesiastici d'antico acquisto nello Stato Vecchio, e incamerata totalmente dallo stato, fruttava in media nella prima metà del Seicento circa 15.000 scudi argento l'anno [12]. I ruoli d'imposta, fissati nel 1564 sulla base di rilievi ancora precedenti, e fin d'allora difettivi, erano certo diventati molto bassi in assenza d'un adeguato ritocco di fronte ai fenomeni inflazionistici del secondo Cinquecento in Toscana [13]. Ma, come vedremo fra poco,

[11] I dati complessivi in Archivio di Stato di Firenze (ASFI), *Miscellanea Medicea*, 264, inserti 29, 44; E. STUMPO, *Finanze e ragion di Stato nella prima Età moderna. Due modelli diversi: Piemonte e Toscana, Savoia e Medici*, in *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna*, a cura di A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderno 14) Bologna 1984, pp. 181-231; E. STUMPO, *Un mito da sfatare? Immunità ed esenzioni fiscali della proprietà ecclesiastica negli Stati italiani fra '500 e '600*, in *Studi in onore di Gino Barbieri*, Pisa 1983, III, pp. 1419-1466. Con un taglio più descrittivo, A.D. ROLOVA, *Politica fiscale dei duchi toscani nella seconda metà del XVI secolo e all'inizio del XVII*, in «Srednie Veka Sborniki», 41, 1977, pp. 50-77 (in russo; ringrazio l'amica Valentina Rossi per il suo aiuto).

[12] ASFI, *Archivio dei Sindaci*, 380 = «Rendiconti di Decime ecclesiastiche 1600-1672». Il documento dà i valori in scudi oro, in molti casi con la riconversione in scudi argento.

[13] G.F. PAGNINI DEL VENTURA, *Della decima e di varie altre gravezze imposte dal Comune di Firenze. Della moneta e della mercatura de' fiorentini fino al secolo XVI*, Lisbona-Lucca [ma Firenze], 1765-1766, I, pp. 94-96; G. PARENTI, *Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi in Firenze*, Firenze 1939, pp. 144, 150.

tale svalutazione fu variamente compensata sotto altre voci. Quanto allo Stato Nuovo, non vi si pagava per l'università di Pisa, ma vi esisteva una tassa per l'università di Siena, fissata nel Quattrocento e mantenuta sotto il nuovo regime. Non ne conosco i dettagli d'esazione né l'entità per il periodo granducale. Sospetto che tale entità fosse non trascurabile; come non lo era, fatte le proporzioni fra ricchezza ecclesiastica nello Stato Vecchio e nel Senese, quella di 1200 fiorini annui stabilita nel 1419, al momento dell'originario accordo fra chiesa e libero comune di Siena in proposito [14].

I beni di recente acquisto dello Stato Vecchio non pagavano per lo studio di Pisa, poiché erano soggetti alle imposizioni sulla proprietà laica in forza del breve leonino del 1516. Per Firenze e contado, questo significava contribuire alla cosiddetta Decima granducale, un'imposta di appunto circa 1/10 delle rendite immobiliari. Tecnicamente la Decima era una base d'imposta, e poteva essere esatta anche più volte l'anno. Il breve leonino limitava i prelievi sui nuovi beni ecclesiastici a un massimo di due all'anno. Ciò costituì forse un privilegio durante la prima metà del Cinquecento; non più, dopo il periodo della guerra di Siena, quando in pratica la Decima si esigeva ormai una sola volta l'anno [15]. Si può calcolare che nel corso del Seicento i nuovi beni ecclesiastici versassero annualmente a questo titolo circa 8-9.000 scudi [16].

Fuori da Firenze e contado non c'era la Decima granducale, e si seguiva un'altra procedura. La magistratura competente sul dominio, cioè i Nove Conservatori, ripar-

[14] L. Zdekauer, *Lo Studio di Siena nel Rinascimento*, Milano 1894, p. 32.

[15] G.F. Pagnini del Ventura, *Della decima*, cit., vol. I, p. 61; G. Canestrini, *La scienza e l'arte di Stato, L'imposta sulla ricchezza mobile e immobile*, Firenze 1862, pp. 341-342.

[16] G. Pallanti, *La proprietà della Chiesa e degli enti in Firenze e contado dai primi anni del Cinquecento alla fine del Seicento*, in «Ricerche Storiche», XIII, 1983, p. 83. Qui, e in seguito salvo diversa indicazione, si parla di scudi argento.

tiva arbitrariamente tra le singole comunità le rispettive quote di contributo al cosiddetto Chiesto dei Nove per le Spese Universali dello stato di quell'anno. Ogni comunità pagava la sua quota con le entrate comunitative, come gabelle locali e rendite delle proprietà comunali. Se e in quanto tali entrate, che dovevano coprire anche le spese comunitative, non bastavano, si ricorreva all'imposta diretta su base d'estimi locali dei beni [17]. A tale imposta i beni ecclesiastici di recente acquisto contribuivano. Anche senza poter dare delle cifre, non è difficile immaginare che, con quel sistema a conguaglio, non doveva essere un gran contributo. E tuttavia, si badi fin d'ora: precisamente come non doveva essere grande il contributo della ricchezza immobiliare dei laici.

Quanto all'estensione dell'area di tale prelievo, pare che i principi Medici non usassero del breve leonino per lo Stato Nuovo, ma che anche lì ci fosse distinzione fra beni ecclesiastici antichi e recenti, e una qualche forma di giustificazione dell'imposta sui recenti come fossero laici [18]. Per lo Stato Vecchio, è interessante notare che era proprio la duttile politica medicea della buona intesa con la curia papale a rendere possibile ovunque il contributo ecclesiastico diretto al Chiesto dei Nove. Infatti il breve leonino lo concedeva espressamente per Firenze «et illius territorio»: termine che poteva prestarsi ad equivoci, ed essere riferito al solo contado fiorentino, com'era forse originariamente nelle intenzioni del breve. Tale contributo fu comunque uno di quelli cui tentò di sottrarsi il clero di alcune diocesi dello stato dopo la pubblicazione della bolla *In Coena Domini*. Ma sia in occasione di quella, che di altre contestazioni nel corso del Seicento, la consuetudine

[17] Il sistema è descritto attraverso l'esame di un caso singolo in P. BENIGNI, *Oligarchia cittadina e pressione fiscale: il caso di Arezzo nei secoli XVI e XVII*, in *La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Roma 1980, pp. 51-73.

[18] Vedi la parte storica del memoriale del 1745 di Giulio Rucellai sull'immunità ecclesiastica, in ASFI, *Reggenza*, 339, inserto 14, edito in N. RODOLICO, *Stato e Chiesa*, cit., p. 420.

d'una pratica estensiva affermatasi grazie all'acquiescenza romana e alla collaborazione dei vescovi prevalse sulle sporadiche rivendicazioni d'un'interpretazione più restrittiva [19].

Oltre alle varie imposte dirette conseguenti alle licenze in perpetuo, nel Granducato i beni ecclesiastici – d'antico e di recente acquisto, nello Stato Vecchio e nel Nuovo – ne pagavano altre, straordinarie ma sempre ripetute. Se i prelievi diretti applicati d'iniziativa statale avevano ormai una loro configurazione stabile, continuavano infatti anche quelli d'iniziativa papale. È possibile calcolare che le cosiddette Decime turche indette dai papi nel secondo Cinquecento e primo Seicento colpirono il clero del Granducato per circa 7-8.000 scudi l'anno [20]. Ma ciò non andava ad esclusivo vantaggio della Camera Apostolica. Pur senza poter trattenere interamente il ricavato, come la Repubblica di Venezia grazie al suo particolare ruolo rispetto ai Turchi, i Medici riuscirono infatti a continuare almeno a contrattarne con Roma la spartizione, come avevano fatto fin dal Quattrocento. Caratteristico in proposito l'ammonimento rivolto da Firenze a Gregorio XIII quando nel 1577 questo papa mostrò una certa durezza nel voler gestire senza accordi l'imposta: senza, come si diceva, una *compositione*. Riferendosi alla precedente esperienza, cui s'è fatto sopra cenno, della tensione fra Cosimo I e papa Farnese, gli si ricordò allora l'ineluttabilità d'una gestione compromissoria della materia giurisdizionale: «Paulo terzo, una volta che si messe in ostinatione di exigere certe Decime, che haveva poste, non gli potette mai riuscire ancora col mezzo delli interdetti, et fu forzato al fine di comporle» [21].

[19] A. ZOBI, *Storia civile della Toscana*, cit., I, Appendice, p. 73. Memoriali e raccolte di documenti riguardanti le polemiche circa l'estensione del breve leonino in ASFI, *Miscellanea Medicea*, 337, inserti 8, 9; *Reggenza*, 780, inserto 48.

[20] E. STUMPO, *Un mito da sfatare?*, cit., pp. 1439-1444.

[21] Resoconto in una lettera dell'arcivescovo di Firenze e ambasciatore a Roma Alessandro de' Medici al granduca Francesco I, 19.7.1577, in ASFI, *Mediceo*, 3293, cc. 298v-299r.

In effetti, non c'è dubbio che si arrivasse sempre a una *compositione*; il problema è conoscere i termini della spartizione in cui si concretizzava. Ho potuto ricostruire nei dettagli il negoziato sulle sei Decime turche indette nel 1570. Pio V finì col delegarne a Cosimo I l'effettiva riscossione, fornendogli tutto l'appoggio delle censure spirituali. Per la Camera Apostolica, ottenne l'impegnativa di una banca fiorentina per un versamento di un totale di 25.000 scudi. Dal corso della trattativa appare ben chiaro che tale somma rappresentava meno della metà di quanto avrebbe reso il prelievo. È vero che le 12 Congregazioni regolari contribuivano a parte; ma nel solo Stato Vecchio e sui soli parametri della tassa per lo Studio di Pisa sui beni d'antico acquisto, le sei Decime avrebbero fruttato fra gli 80 e i 90.000 scudi, come non a caso ricordava a un certo punto il cardinale Camerlengo in una discussione con l'ambasciatore fiorentino [22]. Per quanto questo negoziato possa essersi concluso in modo particolarmente favorevole per il governo civile, credo che esso autorizzi se non altro l'ipotesi che non molto meno della metà del versamento medio annuo del clero toscano per le Decime turche finisse nelle casse dello stato.

Le grandi imposizioni generali, perpetue o ripetute, di cui ho trattato finora non esauriscono certo la rassegna delle voci sotto le quali il clero del Granducato contribuiva alle entrate dirette statali. Episodi particolari, momenti di difficoltà più o meno gravi, calamità naturali, potevano provocare da parte governativa l'applicazione di prelievi speciali, in cui la disponibilità delle gerarchie romane e locali permetteva di comprendere anche gli ecclesiastici. Circa le imposizioni di questo genere, non posso dire altro che l'esistenza di una, della quale ho notizia, suggerisce di mettere in conto l'eventualità che ne siano esistite altre: si tratta di quella che per far fronte alle conseguenze di

[22] ASFI, *Mediceo*, 3289, cc. 291r, 293rv, 297rv, 308r, 318r-319r, 321rv, 339r-340r, 348r-349r (qui l'osservazione del Camerlengo), 350v-351v, 357v-358r, 367r, 376r-378r, 379r-380r, 386r-388r (luglio/settembre 1570).

un'invasione di cavallette, veniva riscossa nel corso del 1576 nelle diocesi dello Stato Nuovo con la collaborazione più o meno pronta dei rispettivi vescovi [23].

Per finire: ebbe invece carattere più esteso e duraturo la serie delle cosiddette tasse dei Fiumi e Fossi, imposizioni dirette sulle proprietà fondiarie, destinate a sostenere le spese di manutenzione e riparazione di argini e ponti. Tali tasse furono diverse per natura e tempi d'applicazione nelle varie parti del Granducato, ma è certo che nel corso del Seicento la proprietà ecclesiastica ne fu ovunque, o quasi, interessata. Per il Pisano questo coinvolgimento, già testimoniato nel secondo Quattrocento, fu ribadito da Cosimo I nel 1551 [24]. Nella prima conferma papale alla inclusione del clero pisano nell'imposta, di cui ho notizia – una bolla di Clemente VIII del 1600, retroattiva al 1592 e valida fino al 1610 – si parla di consuetudine già affermata. In seguito, nuovi indulti papali la procrastinarono di dieci in dieci anni. Intanto, almeno a partire dai primi decenni del Seicento, contribuivano in forza di simili indulti alle rispettive tasse dei Fiumi e Fossi anche gli ecclesiastici fiorentini e pistoiesi; e non più tardi del 1660 quelli dello Stato Nuovo. È molto significativo dell'efficacia della politica indiretta di controllo dell'immunità della chiesa tramite l'alleanza con le sue gerarchie, il fatto che nonostante le continue proteste dei cleri locali contro questo tipo d'imposte, i papi abbiano sempre rinnovato le loro concessioni, e che i ricorsi contro di esse presso i tribunali dei Nunzi apostolici di Toscana siano stati immancabilmente respinti [25]. Il ricavato delle tasse per i Fiu-

[23] Lettera del cardinale Ferdinando de' Medici al granduca Francesco I suo fratello, del 21.9.1576, in ASFI, *Mediceo*, 5089, c. 163rv.

[24] R. FIASCHI, *Le Magistrature Pisane delle Acque*, Pisa 1938, pp. 188, 192-196; L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, Firenze 1800-1808, II, pp. 229-242.

[25] ASFI, *Miscellanea Medicea*, 331, inserto 2 (dossier generale approntato nel 1638); *Miscellanea Medicea*, 337, inserto 2 (Stato Nuovo); inserto 3 (raccoglie pareri della Congregazione romana dell'immunità); inserto 7, cc. 7r-11v, 12r-16v, 17r-24v (riguardano i Fiumi e Fossi di Firenze e Pistoia), cc. 33r-36r, 37r-42v (Fiumi e Fossi di Pisa).

mi e Fossi andava tutto allo stato. Gli ecclesiastici erano tassati in proporzione in modo leggermente inferiore ai laici, perché non contribuivano alle spese d'ufficio del prelievo e non pagavano un certo supplemento per testatico. Un dato quantitativo, e assoluto, per gli anni Settanta del Seicento: il clero della sola diocesi di Pisa versò allora per i Fiumi e Fossi durante 9 anni un totale di circa 7.500 scudi [26].

## 5. *Imposizioni statali sulla chiesa locale fra Cinque e Seicento. Imposte indirette*

Il clero rimase sicuramente esente dalla gabella della carta bollata, istituita nel 1646; e forse dalla ben più antica e gravosa gabella dei contratti, che nel primo Seicento rendeva in media circa 1/10 delle entrate fiscali indirette del Granducato [27]. Per il resto esso contribuiva, in varie forme. Quanto ai dazi doganali, continuava la vecchia prassi quattrocentesca – poi approvata, a quanto pare, anche dal cardinal De Luca – del pagamento totale immediato al pari dei laici, con successiva restituzione delle quote per derrate di consumo e non di smercio [28]. Benché esistano alcuni sparsi dati assoluti sull'entità delle restituzioni [29], una stima attendibile della loro incidenza percentuale non è possibile. Preferisco perciò attenermi al giudizio impressionistico formulato durante la Reggenza lorenese da un testimone certo non sospetto di tenerezza verso la politica d'ossequio alla chiesa: il responsabile delle questioni giurisdizionali Giulio Rucellai. Commentando la procedura

[26] ASFI, *Miscellanea Medicea*, 337, inserto 10, n. 4.

[27] F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana*, cit., pp. 384, 420; L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, cit., VI, pp. 87, 105; ASFI, *Miscellanea Medicea*, 337, inserto 14, n. 2.

[28] ASFI, *Reggenza*, 780, inserto 40, cc. 1093-1100 della numerazione generale.

[29] Per es. ASFI, *Miscellanea Medicea*, 337, inserto 14, nn. 4 e 5. E vedi L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, cit., X, pp. 355 ss.

consuetudinaria in una sua memoria storica sui privilegi del clero sotto il Granducato mediceo, il Rucellai osserva che si è d'allora consolidato l'uso per cui i dazi «si esigono pacificamente in virtù di diversi concordati, nei quali si è fermata una annua restituzione ridotta a una tassa fissa molto piccola, che si fa dalla dogana o da altre casse pubbliche, che si suppone corrispettiva a quella che pagano» [30]. Pare perciò che si possa comunque concludere, anche senza disporre di numeri e percentuali, che proporzionalmente il clero contribuiva ai dazi doganali quasi come il laicato.

Qualche valutazione numerica si può suggerire, almeno in via d'ipotesi, per l'altra grande voce d'imposizione, costituita dalle due gabelle introdotte o sistemate da Cosimo I, e poi tipiche di tutta la politica fiscale del periodo mediceo: sale, e farine o macinato, che rappresentavano circa i 2/5 del complesso delle entrate fiscali indirette del Granducato.

La prima era il frutto della trasformazione, in parte già avviata in epoca repubblicana, del monopolio statale del sale in vera e propria imposta. Fu Cosimo I a compiere la trasformazione e ad inasprire il prelievo, ottenendo grazie alle sue relazioni con Roma che il clero non vi si sottraesse. Non vi si potè sottrarre neppure di fronte al mutamento della natura stessa di quell'imposta, avvenuto progressivamente nel corso dei decenni fra la fine del regno di Cosimo e quelli dei suoi immediati successori. Si estese allora in zone sempre più vaste del Granducato la pratica d'imporre non sulle quantità di sale effettivamente smerciate, ma forzosamente, attribuendo a ogni suddito una quota fissa di sale, ai diversi prezzi fissati per le diverse parti del dominio [31]. La gabella del sale era insomma di-

[30] N. RODOLICO, *Stato e Chiesa*, cit., p. 417. Sul Rucellai, A. PASQUINELLI, *Giulio Rucellai, segretario del Regio Diritto*, in «Ricerche Storiche», XIII, 1983, pp. 260-296.

[31] Esempi in ASFI, *Miscellanea Medicea*, 264, inserto 48/a. Vedi anche la tesi di laurea di F. GAMBERUCCI, *Contributo alla storia delle finanze del Granducato di Toscana. La tassa del sale nell'età moderna (1536-1790)*, Fac. di Lettere Univ. di Pisa, rel. M. Mirri, A.A. 1974-1975.

ventata un'imposta diretta personale. Il meccanismo d'applicazione ne era però assai complesso, non solo per la diversità dei prezzi nelle varie zone, ma anche perché contemplava la ripartizione di una quantità totale all'interno di ciascuna comunità, sulla base di coefficienti diversificati – in verità proporzionalmente ben poco diversificati – secondo varie classi di reddito. Nel primo quarto del Seicento la gabella del sale rese annualmente circa 100.000 scudi. Dato il sistema di ripartizione dell'imposta, è difficile fare calcoli anche ipotetici: in ogni modo, basandosi sul coefficiente più basso di cui si ha notizia per i chierici, e stimando con prudenza la percentuale della popolazione ecclesiastica sul totale, che approssimativamente conosciamo [32], è possibile azzardare la valutazione del contributo del clero a circa 3.000 scudi l'anno. Questa gabella prevedeva, come i dazi doganali, restituzioni al clero; qui però evidentemente non si trattava di fare pur teoriche distinzioni fra smercio e consumo. Di fatto, questa forma di restituzione era uno schietto esercizio di patronato clientelare, la cosiddetta elemosina del sale, che riguardava di solito solo enti regolari e luoghi pii, ed era comunque sotto il completo e personale controllo dei granduchi, i quali all'occorrenza la revocavano nei confronti degli enti sgraditi: così Cosimo I col savonaroliano convento di S. Marco di Firenze [33].

La gabella del macinato, che riguardava il solo Stato Vecchio, fu regolamentata nel 1552 da Cosimo I, con esplicito riferimento anche agli ecclesiastici, grazie al tacito assenso di papa Giulio III [34]. Anche in questo caso la gabella si mutò progressivamente in testatico, e anche in questo caso il clero continuò a contribuire dopo la trasforma-

[32] L. Del Panta, *Una traccia di storia demografica della Toscana nei secoli XVI-XVIII*, Firenze 1974, p. 32.

[33] ASFI, *Miscellanea Medicea*, 337, inserto 14, nn. 3 e 7. Per S. Marco, F. Gamberucci, *Contributo*, cit., pp. 70-74.

[34] L. Cantini, *Legislazione Toscana*, cit., II, pp. 297-305; R. Galluzzi, *Istoria del Granducato di Toscana*, cit., II, pp. 183-184 (libro II, cap. 10).

zione. Tale trasformazione fu del resto per le farine parziale: ancora nel Seicento si pagava per testatico solo fuori dalle città principali. In questa forma, gli ecclesiastici versavano 2 lire per testa. Calcolando a circa 5.000 il loro numero nello Stato Vecchio fuori dalle città, risulta un contributo di quasi 1.500 scudi annui. Ma s'intende che tale somma non rappresentava che la minor parte del contributo del clero alla tassa delle farine, la quale complessivamente rendeva in media allo stato nel primo Seicento circa 130.000 scudi l'anno. La parte di gran lunga maggiore del contributo ecclesiastico era certo costituita dalla partecipazione all'imposta a libero consumo nelle città, secondo i vari importi fissati della gabella [35]. Anzi, in occasione del forte aumento dell'imposta sia a testatico che a consumo attuato nel 1638, si concluse dopo una trattativa con Roma – una delle solite trattative dettate dalla politica medicea del compromesso e della comunanza d'interessi con la curia papale – che il clero avrebbe continuato a pagare il vecchio coefficiente di testatico nelle campagne, ma si sarebbe adeguato all'aumento delle gabelle nelle città [36]. Diversamente che nel caso del sale, non esisteva, a quanto mi consta, alcuna forma di restituzione per la tassa del macinato.

## 6. *Fisco, chiesa e stato. Linee di un'interpretazione*

Per quanto sommaria e forse incompleta, questa descrizione del coinvolgimento degli ecclesiastici nel sistema della tassazione in Toscana suggerisce alcune riflessioni sull'indirizzo della politica fiscale del Granducato mediceo, e più in generale sul senso della immunità della chiesa, e sui suoi rapporti con lo stato in età confessionale.

[35] ASFI, *Miscellanea Medicea*, 264, inserti 3/b e 23. Vedi anche la tesi di laurea di L. Rosi, *Contributo alla storia delle finanze del Granducato di Toscana. La tassa del macinato nell'età moderna (1552-1790)*, Fac. di Lettere Univ. di Pisa, rel. M. Mirri, A.A. 1974-1975.

[36] ASFI, *Miscellanea Medicea*, 331, inserto 17; *Reggenza*, 780, inserto 44, c. 1223r.

Innanzitutto, viene dimostrata la produttività della linea medicea della trattativa. Nella prima metà del Seicento, il clero del Granducato versava nelle casse dello stato a l m e n o 32.000 scudi l'anno: in questa somma sono comprese, fra le imposte sopra descritte, solo quelle per le quali ho potuto dare una qualche valutazione quantitativa; come si è visto, fra le altre sicuramente versate ce n'erano di assai consistenti. Si tratta perciò di un dato numerico molto difettivo; e credo verosimile che in realtà il clero pagasse allo stato non meno dei circa 45.000 scudi che, come è stato calcolato, pagava allora annualmente alla curia romana [37]. Già di per sé la comparabilità, se non l'identità, dei due dati, è significativa del condominio mediceo-curiale sulla chiesa locale. Ma sarà necessario svolgere anche alcune considerazioni qualitative sulla natura di quei prelievi.

I 45.000 scudi versati a Roma erano in massima parte costituiti dalle tasse per la provvista dei benefici e dalle pensioni: si trattava perciò sì di un drenaggio papale di ricchezza toscana, ma anche dell'inevitabile prezzo del controllo locale sulle istituzioni ecclesiastiche, dato che fin dal basso Medio Evo i grandi benefici s'impetravano e ottenevano in curia. Del resto, a quell'epoca, e appunto per questa ragione, risaliva la tendenza dei cleri delle chiese periferiche a tenere proprie larghe rappresentanze in corte di Roma e all'interno della burocrazia pontificia; sicché fin d'allora la curia non era un mondo isolato, ma la proiezione delle realtà locali. La realtà toscana, che era la più aperta agli interventi papali, era anche la meglio rappresentata in curia [38]. Pensando ai 45.000 scudi di prelievo annuo, non bisogna perciò tanto postulare l'immagine di due mondi contrapposti, con uno dedito al saccheggio delle risorse dell'altro; quanto figurarsi una forma di compartecipazione al finanziamento di un'impresa in qualche modo comune.

[37] E. STUMPO, *Un mito da sfatare?*, cit., pp. 1439-1444.

[38] Il più recente lavoro prosopografico in T. FRENZ, *Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527)*, Tübingen 1986.

La stessa considerazione va fatta per altro circa gli *almeno* 32.000 scudi versati nelle casse del Granducato. Credo non basti sbrigare la questione con la constatazione che dopo tutto anche quello toscano era, come e più di altri governi civili, in grado d'imporsi sulle fasce di teorica immunità [39], magari aggiungendo che ciò avveniva grazie alle sue entrature curiali. Il problema della pretesa debolezza giurisdizionale del principato mediceo verso la chiesa non basta ribaltarlo: bisogna impostarlo diversamente. Non si deve infatti dimenticare che tramite il loro duplice impegno locale e romano, le aristocrazie del potere toscane continuavano a controllare, come avevano fatto nel Quattrocento, la provvista dei benefici della loro regione; sicché gli ecclesiastici e le loro proprietà e rendite erano intimamente legati ai ceti dirigenti dello stato e alle loro proprietà e rendite. Il prelievo fiscale dello stato sulla chiesa del dominio non era dunque, anche in questo caso, l'intervento rapace d'un potentato affatto estraneo, ma la ripartizione, resa possibile da un'abile politica verso il papato, di un carico fra tutti gli interessati. Non per nulla, come vedremo subito, chiesa e aristocrazia venivano trattate sul piano fiscale precisamente allo stesso modo, contribuendo allo stesso modo all'esistenza di un apparato di potere che garantiva ugualmente la posizione di preminenza e privilegio sociale dell'una come dell'altra.

Gli almeno 32.000 scudi versati annualmente dal clero allo stato nel primo Seicento corrispondono ad almeno il 6% della rendita annua del clero in quel periodo, e ad almeno il 5% delle entrate fiscali annue dello stato [40]. Molto o poco? Un giudizio incondizionato non ha senso. Con un criterio moderno, tali percentuali potrebbero anche essere giudicate assai basse; soprattutto quella del 5%, specie se considerata in rapporto alla quota di rendita ecclesiastica sul totale della rendita dei sudditi del

[39] H. BÜCHI, *Finanzen und Finanzpolitik Toskanas im Zeitalter der Aufklärung (1737-1790) im Rahmen der Wirtschaftspolitik*, Berlin 1915.

[40] Vedi le fonti e gli studi citati nella nota 11, gli uni e le altre più volte utilizzati nelle mie valutazioni nel corso di queste pagine.

Granducato. Ma bisogna esaminare i modi e le ragioni di questa tassazione.

Alle entrate dello stato tramite imposizione diretta sulla ricchezza immobiliare, che raggiungevano a malapena i 100.000 scudi annui, la chiesa locale contribuiva con almeno 25.000 scudi: un contributo nient'affatto sproporzionato, dato che la proprietà ecclesiastica rappresentava appunto fra 1/4 e 1/3 del totale [41]. Il vero problema è che questo tipo d'imposizione copriva meno di 1/7 delle entrate fiscali dello stato: il resto veniva dalle imposte indirette e dai testatici (questi, come s'è accennato, sulla base di coefficienti ben poco variati fra classi di contribuenti ricchi e poveri). La questione della tassazione del clero va insomma intesa nel contesto di una politica fiscale che in proporzione colpiva assai poco la grande proprietà fondiaria, ecclesiastica o laica che fosse – politica tanto più sbilanciata, di fronte alla trasformazione seicentesca della Toscana in paese essenzialmente agricolo –, e che comunque aggravava pesantemente i ceti inferiori. In questo quadro, la sottotassazione della grande ricchezza ecclesiastica corrispondeva perfettamente alla sottotassazione della grande ricchezza laica. Non siamo insomma di fronte a un fenomeno giurisdizionale, ma a un fenomeno politico-sociale. Non alla debolezza dello stato di fronte alla chiesa, ma al patto d'alleanza e reciproco sostegno fra la dinastia e i pilastri dell'ordine sociale: chiesa e aristocrazia.

E di fatto, chiesa e aristocrazia le troviamo accomunate in quella che è la loro tipica forma di contribuzione al finanziamento dello stato: l'investimento nei titoli di debito pubblico. Una fonte di finanziamento largamente usata dal Granducato mediceo, secondo una procedura di schietta tutela del privilegio: perché i titoli non erano tassati – né quelli di proprietà ecclesiastica, né quelli di proprietà laica –, mentre il pagamento dei loro interessi era una delle cause dell'inasprimento di gabelle e testatici. Il coinvolgimento del clero in questa forma prettamente ari-

[41] N. Rodolico, *Stato e Chiesa*, cit., pp. 286-294.

stocratica di finanziamento dello stato è testimoniato dal dato pur assoluto di 4 milioni di scudi di titoli del debito pubblico posseduti al 1645 [42].

La coscienza del contesto politico e sociale della questione giurisdizionale della tassazione del clero suggerirebbe una revisione puntuale e particolareggiata dell'impostazione tradizionale del problema che s'è cercato qui di mettere in rilievo. Basterà l'esempio del regno di Cosimo III, il granduca anche personalmente bigotto, regno che costituisce dal punto di vista lorenese il gradino più basso del processo di resa dello stato toscano alla chiesa, ma proprio durante il quale la proprietà ecclesiastica, così come quella laica, fu colpita, tra fine Seicento e inizio Settecento, da alcune straordinarie, molto consistenti imposte dirette statali. Naturalmente non è neppure che Cosimo III fosse un campione di giurisdizionalismo. Ma la questione è appunto altra: è che di fronte alla sempre più pesante incidenza della ricchezza immobiliare nell'economia del paese, si cominciò a prender atto della necessità di trattare un po' meno dolcemente la grande rendita fondiaria nel suo complesso, laica o ecclesiastica che fosse; e ad agire di conseguenza [43].

Se si dovesse indicare, nel periodo della storia toscana qui preso in esame, l'anno preciso in cui lo stato tassò più duramente la rendita ecclesiastica, credo che si potrebbe rispondere senza esitazioni: il 1529. Allora, dopo più di un quindicennio quasi ininterrotto di pontificati medicei,

[42] G. PALLANTI, *La proprietà della Chiesa*, cit., pp. 91-93. Mi pare che l'indirizzo politico risulti assai netto nella fiscalità del Granducato, pur tenendo nel debito conto i problemi di carattere tecnico esposti in generale da G. ARDANT, *Politica finanziaria e struttura economica degli stati nazionali moderni*, in *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di C. TILLY, Bologna 1984, pp. 166-174.

[43] L. DAL PANE, *La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del Granducato*, Milano 1965, pp. 10, 46; E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Milano 1985, pp. 200-201.

e dunque di pieno controllo dei Medici sulla provvista dei benefici toscani a vantaggio dei loro sostenitori, la cosiddetta 'ultima repubblica' fiorentina nata dopo il disastro di Clemente VII col Sacco di Roma resisteva strenuamente al ritorno dei vecchi signori al potere al seguito delle armate ispano-pontificie. Il pesante intervento sulla proprietà ecclesiastica fu, almeno quanto un'imposizione sul clero, un'imposizione sul partito mediceo [44].

Il carattere non meno di scelta politica che di esercizio della sovranità, proprio della tassazione statale degli ecclesiastici, così come dei laici, appare anche quando si passi dall'esame delle trattative diplomatiche per l'imposizione e dalle stime percentuali delle quantità d'imposta all'analisi delle varie fasi e vicende dell'effettiva suddivisione, applicazione e riscossione delle tasse. Non per abuso, ma per loro natura, la maggior parte delle imposte di cui s'è parlato venivano applicate col sistema della ripartizione arbitraria d'una somma totale in singole quote da parte degli incaricati. È stato mostrato come a Firenze nel Quattrocento il Catasto fosse usato dai Medici come un'arma politica per favorire i propri partigiani e colpire la fazione avversa [45]. Per il periodo del principato, esaminando la ripartizione del Chiesto dei Nove è stato possibile cogliere il ruolo eminentemente mediatorio dei camerlenghi delle comunità, i quali compilavano le liste d'imposta secondo le loro relazioni clientelari in loco: una procedura che fra l'altro aiuta a spiegare come in Toscana la forte pressione fiscale sui ceti inferiori non abbia provocato grandi rivolte antifiscali e contadine [46].

Anche il clero era tassato in questo modo. C'erano, come

[44] Significativo a tale proposito quanto riportato da B. VARCHI, *Opere*, Trieste 1858-1859, I, pp. 201-202 (*Storie Fiorentine*, libro X, cap. 9).

[45] E. CONTI, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento*, Roma 1984, pp. 341-360.

[46] E. FASANO GUARINI, *Camerlenghi ed esazione locale delle imposte nel Granducato di Toscana del '500-'600*, in *La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*, cit., pp. 29-49.

s'è visto, dei ruoli d'imposta, ma non erano intangibili; e anche quando non si modificavano gli importi complessivi, potevano essere rimesse in discussione le quote di ripartizione interne, fra le diocesi e all'interno di ogni diocesi. Ciò avvenne sicuramente con le decime turche, che dettero luogo a elaborate trattative circa la chiesa del Granducato fra ecclesiastici locali, potere politico, e curia pontificia. Dunque, anche nei riguardi del clero l'esercizio della tassazione contemplava un'opera di gestione del consenso e repressione dell'opposizione: e per il clero in particolare, anche una difficile composizione d'interessi e rapporti intrecciati fra Toscana e Roma. Nel Quattrocento l'effettivo mediatore della composizione era d'abitudine il collettore generale dell'imposta. Tale collettore era ovviamente sempre di nomina papale, ma certo non a caso la scelta dell'incaricato era il frutto d'un accordo fra Roma e i reali detentori del potere in Toscana: il fatto è molto ben documentato per Lorenzo il Magnifico. Per il periodo granducale, una raccolta di lettere del fondo della Nunziatura Apostolica relative all'imposizione delle decime turche nel 1577-1578 mostra che il nunzio s'affiancava autorevolmente nella funzione mediatrice al collettore [47]. Non per nulla, la figura del nunzio, complementariamente a quella del cardinale protettore, lungi dal rappresentare la resa dello stato all'ingerenza papale, testimonia, nella prospettiva che s'è cercato qui di ricostruire, l'istituzionalizzazione cinquecentesca del condominio fra stato e chiesa instauratosi di fatto fin dal Quattrocento [48].

Un'ultima riflessione, su di una questione connessa con la fiscalità, e anch'essa non riducibile al mero ambito istituzionale: la questione, come sarebbe stata chiamata nel Settecento, dell'aumento della manomorta. Recenti ricerche sembrano confermare la valutazione tradizionale, che

[47] ASFI, *Nunziatura Apostolica*, 985.

[48] Per la Toscana in particolare, c'è lo studio di L. BALDISSERI, *La Nunziatura in Toscana. Le origini, l'organizzazione e l'attività dei primi due Nunzi Giovanni Campeggi e Giorgio Cornaro*, Città del Vaticano 1977.

la proprietà ecclesiastica in Toscana sia passata fra Quattro e Settecento da 1/5 a 1/3 del totale [49].

Come abbiamo visto, i beni di nuova acquisizione potevano essere tassati. Ma c'era comunque il problema dei vincoli alla riconversione in beni laici. In ogni modo, un episodio di fine Cinquecento fece venire a galla qualche perplessità. Nel 1592, di fronte a un decreto romano secondo il quale d'allora in poi per monacare una ragazza sarebbe stato necessario assicurare al monastero una rendita annua di 10 scudi in beni immobili, l'Auditore granducale della giurisdizione Dani fece il calcolo che alla media attuale questo avrebbe comportato negli Stati Vecchio e Nuovo un incremento annuo della proprietà ecclesiastica pari a un capitale di 180.000 scudi. Dopo che il Dani ebbe trasmesso un promemoria al granduca, furono convocati a discuterne nella Pratica Segreta e in Senato i maggiori esponenti dell'aristocrazia fiorentina. Quasi all'unanimità, costoro mostrarono di non condividere le preoccupazioni del Dani; sicché si decise di non prendere alcun provvedimento per frenare le alienazioni [50]. Bigotto ossequio verso Roma, o scelta di politica sociale? Durante il ventennio precedente quest'episodio, gli ordini tridentini d'irrigidimento della clausura e divieto delle questue, e di fissazione di numeri chiusi di monache in proporzione alle rendite dei vari enti, avevano causato serie difficoltà nelle monacazioni, sollecitando intensi scambi d'opinione fra Roma e la Toscana attraverso l'arcivescovo di Firenze e ambasciatore granducale in curia Alessandro de' Medici [51]. Nella seconda metà del Cinquecento si stava diffondendo in Toscana, in rapporto con la cristallizzazione

[49] N. Rodolico, *Stato e Chiesa*, cit., pp. 286-294; G. Pallanti, *La proprietà della Chiesa*, cit. Vedi anche ASFI, *Miscellanea Medicea*, 337, inserto 11; *Reggenza*, 780, inserto 55, fascicolo F.

[50] N. Rodolico, *Stato e Chiesa*, cit., pp. 277-286; A. D'Addario, *Aspetti della Controriforma a Firenze*, Roma 1972, pp. 534-547.

[51] R. Galluzzi, *Istoria del Granducato di Toscana*, cit., III, pp. 88-90 (libro III, cap. 9); IV, pp. 31-34 (libro IV, cap. 9); A. D'Addario, *Aspetti della Controriforma*, cit., pp. 279-297.

principesca e nobiliare di quella società un tempo egualitaria e mercantile, la pratica, e presto anche la formalizzazione giuridica, del maggiorascato [52]. Non importa insistere sul ruolo delle monacazioni in questo tipo di pianificazione familiare. La risposta dei senatori al Dani illumina una delle più rilevanti implicazioni sociali della solidarietà d'interessi fra chiesa e potere aristocratico in età confessionale. Perfettamente complementare a quello verso la crescita delle proprietà dei monasteri femminili, era l'atteggiamento del mondo civile verso il grande travaso di beni laici e di benefici nelle commende dell'Ordine religioso-militare di Santo Stefano. Fondato nel 1562 per adornare di un adeguato lustro cavalleresco, finora estraneo alle sue tradizioni, la classe dirigente del principato, e per incanalarne il tenue rinnovamento [53], l'Ordine rappresentava, insieme con la carriera ecclesiastica vera e propria, la soluzione maschile al celibato nobiliare, così come le monacazioni quella femminile [54].

## 7. *Postilla: il «nuovo sistema» lorenese*

L'estensione della manomorta, così come i relativi privilegi fiscali del clero e in genere il rapporto con la chiesa e con Roma, sarebbero stati affrontati in Toscana in modo diverso solo con l'avvento del regime lorenese. Fu allora che si pose mano alle riforme, preparate nell'epoca della Reggenza e maturate sotto Pietro Leopoldo, dalla legge di limitazione della manomorta del 1751 alla soppressione delle immunità reali del 1775. Il vincolo fedecommissario fu allora avvertito come un grave ostacolo alle premesse

[52] R.B. LITCHFIELD, *Demographic characteristics of Florentine patrician families*, in «The Journal of Economic History», 29, 1969, pp. 191-205.

[53] F. ANGIOLINI - P. MALANIMA, *Problemi della mobilità sociale in Firenze*, in «Società e Storia», 1979, n. 4, pp. 17-47.

[54] Da vedere su questo tema in generale l'articolo di P. STELLA, *Strategie familiari e celibato sacro in Italia tra '600 e '700*, in «Salesianum», XLI, 1979, pp. 73-109.

d'una ripresa economica; la grande proprietà ecclesiastica, come quella laica, venne considerata sotto il profilo dell'imposizione in modo nuovo, anche se non rivoluzionario – lo mostra la divergenza Tavanti/Gianni – nel quadro d'una profonda revisione dell'intero sistema fiscale dello stato [55]. Calato dall'esterno in Toscana, il nuovo regime era nelle condizioni migliori per assumere una nuova attitudine verso la chiesa, per rifiutare l'eredità dell'identificazione fra interessi locali e curiali: si pensi all'esistenza in Firenze, all'arrivo della nuova dinastia, del partito antilorenese degli Orsi, nostalgico del vecchio regime e della vecchia politica, animato non a caso dal potente cardinale Neri Corsini, nipote di papa Clemente XII e principale interprete della tradizionale linea d'integrazione tra Firenze e Roma [56].

Non si può tuttavia mancare di sottolineare le implicazioni del fatto, che entro un panorama economico e sociale in movimento il regime lorenese era in grado d'impostare in modo diverso la politica ecclesiastica e le relazioni con Roma; d'interpretare come una svendita di sovranità quella «buona catena» di cui scriveva Lorenzo il Magnifico al figlio cardinale, e che aveva poi caratterizzato per l'intera età dei Medici le relazioni fra stato e chiesa nel principato. Il problema giurisdizionale si poneva con forza dirompente solo nel momento in cui il rilievo della chiesa nella società civile veniva avvertito come un grave ostacolo allo sviluppo. Di fronte alla tradizione di governo medicea i funzionari lorenesi potevano ben dimostrare tutta la loro estraneità e insofferenza: «Le seul expedient – come scri-

[55] L. Dal Pane, *La finanza toscana*, cit.; A. Wandruszka, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze 1968; H. Büchi, *Ein Menschenalter. Reformen der toten Hand in Toskana 1751-1790*, Berlin 1912. Vedi anche per la tassazione dei titoli del debito pubblico, un memoriale di Giulio Rucellai, in ASFI, *Reggenza*, 780, inserto 48, n. 2, c. 1374r.

[56] F. Venturi, *Settecento riformatore*, I, Torino 1969, pp. 299-305; si veda pure vol. II, Torino 1976, pp. 94-98. E ora, naturalmente, il recentissimo F. Diaz, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino 1987, pp. 92-100, 117-136.

veva in proposito Richecourt nel 1737 – pour demesler ce noeud qu'on peut appeler gordien sera de le couper et de prendre un nouveau système» [57]. Ma in chiave puramente istituzionale, come non si può spiegare la novità del sistema lorenese, così non si possono neppure comprendere – ciò che qui importa – le ragioni e gli aspetti costruttivi del sistema vecchio, che a suo modo, per i tre secoli precedenti, aveva corrisposto alle istanze d'una società differente.

[57] N. RODOLICO, *La Toscana alla vigilia delle riforme*, in *Saggi di storia medievale e moderna*, Firenze 1963, p. 361.Da vedere in generale M. VERGA, *«Changer toutes les magistratures», «refonder les lois». Dibattito politico e riforma istituzionale nella Toscana della Reggenza lorenese*, in *La Leopoldina*, Preprint, Università di Siena, 1986, I, pp. 15-150.

# La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia nell'età moderna: la fiscalità

di *Giuseppe Del Torre*

Le innumerevoli esenzioni godute dagli ordini religiosi e soprattutto dai più ricchi titolari di benefici. La lontananza nel tempo dell'ultimo aggiornamento del ruolo dei contribuenti a fronte del continuo aumento della proprietà dei chierici. Le gravi difficoltà nella riscossione dell'imposta. Erano questi i principali motivi addotti da Paolo Sarpi e Fulgenzio Micanzio, consultori in iure della Repubblica, per spiegare perché la decima, la più importante imposta sul clero dello stato veneziano, rendesse ormai secondo i loro calcoli solo un terzo o addirittura un quarto del gettito teorico nel primo trentennio del '600.

L'attacco frontale contro l'efficacia della decima era però solo uno dei punti, anche se il più importante, della tenace azione dei due serviti volta a dimostrare quanto fosse scarso il controllo dello stato sul patrimonio ecclesiastico. Azione condotta tra l'altro con particolare accanimento, perché sorretta dalla convinzione che il papa riuscisse dal canto suo a far affluire a Roma enormi somme di denaro

*Abbreviazioni*: ASV = Archivio di Stato, Venezia; *SMi* = *Senato Misti; ST* = *Senato Terra; SS* = *Senato Secreta; Expulsis* = *Senato Deliberazioni Roma, Expulsis papalistis; Consultori* = *Consultori in iure; Sovrintendenti* = Sovrintendenti alle decime del clero; *Scrittura 1768* = scrittura della «Conferenza» dei Deputati *ad pias causas* e dei Sovrintendenti alle decime del clero del 30 dicembre 1768 (ASV, *Expulsis*, filza 93, all. al decreto 18 gennaio 1769); BNM = Biblioteca nazionale Marciana, Venezia; *DBI* = *Dizionario Biografico degli Italiani*; All. = allegato/i. Si avverte inoltre che tutte le date sono in stile comune.

prelevate dal clero veneziano. attentando così gravemente alla sovranità stessa della Repubblica [1].

In realtà se si considera da vicino la politica fiscale veneziana nei confronti del clero, soprattutto paragonandola a quella degli altri stati italiani, appare invece un quadro assai diverso da quello dipinto dai consultori secenteschi. Non solo infatti la Serenissima fin dal '300 si oppose con successo alle pretese della Santa Sede di esigere le decime papali dagli ecclesiastici delle province soggette. Un risultato invano inseguito dalla maggior parte degli altri stati della penisola. Ma riuscì perfino nella seconda metà del '400 ad ottenere la concessione di riscuotere direttamente le decime con cadenza annuale, privilegio che conservò, sia pure tra contrasti ed interruzioni, fino alla fine del '700. Inoltre, nei momenti in cui la minaccia turca si fece più pericolosa, il papa concesse a più riprese sussidi straordinari alla Repubblica per armare la flotta e difendere le sue piazzeforti nel Mediterraneo, che venivano così ad aggiungersi ai proventi delle decime ordinarie.

Sulla base di questi dati sembrerebbe quindi che il clero

[1] I consulti più importanti sulla fiscalità ecclesiastica sono quelli di Sarpi: *Delle contribuzioni dei chierici*, dell'ottobre 1611, *Sopra le contribuzioni degli ecclesiastici alle pubbliche gravezze* del 12 marzo 1616 (entrambi pubblicati in P. SARPI, *Scritti giurisdizionalistici*, a cura di A. GAMBARIN, Bari 1958, rispettivamente alle pp. 233-247 e 249-257); *Sopra il riscuoter le decime del clero*, del 12 luglio 1618 (ASV, *Consultori*, busta 13, 172r-174v). E quello di Micanzio del 29 ottobre 1632 (ASV, *Consultori* busta 44, 139r-146v). Interessante pure il trattato sulle decime del consultore Gaspare Lonigo, del 1638 (ASV, *Consultori*, busta 77). Sui consultori in generale cfr. A. BARZAZI, *I consultori «in iure»*, *Storia della cultura veneta*, 5/II, Vicenza 1986, pp. 179-199. Sulla posizione di Micanzio in materia fiscale cfr. A. BARZAZI, *Lo Stato e la Chiesa di fronte al fisco: i consulti di fra' Fulgenzio Micanzio (1623-1654)*, in *Il sistema fiscale veneto. Problemi ed aspetti. XV-XVIII secolo.* Atti della prima giornata di studio sulla terraferma veneta (Lazise, 29 marzo 1981), a cura di G. BORELLI - P. LANARO - F. VECCHIATO, pp. 93-107; e *I consulti di Fulgenzio Micanzio. Inventario e regesti,* a cura di A. BARZAZI, Pisa 1986. Sull'accesa disputa degli anni Quaranta del '600 sui contributi delle congregazioni regolari a Roma cfr. A. BARZAZI, *Lo Stato e la Chiesa di fronte al fisco*, cit., pp. 101-102; *I consultori «in iure»*, cit., p. 189, e *I consulti*, cit., pp. XXXVII-XXXVIII.

veneziano contribuisse al bilancio dello stato in modo molto simile agli ecclesiastici delle grandi monarchie cattoliche europee. Le lamentele di Sarpi e Micanzio sarebbero dunque esagerate e potenziate dallo spirito polemico che caratterizzava la posizione dei due serviti verso la Corte di Roma [2]. Per andare più a fondo nella questione è necessario allora ripercorrere le vicende della politica fiscale della Serenissima nei confronti del clero dal tardo medioevo in avanti.

Innanzitutto è bene chiarire che nel corso di questa analisi si farà riferimento quasi alla sola imposizione diretta. La documentazione relativa alle imposte indirette è infatti singolarmente scarsa benché, come è noto, le entrate fiscali della Repubblica provenissero per la grande maggioranza proprio dai dazi e dalle gabelle [3]. I pochi dati disponibili sono però concordi sul fatto che il clero dei dominî della Serenissima era regolarmente soggetto a tale tipo di contributi, con l'eccezione, peraltro difficilmente valutabile, di molti conventi osservanti e monasteri riformati [4].

D'altra parte si deve sottolineare che anche il dibattito politico e ideologico sulle contribuzioni del clero fu sempre incentrato sull'imposizione diretta. Anche qui si seguirà questa strada.

[2] E. STUMPO, *Un mito da sfatare? Immunità ed esenzioni fiscali della proprietà ecclesiastica negli stati italiani fra '500 e '600*, in *Studi in onore di G. Barbieri. Problemi e metodi di storia economica*, III, Pisa 1983, pp. 1431-1438.

[3] Ad esempio, tra '400 e '500 le entrate delle Camere fiscali della terraferma erano costituite per il 60-80% dai proventi di dazi e gabelle (Vicenza 60%, Padova 64%, Brescia 68%, Verona 82%): G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano 1986, p. 102 e nota.

[4] Cfr., ad esempio, i provvedimenti del 10 giugno, 27 luglio e 12 agosto 1536 (ASV, *ST*, reg. 29, 28v-29r, 41r; e *SS*, reg. 57, 43v-44v) che ribadiscono l'obbligo di pagare i dazi per tutti i monasteri privi di titoli di esenzione risalenti ai patti di dedizione delle comunità o concessi dai Consigli della dominante.

Fino ai primi decenni del '400 il problema della fiscalità ecclesiastica non assunse a Venezia dimensioni importanti. In Istria, in Dalmazia e nelle colonie del Levante c'erano infatti pochi benefici molto ricchi, mentre la grande maggioranza delle opulente abbazie della capitale e del Dogado erano saldamente in mano a patrizi e cittadini veneziani. Costoro erano soggetti da sempre agli i m p r e s t i t i, le contribuzioni pagate anche da tutti i sudditi laici che servivano a finanziare il debito pubblico. Un regime fiscale che non suscitò particolari opposizioni da parte dei papi avignonesi e del periodo dello Scisma [5].

Dall'inizio del XV secolo la situazione si fece via via più complessa sia sul fronte intorno che nei rapporti col papato. Nel giro di pochi decenni infatti l'espansione nell'entroterra padano portò sotto il dominio della Repubblica una decina di nuove diocesi, alcune delle quali assai ricche, e molte abbazie dotate di importanti patrimoni fondiari. Si aprì così d'un colpo agli ecclesiastici veneziani la possibilità di accedere ad una gran massa di lucrosi benefici, monopolizzati in precedenza dai fedeli degli Scaligeri, dei Carraresi e dei Visconti [6]. Caddero dapprima in

[5] Sulle istituzioni ecclesiastiche cattoliche nell'area greca cfr. G. FEDALTO, *La Chiesa latina d'oriente*, 3 voll., Verona 1973-1978; in particolare il vol. I, dove alle pp. 353-371 è descritta la politica ecclesiastica veneziana tra 1261 e 1430. Per una valutazione sommaria del valore dei benefici compresi nei territori della Repubblica cfr. il «Catastico dei benefficii ecclesiastici con la loro decima che pagano al Clero» (ASV, *Sovrintendenti*, busta 10) compilato sulla base della redecima del 1564. Sugli imprestiti e il debito pubblico veneziano fino alla fine del '300 cfr. G. LUZZATTO, *Il debito pubblico della Repubblica di Venezia dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV*, Milano-Varese 1963², dove si accenna alla posizione del clero alle pp. XXI, XXXVIII, CXVIII, CXXI, CXXV. In G. GALLICCIOLI, *Delle memorie venete antiche, profane ed ecclesiastiche...*, II, Venezia 1795, pp. 99-183 si trova un elenco dei veneziani obbligati a pagare gli imprestiti nel 1381, in cui compaiono molti enti ecclesiastici.

[6] Un esempio significativo del controllo dei governi signorili sulla provvista beneficiale è descritto in S. COLLODO, *Per la storia della Signoria Carrarese: lo sfruttamento dei benefici canonicali di Padova nel XIV secolo*, in G. CRACCO - A. CASTAGNETTI - S. COLLODO, *Studi sul medioevo veneto*, Torino 1981, pp. 95-110. Sull'interesse dei veneziani

loro mano le sedi vescovili più importanti, seguite ben presto da gran parte dei benefici maggiori dello stato. Ma nella seconda metà del '400 i veneziani si erano già insinuati in profondità pure nel meccanismo di attribuzione di quelli minori, tanto da suscitare le vibrate proteste dei sudditi. Nel 1488 la situazione era talmente grave da richiedere l'intervento del Senato: i veneziani monopolizzavano non solo i vescovati e le abbazie dello stato, ma muniti di grazie aspettative ed altri privilegi facevano man bassa perfino dei benefici che rendevano appena qualche ducato, «cum totali desperatione et discontentamento civium et hominum illarum civitatum et locorum nostrorum» [7].

La presenza del clero della dominante nella provvista beneficiale della terraferma ebbe importanti conseguenze in campo fiscale. Tra 1411 e 1419 la Repubblica istituì infatti la dadia delle lance, un'imposta diretta che colpiva indistintamente tutti i sudditi di ogni provincia, suddivisi in tre corpi contribuenti: città, clero e territorio. Ciascuno dei tre rispondeva solidarmente della quota assegnatagli da Venezia [8].

I chierici della capitale furono esentati dalla nuova contribuzione e mantennero il solo obbligo degli imprestiti. Ma più essi col passare degli anni si infiltravano nella struttu-

per i benefici della diocesi di Treviso nel '300 cfr. i cenni in M. KNAPTON, *Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso*, in *Tomaso da Modena e il suo tempo*. Atti del Convegno (Treviso 31.8-3.9.1979), Treviso 1980, p. 50.

[7] I benefici di valore inferiore ai 60 ducati furono riservati ai sudditi: ASV, *ST*, reg. 10, 122r, 4.11.1488. Sulla penetrazione dei veneziani nella provvista beneficiale della terraferma cfr. i cenni di G. COZZI, *Politica, società, istituzioni*, in G. COZZI - M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517, Storia d'Italia*, XII/I, Torino 1986, pp. 1-271, in particolare pp. 232-243, e G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma*, cit., pp. 95-97.

[8] Sulle vicende quattrocentesche della dadia cfr. G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma*, cit., pp. 16-17, e nota 4. Sugli ecclesiastici cfr. *ibidem*, pp. 86-88.

ra beneficiale, più aumentava il carico sugli ecclesiastici sudditi, che dovevano accollarsi le quote dei benefici passati ai veneziani. Lo squilibrio poteva essere risolto solo riducendo le porzioni della dadia segnate al clero: un'operazione che non andava affatto a genio al governo, per nulla intenzionato a provocare la reazione degli altri corpi contribuenti, e tanto meno a perdere parte delle entrate fiscali [9].

La reazione degli ecclesiastici della terraferma fu assai determinata, e in alcuni casi permise loro di ottenere parziali riduzioni d'imposta [10]. Ma fornì soprattutto al papato, uscito finalmente dalle difficoltà dello Scisma, il pretesto per intervenire presso il governo veneziano e chiedere l'abolizione della nuova tassa. Il tentativo compiuto in questo senso da Martino V nel 1419 non diede però alcun risultato: il Senato rispose infatti che la Repubblica non stava facendo altro che continuare la politica dei signori ai quali erano state in precedenza soggette le province di terraferma, che avevano riscosso regolarmente contributi dal clero. Tanto più, aggiungevano i Pregadi, che i chierici disponevano di grandi ricchezze ed era perciò giusto

[9] Secondo il meccanismo di ripartizione della dadia, in mancanza di un aggiornamento delle quote assegnate a ciascuna provincia l'unico modo per ridurre il carico del clero era aumentare quello della città e del territorio. Altrimenti Venezia avrebbe dovuto rinunciare ad incassare le quote diffalcate al clero. Sui veneziani soggetti agli imprestiti, ma esenti dalla dadia cfr. ad esempio ASV, *SMi*, reg. 48, 111v, 20.5.1412. Reg. 49, 162v, 16.3.1413; 176r, 29.4.1413. Reg. 50, 34r, 26.9.1413; 60v, 19.12.1413. Reg. 52, 61v-62r, 29.11.1417; 75v, 10.2.1418. Anche i prelati stranieri con benefici nello stato dovevano pagare la dadia (*ibidem*, reg. 49, 186v, 11.5.1413).

[10] Cfr. ad esempio le lamentele del clero veronese (ASV, *SMi*, reg. 52, 75v, 10.2.1418 e 114v-115r, 4.8.1418), padovano (*ibidem*, 106v, 2.7.1418) e vicentino (*ibidem*, 123v, 24.9.1418. Reg. 57, 100r, 12.5.1429). Controversie analoghe furono promosse lungo tutto il '400 dai sudditi laici, che vedevano crescere il proprio carico fiscale di fronte all'incremento della proprietà fondiaria di patrizi e cittadini della dominante (G. Del Torre, *Venezia e la terraferma*, cit., pp. 19 e 39-46).

che contribuissero alla difesa dello stato come tutti gli altri sudditi [11].

Eugenio IV, il veneziano Gabriele Condulmer, non ebbe maggior successo del suo predecessore, nonostante l'insperato appoggio dato alla sua azione dai padri di Basilea, che chiamarono la Repubblica a giustificare la legittimità dell'imposizione al clero degli imprestiti e della dadia. Il papa chiese a due riprese a Venezia di rinunciare al suo sistema di prelievo fiscale nel 1431 e 1438. Ma il Senato non cedette, ribadendo che il denaro sborsato dagli ecclesiastici serviva a difendere dal nemico le terre in cui erano situati i loro benefici [12]. Ed anzi nel 1442, quando ordinò una nuova ripartizione della dadia delle lance tra le province di terraferma, confermò ancora una volta che tutti i detentori di benefici non iscritti al pagamento degli imprestiti dovevano essere obbligatoriamente inclusi negli elenchi della dadia [13].

Fino alla metà del '400 il sistema di imposizione basato sul binomio imprestiti-dadia funzionò dunque in modo abbastanza regolare. Nel corso degli anni Cinquanta del secolo la situazione cambiò invece radicalmente: in quel periodo s'affacciò infatti con prepotenza sullo scenario mediterraneo l'impero turco, che da allora in poi avrebbe costituito il più pericoloso avversario della Repubblica.

Presa Costantinopoli nel 1453, gli ottomani avanzarono in Grecia, nel Peloponneso e in Albania. All'inizio degli anni Sessanta si spinsero già verso l'interno della penisola balcanica e investirono contemporaneamente le isole del'Egeo. Venezia fu duramente colpita: nel 1470 perse Negroponte e nel 1472 e 1477 dovette assistere quasi impotente alle scorrerie dei cavalleggeri turchi in Friuli. Nel '78 perse alcuni porti albanesi, prima di concludere nel '79 la pace con Costantinopoli. Ma era solo il primo di una se-

[11] ASV, *SS*, reg. 7, 63v-64v, 1.3.1419.

[12] ASV, *SS*, reg. 12, 43r e v, 13.12.1431. E reg. 14, 140 v, 8.8.1438. Sull'intervento del Concilio di Basilea cfr. *Scrittura 1768*.

[13] ASV, *ST*, reg. 1, 7.1.1442.

rie di durissimi scontri, destinata a durare fino all'inizio del XVIII secolo, e che culminò nelle guerre di Cipro e Candia.

Dalla metà del secolo XV il dispositivo militare veneziano nel Levante dovette quindi compiere un grosso salto di qualità. Nello stesso tempo l'attenzione della Serenissima era anche richiamata sullo scenario italiano, dove continuava la politica di espansione che aveva dato sì buoni frutti negli anni precedenti. Lo sforzo richiesto da questo duplice impegno alle finanze statali, ormai esauste dopo decenni di guerra, fu perciò molto duro e rese indispensabile l'inasprimento della politica fiscale [14].

In questo quadro era ovvio che il patrimonio del clero attirasse l'attenzione del Senato. Le fortune favolose di molti alti prelati veneziani erano note a tutti: ad esempio, i nipoti di Paolo II Barbo, i cardinali Zen e Michiel, morirono rispettivamente nel 1501 e 1503 lasciando patrimoni superiori ai 100.000 ducati – una somma molto vicina alle entrate che il governo ricavava in un anno dal dazio del sale della terraferma, la più importante imposta indiretta riscossa in tutto lo stato [15]. E le loro ricchezze non

[14] Il provvedimento più importante fu l'istituzione della decima sui cittadini veneziani: cfr. l'introduzione ai *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, a cura di F. BESTA, I, Venezia 1912 (*Documenti finanziari della Repubblica di Venezia*, II s, vol. I, tomo I), pp. CXLVIII-CLII e G. LUZZATTO, *Il debito pubblico della Repubblica di Venezia*, pp. 259-262. Sulla guerra in Italia e nel Levante cfr. G. COZZI, *Politica, società, istituzioni*, cit., pp. 49-61, e M. KNAPTON, *Guerra e finanza (1381-1508)*, in G. COZZI - M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia*, cit., pp. 275-310.

[15] Sulle entrate beneficiali di Zuan Battista Zen cfr. M. SANUDO, *Diari*, a cura di R. FULIN e altri, 58 voll., Venezia 1879-1903, IV, coll. 19, 34-36, 79-80. Il testamento del cardinale è in ASV, *Notarile testamenti*, busta 131, fascicolo sciolto, aprile 1501 (notaio Piero Bon). Cfr. anche G. SORANZO, *Giovanni Battista Zeno, nipote di Paolo II, cardinale di S. Maria in Portico (1468-1501)*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XV, 1962, pp. 249-274. Sulle entrate di Zuane Michiel cfr. M. SANUDO, *Diari*, cit., V, col. 15 e ss. Sul dazio del sale cfr. G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma*, cit., pp. 106-118 e 137.

costituivano un'eccezione tra quelle dei chierici della Serenissima. Mancano purtroppo dati precisi sull'ammontare complessivo della proprietà ecclesiastica in questo periodo, ma ci soccorrono altre interessanti notizie: nel 1503 una fonte insospettabile come il nunzio pontificio a Venezia ammise davanti al Senato che la rendita annua del clero ammontava a 400.000 ducati, quando le entrate complessive dello stato erano valutate di poco superiori a 1.100.000 ducati [16]. Nel 1538 sono i Pregadi stessi a segnalare che i soli benefici di valore superiore ai 100 ducati fruttavano ai loro detentori mezzo milione di ducati all'anno, su un capitale di 6.000.000 di ducati [17].

Il governo veneziano si impegnò perciò a fondo nel tentativo di aumentare il prelievo fiscale sui beni del clero. Proprio in quel periodo, sul finire degli anni Cinquanta del '400, Pio II stava cercando con tutte le sue energie di unire i principi italiani ed europei in una crociata contro gli infedeli, della quale la flotta della Serenissima doveva essere il punto di forza. La dieta di Mantova convocata a quello scopo nel 1459 si concluse però con un fallimento, dato che Venezia non era ancora pronta alla guerra e pretendeva concreti aiuti finanziari e militari per rompere la pace colla Porta [18]. La Repubblica aderì ai progetti del pontefice solo nell'estate del 1463, quando ritenne abbastanza forte il proprio apparato militare. Decisiva si rivelò però la legazione a Venezia del cardinale Bessarione: seguendo le istruzioni apostoliche infatti, il prelato concesse alla Repubblica il privilegio di riscuotere direttamente le decime del clero, in cambio del consenso del Senato a muovere guerra al Turco [19].

[16] M. SANUDO, *Diari*, cit., V, col. 577, e P. SARDELLA, *Nouvelles et spéculation à Venise au debut du XVIeme siècle*, Paris 1948, pp. 44-45. *Bilanci generali*, cit., I, pp. 171-173.

[17] ASV, *SS*, reg. 59, 0v-1v, 1.3.1538 e 37r-38r, 30.4.1538.

[18] G.B. PICOTTI, *La dieta di Mantova e la politica dei veneziani*, in «Miscellanea di storia veneta» della Deputazione veneta di storia patria, III s, tomo IV, Venezia 1912.

[19] ASV, *ST*, reg. 5, 40r e v, 15.6.1463. ASV, *SS*, reg. 21, 169r-170r e 173v, 25.7 e 5.8.1463. L. PASTOR, *Storia dei papi dalla fine del Medio*

L'ammontare complessivo della decima (24.281 ducati) venne stabilito per mezzo di un catastico di tutti i benefici dello stato basato sulle denunce dei contribuenti. Gli esattori, o meglio il collettore apostolico e i succollettori diocesani, erano ecclesiastici, nominati rispettivamente dal papa e dai vescovi. La nuova imposta sostituiva il vecchio sistema degli imprestiti per il clero veneziano, ma colpiva anche tutti i chierici dello Stato da Mar, e della Terraferma. La dadia non venne però abolita e quindi questi ultimi videro aumentare considerevolmente il loro carico fiscale [20].

Nel corso degli ultimi mesi del pontificato di Pio II Venezia poté riscuotere senza problemi un'altra decima per finanziare la crociata [21]. Ma con la morte del papa sopravvenuta nell'agosto 1464, si aprì una fase assai difficile per la nuova imposta: infatti il neo eletto Paolo II Barbo, non intendeva assolutamente riconoscere alla Repubblica il diritto di imporre contributi al clero senza il suo preventivo assenso, e si rifiutava di ammettere il valore perpetuo delle concessioni fatte dal predecessore.

Il contrasto caratterizzò gran parte del pontificato del Barbo, che aveva molti conti in sospeso con la madrepatria. Venezia imponeva regolarmente ogni anno due decime, giustificandone la riscossione con il perdurare dell'of-

*Evo*, II, Roma 1911, p. 235. R. LOPEZ, *Il principio della guerra veneto-turca nel 1463*, in «Archivio Veneto», V s, XV, 1934, pp. 52-63 e 77. P. LABALME, *Bernardo Giustinian: a Venetian of the Quattrocento*, Roma 1969, pp. 174-185. M. ZORZI, *La Libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi*, Milano 1987, pp. 30-32. *Bilanci generali*, cit., I, CXLVIII-CLIII. G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma*, cit., p. 88.

[20] La decima del clero fu così l'unica imposta diretta del sistema fiscale della Repubblica a colpire indifferentemente veneziani e sudditi. ASV, *ST*, reg. 5, 40r e v, 15.6.1463, e 73r, 26.3.1464. La ripartizione della decima tra le varie diocesi (cfr. tabella 2.) è in ASV, *Sovrintendenti*, busta 10, 150r, ma anche, con qualche differenza, in *Nunziature di Venezia*, II, a cura di F. GAETA, Roma 1960, p. 350.

[21] ASV, *SS*, reg. 22, 108r, 8.8.1465.

fensiva turca nel Levante, che aveva costituito il pretesto per la concessione di Pio II. Il papa, dal canto suo, continuava a tempestare il Senato chiedendo la revoca degli arbitrari provvedimenti, mentre il clero, forte dell'appoggio di Roma, si rifiutava di pagare o lo faceva con lentezza esasperante. Nei momenti di maggiore necessità la Repubblica procedeva all'esazione forzata, sequestrando le entrate degli insolventi, e il pontefice rispondeva lanciando la scomunica contro i magistrati incaricati dell'operazione [22]. Lo scambio di colpi finì solo nell'estate del 1466 quando la massiccia offensiva turca in Albania indusse Paolo II a cedere alle insistenze di Venezia, permettendo la regolare esazione delle decime [23]. Ma anche la Serenissima dovette rinunciare a qualcosa: il cardinale Michiel inviato dallo zio papa a conferire col Senato riuscì infatti nell'autunno del 1466 ad ottenere l'esenzione dei cardinali, l'esclusione delle case di abitazione dei chierici dai beni tassabili e anche la riduzione delle quote di molti ecclesiatici, concludendo così finalmente le estenuanti trattative col Senato condotte nei due anni precedenti dal patriarca di Venezia Zuane Barozzi. La decima del clero veniva dunque ufficialmente riconosciuta da Roma, ma in cambio di una riduzione del suo gettito [24].

Nei decenni successivi fino al 1509 si aggiunsero progressivamente altre difficoltà nell'esazione dell'imposta, prima fra tutte la renitenza degli ecclesiastici a pagare con rego-

[22] ASV, *Bolle pontificie*, busta 7, 107. ASV, *SS*, reg. 22, 61v, 26.1.1465; 74r e v, 12.3.1465; 77v-78v, 9.4.1465; 87v-88r, 28.5.1465; 88r-89r, 31.5.1465; 90r, 3.6.1465; 97v, 22.6.1465; 103r-104r, 13.7.1465; 108r, 8.8.1465; 113v-114r, 23.8.1465; 117r-118r, 26.9.1465; 119r e v, 5.10.1465; 121r, 24.10.1465; 129r-130r, 9.1.1466; 164r-135r, 14.2.1466; 137r, 27.2.1466; 144r e v, 23.3.1466; 159r-160r, 28.5.1466; 166v-167r, 7.6.1466; 168r, 16.6.1466; 168v, 17.6.1466; 173v, 8.7.1466.

[23] ASV, *SS*, reg. 22, 178v-179r, 12.8.1466. Cfr. anche P. LABALME, *Bernardo Giustinian*, pp. 185-190.

[24] Sulla legazione Michiel ASV, *SS*, reg. 22, 178v-179r, 12.8.1466; 182v, 28.8.1466. Reg. 23, 1r, 2v, 4v, 6v, 16.9-9.10.1466. Sull'opera del Barozzi *ibidem*, reg. 22, 87v-89r, 28 e 31.5.1465, e un cenno in G. SPIAZZI, *Barozzi Giovanni, DBI*, VI, Roma 1964, pp. 500-501.

larità le somme richieste ogni anno: approfittando dei frequenti momenti di attrito tra la Repubblica e la Santa Sede – si pensi solamente alla grave crisi della guerra di Ferrara – molti chierici si rifiutavano di versare ai collettori le loro quote, costringendo il governo a prendere provvedimenti di sequestro che provocavano a loro volta la reazione del papa. In alcune occasioni il pontefice giunse perfino a scomunicare i magistrati e i rettori veneziani che avevano proceduto alla vendita al pubblico incanto delle entrate degli insolventi. Episodi questi, che caratterizzarono le tormentate vicende della decima anche nei tre secoli successivi [25].

Detto questo si deve però precisare che il cinquantennio 1463-1509 fu senz'altro il periodo in cui Venezia si trovò in posizione di maggior vantaggio nei confronti del papato. Anche se in diverse occasioni riuscì a non pagare le due decime all'anno che il Senato pretendeva di riscuotere sulla base dell'accordo concluso con Pio II, è certo infatti che il clero dello stato veneziano pagò 57 decime tra 1463 e 1500 e probabilmente altre 10-20 tra 1501 e 1509, comprese alcune decime straordinarie, concesse da Alessandro VI in concomitanza con la dura offensiva sferrata dal Turco in Grecia tra 1499 e 1503 [26].

[25] ASV, *SS*, regg. 23-42, *passim*, e *ST*, regg. 6-15, *passim*. Alcuni esempi di sequestri in *SS*, reg. 23, 56v, 25.7.1467; reg. 24, 110r, 22.5.1470; *ST*, reg. 8, 149v, 13.5.1482, reg. 15, 69v-70r, 5.7.1505. Un episodio di scomunica è in ASV, *SS*, reg. 24, 114r e v, 5.6.1470; reg. 25, 3r e v, 11.3.1471 (scomunica di 18 patrizi veneziani); 6r-7v, 22.3.1471; 71r-75r, 9.11.1471. Per i debiti del clero durante lo scontro con Sisto IV cfr. ASV, *ST*, reg. 9, 40v, 21.11.1483 e 54r, 10.2.1484. ASV, *Capi del Consiglio dei X, Lettere*, busta 2, 485, 28.12.1483; e ASV, *ST*, reg. 9, 84v, 4.6.1484.

[26] Dai registri del Senato si ricostruisce solo in parte la sequenza delle imposizioni della seconda metà del '400 e del primo decennio del '500: ASV, *SS*, reg. 22, 97v e 103r-104r, 22.6 e 13.7.1465; 168v, 17.6.1466; reg. 23, 56v e 71r-75r, 24 e 25.7.1467; 133v, 15.9.1468; reg. 24, 50v-51r, 7.9.1469; reg. 25, 71r-75r, 9.11.1471; reg. 33, 53r-54r, 26.1.1487 e 96v-97r, 11.8.1487. ASV, *ST*, reg. 6, 96r, 16.8.1470; reg. 6, 164v, 25.5.1472; reg. 7, 9v, 19.6.1473 e 188r-189r, 15.11.1477; reg. 9, 84v, 4.6.1484; reg. 15, 191v, 11.1.1508. Il dato complessivo è in ASV, *ST*, reg. 14, 134r e v, 3.1.1503 e G. BISCARO, *Il dissidio tra Gerolamo*

Ma è soprattutto il modo in cui il governo e gli ambasciatori della Serenissima trattavano col papa nella seconda metà del '400 a dare la sensazione della forza veneziana: le lettere al pontefice sono spesso dure e poco aperte al compromesso, gli oratori discutono col papa con la tranquillità di chi ha le spalle coperte. Questo non vuol dire che la classe dirigente veneziana trattasse con Roma come con un qualsiasi signorotto italiano, ma è indubbio che le due parti erano almeno in condizioni di parità [27].

«Io non mi rimarrò che non vi abbia fatti umili, e tutti pescatori siccome foste» minacciava Giulio II all'ambasciatore veneziano Pisani, che gli rispondeva senza esitare che «vieppiù agevolmente vi faremo noi Padre Santo un piccol chierico, se non sarete prudente» [28]. Questo durissimo scambio di minacce dei primi mesi del 1509 testimonia efficacemente il progressivo aumento della tensione tra Venezia e Roma nel primo decennio del '500, quando salì sul soglio di Pietro il battagliero nipote di Sisto IV. I

*Contarini podestà e Bernardo de' Rossi vescovo di Treviso e la congiura contro la vita del vescovo*, in «Archivio Veneto», V s, VII, 1930, pp. 20-21. Sulle decime straordinarie: ASV, *SS*, reg. 37, 106r e v, 110r e v, 114v, 24.7, 13 e 30.8.1499; reg. 38, 96r, 98r e v., 100v-101r, 2-18.1; 106r e 115v-116r, 5 e 24.2.1501. ASV, *ST*, reg. 13, 88v-89r, 9 e 10.8.1499; 132v e 133r, 9 e 12.6.1500; reg. 14, 67v, 18.2.1502. M. Sanudo, *Diari*, cit., tomo II, coll. 1048 e 1050; tomo III, coll. 1246, 1299, 1300. Nel 1484, qualche mese prima della pace di Bagnolo, il Senato impose due decime straordinarie senza il consenso del papa (ASV, *ST*, reg. 9, 84v, 4.6.1484). Per il susseguirsi delle imposizioni della decima cfr. tabella 1.

[27] In mancanza delle corrispondenze degli ambasciatori a Roma per questo periodo, si fa riferimento soprattutto a ASV, *SS*, regg. 21-42, *passim*. I conflitti non scoppiavano naturalmente solo per questioni fiscali: oltre al caso più noto della guerra di Ferrara, si pensi ai moltissimi scontri tra Venezia e Roma in materia beneficiale, dei quali il più virulento fu probabilmente quello per la nomina del patriarca d'Aquileia nel 1491 (ASV, *SS*, reg. 34, 86r-93v, 11.3-21.5.1491. ASV, *Consiglio dei X, Misti*, reg. 25, 14v e 22r, 4.5 e 13.6.1491. E. Bigi, *Barbaro Ermolao*, *DBI*, VI, Roma 1964, pp. 96-99).

[28] L. Da Porto, *Lettere storiche dall'anno 1509 al 1528*, a cura di B. Bressan, Firenze 1857 (lettera ad Antonio Savorgnan del 10.3.1509).

conti aperti tra i due avversari erano molti: dalle terre di Romagna in mano ai veneziani, alla navigazione nell'Adriatico, dalla nomina dei vescovi alla giurisdizione laica sul clero, per finire naturalmente con la politica fiscale [29]. In quest'ultimo settore il Senato aveva serrato uno stretto giro di vite nel 1504, annullando le esenzioni dalla decima concesse dal 1463 in avanti con procedura irregolare e obbligando i contribuenti a pagare allo stato tutti gli arretrati [30]. Cosicché d'improvviso moltissimi ecclesiastici si trovarono iscritti nei registri fiscali governativi come debitori di grosse somme di denaro, che ammesso fossero disposti a farlo, quasi nessuno era in grado di pagare [31].

Il pontefice stava ormai però passando all'offensiva e alla fine i suoi sforzi per mettere insieme un'ampia coalizione contro l'odiata Repubblica furono coronati da successo: nel 1508 Francia, Spagna, Impero, papato e molti stati italiani si unirono nella Lega di Cambrai e l'anno successivo sferrarono l'offensiva che doveva portare in poche settimane i loro eserciti ad affacciarsi ai bordi della laguna.

Il governo veneziano si rese subito conto che l'unico modo per sottrarsi alla terribile morsa del nemico era quello di rompere il fronte della coalizione avversaria, e indirizzò quindi le sue mosse diplomatiche proprio a concludere ad ogni costo una pace separata con la santa Sede, che ne era l'animatrice. Con la capitolazione del febbraio 1510 in cambio dell'uscita di Giulio II dalla Lega, la Serenissima rinunciò ad ogni pretesa sulla Romàgna, al controllo dell'Adriatico, e al diritto di nomina dei vescovi. E ovvia-

[29] F. SENECA, *Venezia e papa Giulio II*, Padova 1962; G. COZZI, *Politica, società, istituzioni*, cit., p. 88.

[30] ASV, *ST*, reg. 15, 39v, 7.11.1504.

[31] In alcuni casi il governo dovette fare marcia indietro, concedendo nuovamente l'esenzione o almeno una dilazione nei pagamenti ai contribuenti più poveri: ASV, *ST*, reg. 15, 74v e 84v-85r, 12.9 e 20.12.1505; 87r e 91v, 7 e 23.1.1506; 150r e v e 155v, 27.3 e 28.5.1507. ASV, *Consiglio dei X, Misti*, reg. 30, 181v, 21.1.1506; reg. 31, 40r e 44v, 21 e 31.7.1506.

mente l'accordo prevedeva anche la rinuncia ad imporre qualsiasi contributo fiscale al clero [32].

Questo trattato segnò un mutamento radicale nei rapporti di forza instaurati nel corso del '400 tra la Repubblica e la santa Sede. Se infatti la classe dirigente veneziana non rinunciò affatto alla pretesa di controllare strettamente il clero del dominio, e col passare degli anni riuscì anche in buona parte a recuperare il terreno perduto nel 1510, bisogna riconoscere che da allora in poi incontrò ostacoli molto maggiori rispetto al '400 nel condurre le sue tradizionali linee di politica ecclesiastica. Tutto ciò che prima aveva affermato e preteso con autorità, nel corso del XVI secolo divenne il difficile e insicuro risultato di estenuanti trattative. Quasi che il manico del coltello fosse passato di mano – da Venezia a Roma – proprio nel gennaio 1510.

Il motivo principale di tale cambiamento fu senza dubbio il fatto che nei decenni successivi al 1509 la Repubblica non era più l'arbitro della situazione italiana. Certamente il patriziato veneziano aveva reagito con forza alla sconfitta, recuperando negli anni successivi gran parte delle perdute province di terraferma. Ma la guerra di Cambrai segnò comunque la fine della sua politica espansionistica nell'Italia settentrionale, e confinò la Serenissima ad una posizione di netta subordinazione alle grandi monarchie europee sullo scenario politico-militare della penisola. Tutto ciò proprio mentre il papato acquisiva invece un'autorità sempre maggiore, rappresentando spesso l'elemento di equilibrio tra Francia e Spagna [33].

Questa situazione ebbe conseguenze molto evidenti sulla politica fiscale nei confronti degli ecclesiastici. Infatti nei

[32] F. Seneca, *Venezia e papa Giulio II*, cit., p. 146. G. Cozzi, *Politica, società, istituzioni*, cit., pp. 91-94. La capitolazione è in M. Sanudo, *Diari*, cit., tomo IX, coll. 573-592.

[33] P. Prodi, *The structure and organization of the church in Renaissance Venice: suggestions for research*, in *Renaissance Venice*, edited by J.R. Hale, London 1973, pp. 412 e 418. G. Cozzi, *Politica, società, istituzioni*, cit., pp. 251-252. G. Del Torre, *Venezia e la terraferma*, cit., pp. 11-13 e 88-89.

verbali delle sedute del Senato del decennio successivo alla capitolazione manca qualsiasi traccia di tentativi di recuperare la facoltà di imporre le decime del clero: l'argomento non fu neppure messo all'ordine del giorno [34]. Si continuò invece a riscuotere, guerra permettendo, la dadia delle lance, ed anzi dal 1515 si iniziò una generale revisione degli estimi della terraferma per adattare il prelievo fiscale agli importanti mutamenti nella distribuzione della proprietà fondiaria avvenuti durante il conflitto [35].

Negli anni venti del '500, sotto la spinta dell'avanzata turca la Repubblica cominciò invece a recuperare terreno. Tra 1523 e 1527 ottenne da Adriano VI e Clemente VII la concessione di 6 decime del clero, provocando così una prima, parziale deroga al trattato del 1510 [36]. In realtà a Venezia si aspettava solo un momento di debolezza del papato per cancellare l'affronto della capitolazione.

Non poteva capitare occasione migliore del sacco di Roma e della prigionia del papa: il 10 giugno 1527 il Senato ordinò ai rettori di sequestrare le entrate dei benefici degli ecclesiastici rimasti intrappolati a Roma, per lo più cardinali ed alti prelati, col pretesto di assicurare la manutenzione degli edifici e la continuità del culto. Intanto però lo stato assumeva il controllo delle più lucrose entrate ecclesiastiche [37]. Pochi giorni dopo con atto unilaterale si impose un prestito di 100.000 ducati al clero di Venezia e Terraferma, una somma molto elevata a confronto

[34] ASV, *ST*, regg. 17-22 e *SS*, regg. 43-49.

[35] Gli ecclesiastici, che erano stati tra i principali beneficiari di questo spostamento di proprietà, furono però attentamente tutelati dal governo, che aveva tutto l'interesse ad impedire il sorgere di gravi dispute, per scongiurare un intervento di Roma. Cfr. G. Del Torre, *Venezia e la terraferma*, cit., pp. 20-39 e 85-88.

[36] ASV, *ST*, reg. 23, 40r e v, 9 e 16.9.1523; reg. 24, 154r e v, 18 e 22.2.1527. M. Sanudo, *Diari*, cit., tomo XXXIV, coll. 400, 413-420 (settembre 1523); tomo XXXVI, coll. 385 e 398 (giugno 1524); tomo XLI, coll. 21, 81, 82, 103, 123 (marzo 1526); tomo XLIV, col. 109 (febbraio 1527); G. Del Torre, *Venezia e la terraferma*, cit., p. 89.

[37] G. Del Torre, *Venezia e la terraferma*, cit., p. 90, nota.

dei quindici-ventimila ducati che costituivano le entrate della decima. Per di più questa contribuzione non prevedeva alcuna esenzione ed era ripartita e riscossa da magistrati laici designati dal Senato, sfuggendo così al controllo della Curia romana e anche della chiesa locale [38].

Visto il successo del colpo di mano, nel febbraio 1528 il governo ripropose un prestito di 100.000 ducati. Per riuscire nel suo intento dovette però venire a capo delle sdegnate proteste del papa, che stava ormai cominciando a recuperare il terreno perduto. Le maggiori resistenze sorsero però proprio all'interno del patriziato, molti membri del quale disapprovavano apertamente questi provvedimenti che colpivano i loro parenti ecclesiastici. Ci vollero due mesi di accanite discussioni (il provvedimento fu presentato senza successo per tre volte) prima che il partito favorevole al prestito riuscisse a farlo approvare dal Senato. E solo la gravità della situazione finanziaria nel momento più difficile delle guerre d'Italia fece passare in secondo piano gli interessi personali e familiari di una parte della classe dirigente [39]. Tanto che un prestito di 120.000 ducati imposto l'anno successivo, poco prima del congresso di Bologna, incontrò ugualmente forti resistenze: solo la considerazione che era meglio torchiare gli ecclesiastici piuttosto che vendere le entrate statali e aggravare ulteriormente il carico fiscale sui veneziani convinse i Pregadi ad approvarlo. A quel punto poi, come fece notare ai senatori l'instancabile promotore delle imposte sul clero, il savio del consiglio Leonardo Emo, era impossibile irritare il papa più di quanto già non lo fosse [40].

Nonostante queste difficoltà, nel breve volgere di 24 mesi il clero fu chiamato a sborsare 320.000 ducati, quasi si

[38] ASV, *ST*, reg. 24, 188v-189r, 21.6.1527. Per la ripartizione del prestito tra le diocesi della terraferma cfr. *ibidem* 191v-192v, 29.6.1527 e tabella 3. Un esempio delle quote assegnate ai benefici di una singola diocesi (Concordia) è in ASV, *Sovrintendenti*, busta 27, fasc. sparso.

[39] G. Del Torre, *Venezia e la terraferma*, cit., pp. 91-93.

[40] *Ibidem*, p. 93.

volesse recuperare tutto il denaro non incassato nei 17 anni successivi ad Agnadello! [41]

La pace di Bologna frenò però la riscossa veneziana: ristabilitisi gli equilibri in Italia, il papa poté infatti opporsi con maggiore forza alle pretese della Serenissima. Quando nel 1532 il governo varò un altro prestito di 117.000 ducati, Clemente VII reagì con grande energia, utilizzando tutte le armi spirituali a sua disposizione. La crisi veneto-pontificia si protrasse per alcuni anni, alimentata anche da un pesante contenzioso sull'assegnazione d'una decina di importanti benefici vacanti nel dominio veneziano, e dai reiterati tentativi della Repubblica di riconquistare il diritto di nomina dei vescovi, perduto anch'esso con la capitolazione del 1510. Solo nel 1534 sotto la minaccia di una fulminea avanzata turca il Senato dovette cedere alla volontà del papa: accettò così il principio che i prestiti del clero dovessero essere preventivamente sottoposti all'approvazione di Roma e procedette anche ad un'equa revisione dei carichi tra i contribuenti [42].

Nei decenni successivi la continua pressione turca sulle colonie veneziane del Levante permise alla Repubblica di ottenere il permesso del papa di prelevare abbastanza regolarmente contributi dal clero. In compenso Venezia dovette consentire ad un graduale ritorno al sistema della decima e rinunciare invece all'imposizione dei prestiti, as-

[41] *Ibidem*, p. 94.

[42] Sul prestito del 1532 e il dissidio col papa ASV, *ST*, reg. 224r-225v; *SS*, reg. 54, 114r-115r, 117r e v, 117v, 117v-118r, 118r e v, febbraio 1532. *SS*, reg. 55, 2r-12v, marzo 1532. Sulle vicende del 1534 *ibidem*, reg. 56, 2r e v, 4r e v, 20 e 30.4.1534; *ST*, reg. 28, 19v-20v, 4.5.1534; *Nunziature*, cit., I, a cura di F. Gaeta, Roma 1958, pp. 206-207, 221-222, 241, 256-258, 261. Sulla revisione delle quote ASV, *ST*, reg. 28, 115v, 19.3.1535, 120r e v, 9.4.1535, 143r, 28.3.1535. Il nuovo riparto è in *Nunziature*, cit., II, p. 62. Sulla nomina dei vescovi cfr. ad esempio *SS*, reg. 54, 68v-69r e 84r-85r, 27.4 e 17.8.1531; reg. 55, 10v-12r, 15.4.1532; 87r-88r, 10.5.1533; reg. 56, 3v-4r, 4r, 4r e v, 4v-5r, 7r, 28.4-4.5.1534. Su tutte queste vicende cfr. anche F. Gaeta, *Un nunzio pontificio a Venezia nel Cinquecento (Girolamo Aleandro)*, Roma 1960, pp, 62-63, 65-68. G. Del Torre, *Venezia e la terraferma*, cit., p. 95.

sai sgradita al pontefice e alla chiesa locale dal momento che era assai più strettamente controllata dall'amministrazione civile e sfuggiva quasi del tutto alla supervisione degli ecclesiastici [43].

Tra 1536 e 1563 furono dunque riscosse circa quaranta decime, standо almeno ai dati a disposizione, non sempre precisi e completi [44]. Ma i brevi di concessione che nel corso del '400 il Senato otteneva spesso con facilità e in molti casi neppure richiedeva, erano adesso strappati solo a prezzo di defatiganti trattative: così ad esempio, sia nel 1541 che nel 1542 passarono più di sei mesi tra la prima richiesta a Roma di imporre la decima e la definitiva approvazione del pontefice. Sei mesi di serrata contrattazione, svolta sia tramite la fitta corrispondenza tra il Senato e la Curia, sia attraverso la mediazione del nunzio pontificio a Venezia e l'ambasciatore veneziano in Corte [45]. E agli ostacoli che venivano dalla Sede apostolica si aggiun-

[43] Sul passaggio dal prestito alla decima nel 1536 cfr. ASV, *SS*, reg. 56, 165r-166r, 7 e 10.2.1536; reg., 57, 4r e v, 13v, 19v, 21r e v, 23r e v, 26r-27v, 37v-38r, 43v-44v, 8.4-12.8.1536. Sul favore con cui gli ecclesiastici guardavano alla decima come alternativa a prestiti e sussidi cfr. *Nunziature*, cit., II, pp. 60-62; *ibidem*, XI, a cura di A. BRUFFARDI, Roma 1972, pp. 289-290; e A. PIZZATI, *La proprietà terriera dei monasteri benedettini veneziani nella seconda metà del '500*, Tesi di laurea, Università di Venezia (Facoltà di Lettere e Filosofia), A.A. 1985-86, relatore M. Berengo, p. 7.

[44] Fino al 1550 cfr. ASV, *ST*, reg. 29, 42v-43v, 7.8.1536; *SS*, reg. 58, 62r, 25.9.1537; reg. 59, 62r-63r, 13.6.1538; reg. 61, 118v, 16.12.1541; reg. 63, 104v, 13.1.1543 e 156v-157r, 5.7.1544; reg. 65, 11v-12r, 15.4.1546; reg. 66, 98r e v, 22.6.1549; *Nunziature*, cit., II, pp. 117-118, 159; *ibidem*, V, a cura di F. GAETA, Roma 1967, p. 17. Al 1562 si spinge l'elenco in ASV, *S. Andrea del Lido*, busta 14, processo 95, 44r, 22.11.1570. Una raccolta di brevi di concessione di decime dal 1536 al 1771 in ASV, *Sovrintendenti*, buste 43-45 e 52. Cfr. anche B. CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione*, Venezia 1874, II, pp. 74-76. Cfr. tabella 1.

[45] ASV, *SS*, reg. 61, 86v-87r, 94r e v, 104v-105r, 115v, 117r e v, 118r, 118v, 125r e v, 22.7.1541-19.1.1542. *Ibidem*, reg. 62, 40r, 51r e v, 63r e v, 72r, 75r e v, 97v, 98v, 103v, 7.7.1542-13.1.1543.

gevano le consuete difficoltà opposte dagli ecclesiastici nel pagamento delle quote [46].

Il 1564 fu un anno chiave nelle vicende della decima. Al termine di una complessa trattativa sui contributi dei chierici, la Repubblica rinunciò infatti alla pretesa di imporre un sussidio al clero, e in cambio ottenne da Pio IV di procedere alla r e d e c i m a, cioè al rifacimento del catastico dei benefici dello stato su cui si basava la decima. Fino a quel momento infatti, l'imposta era stata sempre calcolata sulle rilevazioni del 1463, vecchie ormai d'un secolo e fonte di eterni litigi tra clero ed esattori [47].

Nel 1536, quando si era ripresa con una certa regolarità la riscossione della decima, i collettori apostolici assieme agli incaricati del Senato avevano bensì provveduto ad aumentare il totale dell'imposta e ad aggiornare parzialmente il riparto delle quote, ma senza effettuare un nuovo rilevamento della proprietà ecclesiastica. Perciò l'operazione aveva portato solo ad un relativo incremento del gettito, passato dai 24.281 ducati del 1463 ai 32.130 del 1536. Per di più questo risultato era stato subito vanificato da una raffica di esenzioni che il papa si era affrettato a concedere, approfittando delle lamentele di molti chierici [48].

[46] Cfr., ad esempio, ASV, *SS*, reg. 65, 33v-34v, 17.7.1546; e reg. 66, 18r-19r, 26.5.1548.

[47] A. PIZZATI, *La proprietà terriera dei monasteri benedettini*, cit., pp. 5-8. B. CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia*, cit., II, pp. 156-157, suggerisce (forse sulla base di *Scrittura 1768*) che il prezzo pagato da Venezia per ottenere la redecima sia stata l'immediata pubblicazione della bolla che sanciva i risultati del concilio di Trento appena concluso.

[48] Mancano purtroppo gli atti dei lavori della commissione del 1536. Indicazioni indirette sull'aggiornamento della decima in ASV, *SS*, reg. 58, 47r, 3.9.1537; reg. 59, 49v-50r, 18.5.1538 e 94r e v, 5.8.1541; reg. 64, 4v-5r, 12.3.1545; reg. 66, 33v-34v, 19.8.1548. *ST*, reg. 30, 8v-9r, 28.3.1538. *Nunziature*, cit., II, pp. 119-120, 153-155, 162-163. A. PIZZATI, *La proprietà terriera dei monasteri benedettini*, cit., pp. 7-8. La ripartizione del 1536 (cfr. tabella 2) è in *Nunziature*, cit., VI, a cura di F. GAETA, Roma 1967, pp. 152-154. Sulle esenzioni cfr. ad esempio ASV, *SS*, reg. 63, 35v, 14.6.1543; reg. 66, 98v-99v, 22.6.1549.

I risultati della redecima del 1564 furono invece clamorosi: la rendita annua degli ecclesiastici di tutto il dominio (Venezia, Terraferma e Stato da Mar) fu valutata a 470.410 ducati, quasi il doppio rispetto al 1463. Sebbene questo incremento fosse avvenuto progressivamente nel corso dei decenni e non certo all'improvviso, la Repubblica poteva comunque lamentarsi per molti mancati introiti: con la nuova catasticazione la decima saliva infatti a 47.041 ducati, quasi il 50% in più rispetto al 1536, dimostrando così la scarsa efficacia di quel pur non lontano aggiornamento [49].

La redecima del 1564 non fu però importante solo perché permise di sanare il grave squilibrio creatosi tra XV e XVI secolo tra le quote d'imposta dei contribuenti e i loro redditi effettivi. Ma anche perché fu l'unica operazione del genere compiuta nei tre secoli successivi all'introduzione della decima, nonostante i molti tentativi del governo veneziano di effettuare un aggiornamento dei catasti [50]. Solo nella seconda metà del '700 si procedette ad una nuova generale rilevazione, che portò ad un aumento molto consistente dell'ammontare dell'imposta. Ma fino a quel momento il catastico del 1564 restò pienamente in vigore.

Sempre nel 1564 fu introdotta un'altra importante novità: il 4 luglio il Senato delegò a due suoi membri il compito di sorvegliare il rifacimento del catastico, vagliare il rilascio di esenzioni ai contribuenti e sovrintendere alla riscossione della decima. Gli incaricati operarono con efficacia, tanto che nel 1586 il loro ufficio venne reso stabile, col nome di 'Sovrintendenti alle decime del clero': tutte le competenze sulla fiscalità ecclesiastica fino ad allora divise tra i vari organi di governo centrali e periferici furono unificate nelle mani di una sola magistratura di controllo, composta fino al 1652 da due membri, e poi da tre. Il

[49] La ripartizione tra le varie diocesi è in ASV, *Sovrintendenti*, busta 10, carta successiva alla 150 (cfr. tabella 2).

[50] Sui tentativi di fare una redecima nel corso del '600 cfr. *Scrittura 1768*.

suo ruolo nel tenere le fila di questa importante fonte di entrate per le finanze veneziane sarà fondamentale nei secoli successivi [51].

Dal 1564 e per circa un ventennio, la concessione delle decime subì però una battura d'arresto. Infatti sotto i pontificati di Pio V e Gregorio XIII i rapporti tra la Repubblica e la Santa Sede attraversarono momenti assai tesi, specie dopo la pubblicazione della bolla *In Coena Domini* e in occasione della pace separata che Venezia stipulò col Turco, poco dopo la battaglia di Lepanto. Inoltre la crescente influenza all'interno della classe dirigente veneziana del gruppo dei «vecchi», fautore di una posizione più morbida ed accomodante nei confronti di Roma, contribuì senz'altro a rendere meno incalzante l'azione del governo nel sottoporre a contribuzione gli ecclesiastici dello stato, almeno fino alla «correzione» del Consiglio dei Dieci del 1582 [52].

Al contrario, dal 1586 fino alla metà del '700 la politica fiscale veneziana nei confronti del clero sembra caratterizzata da molti successi. Si andò infatti progressivamente affermando una prassi secondo la quale il papa inviava a scadenza fissa i brevi che autorizzavano la Repubblica ad esigere la decima: tra 1586 e 1618 le concessioni arrivarono ogni quattro anni e prevedevano che fossero riscosse otto decime (due all'anno). Tra 1622 e 1675 la durata del privilegio fu raddoppiata (sempre due decime all'anno, ma questa volta per otto anni, cioè 16 decime in tutto), per essere ulteriormente prolungata a nove anni (due de-

[51] A. Pizzati, *La proprietà terriera dei monasteri benedettini*, cit., pp. 10-11; *Scrittura 1768*; e M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto...*, IV, Venezia 1979, pp. 186-187.

[52] G. Cozzi, *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Torino 1979, pp. 243-246. A. Stella, *Chiesa e stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo*, Città del Vaticano 1964, pp. 5-6 e 17-43. A. Pizzati, *La proprietà terriera dei monasteri benedettini*, cit., pp. 15-18.

cime all'anno, per un totale di 18 decime) dal 1690 al 1765 [53].

La regolarità della spedizione dei brevi fu naturalmente turbata dalle ricorrenti crisi veneto-pontificie: soprattutto nel periodo dell'interdetto all'inizio del '600, ma anche durante le dispute degli anni Ottanta del secolo e del primo '700, il papa si rifiutò di concedere la decima. Per aggirare i divieti romani il Senato, accogliendo il suggerimento del consultore Giovanni Maria Bertolli, impose nel 1686 un prestito di 200.000 ducati in quattro anni, secondo le modalità delle contribuzioni imposte subito dopo il sacco di Roma, un secolo e mezzo prima [54]. E ripetè l'operazione nel 1708, quando Clemente XI non volle rinnovare la concessione novennale appena scaduta [55].

Nonostante queste difficoltà, nel periodo tra le redecime del 1564 e del 1773 la Repubblica riscosse complessivamente 358 decime ordinarie, contro un totale teorico di 418, che avrebbe raggiunto qualora ne avesse esatte due all'anno. Le concessioni pontificie lasciarono quindi scoperti trent'anni (60 decime) sui 209 intercorsi tra le due date. I prestiti di 200.000 ducati del 1686 e 1708 colmarono solo parzialmente questo buco, mentre furono salutari per le finanze veneziane i proventi delle 19 decime straordinarie da 50.000 ducati ciascuna e dei 25 sussidi di importo variabile tra i 100.000 e i 500.000 ducati, che il papa concesse nei più gravi momenti della guerra col

[53] Tabella 1. Cfr. anche ASV, *Sovrintendenti*, buste 43-45 e 52; e B. CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia*, cit., II, pp. 74-76.

[54] ASV, *Expulsis*, reg. 3, 11r e v, 20.6.1686; e filza 8, decreti del 14.8 e 5.9.1686 con all. Una copia del consulto del Bertolli del 12.12.1685, scomparso da ASV, *Consultori*, busta 139, è in BNM, *mss.it.*, cl. VII, 1909 (=9112), carte non numerate. Sulla situazione di quegli anni cfr. anche L. PASTOR, *Storia dei papi*, cit., XIV/II, Roma 1932, pp. 142-177. Sul Bertolli cfr. G.F. TORCELLAN, *Bertolli Giovanni Maria*, in *DBI*, IX, Roma 1967, pp. 607.

[55] ASV, *Expulsis*, filza 20, decreto 21.2.1708, con due scritture dei Sovrintendenti e un consulto dei serviti Celso Viccioni e Odoardo Maria Valsecchi.

Turco (guerre di Cipro e Candia, offensiva veneziana in Morea, assedio di Corfù). Queste imposte raggiunsero infatti una cifra vicina ai 5 milioni e mezzo di ducati, molto superiore a quelle delle 60 decime ordinarie non concesse[56]. Per di più durante la guerra di Candia il governo veneziano poté anche vendere i beni di una decina di monasteri soppressi e utilizzare i proventi (quasi un milione di ducati) per le spese militari[57]. Ma non basta, perché a tutto ciò si deve aggiungere anche il denaro che il papa versò direttamente nelle casse della Serenissima o impiegò nell'allestimento di contingenti militari di terra e di mare per appoggiare la Repubblica nei grandi conflitti secenteschi col Turco[58]. In totale una somma superiore almeno del 20% a quella raggiungibile con la sola riscossione di due decime annue per tutto il periodo[59].

[56] Tutti i dati sono tratti o elaborati da *Scrittura 1768* e dalla documentazione allegata, dopo un confronto con tutte le altre fonti utilizzate. Cfr. in tabella 1; la sequenza delle imposizioni. Secondo la redecima del 1564 le 60 decime ordinarie non riscosse avrebbero dovuto fruttare 2.822.460 ducati, appena la metà dei 5.430.000 ducati che costituirono il totale dei sussidi e delle decime straordinarie.

[57] Si vendettero tutti i beni della soppressa congregazione di S. Giorgio in Alga: A. SAGREDO, *Leggi ecclesiastiche dei veneziani spettanti alla pubblica economia*, in «Archivio storico italiano» III s, VI, 1867, p. 36; D. BELTRAMI, *Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII*, Venezia-Roma 1961, p. 108. Per E. STUMPO, *Un mito da sfatare?*, cit., pp. 1437-1438, i proventi delle vendite ammontarono a 1.850.000 ducati. Alcuni dati parziali in ASV, *Sovrintendenti*, buste 40 (fasc. «Riparto de' monasteri...»; e fasc. «Ristretto de' beni venduti...») e 244.

[58] Le fonti romane utilizzate da E. STUMPO, *Un mito da sfatare?*, cit., pp. 1437-1438) affermano che questi contributi ammontarono per la guerra di Candia a un milione di ducati. Sulla base della documentazione veneziana è invece difficile quantificare il denaro speso dal papa per appoggiare la Repubblica: cfr. comunque i dati del fascicoletto «Ristretto de' soccorsi... nella guerra di Candia e di Morea» in ASV, *Consultori*, busta 473, che fanno pensare a cifre assai più basse.

[59] Secondo queste cifre in 209 anni la Repubblica avrebbe riscosso decime ordinarie per 16.840.678 ducati e straordinarie per 950.000, prestiti per 400.000, sussidi per 4.480.000 e proventi di alienazioni per circa 1.000.000 di ducati. A tali introiti andrebbero aggiunti anche i contributi in uomini e materiali bellici forniti dal papa per la guerra al

Gli elementi fin qui descritti possono dare la sensazione che dagli ultimi decenni del '500 la Repubblica fosse ormai riuscita a mettere in piedi un efficace sistema di prelievo fiscale nei confronti del clero, in grado di fornire un regolare apporto di denaro alle casse statali, nonostante i brevi periodi in cui gli attriti con Roma provocavano la contemporanea crisi del sistema della decima. Quasi che il papa avesse ceduto su tutta la linea alle pretese veneziane in questo settore. Ma le cose non stavano esattamente in questo modo.

Si consideri innanzitutto il funzionamento della decima. Come si è detto, nei due secoli successivi al 1564 restò in vigore lo stesso catastico e non si procedette ad una nuova redecima. Ma la rendita ecclesiastica del '700 era sicuramente molto superiore a quella calcolata alla metà del XVI secolo, che pure era ancora utilizzata nei ruoli di ripartizione dell'imposta. Per di più le proprietà del clero erano andate lentamente ma progressivamente aumentando e nel 1767 addirittura si calcolò che dall'ultima redecima erano stati istituiti 1.614 nuovi benefici ecclesiastici (più del 30% di quelli censiti nel 1564) che ovviamente non pagavano l'imposta [60].

Se a tutto questo si aggiungono gli effetti combinati della svalutazione della moneta e dell'inflazione ci si potrà fare un'idea di quanto si ridusse il contributo della decima alle entrate statali: i 47.041 ducati del 1764 non avevano certo più lo stesso valore di due secoli prima. Il gettito dell'im-

Turco, però difficilmente quantificabili. Un totale minimo di 23.670.000 ducati invece dei 19.663.138 ducati che costituivano il gettito teorico di 418 decime ordinarie. Ma cfr. nota 71 per le entrate effettive.

[60] Ad esempio, tra 1582 e 1740 la rendita degli ecclesiastici con beni in Venezia passò dall'8,6% all'11,4% di quella di tutti i proprietari della città (dati tratti da una ricerca svolta da E. TONETTI sul fondo ASV, *Dieci Savi alle decime di Rialto,* di prossima pubblicazione). Sui nuovi benefici cfr. ASV, *Expulsis,* filza 90, decreto del 4.6.1767, con scrittura del Cancellier grande; e decreto del 30.7, con scrittura dei Sovrintendenti alle decime del clero.

posta era quindi progressivamente diminuito rispetto alle reali ricchezze del clero: col passare dei secoli il carico fiscale era divenuto sempre meno gravoso per i contribuenti, mentre lo stato non riusciva a colpire i nuovi patrimoni che venivano costituendosi.

La conferma più diretta di questa analisi viene dalle vicende settecentesche della decima: il 28 gennaio 1769, sentita la relazione dei 'Deputati ad pias causas' e dei Sovrintendenti, il Senato ordinò di procedere alla redecima «sui principi della comune giustizia, e della possibile perfetta eguaglianza che deve mantenersi per regola di retto governo fra i beni de' sudditi così ecclesiastici come secolari». Si dispose quindi il rifacimento immediato del catastico dei contribuenti, l'abolizione di tutte le esenzioni e del controllo della Chiesa sulla riscossione dell'imposta. Le novità principali furono però la tassazione dei redditi da capitale (censi e livelli affrancabili) che fino ad allora erano sfuggiti alle rilevazioni fiscali, e l'estensione ai chierici del campatico, un'imposta che gravava sui laici fin dal secolo precedente [61].

I risultati del provvedimento furono ottimi: la redecima del 1773 fece salire il totale della decima da 47.041 a quasi 100.000 ducati, e i Sovrintendenti comunicarono con entusiasmo al Senato che computando anche i nuovi aggravi l'entrata annua dello stato sarebbe balzata a più di 300.000 ducati [62].

[61] ASV, *Expulsis*, filza 93, decreto 28.1.1769 e all. La comissione a Deputati e Sovrintendenti è in *ibidem*, filza 90, 30.7.1767. Per il dibattito sui redditi da capitale cfr. *ibidem*, reg. 27, 53r e v, 10.6.1769.

[62] *Ibidem*, filza 107, decreto 27.8.1773, scrittura dei Sovrintendenti del 30.7 e foglio all. con la ripartizione della decima tra le varie diocesi. La redecima dello Stato «da Mar», è in *ibidem*, filza 115, decreto del 16.1.1776 e scrittura (cfr. tabella 2). Il totale lordo della decima annua risultò di 192.288 ducati: la cifra è stata divisa per due (96.144) per poterla correttamente confrontare con i totali del 1463 e 1564, che facevano riferimento ad una sola decima all'anno. Il totale annuo lordo della decima sui livelli affrancabili e del campatico era rispettivamente di 67.166 e 77.921 ducati. Secondo i Sovrintendenti da allora in poi si sarebbero potuti riscuotere esattamente 308.363 ducati all'anno.

Ci si è però finora occupati del solo gettito teorico della decima, vale a dire del totale fissato dai catasti in base alla rendita dei contribuenti. Invece per vari motivi la somma che entrava effettivamente nelle casse dello stato era di molto inferiore.

Innanzitutto i benefici dei cardinali erano esenti da decima, così come quelli dei cavalieri gerosolomitani, dei membri del Sant'Uffizio, degli auditori di Rota, dei collettori e succollettori: cioè degli ecclesiastici più ricchi dello stato. A questi si aggiungevano le congregazioni monacali, parzialmente esenti, gli ordini mendicanti che pagavano solo metà decima, alcuni ospedali, e infine molti altri prelati, per lo più familiari dei pontefici e dei cardinali, che venivano di volta in volta nominati nei brevi papali. Nel triennio 1537-1539, ad esempio, le esenzioni raggiunsero complessivamente il 20% dell'ammontare della decima. E nel 1552 quelle dei benefici dei cardinali e prelati più importanti riducevano da sole il gettito del 10%. Ma ancora due secoli dopo i contabili veneziani calcolavano il loro peso pari a quasi il 17% del totale [63].

Le esenzioni avevano però anche un effetto indiretto, ma non per questo meno pesante. Una volta esclusi tutti questi ricchi prelati, coloro che rimanevano nei ruoli d'imposta erano infatti per la maggior parte chierici secolari dotati di scarse entrate: insomma il clero più povero, per il quale sborsare anche pochi ducati costituiva spesso un problema irresolubile. Di conseguenza, l'amministrazione fiscale incontrava gravi ostacoli nel costringere i molti contribuenti che pagavano in ritardo le loro quote, o non le pagavano affatto, a saldare tempestivamente i loro debiti [64].

[63] *Nunziature*, cit., II, pp. 344-351. *Ibidem*, VI, 152-154. *Scrittura 1768* e all. III.

[64] Cfr., ad esempio, la lettera del Senato all'oratore in Curia del 22.6.1549 che segnala la crescita continua delle esenzioni dal 1537 in poi: 2.200 ducati per decima nel '37, 3.800 nel '42, 6.000 nel '43, e ora addirittura 15.000, che sommati a 3.500 ducati «di spese et debitori impotenti», ridurrebbero il gettito a soli 8-9.000 ducati, «pagati tutti da persone miserabili» (ASV, *SS*, reg. 66, 99v-100r).

Se si considera, per finire, che il 5% dell'ammontare totale della decima finiva di diritto nelle tasche del nunzio pontificio e un'altra piccola percentuale in quelle di collettori ed esattori, ci si potrà fare un'idea di quanto le entrate reali fossero inferiori alla teoria [65].

Non è però possibile determinare con esattezza l'impatto di questi elementi sul gettito complessivo dell'imposta, almeno fino agli anni Quaranta del Seicento: le fonti a disposizione sono infatti assai eterogenee ed imprecise, e consentono di esprimere solo stime molto approssimate. Tra 1463 e 1536 l'entrata netta di ciascuna decima doveva aggirarsi tra i 15.000 e i 20.000 ducati, contro i 24.281 teorici [66]. La nuova ripartizione del 1536 non portò ad un grande incremento delle entrate: su un totale di 32.130 ducati la Repubblica ne incassava all'incirca il 60%, cioè meno di 20.000 ducati [67]. Tra la redecima del 1564 e il 1638 i dati sono assai discordanti: secondo i nunzi apostolici a Venezia, dopo la perdita di Cipro la decima non rendeva più di 35.000 ducati, mentre Paolo Sarpi nel pieno della polemica anticuriale sostenne la poco verosimile cifra di 15.000 ducati, contro i 47.041 imposti dal catastico [68].

Per avere a disposizione cifre più precise bisogna attendere gli anni Trenta del Seicento. Un'accurata indagine svolta nel 1708 dai 'Sovrintendenti alle decime del clero' permette infatti di scoprire che nel corso dei settant'anni precedenti i collettori avevano incassato in tutto 3.646.000 ducati per le 130 decime imposte: tra 1638 e 1708 l'entrata media per ciascuna decima fu quindi di circa 28.000

[65] Sulle percentuali del nunzio e dei collettori cfr., ad esempio, ASV, *SS*, reg. 62, 2r e v, 16.3.1542. ASV, *ST*, reg. 32, 192r, 17.8.1543; reg. 34, 172v-173r, 17.12.1546.

[66] *Bilanci generali*, cit., I, 1464, 1469, 1500.

[67] *Nunziature*, cit., II, 184-186, pp. 344-351 (1537-1539). *Ibidem*, VI, pp. 152-154 (1552). *Ibidem*, XI, p. 294.

[68] *Ibidem*, XI, 289-290 e 294 (1574). ASV, *Consultori*, busta 13, consulto cit., 172r-174v, 12.7.1618.

ducati anziché 47.041 [69]. Un dato che è di poco inferiore a quelli disponibili per il XVIII secolo: i bilanci generali della Repubblica segnalano infatti che tra il 1736 e il 1770 Venezia incassò mediamente 34.000 ducati per ogni decima imposta [70].

A questo punto le lamentele di Sarpi e Micanzio sullo scarso gettito della decima non sembrano più tanto ingiustificate: l'imposta veniva sì concessa e riscossa con una certa regolarità, ma alla fin fine il beneficio che arrecava alle finanze della Repubblica era limitato e per di più in progressiva diminuzione. I sussidi straordinari e gli altri contributi, è vero, mettevano parziale riparo all'inadeguatezza della decima, ma i loro effetti erano molto meno importanti di quanto si possa pensare: il denaro realmente versato dal clero e dal papa nelle casse veneziane tra 1564 e 1772 fu appena sufficiente a colmare i mancati introiti della decima calcolata sulla base del catastico del 1564. Se si potessero poi verificare con precisione gli effetti dell'inflazione e dell'aumento della rendita ecclesiastica nei duecento anni che separarono le due redecime,

[69] Nella scrittura del 1.2.1708 allegata al decreto del Senato del 21.2.1708, i Sovrintendenti calcolavano realisticamente che ogni decima potesse rendere al massimo 30.000 ducati e che quindi gli ecclesiastici in 70 anni avrebbero dovuto pagare in teoria 3.900.000 ducati. Avevano invece accumulato debiti per 223.748 ducati, e bonificazioni per danni di guerra per 30.000 ducati (ASV, *Expulsis*, filza 20). Il dato di 30.000 ducati per ogni decima è molto vicino a quello di una precedente indagine dei Sovrintendenti, la quale riferiva pure che il debito per decime e sussidi nel periodo 1638-1677 era di circa 400.000 ducati (ASV, *ST*, filza 989, all. a decreto del 23.8.1769). Cfr. anche ASV, *Sovrintendenti*, busta 46, foglio sparso («Ristretto di quanto rilevarono... le Xme ecclesiastiche...»), 21.4.1679.

[70] *Bilanci generali*, cit., III, a cura di F. BESTA, Venezia 1903, pp. 14-15, 54; *ibidem*, IV, a cura di A. VENTURA, Padova 1972, pp. 20-21, 66-67, 292-293, 320-321. Una cifra di poco superiore si ricava da una scrittura presentata al Senato dai Sovrintendenti il 13.7.1767 (ASV, *Expulsis*, filza 90, all. al decreto 30.7.1767) che elenca il gettito delle decime dal 1734 al 1765: tra nuove imposizioni e saldi di debiti vecchi si riscossero 2.355.771 ducati, per una media di 72.992 all'anno, cioè 36.496 per ciascuna decima.

l'importanza del contributo del clero alle finanze della Repubblica andrebbe ulteriormente ridimensionata [71].

Senza dubbio i testi dei consultori offrono quindi un'interpretazione di parte: la politica fiscale veneziana era certamente più efficace di quella degli altri stati italiani e si avvicinava per molti aspetti a quella delle grandi monarchie europee. Ciò non toglie però che il motivo per cui il papa finanziava la Repubblica era la lotta al Turco: da questo punto di vista quindi il contributo del clero fu, salvo qualche rara eccezione, solo una goccia nel mare di denaro che uscì dalle casse di palazzo ducale per far fronte alle dispendiose guerre nel Levante.

È giunto però il momento di sottolineare che, nonostante quanto detto fin qui, l'opposizione tra il governo e il papa non fu certo l'unico elemento che caratterizzò la politica fiscale veneziana nei confronti del clero. Com'è noto infatti, la classe dirigente della Serenissima non si presentò mai come un blocco compatto di fronte ai più scottanti temi di politica ecclesiastica, ma al suo interno fu sempre presente un forte partito filo-papale che si oppose con alterne vicende ai sostenitori di una politica di scontro con la Santa Sede.

Questa spaccatura che divideva verticalmente il patriziato, e spesso vedeva gli appartenenti ad una stessa famiglia schierati su fronti opposti, si manifestò certamente anche nelle decisioni in materia fiscale. In questo caso, oltre alle

[71] I conteggi di nota 59 vanno dunque così modificati: tra 1564 e 1772 a fronte dei 19.663.138 teorici delle decime ordinarie (209 anni a due decime di 47.041 ducati ciascuna all'anno), la Repubblica incassò in effetti 358 decime ordinarie (10.740.000 ducati, a 30.000 ducati ciascuna). Riscosse inoltre decime straordinarie per 950.000 ducati, prestiti per 400.000 ducati, sussidi per 4.480.000 ducati, e circa 1.000.000 di ducati per le alienazioni di metà Seicento. In totale quindi 17.570.000 ducati (per una media annua di 84.066), a cui andrebbero aggiunti i contributi militari del papa, non quantificabili, e sottratte le somme che di norma non si riuscivano mai a riscuotere dai debitori di prestiti e sussidi, in genere tra il 4 e il 10% del totale (cfr. i conti per il periodo 1638-1708 in ASV, *Expulsis*, filza 20, all. al decreto 21.2.1708).

motivazioni prettamente politiche giocavano anche quelle economiche: aumentare il prelievo nei confronti del clero significava infatti colpire anche gli interessi di un'ampia fetta del patriziato che, come s'è detto, controllava gran parte della provvista beneficiale dello stato, specie le rendite più lucrose.

L'esempio più significativo dell'esistenza di una spaccatura nella classe dirigente fu senz'altro il lungo conflitto apertosi tra 1528 e 1534 sui prestiti forzosi, cui s'è accennato. L'opposizione ai contributi straordinari richiesti al clero fu allora fortissima per il timore di rappresaglie da parte del papa, ma soprattutto perché i senatori parenti degli ecclesiastici si opposero strenuamente a queste imposte che, pur non essendo a fondo perduto, non prevedevano esenzioni di sorta e aprivano poi la strada ad una fiscalità statale indipendente dal controllo romano. In sostanza promettevano rispetto alla decima un pericoloso aumento del prelievo [72].

Ma come non pensare allora, pur in difetto di testimonianze dirette, che anche le difficoltà nella concessione della decima e nel suo riparto, così come la grande massa di esenzioni concesse dal papa fossero accresciute ed alimentate dagli stessi ecclesiastici veneziani, che potevano appoggiare le loro richieste di persona presso il papa, e nei consigli veneziani tramite i loro parenti ed amici?

Allo stesso modo non è probabilmente imputabile alla sola opposizione papale la grande distanza temporale tra le decime del clero, che arrecò tanto pregiudizio alle entrate statali. Se trascorse un secolo tra il catastico del 1463 e quello del 1564; e se da allora si dovettero attendere altri 209 anni prima di una nuova redecima, ciò fu dovuto certamente anche al fatto che una parte del patriziato era interessata a mantenere basso il prelievo fiscale nei confronti del clero. Non è un caso, tra l'altro, che nello stesso

[72] Cfr. *supra*, note 39-42.

periodo 1464-1750 la redecima laica fu rifatta sette volte, mentre quella ecclesiastica solo due [73].

Un ultimo punto è importante ribadire. Si è visto che il principio dell'autonomia dello stato nell'imporre contributi al clero fu ben presente fin dal '400 nella politica fiscale della classe dirigente della Serenissima. Non fu un caso, tra l'altro, che la decima ecclesiastica e la compilazione del catastico dei benefici del 1463 fossero istituiti contemporaneamente alla decima su tutti i laici veneziani, forse la più importante innovazione di tutta l'età moderna nel regime fiscale degli abitanti della dominante [74].

Ciò nonostante però, questo principio non trovò sistemazione teorica compiuta fino agli scritti di Sarpi e dei consultori suoi successori [75], per poi diventare un'idea proclamata e apertamente condivisa solo nella seconda metà del '700, quando l'attacco generale ai privilegi della Chiesa e alle immunità del clero fu condotto in tutta Europa.

Nel decennio a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del XVIII secolo le tradizionali posizioni giurisdizionaliste veneziane trovarono il terreno culturale e politico adatto per essere applicate con maggior possibilità di successo: il ridimensionamento della censura ecclesiastica, la soppressione di decine di monasteri e l'incameramento dei pro-

[73] *Bilanci generali*, cit., I, pp. CXLVIII-CLIII. Sull'opportunità di procedere ad una nuova redecima del clero esercitò un'azione di freno anche la consapevolezza che il catasto era utilizzato pure dalla Curia romana per esigere le tasse sul conferimento dei benefici (comuni e minuti servizi, annate e quindenni): un aumento dell'imponibile avrebbe quindi automaticamente portato all'incremento del flusso di denaro che usciva dallo stato prendendo la strada di Roma (ASV, *Consultori*, busta 13, 172r-174v, consulto cit.). Sulla fiscalità spirituale cfr. E. STUMPO, *Un mito da sfatare?*, cit., pp. 1435-1437.

[74] Cfr. *supra*, nota 14.

[75] Per i consulti di Sarpi, Micanzio e Lonigo cfr. nota 1. Altri consulti in ASV, *Consultori*, busta 473, 1r-5r (Fieramosca-Baitelli), 15.4.1708 (Viccioni-Valsecchi), 469r-471v (Sabini); e BNM, ms. cit., (Bertolli). Sull'attività dei Consultori cfr. A. BARZAZI, *I consultori «in iure»*, cit., con utili cenni biografici.

venti ricavati dall'alienazione dei loro beni, la redecima del 1773 furono solo i risultati più evidenti di un completo ripensamento dei rapporti con la chiesa romana da parte della classe dirigente della Serenissima [76]. Non a caso il principale fondamento ideologico delle scritture della 'Deputazione ad pias causas', la magistratura istituita per riesaminare tutta la materia ecclesiastica e suggerire i provvedimenti necessari al suo riordino, furono proprio gli scritti di Sarpi e dei consultori che per primi avevano compiutamente teorizzato il giurisdizionalismo veneziano [77].

Uno dei risultati più interessanti del lavoro della Deputazione, ottenuto grazie alla fattiva collaborazione dei 'Sovrintendenti alle decime del clero', fu la bella scrittura del 30 dicembre 1768 che ricostruisce con accuratezza erudita la storia della politica fiscale della Repubblica nei confronti del clero dal medioevo al XVIII secolo. E propone poi i passi da compiere per portare la condizione dei chierici di fronte al fisco su un piano di perfetta parità con quella dei laici. Per i consultori Vrachien e Bilesimo – che affiancavano deputati e sovrintendenti nell'indagine sui tributi del clero – questi erano passi obbligati per il principe. A lui era infatti affidato il buon governo dei sudditi, ed egli doveva quindi servirsi di tutti i mezzi necessari al conseguimento del bene pubblico. Il più importante di questi mezzi era il denaro, per raccogliere il quale la Repubblica aveva il diritto di imporre tributi e gabelle a tutti coloro che, sudditi o forestieri, «partecipano del

[76] F. Venturi, *Settecento riformatore*, II: *La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti*, Torino 1976, pp. 101-162. G. Tabacco, *Andrea Tron (1712-1785) e la crisi dell'aristocrazia senatoria*, Udine 1980², pp. 120-161. M. Infelise, *Censura e politica giurisdizionalista a Venezia nel Settecento*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», XVI, 1982, pp. 193-248. La redecima del 1773 si inquadra molto bene tra le riforme giurisdizionali del periodo.

[77] F. Venturi, *Settecento riformatore*, cit., pp. 138-156. Sul peso della tradizione sarpiana nella cultura veneziana del '700 cfr. L. Cozzi, *La tradizione settecentesca dei «pensieri» sarpiani*, in «Studi Veneziani», XIII, 1971, pp. 393-450.

bene dello stato». Gli ecclesiastici non potevano quindi sottrarsi all'obbligo di pagare le imposte [78].

Lo scopo principale della scrittura, che è tra l'altro una vera miniera di dati quantitativi, era quello di dare fondamento giuridico alla pretesa dello stato di imporre contributi al clero senza chiedere l'autorizzazione a Roma. Come si è visto, la seconda metà del '400 era stato da questo punto di vista il periodo più favorevole alla Repubblica. Già Sarpi e i consultori del '600 avevano però incontrato qualche difficoltà a far rientrare quei decenni nella loro ricostruzione della politica fiscale veneziana: infatti se si voleva far risalire l'inizio dell'imposizione di tributi al clero addirittura alle origini di Venezia, era difficile ammettere che la decima, il cardine del sistema fiscale, fosse nata così tardi nel tempo. Perciò i consulti approfondirono di preferenza i fatti dei secoli precedenti, «risuscitando» tra l'altro una bolla del 1346 che concedeva in perpetuo a Venezia le decime turche, rimasta inspiegabilmente sepolta nell'archivio del Capitolo cattedrale di Padova fino ai primi decenni del '600 [79].

Il passo successivo fu compiuto fino in fondo nelle scritture del 1768: stravolgendo la realtà storica, gli avvenimenti della seconda metà del XV secolo vennero allora interpretati proprio come il momento di maggiore debolezza della Serenissima, costretta dall'incalzare del Turco

[78] La *Scrittura 1738* fu presentata al Senato dalla «conferenza» dei 'Deputati ad pias causas' (Zuan Antonio da Riva, Andrea Querini e Alvise Vallaresso) e dei Sovrintendenti alle decime del clero (Agostin Sagredo, Domenico Michiel e Sebastiano Foscarini). Ad essa sono allegate le importanti scritture del nobile dalmata Triffon Vrachien del 23.7.1768 (fascicolo numerato da 1r e 11r) e di Giovanni Battista Bilesimo, professore a Padova, del 7.8.1768. Le scritture dei Deputati e del Bilesimo sono edite in *Collezione di scritture di regia giurisdizione*, tomo XVIII, Firenze 1772, pp. 41-67 e 69-129. Sul Bilesimo cfr. F. TORCELLAN GINOLINO, *Bilesimo Giovanni Battista*, in *DBI*, X, Roma 1968.

[79] Per i consulti in generale cfr. nota 75. Si occupano della bolla di Clemente VI del 1346 soprattutto il Lonigo (ASV, *Consultori*, busta 77, 36r-50v) e Fieramosca con Baitelli (*ibidem*, busta 473, 1r-15r).

a scendere a compromessi con un papa veneziano, accettando per la prima volta il principio che il pontefice dovesse autorizzare la tassazione dei chierici. Solo così si poteva infatti gettare un solido ponte logico tra la presunta autonomia impositiva del tardo medioevo e la volontà di affermare il principio della sovranità fiscale dello stato del '700. Ma per far questo bisognava mettere una pietra sopra proprio al periodo in cui invece la Repubblica era riuscita a costruire i fondamenti della sua politica fiscale. E ovviamente saltare a piè pari la capitolazione del 1510, il più grave attentato alla sovranità veneziana, della quale si cercherebbe invano la traccia nei consulti del '600 e nelle scritture del secolo seguente [80]. Attraverso questo procedimento si potevano allora cancellare quattro secoli di trattative e contrasti con la Santa Sede sulla fiscalità ecclesiastica, affermando – sono parole del Bilesimo – che «l'autorità dunque che in questa materia riconobbe nel pontefice la Repubblica, è tale che il papa da per sé niente può operare, e che all'incontro senza pontificia autorità può da sé operare la Repubblica» [81].

[80] L'unico fuggevole accenno alla capitolazione si trova nel consulto di Scipione Fieramosca e Ludovico Baitelli del 12.12.1638 (ASV, *Consultori*, busta 473, 1r-15r).

[81] *Scrittura 1768*. La riforma della fiscalità ecclesiastica non diede però i risultati sperati: rispetto al periodo precedente la redecima i bilanci generali segnalano infatti per il 1775 un aumento delle entrate della decima molto consistente, ma inferiore alle cifre ipotizzate nel 1773 (154.330 ducati contro i 65.497 del 1770). Negli anni seguenti poi, le entrate diminuirono del 20-30% (102.846 nel 1780 e 121.184 nel 1783): *Bilanci generali*, cit., IV, pp. 20-21, 66-67. Ciò fu dovuto alla parziale sconfessione della riforma da parte del governo: nel 1777 fu abolito il campatico sulle rendite dei benefici (ASV, *Expulsis*, filza 115, decreto 16.1.1776 e scrittura all.; filza 116, decreto 22.3.1777 e scrittura allegata), e il 24.3.1779 i livelli affrancabili furono esclusi dalla decima (ASV, *Sovrintendenti*, busta 2, 17.4.1779).

TABELLA 1. *Decime, prestiti e sussidi imposti al clero: 1463-1772*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1463-1500 | 57 decime | 1572 | |
| 1502 | 2 decime ord. e 2 straord. | 1573 | |
| 1503-1509 | 2 decime all'anno (?) | 1574 | |
| 1510-1522 | | 1575 | 6 decime in 3 anni (2) |
| 1523 | 2 decime | 1576 | (2) |
| 1524 | 2 decime | 1577 | (2) |
| 1525 | | 1578 | |
| 1526 | | 1579 | |
| 1527 | 2 decime + P 100.000 | 1580 | |
| 1528 | P 100.000 | 1581 | |
| 1529 | P 120.000 | 1582 | |
| 1530 | | 1583 | |
| 1531 | | 1584 | |
| 1532 | P 120.000 | 1585 | |
| 1533 | | 1586 | 8 decime in 4 anni |
| 1534 | P 117.000 | 1587 | (2) |
| 1535 | | 1588 | (2) |
| 1536 | 2 decime | 1589 | (2) |
| 1537 | 3 decime | 1590 | (2) |
| 1538 | 6 decime | 1591 | 8 decime in 4 anni (2) |
| 1539 | | 1592 | (2) |
| 1540 | | 1593 | (2) |
| 1541 | 2 decime | 1594 | (2) |
| 1542 | 1 decima (?) | 1595 | 8 decime in 4 anni |
| 1543 | 2 decime | 1596 | (2) |
| 1544 | 1 decima | 1597 | (2) |
| 1545 | 1 decima | 1598 | (2) |
| 1546 | 2 decime | 1599 | (2) |
| 1547 | 1 decima | 1600 | |
| 1548 | | 1601 | 8 decime in 4 anni |
| 1549 | 1 decima | 1602 | (2) |
| 1550 | 1 decima | 1603 | (2) |
| 1551 | 2 decime (?) | 1604 | (2) |
| 1552 | 2 decime (?) | 1605 | (2) |
| 1553 | 1 decima (?) | 1606 | |
| 1554 | 1 decima (?) | 1607 | |
| 1555 | 1 decima (?) | 1608 | |
| 1556 | 2 decime (?) | 1609 | 8 decime in 4 anni |
| 1557 | | 1610 | (2) |
| 1558 | 2 decime (?) | 1611 | (2) |
| 1559 | | 1612 | (2) |
| 1560 | 2 decime | 1613 | (2) |
| 1561 | | 1614 | 8 decime in 4 anni (2) |
| 1562 | 2 decime | 1615 | (2) |
| 1563 | | 1616 | (2) |
| 1564 | 6 decime in 3 anni (2) | 1617 | (2) |
| 1565 | (2) | 1618 | 8 decime in 4 anni (2) |
| 1566 | (2) | 1619 | (2) |
| 1567 | | 1620 | (2) |
| 1568 | | 1621 | (2) |
| 1569 | | 1622 | 16 decime in 8 anni (2) |
| 1570 | S 100.000 | 1623 | (2) |
| 1571 | S 100.000 | 1624 | (2) |

| | |
|---|---|
| 1625 | (2) |
| 1626 | (2) |
| 1627 | (2) |
| 1628 | (2) |
| 1629 | (2) 16 decime in 8 anni |
| 1630 | (2) |
| 1631 | (2) |
| 1632 | (2) |
| 1633 | (2) |
| 1634 | (2) |
| 1635 | (2) |
| 1636 | (2) |
| 1637 | (2) |
| 1638 | 16 decime in 8 anni (2) |
| 1639 | (2) |
| 1640 | (2) |
| 1641 | (2) |
| 1642 | (2) |
| 1643 | (2) |
| 1644 | (2) |
| 1645 | (2) + S 180.000 |
| 1646 | 16 decime in 8 anni (2) |
| 1647 | (2) |
| 1648 | (2) + S 180.000 |
| 1649 | (2) + S 180.000 |
| 1650 | (2) |
| 1651 | (2) |
| 1652 | (2) |
| 1653 | (2) 16 decime in 8 anni + S 180.000 |
| 1654 | (2) |
| 1655 | (2) |
| 1656 | (2) |
| 1657 | (2) + S 180.000 |
| 1658 | (2) |
| 1659 | (2) |
| 1660 | 16 decime in 8 anni (2) + S 180.000 |
| 1661 | (2) |
| 1662 | (2) |
| 1663 | (2) + S 180.000 |
| 1664 | (2) |
| 1665 | (2) |
| 1666 | (2) |
| 1667 | (2) 16 decime in 8 anni + S 180.000 |
| 1668 | (2) |
| 1669 | (2) + S 180.000 |
| 1670 | (2) |
| 1671 | (2) |
| 1672 | (2) |
| 1673 | (2) |
| 1674 | (2) |
| 1675 | (2) 16 decime in 8 anni |
| 1676 | (2) |
| 1677 | (2) |
| 1678 | (2) |
| 1679 | (2) |
| 1680 | (2) |
| 1681 | (2) |
| 1682 | (2) |
| 1683 | (2) |
| 1684 | S 180.000 |
| 1685 | |
| 1686 | P 200.000 in 4 anni |
| 1687 | S 180.000 |
| 1688 | S 180.000 |
| 1689 | |
| 1690 | 18 decime in 9 anni (2) |
| 1691 | (2) |
| 1692 | (2) |
| 1693 | (2) |
| 1694 | (2) + S 180.000 |
| 1695 | (2) |
| 1696 | (2) |
| 1697 | (2) |
| 1698 | (2) + S 180.000 |
| 1699 | 18 decime in 9 anni (2) |
| 1700 | (2) |
| 1701 | (2) + S 180.000 |
| 1702 | (2) |
| 1703 | (2) + S 180.000 |
| 1704 | (2) |
| 1705 | (2) |
| 1706 | (2) |
| 1707 | (2) |
| 1708 | P 200.000 in 4 anni |
| 1709 | 18 decime in 9 anni (2) |
| 1710 | (2) |
| 1711 | (2) |
| 1712 | (2) |
| 1713 | (2) |
| 1714 | (2) |
| 1715 | (2) + S 180.000 |
| 1716 | (2) + S 180.000 |
| 1717 | (2) + S 180.000 |
| 1718 | 18 decime in 9 anni (2) + S 500.000 + 16 decime straord. |
| 1719 | (2) |
| 1720 | (2) |
| 1721 | (2) |
| 1722 | (2) 3 decime straordinarie |
| 1723 | (2) |
| 1724 | (2) |
| 1725 | (2) + S 180.000 |
| 1726 | (2) |

*segue Tabella 1*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1727 | 18 decime in 9 anni (2) | 1750 | (2) |
| 1728 | (2) | 1751 | (2) |
| 1729 | (2) | 1752 | (2) |
| 1730 | (2) | 1753 | (2) |
| 1731 | (2) + S 180.000 | 1754 | 18 decime in 9 anni (2) |
| 1732 | (2) | 1755 | (2) |
| 1733 | (2) | 1756 | (2) |
| 1734 | (2) | 1757 | (2) |
| 1735 | (2) | 1758 | (2) |
| 1736 | 18 decime in 9 anni (2) | 1759 | (2) |
| 1737 | (2) | 1760 | (2) |
| 1738 | (2) | 1761 | (2) + S 250.000 |
| 1739 | (2) | 1762 | (2) |
| 1740 | (2) | 1763 | 18 decime in 9 anni (2) |
| 1741 | (2) | 1764 | (2) |
| 1742 | (2) | 1765 | (2) |
| 1743 | (2) | 1766 | (2) |
| 1744 | (2) | 1767 | (2) |
| 1745 | 18 decime in 9 anni (2) | 1768 | (2) |
| 1746 | (2) | 1769 | (2) |
| 1747 | (2) | 1770 | (2) |
| 1748 | (2) | 1771 | (2) |
| 1749 | (2) | | |

S = sussidio; P = prestito

Tabella 2. *Decime del clero: gettito teorico (catastici)*

| | Valori assoluti (duc.) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1463 | 1536 | 1564 | 1773/76 |
| Padova | 3201 | 5138 | 7357 | 16238 |
| Venezia | 1686 | 4873 | 6801 | 18237 |
| Verona | 2663 | 3655 | 5433 | 7341 |
| Brescia | 3546 | 4098 | 5614 | 8250 |
| Vicenza | 1836 | 2360 | 3145 | 5552 |
| Treviso | 2112 | 2370 | 3388 | 10229 |
| Aquileia | 1253 | 1225 | 1896 | 7825 |
| Bergamo | 1952 | 1755 | 2786 | 8255 |
| Adria | 695 | 606 | 976 | 2087 |
| Crema | 944 | 866 | 1248 | 2977 |
| Ceneda | 984 | 920 | 1487 | |
| Concordia | 668 | 608 | 1016 | |
| Belluno | 176 | 333 | 311 | 517 |
| Feltre | 111 | 188 | 268 | 465 |
| Salò | 390 | | 451 | 581 |
| Istr+Dalm | 2064 | 3135 | 4865 | 7591 |
| Totale | 24281 | 32130 | 47041 | 96144 |

| | Anno 1463 = Base 100 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1463 | 1536 | 1564 | 1773/76 |
| Padova | 100 | 161 | 230 | 507 |
| Venezia | 100 | 289 | 403 | 1082 |
| Verona | 100 | 137 | 204 | 276 |
| Brescia | 100 | 116 | 158 | 233 |
| Vicenza | 100 | 129 | 171 | 302 |
| Treviso | 100 | 112 | 160 | 484 |
| Aquileia | 100 | 98 | 151 | 624 |
| Bergamo | 100 | 90 | 143 | 423 |
| Adria | 100 | 87 | 140 | 300 |
| Crema | 100 | 92 | 132 | 315 |
| Ceneda | 100 | 93 | 151 | |
| Concordia | 100 | 91 | 152 | |
| Belluno | 100 | 190 | 177 | 294 |
| Feltre | 100 | 169 | 241 | 417 |
| Salò | 100 | | 115 | 149 |
| Istr+Dalm | 100 | 152 | 236 | 368 |
| | 100 | 132 | 194 | 396 |

| | Percentuale di ciascuna diocesi sul totale | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1463 | 1536 | 1564 | 1773/76 |
| Padova | 13,18 | 15,99 | 15,64 | 16,89 |
| Venezia | 6,94 | 15,17 | 14,46 | 18,97 |
| Verona | 10,97 | 11,38 | 11,55 | 7,64 |
| Brescia | 14,60 | 12,75 | 11,93 | 8,58 |
| Vicenza | 7,56 | 7,35 | 6,69 | 5,77 |
| Treviso | 8,70 | 7,38 | 7,20 | 10,64 |
| Aquileia | 5,16 | 3,81 | 4,03 | 8,14 |
| Bergamo | 8,04 | 5,46 | 5,92 | 8,59 |
| Adria | 2,86 | 1,89 | 2,07 | 2,17 |
| Crema | 3,89 | 2,70 | 2,65 | 3,10 |
| Ceneda | 4,05 | 2,86 | 3,16 | |
| Concordia | 2,75 | 1,89 | 2,16 | |
| Belluno | 0,72 | 1,04 | 0,66 | 0,54 |
| Feltre | 0,46 | 0,59 | 0,57 | 0,48 |
| Salò | 1,61 | 0,00 | 0,96 | 0,60 |
| Istr+Dalm | 8,50 | 9,76 | 10,34 | 7,90 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Avvertenza:*
— Salò non è diocesi, ma è egualmente distinta da Brescia nei catastici;
— Crema è diocesi dal 1575;
— nel 1773 Treviso comprende Ceneda; Aquileia (Udine) comprende Concordia.

Le cifre assolute sono in ducati correnti da lire 6 e soldi 4.

*Fonti*: ASV, *Sovrintendenti*, busta 10, 150r e 151r; *Nunziature*, cit., VI, pp. 152-154; ASV, *Expulsis*, filza 107, allegato al decreto 27.8.1773.

TABELLA 3. *Prestiti del clero: gettito teorico*

| | Valori assoluti (duc.) | | 1527 = 100 | | % di ciascuna diocesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1527 | 1534 | 1527 | 1534 | 1527 | 1534 |
| Padova | 20040 | 18000 | 100 | 90 | 20,04 | 18,00 |
| Venezia | 15600 | 16200 | 100 | 104 | 15,60 | 16,20 |
| Verona | 12000 | 11400 | 100 | 95 | 12,00 | 11,40 |
| Brescia | 9890 | 13100 | 100 | 132 | 9,89 | 13,10 |
| Vicenza | 9158 | 7800 | 100 | 85 | 9,16 | 7,80 |
| Treviso | 8510 | 7820 | 100 | 92 | 8,51 | 7,82 |
| Aquileia | 7925 | 5800 | 100 | 73 | 7,93 | 5,80 |
| Bergamo | 7313 | 7080 | 100 | 97 | 7,31 | 7,08 |
| Adria | 2421 | 1900 | 100 | 78 | 2,42 | 1,90 |
| Crema | 2010 | 3000 | 100 | 149 | 2,01 | 3,00 |
| Ceneda | 1916 | 3600 | 100 | 188 | 1,92 | 3,60 |
| Concordia | 1778 | 2300 | 100 | 129 | 1,78 | 2,30 |
| Belluno | 750 | 1350 | 100 | 180 | 0,75 | 1,35 |
| Feltre | 689 | 650 | 100 | 94 | 0,69 | 0,65 |
| Totale | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

Le cifre assolute sono in ducati correnti da lire 6 e soldi 4.
*Fonti:* G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma*, cit., p. 90 e *Nunziature*, cit., II, p. 62.

# Fisco, religione e Stato nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XVII)

di *Aurelio Musi*

1. I motivi ispiratori del giurisdizionalismo meridionale sette-ottocentesco sono lucidamente espressi in un «luogo» della *Descrizione delle due Sicilie* di Giuseppe Maria Galanti. Scrive il Galanti:

«Abbiamo veduto il Regno nostro essere stato più degli altri bersaglio delle controversie tra il sacerdozio e l'impero, onde il governo ha più rovine a riparare, più abusi a riformare, più ostacoli a vincere. Con aver fatto acquisto il Regno di un proprio sovrano, non è più riguardato come feudo della Chiesa. Se si è continuato a presentare a Roma la Chinea, è stato perché si è voluto fare una pia oblazione; ma questo atto arbitrario e di niuna conseguenza, si è veduto finalmente con una estrema facilità abolito. Si sono fatte molte riforme essenziali; ma ciò nonostante le cose sono ancora fra di noi in uno stato precario, e lo saranno finché non vedremo stabiliti i veri principi del diritto politico» [1].

Le rovine da riparare, gli abusi da riformare, gli ostacoli da vincere costituiscono per Galanti, allo scorcio del Settecento, l'eredità storica pesante e i motivi profondi dei ritardi del Mezzogiorno d'Italia nella definizione giuridico-politica dei rapporti fra Stato e Chiesa. In secondo luogo – ed è, accanto alla logica dei ritardi del Sud d'Italia rispetto ai paesi europei più avanzati, un altro *topos* della letteratura politica ed economica meridionale tardo-settecentesca e proto-ottocentesca – le potenze messe a confronto non sono due Stati moderni in formazione, ma

[1] G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante-D. Demarco, Napoli 1969, p. 208.

il sacerdozio, cioè l'universalismo ecclesiastico, e l'impero, cioè l'autorità statale laica.

I due elementi indicati sono essenziali anche per capire l'approccio alla questione fiscale, al rapporto fisco-religione-Stato, da parte di intellettuali come Galanti non solo, ma anche di altre personalità che largamente si ispirano alla letteratura tardo-illuminista, come lo storico delle finanze napoletane Ludovico Bianchini [2].

Qui non si vogliono mettere in discussione i contenuti della ricostruzione storico-politica dei rapporti Stato-Chiesa nel Mezzogiorno, operata dagli illuministi napoletani, né, tantomeno, il valore etico-civile della loro battaglia, tappa decisiva verso l'affermazione della «tripartizione dei valori civili, ecclesiastici e religiosi» [3] nel Mezzogiorno d'Italia.

Non vi è dubbio, ad esempio, che i benefici ecclesiastici rappresentassero un considerevole drenaggio di risorse da Napoli verso Roma: anche se è ancora tutta da definire la quantità di questo trasferimento di ricchezza. Non vi è dubbio, altresì, che nel Mezzogiorno spagnolo, come scrisse ancora il Galanti, «la proprietà fu maggiormente ristretta a pochi individui per le immunità ecclesiastiche» [4]. Ma affermare, come ha fatto di recente Enrico Stumpo, che il Regno di Napoli fu per gli ecclesiastici «un'oasi di immunità totale dal fisco statale» [5], anzi l'uni-

[2] Cfr. L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli 1859³, pp. 192-193. Scrive il Bianchini: «Tanta proprietà essendo in potere della Chiesa restava francata ed immune da tributi; così che diminuivansi i mezzi della finanza, e si gravava l'altra proprietà che ecclesiastica non era, di tutti i carichi dello Stato, delle università e dei feudatari. Laonde sempre più andavano a rovina le private proprietà».

[3] G. GALASSO, *La parabola del giurisdizionalismo*, in *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia*, Firenze 1977, p. 247.

[4] G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica*, cit., pp. 106-107.

[5] E. STUMPO, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*, in *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea* , a cura di G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (Annali Einaudi, 9), Torino 1986, p. 189.

ca in un'Italia assai poco tollerante, mi pare, francamente, eccessivo. Non vi è dubbio, infine, che strutture ecclesiastiche e strutture feudali costituissero due condizioni privilegiate e fonti potenziali e reali di spinte centrifughe antistatali: pesanti turbative, di conseguenza, nello sviluppo economico, sociale, politico del Mezzogiorno. Ma non è deduzione logica corretta far discendere, da queste premesse, un giudizio negativo sulla via napoletana allo Stato moderno affermatasi al tempo degli Spagnoli. Alla luce di acquisizioni storiografiche recenti sul Mezzogiorno spagnolo è possibile non solo rivedere quel giudizio negativo, frutto, assai spesso, del pregiudizio sfavorevole della tradizione, ma anche valutare meglio i risultati della lunga parabola del giurisdizionalismo meridionale, correggerli nei loro aspetti parziali, integrarli in un diverso e più complesso quadro di riferimento.

Cercherò allora di descrivere, in primo luogo, gli elementi di questo diverso quadro di riferimento. Affronterò quindi, utilizzando alcune fonti non adeguatamente sfruttate, studi più recenti e indicando alcune ipotesi di ricerca, il problema della fiscalità ecclesiastica nel Regno di Napoli tra Cinque e Seicento. Cercherò infine di portare qualche modesto contributo al dibattito intorno all'ipotesi di fondo del nostro incontro trentino: la confessionalizzazione della politica e la secolarizzazione della Chiesa fra XV e XVII secolo.

2. Quando il primo novembre 1506 Ferdinando il Cattolico sbarca al Molo Grande di Napoli per visitare la Capitale della sua conquista recente, l'artefice della «nuova monarchia» spagnola intende realizzare un modello di sviluppo politico-amministrativo contrassegnato da una concezione sostanzialmente patrimonialistica dello Stato, che esclude la fusione di territori diversi in un solo dominio e vuol costruire l'unità nella diversità, nel rispetto delle autonomie e delle leggi tradizionali. Nel caso del Mezzogiorno d'Italia, questa è, per così dire, una scelta obbligata. L'integrazione dell'area meridionale italiana nella Spagna imperiale si innesta su una storia costituzionale antica e

sulla realtà, meno antica ma altrettanto solida, dello Stato nazionale costruito dagli Aragonesi [6]. Inoltre la conquista spagnola deve fare i conti con gli assetti del potere nella Capitale – Napoli – e con lo spirito tendenzialmente autonomistico e indipendentistico del ceto feudale. Si tratta di elementi che giocheranno un ruolo decisivo nella progressiva definizione del modello di sviluppo politico e dei rapporti Stato-società nel Mezzogiorno spagnolo: fondamenti saranno il «compromesso fra la Monarchia e la feudalità» [7], sostanzialmente incardinata nella vita statale meridionale [8], ma lasciata anche relativamente libera di dispiegare il suo potere economico, sociale, giurisdizionale alla periferia del Viceregno; la promozione e l'ascesa del ceto togato nella vita politico-amministrativa della Capitale, sollecitate dal governo spagnolo come contraltare al potere aristocratico [9]; il carattere fondamentalmente ambiguo della autonomia costituzionale, cavallo di battaglia della feudalità che sposa «la difesa della propria condizione particolare con quella della autonomia napoletana» [10].

Il quadro tracciato non è ininfluente ai fini del discorso che qui interessa più direttamente. Nella costituzione politica del regno, nei suoi sviluppi, un posto non marginale è occupato dallo Stato pontificio. Il Regno di Napoli è feudo dei papi [11]. Inoltre – ed è un punto spesso dimenti-

[6] Mi permetto di rinviare per un approfondimento di questi temi a A. Musi, *Il Viceregno*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso, IV, t. I, Roma 1987, pp. 213 ss.

[7] L'espressione è in G. Galasso, *Intervista sulla storia di Napoli*, a cura di P. Allum, Bari 1978, p. 46.

[8] Cfr. A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli*, Napoli 1983.

[9] Cfr. A. Musi, *Stato moderno e mediazione burocratica*, in «Archivio Storico Italiano», CXLIV, 1986, pp. 75-96; A. Musi, *Tra burocrati e notabili. Potere e istituzioni nella Napoli del Seicento*, in «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XVI, 1986, pp. 157-176.

[10] G. Galasso, *La parabola*, cit., p. 251.

[11] Sulle strutture feudali sovraregionali cfr. K.O. von Aretin, *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla politica europea. Un contributo alla storia del tardo feudalesimo in*

cato dagli storici – due piccoli territori geograficamente e culturalmente appartenenti al Mezzogiorno, Benevento e Pontecorvo, dipendono politicamente dallo Stato del papa. In sostanza Benevento e Pontecorvo sono state una delle carte di scambio fra le dominazioni straniere nel Mezzogiorno e il papato: il possesso alla S. Sede in cambio dell'investitura e del consenso del pontefice alla sovranità straniera sul Mezzogiorno [12].

Alla dipendenza feudale, ai condizionamenti delle due «enclaves» pontificie di Benevento e Pontecorvo, si deve aggiungere un altro elemento che rende assai delicate le relazioni fra il Regno di Napoli e il papato: la posizione strategica dello Stato della Chiesa che, come sottolineava Camillo Porzio ne *La congiura dei baroni*, è la porta di accesso, per via terrestre, al Regno di Napoli. «Amico adunque il Pontefice», scriveva Porzio, «non temevano i Re di Napoli da qualunque il volesse assalire; perocché si faceva con pessime condizioni dell'assalitore signoreggiando la Chiesa ampissimo stato, afforzato dalla riverenza della religione, il quale conviene, per passare più oltre, sia dagl'invasori del Regno prima occupato ed espugnato» [13]. Dal pontificato di Clemente VII fino alla conclusione della guerra dei Trent'anni, la connessione sempre più forte fra politica interna e politica internazionale, il gioco politico-diplomatico svolto dallo Stato della Chiesa sia nel sistema degli Stati italiani sia con le maggiori potenze europee – Francia e Spagna – contribuiscono ad accentuare l'interdipendenza fra le vicende dello Stato pontificio e quelle del Regno di Napoli. Inoltre le due società sono collegate da una fitta rete di interscambio fra i gruppi oligarchici e privilegiati dominanti: basti pensare alla trama di parentele e di clientele che unisce l'aristocrazia regni-

*Europa*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», IV, 1978, pp. 51-94.

[12] Cfr. A. Musi, *Benevento e Pontecorvo*, in *Storia del Mezzogiorno*, cit., VI, p. 250 ss.

[13] C. Porzio, *La Congiura dei baroni del Regno di Napoli contra il Re Ferdinando I*, Milano 1965, p. 56.

cola agli ambienti curiali, fattore determinante le stesse decisioni politiche e la formazione della volontà di governo nel regno di Napoli. Anche lo scambio fra le due economie è rilevante: la stessa intermediazione straniera, quella genovese, controlla il commercio del denaro [14]; i vini napoletani sono esportati su larga scala a Roma; nel Regno sono importati cereali dallo Stato pontificio; il pascolo e l'allevamento legano l'economia della campagna romana con quella abruzzese [15].

Fattori storici di lunga durata e congiunture di più breve periodo inducono a ritenere che anche la questione fiscale non possa essere riguardata, nel Mezzogiorno continentale d'Italia dei secoli XVI e XVII, solo come il luogo di scontro fra sacerdozio e impero, fra una autorità sovrastatale e un'autorità statale alla difficile conquista della sua autonomia ed affermazione. Si tratta, piuttosto, del confronto-scontro fra il «carattere bidimensionale della sovranità papale» [16] e la «via napoletana allo Stato moderno» [17]. Il confronto dialettico è reso inevitabile dal fatto che entrambe le realtà statuali, quella pontificia e quella napoletana, sono allo stadio della loro formazione: e il terreno fiscale è uno dei terreni privilegiati della collisione e della collusione.

Il fisco, come articolazione dello Stato moderno, non è un fattore automatico di modernizzazione, ma rappresenta

[14] La più aggiornata bibliografia sul ruolo dei Genovesi nel commercio internazionale tra XVI e XVII secolo è in G. DORIA, *Conoscenza del mercato e sistema informativo: il 'know-how' dei mercanti finanzieri genovesi nei secoli XVI e XVII*, in *La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo*, a cura di A. DE MADDALENA-H. KELLENBENZ (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderno 20), Bologna 1986, pp. 57-121.

[15] Cfr. P. PARTNER, *Papal Financial Policy in the Renaissance and Counter Reformation*, in «Past and Present», 88, 1980, pp. 43-44.

[16] P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografia 3), Bologna 1982, p. 9.

[17] G. GALASSO, *Intervista*, cit., p. 40.

comunque un passaggio importante verso la modernità: passaggio vuol dire coesistenza di antico e nuovo, di sottosviluppo e sviluppo, di privato e pubblico.

Da questo punto di vista, allora, il fisco, nel Mezzogiorno come in altri Stati europei, dovrebbe essere analizzato non nei suoi singoli aspetti, ma nella trama di relazioni dell'intero sistema: solo così potrebbe essere valutato anche il posto del drenaggio fiscale ecclesiastico. Sarebbe inoltre necessario adottare una prospettiva di lungo periodo. Per il Mezzogiorno si tratterebbe di chiarire i termini di una lunga transizione dai decenni che precedono il Concilio di Trento fino al decennio francese.
Ma questa storia è ancora tutta da scrivere.

3. Non sono molti i contributi storiografici più significativi sul problema della fiscalità pontificia nel Regno di Napoli. Cercherò di discuterli e problematizzarli a partire da tre nuclei tematici:
– gestione politica e gestione amministrativa del fisco prima e dopo il Tridentino;
– il posto del Regno nella graduatoria contributiva degli Stati italiani;
– la geografia del prelievo fiscale pontificio.

*Gestione politica e gestione amministrativa del fisco prima e dopo il Tridentino*

La lezione giannoniana resta il più valido punto di partenza per l'analisi di questo problema. Attraverso lo sguardo comparativo sulle politiche statali dopo il Concilio di Trento, le interpretazioni lucide della politica filippina verso il Papato, dei viceré napoletani (in particolare del viceré duca d'Alcalà), l'attenzione alle alterne vicende dell'applicazione delle direttive conciliari, Giannone dimostra nella *Istoria civile* che il Tridentino costituisce uno spartiacque decisivo nella storia del Regno di Napoli anche per quanto riguarda la materia fiscale. Il fisco diventa insieme terreno privilegiato di scontro politico, materia di contrattazione fra Papato e Spagna, strumento di attacco,

da parte romana, alla legittimità del potere statale, veicolo di pressione ecclesiastica sulla società locale del Mezzogiorno.

Prima di Trento le linee di svolgimento del rapporto fra gestione politica e gestione amministrativa del fisco erano state sostanzialmente diverse.

Re Ferrante d'Aragona aveva promosso una legislazione abbastanza rigida contro gli abusi del clero in materia fiscale: imposizione di pesi e gabelle per tutti i chierici coniugati; pagamento di tributi per acquisti o donazioni laicali; sottrazione delle confraternite, delle chiese e degli ospedali di fondazione laicale al pagamento delle decime pontificie; difesa della giurisdizione del Cappellano Maggiore, ufficio che non soprintendeva solo alle regie cappelle, ma si estendeva anche al ramo giudiziario per controversie civili, criminali e miste, alle cause di regio patronato.

Su una linea di sostanziale continuità con l'età aragonese e ferdinandea si muove il regalismo carolino: la sua traduzione napoletana è promossa da una delle più importanti figure vicereali, Pietro di Toledo (1532-1553). Gli ecclesiastici non vivono in «un'oasi di immunità totale»: pagano alcuni tributi comunali e partecipano al donativo. Certo, fin dalla prima età spagnola, le università meridionali fanno fatica a gestire la materia fiscale di loro competenza: intorno al prelievo, all'uso e alla destinazione delle risorse si combatte un'aspra battaglia che vede protagonisti tutti i poteri locali; la dialettica fra la normativa e la prassi giudiziaria e amministrativa è inoltre uno dei dati permanenti della vita del Regno. Quanto al "donativo", com'è noto, esso è una forma di autotassazione definita nella misura e nelle modalità dai ceti del Regno: baroni, città, clero [18]. Nel Parlamento del 1536, che vota il "donati-

[18] Cfr. G. D'Agostino, *Parlamento e società nel Regno di Napoli, secoli XV-XVII*, Napoli 1979. Sull'evoluzione dei 'donativi' nel Cinquecento cfr. G. Galasso, *Momenti e problemi di storia napoletana nell'età di Carlo V*, in *Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino 1965, pp. 174-180 in particolare.

vo" di un milione e 500 mila ducati, si sottolinea che «de dicto pagamento non reste franche cità, terre o loco o barone etiam privilegiato de qualsevoglia privilegio, che fossero franchi de qualsivoglia pagamento ordinario o extraordinario, etsi fossero de baroni, ecclesie o altri cuiuscumque dignitatis seu conditionis o per qualsivoglia via et modo potessero allegare essere franchi o exempti» [19]. La stessa formula è usata anche per il donativo del 1552 [20]. Gli ecclesiastici, a differenza di baroni e città, non sono rappresentati nel Parlamento napoletano: è probabile che la contrattazione per definire la loro quota di "donativo" si svolgesse a livello alto, tra Roma e Madrid.

In un'altra materia appare deciso l'intervento, non solo politico ma anche tecnico-amministrativo, dello Stato napoletano nella prima metà del Cinquecento: intendo riferirmi alle decime pontificie.

«Fu antico costume nel nostro Regno – ha scritto Giannone nella *Istoria civile* – che qualora i Pontefici, o per occasione di guerra contra Infedeli, o per altra ragione, imponevano decime sopra beni ecclesiastici, la metà di quelle appartenevano al Re. E di questa pratica ve n'è una memoria ne' nostri archivi sin dai tempi di Papa Sisto IV e del re Ferdinando I. Alcune volte i Pontefici, consapevoli di questo diritto, per loro volontà permettevano esigerla; altre volte senza loro espresso volere, i collettori di dette decime, ch'erano per lo più vescovi o altre persone ecclesiastiche, davano il conto delle loro esazioni nella regia Camera, e li denari ch'esigevano, si ponevano nella Regia General Tesoreria, parte dei quali era riserbata per detta porzione al re spettante, altra era consegnata alle persone destinate da' sommi Pontefici» [21].

Bartolomeo Chioccarello, l'insigne giurista che ebbe l'incarico il 15 maggio 1626 dal segretario del Regno di Na-

[19] Citato in G. CONIGLIO, *Il Viceregno di don Pietro di Toledo (1532-1553)*, Napoli 1984, p. 67.

[20] *Ibidem*, p. 674.

[21] P. GIANNONE, *Istoria Civile del Regno di Napoli*, a cura di A. MORONGIU, VI, Milano 1971, p.186.

poli duca di Caivano, a nome di Filippo IV e del viceré duca d'Alba, di raccogliere e unificare l'archivio della Real Giurisdizione [22], riserva particolare attenzione alla questione delle decime. I manoscritti giurisdizionali del Chioccarello consentono, perciò, di periodizzare e articolare più precisamente lo schizzo della storia della decima pontificia prima di Trento, tracciato da Pietro Giannone.

Per lo meno fino al 1552 lo Stato napoletano non rinuncia alla sua parte spettante dal prelievo delle decime. Gli organismi finanziari napoletani, centrali e periferici, non intervengono solo nella fase terminale della liquidazione dei conti, effettuata dal 1471 alla metà del Cinquecento nella Regia Camera della Sommaria, ma anche nella fase della riscossione e del controllo dell'esazione. Il meccanismo è il seguente: i subcollettori sono preposti all'esazione; la massa prelevata è consegnata ai commissari ed esattori regi che provvedono ad affidarla al collettore pontificio napoletano; la liquidazione dei conti, infine, è effettuata nella Sommaria. I subcollettori, nominati per diocesi, sono in genere ecclesiastici, ma in alcuni casi anche laici.

Fino ai primi anni Cinquanta del Cinquecento, la Sommaria spedisce istruzioni a governatori, uditori, capitani e sindaci nelle diverse province del Regno ordinando di fornire «ogni agiuto et favore oportuno» ai subcollettori pontifici per l'esazione delle decime. Particolarmente accurati sono i controlli sui commissari che devono vigilare sulla parte spettante alla Regia Corte. Nel 1540 il viceré Toledo invia un'istruzione a Luca Cangiano, commissario regio per le decime: egli deve tenere

«claro et lucido inventario et provedere che la mittà d'esse subito si depositi in nome della Regia Corte in potere del banco delli Magnifici Cosmo Pinelli et heredi Giovan Geronimo Ravaschiero. Et di quanto sopra ciò farete di passo in passo ne darete aviso» [23].

[22] Cfr. la voce *Chioccarello Bartolomeo*, a cura di A. CASELLA, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXV, Roma 1981, pp. 4-8.

[23] Archivio di Stato, Napoli (d'ora in poi ASN), Biblioteca, B. CHIOCCARELLO, *Manoscritti giurisdizionali*, t. XI.

Si tratta di un documento di grande interesse per lo meno per due motivi. Esso cade al culmine di un'incisiva azione di revisione contabile svolta dal Conservatore generale del Real Patrimonio, Bartolomeo Camerario, e tesa a rafforzare i meccanismi del controllo finanziario nell'amministrazione napoletana: è perciò un ulteriore segnale dei numerosi tentativi, iniziati proprio in questi anni dal governo spagnolo e proseguiti con maggiore incisività nella seconda metà del Cinquecento, volti a modernizzare l'apparato amministrativo napoletano [24]. In secondo luogo è documentata la presenza delle élites finanziarie straniere nella gestione della fiscalità pontificia che interessa anche lo Stato napoletano.

Proprio al principio degli anni Quaranta la dialettica fra Genovesi e Toscani per il controllo della finanza napoletana diventa più vivace. I Ravaschieti costituiscono uno dei più potenti clan genovesi operanti nel Mezzogiorno. Germano, il «padre del clan» per così dire, inizia la sua attività bancaria a Napoli al principio del Cinquecento: nel 1520 è cittadino napoletano «per havere mogliere nata in Napoli et casa propria». I suoi figli, in società coi Pinelli, partecipano attivamente alla vita finanziaria e amministrativa del Regno: uno dei figli, Giovan Battista, ricopre gli uffici di mastro della zecca a Napoli e di cassiere della dogana delle pecore di Puglia. Diversificazione e integrazione delle attività economiche costituiscono uno dei più potenti mezzi di affermazione del clan interessato alla commercializzazione dei feudi, agli appalti di imposte, alla speculazione sul debito pubblico, al controllo degli uffici finanziari, al mercato edilizio [25]. Anche i Toscani sono

[24] Cfr. G. MUTO, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980; G. MUTO, *Magistrature finanziarie e potere ministeriale a Napoli alla metà del Cinquecento*, in *Diritto e potere nella storia europea. Atti del IV congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, Firenze 1982, pp. 481-500.

[25] Cfr., per le fonti, A. MUSI, *Le élites internazionali a Napoli*, relazione al convegno sul tema: «Le élites internazionali tra economia e politica nelle aree di convergenza dell'Europa dei secoli XII-XVI (Venezia 15-19 Ottobre 1986)», in corso di stampa.

presenti, direttamente o indirettamente, nell'area fiscale comune Stato-Chiesa. È il caso del banco di Michele e Alessandro Olivieri, «cittadini» napoletani dal 1548, commercianti di grano e orzo in Abruzzo, Calabria e Basilicata; dei fratelli Giacomo, Michele e Geronimo Arnolfini [26].

Prima di Trento, la riscossione della decima pontificia appare più un'articolazione del rapporto statale napoletano centro-periferia e del conseguente sistema di relazioni che un aspetto rilevante della fiscalità pontificia. In qualche caso ad assumere la funzione di subcollettori sono chiamati direttamente i Tesorieri provinciali.

Spesso sono accordate senza problemi esenzioni e compensazioni. Nel 1530 il capitolo della cattedrale di Lucera dichiara alla Regia Camera della Sommaria che, a causa di una grave pestilenza, sono state seriamente compromesse tutte le risorse economiche della cattedrale, giuspatronato regio. Spettando alla Regia Corte annui ducati 200 di erbaggi e 250 di sale, il Capitolo chiede che «siano compensate dicte intrate de sali et herbaggi per la satisfatione de dicte decime per non havere dicto Capitulo altro modo possere satisfare dicte decime» [27]. Nel ventennio 1530-50 sono segnalati altri casi di compensazione.

Fino al Concilio, dunque, i rapporti fra Chiesa e Stato napoletano in materia fiscale vedono i viceré napoletani, soprattutto il Toledo, impegnati su un fronte dichiaratamente regalista e la Chiesa tesa soprattutto a promuovere, per vie sotterranee, forme di evasione a danno del fisco statale. Tuttavia già in questo periodo è abbastanza diffusa anche la pratica dell'evasione del fisco ecclesiastico. Nel 1537 Gian Vincenzo Carafa, arcivescovo di Napoli, scrive a Carlo V che «sono molti preti del clero di Napoli et anche delli luoghi circumstanti, quali per essere exenti de la iurisdictione del Ordinario per non pagare le decime a Sua Santità ... cercano farsi cappellani regi» [28].

[26] ASN, Biblioteca, B. CHIOCCARELLO, ms cit.

[27] *Ibidem.*

[28] Riferito in G. CONIGLIO, *Il Viceregno*, cit., p. 228.

Dopo Trento, il quadro muta sensibilmente. La bolla *In Coena Domini* e le aggiunte del 1568 dislocano la materia fiscale fra i due poli dello scontro politico e della contrattazione fra Stati. Promuovono, altresì, una tendenza alla ribellione fiscale destinata a pesare non poco nel rapporto fra clero, società e Stato nel Mezzogiorno per lo meno fino alla rivolta di Masaniello.

La sessione XXI e la sessione XXIV del Concilio di Trento estendevano i poteri dei vescovi in materia di imposizione decimale e di altre collette in occasione dell'erezione di nuove parrocchie. Non furono pochi i vescovi che «col pretesto del Concilio» imposero pagamenti arbitrari nelle loro diocesi, «da esigersi dalle persone laiche contro il consueto e contro il debito della ragione e del solito» [29]. Giannone cita i casi del vescovo di Tricarico e del vescovo di Capaccio, che utilizzarono l'arma della scomunica e dell'interdetto contro i cittadini e le università renitenti [30].

La bolla *In Coena Domini* metteva in discussione i poteri di controllo dello Stato in materia di «decime miste». Basti qui ricordare la vertenza tra gli organismi politico-amministrativi napoletani e Pio V sulle tre decime imposte dal papa nel 1569 «per il soccorso di Malta contro i Turchi». La materia del contendere non stava tanto nella richiesta di Pio V di rimettere la parte spettante a Sua Maestà Cattolica alla religione di S. Giovanni, quanto nella pretesa papale di scavalcare la Tesoreria generale del Regno. «Parve allora ai reggenti del Collaterale», scrive Chioccarello, «per maggiore cautela poner clausola nell'*exequatur* che non ostante la metà di dette decime che toccava alla Regia Corte doveva entrare nella Tesoreria Generale conforme al solito, pervenisse in mano della persona deputata dalla Religione in virtù di grazia speciale di S.M.» [31].

[29] P. GIANNONE, *Istoria civile*, cit., p. 137.

[30] *Ibidem*, pp. 139-140.

[31] B. CHIOCCARELLO, *Archivio della Reggia Giurisdizione del Regno di Napoli*, Venezia 1721, p. 184. Questa pubblicazione è opera del prete calabrese Angelo Rocchi che, sotto l'anagramma Giovan Carlo Chini e

La posizione giuridico-politica dello Stato napoletano sulla questione delle decime era formalizzata nel 1635 da un illustre giurista: Francesco Merlino. Egli sottolineava quattro punti-chiave irrinunciabili: il doppio carattere delle decime, la loro natura assoluta di diritto divino e la natura relativa di diritto positivo; il carattere di regalia della decima riscossa dal re; la decima come materia di contrattazione e, quindi, la variabilità della sua quantità; i poteri del Collaterale, controparte reale del pontefice nella definizione delle vertenze [32]. Il *Breve Discurso* del Merlino era scritto nel 1635 in una congiuntura particolare della vita del Regno: l'acuirsi della crisi finanziaria in coincidenza con l'aumentata richiesta di «asistencias» militari da parte di Madrid imponeva agli organismi politico-amministrativi della Capitale la necessità di rastrellare risorse da fonti diverse. «Non si era mancato di agire anche sugli ecclesiastici, cercando di bloccare a favore della corte almeno la metà delle decime che fluivano annualmente dal Regno verso Roma» [33]. Ma il *Breve Discurso* era anche uno dei manifesti di una tradizione teorica di regalismo anticurialista nel Mezzogiorno, che aveva i suoi esponenti più significativi in Fulvio di Costanzo, Francesco de Ponte, Scipione Teodoro, Andrea Molfesio, Fabio Capece Galeota. Origine divina dello Stato, potere assolu-

con la falsa indicazione di Venezia, diede alle stampe il manoscritto di Bartolomeo Chioccarello contenente i capi principali dell'«Archivio». L'autografo è presso la biblioteca S. Tommaso di Napoli. «La tarda edizione e le preoccupazioni che accompagnarono l'opera confermano la persistente efficacia dello strumento, la diffusione e l'uso di esso, da parte degli organi dello Stato e dei singoli giurisdizionalisti, e quanto ancora incidesse sull'equilibrio instabile delle contrapposte pretese giuridiche», cfr. A. CASELLA, *Chioccarello Bartolomeo*, cit., p. 6.

[32] Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, ms XXIII – B – 4, ff. 45-84: F. MERLINO, *Breve discurso del derecho que su Magestad tiene de cobrar la mitad de los diezmos y otros subsidios caritativos que los Sumos Pontifices imponen sobre los bienes eclesiasticos del clere desde Reyno.*

[33] V.I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974, p. 376.

to come utilità pubblica, la legge come fulcro della politica, l'indipendenza della giurisdizione secolare da quella ecclesiastica erano i capisaldi del regalismo anticurialista protosecentesco, matrice del più maturo giurisdizionalismo meridionale [34].

Il fondamento di questa tradizione era stato costruito dalla reazione giuspubblicista alla bolla *In Coena Domini*. Francesco Antonio Villani aveva pubblicato nel 1580 i *Trattati diversi in materia di giurisdizione rapporto al Regno di Napoli* [35], ed era intervenuto con una *Relazione* contestando l'arbitrarietà dell'imposizione di decime e collette da parte dei vescovi perché costoro non potevano imporre «peso et pagamento alli laici» [36]. La preoccupazione fondamentale del reggente del Collaterale Villani era quella di non alterare il già difficile e faticoso equilibrio politico-amministrativo fra il centro e la periferia, e di conservare la natura di rapporto consuetudinario alla riscossione della decima. Notava Villani:

«Molti vescovi del Regno di Napoli hanno tentato di alterare la forma antichissima di pagare le decime, tanto a rispetto de la quantità quanto ancora a rispetto de alcune spetie de robbe delle quali mai sono pagate decime come sono animali et alcun altre cose attesso questo potria portare grandissimo pregiuditio, perché nel Regno di Napoli, quasi in tutto il Regno, si pagano le decime non de ogni diece una, ma secondo varie consuetudini antichissime di varie Città, Terre e Castelli, che hora volendosi esigere la decima integra, porteria gravezza alli popoli forse di maggior suma di quella che pagano alla Regia Corte» [37].

[34] Cfr. A. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma 1974.

[35] Biblioteca Nazionale Napoli (BNN), ms XV-A-12; M. ROSA, *La chiesa meridionale nell'età della Controriforma*, in *La Chiesa e il potere politico*, cit., p. 295.

[36] ASN, Biblioteca, B. CHIOCCARELLO, ms cit., t. XVII.

[37] *Ibidem*. Sulle difficoltà nella riscossione della decima in età moderna e sulla sua natura di rapporto consuetudinario cfr. A. ARDANT, *Politica finanziaria e struttura economica degli Stati nazionali moderni*, in *La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di CH. TILLY, Bologna 1984, p. 170. Un caso particolarmente studiato è quello veneto, per cui cfr. A. BARZANI, *Lo Stato e la Chiesa di fronte al*

In sostanza le posizioni della giurisprudenza napoletana, pur riaffermando la ragione regalistica ed esaltando in via di principio l'autonomia impositiva, finanziaria e amministrativa napoletana, lasciavano poi via libera alla contrattazione nell'area fiscale di confine fra Stato e Chiesa. I principi irrinunciabili erano: l'autonomia della giurisdizione; la non interferenza della Chiesa nella legislazione e nella prassi fiscale dello Stato. Nei fatti le cose procedevano diversamente. Per quanto riguarda le decime papali, dopo Trento, nella prassi governativa napoletana è dato riscontrare una maggiore flessibilità sulla cessione al papa della parte decimale regia. In cambio lo Stato chiede di fissare un limite al prelievo: nel 1571, ad esempio, alla vigilia di Lepanto la decima non deve superare il tetto dei 20mila ducati [38].

Fisco e politica entravano dunque come dimensioni strettamente intrecciate nel sistema degli Stati europei e nelle relazioni fra gli Stati: anche nelle relazioni fra due Stati dalla struttura profondamente diversa come quello napoletano e quello pontificio. Collusione e collisione sul terreno fiscale erano due aspetti non antagonisti, ma complementari, di quelle relazioni: sulle quali non erano ininfluenti lo sviluppo del processo di burocratizzazione nello Stato pontificio, e la più stretta dipendenza della Nunziatura napoletana dalla Camera Apostolica. Dopo Trento alla Nunziatura napoletana erano affidati compiti soprattutto fiscali: maggior rilievo venivano assumendo le sue competenze di collettoria pontificia. La Nunziatura napoletana acquisiva quella «stabile caratterizzazione» di cui ha parlato Pasquale Villani: i grandi affari diplomatici si trattavano a Roma o a Madrid; al nunzio spettavano la vigilanza sulla giurisdizione ecclesiastica e il

*fisco: i consulti di fra Fulgenzio Micanzio (1613-1654)*, in *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti. XV-XVIII secolo*, a cura di G. BORELLI-P. LANARO-F. VECCHIATO, Verona 1982, pp. 93-107.

[38] Cfr. M. ROSA, *La Chiesa meridionale*, cit., p. 300.

disbrigo degli affari della Collettoria (decime e spogli in particolare) [39].

L'epoca dei controlli dell'amministrazione napoletana e della liquidazione dei conti delle decime pontificie nella Regia Camera della Sommaria era definitivamente tramontata.

Le due dimensioni della sovranità papale – quella ecclesiastica universale e quella del potere temporale – trovavano una loro nuova traduzione nel Tridentino e nella bolla *In Coena Domini*: veniva affermandosi un modello particolare di Stato non dissimile, sul piano dell'organizzazione e della logica amministrativa interna, da altri Stati europei contemporanei, ma proiettato, per sua natura, per il suo carattere sovrastatale, per il suo statuto privilegiato, ad estendere la materia e le modalità dello scontro e della contrattazione ben oltre i confini dello spazio politico moderno. Attraverso il fisco la Chiesa postridentina sferrava un attacco durissimo alla legittimità del potere statale, sfruttando la sua presenza capillare e la sua capacità di pressione nella società locale del Mezzogiorno.

Ma quali erano i livelli fiscali nel Regno di Napoli? Mi pare di poterne individuare per lo meno sei: il livello statale, che gravava sui contribuenti con imposte straordinarie ("donativi"), imposte ordinarie (le tasse sui fuochi), imposte sui consumi; il livello comunale, con un sistema di imposte indirette (sui generi alimentari, fida, bagliva, mastrodattia, catapania, fondaco, dogana) e imposte dirette (funzioni fiscali, focatico); il livello feudale (gabelle doganali, diritti proibitivi, prestazioni angariche e perangariche ecc.); il livello pontificio sui soggetti ecclesiastici (decime, benefici, pensioni, spogli, commende, annate, fabbrica di San Pietro); il fisco diocesano e parrocchiale; gli ordini cavallereschi (Cavalieri di S. Lazzaro, Cavalieri Ge-

[39] Cfr. P. VILLANI, *Origine e carattere della Nunziatura di Napoli*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea», IX-X, 1957-58, pp, 285-539.

rosolimitani, ecc.) con la loro autonomia impositiva [40]. Tre sono gli elementi di rilievo in questo sistema fiscale del Mezzogiorno. Innanzitutto la pluralità di giurisdizioni fiscali, la giungla delle competenze e dei fori privilegiati. Il secondo elemento è la coesistenza di «privato» e «pubblico»: la leva fiscale è determinante sia nella composizione del reddito pubblico sia nella composizione del reddito privato. La maggiore capacità di pressione e controllo rivelata dal sistema ecclesiastico rispetto al sistema statale napoletano è il terzo elemento. Su quest'ultimo punto è necessaria qualche ulteriore riflessione.

Feudalità, università, articolazioni periferiche del potere centrale più o meno istituzionalizzate, una miriade di agenti, intermediari, appaltatori, subappaltatori, poteri «di diritto» e poteri «di fatto» partecipano, in varia misura e in difficile coesistenza, al governo della periferia del Mezzogiorno in età moderna: che significa poi, in concreto, giurisdizione civile e criminale, gestione della fiscalità, ordine pubblico, difesa militare. I principali circuiti giurisdizionali attivati o riattivati dagli Spagnoli (in quanto già esistenti ma ristrutturati) sono: la Regia Udienza provinciale, corte di giustizia con funzioni anche di controllo fiscale, di polizia e di difesa militare; la Percettoria provinciale con competenze soprattutto di natura fiscale; i Governatorati regi per la difesa militare delle città strategicamente più importanti. I caratteri della strutturazione periferica sono la dipendenza di questi uffici dagli organismi amministrativi centrali (l'Udienza dipende dal Collaterale, la Percettoria dalla Sommaria; il Governo regio dal vice-

[40] Dopo la *Storia delle finanze* di Bianchini non è stato compiuto nessun altro tentativo di ricostruzione complessiva dell'organizzazione e dell'evoluzione della fiscalità nel Mezzogiorno moderno. Si dispone, invero, di numerosi studi specifici: penso ai lavori di Luigi De Rosa sulle imposte indirette e, più in generale, sulla sfera fiscale statale; ai saggi di Giovanni Muto e di chi scrive sulla fiscalità locale e sull'amministrazione finanziaria periferica; agli studi di Mario Rosa e Luigi Donvito sulla fiscalità pontificia; alle ricerche di Carla Russo sul fisco diocesano e parrocchiale. Manca, tuttavia, un'analisi del sistema dei rapporti fiscali nel Mezzogiorno tra il Cinquecento e il Settecento.

ré) e l'assenza di una carica di coordinamento tra le diverse magistratura locali. Né il percettore, né il preside riescono a coordinare e controllare la vita amministrativa delle province. I maestri portolani, i «secreti», i «credenzieri» e altre cariche finanziarie locali, pur appartenendo alla circoscrizione territoriale del percettore, conservano un notevole grado di autonomia. Non solo. Ma il livello di formalizzazione dei compiti istituzionali delle magistrature periferiche è assai basso: esso non è affidato ad una normativa legislativa, ma, spesso, ad istruzioni assegnate caso per caso ad ogni singola figura amministrativa [41].

Le ragioni della «mancata unificazione delle funzioni delegate» sono state attribuite alla logica politica della presenza spagnola nel Mezzogiorno: «da un lato si voleva evitare un'eccessiva concentrazione di potere in una stessa carica politico-amministrativa; dall'altro impedire che le latenti rivalità tra i titolari degli uffici (preside e percettore soprattutto) finissero per paralizzare il governo delle province» [42].

A me pare che questa assenza di gerarchia, di coordinamento e, in ultima istanza, di unificazione delle funzioni delegate periferiche sia piuttosto da ricondurre allo spazio e ai caratteri particolari della mediazione amministrativa nel Mezzogiorno. Al di là dell'evidenza e dell'apparenza che indicherebbero una proliferazione di figure pubbliche nella periferia del Mezzogiorno moderno, una maggiore attenzione alla loro qualità e alle loro funzioni induce invece a ipotizzare un basso tasso di burocratizzazione del governo locale nel Sud d'Italia. Il notabilato feudale, il notabilato comunale, i molteplici livelli e momenti di coordinazione territoriale (penso proprio alle strutture ecclesiastiche), la miriade di fori e giurisdizioni separate si

[41] Cfr. A. MUSI, *Amministrazione, potere locale e società in una provincia del Mezzogiorno moderno: il Principato Citra nel secolo XVII*, in «Quaderni Sardi di Storia», IV, 1983-84, pp. 81-118.

[42] Cfr. G. MUTO, *Una struttura periferica del governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo: i Percettori Provinciali*, in «Società e Storia», IXX, 1983, pp. 10-11.

configurano come i veri organismi di mediazione tra «sovrano» e «popolo»: clientele, rapporti di fedeltà personale, tutte le forme di verticalizzazione della società passano per quegli organismi. La Monarchia deve tenerne conto e governare insieme con essi: ma, al tempo stesso, qualsiasi tentativo di «reductio ad unum» dell'*amministrazione* periferica è bloccato sul nascere da forze e ceti diversi più o meno organizzati, la cui sopravvivenza e il cui sviluppo sono legati indissolubilmente alla persistenza del sistema.

C'è poi da sottolineare un altro elemento: l'assenza storica, nel Mezzogiorno, della figura del «rappresentante del re», dotato di forte prestigio, connotazioni simboliche e carismatiche, come il francese «governatore di provincia» mediatore fra il centro e la periferia attraverso la pratica del *patronage* (difesa e protezione della provincia) e del *brokerage* (rappresentanza dei suoi interessi e raccomandazione del conferimento delle cariche e dei favori) [43].

Non è un luogo comune ribadire che le popolazioni meridionali non hanno accettato di buon grado la «sovranità rappresentata» e l'anomalia della figura vicereale dopo la partenza di Ferdinando il Cattolico dal Regno: si tratta di un capitolo ancora tutto da scrivere, quello del viceré visto dalla periferia. Fra il re al di sopra delle parti e le diverse potenze rappresentanti interessi, assai spesso connotate di una carica carismatica senza dubbio superiore a quella del viceré – e la storia del Mezzogiorno è costellata di potenti personalità carismatiche – sarebbe stato assai complicato far accettare un governatore o un commissario provinciale.

In tale contesto, dunque, non è difficile per le strutture ecclesiastiche promuovere, dopo Trento, grazie anche alla potentissima arma della scomunica e dell'interdetto, la prassi degli abusi e dell'evasione fiscale, la ripresa delle immunità e privilegi e, a partire soprattutto dagli anni Ottanta del Cinquecento e dal pontificato di Sisto V, una nuova offensiva contro il fisco statale napoletano.

[43] Cfr. C. Rosso, *Stato e clientele nella Francia della prima età moderna*, in «Studi Storici», XXVIII, 1987, pp. 37-81.

Ha scritto Galasso: «l'azione che scaturiva dalla ripresa ecclesiastica post-tridentina non aveva sulla vita quotidiana delle popolazioni effetti molto diversi da quelli che procedettero dalla reazione feudale specialmente all'epoca delle reintegre: revisione degli affitti, ristabilimento delle decime, rivendicazione di antichi possessi» [44].

Sia prima sia dopo il Concilio il supremo ministero finanziario napoletano fu sempre assai attento a fissare in termini inequivocabili la normativa sui pagamenti fiscali dovuti dal clero allo Stato. «Provvisioni» e ordini furono emanati dalla Regia Camera della Sommaria nel 1547, nel 1552, nel 1553: stabilivano che «i chierici debbano pagare i pagamenti fiscali per i beni pervenuti per titolo di compra o d'altro qualsivoglia modo, eccetto che per titolo di successione paterna o d'altra legittima successione» [45]. Su questo terreno la bolla *In coena Domini* non apportò alcuna innovazione: anzi gli ecclesiastici, osservava il Chioccarello, «hanno contribuito e contribuiscono ne' pagamenti fiscali pei beni comperati e donati, come bonatenenti, conforme la Regia Prammatica ed antica osservanza del Regno; ed in questo non si è fatta novità, né si permetterà che s'innovi cosa alcuna» [46]. Ma il 29 marzo del 1590 una Consulta della Sommaria era costretta a ridiscutere e precisare «quali e quanti beni possono essere esenti dai fiscali» [47]: la società meridionale era entrata, ormai, nel ciclo più che secolare delle vertenze fra università e gerarchie ecclesiastiche.

Gli abusi del clero si riferivano sia alle voci di imposte indirette iscritte nei bilanci comunali, sia all'evasione della «bonatenenza». D'altra parte le università pretendevano l'esenzione dei cittadini dalle decime e cercavano di rivalersi imponendo pesi ai «tenutari» di beni ecclesiastici.

[44] G. GALASSO, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Napoli 1967, p. 329.

[45] B. CHIOCCARELLO, *Archivio della Reggia Giurisdizione*, cit., p. 175.

[46] *Ibidem.*

[47] *Ibidem.*

Gli esempi che si possono citare sono tantissimi. A Gravina nel 1548 il clero pretende di essere esentato dalla gabella sul vino a minuto: ne nascono sedizioni e una lunga vertenza [48]. L'università di Stilo è scomunicata e colpita dall'interdetto perché esige pagamenti fiscali da chierici e diaconi: corre l'anno 1609 [49].

Il clero dagli ultimi due decenni del secolo XVI in poi «riprende con grande vigore la difesa delle tradizionali immunità ecclesiastiche, muove a recuperare le proprietà ecclesiastiche e a ristabilirne l'uso canonico, riafferma i suoi privilegi e la sua giurisdizione in tutta la loro ampiezza» [50]. Giuseppe Galasso ha esemplificato questa tendenza nel quadro della vita calabrese. Nel 1603 l'università di Seminara protesta contro il vescovo di Mileto perché questi ha disposto una doppia franchigia dalle gabelle a favore dei chierici della sua diocesi. 1605: è l'università di Umbriatico a protestare contro il suo vescovo per un'indebita esazione di decime [51]. Nel 1610 l'università e il barone di Melicucco hanno una vertenza col vescovo di Mileto per la decima sul grano detta «comunanza» (una prestazione in avena al parroco). A sua volta il vescovo di San Marco fa valere la sua pretesa sulla quarta parte dei beni dei defunti «ab intestato» [52].

«Così di anno in anno, con una fertilità inesauribile, le materie di contesa e gli argomenti di contrasti si rinnovano, pur rimanendo sempre, nel fondo, gli stessi, perché ad ogni occasione si risentono gli effetti dell'intrico di giurisdizioni e di privilegi sulla cui base la società è organizzata» [53]. Per motivi strumentali spesso i baroni, principali antagonisti del clero, stabiliscono intese con le uni-

[48] *Ibidem*, p. 176.

[49] *Ibidem*, p. 178.

[50] G. Galasso, *Economia*, cit., p. 325.

[51] *Ibidem*, p. 327.

[52] *Ibidem*.

[53] *Ibidem*, pp. 326-327.

versità: il baronaggio, concentrato di potere giurisdizionale, ricchezza fondiaria, capacità di pressione sulle popolazioni, mostra maggiore compattezza del clero che non forma un fronte unitario. Infatti, a seconda dei vari interessi volta per volta in contrasto, la rinnovata presenza ecclesiastica nel Mezzogiorno determina le più varie alleanze. Il clero, rinnovando tradizioni antichissime, riesce anche a prestare protezione contro gli abusi baronali e contro le esorbitanze dell'amministrazione regia; «di rado la protezione riesce però ad esplicarsi in forme vistose e ai maggiori livelli della vita amministrativa e civile, anche se, con l'andare degli anni più frequente e più grave si farà la denuncia dell'oppressione baronale, del fiscalismo regio e degli stessi collettori pontifici da parte del clero locale. Nelle maglie dell'organizzazione ecclesiastica le popolazioni, oltre che con artificiose disposizioni riguardanti i propri beni, sono costrette a trovare rifugio piuttosto inserendovisi alla spicciolata, abbracciando le carriere ecclesiastiche ad ogni loro livello. A questa necessità è perciò legato il dilagare, in quest'epoca, di quell'autentica piaga della vita locale, fonte e strumento di soprusi e di contese ad ogni piè spinto, che furono i diaconi selvaggi»[54]. Solo nella Calabria ulteriore, nel 1621, su 7.319 preti e chierici

[54] *Ibidem*, p. 328. Già nel 1536 l'imperatore Carlo V aveva richiamato l'attenzione dei viceré Pietro di Toledo sul problema dei 'chierici selvaggi', per cui cfr. G. CONIGLIO, *Il Viceregno*, cit., p. 126. Nel Parlamento del 25 maggio 1628 fra le 'grazie' richieste al viceré duca d'Alba, vi era la richiesta di intervenire sulla questione dei 'diaconi selvaggi': «Item questa fidelissima Città Baronaggio e Regno supplicano Vostra Eccellenza come con esperienza si è visto e vede giornalmente che la maggior ruina delle povere Università del Regno è causata dal molto numero delle persone franche et in particolare clerici che per il più sogliono essere il più facoltosi et potenti delle terre restando il peso delli pagamenti fiscali et altri alli poveri et miserabili, dal che non solo può seguirne la distrution totale di dette Università ma ancora il mancamento delle rendite reali, si supplica l'Eccellenza Sua ... perché si levino tanti abusi cossì nel numero de Clerici e particolarmente di quelli che si chiamano Selvaggi, che non pigliano l'Ordini minori o prima tonsura ad altro fine che per fuggire il loro secolare et fraudare le gabelle et altri pagamenti devuti, senza passar mai ad Ordini maggiori come comandano li Sacri Canoni», cfr. G. D'AGOSTINO, *Parlamento e società*, cit., p. 114.

si contavano un migliaio di diaconi selvaggi [55], che una relazione dell'arcivescovo di S. Severina così dipingeva:

«huomini quali vivendo con le proprie mogli, senza ricevere ordine ecclesiastico, si sommettono alla obbedienza di prelati et al servitio delle chiese, et questi sono servitori o servienti della chiesa ... L'officio loro è polir le chiese, sonar le campane, alzar li mantici dell'organo, andar per corrieri per servitio della chiesa et della corte per tutta la Diocese, intimar l'ordini, citare, carcerare, custodire le carceri, esseguir le pene, et esser ministri della giustitia ecclesiastica, et haver cura dell'osservanza delle feste non solo per le terre, ma per le campagne, et far altri simili bassi servitii. Et questi, doppo morta la prima, pigliano più mogli et hanno figliuoli et tanto essi quanto le mogli per antico solito, et da tempo che non vi è memoria di huomo in contrario, sono del foro ecclesiastico et godeno la libertà, immunità et privilegii clericali come persone ecclesiastiche» [56].

Nell'intrico di privilegi e giurisdizioni che caratterizza la società locale del Mezzogiorno si inscrivono dunque le indebite esazioni e franchigie da parte dei vescovi, le vertenze fiscali tra università e clero, la tendenza al «diaconato selvaggio».

Discorso più complesso – si può qui solo farvi un accenno – è quello relativo all'offensiva antifiscale scatenata anche sul terreno più propriamente ideologico e dottrinario dalla Chiesa post-tridentina nel Mezzogiorno. È certo, tuttavia, che le modalità diverse della partecipazione degli ecclesiastici alla rivolta di Masaniello, sia a livello della mediazione fra «palazzo» e «popolo», per così dire, sia a livello dei ribelli, hanno genesi e radici nei decenni immediatamente successivi al Concilio di Trento.

### *Il posto del Regno di Napoli nella graduatoria contributiva degli Stati italiani verso Roma*

Per quasi un secolo Napoli figura al primo posto nella gerarchia contributiva degli Stati italiani e nel trasferimen-

[55] G. GALASSO, *Economia,* cit., p. 329, n. 22.

[56] *Ibidem,* pp. 328-329.

to verso Roma di risorse finanziarie. Se non è possibile fornire dati complessivi sull'entità del trasferimento di ricchezza, si è in grado di conoscere la situazione relativa a singole voci del prelievo, come le decime papali, le pensioni ecclesiastiche, gli spogli, le commende abbaziali. L'analisi delle tabelle 1 e 2 dimostrano sia il primato del Regno di Napoli sugli altri Stati italiani nel contribuire attraverso le decime papali alle finanze pontificie, sia la notevole stabilità del prelievo, non smentita dalla leggera flessione del 1660. Il contributo del Regno di Napoli si attesta, intorno alla media secolare del 34% del totale dell'imposizione decimale. L'incidenza sul bilancio e sull'economia del Mezzogiorno non è irrilevante se si tien conto che il secolo XVII rappresenta una fase di forte esposizione finanziaria del Viceregno. L'inflazione, la crisi agraria, la spinta recessiva dell'economia meridionale non si verificano in un contesto di raccoglimento e di severa utilizzazione delle risorse: gran parte della ricchezza prodotta è convertita in «asistencias» militari per Milano e Madrid; un'altra parte, sia pure più limitata, comunque onerosa per il bilancio del Regno, prende la via verso Roma.

Anche il rapporto fra le rendite vescovili e le pensioni, la cui evoluzione dalla metà del Cinquecento alla metà del Settecento è stata studiata da Mario Rosa [57], conferma che gli anni più critici per le finanze del Viceregno sono anche quelli in cui più forte è l'incidenza della voce «pensione» sulle rendite delle mense vescovili. La percentuale di pensioni prelevate dalle rendite vescovili passa dal 10% alla metà del '500 al 19,4% verso la fine del '500 (questo è anche un periodo di forte aumento delle rendite ecclesiastiche) [58], al 25,1% negli anni Venti del Seicento, al 26,3% verso la fine del secolo XVII (si tratta della

[57] Cfr. M. ROSA, *Curia romana e pensioni ecclesiastiche: fiscalità pontificia nel Mezzogiorno (secoli XVI-XVIII)*, in «Quaderni Storici», XLII, 1979, pp. 1015-1055.

[58] Una conferma in G. GALASSO, *Economia*, cit., pp. 335 ss.

punta più alta), per scendere quindi a meno del 10% tra il 1715 e il 1720.

Un altro cespite tradizionale della Curia romana è il diritto di spoglio, cioè «il diritto di acquisire quei beni mobili di ecclesiastici di rango, soprattutto di vescovi che non avessero la *facultas testandi*, beni che si fossero trovati al momento della loro morte acquistati con rendite ecclesiastiche, purché non destinati al culto, e quei frutti, crediti o rendite in natura o in denaro non ancora riscossi» [59]. La drastica riduzione di questo cespite a partire dagli anni Ottanta del Cinquecento induce la Curia romana a scavalcare il nunzio-collettore e a nominare un giurista della Camera Apostolica, Giovan Angelo Egizio, commissario e visitatore. Accusato di estorsione e richiamato a Roma nel 1587, l'Egizio lascia al nunzio Glorieri la difficile eredità di un meccanismo fiscale da razionalizzare e da riformare. Qualche tentativo in questa direzione viene compiuto: la diminuzione delle spese di gestione della Collettoria; la riduzione dei commissari percettori; l'abolizione dei caratteri più odiosi dell'esazione. Tuttavia la crisi degli spogli è irreversibile. Scrive Mario Rosa: «Mai più gli spogli avrebbero raggiunto i livelli precedenti, attestandosi, come pare, su una media annuale di 18-20 mila scudi; venendo tuttavia a costituire pur sempre, con gli spogli provenienti dalla Spagna, non a caso calcolati insieme con quelli napoletani, un totale di 30-40 mila scudi, circa un terzo degli spogli che in complesso giungevano annualmente alla Camera Apostolica» [60].

Il drenaggio più cospicuo di rendite ecclesiastiche dal Regno a favore di prelati curiali è costituito dalle commende abbaziali.

«Se poche e piuttosto modeste erano le commende di patronato regio, le cui rendite insieme a quelle di altri benefici semplici alla fine del Cinquecento erano calcolate intorno ai 10mila ducati, numerose e di rendita spesso consistente erano le com-

[59] M. Rosa, *La Chiesa meridionale*, cit., pp. 301-302.

[60] *Ibidem*, p. 304.

mende di provvista papale, destinate a rappresentare, come era avvenuto nel passato, voci rilevanti delle rendite cardinalizie e del personale curiale medio-alto o a remunerare personaggi di spicco all'ombra della curia o nei centri maggiori e minori italiani» [61].

## *La geografia del prelievo fiscale pontificio*

Alessandro Riccardi calcola che tra la fine del Seicento e il principio del Settecento circa due milioni di ducati-oro sono prelevati dal Regno di Napoli o sotto forma di reddito dei benefici ecclesiastici e delle commende destinato a titolari stranieri, o sotto forma di spogli, decime, pensioni, annate gravanti sui benefici dei titolari residenti e assorbiti dalla Camera Apostolica [62] . L'entità del trasferimento di ricchezza è forse esagerata: e, del resto, difficilmente può essere verificata perché non disponiamo di serie di valori precisi per ogni voce della fiscalità ecclesiastica. Tuttavia il calcolo del Riccardi, un esponente di punta del preilluminismo napoletano, tanto esagerato non appare se si tien conto dell'estensione territoriale del Mezzogiorno e della diffusione capillare delle strutture ecclesiastiche.

«Per una storia delle istituzioni ecclesiastiche nel Mezzogiorno – ha sostenuto Mario Rosa – quel che effettivamente conta è il Mezzogiorno, la realtà grande e ancora poco nota delle province meridionali, una realtà collegata certo strettamente alla realtà della Capitale anche sotto il profilo religioso, oltre che sotto quello politico-amministrativo, culturale e sociale, ma vivente di una sua diversa e variegata composizione, con ritmi e scansioni differenti».

La connotazione storica del Mezzogiorno è «nella diversità delle sue province, esemplate dai poli opposti delle Pu-

[61] *Ibidem*. Cfr. pure M. ROSA, *La «scarsella di Nostro Signore»: aspetti della fiscalità spirituale pontificia nell'età moderna,* in «Società e Storia», XXXVIII, 1987, pp. 817-845.

[62] Cfr. A. LAURO, *Il giurisdizionalismo,* cit., p. 116.

glie e delle Calabrie e dal loro diverso destino tra la fine del Cinquecento e la drammatica crisi del Seicento»[63]. Sulla provincializzazione del Mezzogiorno proprio durante i due secoli spagnoli e sul rilievo culturale che vengono via via assumendo i diversi ambiti subregionali ha riportato l'attenzione anche Giuseppe Galasso studiando il caso pugliese[64].

Analizzare la geografia del prelievo fiscale ecclesiastico significa dunque gettare luce sulla differenziazione economica, sociale, culturale del Mezzogiorno che va definendosi nel corso della crisi del Seicento e che andrà affermandosi intorno alla metà del Settecento.

Mi limito qui a richiamare alcuni risultati delle ricerche di Mario Rosa relative alla geografia delle commende e delle pensioni ecclesiastiche nel Regno di Napoli. Le commende più ricche del versante adriatico sono in Capitanata. Al polo opposto, l'Abruzzo Citra. In posizione mediana le abbazie della Basilicata e del Contado di Molise. Sul versante tirrenico il fulcro del sistema è nelle Calabrie[65].

Le pensioni più depauperate, a metà Cinquecento, risultano essere quelle delle diocesi della Basilicata, seguite dalle Calabrie e dai due Principati. Negli anni Venti del Seicento il perno del sistema pensionistico è costituito dalla Capitanata e dalle Calabrie. Nello scorcio del Seicento le diocesi più colpite tornano ad essere quelle della Basilicata[66].

4. Nell'età confessionale la Chiesa si secolarizza: il gioco politico come strumento di contrattazione e spazio di manovra, strategie e tattiche per la costruzione delle relazioni di potere sono indispensabili alla Chiesa per una pre-

[63] M. Rosa, *La Chiesa meridionale*, cit., p. 294.

[64] G. Galasso, *Puglia: tra provincializzazione e modernità,* in *La Puglia tra Barocco e Rococò*, Milano 1982, pp. 373-386.

[65] M. Rosa, *La Chiesa meridionale*, cit., pp. 305-307.

[66] M. Rosa, *Curia romana,* cit.

senza più efficace e razionale nel sistema degli Stati europei. D'altra parte la nozione di sovranità che si afferma negli Stati moderni non solo si identifica con l'ordine e il diritto divino, ma affida il potere di legittimazione alla più alta mediazione ecclesiastica: nel caso dei paesi cattolici, al pontefice romano; nel caso dei paesi riformati allo stesso re o principe che, pur non vedendo limitato il proprio potere dal papa, ha comunque bisogno di una legittimazione confessionale per governare il proprio Stato.

Questo doppio movimento – secolarizzazione della Chiesa e confessionalizzazione della politica – è contemporaneo al processo di formazione e affermazione dello Stato moderno sia nei territori pontifici sia nei paesi europei, e ad una più imponente e capillare penetrazione ecclesiastica – nuovi Ordini, espansione dei patrimoni, diffusione su più vasta scala di pratiche e culti – nei paesi cattolici dopo il Concilio di Trento.

La molteplicità degli scenari non deve essere dimenticata nel caso del rapporto fra la Chiesa – come Stato del sovrano pontefice e organismo sovranazionale complesso di interessi e privilegi – e un'altra realtà politica insieme statale e sovrastatale, l'Impero spagnolo: in questa relazione più che altrove gioca un ruolo decisivo il compromesso fra secolarizzazione e confessionalizzazione.

Il Regno di Napoli, crocevia di più realtà politiche – parte di un impero, Stato dotato di una riconosciuta autonomia costituzionale, feudo del pontefice con una cospicua presenza ecclesiastica disseminata sul suo territorio – è anche il laboratorio del compromesso.

La questione del fisco, dopo il Tridentino e la bolla *In Coena Domini*, esemplifica, sul versante della Chiesa, un processo contraddittorio: da un lato la Chiesa, soggetto privilegiato di fronte al fisco statale, è portatrice di un attacco durissimo sferrato contro la legittimità del potere politico; questo soggetto, apparentemente antisistema, è, per altri versi, pienamente integrato nel sistema politico-economico promosso dallo Stato ispano-napoletano. Esempio illuminante dell'integrazione è l'ampia e diffusa

TABELLA 1. *Decime papali imposte dal 1602 al 1684: Importo totale in scudi d'oro*

| *Sommario delle tre decime imposte nel 1602* | |
|---|---|
| Stato della Chiesa | 52.666 |
| Lombardia | 64.252 |
| Genova, Due Riviere, Corsica | 1.776 |
| Regno di Napoli | 94.059 |
| Stato di Toscana | 70.304 |
| Abbazie diverse | 2.316 |
| | tot. 285.373 |
| *Sommario delle tre decime imposte nel 1620* | |
| Stato della Chiesa | 52.586 |
| Lombardia | 64.252 |
| Genova, Due Riviere e Corsica | 1.776 |
| Regno di Napoli | 94.103 |
| Stato di Toscana | 70.304 |
| Abbazie div erse | 2.231 |
| | tot. 285.252 |
| *Sommario delle sei decime imposte nel 1632* | |
| Stato della Chiesa | 52.666 |
| Lombardia | 64.252 |
| Genova, Riviere e Corsica | 1.776 |
| Regno di Napoli | 94.059 |
| Stato di Toscana | 94.059 |
| Abbazie diverse | 2.316 |
| | tot. 285.373 |

TABELLA 2. *Sei decime imposte nel 1660: dati parziali relativi al 1° anno*

| | |
|---|---|
| Importo totale della riscossione del 1° anno | 163.049 |
| Stato della Chiesa | 35,17% |
| Lombardia | 12,18% |
| Regno di Napoli | 33,04% |
| Stato di Toscana | 12,91% |
| *Sei decime del 1684: totali* | |
| Importo totale | 680.976 |
| Stato della Chiesa | 26,20% |
| Lombardia | 21% |
| Regno di Napoli | 33,17% |
| Stato di Toscana | 10% |

*Fonti*: E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento, Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna*, Milano, 1985, p. 192; M. ROSA, *La chiesa meridionale*, cit., p. 301.

partecipazione di enti ecclesiastici alla rendita sui principali titoli del debito pubblico napoletano che riguardano la fiscalità diretta e indiretta [67]. Durante i moti del 1647, il supremo ministero spagnolo analizza le conseguenze disastrose per l'intero sistema finanziario napoletano del provvedimento vicereale di abolizione delle gabelle: questo sistema, secondo gli esponenti ministeriali, si fonda anche su «los Conventos, Monasterios» e altri luoghi pii, titolari di una quota rilevante del debito pubblico [68].

[67] Ricerche recenti sul patrimonio dei Teatini all'epoca dell'inchiesta innocenziana confermano questo dato, per cui cfr. M. CAMPANELLI, *Note sul patrimonio dei Teatini in Italia alla vigilia dell'inchiesta innocenziana*, in *Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Italia*, a cura di G. GALASSO-C. RUSSO, I, Napoli 1980, pp. 235-236 in particolare; cfr. pure M. CAMPANELLI, *I Teatini*, Roma 1980.

[68] Archivo General de Simancas, *Secretarias Provinciales*, Leg. 218, ff. 72-73.

# Finanza pontificia, sistema beneficiale e finanza statale nell'età confessionale

di *Wolfgang Reinhard*

Una metafora della prima età moderna usa le due chiavi che il papa porta sullo stemma come simbolo delle sue particolari possibilità fiscali, di aprire l'accesso a entrate sia ecclesiastiche che temporali, là dove le prime derivano tradizionalmente dalla Chiesa latina nel suo insieme, le seconde quasi interamente dallo Stato della Chiesa [1]. Nella prospettiva dello Stato pontificio inteso come una delle collettività dell'Europa della prima età moderna entrate nel processo di «formazione dello Stato», tale fatto appare come espressione della «duplice sovranità» del papa-re messa in spiccato rilievo da Paolo Prodi, la quale ad un primo sguardo ha conferito al pontefice un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, i monarchi temporali. Il fatto che Prodi debba constatare a questo riguardo che le entrate ecclesiastiche e quelle temporali erano talora «mescolate» istituzionalmente e non possono pertanto essere distinte nettamente [2], parla a mio avviso a favore piuttosto

*Traduzione di Chiara Zanoni Zorzi.*

[1] Un'imposta secolare proveniente dal di fuori dello Stato pontificio erano i censi feudali, anche se questi erano giustificati dalla posizione ecclesiastica del papa. A proposito della metafora cfr. J. GRISAR, *Päpstliche Finanzen, Nepotismus und Kirchenrecht unter Urban VIII.*, in *Miscellanea Historiae Pontificiae*, VII, 14, Roma 1943, p. 238 s.

[2] P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982, p. 200. Questo punto di vista non riesce talora a mio avviso del tutto convincente: E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra cinque e seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Milano 1985, soprattutto la parte dedicata alla Dataria.

che contro l'esattezza della nostra osservazione. In tal modo si rende naturalmente più difficoltoso il tentativo di valutare volta per volta il peso della componente ecclesiastica e di quella statale della finanza pontificia, nonché di stabilire mediante un confronto con le finanze di monarchia europee se e in che misura il papato si sia trovato realmente in posizione di vantaggio. Nonostante tali difficoltà vale comunque la pena di azzardare nelle pagine che seguiranno un simile tentativo, in quanto da esso potrebbero scaturire idee preziose in merito alla struttura della finanza statale in generale agli inizi dell'età moderna.

In primo luogo è tuttavia necessario dare uno sguardo generale alla struttura e allo sviluppo della finanza pontificia, come già ho cercato di fare nel 1984 [3] e come dopo di me ha fatto in maniera molto più dettagliata Enrico Stumpo [4]. La distinzione fra «statale» ed «ecclesiastico» non è la sola delle dicotomie classiche nella storia finanziaria che rischia di svanire. La medesima cosa si ha per entrate e uscite «ordinarie» e «straordinarie», dove imposte «straordinarie» diventano permanenti come il «sussidio triennale». Il discorso è analogo per imposte «dirette» e «indirette», là dove anche le seconde vengono riscosse secondo il principio di ripartizione come la gabella del sale. La stessa cosa vale addirittura per entrate e uscite là dove determinate entrate vengono trasformate immediatamente in uscite, senza nemmeno arrivare in una cassa centrale dello Stato. Mi sembra allora utile ai fini della comprensione del sistema risalire ad una ulteriore dicotomia che oggi non ci dice più molto, ma che nell'Ancien Régime era preordinata ad altre, e precisamente la distinzione fra «giustizia» e «grazia», fra diritto e benevolenza, fra amministrazione coattiva e amministrazione volontaria.

[3] W. REINHARD, *Finanza pontificia e Stato della Chiesa nel XVI e XVII secolo*, in *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna*, a cura di A. DE MADDALENA – H. KELLENBENZ (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderno 14), Bologna 1984, pp. 353-387.

[4] E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra cinque e seicento*, cit.

L'organizzazione del sistema di potere e finanziario del papa si orienta più verso queste categorie che verso le nostre attuali.

I titoli delle entrate desunti dall'ambito dell'amministrazione coattiva dello Stato pontificio corrispondono a ciò che era usuale anche in altri paesi, soprattutto in Italia [5]. Tuttavia, essi venivano imposti tutti in forza del pieno potere del papa, senza alcuna approvazione degli interessati. Questo valeva anche e proprio per le imposte dirette e indirette, una volta che sui baroni e sui comuni fu stabilito in maniera duratura il controllo pontificio.

In questo modo il XVI e il XVII secolo divennero la grande età dello sviluppo del sistema tributario ecclesiastico-statale [6]. Il gruppo delle rendite giudiziarie e delle regalie, delle entrate demaniali e dei monopoli di stato è antecedente rispetto a questo, ma anch'esso esperimentò un'ulteriore espansione. Spiccano in particolare le entrate provenienti dalle cave di allume di Tolfa, le imposte per i diritti di pascolo del Lazio, chiamate «dogane», il monopolio del sale e la regalia della posta [7].

Nel corso del XVI secolo i papi passarono definitivamente all'appalto di queste entrate a finanzieri, attorno al 1600 per periodi di nove anni ogni volta. In questo modo le «tesorerie» di città e province con più o meno tutte le entrate locali poterono essere oggetto di un contratto d'appalto, oppure anche entrate singole di una provincia, o di tutto lo Stato. È significativo il fatto che solo un numero minimo di questi appaltatori di imposte versassero

[5] *Ibidem*, p. 83.

[6] Cfr. J. DELUMEAU, *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle*, 2 voll., Paris 1957-1959, II, pp. 824-843 e G. LUTZ, *Rom und Europa während des Pontifikats Urbans VIII.*, in *Rom in der Neuzeit*, Wien 1976, pp. 120-124.

[7] Cfr. W. REINHARD, *Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. (1605-1621). Studien und Quellen zu quantitativen Aspekten des päpstlichen Herrschaftssystems*, 2 Bde., Stuttgart 1974, II, pp. 268, 298 s., 312 e 322.

ancora qualcosa alla cassa pontificia centrale, poiché la maggior parte dell'entrata veniva immediatamente impiegata in luogo per «spese amministrative» e simili, così come per gli interessi passivi del debito pubblico [8].

Le entrate provenienti dall'amministrazione coattiva della Chiesa avevano un destino analogo. Le imposte vecchie e nuove che il papa riscuoteva dal clero venivano impiegate per gli interessi passivi. Così le annate e altre vecchie imposte della Chiesa universale erano destinate agli uffici venali come entrate fisse [9]. Gli uffici venali non sono altro che una forma del credito statale, per cui le loro entrate sono un tipo di pagamento di interessi [10]. In età moderna il papa potè imporre in Italia nuove imposte ecclesiastiche che fossero esclusivamente a proprio favore solo nello Stato pontificio, e fino ad una certa misura anche in altri Stati italiani [11]. Le tre decime di dodici corporazioni di ordini religiosi italiani furono però istituite espressamente allo scopo di pagare gli interessi di nuovi prestiti [12]. A quel tempo, dell'apparato di riscossione della finanza pontificia medioevale un tempo diffuso in tutt'Europa erano rimasti solo i collettori per l'Italia, la Spagna e il Portogallo, i quali riscuotevano in questi paesi i diritti di spoglio, *fructus non exacti* e frutti intercalari. Nel 1619 almeno la metà del loro reddito medio annuo confluiva nella cassa centrale romana [13].

Questa cassa centrale era quella della Camera Apostolica, a cui spettava l'amministrazione coattiva di Chiesa e Sta-

[8] Esempi in *ibidem*, pp. 222, 275-279.

[9] *Ibidem*, pp. 167, 185, 187-190.

[10] Cfr. W. REINHARD, *Staatsmacht als Kreditproblem. Zur Struktur und Funktion des frühneuzeitlichen Ämterhandels*, in «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte». 61, 1974, pp. 289-319, ristampa in *Absolutismus*, hrsg. von E. HINRICHS, Frankfurt 1986, pp. 214-248.

[11] A questo riguardo si veda E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra cinque e seicento*, cit., pp. 184-203.

[12] Cfr. W. REINHARD, *Papstfinanz*, cit., II, pp. 318 s.

[13] *Ibidem*, II, pp. 320, 323.

to. La vera e propria gestione si trovava dunque nelle mani di un banchiere, del «depositario generale», di regola un uomo di fiducia del papa regnante. Alla Camera doveva essere mantenuto soprattutto il personale: nel 1619 il 90% delle spese riguardava spese di personale. Un quarto delle uscite della Camera venivano impiegate dalla corte pontificia, un altro quarto veniva impiegato per indennità a cardinali e nunzi, un buon terzo per i militari pontifici stanziati a Roma e ad Avignone, infine il 3% era appena sufficiente per l'amministrazione della città di Roma, che già da lungo tempo ormai aveva perso la propria autonomia politica e finanziaria [14].

Da molto tempo però le entrate della Camera non bastavano più a coprire queste spese; non si poteva più fare a meno di ricorrere ai proventi della «grazia» nello Stato e nella Chiesa. La curia graziosa universale del papa era la Dataria. Le sue entrate erano *per definitionem* a libera disposizione del sovrano e divennero in tal modo la più importante riserva disponibile della cassa centrale. Occupandosi la Dataria dell'assegnazione di quei benefici ecclesiastici che non venivano assegnati in Concistoro e concedendo essa dispense e indulgenze, spesso viene associata esclusivamente all'ambito ecclesiastico. Fra i suoi compiti rientrava tuttavia anche il commercio ufficiale degli uffici, e molti di questi uffici venali erano di natura puramente temporale-statale. È possibile inoltre dimostrare che i pagamenti da effettuare in occasione di atti di grazia del pontefice, le cosiddette «compositiones», venivano pagati non solo per grazie spirituali, ma anche in casi temporali, ad esempio per le dispense dalla limitazione della dote oppure per la remissione di condanne penali [15]. Nel 1619 però oltre tre quarti di queste risorse vennero impiegate per il pareggiamento del notorio deficit della Camera, per il governo generale del papa e per contributi agli interessi

[14] *Ibidem*, I, pp. 1, 5; II, pp. 327 s.

[15] Cfr. *ibidem*, I, pp. 9, 64 e N. Storti, *La storia e il diritto della Dataria Apostolica dalle origini ai nostri giorni*, Napoli s.d. (1969), p. 372.

passivi. Nella cassa privata del papa, amministrata dal «tesoriere segreto», che generalmente coincideva con il «depositario generale», rimanevano solo alcune decine di migliaia di scudi all'anno, che il monarca poteva spendere a suo piacimento.

Non era dunque possibile finanziare progetti di una qualche consistenza, sia che si trattasse di guerra, di costruzioni dispendiose, della costituzione di una riserva o anche solo del sostentamento dei nipoti del papa. Questo ebbe come conseguenza che, esattamente come in altri paesi europei, si rese necessario un aumento delle entrate mediante accensione di crediti, il che determinò però inevitabilmente un aumento delle entrate stabilite per il pagamento degli interessi e l'ammortamento. Di fatto si ebbe un forte aumento del volume di bilancio; nel 1667 esso ammontava al 443% rispetto a quello del 1526. Questa cifra va naturalmente deflazionata per il XVI secolo; di fatto l'espansione del bilancio sembra corrispondere esattamente alla quota di inflazione. Tuttavia, l'aumento del bilancio pontificio continuò fino a oltre la metà del XVII secolo, in un'epoca di ristagno e di caduta dei prezzi. La divergenza fra congiuntura e aumento del bilancio non fu forse causa, ma sicuramente indice di una crisi [16]! Sebbene Sisto V nella sua politica di fiscalista rigoroso avesse attinto ad ogni possibile fonte di denaro, l'ulteriore espansione del bilancio avvenne comunque anzitutto per mezzo di un aumento della pressione fiscale. Già nel 1480 non meno dell'88% delle entrate «statali» proveniva da imposte dirette e indirette, ma nel 1623 questo riguardava il 95% delle entrate e gli oneri fiscali si erano forse addirittura quadruplicati [17]. L'inventiva riguardo alle nuove imposte, usuale per quell'epoca, è documentata al meglio anche per lo Stato della Chiesa [18].

[16] W. REINHARD, *Finanza pontificia*, cit., p. 361.

[17] Cfr. P. PARTNER, *Papal Financial Policy in the Renaissance and the Counter-Reformation*, in «Past and Present», 88, 1980, pp. 41 s., 45.

[18] Cfr. ora E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra cinque e seicento*, cit., pp. 100-124.

Scopo ultimo era e rimaneva il finanziamento di nuovi crediti, cosa che risulta evidente qui come altrove dall'aumento delle spese per gli interessi passivi. Per questi si spese nel 1526 un terzo delle entrate, nel 1599 si superò la metà ed infine nel 1673 si raggiunsero i due terzi dopo varie riduzioni effimere [19]. A differenza di altri monarchi, i papi riuscirono tuttavia ad evitare il blocco altrove ricorrente di questo sistema e le relative bancarotte statali, mantenendosi in questo modo un miglior credito. La cosa fu possibile perché il sistema dei «Monti» assunto da Firenze ai tempi del papa mediceo Clemente VII consentì un rapporto favorevole fra debito fluttuante e debito consolidato. In origine anche i papi avevano dovuto ricorrere ad un debito fluttuante ad alto interesse. Con i banchieri venivano stipulati dei «partiti» di cui non conosciamo i tassi di interesse, ma sappiamo quali fossero le garanzie fornite [20].

Nel XV secolo il sistema degli uffici venali venne tuttavia sviluppato in forma di credito statale consolidato. Colui che acquistava un ufficio entrava in possesso di una sorta di vitalizio con determinati attributi aggiuntivi. È dimostrato che furono create categorie di uffici sempre nuove, destinate esclusivamente alla vendita, il che non è altro che una emissione di titoli. Così avviene il passaggio dall'ufficio vero e proprio alla rendita pura e semplice. Inizialmente si trattava infatti di uffici ai quali veniva assegnata di norma una funzione presso la curia. Di qui derivavano sportule e tasse per i titolari; detto in termini tecnico-finanziari, il papa riceveva il capitale senza doversi accollare l'onere degli interessi, dal momento che questi venivano corrisposti dal pubblico. Una soluzione pratica! Naturalmente il fabbisogno di servizi d'ufficio non può venir aumentato a piacere, cosicché alla fine, nel caso di determinate nuove fondazioni, fu la curia stessa a doversi accollare l'onere degli interessi, vale a dire della salvaguardia delle entrate dell'ufficio mediante uno stipendio.

[19] W. Reinhard, *Finanza pontificia*, cit.

[20] *Ibidem*, p. 371.

Infine si rinunciò totalmente alla funzione d'ufficio e si istituirono degli uffici, il cui unico contenuto era rappresentato da un titolo, eventualmente collegato a determinati privilegi, e dagli emolumenti. Alla morte del titolare gli uffici ritornavano senza alcun indennizzo al papa [21] e i prezzi rimanevano così elevati che il capitale di piccoli risparmiatori non poteva venire investito in questo modo.

Nel 1514 divenne tuttavia legale fondare una «societas» per acquistare e godere di un ufficio in modo che anche piccoli investitori poterono entrare nell'affare. Nel 1526 poi venne istituito con il «monte della Fede» un vero e proprio prestito non più dissimulato, sotto forma di emissione di titoli, in pezzatura maneggevole, fatta di quote di 100 o di 50 ducati. Questo «monte» era però soprattutto «non vacabile», il che significa che i suoi titoli potevano venir trasmessi per eredità. Dal punto di vista tecnico-finanziario si tratta della prima rendita perpetua romana. Sebbene fra i numerosi monti che furono istituiti in seguito si siano continuati ad avere qua e là monti «vacabili», con riversione al papa come nel caso degli uffici venali, nel tempo si è imposto sempre più il tipo di monte «non vacabile». La Camera apprezzava il basso interesse di questi monti, che alla fine del XVII secolo potè essere ridotto al 3%, la gente invece la maggior sicurezza. I titoli pontifici erano considerati secondo i concetti odierni «sicurissimi», nonostante operazioni in parte dubbie della Camera. Grazie ai monti si poté ora cercare di impedire anche lo sviluppo di un debito fluttuante ad alto interesse, procurando elevate somme di denaro necessarie in un breve arco di tempo attraverso la vendita *en bloc* di un Monte intero a banchieri, i quali provvedevano alla vendita singola dei titoli riuscendo così ad ottenere un guadagno sul cambio. Nel 1667 l'indebitamento pontificio complessivo ammontava a 36,5 milioni di scudi con entrate annue di 2,6 milioni, di cui l'1,5 era impiegato per gli in-

[21] I papi non incorsero mai nell'errore dei re francesi di rendere gli uffici venali genericamente trasmissibili per eredità.

teressi passivi, 33,8 milioni erano capitale dei monti, mentre il capitale degli uffici era di 2,7 milioni [22].

Ma per che cosa venivano spese queste somme? I costi per la corte, l'amministrazione e la diplomazia avevano tendenza a rimanere costanti, mentre le grandi costruzioni, il rifornimento di viveri a Roma e addirittura i nipoti del papa erano finanziati in larga misura per altre vie, non da ultimo con crediti non camerali. La risposta sarà allora naturalmente la stessa che vale anche per le altre monarchie: per l'esercito e per la guerra. Già nel bilancio ordinario le spese militari riferite al netto, dopo la detrazione delle spese per gli interessi passivi, rappresentava nel migliore dei casi un terzo delle uscite, abbastanza di frequente però fra la metà e i due terzi [23]. Divenne inoltre sempre più frequente la partecipazione indiretta dei papi alla guerra mediante pagamenti di sussidi a potenze belligeranti «ortodosse», quando si trattava di combattimenti contro turchi ed eretici. Nell'arco di tempo compreso fra il 1542 e il 1716 i papi devono aver pagato complessivamente 19,6 milioni di scudi per sussidi di questo genere [24].

Certo, i papi fra Giulio II e Urbano VIII hanno continuato a condurre anche guerre di conquista del tutto «normali». Ciò nonostante la politica bellica papale mostra comunque, e tanto più quanto più a lungo, un carattere «spirituale» forse inappropriato rispetto ai nostri parame-

[22] W. REINHARD, *Finanza pontificia*, cit., pp. 361, 382.

[23] Cfr. G. LUTZ, *L'esercito pontificio nel 1677. Camera apostolica, bilancio militare dello Stato della Chiesa e nepotismo nel primo evo moderno*, in *Miscellanea in onore di Mons. Martino Giusti*, 2 voll., Città del Vaticano 1978, II, pp. 76, 88.

[24] Cfr. G. MARCHETTI, *Calcolo ragionato del denaro straniero che viene a Roma, e che se ne va per cause ecclesiastiche*, Roma 1800. D. ALBRECHT, *Zur Finanzierung des Dreißigjährigen Krieges. Die Subsidien der Kurie für Kaiser und Liga 1618-1635*, in «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», 19, 1956, pp. 534-566, ristampa in *Der Dreißigjährige Krieg. Perspektiven und Strukturen*, hrsg. von H.U. RUDOLF, Darmstadt 1977, pp. 368-412. W. REINHARD, *Papstfinanz*, cit., I, p. 1.

tri, ma nondimeno incontestabile. Abbastanza spesso si trattava appunto non di interessi dello Stato della Chiesa, bensì di interessi della Chiesa, come li intendeva Roma. Eppure, i mezzi necessari venivano procurati per la stragrande maggioranza dallo Stato pontificio. Paradossalmente nel medioevo la Chiesa universale ha reso possibile la politica italiana dei papi con le sue prestazioni finanziarie, mentre in età moderna lo Stato della Chiesa dovette pagare la politica ecclesiastica universale dei papi. Questa era per lo meno fino a pochi anni fa l'idea unanime degli studiosi. È probabile che fra il 1525 e il 1619 le entrate spirituali del papato si siano raddoppiate, ma quelle temporali si sono forse quadruplicate [25]. Sulla base di informazioni frammentarie relative alle entrate della Dataria, la metà più consistente delle entrate spirituali, che nel 1619 sostenevano forse ancora il 25% del bilancio, potrebbe essere venuta dall'Italia, se non dallo stesso Stato pontificio [26].

Questo stato incontestabile delle cose può aver indotto Paolo Prodi ad iniziare una ridistribuzione avveduta degli accenti. Egli ritiene che uno dei fondamentali tratti caratteristici della «duplice sovranità» del papa-re sia rappresentato dal fatto che questi era in grado di richiedere al clero dei suoi stati il pagamento in misura superiore a quanto potesse fare qualsiasi altro sovrano cattolico. Mentre in qualsiasi altro caso il clero, coperto alle spalle dal papa e dal concilio, ribadiva la propria immunità, nello Stato pontificio non esisteva alcuna pretesa di questo tipo nei confronti di un principe, il quale era considerato signore assoluto dello spirituale così come del temporale ed in caso di necessità faceva anche a meno di tener conto delle decisioni del Concilio di Trento. In questo modo il clero dello Stato della Chiesa era soggetto non solo alle

[25] P. PARTNER, *Papal Financial Policy*, cit.

[26] Cfr. F. LITVA, *L'attività finanziaria della Dataria durante il periodo tridentino*, in «Archivum Historiae Pontificiae», V, 1967, pp. 79-174 e G. LUTZ, *Zur Papstfinanz von Klemens IX. bis Alexander VIII. (1667-1691)*, in «Römische Quartalschrift», 74, 1979, pp. 53-57.

stesse imposte dei laici, ma anche ad ulteriori imposte straordinarie, le decime. È quindi spontaneo concludere che questa minimalizzazione del problema Chiesa-Stato nella prima età moderna procurò ai papi un vantaggio rispetto agli altri concorrenti nel processo di formazione dello Stato [27]. Con ciò dogmi teologici contraddittori avrebbero prodotto da una parte presso i papi, dall'altra presso i principi protestanti d'Europa il medesimo risultato politico, il controllo illimitato dello Stato sulla Chiesa, e cioè soprattutto sulle risorse finanziarie della Chiesa.

A dire la verità, non si riesce a vedere questo grande svantaggio degli altri principi cattolici. Già il testimone principale di Prodi, il cardinale Giovanni de Luca, sapeva bene che si trattava principalmente di una differenza giuridica, mentre nella prassi politica le finanze statali cattoliche con l'approvazione ufficiale del papa oppure anche senza, non avevano minor presa sulle risorse finanziarie ecclesiastiche di quanta non ne avessero le loro rivali protestanti che si trovavano in una miglior posizione giuridica [28]. Enrico Stumpo ha analizzato le decime che i pontefici hanno imposto al clero italiano, rispettivamente a parti del clero o a parti dell'Italia. Il punto centrale dell'entrata si trovava per Roma nei contributi di determinate corporazioni di ordini religiosi e regionalmente nello Stato pontificio, Napoli, Milano e la Toscana, dove, almeno nell'ultimo caso, rimaneva qualche cosa anche per il granduca. Nella Savoia e nello Stato veneziano invece la tassazione ufficialmente pontificia avveniva di fatto a favore del rispettivo potere statale [29]. Nella prospettiva europea quest'ultimo caso avrebbe potuto rappresentare la normalità. Come sempre, Roma prestava molta attenzione all'affermazione della propria posizione teologico-giuridica di principio, ma adattava in maniera elastica il suo comportamento pratico alle esigenze del mondo politico reale.

[27] P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit., pp. 235-242, pp. 251-293.

[28] *Ibidem*, p. 127.

[29] E. Stumpo, *Il capitale finanziario a Roma fra cinque e seicento*, cit., pp. 184-203.

Diamo ora uno sguardo alla «monarchia cattolica» *par excellence*. La conquista di Granada dovrebbe essere costata ai «re cattolici» 800 milioni di maravedis, con entrate ordinarie annue delle corone di 150 milioni nell'anno 1481. Fra il 1480 e il 1492 il clero spagnolo versò però in tributi un totale di 800 milioni, che pur non andando interamente nella cassa di guerra sgravarono comunque in maniera decisiva il bilancio [30]. Fra il 1495 e il 1504 411 milioni di maravedis di entrate ordinarie andarono nella cassa centrale del re, oltre a 1726 milioni di entrate straordinarie. Di questi ultimi, 415 milioni provenivano dal clero [31]. Alla fine del XVI secolo le entrate annue della Castiglia ammontavano a 10,6 milioni di ducati. Di questi, 6,2 milioni venivano da imposte, 2 milioni dall'America e 1,6 milioni dalle imposte della Chiesa [32]. Si trattava per lo più di imposte ordinarie, anche se nell'uno o nell'altro caso venne conservata la finzione di una periodica riconcessione del papa. Le più antiche imposte del clero, le «tercias reales», definite nel 1565 nei due noni del gettito delle decime della Chiesa, nel XVI secolo erano integrate ormai nel gettito fiscale secolare e non compaiono più fra le imposte della Chiesa. Nel 1592 devono essersi aggirate attorno ai 2,2 milioni [33], da aggiungere senz'altro ai suddetti 1,6 milioni. Fra le prestazioni più recenti della Chiesa la più redditizia rimaneva la «cruzada», una sorta di negozio duraturo per le indulgenze, che alla fine del XVI secolo fruttava ancora 910.000 ducati [34].

[30] M.A. LADERO QUESADA, *Les finances royales de Castille à la veille des temps modernes*, in «Annales», XXV, 1970, pp. 785 s.

[31] *Ibidem*, pp. 787 s.

[32] Sarebbero 600 milioni di maravedis. Cfr. *Historia económica y social de España*, III, *Los siglos XVI y XVII*, a cura di V. VAZQUEZ DE PRADA, Madrid 1978, p. 50. G. MARCHETTI, *Calcolo ragionato*, cit., pp. 118 s.

[33] G. MARCHETTI, *Calcolo ragionato*, cit., pp. 118 s. A.M. ROUCO VARELA, *Staat und Kirche im Spanien des 16. Jahrhunderts* (Münchener theologische Studien, III, 23), München 1965, pp. 190 s.

[34] *Historia ecónomica*, cit., p. 50. A.M. ROUCO VARELA, *Staat und Kirche*, cit., pp. 201-211.

A questi si aggiungevano 420.000 ducati di «subsidios», imposte sul clero autorizzate dal papa, ma a partire dal 1561 stabilmente e autonomamente esatte [35], e come nuova invenzione l'«excusado», introdotto nel 1567, la decima della casa più ricca di ogni parrocchia, per la quale il clero di Castiglia e Leone versò a partire dal 1597 un importo forfettario annuo di 250.000 ducati [36]. Ma questo non era ancora tutto. Come aveva fatto in precedenza con i «subsidios», quando questi erano ancora imposte straordinarie [37], il papa poteva concedere altre decime del clero, che rendevano ulteriori 100.000 ducati [38]. Fra il 1495 e il 1504 arrivarono da confische dell'inquisizione nella cassa della corona 14,7 milioni di maravedis [39] e i «maestrazgos» controllati dalla corona, i posti di gran maestro degli ordini cavallereschi spagnoli, valevano alla metà del XVI secolo da 60 a 80 milioni di maravedis [40]. Attorno al 1630 le entrate del clero di Castiglia vengono valutate sui 10,4 milioni di ducati, il che sarebbe un sesto o un settimo del volume complessivo delle entrate nazionali [41]. A ciò si aggiungerebbero altri 7 milioni di proventi di decime dalla Castiglia, ossia 10 milioni dall'intera Spagna [42]. Valutando l'incidenza del clero sulla popolazione intorno al 4%, il suo reddito medio sarebbe stato tre volte quello medio generale [43]. Vi sono tuttavia indicazioni di un sensibile au-

[35] A.M. ROUCO VARELA, *Staat und Kirche*, cit., pp. 191-196; A. DOMINGUEZ ORTIZ, *La sociedad española en el siglo XVII*, II: *El estamento eclesiastico*, Madrid 1970, p. 153.

[36] A.M. ROUCO VARELA, *Staat und Kirche*, cit., pp. 197-201; A. DOMINGUEZ ORTIZ, *La sociedad*, cit.

[37] R. CARANDE, *Carlos V y sus banqueros*, 2 voll. (nuova ed. abbreviata), Barcellona 1977, I, pp. 514-531.

[38] *Historia económica*, cit., p. 205.

[39] M.A. LADERO QUESADA, *Les finances royales*, cit., pp. 787 s.

[40] R. CARANDE, *Carlos V*, cit., pp. 446-489.

[41] A. DOMINGUEZ ORTIZ, *La sociedad*, cit., p. 131.

[42] *Historia económica*, cit., p. 203.

[43] A. DOMINGUEZ ORTIZ, *La sociedad*, cit., p. 131.

mento del numero dei chierici: per il 1591 viene indicato l'11,6% e per il 1619 addirittura il 25% [44]. Se inoltre si considera l'enorme disparità nella ripartizione delle entrate all'interno del clero [45], si dovrà constatare che con almeno il 15%, includendo però le «tercias» con il 36% delle entrate statali, esso ha dato un contributo adeguato e addirittura proporzionalmente superiore rispetto a quello della nobiltà [46].

Naturalmente anche la grande rivale della Spagna, la corona francese, rafforzò nella stessa epoca il proprio intervento sulle risorse finanziarie del clero. Fin dal 1188 esistevano qui decime regie sulle entrate ecclesiastiche, riscosse con l'autorizzazione del papa e spesso con l'approvazione di una sorta di assemblea del clero, in teoria un decimo, in pratica nel XVI secolo probabilmente nemmeno un ventesimo del reddito annuo di ogni beneficio. Una decima rendeva allora intorno alle 400.000 *livres tournois*; all'occorrenza ne venivano dunque riscosse parecchie [47]. Fra il 1516 e il 1558 erano non meno di 101, con tendenza ad aumentare [48]. Nella situazione critica del 1561 il sistema poté poi venir istituzionalizzato permanentemente con il trattato di Poissy fra la corona e il clero francese [49]. Il clero si impegnò a corrispondere alla corona fra il 1562 e il 1567 1,6 milioni di *livres* all'anno, cioè quattro decime, e fra il 1568 e il 1577 1,3 milioni di *livres* annue. Di fatto però gli furono estorti altri pagamenti, cosicché nel

[44] *Historia económica*, cit., p. 203.

[45] A. Dominguez Ortiz, *La sociedad*, cit., p. 131.

[46] *Historia económica*, cit., p. 205.

[47] R. Doucet, *Les institutions de la France au XVIe siècle*, II, Paris 1948, p. 840.

[48] *Ibidem*, p. 835.

[49] Cfr. W. Reinhard, *Glaube, Geld, Diplomatie. Die Rahmenbedingungen des Religionsgesprächs von Poissy im Herbst 1561*, in *Die Religionsgespräche der Reformationszeit*, hrsg. von G. Müller (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, 191), Gütersloh 1980, pp. 89-116.

1577, invece dei 22,6 milioni pattuiti esso ne aveva pagati non meno di 62,4 [50]. Ma questo non era tutto. La corona disponeva anche di altri strumenti, come la «taxe sur les clochers», per mezzo della quale negli anni 1552, 1568, 1574, 1587, 1588, 1593 furono riscosse dalle fabbriche delle chiese fra le 30 e le 50 *livres* per campanile, il che dovette fruttare ogni volta 3 milioni [51]. Ma soprattutto nella situazione di crisi dovuta alle guerre contro gli Ugonotti furono eseguite, con il parere poco convinto del papa, per ben cinque volte fra il 1563 e il 1586, massicce espropriazioni di beni ecclesiastici per un valore complessivo di 20 milioni di *livres* [52]. Con un volume finanziario statale fra i 10 e i 13 milioni di *livres* il clero dunque, che nel XVI secolo si ritiene rappresentasse fra l'1 e il 2% della popolazione [53], apportò negli anni '60 e '70, anche con pagamento incompleto delle sue incombenze, chiaramente molto più del teorico 10% delle entrate della corona [54]. Anche se la quota andò via via diminuendo fino alla fine dell'*Ancien Régime*, rimase comunque il fatto che il clero francese, che secondo quanto si dice sarebbe stato esente da imposte, pagava sotto la finzione di un «don gratuit», un contributo volontario, ogni anno «décimes ordinaires» per una somma concordata di 1,3 milioni, inoltre in caso di necessità «décimes extraordinaires» per decisione dell'assemblea del clero [55]. Forse gli USA devono la loro indipendenza ai 63 milioni di *livres* che il clero dovette versare fra il 1780 e il 1785 alle casse per la guerra del loro principale alleato, il re francese [56].

[50] R. DOUCET, *Les institutions*, cit., pp. 836 s.

[51] *Ibidem*, p. 844. M. WOLFE, *The Fiscal System of Renaissance France*, New Haven-London 1972, p. 125.

[52] R. DOUCET, *Les institutions*, cit., p. 842.

[53] R. MOUSNIER, *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*, I, Paris 1974, p. 252.

[54] C. MICHAUD, *Finances et guerres de religion en France*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XXVIII, 1981, pp. 573, 576.

[55] R. DOUCET, *Les instituitions*, cit., p. 837.

[56] R. MOUSNIER, *Les institutions de la France*, cit., p. 293.

Studi sul fisco in altri Stati cattolici darebbero probabilmente risultati meno drammatici, ma tendenzialmente non di molto differenti. Il vantaggio specifico attribuito alla duplice sovranità del papa esisteva solo come formalità giuridica; nella pratica il clero veniva tassato anche altrove senza alcun riguardo. Non è allora che il clero italiano del XVI e del XVII secolo abbia sostenuto un onere fiscale straordinario per salvare il cattolicesimo. E non è ancora tutto. È stata recentemente messa radicalmente in dubbio addirittura l'idea, finora riconosciuta da tutti, dello Stato pontificio che fu costretto a dissanguarsi finanziariamente al servizio della politica universale controriformistica dei papi (non da ultimo con il deflusso di interessi per crediti che erano stati fatti a tali fini). In tale ottica si ritiene che la ricerca finora svolta abbia sottovalutato ampiamente le entrate ecclesiastiche del papa provenienti allora dalla Chiesa universale. In realtà esse avrebbero consentito di bilanciare ampiamente il deflusso di risorse da Roma. Un po' malignamente Enrico Stumpo parla del «sacrificio di Isacco» quando il «Santo Padre» sacrifica l'unico suo «figlio» (ancora) in vita, lo Stato della Chiesa con i suoi sudditi, per ordine superiore «ad maiorem Dei gloriam» [57]. Forse la ricerca si sarà lasciata qui imbrogliare da un mito creato dal cardinale De Luca e da altri contemporanei interessati, un mito creato per legittimare il sistema di potere romano e per nascondere il sistema di sfruttamento romano? Roma ha fatto realmente un buon affare? Oppure, se non lo ha fatto Roma, lo hanno fatto (come spesso accade nella storia) almeno alcuni romani?

Esaminando attentamente i dati rilevabili, Stumpo perviene alla conclusione secondo cui ad un reddito annuo dello Stato pontificio di circa 2 milioni di scudi fra il XVI e il XVII secolo devono venir contrapposti non meno di 1,46 milioni di entrate ecclesiastiche all'anno, 760.000 dalla Cancelleria, dai Segratariati, dalla Dataria e affini, 700.000 da entrate dai benefici di vario genere, e queste entrate sarebbero state impiegate a Roma per il 90%.

[57] E. Stumpo, *Il capitale finanziario*, cit., pp. 51, 162 s., 218.

Calcolando in altro modo, fra il 1570 e il 1660 i papi avrebbero avuto a disposizione un totale di 258,4 milioni, di cui 118,5 provenienti da entrate ordinarie dello Stato, 39,5 milioni da accensione di crediti, 7,7 da decime e sussidi, 100,4 però da entrate ecclesiastiche. Di questo importo totale al massimo un quinto però deve essere uscito nuovamente dallo Stato della Chiesa per interessi passivi, sussidi e affini. Se si ammette che le entrate ecclesiastiche provenivano dal di fuori dello Stato pontificio si tratta in realtà di un bilancio favorevole a Roma [58]!

In qual misura tuttavia le entrate ecclesiastiche siano venute realmente dal di fuori dello Stato o addirittura dell'Italia, può essere chiarito definitivamente solo attraverso l'elaborazione indicibilmente faticosa delle serie di atti ancora esistenti. Ciò vale per i proventi dei negozi giuridici spirituali in curia esattamente come per il trasferimento a Roma di entrate derivanti da benefici. Al suddetto complesso qui va aggiunto però altro materiale e vanno fatte alcune riflessioni che ci auguriamo possano essere fruttuose, poiché si può facilmente sospettare che la vera «arma segreta» della finanza papale, autentica «seconda chiave» del fisco pontificio sia consistita nel poter disporre il papa dei benefici, e non tanto nella possibilità di tassare il clero. Quale altro monarca aveva la possibilità di pagare il proprio personale con i benefici ecclesiastici anziché con la cassa dello Stato, e inoltre anche con benefici provenienti dall'estero, operando in questo modo una inavvertita ma quantomai efficace ridistribuzione di risorse finanziarie a favore della propria corte? Questo stato di cose non sfuggì ai contemporanei. Così il noto segretario della Congregazione della Propaganda Fide, Francesco Ingoli, scriveva nel 1664 [59]: «Il Romano Pontefice può essere servito meglio di qualsivoglia Principe, se nell'eleggere li Ministri, starà avertito, e ciò perché hà modo di premiarli

[58] *Ibidem*, pp. 15, 55, 62 s., 161-218, 305, 316 s.

[59] J. Grisar, *Francesco Ingoli über die Aufgaben des kommenden Papstes nach dem Tod Urbans VIII. (1644)*, in «Archivum Historiae Pontificiae», V, 1967, p. 319.

con beneficij Ecclesiastici, Pensioni, vescovati e Cardinalati». Tutto questo non appare sospetto né a Francesco Ingoli né ai suoi predecessori, per il fatto che in questo modo possono venir attratti a Roma talenti da tutto il mondo ed entrare qui al servizio della Chiesa [60]. Data la notoria italianizzazione della curia, questa argomentazione può semmai essere considerata valida solo per il trasferimento di persone e risorse finanziarie all'interno del territorio italiano. In base a tutto ciò che sappiamo risulta estremamente dubbio che regioni il cui contributo al sostentamento della curia fosse particolarmente considerevole, fossero rappresentate sempre anche da un corrispettivo numero di curiali [61].

Lo strumentario fondamentale di questo sistema di ridistribuzione è dato dai benefici riservati giuridicamente alla nomina papale, che vengono specificati meglio soprattutto dalle regole della Cancelleria romana, collegandoli a determinate dispense e privilegi derivanti dal pieno potere del papa. Naturalmente questi erano costantemente nel mirino degli oppositori al papalismo [62]. 1) Al papa è riservato il diritto di conferire tutte le sedi vescovili nonché tutti i conventi maschili con più di 200 fiorini d'oro di reddito annuo. Questi sono i cosiddetti benefici concisto-

[60] *Ibidem* e A. PROSPERI, «*Dominus beneficiorum*». *Il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra '400 e '500*, in *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma*, a cura di P. PRODI-P. JOHANEK, Bologna 1984, p. 61.

[61] Cfr. W. REINHARD, *Herkunft und Karriere der Päpste 1417-1963. Beiträge zu einer historischen Soziologie der römischen Kurie*, in «Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome», 38, 1976, pp. 87-108, soprattutto p. 90.

[62] Ad esempio del «Consilium de emendanda Ecclesia» del 1537 oppure di Paolo Sarpi, *Trattato delle materie beneficiarie*, Mirandola 1683. La questione del trasferimento delle risorse, che sta al centro della nostra analisi, ha per Sarpi solo un ruolo marginale; ciò che a lui interessa è la storia in generale dell'avidità di potere e di denaro dei papi. Forse Venezia era troppo poco interessata al problema del trasferimento perché questo potesse dar luogo ad un scritto polemico?

riali, così chiamati perché di regola [63] venivano conferiti nel Concistoro [64]. 2) Solo il papa può conferire «in commendam» un simile beneficio o autorizzare una simile assegnazione, vale a dire insediare un «amministratore», che in caso estremo non sia qualificato per il posto, lo accumuli con altri e quindi percepisca solo la rendita, ma non abbia nulla a che fare con i compiti che eventualmente lì devono essere svolti [65]. 3) Solo il papa, a sua discrezione, può caricare qualsivoglia beneficio di una pensione per terze persone [66]. 4) Benefici che divengano vacanti «nella curia romana» perché i loro titolari muoiono lì o perché appartengono alla cerchia estremamente ampia dei curiali e dei famigliari del papa sono riservati al papa [67]. Questo significa a chiare lettere che una volta che un beneficio viene conferito ad un curiale esso sarà sempre conferito a curiali! 5) Il papa può concedere il privilegio per cui titolari di pensioni possono trasmetterle a terzi con o senza oneri [68]; un momento importante della continuità e della coerenza del sistema sociale curiale! 6) Infine il papa può dispensare dalla norma del diritto canonico, secondo cui l'eredità di un ecclesiastico acquisita con risorse ecclesia-

[63] Cfr. H. FOKCINSKI, *Le relazioni concistoriali nel Cinquecento*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XVIII, 1980, pp. 211-269, soprattutto pp. 211 s. Dello stesso autore si veda inoltre *Conferimento dei benefici ecclesiastici maggiori nella Curia Romana fino alla fondazione della Congregazione Concistoriale*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXXV, 1981, pp. 334-354.

[64] G.B. RIGANTI, *Commentaria in regulas, constitutiones, et ordinationes Cancellariae Apostolicae*, 4 voll., Roma 1744, I, p. 202.

[65] *Ibidem*, III, p. 301.

[66] Cfr. GERONIMO GIGANTE, *De Pensionibus Ecclesiasticis*, Köln 1619, soprattutto pp. 15-18. L'opera di Gigante, uno dei più importanti giuristi italiani del XVI secolo, sviluppa assieme ai suoi *Responsa Familiaria in materia Ecclesiasticarum Pensionum*, Köln 1619, un'ampia casistica della struttura delle pensioni ecclesiastiche sul piano del diritto canonico.

[67] G.B. RIGANTI, *Commentaria*, cit., I, pp. 39-132, 368-386.

[68] G. GIGANTE, *De Pensionibus*, cit., p. 45, ma anche *ibidem*, p. 400.

stiche non può venir trasmessa in eredità, ma ritorna automaticamente alla Chiesa – questo è il diritto di spoglio, tanto importante per i collettori di Roma. La «facultas testandi» divenne tuttavia lo strumento più importante per la dotazione di dinastie curiali e soprattutto di dinastie di nipoti del papa. Dal momento che nipoti coniugati di stato laicale ai quali spettava di assicurare la continuità della famiglia, potevano diventare beneficiari di risorse spirituali solo in via eccezionale, i papi idearono una specie di divisione del lavoro: un nipote celibatario di ceto ecclesiastico veniva dotato tanto sontuosamente di benefici da poter accumulare un patrimonio considerevole. Il celibatario poi doveva lasciare questo patrimonio in forza della «facultas testandi» al ramo secolare della casa, un'operazione di arricchimento che non costava alle casse pontificie nemmeno un centesimo [69].

Un'analisi quantitativa conclusiva del sistema può essere fatta passando sistematicamente al setaccio le serie di atti, e non è pertanto pensabile. Per un settore importante però, il conferimento delle sedi episcopali, esiste nelle liste della *Hierarchia catholica* [70] una serie di dati che possono essere consultati per vedere in che misura gli episcopati dovevano servire alla provvista di curiali. Ho scelto a questo proposito l'anno 1605, in quanto lo studio fondamentale di Klaus Jaitner [71], completando le liste dei referendari di Bruno Katterbach [72], fornisce un ulteriore strumento per l'identificazione di curiali. Dopo il Concilio di Trento non era più possibile infatti che un cardinale di curia non

[69] Cfr. in proposito W. REINHARD, *Papstfinanz*, cit., I, *passim*.

[70] *Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi*, III (1503-1591), IV (1592-1667), Münster 1923-1935.

[71] K. JAITNER, *Die Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605*, 2 Bde., Tübingen 1984, I, pp. CLX-CCLXX offre abbondante materiale riguardante coloro che frequentavano la curia di Clemente VIII.

[72] B. KATTERBACH, *Referendarii utriusque Signaturae a Martino V ad Clementem IX* (Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano II = Studi e testi, 55), Città del Vaticano 1931.

residente accumulasse tutta una serie di sedi vescovili [73]. In linea teorica era richiesta ad ogni vescovo addirittura la residenza, un principio che naturalmente veniva troppo spesso infranto a favore di cardinali e curiali. Ed anche un vescovo residente di origine curiale non sfuggiva alla logica del sistema, poiché da un lato i suoi servizi potevano venir totalmente riattivati a Roma, dall'altro anche la possibilità di provvedere di un beneficio un cortigiano benemerito o di allontanare un cortigiano malvisto era elemento integrante dell'alleggerimento finanziario del sistema di potere papale attraverso il sistema beneficiale!

Disposizione curiale di un episcopato significa di conseguenza che o il vescovo o il beneficiario di una pensione della *mensa episcopalis* è una persona che appartiene o è appartenuta alla curia e che da essa deve venir «provvista». Rientrano fra questi cardinali e titolari di uffici di qualsiasi tipo, fin ai referendari [74], membri riconosciuti di dinastie curiali e familiari di papi, cardinali o altri curiali, infine casi indiziari: persone consacrate a Roma, morte a Roma, soprattutto dopo aver rinunciato in precedenza al proprio episcopato, e alle quali veniva accordata la «expeditio per viam secretam», cosa che, per quanto so, rimanda di norma a una posizione formale o informale presso la curia [75].

Dal momento che in Germania, in Francia e in Spagna il conferimento dei vescovati non apparteneva più al potere di disposizione del papa, ho concentrato il mio studio sull'Italia. Naturalmente nemmeno qui il papa godeva dovunque del medesimo campo d'azione. In base ad un indulto papale del 1452 i duchi di Savoia pretesero il diritto di nomina per i benefici concistoriali [76]. Il re di Spagna

[73] B. McClung Hallman, *Italian Cardinals, Reform, and the Church as Property, 1492-1563*, Berkeley 1985.

[74] Non però i protonotari titolari. Mi sono basato sulla definizione dei curiali data da G.B. Riganti, *Commentaria*, cit., I, p. 61.

[75] Cfr. *Hierarchia catholica*, cit., IV, p. 287, Potenza 1603.

[76] G.B. Riganti, *Commentaria*, cit., I, pp. 211-216; *Dictionnaire de droit canonique*, II, Paris 1937, pp. 528-536.

aveva il diritto di nomina per determinati vescovadi del Regno di Napoli in seguito al trattato di Barcellona del 1529 [77] e in forza della consuetudine pretese il medesimo diritto per tutte le diocesi della Sicilia [78] e della Sardegna [79]. Altrettanto fecero la Repubblica di Venezia e i suoi patriarcati [80] e il duca di Mantova per il vescovato relativo [81]. Per tutto il resto dell'Italia il papa aveva in teoria il diritto di disporre liberamente in conformità della succitata regola di cancelleria. Esaminando attentamente gli elenchi di vescovi dello Stato veneziano e della Liguria, di Parma, Piacenza e Modena, di Lucca e della Toscana [82] si nota immediatamente che questi posti sono rimasti saldamente in mano alle oligarchie locali o regionali. Solo in via eccezionale si trovano qui curiali, ed anche là dove ciò avviene si tratta per lo più di persone provenienti dall'oligarchia rispettiva. La situazione giuridica poi si differenzia di molto dalla prassi che Adriano Prosperi ha descritto felicemente come «diplomatizzazione della prassi beneficiaria» [83]. Questo significa che il conferimento dei posti veniva concordato fra Roma e i potentati locali, e il ruolo decisivo spettava al rappresentante diplomatico di questi ultimi presso la curia. In merito alla Toscana Giovanni Riganti scrisse nel suo commento alle regole di cancelleria nel XVIII secolo, che l'ambasciatore del Granducato sottoponeva al papa proposte di conferi-

[77] Tavola 2. G.B. Riganti, *Commentaria*, I, p. 208; *Dictionnaire*, cit., pp. 564-567. Solo qui si trova una lista comprendente tuttavia solo 22 vescovati. Non disponibile R. De Martinis, *Le ventiquattro chiese del trattato di Barcellona fra Clemente VII e Carlo V*, Napoli 1882.

[78] Tavola 3. G.B. Riganti, *Commentaria*, cit., I, p. 209; *Dictionnaire*, cit., pp. 567 s.

[79] *Dictionnaire*, cit., pp. 568-576.

[80] *Ibidem*, pp. 546-553. G.B. Riganti, *Commentaria*, cit., I, p. 210.

[81] G.B. Riganti, *Commentaria*, cit., I, p. 211; *Dictionnaire*, cit., pp. 555 s.

[82] Tavola 5.

[83] A. Prosperi, «*Dominus beneficiorum*», cit., p. 83.

mento, di cui non è però rimasta alcuna traccia ufficiale [84], e prosegue poi [85]:

«De reliquis Italiae Ecclesiis ... Summus Pontifex libere disponit, sed semper favore Personarum, quae dictarum Civitatum Principibus non sint suspectae».

Perdurando questa stessa situazione anche attorno al 1600, già allora restavano oggetto di disposizione curiale ormai solo i vescovati dello Stato della Chiesa [86], quelli del Ducato di Milano [87], e la maggior parte di quelli napoletani [88]. Quanto al loro reddito, siamo in possesso per Napoli di un elenco redatto nel 1605 dalla Nunziatura locale [89], il quale in singoli casi si discosta notevolmente dai dati contenuti nella *Hierarchia catholica*, ma perviene comunque ad una somma totale quasi identica di 210.000 ducati napoletani per tutti i vescovati il cui conferimento spettava al papa. I dati della *Hierarchia catholica* sono distribuiti su un arco di tempo più ampio e risultano talora chiaramente inattendibili [90]. Ciò significa però che i nostri dati devono essere considerati come affermazioni qualificanti e non quantificanti, nonostante cifre con pretesa di esattezza!

Con queste premesse potrei mostrare che nello Stato della Chiesa 120.870 oppure l'82% di una massa totale di 147.000 scudi erano nelle mani di curiali, a Napoli 132.200 su 210.000 oppure il 62,8%, a Milano infine ad-

[84] G.B. RIGANTI, *Commentaria*, cit., I, p. 210.

[85] *Ibidem*, p. 211.

[86] Tavola 6.

[87] Tavola 7.

[88] Tavola 1.

[89] Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Borghese*, IV 5, fol. 67r-69r.

[90] Non si verifica di rado che, come nel caso di Nocera Umbra, l'imposta sia più elevata del rendimento indicato (*Hierarchia catholica*, IV, p. 262), oppure che, come nel caso di Arezzo, una pensione sia più elevata del reddito dal quale essa deve essere pagata (*ibidem*, p. 93).

dirittura 35.600 su 39.200 scudi, non meno del 90%, naturalmente senza l'arcivescovato di Milano, per il quale non ho potuto trovare alcun dato. Naturalmente mi sembra che a Milano il numero di curiali di provenienza locale sia notevolmente più elevato che a Napoli. D'altra parte non sono presumibilmente riuscito a identificare al primo colpo tutti i curiali come tali, cosicché il numero potrebbe essere certo ancora più elevato, soprattutto a Napoli. È certo che i 288.470 scudi di reddito provenienti dai benefici su cui qui la curia aveva messo le mani nel 1605, non sono confluiti interamente a Roma, ma per una parte considerevole saranno stati spesi sul posto. A questo si aggiungerebbe il problema, mai del tutto risolvibile, di quanto di questo reddito nominale poté venir effettivamente realizzato.

D'altro canto qui si tratta però solo di vescovati che dopo il divieto del Concilio di Trento dell'accumulo fino ad allora usuale di più episcopati, rappresentavano ormai solo l'apice dell'iceberg. Lo studio effettuato da Barbara McClung Hallman sul comportamento acquisitivo dei cardinali nel settore dei benefici fra il 1492 e il 1563 ha mostrato come nelle regole del gioco del sistema romano e nella mentalità dei giocatori vi siano stati pochi cambiamenti. Continuò a dominare l'atmosfera di una generale venalità [91]. Ma ci si dovette concentrare su un nuovo punto focale, le abbazie commendatarie. Rigorosi padri conciliari avevano cercato di imporre un divieto di assegnazione «in commendam» di abbazie a persone non appartenenti a ordini religiosi, ma dovettero accontentarsi della formula di compromesso ideata dal presidente del Concilio, Morone, nel capitolo 21 del decreto sul clero regolare della XXV sessione. Qui venne espressamente respinta l'istituzione dell'abbazia commendataria, ma in considerazione dei tempi fu rimesso al papa il compito di sopprimere questa istituzione. Alcuni padri conciliari trovarono

[91] B. McClung Hallman, *Italian Cardinals*, cit., soprattutto p. 166.

questa formula indegna [92]; probabilmente perché potevano immaginarsi che cosa sarebbe accaduto, e cioè nulla.

Purtroppo lo stato attuale della ricerca non consente di fare delle affermazioni generalizzanti sulla disposizione curiale sopra le abbazie commendatarie, come invece si è potuto tentare per gli episcopati. Ci vediamo rinviati qui totalmente alla presentazione di casi singoli e possiamo solo sperare che questi risultino esemplari almeno per capire le regole di gioco dell'affare. Riguardo alla somma totale delle entrate ridistribuite brancoliamo nel buio assoluto. Talora già i dati della *Hierarchia catholica* ci consentono di avere una piccola visuale, soprattutto se si possono impiegare a mo' di completamento le cedole concistoriali. Così ad esempio nel 1605, quando l'integro cardinale Bellarmino rinunciò all'arcivescovato di Capua a favore di Antonio Caetani, un giovane curiale discendente dalla miglior famiglia romana [93]. Degli 8.000 ducati di reddito dell'arcivescovato fu riservata al Bellarmino una pensione di 1.900 ducati, cui si aggiungeva una pensione di 1.000 scudi che gli trasmetteva Caetani e che fino ad allora egli aveva ricevuto dal commendatario dell'abbazia di Nonantola, il protonotario romano Alessandro Mattei (Caetani possedeva e conservò una «facultas transferendi pensiones»). Oltre a ciò gli fu concesso il mantenimento dei seguenti benefici che si trovavano già in suo possesso (di cui si riporta il reddito in fiorini): una chiesa di S. Maria de Pataro (40), la chiesa di S. Pietro e Stefano di Malvisciola, su cui aveva il patronato il capo della famiglia Caetani, il duca di Sermoneta (300), la chiesa di S. Vincenzo di Vilturno nella diocesi di Terracina (200),

[92] Cfr. *Concilium Tridentinum*, IX, Ndr. Freiburg 1965, pp. 1084, 1148, 1151; J. Birkner, *Das Konzil von Trient und die Reform des Kardinalskollegiums unter Pius IV.*, in «Historisches Jahrbuch», 52, 1932, pp. 340-355. Sulla storia antecedente cfr. H. Jedin, *Vorschläge und Entwürfe zur Kardinalsreform* (1935), in H. Jedin, *Kirche des Glaubens. Kirche der Geschichte*, II, Freiburg 1966, pp. 118-147. Dello stesso autore, *Geschichte des Konzils von Trient*, IV/2, Freiburg 1975, pp. 34, 124, 143, 145, 173, 181, 227, 284 s., 291, 301.

[93] K. Jaitner, *Die Hauptinstruktionen*,cit., pp. CLXXXI,CLXXXIII.

l'abbazia cisterciense di S. Maria ab Angelo a Faenza (63), l'abbazia benedettina di S. Vincenzo di Capua (250) accanto ad una prepositura da essa dipendente (33), il priorato benedettino di S. Andrea a Torino (660) ed infine una abbazia di S. Lorenzo nella diocesi di Capua, su cui il re di Spagna e la famiglia Caetani possedevano insieme il patronato (600). Queste erano entrate aggiuntive di 2.086 fiorini oppure 2.816 scudi di moneta [94]. È evidente dunque che una «facultas testandi» vale la pena ed è di conseguenza inclusa [95].

Più di effetto sono naturalmente le liste dei benefici dei cardinal-nipoti, nella misura in cui sono studiate più da vicino. Se avessimo davanti a noi una serie compatta di simili liste potremmo identificare con certezza determinati immobili che per secoli sono passati da una mano all'altra dei notabili romani, il che significa che anche la parte più cospicua delle loro entrate è defluita per tutto il tempo in quella direzione, per poi finire in ultimo, per una parte non certo inconsistente, nel patrimonio privato delle dinastie di nipoti. Il materiale finora a disposizione ci consente tuttavia almeno di individuare alcuni trends geografici in analogia con quelli presenti sul «mercato dei vescovati». Lo studio minuzioso di Volker Reinhardt sulle finanze del cardinale Scipione Borghese ha dimostrato che fra il 1605 e il 1633 delle complessive entrate reali di questo nipote di 6.525.099,22, 1.976.427,44 scudi, ovvero il 30,3% del reddito, provenivano da abbazie commendatarie. Di questa somma (= 100%) il 34% proveniva dallo Stato della Chiesa, il 30% dal Ducato di Milano, il 18% dal Regno di Napoli, il 13% dalla Sicilia, il 3% dal Pie-

[94] Computate secondo G.B. RIGANTI, *Commentaria*, cit., III, pp. 1-3 e V. REINHARDT, *Kardinal Scipione Borghese (1605-1633). Vermögen, Finanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten*, Tübingen 1984, p. 279.

[95] *Hierarchia catholica*, cit., IV, p. 132 e Archivio Segreto Vaticano. Sec. Brev. 644, fol. 13. Cfr. inoltre i casi analoghi di Cremona, Montefiascone, Montepulciano, Orvieto (*ibidem*).

monte e il 2% dallo Stato veneziano [96]. Con quasi i due terzi del totale l'ambito del dominio spagnolo in Italia faceva la parte del leone, in modo del tutto analogo al caso dei vescovati.

Quando nel 1632 l'ex cardinal-nipote Alessandro Ludovisi morì e i suoi benefici furono nuovamente divisi, risultò che le sue entrate in qualità di commendatario, consistenti in 67.723 scudi all'anno (il 73% delle sue entrate reali totali annue di 91.728 scudi) provenivano per il 28% dallo Stato della Chiesa, per il 25,6% da Milano, per l'11% da Modena e per un altrettanto 11% dallo Stato veneziano, per il 10,7% da Napoli, per il 7,4% dalla Francia e per il 4,8% da Parma [97]. L'Italia spagnola forniva ancora più di un terzo, ma ora era in gioco anche la Francia!

Stranamente questo non avvenne al momento della morte del cardinale Antonio Barberini nel 1671, sebbene peraltro l'Italia spagnola non avesse più un ruolo rilevante. Le sue entrate come commendatario di 49.500 scudi (il 76% dell'importo totale di 65.133,33 scudi) provenivano per il 68% dallo Stato della Chiesa, per il 16% da Modena, per il 7% dallo Stato veneziano, per il 6% da Milano e per il 3% dalla Savoia [98].

Non nel caso di Ludovisi, ma certamente in quello di Borghese e Barberini emerge il terzo grande gruppo di entrate curiali, le pensioni su benefici di terzi. A mio avviso questa è la categoria più difficilmente afferrabile dal punto di vista delle fonti. Nello studio sugli episcopati italiani ho già considerato questo aspetto sulla base dei dati a mia disposizione. Ma è stato soprattutto Mario Rosa che, grazie ad un fortunato ritrovamento nell'Archivio Vaticano relativo a un consistente gruppo di cardinali del XVII secolo ha potuto studiare la loro dotazione di pensioni napoletane e la distribuzione geografica di queste

[96] V. Reinhardt, *Kardinal Scipione Borghese*, cit., p. 96.

[97] Tavola 6.

[98] Tavola 8.

pensioni sul Regno. Si ricavò che presumibilmente con Alessandro VII la concentrazione fino ad allora usuale su benefici particolarmente consistenti fu sostituita secondo una certa pianificazione da una tendenza all'impiego più proporzionato di benefici modesti e anche dal punto di vista geografico si operò maggiormente in modo da «coprire l'intera superficie». Per tradizione erano soprattutto le province sul Mar Tirreno e la Basilicata il paradiso dei cacciatori di benefici e di pensioni, ed è questa un'impressione che viene confermata anche dal mio rilevamento relativo al 1605. A ragione si può parlare qui di una sorta di «colonialismo spirituale» [99].

Rispetto alla provvista di vescovati e abbazie le pensioni evidenziano tutta una serie di vantaggi: esse erano totalmente slegate da doveri d'ufficio di qualsiasi tipo, presupponevano solo una qualifica minimale, e cioè sette anni di età e la tonsura [100], potevano essere spezzettate o riunite a richiesta e venir trasmesse in modo abbastanza semplice [101]. Ma soprattutto il papa aveva qui la possibilità di spingersi fuori dell'Italia, cosa che nel caso dei vescovati e delle abbazie gli era possibile solo in via eccezionale. In questo modo furono regolarmente impiegati per il finanziamento della curia soprattutto benefici spagnoli di ogni tipo. Fra le carte di papa Paolo V si è conservata una lista delle pensioni spagnole distribuite fra il settembre 1615 e il marzo 1616 incluso [102]. In questi sei mesi si ricavarono 3.665 ducati da 45 benefici diversi provenienti da 24 diocesi; tali benefici abbracciavano una larga fascia, da un arcidiaconato a canonicati e parrocchie, fin giù a semplici

[99] M. Rosa, *Curia romana e pensioni ecclesiastiche. Fiscalità pontificia nei Mezzogiorno (secc. XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», XLII, 1979, pp. 1015-1055, soprattutto p. 1043. Si veda inoltre W. Reinhard, *Kardinalseinkünfte und Kirchenreform*, in «Römische Quartalschrift», 77, 1982, pp. 157-194.

[100] G. Gigante, *De Pensionibus*, cit., pp. 46 s.

[101] Cfr. in merito M. Rosa, *Curia romana*, cit., pp. 1025-1027.

[102] Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Borghese*, I 60, fol. 381 e tavola 9.

benefici. Le pensioni vennero in parte ulteriormente suddivise e destinate a 62 persone diverse. Le somme variavano dai 500 ai 20 ducati. I destinatari erano tutti curiali o persone che in altro modo erano entrate nella cerchia della curia, fra cui anche diversi «casi di assistenza». La lista viene guidata dal cardinale Crescenzi (500 ducati). Il datario riceve 200 ducati, un camerario papale 100, un medico altrettanto e il segretario per le lettere latine 50. Sono però provvisti soprattuto i titolari di uffici minori della curia, della corte pontificia e dei nipoti: gli aiutanti del segretario di Stato ricevono insieme 120 ducati, il nipote di quest'ultimo peraltro 150, il fiscale del Santo Ufficio 50, un violinista 40, lo «scopatore» della Biblioteca Vaticana 20. Se 30 ducati vanno al figlio del fornaio, questi rientrano forse già nella stessa categoria dei 35 ducati per i figli di un defunto «scrittore» della cancelleria, dei 25 per un lesionato dal fuoco proveniente dalla località di Montefortino, della cifra fra i 43 e i 25 ducati per ebrei battezzati. Certo, uno strumento fantastico dunque per l'alleggerimento della finanza papale!

Non però uno strumento fiscale esclusivo del papa. Anche i re di Francia e di Spagna potevano concedere pensioni su benefici ecclesiastici [103], nello stesso modo in cui potevano disporre dei benefici concistoriali dei loro regni. Il fatto che questo avvenisse formalmente in accordo con il papa non ha alcuna importanza nel nostro contesto. In seguito al concordato di Bologna il re di Francia conferiva tutte le sedi vescovili e numerosi monasteri del suo paese. Nel 1789 si trattava di 130 vescovati con entrate nominali per un totale di 5,6 milioni di *livres* (in realtà la somma doveva essere almeno il doppio) nonché 850 conventi maschili come commende [104] – davvero una quantità imponente a disposizione del re per provvedere ai sostenitori e ai servitori fedeli della corona. Dai lavori di Joseph Bergin risulta che nel corso del XVII secolo la corona fu

[103] Si veda fra gli altri A. DOMINGUEZ ORTIZ, *La sociedad*, cit., pp. 160 s.

[104] *Dictionnaire*, cit., p. 461.

in grado di rafforzare il suo controllo sul sistema beneficiale in maniera analoga a quanto fece sulla sfera politica. Benefici consistenti non venivano ora più trasmessi per eredità con il semplice aiuto della corona fra i componenti ecclesiastici di potenti famiglie nobiliari come quella dei Guisa. In caso di vacanza ritornavano alla corona per venir nuovamente assegnati in base alle necessità del momento. Se nel XVI secolo il cardinale di Lorena quale capo spirituale della casata Guisa era il politico (ecclesiastico) più autorevole della Francia e insieme il più ricco titolare di benefici della Chiesa, i Richelieu e i Mazarino del XVII secolo erano ancor più ricchi, ma appunto esclusivamente nella loro qualità di servitori sostituibili della corona. Delle entrate annue di Richelieu ammontanti a 1.099.000 *livres*, 303.310 (con il 30% la posizione singola di gran lunga maggiore) provenivano da benefici [105].

In Spagna la situazione era pressoché la stessa. Anche qui la corona pretese il diritto di patronato per tutti i benefici concistoriali [106]. Il reddito della cinquantina di vescovati spagnoli si sviluppò da 477.000 ducati nel 1533 ad un totale di 1,2 milioni alla fine del XVI e durante la prima metà del XVII secolo [107]. Può essere che nell'assegnazione di questi posti i re spagnoli attribuissero maggior valore alla qualifica religiosa di quanto non facessero i re francesi. Il fatto che questo non sia stato però il loro unico punto di vista risulta chiaramente dal conferimento dell'episcopato di Toledo, il più ricco beneficio del mondo cristiano, al principe minorenne Fernando, il futuro cardinale-infante della guerra dei Trent'anni, nell'anno 1620 [108].

[105] J. BERGIN, *The Decline and Fall of the House of Guise as an Ecclesiastical Dynasty*, in «Historical Journal», 25, 1982, pp. 781-803; dello stesso autore, *The Guises and Their Benefices, 1588-1641*, in «English Historical Review», 99, 1984, pp. 34-58; dello stesso autore, *Cardinal Richelieu, Power and the Pursuit of Wealth*, New Haven-London 1985, soprattutto p. 255.

[106] A.M. ROUCO VARELA, *Staat und Kirche*, cit., pp. 220-255.

[107] *Historia económica*, cit., pp. 188 s. e *Hierarchia catholica*, cit., *passim*.

[108] *Hierarchia catholica*, cit., IV, p. 339.

Risulta con ciò falsificata la nostra affermazione secondo cui non la tassazione del clero, bensì il ricorso a benefici per il sostentamento del personale e della corte fu la vera «seconda chiave», l'autentico vantaggio della finanza pontificia sulle finanze statali dell'età confessionale? Non potrebbe essere addirittura che i monarchi dell'Europa occidentale disponessero di masse di entrate da benefici maggiori rispetto a quelle del papa? In realtà anche questo vantaggio del papa si riduce ad un settore ben preciso del sistema beneficiale, e cioè alla possibilità a lui concessa di spillare entrate da benefici di altri paesi destinandole a Roma. In conformità al consueto principio di indigenato i monarchi temporali erano tenuti qui a limiti molto più stretti, anche i monarchi spagnoli, che per la provvista degli spagnoli non potevano certo far uso illimitato del loro diritto di nomina su benefici di paesi dipendenti come il Regno di Sicilia e quello di Napoli [109]. Diversamente per il papa – fin tanto che godette di buoni rapporti con i signori spagnoli di Milano e di Napoli. Per la curia l'asse Roma-Madrid era perciò «di importanza vitale» nel vero senso del termine! La sua rottura nella guerra di successione spagnola e l'arrivo di nuovi signori a Milano e a Napoli significarono l'inizio della fine di questa possibilità [110]. Solo allora il papato fu ricacciato nello Stato ecclesiastico ed ebbe decisamente inizio il tramonto di Roma e della sua cultura.

[109] Cfr. G.B. Riganti, *Commentaria*, cit., I, p. 208 nonché Tavole 2 e 3.

[110] Cfr. G. Marchetti, *Calcolo ragionato*, cit., soprattutto p. 113; M. Rosa, *Curia romana*, cit., pp. 1046-1048.

TAVOLA 1. *Organizzazione delle finanze pontificie nel '600*

*Fonte*: W: REINHARD, *Finanza pontificia e Stato della Chiesa nel XVI e XVIII secolo*, cit., p. 354.

**Tavola 2.** *Stima teorica per un'analisi del circuito finanziario legato alla S. Sede fra 1570 e 1660. In milioni di scudi di moneta*

| | Entrate | | Uscite | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporali ordinarie: | Provincie | 60,8+ | Interessi | 62,0 | nello stato | 37,2 |
| | Provincie | 25,2 | | | fuori stato | 24,8 |
| | Roma | 32,5 | Provincie | 26,8 | | |
| | | | Roma | 23,7 | | 62,0 |
| | | 118,5 | Estero | 5,7 | | |
| Straordinarie | Monti | 27,0 | | 118,2 | | |
| temporali e spirituali: | Uffici | 12,5 | | | | |
| | | | Guerra e marina | 13,0 | | |
| | | 39,5 | Nepotismo | 10,0 | | |
| | | | Edilizia Roma | 4,2 | | |
| | | | Annona Roma | 2,8 | | |
| | | | Aiuti militari | 2,0 | (stati cattolici) | |
| | | | Ammortamenti | 3,6 | | |
| | | | Debiti comunità | 3,2 | | |
| | Decime e sussidi | 7,7 | Aiuti | 2/3 | (stati cattolici) | |
| | | | Interessi | 5 | | |
| Spirituali: | Curia | 26,1 | Interessi | 26,1 | nello stato | 16,5 |
| | | | | | fuori stato | 10,5 |
| | Collettorie | 6,3 | Spesi a Roma o nello stato | 6,3 | | |
| | Pensioni, benefici, commende | 29,2 | Spesi a Roma | 26,3 | di cui per nepotismo | 9 |
| | | | fuori Roma | 2,9 | | |
| | Dataria | 31,0 (28) | Per il nepotismo | 9,0 | | |
| | | | Edilizia a Roma | 6,0 | | |
| | | 100,4 | Interessi | 5,6 | | |
| | | | Aiuti militari | 2/3 | (stati cattolici) | |
| | Totale generale | 258,4 | Altre fuori Roma | 5/8 | | |

*Fonte:* E. Stumpo, *Il capitale finanziario a Roma fra cinque e seicento*, cit., p. 308.

TAVOLA 3. *Vescovati napoletani di occupazione pontificia* (nessuna indicazione di moneta = ducati napoletani, sc = scudi di moneta Romani, fl = floreni, dc = ducati di Camera, aN = aurei Napolitani)

| Arcivescovato<br>Vescovato suffraganeo<br>Vescovato esente | Entrate secondo *HC* IV (III) | Entrate del 1605 secondo *FB* IV 5 | a disposizione curiale |
|---|---|---|---|
| Amalfi | 1625: 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| Capri | 1626: 200 sc | 500 | – |
| Lettere | o.J.: 500 dc | 800 | – |
| Minori | 1615: 500 | 250 | – |
| Bari | 1604: 2.000 fl | 3.300 | 3.300 |
| Bitetto | 1611: 1.000 | 800 | 800 |
| Bitonto | 1593: 1.800 | 3.000 | – |
| Conversano | 1605: 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| Giovinazzo | 1611: 1.000 | 500 | – |
| Lavello | 1605: 400 | 700 | – |
| Minerbino | 1606: 400 | 500 | – |
| Polignano | 1619: 1.200 | 800 | – |
| Ruvo[1] | 1646: 800 | 1.200 | 1.200 |
| Benevento | 1645: 6.000 | 6.000 | – |
| Alife | 1625: 800 | 500 | – |
| Ascoli | 1620: 1.000 | 1.500 | – |
| Avellino | 1626: 2.700 | 2.500 | 2.500 |
| Boiano | 1613: 1.500 | 2.500 | – |
| Bovino | 1615: 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| Guardia | 1617: 700 | 700 | – |
| Larino | 1610: 2.100 | 3.500 | 3.500 |
| Lucera | 1609: 1.800 | 1.200 | 1.200 |
| Montemarano | 1611: 800 | 600 | – |
| Sant'Agata de' Goti | 1608: 1.100 | 800 | 800 |
| San Severo | 1615: 3.000 sc | 1.500 | 1.500 |
| Telese | 1608: 700 | 900 | – |
| Termoli | 1626: 1.500 | 500 | 500 |
| Trevico | 1607: 1.500 | 1.000 | – |
| Vulturara | 1613: 1.200 | 2.000 | – |
| (Brindisi) | | | |
| Ostuni[1] | 1604: 1.200 | 2.000 | 2.000 |
| Capua | 1622: 8.000 | 7.500 | 7.500 |
| Caiazzo | 1617: 1.000 | 800 | 800 |
| Calvi | 1623: 500 | 1.000 | – |
| Carinola | 1622: 700 | 800 | – |
| Caserta | 1626: 3.000 sc | 1.500 | 1.500 |
| Isernia | 1606: 1.000 | 1.600 | 1.600 |
| Sessa | 1624: 1.500 sc | 1.000 | 1.000 |
| Teano | 1617: 1.200 | 1.600 | 1.600 |
| Venafro | 1621: 1.300 | 1.000 | 1.000 |
| Chieti | 1592: 3.000 | 2.500 | 1.500 |
| Penne-Atri | 1621: 1.000 | 400 | – |
| Sora | 1609: 1.000 | 1.000 | – |
| Sulmona | 1621: 1.000 | 700 | – |
| Teramo | 1609: 1.000 | 600 | 600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consa | 1622: 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Lacedonia | 1625: 700 | 300 | – |
| Muro Lucano | 1623: 1.200 | 1.500 | – |
| S. Angelo de Lombardi | 1622: 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| Cosenza | 1623: 4.000 | 7.000 | – |
| Martorano | ? | 1.500 | 500 |
| (Matera) | | | |
| Anglona | 1609: 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| Potenza[1] | 1626: 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Tricarico | 1605: 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Venosa | 1605: 1.400 | 1.500 | – |
| Napoli | 1626: 12.000 | 9.500 | 9.500 |
| Ischia | 1637: 1.000 | 600 | 600 |
| Nola | 1657: 3.500 | 1.800 | 1.600 |
| (Otranto) | | | |
| Alessano | 1594: 600 | 700 | – |
| Castro | 1604: 1.600 | 800 | 200 |
| Lecce | 1639: 3.000 | 2.500 | 1.000 |
| (Reggio) | | | |
| Bova | 1622: 700 | 600 | – |
| Catanzaro | 1618: 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Cotrone | 1610: 1.800 sc | 1.200 | – |
| Gerace | 1626: 3.000 | 2.600 | 2.600 |
| Nicastro | 1621: 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| Nicotera | 1614: 1.200 sc | 3.500 | 300 |
| Oppido | 1609: 2.000 | 1.200 | 300 |
| Squillace | 1594: 2.350 | 2.000 | 2.000 |
| Tropea | 1646: 4.100 | 4.000 | 4.000 |
| Rossano | 1619: 2.000 | 1.600 | 1.600 |
| (Salerno) | | | |
| Acerno | 1611: 700 | 400 | 400 |
| Campagna-Sutriano | 1618: 1.500 | 800 | – |
| Capaccio | 1611: 3.100 | 3.500 | – |
| Marsico | 1614: 800 | 800 | – |
| Nocera de' Pagani | 1621: 1.400 | 1.800 | – |
| Nusco | 1614: 1.000 | 700 | – |
| Policastro | 1610: 5.000 | 5.500 | 4.500 |
| Sarno | 1618: 2.000 | 1.200 | 1.200 |
| Santa Severina | 1624: 3.000 | 3.500 | 3.300 |
| Belcastro | 1609: 1.200 | 800 | – |
| Cariati-Cerenza | 1658: 1.400 | 1.100 | 1.100 |
| Isola | 1610: 2.500 | 2.500 | – |
| Strongoli | 1621: 1.500 | 1.500 | – |
| Umbriatici | 1611: 1.500 | 1.500 | 500 |
| Siponto-Manfredonia | 1622: 5.000 | 7.000 | 7.000 |
| Vieste | 1618: 400 | 600 | 600 |
| Sorrento | 1612: 1.000 | 1.000 | – |
| Massalubrense | 1605: 700 | 500 | – |
| Vico Equense | 1611: 206 (!) | 300 | – |
| (Taranto) | | | |
| Castellaneta | 1618: 3.000 sc | 2.000 | 500 |
| (Trani) | | | |

*segue Tavola 3*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Andria | 1626: 1.500 | 1.800 | – |
| Bisceglie | 1609: 1.000 | 1.200 | – |
| Montepeloso | 1605: 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| Aquino | 1608: 800 | 1.000 | 1.000 |
| Aversa | 1644: 6.500 | 6.000 | 6.000 |
| Bisignano | 1611: 1.400 | 2.000 | 400 |
| Cava | 1622: 3.000 | 2.500 | – |
| Città Ducale | 1609: 300 | 366 | – |
| Fondi | s.a.: 650 | 800 | – |
| Gravina | 1626: 1.200 aN | 1.200 | 1.200 |
| Marsi | 1597: 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| Melfi | 1622: 8.000 | 5.000 | 5.000 |
| Mileto | 1631: 5.000 | 7.000 | 7.000 |
| Molfetta | ? | 2.500 | 2.500 |
| Nardò | 1617: 3.000 | 800 | 3.000[2] |
| Ortona | 1624: 1.200 | 700 | – |
| Ravello | 1603: 600 | 450 | – |
| San Marco | 1624: 1.600 | 1.450 | – |
| Troia | 1626: 3.000 | 4.000 | – |
| Totale: almeno | 214.906 | 210.616 | 132.200 (=62,8%) |

[1] *FB* IV 5 occupazione spagnola; *HC*, occupato da Roma.
[2] Essendo la pensione di 1.000 ducati il valore di *FB* IV 5 non può essere giusto.

TAVOLA 4: *Vescovati napoletani di occupazione spagnola* [3]
(nessuna indicazione di moneta = ducati napoletani, sc = scudi di moneta Romani, fl = floreni, dc = ducati di Camera, aN = aurei Napolitani)

| Arcivescovato/ Vescovato | Entrate secondo *HC* IV (III) | Entrate del 1605 secondo *FB* IV 5 | a disposizione curiale | a disposizione spagnola |
|---|---|---|---|---|
| Acerra | 1606: 1.000 | 800 | | |
| Aquila | 1622: 1.000 sc | 1.000 | | |
| Ariano | 1624: 3.000 | 3.000 | | |
| Brindisi | 1605: 3.000 | 3.000 | | 3.000 |
| Castellamare | 1605: 1.000 | 800 | | 800 |
| Cassano | 1617: 5.000 | 5.000 | 5.000 [4] | |
| Gaeta | 1605: 1.000 | 1.200 | | 1.200 |
| Gallipoli | 1622: 3.000 | 800 | | |
| Lanciano | 1610: 800 | 1.000 | | |
| Matera | 1611: 2.500 | 3.000 | | |
| Monopoli | 1608: 5.000 | 2.500 | | |
| Motula | 1622: 2.000 | 1.500 | | 300 |
| Oria | 1620: 1.500 | 1.200 | | |
| Otranto | 1606: 4.000 sc | 3.500 | 3.500 [5] | |
| Pozzuoli | 1617: 1.500 | 1.200 | | 1.200 |
| Reggio Calabria | ? | 4.000 | | |
| Salerno | 1612: 8.000 | 6.000 | | |
| Taranto | 1605: 13.000 | 1.200 (?) | 1.200 [6] | |
| Trani | 1607: 1.500 | 1.500 | | |
| Trivento | 1622: 2.000 | 800 | | |
| Ugento | 1616: 1.600 | 1.500 | | |
| Totale: almeno | 64.100 | 44.500 (=100%) | 9.700 (=21,8%) | 6.500 |

[3] A questi si dovrebbero aggiungere in teorie nel 1605 Ostuni, Potenza e Ruvo, che però vengono occupati in maniera evidente da Roma stessa.
[4] Nomina regia, ma un Caetani.
[5] Nomina regia, ma un Acquaviva referendario.
[6] Nomina regia, ma il nunzio di Bruxelles (!), Frangipani.

TAVOLA 5. *Vescovati siciliani di occupazione spagnola*
(Indicazioni valutarie secondo *HC*)

| Arcivescovato/ Vescovato | Entrate secondo *HC* IV (III) | a disposizione curiale | a disposizione spagnola |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 1594: 9.000 duc. | | 9.000 |
| Catania [7] | 1605: 20.000 duc. | 20.000 | |
| Cefalù | 1621: 6.000 scudi | | 6.000 |
| Mazara | 1605: 12.000 scudi | | |
| Messina | 1618: 10.000 duc. | | 10.000 |
| Monreale | 1612: 50.000 duc | 50.000 [8] | |
| Palermo | s.a.: 3.000 fl. | | |
| Patti | 1609: 12.000 duc. | 12.000 [8] | |
| Siracusa | 1619: 9.000 scudi | | |
| Totale: almeno | 131.000 duc. | 82.000 | 25.000 |

[7] Nessuna nomina regia perché esente?
[8] Ma con nomina regia!

TAVOLA 6. *Vescovati del Ducato di Milano*

| Arcivescovato/ Vescovato | Entrate secondo *HC* IV (III) | a disposizione curiale |
|---|---|---|
| Alessandria | 1611: 1.500 scudi Romani | 1.500 |
| Bobbio | 1618: 400 scudi | 400 |
| Como | 1626: 3.500 scudi | 3.500 |
| Cremona | s.a.: 7.000 fl | 7.000 |
| Lodi | 1616: 5.800 scudi Milanesi | 5.800 |
| Milano | ? | 1.800 |
| Novara | 1622: 6.000 scudi Romani | 600 |
| Pavia | 1609: 8.000 | 8.000 |
| Tortona | 1612: 2.000 scudi | 2.000 |
| Vigevano | 1621: 5.000 cud. ill. part. | 5.000 |
| Totale (senza Milano): | 39.200 [9] | 35.600 [9] (=90%) |

[9] Ammessa l'uguaglianza di valore delle diverse indicazioni valutarie in parte oscure!

Tavola 7. *Vescovati del Granducato di Toscana*

| Arcivescovato/ Vescovato | Entrate secondo *HC* IV (III) | a disposizione curiale |
|---|---|---|
| Arezzo | s.a.: 450 scudi | 1.000(!) |
| Borgo San Sepolcro | 1605: 1.650 scudi | 1.650 |
| Colle di Val d'Elsa | 1613: 1.000 scudi | |
| Cortona | s.a.: 800 duc. Toscani | 800 [10] |
| Fiesole | s.a.: 500 scudi | |
| Firenze | 1605: 4.500 scudi | |
| Grosseto | 1606: 2.000 scudi | |
| Massa Marittima | 1611: 2.000 scudi Toscani | |
| Montalcino | 1607: 800 scudi | 800 [10] |
| Montepulciano | 1623: 1.800 scudi | 1.800 [10] |
| Pienza | 1631: 1.500 scudi Toscani | 500 |
| Pisa | 1636: 9.000 scudi | |
| Pistoia | 1599: 3.500 scudi | |
| Siena | 1615: 4.000 scudi | 4.000 [10] |
| Sovana | 1624: 700 scudi | 700 [10] |
| Volterra | 1617: 2.500 scudi | |
| Totale (valori minimi): | 36.700 | 11.250 (=30%) |

[10] Provenienza curiale Toscana; senza questi il totale ammonterebbe a 2.650 e la percentuale sarebbe del 7%.

TAVOLA 8. *Vescovati dello Stato pontificio e del Ducato di Urbino* (dove non sia indicata la valuta, s'intenderanno scudi)

| Vescovato esente<br>Arcivescovato<br>Vescovato suffraganeo | Entrate secondo *HC* IV (III) | a disposizione curiale |
|---|---|---|
| Alatri | 1620: 600 | |
| Amelia | 1623: 800 | |
| Anagni | 1626: 1.000 | |
| Ancona | 1622: 5.000 | 5.000 |
| Ascoli | 1605: 4.000 | 3.000 |
| Assisi | 1630: 1.300 | 1.300 |
| Avignone | 1644: 6.500 | 6.500 |
| Carpentras | 1616: 5.500 | 5.500 |
| Cavaillon | 1611: 3.000 | 200 |
| Vaison | s.a.: 600 fl | |
| Bagnoregio | 1621: 900 | |
| Bologna | 1651: 12.000 | 12.000 |
| Camerino | 1622: 1.000 | 1.000 |
| Castro | 1611: 1.600 | 1.600 |
| Chiusi | 1620: 753 | |
| Città della Pieve | 1605: 900 (?) fl | |
| Città di Castello | 1616: 1.000 | 1.000 |
| Civita Castellana-Orte | 1621: 700 | |
| Faenza | s.a.: 800 (?) | 800 |
| Fano | 1626: 2.000 | 2.000 |
| Ferentino | s.a.: 900 | 300 |
| Fermo | 1625: 5.000 | 5.000 |
| Macerata-Tolentino: | 1660: 1.500 | |
| Montalto | 1608: 1.600 | |
| Ripatransone | 1620: 600 | 600 |
| San Severino | 1605: 1.000 | 1.000 |
| Ferrara | ? | |
| Foligno | 1623: 1.000 | 1.000 |
| Forlì | ? | |
| Gubbio | ? | (+) [10] |
| Iesi | 1604: 3.000 | 3.000 |
| Imola | 1644: 7.000 | 7.000 |
| Montefiascone-Corneto | 1630: 4.000 | 4.000 |
| Narni | 1610: 1.500 | 1.500 |
| Nepi-Sutri | 1622: 1.000 | 1.000 |
| Nocera Umbra | 1605: 170 | 170 |
| Orvieto | 1644: 5.000 | 5.000 |
| Osimo | 1642: 4.500 | 4.500 |
| Perugia | ? | (+) [11] |
| Ravenna | 1645: 13.000 | 13.000 |
| Bertinoro | 1624: 2000 aurei | 2.000 |
| Cervia | 1645: 4.000 | 4.000 |
| Cesena | 1623: 2.000 | 2.000 |
| Comacchio | 1617: 1.200 | |
| Rimini | 1619: 3.400 | 2.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Sarsina | 1648: 900 | |
| Recanati-Loreto | 1634: 2.600 | 2.600 |
| Rieti | 1604: 1.000 aurei | |
| Segni | 1625: 100 | |
| Spoleto | s.a.: 2.400 | 2.400 |
| Terni | 1625: 1.200 | 1.200 |
| Terracina | 1614: 1.000 | |
| Tivoli | 1606: 1.600 | 1.600 |
| Todi | s.a.: 2.500 | 2.500 |
| Urbino | 1593: 3.000 | 3.000 |
| Fossombrone | 1610: 3.000 | 3.000 |
| Montefeltro | 1607: 1.000 | 1.000 |
| Pesaro | 1612: 3.000 | 200 |
| Senigallia | 1628: 5.000 | |
| Veroli | 1608: 400 | |
| Viterbo | 1636: 5.000 | 5.000 |
| Totale (valori minimi) | 147.023 | 120.870 (=82%) |

[11] Reddito non conosciuto, ma trasmesso a curiali.

TAVOLA 9. *Sommario di tutte le entrate di badie, et altro vacato per morte dell'Em.mo s.Card.L Ludovisi alli 18-novembre-1632, con li carichi ordinarii et straordinarii*
(Biblioteca Apostolica Vaticana, *Barb.lat.* 3206, fol. 441v-442r in scudi di moneta)

| | | Entrate per tutto un anno | Carichi certi | Carichi incerti | Resto netto per tutto un anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Card. Colonna | Arcivescovado di Bologna s'affitta | 12.200 | 3.275 | 445 | 8.480 |
| Antonio [12] | Badia de la Tre Fontane | 8.367 b. 50 | 950 | 200 | 7.308 b. 50 |
| Barberino | Badia di S. Maria di Fossa nuova a Piperno co'l Palazzo Adriano di Sicilia | 6.870 | 30 | 1.100 | 5.740 |
| A Cesarino | Badia di S. Maria delle Grotte di Vitulano in Regno | 1.467 | 267 | 100 | 1.100 |
| A Pallotta | Badia di S. Maria della Ferrara in Regno | 3.170 | 364 | 150 | 2.656 |
| A Spada | Badia di S. Maria di Real Valle in Regno | 938 | 180 | 50 | 708 |
| Al Card. Nari | Badfia di S. Andrea di Brindisi | 1.472 | 100 | 50 | 1.322 |
| Al Card. Ginetti | Badia di S. Maria di Corazzo in Calabria | 1.564 | 50 | 50 | 1.464 |
| Al Card. S. Honofrio [13] | Badia di S. Pietro d'Assisi | 2.100 | 500 | 100 | 1.500 |
| Al Card. Antonio | Badia di S. Dionigi di Milano | 5.600 | 200 | 400 | 5.000 |
| A Trivulzio | Badia di S. Celso di Milano | 3.500 | 524 | 150 | 2.826 |
| A Panfilio | Badia di S. Maria di Grottasolio di Milano | 2.700 | 909 | 200 | 1.591 |
| Al Card. Barberino | Prepositura di Corsalago di Milano | 9.000 | 839 | 236 | 7.925 |
| Al Card. S. Sisto [14] | Badia di S. Maria della Vall'Alta di Bergamo | 2.200 | 460 | 140 | 1.600 |
| Al Card. Gessi | Badia di S. Eufemia di Padova | 2.162 | 887 b. 50 | 300 | 974 b. 50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mons. Bentivogli | Badia di S. Gervasio et Protasio di Brescia | 2.700 | | 200 | 2.200 (!) |
| Al Card. Antonio | Prepositura de S. Maria della Giara di Verona | 3.025 | 100 | 200 | 2.725 |
| Al Card. Antonio | Badia di S. Silvestro di Nonantola | 8.000 | 2.800 | 200 | 5.000 |
| Al Card. S. Honofrio | Badia di S. Maria in Regola, et S. Mattia d'Imola | 2.857 | 375 | 50 | 2.432 |
| credo a un P.pe d'Este | Badia dell'Assunta di Maiola, et della S.ma Trinita di Carpannola di Reggio | 2.882 | | 300 | 2.582 |
| A. Card. Barberino | Badia di S. Maria di Castiglione di Parma | 3.800 | | 500 | 3.300 |
| Al Card. Sacchetti | Badia di S. Ilario di Galeata | 1.000 | 150 | 80 | 770 |
| Al Card. S. Honofrio | Badia di S. Lorenzo in Campo, et Priorato di Corinaldo Stato d'Urbino | 2.300 | | 300 | 2.000 |
| Havuto Card. Richelieu | Priorato di S. Martino in Campo di Parigi | 7.000 | 2.000 | | 5.000 |
| Barberino | Cancelleria, senza le Vacanze | 12.000 | 432 | 200 | 11.368 |
| Barberino | Piazza di S. Lorenzo in Damaso | 400 | | | 400 |
| Barberino | Servizii minuti della Cancelleria, per S. Gio., et Natale | 300 | | | 300 |
| Antonio | Uffizio del Sommista | 1.800 | | | 1.800 |
| Barberino | Signatura di Brevi di scudi 109 d'oro peso vecchio il mese, sono a moneta l'anno | 1.726 | | | 1.726 |
| Somma in tutto | | 113.100 b. 50 | 15.392 b. 50 | 5.701 | 91.798 |

[12] Antonio Barberini junior.
[13] Antonio Barberini senior.
[14] Probabilmente Laudivio Zacchia.

TAVOLA 10. *Beneficia vacantia per obitum Card. Antonii Barberini, con indicazione dei successori e delle rendite*
(Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Carpegna 21*, fol. 124-128 in scudi di moneta)

| | | |
|---|---|---|
| Camerlengato di Sta. Chiesa | | 9.000 |
| Prefettura di Brevi | | 2.000 |
| Abbadia delli tre Fontane | | 7.000 |
| Abbadia di Sti. Severio e Martirio d'Orvieto | | 1.500 |
| Abbadia di Sta. Croce di Sassovivo in Foligno | | 2.000 |
| Abbadia di Sta. Maria di Rombona in S. Severino | | 2.500 |
| Abbadia di Sta. Maria di Cavello di Ferrara | | 1.500 |
| Abbadia di S. Stefano di Vercelli | | 1.500 |
| Abbadia di Sta. Maria di Ceniolo in Brescia | | 700 |
| Abbadia di S. Dionisio di Milano | | 3.000 |
| Prepositura della Ghiera di Verona | | 800 |
| Commenda di S. Giovanni del tempio di Savoli | | |
| Commende del Zante e Cefalonia | | 2.000 |
| annui scudi | | 33.500 |
| Altre vacanze in favore degl'infrascritti | | |
| Abbadia di S. Sebastiano di Subiaco | Sig. Card. Carlo [15] | 7.000 |
| Priorato di Roma | Sig. Card. Sigismondo Chigi | 6.000 |
| Abbadia di S. Lorenzo fuori le mura di Roma | Sig. Card. Rospigliosi | 2.000 |
| Abbadia di S. Croce di Sassoferrato | Mons. Vaini | 1.000 |
| Abbadia di Nonantula | Sig. Card. Rospigliosi | 8.000 |
| Priorato della Maggine di Bologna | Sig. Card. Flavio Chigi | 3.000 |
| annui scudi | | 27.000 |
| Pensioni vacate | | |
| Sopra il vescovato di Ferrara dell'Em.o Card. Leni | | 3.000 |
| Sopra l'abbadia del Sesto nel Venetiano dell'Em.o Card. Pio | | 800 |
| Sopra l'abbadia d'Ossero e Maggio, e S. Pietro d'Aquilea nel Venetiano a favore dell'Em.o s.Card. Delfino | | 300 |
| Sopra il vescovato di Verona di Mons. Pisani | | 533,33 |
| | | [4.633,33] |
| Totale [16] | | 65.133,33 |

[15] Barberini.

[16] A questi vanno aggiunti senza dati: Vicariato di Roma; 2 abbadie e 1 priorato senza entrate; 15 protezioni, fra cui Loreto, Germanicum, Germania, S. Domenico, S. Pietro in Vincoli, S. Bernardo. Ad eccezione delle protezioni di S. Pietro in Vincoli e S. Bernardo, tutte vanno al card. Altieri.

TAVOLA 11. *Cedole delle pensioni già distribuite per tutto il mese di marzo 1616, da settembre 1615 in qua*
(Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Borghese I 60*, fol. 381. Valuta in ducati)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conchen. Archidiaconatus de Huete | 120 | Al vescovo Albanese | 70 |
| | | Al Serpa scudier di S. Stà | 30 |
| | | Al figlio fi Cristoforo Busse di Danimarca | 20 |
| Conchen. parochialis de Moya | 60 | Al sonator di Cimbalo | 30 |
| | | Al Castratino | 30 |
| Calaguritan. canonicatus, restava | 25 | A quello di Monfortino, che haveva patito l'incendio della Casa | 25 |
| Conchen. simplex | 50 | Al secretario delle lettere latine | 50 |
| Seguntinen. canonicatus et cappellania maior | 150 | Al palafrenier Cacciatore | 40 |
| | | Al pomar | 30 |
| | | Al medico di Frascati | 30 |
| | | Al figlio di Cesari Manni neofito | 30 |
| | | Al scopatore della Libreria Vaticana | 20 |
| Abulen. decanatus | 150 | Al sonator di violino | 40 |
| | | A Innocentio della Tiorba | 30 |
| | | Al Scanardo | 30 |
| | | Al padre de Vanni già Cameriere extra muros | 20 |
| | | A Paulo Guazzino | 30 |
| Pampilonen. tesoreria | 150 | Julio Savelli neofito | 43 |
| | | Giovanni Delfino | 42 |
| | | Al vescovo di Cipri | 30 |
| | | Alli figli di Ciaillet scrittore ap.co morto | 35 |
| Hispalen. simplicia | 500 | Al s.Card. Crescentio | 500 |
| Abulen. canonicatus | 150 | Al nipote di Mons. di Foligno | 50 |
| | | A Lucantonio Eustachio Cameriere | 100 |
| Illerden. prioratus | 200 | Al Barele Inglese convertito con la famiglia | 200 |
| Calaguritan. canonicatus | 50 | Al figlio del vignarol del s. Card.le | 25 |
| | | Al figlio del fattor della villa del s. Card.le | 25 |
| Urgellen. Archidiaconatus et canonicatus | 50 | All'aiutante di Camera del s. Principe | 30 |
| | | Alli giovani di secret.a di Mons. di Foligno | 20 |
| Hispalen. et Gadicen. tria simplicia | 100 | fu restituita la cedola a Quesada perché mostrò che li beneficii erano prima resignati dal possessore avanti moresse | – |
| Giennen. tria simplicia | 200 | All'elemosiniero di S. Stà | 60 |
| | | Don Silverio Cap.no | 60 |
| | | Cristoforo di Belvedere | 25 |
| | | figlio del fornaro | 30 |
| | | Al Carduini figlio di mr. Geronimo | 25 |
| Oscen. canonicatus | 45 | Al fontana sottoforriere | 30 |
| | | remanent | 15 |
| Aurien. canonicatus | 25 | Al Tadeo Dondola p.re de Carcerati del S. Offitio | 25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Illerden. Archidiaconatus et canonicatus | 80 | All'Alfiere del s. Curtio Caffarello | 40 |
| | | A Odat scrittore delle bolle del S. Card.le e s. Principe | 40 |
| Legionen. simplicia | 50 | Al Sinceri fiscal del S. Offitio | 50 |
| Caurien. canonicatus | 50 | Al sottoguardarobba | 30 |
| | | remanent | 20 |
| Oxomen. tesoreria et canonicatus Collegiatae | 40 | Al guardarobba del s. Card. | 40 |
| Illerden. decanatus et canonicatus | 200 | Al Datario di N.S. | 200 |
| Aurien. parochialis de Villar | 15 | Al figlio del Ranuccio scalco del già card. Mantica | 35 |
| Tirasonen. canonicatus Collegiatae | 20 | | |
| Giennen. prioratus et portio | 30 | Al Benigno familiare del s. Card.le | 30 |
| Oscen. canonicatus | 75 | A Giorgio Teologo del duca Teschinen [17] | 75 |
| | | A Cornelio Staulco Hiberno | 25 |
| Albaracinen. parochialis del Cuerbo | 50 | A Scipione Cristoforo d'Ascoli | 25 |
| Usselen. parochialis | 50 | A Medoro Patriarca medico | 50 |
| Hispalen. simplex de Moron | 300 | Al Medico di S. Stà | 100 |
| | | Al Memoli | 100 |
| | | Alli giovani di segretaria sotto il vescovo di Foligno | 100 |
| Legionen. canonicatus | 75 | All'interprete dell'Amb.re Giapponese [18] | 75 |
| Cartaginen. parochialis | 50 | Al figlio di Bartolomeo Quadrio | 50 |
| Giennen. Archidiaconatus de Ubeda | 100 | Al nepote del vesvoco di Foligno ultra alia 50 supradicta | 100 |
| Terulen. canonicatus | 30 | fu restituita la cedola perché il canonicato non vaca ma ci era la coadiutoria | – |
| Caesaraugustan. parochialis | 25 | P. Atanasio monaco greco | 25 |
| Turritan. parochialis | 30 | A Mro. Ortensio cuoco del s. Card.le | 30 |
| Palentin, canonicatus | 100 | Al Jozzio | 60 |
| | | remanent | 40 |
| Palentin. canonicatus | 100 | Al Crucifero di S. Stà | 60 |
| | | remanent | 40 |
| Astoricen. parochialis | 25 | A Fabritio Verallo neofito | 25 |
| Arboren. parochialis | 25 | Al Caldaro Lettore della lingua Hebraica nella Sapienza | 25 |
| Hispalen. dua simplicia | 50 | A Egidio Vivario Revisore delle Commiss.i di Signatura di Justitia | 50 |
| Gerunden. Cameraria di Roda | 40 | A Ettore e Ludovico Ottoni da Matelica | 40 |

[17] Dietro sua raccomandazione.
[18] Dietro raccomandazione del re di Voxu.

# Giambattista De Luca e la «compagnia d'uffizio»

di *Aldo Mazzacane*

1. È merito di studi recenti aver sottolineato il rilievo che l'esperienza dello Stato della Chiesa ha rivestito, nei primi secoli dell'età moderna, nel definirsi di quella forma politico-istituzionale che, nonostante talune critiche, non tutte persuasive, conveniamo chiamare lo Stato moderno. Paolo Prodi, in particolare [1], ha insistito da un lato sul parallelismo tra il processo di sviluppo del nuovo modello monarchico del papato e l'esaltazione del potere personale del principe nei diversi paesi europei; dall'altro sul ruolo attivo del principato pontificio come vero e proprio laboratorio politico nel quale si manifestano e si affermano tendenze nella gestione del potere che accompagnano, e a volte anticipano, mutamenti avvertibili anche in altri Stati in formazione. Egli tuttavia ha osservato che se la rappresentazione della Chiesa romana come prototipo dello Stato moderno è sostanzialmente accettata dalla storiografia, per i metodi amministrativi, la costruzione di organi di governo, l'impianto di tribunali e sistemi fiscali e finanziari, oltre che per le teorie della sovranità elaborate dal pensiero teologico e canonistico già nell'epoca medievale, ciò non ha prodotto adeguati approfondimenti sugli aspetti istituzionali dell'esercizio del potere e sull'evoluzione dell'ordinamento giuridico in età moderna. L'impatto tra l'ordinamento canonico e l'emergere di nuove realtà giuridiche, con la crescita delle strutture statuali e la progressiva divaricazione, pratica e concettuale, tra l'attività

[1] P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografia 3), Bologna 1982.

legislativa della Chiesa universale e del principato territoriale, è rimasto «del tutto inesplorato», e così pure il configurarsi di un sistema per così dire di diritto pubblico pontificio-statuale distinto dal diritto canonico pontificio-universale.

Anche tra i contemporanei, del resto, stentò ad affiorare una visione teorica complessiva delle trasformazioni subite dalla monarchia papale e dalla stessa figura del pontefice, del diverso peso assunto nella Chiesa dal dominio temporale, spesso considerato ancora come mera appendice del suo ruolo universale. La doppia natura del papato e la relativa autonomia delle funzioni del principe rispetto a quelle del *Vicarius Christi*, individuate da intelletti critici quali Machiavelli e Guicciardini, o da un personale diplomatico attento ed esperto, come gli ambasciatori veneti, tra i quali spicca il Paruta, non trovò una formulazione concettuale e una soluzione politica corrispondente, perpetuando una confusione tra lo spirituale ed il temporale destinata sempre più a rappresentare una contraddizione, causa di debolezza e di decadenza. Non a caso ancora nel 1664 Pietro Basadonna indicava la necessità di costruire «la nave di S. Pietro ... sopra un modello tutto differente» da quello originario, cambiando «le leggi dell'apostolato nelle politiche» [2]. Se infatti nella sterminata letteratura di *decisiones* e *consilia*, tuttora trascurata dalla storiografia, è dato rintracciare riflessioni ed analisi sulle particolarità dello Stato ecclesiastico, sulla sua concreta realtà giuridica, – i feudi, le autonomie, le immunità, l'amministrazione della giustizia, delle finanze, e così via, – bisogna attendere l'opera del De Luca per incontrare una sistemazione organica e coerente delle sue strutture istituzionali, a cominciare dalla definizione della pluralità di figure formali rivestite dalla persona fisica del pontefice, compiuta nel tentativo di enucleare nella «mixtura» delle diverse *curiae* i principi per stemperare una sovrapposizione peculiare,

[2] *Ibidem*, p. 53.

ma al tempo stesso pericolosa ed anomala rispetto all'organizzazione dei *regni* secolari [3].

2. L'opera del De Luca si colloca sul finire di un ciclo che aveva visto la città di Roma porsi a lungo come crocevia cosmopolitico, sede di una corte tra le più importanti d'Europa, che fu «scuola di politica e di diplomazia, di comportamento etico e di galateo, di moda e di costume, di gusto letterario ed artistico» [4]. La sua immagine di capitale internazionale, modello per le grandi monarchie, si andava appannando per effetto di una crisi politica e finanziaria, che rendeva manifesta la fragilità delle strutture economiche e sociali su cui si reggeva lo Stato, i nodi irrisolti che lo soffocavano, le contraddizioni radicali che ne impedivano uno sviluppo conforme ai percorsi seguiti dalle maggiori formazioni europee. Il pontificato d'Innocenzo XI, col quale in buona parte coincise il più intenso impegno pubblico del De Luca, rappresentò, sotto questo aspetto, il tentativo estremo di riformare lo Stato e impedirne il declino incombente [5], iniziatosi *di lì* a poco e denunciato in modo vistoso, sul piano giuridico-istituzionale, dall'ingovernabilità, all'interno, del regime immunitario, dall'aggravarsi, all'esterno, delle questioni giurisdizionali e beneficiarie.

La profondità della crisi e l'urgenza delle riforme costituiscono il convincimento che ispira la riflessione istituzionale e l'azione politica del De Luca, la sua analisi spregiudicata della realtà costituzionale del pontificato e i progetti

[3] *Ibidem*, pp. 74 ss.

[4] *Ibidem*, p. 103.

[5] Nonostante gli studi su singoli aspetti, non si può dire che il pontificato d'Innocenzo XI abbia trovato finora un'interpretazione storiografica esauriente. Il recente, modesto lavoro di R.J. MARAS, *Innocent XI Pope of Christian Unity*, Notre Dame Ind. 1984, non sostituisce la classica ricostruzione del Pastor. Vedi comunque il breve profilo di C. DONATI, *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, in *Storia d'Italia Einaudi, Annali 9*, a cura di G. CHITTOLINI - G. MICCOLI, Torino 1986, pp. 721-73.

legislativi per ridisegnarne gli organi di governo. Ad esso si univa l'altro, della necessità d'una rifondazione della scienza giuridica. Lo animava infatti una percezione acuta – forse la più lucida di tutto il Seicento europeo – dei caratteri dell'intero sistema del diritto comune e delle trasformazioni che in esso erano intervenute. Il primato del diritto romano era ormai tramontato:

«La mistura della legge canonica e della feudale, come anco di tante leggi di diversi principati ed altre municipali, e di molte conclusioni derivate da sola tradizione de' dottori, o da una certa equità non scritta, hanno alterato talmente questa facoltà, che se ritornassero al mondo i medesimi Triboniani, Teofili e Dorotei non la riconoscerebbero» [6].

Era un dato chiaro ed irreversibile, a partire dal quale occorreva ripensare la secolare prospettazione degli ordinamenti, per ricercarne altrove i principi direttivi:

«a far bene il conto, delle dieci parte di quel che si pratica, forse appena una sola nasce dalla chiara ed espressa disposizione delle sudette leggi antiche comuni, si che le altre nove nascano da leggi o consuetudini, o pure da quelle regole e conclusioni, le quali ne tempi moderni per i Tribunali e per il senso più comune de professori si sono cavate da un gran miscuglio di diverse leggi, e dalla confusione di tante questioni e diversità d'opinioni sopra l'intelligenza e l'interpretazione delle sudette antiche leggi comuni» [7].

Anche il tema delle finanze, affrontato, per esempio, sotto il profilo dottrinale con gli importanti scritti sulla venalità degli uffici e sui luoghi di monte»[8], nell'azione pratica con i ripetuti interventi sulle entrate di Camera, l'annona

[6] G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, Proemio, XI, 2; nell'ed. Firenze 1839, t. I, p. 59.

[7] G.B. De Luca, *Difesa della lingua italiana*, Dragondelli, Roma 1675, pp. 35-36.

[8] *Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae Curiae... cui accedit alter tractatus de locis montium non vacabilibus Urbis*, ex typ. Rev. Cam. Apost., Romae 1682 (poi ristampati).

di Roma, il problema delle franchigie [9], venne da lui considerato in rapporto da un lato con i propositi di riforma politica e amministrativa, dall'altro con un tentativo ambizioso di costruire una nuova enciclopedia del sapere giuridico e di fissarne le strutture concettuali specifiche. La coerenza di questo progetto complessivo di razionalizzazione, infatti, può essere colta non solo nel suo atteggiamento rispetto alle grandi questioni istituzionali e amministrative, ma anche nel caso di un 'istituto' minore, come la 'compagnia d'ufficio', ch'egli intese sottrarre alla minuta casistica dei meri pratici, per inserirlo a pieno titolo entro le coordinate di un'elaborazione tecnica matura.

3. Nonostante la celebrità da cui l'opera del De Luca fu circondata fin dal suo primo apparire, – celebrità prolungatasi fino ai tempi nostri – manca ancora una ricostruzione soddisfacente della biografia dell'autore [10], e perciò corre l'obbligo di soffermarvisi in breve.

Il futuro cardinale era giunto a Roma nel 1644 e vi si era stabilito dapprima come auditore del principe Ludovisi, poi come avvocato, ben presto di fama internazionale. La precedente esperienza napoletana nell'università e nel foro – determinante nel configurarne i tratti intellettuali più marcati – lo aveva già indotto a considerare i gravi difetti che affliggevano tanto l'insegnamento quanto la pratica delle professioni. Nelle sue opere infatti, pubblicate solo più tardi, è insistente la critica, a volte esemplificata con riferimenti anche al Regno, contro i «puri scolastici e puri

[9] G.B. De Luca, Tale azione, assai vasta e sostanzialmente mal nota alla storiografia, è documentata minuziosamente dagli *Avvisi* e *Diari* contemporanei, e soprattutto dai dispacci da Roma dei diplomatici delle principali corti europee. Di particolare rilievo è la serie: Paris, Ministère des Affaires Etrangères, Archive diplomatique, *Correspondence politique. Rome*, t. 246 ss.; da integrare almeno con quelle di Vienna e Venezia.

[10] Ne ho accertato gli elementi essenziali nella voce redatta per il *Dizionario biografico degli Italiani*, alla quale rinvio per quanto affermato nel testo e per le relative fonti e bibliografia.

testuali», contro i «pedanti» arroccati nelle scuole, dove imperava la «cultura dei chiostri» [11] e s'ignoravano le materie ricorrenti nell'esperienza concreta del diritto, persino le più «alte» e più «nobili», come le giurisdizionali e feudali [12]. Ancor più «viziosi e sciocchi» gli apparivano i «puri pratici», che rischiavano di far scadere l'esercizio della giurisprudenza in una recita delle apparenze, in una commedia di vacui «infarinati» o di maliziosi «paglietti». La suggestione della vita forense e dei suoi successi, che proprio a Napoli, ispirò alcune lucide analisi della realtà giuridica e costituzionale contemporanea, senza peraltro lasciarle esenti da contraddizioni, non gli impedì di indicare il maggior «disordine de' tempi nostri, nel non studiare la facoltà teoricamente, e per i suoi principj e termini, ma solamente per tradizioni o repertorj, con lo studio delle moderne autorità e decisioni, all'uso de' pappagalli, o veramente di que' musici, i quali cantino per aria, e non per scienza, e per la notizia delle note e regole musicali» [13]. L'abbandono del «ben regolato studio della teorica» faceva sì che i giuristi non fossero più «scientifici per regole e principj»: incapaci di «ben distinguere e congruamente applicare le leggi e le dottrine», «vanno pescando, come per ciarabottana, alcuni detti» in disordinate raccolte, accontentandosi di «far la parte di collettore o di copista» [14].

L'esercizio dell'avvocatura lo impegnò pertanto non come una professione dalle sicure promesse per le fortune proprie e della propria «casa», tuttavia legata di volta in volta

[11] L'espressione, polemica verso la tradizione scolastica, era corrente tra gli intellettuali napoletani: la si legge anche nel D'Andrea, nel Valletta, e persino nel 'diarista' Fuidoro (Innocenzo D'Onofrio).

[12] Per un disamina lucidissima delle nuove esigenze imposte allo studio giuridico dalla trasformazione degli ordinamenti, cfr. per es. *Theatrum Veritatis et Iustitiae*, XV, I, 35 (nell'ed. Venetiis 1716, apud P. Balleonium, pp. 110 ss.).

[13] G.B. De Luca, *Dello stile legale* (1674), VI, 10; nell'ed. cit. del *Dottor Volgare*, t. IV, p. 668.

[14] G.B. De Luca, *Dottor Volgare* cit., t. I, pp. 49 ss.

alle circostanze e alle necessità delle cause, subalterna intellettualmente rispetto ai riti ed agli usi delle varie corti, bensì come momento essenziale per ristabilire un circuito vivo tra l'esperienza diretta della prassi forense e la riflessione, storica, politica e concettuale ad un tempo, sulla realtà del diritto e le sue principali nervature. Nella generale decadenza delle università secentesche e delle relative figure dei professori leggenti, depositari e garanti delle dottrine come dell'estensione, natura e funzioni degli ordinamenti, in virtù di un'*interpretatio* assai più larga della semplice istituzione di corrispondenze tra regole e fattispecie [15], le grandi corti di giustizia, gli studi professionali dei maggiori avvocati diventavano i centri principali della cultura giuridica [16], luoghi di formazione e di dibattito, sedi appropriate per conferire risalto ad un mondo forense variegato e composito, ma decisivo nell'assicurare e perpetuare gli equilibri del potere [17], e perciò influente sia nell'orientare il sapere dei giuristi, sia nel definire il loro ruolo sociale come ceto politico e di governo.

Il De Luca nutriva una concezione elevata dell'avvocatura, che lo accomuna ad un altro intellettuale meridionale, Francesco D'Andrea, col quale ebbe qualche relazione e che doveva poi consegnare ai suoi *Avvertimenti ai nipoti*, diffusi e apprezzati, una compiuta, e complessa, apologia della professione forense [18]. In entrambi era vivo il senso

[15] Cfr., nel senso indicato, l'indagine di M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.

[16] Sull'importanza della giurisprudenza forense e nell'età del tardo diritto comune ha ripetutamente richiamato l'attenzione G. GORLA, in numerosi scritti ora riuniti nel volume *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981.

[17] Il ruolo sociale e politico dei giuristi negli Stati di *ancien régime* è illustrato efficacemente, con riferimento al Regno di Napoli, da P.L. ROVITO, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1981.

[18] L'opera fu pubblicata da N. CORTESE, *I ricordi di un avvocato napoletano del Seicento, Francesco D'Andrea*, Napoli 1923. Sull'autore vedi da ultimo la voce da me redatta per il *Dizionario biografico degli Italiani*.

del valore civile della giurisprudenza, «poiché le parti de' giuristi non consistono solamente nel giudicare se la vigna o il canneto spetti più ad uno che ad un altro, ... ma di giudicare della vita degli uomini, e di esser consigliere de' principi e delle republiche nel governo maggiore» [19]. L'esplicito impegno nell'azione politica ne discendeva naturalmente, così come il proposito di rifondare la scienza giuridica stabilendo un rinnovato legame con gli altri saperi e riaprendo ad essa un accesso in Parnaso che si era reso difficoltoso [20]. Non per caso quindi, nelle diverse condizioni offerte a Napoli e a Roma, sia il D'Andrea, sia il De Luca si dedicarono con intensità ad una vasta battaglia civile, che investiva le strutture istituzionali dello Stato e gli assetti della cultura, individuando in una giurisprudenza guidata dal senso storico, e consapevole dei rivolgimenti introdotti nel panorama europeo dall'avvento della «nuova scienza», lo strumento per padroneggiare la «legge», necessario tanto ai principi, magistrati e ministri, per ben governare, quanto ai tecnici – consiglieri, avvocati, giudici – per affrontare con un patrimonio adeguato di conoscenze la straordinaria complessità degli ordinamenti.

Tuttavia le analogie tra i due giuristi, che ebbero, – è bene ricordarlo, – oltre a sporadici contatti personali, caratteristiche di pensiero saldamente radicate nella migliore

[19] G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare* cit., t. I, p. 28.

[20] G.B. De Luca, *Dello stile legale* cit., p. 644: «Che però sebbene i maestri de' precetti politici e morali, ed anche l'una e l'altra legge, civile e canonica, ed i loro primi interpreti, nostre guide, insegnano la riverenza dovuta all'antichità, e che per lo più le innovazioni e le riforme producano disordini ed inconvenienti: nondimeno ciò va inteso quando le antiche usanze non siano giunte al grado della corruttela, sicché deviino dalla ragione, la quale dev'essere la maestra e regolatrice delle umane azioni. Così pare che segua nello stile dello scrivere de' leggisti: attesoché sebbene anche dal principio che la legge fu ridotta a forma di scienza, o facoltà, lo stile di questi professori non fu molto ameno, né grato agli altri letterati, i quali però gli negano la bella stanza in Parnaso, collocandoli per grazia speciale in un vile tinello al di fuori, per pascersi della scolatura della broda che avanza nella loro cucina».

tradizione giuridica meridionale, feudistica e giurisdizionalistica, non disegnarono eguali destini. Nella Napoli del secondo Seicento, stremata dalla pestilenza del 1656 e dal carico di pesanti condizioni sociali, inceppata dalle difficoltà delle relazioni culturali [21] e dall'angustia delle prospettive politiche, l'aspirazione riformatrice di Francesco D'Andrea si ridusse in un operoso, ma drammatico isolamento. Conteso tra le opposte attrattive del «ministero togato» e di una funzione culturale svolta autonomamente, come maestro di pensiero, il suo rapporto con la realtà politica napoletana e con gli stessi suoi ambienti intellettuali prese caratteri conflittuali, a volte aspri, e comunque amari e corrucciati. La giovanile formazione tardo-umanistica e l'intensa frequentazione della nuova scienza sperimentale gli suggerì indagini speculative, che non completò, e meditazioni appartate, negli ultimi giorni, che è difficile ricostruire.

De Luca, invece, prese una parte di primo piano nelle vicende del pontificato d'Innocenzo XI, in una città, come Roma, ancora centro di confluenza di larghe esperienze internazionali; dove la presenza di un tribunale come la Rota offriva la possibilità di misurare appieno la sostanza del sistema giuridico del tardo diritto comune e la funzione nuova, normativa oltre che dottrinale, assunta dalle pronunce delle grandi corti e dalla letteratura consiliare.

Tra i principali collaboratori di papa Odescalchi fin dalla sua ascesa al soglio nel settembre 1676, ne sostenne il programma con una fitta produzione di memoriali, progetti e relazioni, largamente testimoniata nella documentazione archivistica. All'azione politica dedicò ogni energia, traendo dal *Theatrum* i materiali e l'ispirazione per il vasto affresco giuridico e sociale, che andava pubblicando in volgare, e per le numerose scritture in cui affrontava questioni nodali nella struttura dello Stato ecclesiastico.

[21] Il tema è ricorrente nelle lettere indirizzate dal D'Andrea al principe Gian Andrea Doria a partire dal 1675 e conservate in Roma, Archivio Doria-Pamphilj, scaff. 15 ss. Per un quadro generale del secondo

Ma le difficoltà sul cammino furono enormi; parziali e periferici i successi; declinante persino la sua fortuna presso il pontefice [22].

Complessivamente fallito il suo programma di riforme, – la più ambiziosa relativa alla Segreteria di Stato, da realizzarsi con l'abolizione del «nepotismo», fu poi condotta a buon fine sotto Innocenzo XII con il concorso del suo allievo Ansaldo Ansaldi, – la nomina cardinalizia, giunta nel settembre 1681, non lo sottrasse ad un clima di profondi contrasti, di rivalità e di crescente sospetto, alimentato dalle posizioni che espresse in materia d'immunità e giurisdizione, combattendo per esempio una dura lotta contro le «franchigie» degli ambasciatori e i «patentati» del Sant'Officio, e mostrando un'arrischiata apertura alle ragioni francesi nella rumorosa «querelle de la régale» [23].

La riforma giuridica e amministrativa, da lui vagheggiata ed intesa come risanamento morale e sociale, oltre che economico e finanziario, si arenò così nelle secche delle fazioni, dei personalismi, dei conflitti d'interesse tra le potenze, i partiti e i casati che in Roma ad esse variamente si richiamavano. Neppure il *Theatrum*, benché destinato a svolgere un ruolo di 'autorità' per un secolo ed oltre, si sottrasse alla sorveglianza censoria del governo ecclesiastico: nel 1690, a sette anni dalla morte dell'autore, la Congregazione dell'Indice avviò una procedura d'esame di alcuni suoi libri, che non produsse condanne, ma dimostrò

Seicento napoletano, vedi comunque G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, Firenze 1982.

[22] C. DONATI, *La Chiesa*, cit., p. 729, accenna esattamente alla disgrazia, l'accantonamento e la morte del De Luca (gennaio 1683), come «simbolo di una cesura e di un'interruzione della fase più attiva del pontificato innocenziano».

[23] L'ampia letteratura sulla controversia non ha in genere riservato sufficiente attenzione al ruolo svolto dal De Luca, che risulta rilevante dalle fonti archivistiche. L'intera vicenda è ripercorsa da ultimo da P. BLET, *Les assemblées du Clergé et Louis XIV (1634-1693)*, Roma 1972.

la diffidenza dei circoli più ortodossi nei confronti di un'opera energicamente rinnovatrice [24].

4. Il *Theatrum Veritatis et Iustitiae* [25] reca fin dal titolo il segno di un'ambizione enciclopedica, che l'iscrive nel solco delle maggiori correnti culturali del secolo.

Simbolo dell'unità del sapere, secondo una consolidata tradizione umanistica [26], e specchio dell'ineliminabile ambiguità e precarietà del reale, nella letteratura barocca, specialmente spagnola [27], la metafora del teatro ricorre spesso nelle pagine del De Luca. Per il suo pessimismo austero recitar bene la propria parte sulla scena del mondo era il solo modo di praticare i veri «probabili»; per un giurista, di porre Verità e Giustizia al centro della rappresentazione.

Sotto un'intitolazione dunque intenzionalmente carica di significati, l'opera riuniva un'ampia scelta dei pareri prodotti nel corso dell'attività professionale, come avvocato di parte, *pro veritate*, o come giudice arbitrale. Nell'allestimento traspare l'intervento di aiuti, tratti evidentemente dai collaboratori di studio, di cui alcuni rimasero oscuri pratici, altri ascesero a più meritate fortune. E difatti lo studio di «avvocato primario» del monsignore fu l'officina in cui prese forma un programma scientifico tra i più significativi del sapere giuridico d'età moderna. Dotato di

[24] Cfr. A. LAURO, *Il riformismo del cardinale G.B. De Luca venosino*, in *Società e religione in Basilicata* (Atti del Convegno), Roma 1977, II, p. 533.

[25] Pubblicato in quindici tomi *in folio* a Roma, presso gli Eredi Corbelletti, tra il 1669 e il 1673, fu ampliato con un *Supplementum* in quattro tomi nel 1677-1678 e fu più volte ristampato. Per ulteriori precisazioni, cfr. la mia voce cit.

[26] Cfr. F.A. YATES, *Theatre of the World*, London 1969.

[27] Un'analisi molto ricca è da ultimo in J.A. MARAVALL, *La cultura del Barroco*, Barcelona 1983, spec. pp. 471 ss.

una biblioteca cospicua, oggetto di molte cure [28], e frequentato da numerosi procuratori, esso rappresenta il tipo di una struttura organizzativa che al patrocinio delle cause univa l'elaborazione di princìpi e dottrine, tanto da determinare con essa le maglie riconosciute dell'ordinamento, fissandole saldamente intorno alla giurisprudenza delle grandi corti.

I *discursus* raccolti – *vota, decisiones* o *consilia* che fossero originariamente – risultano rivisti e presentati sempre più di frequente come trattazione dottrinale man mano che si susseguivano i volumi del *Theatrum*. Una *Summa*, pubblicata successivamente [29], e il *Dottor Volgare* [30] resero evidente il tentativo di offrire un compiutò sistema giuridico, molto distante dalle correnti collezioni di *consilia*. Ad esse rimanda a prima vista il *Theatrum*: era del resto un genere usato, che consentiva di uscire agevolmente dalle strettoie della tradizione accademica ed esercitava un'indubbia utilità per chi operasse nel mondo fluido delle relazioni giuridiche [31]. Molti aspetti ve lo avvicinano: la natura casistica del materiale, l'ordine non sempre nitido con cui è riunito, la presenza di accurati sommari – dei quali l'autore stesso sottolineava più volte il pregio – per renderne

[28] Lasciata per testamento, con i manoscritti, al cardinale Benedetto Pamphilj (Roma, Archivio Doria-Pamphilj, scaff. I, b. 10, 19 genn. 1683), nel cui palazzo romano del Corso occupava un intero salone, passò nel 1768, per una transazione, dai Doria ai Colonna, nella cui casa si perdono poi le tracce.

[29] G.B. De Luca, *Summa sive Compendium Theatri Veritatis et Iustitiae*, typ. B. Lupardi, Romae 1679 (quindici tomi in 8° piccolo). Fu poi riprodotta in appendice ai singoli volumi nelle ristampe del *Theatrum*.

[30] G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, G. Corvo, Roma 1673.

[31] Per un'ampia ricognizione di questa letteratura, vedi i contributi, in particolare quello di M. Ascheri, alla sezione *Rechtsprechungs- und Konsiliensammlungen* del *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, II, 2, München 1976, pp. 1111 ss.

piana la consultazione come repertorio d'uso. Tra le molte ragioni della sua fortuna, queste legate alla funzionalità pratica, secondo la collaudata tradizione del genere, non furono certo tra le minori [32].

Tuttavia il *Theatrum* non è solo una raccolta di decisioni e consigli, né come tale soltanto fu recepito. Ogni parere vi si condensa, dopo una succinta e tipizzante narrazione del *factum*, intorno ai punti dogmatici sostenuti o sostenibili a proposito della controversia. La discussione dei *pro* e dei *contra*, passaggio obbligato della letteratura forense, elimina radicalmente ogni elenco di *auctoritates* – novità criticata da molti contemporanei – per concentrarsi intorno alla enucleazione di principi giuridici, la cui bontà tecnica viene saggiata alla luce di un criterio «probabile», cui concorre la considerazione delle circostanze di fatto, geografiche, storiche, politiche ed economiche, che conferisce alla trattazione al tempo stesso rigore scientifico e natura «praticabile».

Lontano ormai dalla tradizione scolastica e aristotelica, come pure dai modi argomentativi propri dei giuristi del tardo Commento [33], il probabilismo del De Luca aveva i caratteri di un'impostazione metodologica generale, che connetteva il suo lavoro con l'intero movimento europeo

[32] Nella storia della fortuna del De Luca, un posto a sé occupa l'opera in quattro tomi, curiosa e modesta, ma non insignificante, di G.A. SERRA, *Cause civili agitate dall'eminentissimo card. G.B. De Luca ed esaminate*, G. Bortoli, Venezia 1752-1758, nella quale il pio cappuccino, fervente ammiratore dei *Difetti della giurisprudenza* di Muratori, intendeva trarre dagli scritti del cardinale «tutti li principj della Legge» ed insieme il modello dell'«eloquenza».

[33] Entro quei binari si muoveva ancora il trattato, peraltro non privo di novità di rilievo, e comunque significativo di un'attenzione dei giuristi a porre il tema al centro di un'autonoma riflessione, scritto da un canonista autorevole della Curia romana; cfr. P. FAGNANI, *De opinione probabili tractatus, ex Commentariis super Decretalibus seorsum recusus*, sumpt. Io. Casonis, Romae 1665. È appena il caso di ricordare che la questione del probabilismo era al centro di violenti contrasti nella teologia, dove assumeva significati ed implicazioni assai diverse.

di fondazione del moderno pensiero scientifico sperimentale [34].

Non è possibile soffermarsi ora su un simile aspetto, per la portata e le implicazioni vastissime che richiama. Basti riferire qualche passaggio dalle prime pagine del *Dottor Volgare*, da cui già risulta con evidenza l'impianto originalissimo che sorreggeva tanto il suo progetto politico, quanto il suo disegno di un nuovo sapere giuridico.

«Essendo per lo più le operazioni dell'umano intelletto problematiche ..., quindi è, che l'umana prudenza ... suol eleggere la parte più preponderante, perché, se maggiori si stimeranno gli effetti buoni, e profittevoli alla Repubblica eleggendo una strada, questa si stimerà la buona e lodevole; e all'incontro, mala e biasimevole quella, che si giudica dover produrre effetti più cattivi che buoni» [35].

Non le premesse ontologiche o i fondamenti metafisici del ragionamento, bensì la bontà degli «effetti», costituivano dunque il canone per apprezzare le elaborazioni dei giuristi e la stessa amministrazione della giustizia e il «governo civile» da parte del principe, giacché ai popoli «importa poco l'esser sudditi più d'uno, che d'un altro, ma principalmente importa, che siano ben governati con la buona e diligente amministrazione della giustizia, la quale conserva la pace civile e la libertà del commercio, dalla quale nascono le ricchezze e la grandezza dell'istesso principato» [36].

[34] È fuor di luogo un rinvio alla letteratura sul tema. Mi limito a ricordare il volume di B.J. SHAPIRO, *Probability and Certainty in Seventeenth-Century England. A Study of the Relationship between Natural Science, Religion, History, Law, Literature*, Princeton (N.J.) 1983; dove è appunto posta in rilievo la circolazione degli stessi motivi nei diversi saperi. Merita d'essere ricordato che F.M. RENAZZI, *Storia dell'Università di Roma*, III, Roma 1805, collocava l'opera del De Luca, a contrasto con la generale decadenza delle scienze giuridiche e della letteratura nel secolo XVII, sullo sfondo d'una vigorosa ripresa delle scienze matematiche e naturali.

[35] G.B. DE LUCA, *Dottor Volgare, Proemio*, I, 1 (nell'ed. Firenze 1839, I, p. 11).

[36] *Ibidem*, I, 23 (p. 18).

5. Il rilievo conferito alla considerazione del momento economico è preminente nell'opera del De Luca e organizza anche l'ordine sistematico con cui sono distribuite le materie giuridiche nel *Theatrum*. Qui vengono abbandonati in sostanza gli schemi di origine romanistica, che ritornano in parte – né poteva essere diversamente – all'interno di singole trattazioni, ed insieme quelli dipendenti dalla letteratura feudistica e canonistica, peraltro più vivi e presenti di qualsiasi altra fonte. Gli elementi concettuali tratti dall'esperienza casistica vengono raccordati secondo un procedimento topico-analogico, piuttosto che logico-deduttivo, attorno ai nodi che reggono la tessitura dei principali rapporti economici tra i privati e tra i privati e lo Stato nei territori pontifici, e per estensione in tutti i moderni Stati cattolici. L'intento programmatico, sul piano non solo scientifico, vi è del tutto esplicito: occorreva fissare i principi che regolavano effettivamente la dinamica del diritto, così come occorreva adeguare le strutture istituzionali della monarchia pontificia ai caratteri particolari del suo governo. Feudi, giurisdizione e trasferimenti o vincoli della proprietà mobiliare ed immobiliare; atti del commercio; condizione degli ecclesiastici, esaminata soprattutto sotto il profilo beneficiario: sono questi i principali nuclei che aggregano tematicamente pareri e consigli.

L'ordine seguito nel *Theatrum* è attribuito nel *Dottor Volgare* principalmente al «caso», non senza, tuttavia, che vi si potessero riconoscere buoni motivi di «ragione» [37]. Nel *discursus* trentacinquesimo, parte prima del tomo 15 dell'enciclopedia, è infatti descritta accuratamente la natura e la sequenza dell'opera [38].

Per vicende storiche facilmente riassumibili, il mondo moderno presentava una moltiplicazione di regole e di situazioni giuridicamente rilevanti, quasi del tutto ignote all'antica Roma, tanto da richiedere nei consiglieri, giudici

[37] *Ibidem*, XI, 3 (p. 60).

[38] G.B. De Luca, *Theatrum*, ed. vol. cit., pp. 109 ss.

ed avvocati contemporanei una dottrina ed una perizia di gran lunga maggiori che nei celebrati giureconsulti d'allora. A queste materie – le più praticate nel foro e affrontate ciascuna in un libro – era appunto dedicato il *Theatrum*: feudi, regalie e giurisdizione nei primi tre, che non avevano precedenti nel diritto romano. Nel quarto servitù, enfiteusi, *locatio-conductio*: note ai Romani, ma ormai profondamente modificate. Sconosciuta alle fonti romanistiche era anche la materia del quinto, – usure, cambi, censi e società d'ufficio – mentre quella del sesto – le doti – presentava un assetto largamente alterato. Donazioni, compravendite ed altre forme di alienazione della proprietà occupavano il settimo, sotto i profili di cui le «leges civiles non agunt». Nell'ottavo si consideravano affari di commercio, in particolare credito, assicurazioni e lettere di cambio; nel nono i testamenti, anch'essi secondo l'«odiernus usus», ampiamente innovativo. Nel decimo i fidecommessi, e nell'undicesimo i legati, rispetto ai quali solo dagli inesperti «modica dignoscitur differentia inter antiquos et modernos». Il rilievo del diritto canonico in tale campo giustificava il passaggio ai temi canonistici dei successivi tre libri, nell'ultimo dei quali comparivano le *Adnotationes practicae ad S. Concilium Tridentinum*, limitato alle «materie forensi», che raggiunse grande autorità e fu più volte ristampato anche autonomamente. Infine ai processi era dedicato il quindicesimo, in cui era inserita una *Relatio Romanae Curiae forensis*, per connessione con gli argomenti processualistici precedentemente trattati: una descrizione e un'analisi a lungo insuperata dell'amministrazione centrale dello Stato ecclesiastico e della Chiesa.

Un sistema dunque dichiaratamente casistico, ordinato per blocchi individuati dall'interesse economico in gioco, arditamente polemico contro le «scuole», sprezzante verso le abilità, o le furberie, degli addetti ad un foro tanto potente, quanto degradato: era questo il modello che proponeva il De Luca per una giurisprudenza aggiornata culturalmente e capace d'incidere sul governo degli Stati e sull'ordinamento della società.

La trattazione del tema della 'società d'ufficio' è un tassel-

lo minore nella sua opera, che tuttavia si coordina strettamente con i motivi scientifici, politici e ideologici che la ispiravano.

6. La vendita di cariche dello Stato della Chiesa, come pratica abituale, largamente anticipatrice rispetto ad altri Stati europei, risaliva almeno al secolo XV[39]. Dalla fine del Cinquecento funzionò in sostanza come un vero e proprio sistema di emissione di titoli del debito pubblico. Le cariche infatti venivano vendute secondo un valore nominale sotto forma di certificati di credito circolanti, che ricevevano un considerevole apprezzamento sul mercato, perché sostenuti dalla forte domanda, stimolata dall'intervento di grosse compagnie bancarie e dallo stesso interessamento dell'ente emittente. Alla remunerazione corrisposta sul valore nominale, consistente ma erosa dall'inflazione e da altre cause[40], si aggiungeva perciò per l'acquirente la fondata aspettativa di un sensibile lucro in caso di cessione secondo la stima delle varie piazze. Regolati da un autentico gioco di borsa, i certificati si prestavano dunque utilmente sia ad operazioni di pura speculazione, sia – come vedremo – di finanziamento o di copertura con garanzia reale su rischi assunti da terzi.

Gli acquirenti di uffici «vacabili», o «vacabilisti», versavano all'erario una somma prestabilita e li esercitavano riscuotendo una retribuzione che vari provvedimenti s'incaricarono di determinare. L'investimento, altamente remunerativo, non era in origine privo di rischi: con la morte

[39] Oltre al *Tractatus de officiis*, cit., del De Luca, utilizzo per questa parte soprattutto F. PIOLA CASELLI, *Aspetti del debito pubblico nello Stato pontificio: gli uffici vacabili*, in «Annali della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia», NS, XI, 1970-1972, pp. 101-170; e E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Milano 1985, pp. 219 ss.

[40] De Luca valutava la rendita nell'ordine dell'otto per cento. A tale valore medio si perviene in sostanza anche secondo i calcoli di Enrico Stumpo.

del titolare, la carica doveva ritornare nella piena disponibilità dell'amministrazione. Tuttavia, nel decorso del tempo, con l'istituto della 'rassegna' (in breve: l'autorizzazione al trasferimento dietro esborso di una somma supplementare), tali rischi vennero di fatto vanificandosi. All'epoca del De Luca, solo il tre per cento degli uffici rientrava effettivamente all'amministrazione; il restante veniva trasmesso per atto tra vivi o addirittura per successione per causa di morte. Né la pratica era contrastata dagli organi di governo: conduceva in sostanza ad una sorta di consolidamento indolore del debito pubblico.

Un regime lievemente differenziato concerneva le diverse categorie di uffici, fissate in tre dal De Luca, che ne calcolava il numero complessivo in 3.762. Di grande importanza è il fatto che per i 3.122 della terza categoria non fosse stabilito alcun obbligo per il proprietario di esercitare la funzione, e difatti questa era per solito delegata ad un sostituto. Non era richiesto assenso alla nomina dell'intestatario e di conseguenza l'ufficio era trasferibile agevolmente.

Le caratteristiche succintamente illustrate spiegano a sufficienza il diffondersi di un vero e proprio 'azionariato' in cui i titoli di proprietà di un ufficio, nettamente distinti dal suo effettivo esercizio, circolavano frazionati, autonomamente, favorendone l'utilizzo per le operazioni più varie. Fin dal Cinquecento, e poi soprattutto nel secolo XVII, s'impose l'uso di costituire delle «societates officiorum», sia che i «socii» intendessero concorrere all'acquisto di un ufficio in testa ad un titolare nominato, ripartendosi poi i lucri pro quota; sia che un socio intendesse raccogliere i capitali necessari all'acquisto in proprio; sia infine che egli, già intestatario, intendesse ottenere prestiti garantiti con quote di proprietà dell'ufficio stesso.

Se nello schema tracciato il contratto appare assai semplice, – esso andò poi declinando dal secondo Seicento, imponendosi la maggior convenienza dell'investimento nei luoghi di monte, – nella realtà dava adito a contese continue e mal regolabili, non potendosi collocare tra le figure giuridiche note. Era insomma una presenza vistosa nella

vita di tutti i giorni, che la dottrina stentava a qualificare e classificare. Né soccorrevano a sufficienza gli interventi legislativi. I provvedimenti di Leone X (1514), di Paolo IV (1555) e di Pio IV (1560), infatti, si erano limitati a toccare aspetti parziali, soprattutto influenti sugli interessi dell'ente emittente, senza fornire un quadro per interpretare e risolvere tutti i conflitti che si generavano tra le parti. Regole legislative, elaborazione teorica ed esercizio delle attività forensi perciò non andavano di conserva, troppo spesso addirittura sembravano incidere su sfere distinte: una divaricazione tra le più eloquenti delle contraddizioni che si manifestavano nel sistema del *jus commune*.

Giambattista De Luca fornì una sistemazione definitiva dell'istituto, fissandone tanto i profili generali, quanto i principi che ne sostenevano la struttura, ai quali si doveva ricorrere per individuare le regole da applicare ai casi numerosissimi che la pratica presentava. Egli infatti inserì la 'compagnia d'ufficio' nell'ordito della sua descrizione-interpretazione dell'ordinamento vigente, del tutto rinnovato rispetto alla tradizione romanistica, collocandola come figura specifica tra quelle che riguardavano lucri su operazioni in danaro: usure, interessi, cambi e censi. Mostrò in tal modo come la rilevazione empirica di frequenze casistiche potesse generare adattamenti della dottrina e modi di riplasmare categorie ricevute secondo una nuova organizzazione di principi coerenti.

7. Prima di esaminare i suoi scritti, occorre tuttavia rivolgere uno sguardo ai principali lavori che avevano affrontato lo stesso argomento.

Se ne era occupato in maniera estesa Francesco Castracani nel 1590 [41]. Il suo trattato, condotto secondo i metodi propri della scienza giuridica romanistica, esaminava i vari elementi del contratto secondo le dottrine riconosciute

[41] F. CASTRACANI, *Tractatus de societatibus quae fiunt super officiis Romanae Ecclesiae*, apud haer. M. Amadori, Romae 1590.

del diritto comune. Allineava pertanto di volta in volta le opinioni e le 'autorità' di legisti e di canonisti intorno a categorie e principi appartenenti al sistema di quel diritto, chiarendone aspetti relativi piuttosto alla loro natura, che alla specifica tipicità dell'istituto. Non per caso, erano quasi del tutto assenti i riferimenti alla giurisprudenza rotale; non per caso, ancora, l'opera prendeva le mosse da definizioni d'ordine generale: «lex quare necessaria», la nozione di ufficio, la *potestas* del papa, e così via. Era inoltre lungamente illustrata la sostanziale illiceità del contratto, perché ricadente sotto i divieti di usura. Tuttavia, «ubi probabilis esset dubitatio, utrum contractus esset illicitus, vel usurarius, tunc si contractus est solitus fieri publice et palam inter bonos et legales viros, tunc talis contractus licitus iudicandus est» (cap. IV). Nella pratica a Roma esso insomma era invalso, si adivano i tribunali per chiederne l'esecuzione, non restava che concludere: «consuetudo et usus facere potest, quod contractus sit licitus».

Castracani si diffondeva poi sulle condizioni di validità del contratto stesso (prima fra tutte l'osservanza delle bolle); ne individuava l'oggetto nel «periculum vitae» dell'ufficiale; indicava i soggetti contraenti, le cause di cessazione (delicata era quella dipendente dalla morte del titolare), le fideiussioni, la rassegna, la revoca, la rescissione, la corresponsione dei frutti. Il centro del sistema rimaneva inalterato ed i suoi principi salvaguardati: rispetto ad essi, anzi, si ribadiva in sostanza l'estraneità di certe pratiche, o almeno l'impossibilità che superassero il terreno rigidamente delimitato della specialità.

Benché esteso e informato, e tuttavia incapace di utilizzare i dati nuovi in maniera non subordinata al sapere antico, il trattato dovette rivelarsi scarsamente utile per definire la disciplina di una fattispecie, che traeva origine dalla consuetudine, anziché dalle simmetrie dogmatiche di una tradizione romanistica immutabile; che per di più «quotidie alteratur cum novis pactis, conventionibus ac clausulis». Il suo carattere astrattamente dottrinario, rivolto ad intervenire, anche con qualche eleganza, più spesso

su temi propri del *jus commune*, che su aspetti concreti e concretamente agitati, dovette porlo facilmente ai margini della giurisprudenza chiamata quotidianamente a risolvere controversie intricate. E difatti maggiore impiego ricevette persino il modesto lavoro di Giambattista Loenelli Bartolini, dai chiari intenti esclusivamente ed angustamente pratici [42].

Il *Tractatus de contractibus et societatibus officiorum* [43] di Virginio Boccacci aveva un impianto diverso e caratteristico. Muovendo dalla constatazione che il contratto rappresentava una singolarità introdotta a Roma dalla consuetudine, si preoccupava di allontanare il sospetto di usura – tema ricorrente negli scritti volti a legittimare consimili pratiche – illustrando una forma lecita di contrarre, rispecchiata in un «istrumento» tipo, che riportava all'inizio e che analizzava accuratamente. E poiché tale modello non era contenuto in nessuna delle costituzioni apostoliche dedicate alla materia, esse venivano tranquillamente accantonate. Lo «stylus Curiae» era il riferimento decisivo: accanto ai richiami abbondanti alla letteratura dei Commentatori, per trovarvi conferme sui singoli temi, le pronunce della Rota romana assumevano un rilievo centrale per l'argomentazione e per orientare le parti a dar vita a un rapporto valido. Alcune sentenze erano poi riprodotte per esteso in appendice.

Con metodo esegetico, strettamente aderente alle varie *particulae* dell'istrumento proposto, si dipanavano le diverse questioni: modo di contrarre, soggetti, durata, obblighi derivanti e clausole annesse, trasferimento dei titoli, rinunce, fideiussioni, regime delle prove, «fraudi» possibili, e così via. Ragionamenti, dottrina, sapienza di giurista, s'indirizzavano in modo a volte disordinato, ma pure efficace, ad un unico scopo pratico: la predisposizione di un

[42] J. LEONELLIUS BARTHOLINUS, *Glosa super Bulla Pii quarti de societate officiorum*, apud P. Petrutium, Perusiae 1592 con addizioni, lo scritto fu ristampato in una seconda edizione nel 1601.

[43] È raccolto in V. DE BOCCATIIS, *Tractatus tres*, apud A. Zannettum, Romae 1598.

istrumento corretto, al riparo dai rilievi teologici e dagli inganni in agguato nel mondo difficile degli affari.

Un istrumento tipo era premesso anche al lavoro di Silvestro Zacchia [44]. Tecnicamente migliorato rispetto a quello del Boccacci, costituiva egualmente l'obiettivo e il riferimento della trattazione. L'autore ormai non si poneva il problema di raccordare il regime dell'istituto con i principi del *jus commune*. Le citazioni perciò trascuravano quasi del tutto i maggiori Commentatori e si richiamavano invece alla letteratura consiliare o dei pratici. La fonte prevalente era rappresentata dalle pronunce della Rota: la seconda metà del libro, più ampia della prima, era formata per intero da sentenze rotali riferite testualmente. L'esposizione riguardava i profili che maggiormente davano origine a controversie, da risolversi secondo la giurisprudenza consolidata, piuttosto che ricorrendo a principi dottrinali. Persino i dubbi temibili che potesse configurarsi un rapporto usurario venivano considerati in maniera fuggevole, ed in genere sbrigativi erano i cenni sull'inquadramento dell'istituto, o sul collegamento tra i diversi argomenti. L'opera insomma intendeva costituire una guida accurata per i forensi nelle varie circostanze che si prospettavano, uno strumento per governare una pratica intricata e frequente, suggerendo opportune «cautele», e seguiva un'impostazione casistica sia nell'impianto, sia nelle specifiche articolazioni.

Un'ambizione più alta sembra invece ispirare un'ampia *quaestio* di Sigismondo Scaccia [45]. Collocata tra le materie commercialistiche di maggior rilievo, la «società d'ufficio» veniva infatti descritta in maniera organica e nelle intenzioni completa.

«Commercium hodie frequentissimum in Urbe» ed in al-

[44] S. ZACCHIA, *De modo contrahendi societates super officiis Romanae Curiae, sive ad formulam instrumenti societatis officii Discursus*, typ. Rev. Cam. Apost., Romae 1619.

[45] S. SCACCIA, *Tractatus de commerciis et cambio*, (Romae 1629$^1$), sumpt. Bertanorum, Venetiis 1650, pp. 50 ss.

tre città dello Stato ecclesiastico, autorizzato da Leone X, Paolo IV e Pio IV, consisteva in un'attività di taluni soggetti rivolta ad un preciso scopo:

«ut contrahantur societatem ad certum tempus, plerumque ad sex menses, deinde ad beneplacitum, cum disdicta quindecim dierum, super officiis Romanae Curiae, quae per obitum vacant; in quibus alicui officiali datur nomine societatis certa pecuniae summa, super periculo vitae suae, vel cuiuslibet alterius personae certae: officialis autem promittit pro rata pecuniae socium participem facere fructuum sui officii, societate durante, quos etiam conducit ad rationem duodecim pro centenario et, societate finita, promittit restituere sortem».

In proposito, nessuna indicazione era dato riscontrare presso i «veteres scriptores»: certo era invece che i papi avevano concesso «ut possint esse plures unius officii emptores, dummodo in uno solo resideat titulus et emptio officii; quare is, qui in emptione officii confert proprias pecunias, efficitur pro rata socius, et particeps reddituum illius officii una cum officiali». Nel decorso del tempo, la crescente *commerciorum necessitas*, ed ancor più la «callida hominum astutia, anhelantium ad lucrum» indirizzò il contratto verso altri fini:

«hae societates fieri ceperunt etiam cum officiali, qui pecunia non indigeat ad emendum officium, siquidem fieri ceperunt cum officiali, qui officium jam emit, imo cum alio, qui nec emit, nec vult emere, sed pecuniam quaerit pro suis necessitatibus, seu negotiis, aliquo tamen officiali adhibito, qui in sui officii societate pecuniam illam accipiat».

La *ratio* dell'istituto era indicata nella convenienza per l'amministrazione; l'interesse reale per i contraenti, dedotte le spese, era calcolato nell'ordine dell'otto per cento, ma talvolta anche più, sino al dieci ed al dodici, secondo i casi, resi più profittevoli dalla 'rassegna'.

Nell'esposizione di Scaccia, seguiva l'ordinato esame dei requisiti del contratto, secondo le bolle, la dottrina e la giurisprudenza, né mancavano le argomentazioni rivolte a giustificare ed a considerare comunque valide anche quelle regole che sembrassero «quodammodo vulnerare jus

commune». Ne derivava, anziché un esame frammentario di aspetti controversi, un tentativo di definizione dell'istituto nella sua generale architettura e nel sistema complessivo dei commerci, delle anticipazioni, dei prestiti.

8. De Luca non condivise le classificazioni adottate da Scaccia. Seguì tuttavia la medesima strada di definire concettualmente il contratto sia nel *Theatrum*, sia nel *Dottor Volgare* e nella *Summa* che lo riassumevano [46]:

«È forse singolare nella Corte romana questo contratto di compagnia d'uffizio; che però non è meraviglia se alcuni scrittori, e particolarmente i morali, o perché non fossero pratici della Curia, o perché, dimorando anche in Roma, nondimeno racchiusi ne' chiostri, non praticassero il foro giudiziario, vi si siano tanto intricati, credendo alcuni che ciò contenga un contratto di mutuo sopra il pericolo della vita, in maniera che in questo pericolo consista la sostanza del contratto, e che sia il suo subietto, o veramente che fosse una specie di sponsione anche proibita».

A suo giudizio si trattava invece di un «vero contratto di società», da considerarsi dunque secondo la «generale natura della società» stessa, onde «il dubbio de' morali, e degli altri i quali non sono pratici della materia, non ha fondamento alcuno probabile». Esso consisteva nel fatto che «uno metta il denaro e l'altro l'opera... della quale l'utile ed il danno sia comune», ed aveva per oggetto non il *periculum vitae*, bensì l'ufficio sopra il quale la società si contraeva, costituendo il pericolo un requisito tipico d'ogni negozio sociale.

Alla luce di tali considerazioni, risultava indiscutibile la sua liceità, al contrario messa non di rado in dubbio da molti interpreti. Altra era infatti la prospettiva secondo cui affrontavano la materia gli scrittori di teologia e di morale, altra quella dei giuristi, i primi occupandosene nel foro interno, i secondi «in foro externo, cuius iudex

[46] G.B. De Luca, *Theatrum*, t. V, pars IV (dove è da vedere in particolare il *discursus* XII; nell'ed. cit. pp. 21 ss.); *Summa*, cit., t. V, pars VI; *Dottor Volgare*, lib. V, pt. IV (nell'ed. cit., II, pp. 133 ss.).

est homo, habens iudicandi arbitrium refrenatum intra cancellos legis prëacipientis», e pertanto tenuti a giudicare soltanto «secundum acta et probata». Ne derivava una conclusione assai netta:

«E però in questa materia si deve piuttosto deferire alle decisioni della Ruota romana ed al parere de' giuristi versati nella curia e nelle materie forensi, di quello che ai morali, per lo più religiosi, i quali non praticano le materie forensi; lasciando a loro, com'è di dovere, la parte di giudicare nel foro interno».

Senza dubbio, si erano introdotte «maliziosamente» delle pratiche che avrebbero meritato «proibizione»; ma essendo molto antiche, approvate esplicitamente dalle bolle pontificie e comunemente esercitate con «scienza» e «permissione» del papa, non potevano venire impugnate, salvo che ne fosse provato l'intento fraudolento. De Luca descriveva la principale delle forme che chiamava «oblique», che l'uso antico aveva introdotto e sui cui si appuntavano le maggiori riserve. Frequentemente, la 'compagnia' era istituita non al fine di acquistare un ufficio, per il quale si aveva il talento e la competenza, ma non la disponibilità finanziaria, bensì tra chi già da tempo era in possesso dell'ufficio stesso, e semplicemente si associava ad altri per riceverne del danaro destinato ad altro uso. Addirittura era invalsa la consuetudine di stipulare un contratto di società d'ufficio tra soggetti che non avevano ufficio alcuno:

«in maniera che l'uffiziale vi dia il solo nome, sicché non vi abbia comodo, ma faccia quella parte la quale volgarmente si dice la *testa di ferro*; cioè che avendo Tizio bisogno del denaro, e volendolo pigliare a compagnia d'uffizio per correre la fortuna di guadagnare il capitale, conviene Sempronio a quel frutto che tra loro si stabilisca; e poi si ritrova un cursore, ovvero un notaro, o un altro uffiziale, il quale con mercede solita darsegli faccia questo contratto sopra il suo uffizio, onde egli faccia figura di contraente, e l'altro il quale piglia il denaro e che in effetto sia il principal debitore faccia la figura di sicurtà, obbligandosi di rilevare indenne l'uffiziale, il quale in sostanza presta il nudo nome».

Altre possibili «fraudi» venivano poi elencate, avvertendo

quanto fosse difficile dare una regola certa nel moltiplicarsi dei «casi insoliti». Sarebbe stata perciò auspicabile «una provvisione o legge generale», ma in mancanza di questa, compito della dottrina era tracciare comunque le linee generali della disciplina, evitando il «solito abuso di camminare alla cieca con le tradizioni». In particolare, era necessario fissare bene i criteri riguardanti i tassi d'interesse, «essendo oggidì notorio che gli uffizi vacabili appena fruttano la metà di quel che fruttavano anticamente», raggiungendo ormai appena il sei per cento in termini reali.

Numerosi altri «discorsi» contenuti nel *Theatrum* esaminavano dettagliatamente i profili tecnici più spinosi dell'istituto. Essi ebbero un ruolo di 'autorità' per i pratici e per la stessa Rota: Ansaldo Ansoldi ne seguì fedelmente le tracce nella sua opera [47], che fu a lungo tra i cardini riconosciuti della giurisprudenza dei tribunali.

Né mutuo né *sponsio*, né tanto meno contratto usurario, la 'società d'ufficio' entrava a far parte, secondo il De Luca, come società vera e propria, dell'ordinamento vigente, identificato a partire dal riconoscimento delle relazioni di rilievo economico, dall'organizzazione dei frammenti di dottrina prodotti nell'esperienza forense, da una visione realistica dell'assetto dello Stato, che richiedeva riforme, costruzione scientifica delle modifiche da apportarsi, ma senza confidare negli schemi formali di una tradizione nei fatti ormai estinta. Occorreva infatti disciplinare le situazioni ignote in passato non secondo gli antichi schemi, e neppure con disordinate combinazioni di criteri eterogenei, o con gli arruffati espedienti di una pratica improvvisata, bensì con un'elaborazione dottrinale capace di trarre dai «casi» principi generali e ordinanti, in grado di orientare lo stesso approntamento degli indispensabili rimedi legislativi.

[47] Cfr. in particolare il *discursus* 81 dei *Discursus legales de commercio et mercatura* (I ed. Roma 1689), apud fratres De Tournes, Coloniae Allobr. 1751, pp. 290 ss.